Consiglio dell'Unione europea

PUBLIC

Bruxelles, 3 novembre 2023
(OR. en)

11670/23

LIMITE

COLAC 92
POLCOM 160
SERVICES 37
FDI 24

Fascicolo interistituzionale:
2023/0257 (NLE)
2023/0260 (NLE)

ATTI LEGISLATIVI E ALTRI STRUMENTI

Oggetto:	Accordo quadro avanzato tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra

PUBLIC

ACCORDO QUADRO AVANZATO
TRA L'UNIONE EUROPEA
E I SUOI STATI MEMBRI, DA UNA PARTE,
E LA REPUBBLICA DEL CILE, DALL'ALTRA

PREAMBOLO

PUBLIC

IL REGNO DEL BELGIO,

LA REPUBBLICA DI BULGARIA,

LA REPUBBLICA CECA,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA DI ESTONIA,

L'IRLANDA,

LA REPUBBLICA ELLENICA,

IL REGNO DI SPAGNA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

LA REPUBBLICA DI CROAZIA,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

LA REPUBBLICA DI CIPRO,

LA REPUBBLICA DI LETTONIA,

LA REPUBBLICA DI LITUANIA,

IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,

L'UNGHERIA,

LA REPUBBLICA DI MALTA,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

LA REPUBBLICA DI POLONIA,

LA REPUBBLICA PORTOGHESE,

LA ROMANIA,

LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,

LA REPUBBLICA SLOVACCA,

LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

IL REGNO DI SVEZIA,

parti contraenti del trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, di seguito denominati "Stati membri",

e

PUBLIC

L'UNIONE EUROPEA,

da una parte,

e

LA REPUBBLICA DEL CILE, in seguito denominata "Cile",

dall'altra,

congiuntamente "le parti",

CONSIDERANDO i forti legami culturali, politici, economici e di cooperazione che li uniscono,

RIBADENDO il loro impegno a favore dei principi democratici, dei diritti umani e delle libertà fondamentali, dello Stato di diritto e del buon governo, nonché per il conseguimento dello sviluppo sostenibile e la lotta ai cambiamenti climatici, che costituiscono la base del loro partenariato e della loro cooperazione,

CONDIVIDENDO la posizione per cui la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori, a livello di soggetti statali e non statali, costituisce una delle più gravi minacce per la pace e la sicurezza internazionali,

CONSAPEVOLI del contributo significativo apportato al consolidamento di tali legami dall'accordo di associazione che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra, firmato a Bruxelles il 18 novembre 2002 ("accordo di associazione");

PUBLIC

SOTTOLINEANDO la natura globale delle loro relazioni e l'importanza di disporre di un quadro coerente per promuoverle ulteriormente,

CONSIDERANDO il loro impegno a modernizzare l'attuale accordo di associazione per rispecchiare le nuove realtà politiche ed economiche e i progressi compiuti nel loro partenariato,

RICONOSCENDO l'importanza di un sistema multilaterale forte ed efficace, basato sul diritto internazionale, per preservare la pace, prevenire i conflitti, rafforzare la sicurezza internazionale e affrontare le sfide comuni,

AFFERMANDO il loro impegno a rafforzare la cooperazione su questioni bilaterali, regionali e globali di interesse comune e a utilizzare tutti gli strumenti disponibili per promuovere attività intese a sviluppare una cooperazione internazionale attiva e reciproca,

ACCOGLIENDO CON FAVORE l'adozione del quadro di riferimento di Sendai per la riduzione del rischio di catastrofi 2015-2030, adottato in occasione della terza conferenza mondiale delle Nazioni Unite tenutasi a Sendai il 18 marzo 2015, del programma d'azione di Addis Abeba della terza conferenza internazionale sul finanziamento allo sviluppo, adottato ad Addis Abeba il 13-16 luglio 2015, della risoluzione 70/1 adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite ("Assemblea generale delle Nazioni Unite") il 25 settembre 2015, contenente il documento finale "Trasformare il nostro mondo: l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile" e i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile (di seguito "Agenda 2030"), dell'accordo di Parigi raggiunto nell'ambito della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, concluso a Parigi il 12 dicembre 2015 (di seguito "accordo di Parigi"), della nuova agenda urbana adottata il 20 ottobre 2016 nel corso della conferenza delle Nazioni Unite sull'edilizia abitativa e lo sviluppo urbano sostenibile (Habitat III) svoltasi a Quito (di seguito "nuova agenda urbana") e degli impegni del vertice umanitario mondiale adottati in occasione del vertice umanitario mondiale tenutosi a Istanbul il 23 e 24 maggio 2016 e chiedendone l'attuazione,

PUBLIC

RIBADENDO il loro impegno a promuovere lo sviluppo sostenibile nelle sue dimensioni economica, sociale e ambientale, il loro impegno a favore dello sviluppo del commercio internazionale in modo tale da contribuire allo sviluppo sostenibile in tali tre dimensioni, riconosciute come profondamente interconnesse e sinergiche, e il loro impegno a promuovere il conseguimento degli obiettivi dell'Agenda 2030,

RIBADENDO il loro impegno ad ampliare e diversificare le loro relazioni commerciali in conformità dell'accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, concluso a Marrakech il 15 aprile 1994, e delle disposizioni e degli obiettivi specifici di cui alla PARTE dell'accordo;

DESIDEROSE di rinsaldare le loro relazioni economiche, in particolare quelle commerciali e di investimento, rafforzando e migliorando l'accesso al mercato e contribuendo alla crescita economica, pur rimanendo attente alla necessità di migliorare la consapevolezza dell'impatto economico e sociale dei danni ambientali, dei modelli di produzione e di consumo non sostenibili e del loro impatto sul benessere umano,

PERSUASE che il presente accordo creerà un clima favorevole alla crescita di relazioni economiche sostenibili tra le parti, soprattutto nei settori del commercio e degli investimenti, che sono essenziali per conseguire lo sviluppo economico e sociale, l'innovazione tecnologica e la modernizzazione,

PUBLIC

RICONOSCENDO che le disposizioni del presente accordo proteggono gli investimenti e gli investitori e sono intese a stimolare un'attività commerciale reciprocamente vantaggiosa, senza pregiudicare il diritto delle parti di legiferare in difesa dell'interesse pubblico nei rispettivi territori,

RICONOSCENDO la stretta relazione tra innovazione e commercio, nonché l'importanza dell'innovazione per la crescita economica e lo sviluppo sociale, e affermando altresì il loro interesse a promuovere una maggiore cooperazione in materia di innovazione, ricerca, scienza, tecnologia, trasporti e altri settori correlati, nonché a promuovere la partecipazione dei settori pubblico e privato,

AFFERMANDO l'impegno a rafforzare la cooperazione nei campi della giustizia, della libertà e della sicurezza,

RICONOSCENDO i vantaggi reciproci di una cooperazione rafforzata nei settori dell'istruzione, dell'ambiente, della cultura, della ricerca e dell'innovazione, dell'occupazione e degli affari sociali e in altri settori di interesse comune,

ESPRIMENDO la determinazione a continuare a rafforzare le loro relazioni attraverso nuovi accordi di cooperazione, nonché la determinazione a condurre detta cooperazione a beneficio di paesi terzi, come previsto dal memorandum d'intesa per la cooperazione internazionale firmato dalle parti nel 2015, e come avviene nella prassi della perdurante partecipazione del Cile ai programmi regionali dell'Unione europea,

PUBLIC

RICORDANDO l'importanza dei diversi accordi firmati dall'Unione europea e dal Cile, che hanno promosso il dialogo politico e la cooperazione in tutti i settori delle relazioni tra le parti, nonché l'aumento degli scambi e degli investimenti,

PRENDENDO ATTO del fatto che, qualora le parti decidessero, nel quadro del presente accordo, di concludere accordi specifici nel settore della libertà, della sicurezza e della giustizia che possono essere conclusi dall'Unione europea a norma della parte terza, titolo V, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), le disposizioni di tali futuri accordi specifici non sarebbero vincolanti per l'Irlanda, a meno che l'Unione europea, contemporaneamente all'Irlanda per quanto concerne le rispettive relazioni bilaterali precedenti, non notifichi al Cile che tali futuri accordi specifici sono divenuti vincolanti per l'Irlanda, in quanto parte dell'Unione europea, conformemente al protocollo n. 21 sulla posizione dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea (TUE) e al TFUE. Analogamente, eventuali successive misure interne dell'Unione europea adottate a norma della parte terza, titolo V, TFUE ai fini dell'attuazione del presente accordo non sarebbero vincolanti per l'Irlanda a meno che essa non abbia notificato la propria intenzione di partecipare a tali misure o di accettarle in conformità del protocollo n. 21. Constatando inoltre che tali futuri accordi specifici o eventuali successive misure interne dell'Unione europea rientrerebbero nell'ambito del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al TUE e al TFUE,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

PUBLIC

PUBLIC

PARTE I

PRINCIPI E OBIETTIVI GENERALI

CAPO 1

OBIETTIVI, PRINCIPI GENERALI E DEFINIZIONI

ARTICOLO 1.1

Obiettivi del presente accordo

Il presente accordo persegue i seguenti obiettivi:

a) riaffermare l'associazione tra le parti sulla base di un partenariato rafforzato, di un dialogo politico rafforzato e di una cooperazione rafforzata su questioni di reciproco interesse, compresa l'innovazione in tutti i settori pertinenti;

b) favorire maggiori scambi commerciali e investimenti tra le parti ampliandone e diversificandone le relazioni commerciali, contribuendo in tal modo a una maggiore crescita economica e a una migliore qualità della vita; e

c) rafforzare le relazioni di cooperazione esistenti tra le parti, compresa la cooperazione internazionale per lo sviluppo sostenibile, e promuovere le attività congiunte, al fine di contribuire all'attuazione dell'Agenda 2030.

PUBLIC

ARTICOLO 1.2

Principi generali

1. Le parti confermano il proprio fermo sostegno ai principi della Carta delle Nazioni Unite.

2. Il rispetto dei principi democratici, dei diritti umani e delle libertà fondamentali quali enunciati nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948, e in altri strumenti internazionali pertinenti sui diritti umani di cui le parti sono firmatarie, nonché del principio dello Stato di diritto e del buon governo, alla base delle politiche interne e internazionali delle parti, costituisce un elemento essenziale del presente accordo.

3. Le parti concordano sul fatto che la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori a livello di soggetti statali e non statali costituisce una grave minaccia per la pace e la sicurezza internazionali.

4. Le parti ribadiscono il proprio impegno a continuare a promuovere lo sviluppo sostenibile nelle sue molteplici dimensioni, contribuendo al conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile convenuti a livello internazionale, e a cooperare per affrontare le sfide ambientali mondiali.

5. Le parti confermano il proprio impegno a integrare nelle azioni programmatiche la parità di genere l'emancipazione di donne e ragazze.

6. Le parti ribadiscono il proprio sostegno alla Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni, adottata il 13 settembre 2007, e l'impegno a rispettare la diversità culturale e a proteggere i diritti dei popoli indigeni.

7. Le parti confermano il proprio impegno ad attuare il presente accordo sulla base di valori condivisi, compresi i principi del dialogo, del rispetto reciproco, di un partenariato equo, del multilateralismo, della cooperazione e del rispetto del diritto internazionale.

PUBLIC

ARTICOLO 1.3

Definizioni

Ai fini del presente accordo si applicano le definizioni seguenti:

a) "accordo di associazione": l'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra, firmato a Bruxelles il 18 novembre 2002;

b) "accordo commerciale interinale": l'accordo interinale sugli scambi tra l'Unione europea e la Repubblica del Cile, da concludere;

c) "paese terzo": un paese o un territorio fuori dell'ambito di applicazione territoriale del presente accordo come esplicitato all'articolo 41.2; e

d) "convenzione di Vienna sul diritto dei trattati": la convenzione di Vienna sul diritto dei trattati conclusa a Vienna il 23 maggio 1969.

PUBLIC

PARTE II

DIALOGO POLITICO E COOPERAZIONE

CAPO 2

DIALOGO POLITICO, PACE E SICUREZZA INTERNAZIONALI E SICUREZZA, GOVERNANCE E DIRITTI UMANI

ARTICOLO 2.1

Dialogo politico

1. Le parti intensificano il dialogo politico e la cooperazione a tutti i livelli attraverso scambi e consultazioni su questioni bilaterali, regionali, internazionali e multilaterali al fine di consolidare il loro partenariato rafforzato.

2. Il dialogo politico ha l'obiettivo di:

a) promuovere lo sviluppo di relazioni bilaterali e rafforzare il partenariato delle parti;

b) rafforzare la cooperazione per affrontare le sfide e le questioni regionali e globali;

c) rafforzare le capacità istituzionali delle parti, tra cui la modernizzazione dello Stato, il decentramento e la promozione della cooperazione interistituzionale.

3. Il dialogo politico tra le parti può svolgersi nelle seguenti forme, come convenuto di comune accordo:

a) consultazioni, riunioni e visite a livello di vertice;

b) consultazioni, riunioni e visite a livello ministeriale;

c) riunioni periodiche a livello di alti funzionari, compreso un dialogo politico ad alto livello;

d) dialoghi settoriali, anche mediante lo scambio di missioni ed esperti su questioni di interesse comune;

e) scambi di delegazioni e altri contatti tra il Congresso nazionale del Cile e il Parlamento europeo;

PUBLIC

ARTICOLO 2.2

Lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa

1. Le parti ritengono che la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori a livello di soggetti statali e non statali costituisca una delle più gravi minacce per la stabilità e la sicurezza internazionali. Convengono pertanto di cooperare e di contribuire alla lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori, garantendo la piena osservanza e l'attuazione a livello nazionale dei rispettivi obblighi assunti nell'ambito dei trattati e degli accordi internazionali in materia di disarmo e non proliferazione e di altri obblighi internazionali pertinenti che incombono loro. Le parti convengono che il presente paragrafo è un elemento fondamentale del presente accordo.

2. Le parti convengono inoltre di cooperare e di contribuire a contrastare la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori mediante:

a) l'adozione di misure per la firma o la ratifica di tutti gli altri strumenti internazionali pertinenti o per l'adesione ai medesimi, a seconda dei casi, e per la loro piena attuazione;

b) la creazione di un sistema efficace di controlli nazionali delle esportazioni esteso tanto all'esportazione quanto al transito dei beni legati alle armi di distruzione di massa, che verifichi altresì l'impiego finale delle tecnologie a duplice uso e preveda sanzioni efficaci in caso di violazione dei controlli all'esportazione.

PUBLIC

ARTICOLO 2.3

Diritti umani, Stato di diritto, buon governo

1. Le Parti promuovono un dialogo regolare, costruttivo e di ampio respiro sui diritti umani.

2. Le parti cooperano per promuovere e tutelare i diritti umani, anche per quanto riguarda la ratifica e l'attuazione degli strumenti internazionali in materia di diritti umani, e per rafforzare i principi democratici e lo Stato di diritto, promuovere la parità di genere e combattere ogni forma di discriminazione indipendentemente dal motivo.

3. Tale cooperazione può comprendere le seguenti azioni:

a) il sostegno alla definizione e all'attuazione di piani d'azione sui diritti umani;

b) la promozione dei diritti umani, anche attraverso l'istruzione e i media;

c) il rafforzamento delle istituzioni nazionali e regionali in materia di diritti umani, Stato di diritto e buon governo;

d) il potenziamento della cooperazione con gli organi dei trattati sui diritti umani delle Nazioni Unite e nell'ambito delle procedure speciali del Consiglio dei diritti umani conformemente ai principi generali del diritto internazionale dei diritti umani;

PUBLIC

e) il rafforzamento del coordinamento e della cooperazione nell'ambito delle istituzioni delle Nazioni Unite competenti in materia di diritti umani e delle sedi regionali e multilaterali pertinenti;

f) il rafforzamento della capacità nazionale, regionale e decentrata di applicare i principi e le prassi democratici, compresa la promozione di processi elettorali coerenti con le norme democratiche internazionali;

g) il potenziamento di una buona governance, indipendente e trasparente, a livello locale, nazionale, regionale e mondiale, la promozione di istituzioni responsabili e trasparenti e il sostegno alla partecipazione dei cittadini e al coinvolgimento della società civile;

h) la collaborazione e il coordinamento, se del caso, anche nei paesi terzi, per rafforzare i principi democratici, i diritti umani e lo Stato di diritto, i quali comprendono l'esistenza di un sistema giudiziario indipendente, l'uguaglianza davanti alla legge, l'accesso delle persone a un'assistenza giuridica pubblica effettiva e il diritto a un processo equo, a un giusto processo e all'accesso alla giustizia;

i) la promozione dell'universalità dei trattati internazionali in materia di diritti umani e le misure volte a incoraggiare i terzi ad adempiere ai loro obblighi nel settore;

j) l'impegno fattivo a garantire l'assunzione di responsabilità per le violazioni e gli abusi dei diritti umani e a garantire l'accesso ai mezzi di ricorso per le vittime di tali violazioni e abusi.

PUBLIC

ARTICOLO 2.4

Parità di genere ed emancipazione di donne e ragazze

1. Le parti promuovono la parità di genere, il pieno godimento di tutti i diritti umani da parte di ogni donna e ragazza e la loro emancipazione. Esse riconoscono la necessità della parità di genere e dell'emancipazione delle donne e delle ragazze quale obiettivo a pieno titolo nonché motore della democrazia, di uno sviluppo sostenibile e inclusivo, della pace e della sicurezza. Le parti si scambiano le migliori pratiche ed esaminano ulteriori programmi di cooperazione e potenziali sinergie tra le rispettive iniziative, come politiche e programmi, in linea con norme e impegni internazionali quali la Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (CEDAW), adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 18 dicembre 1979, le raccomandazioni generali formulate dal Comitato delle Nazioni Unite per l'eliminazione della discriminazione contro le donne, la dichiarazione e la piattaforma d'azione di Pechino, adottate in occasione della quarta Conferenza mondiale delle donne tenutasi a Pechino dal 4 al 15 settembre 1995, il programma d'azione adottato alla conferenza internazionale sulla popolazione e lo sviluppo tenutasi al Cairo dal 5 al 13 settembre 1994 e i risultati delle relative conferenze di revisione, la risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 1325 ("UNSCR 1325 (2000)") sull'Agenda 2030 e le successive risoluzioni sulle donne, sulla pace e sulla sicurezza e altri accordi internazionali in materia di parità di genere e diritti umani delle donne e delle ragazze di cui sono firmatarie.

2. Tale cooperazione può comprendere le seguenti azioni:

a) cooperare per conseguire tutti gli obiettivi di sviluppo sostenibile, in particolare l'obiettivo 5 e i relativi traguardi;

PUBLIC

b) promuovere, tutelare e rispettare tutti i diritti umani di tutte le donne e ragazze, prevenire, combattere e perseguire tutte le forme di violenza, discriminazione e molestie nei confronti di donne e ragazze nella sfera pubblica e privata e promuovere attivamente i diritti umani delle donne e delle ragazze in linea con il quadro internazionale vigente;

c) promuovere attivamente l'integrazione sistematica della prospettiva di genere; rafforzare il dialogo e la cooperazione per promuovere la parità di genere e la non discriminazione, il dialogo sociale, la protezione e l'inclusione, l'agenda per il lavoro dignitoso e la politica per l'occupazione;

d) sostenere lo sviluppo e l'attuazione di un piano d'azione nazionale sulla risoluzione 1325 (2000) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, nonché l'attuazione dell'agenda su donne, pace e sicurezza delle Nazioni Unite di cui all'UNSCR 1325 (2000) e successive risoluzioni;

e) promuovere la partecipazione politica e la leadership delle donne, nonché l'accesso a un'istruzione di qualità, all'emancipazione economica e alla leadership e una loro maggiore partecipazione in tutti gli ambiti della vita, compresi quelli politici, sociali, economici e culturali;

f) consolidare le istituzioni nazionali e regionali con misure specifiche per affrontare e trattare le questioni relative alla violenza contro le donne e le ragazze, ivi compresi la prevenzione della violenza sessuale e di genere e la protezione da tali forme di violenza e molestie, i meccanismi di indagine e di assunzione di responsabilità l'assistenza e il sostegno alle vittime e la promozione di condizioni di sicurezza e protezione per le donne e le ragazze;

PUBLIC

g) garantire in modo efficace la promozione, il rispetto e la tutela dei diritti umani delle donne e delle ragazze, contrastando qualsiasi tipo di discriminazione e violenza nei loro confronti, compresa la violenza nei confronti dei difensori dei diritti umani delle donne, garantendo l'accesso alla giustizia e adottando le misure necessarie per porre fine all'impunità;

h) intensificare la cooperazione con gli organi competenti delle Nazioni Unite e di altre organizzazioni internazionali;

i) promuovere attivamente l'analisi di genere e l'integrazione sistematica della prospettiva di genere in tutte le questioni relative alla pace e alla sicurezza, garantendo nel contempo la leadership e la partecipazione costruttiva delle donne ai processi di pace, alle iniziative di mediazione, alla risoluzione dei conflitti e alla costruzione della pace, nonché alle missioni e alle operazioni civili e militari.

ARTICOLO 2.5

Sicurezza internazionale e ciberspazio

Le parti intensificheranno la cooperazione e lo scambio di opinioni nel settore della cibersicurezza e riguardo all'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione ("TIC") nel contesto della pace e della sicurezza internazionali, anche per quanto riguarda le norme, i principi di comportamento responsabile degli Stati, il rispetto del diritto internazionale vigente nel ciberspazio, lo sviluppo di misure di rafforzamento della fiducia e lo sviluppo di capacità.

PUBLIC

ARTICOLO 2.6

Lotta al terrorismo

PUBLIC

1. Le parti ribadiscono l'importanza della lotta contro il terrorismo e cooperano per prevenire e reprimere gli atti terroristici conformemente al diritto internazionale, alle rispettive legislazioni e allo Stato di diritto. Esse cooperano in particolare:

a) nel quadro della piena attuazione di tutte le pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza e dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite e di altre convenzioni e strumenti internazionali;

b) promuovendo la cooperazione tra gli Stati membri delle Nazioni Unite così da dare efficace applicazione alla strategia globale antiterrorismo delle Nazioni Unite adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite l'8 settembre 2006;

c) scambiando le migliori pratiche nella prevenzione della radicalizzazione che porta all'estremismo violento e nella lotta al terrorismo;

d) scambiando informazioni sui gruppi terroristici e sulle loro reti di sostegno, conformemente al diritto nazionale e internazionale, e sostenendo, ove possibile, iniziative regionali di cooperazione fra le forze dell'ordine nell'ambito della lotta al terrorismo, nel pieno rispetto dei diritti umani, del diritto alla vita privata e dello Stato di diritto.

ARTICOLO 2.7

Sicurezza dei cittadini

PUBLIC

1. Le parti cooperano nel settore della sicurezza dei cittadini. Riconoscono che la sicurezza dei cittadini trascende le frontiere nazionali e regionali e richiede un dialogo e una cooperazione più ampi, con una dimensione regionale e biregionale.

Le parti riconoscono l'importanza della lotta alla criminalità organizzata e al traffico di stupefacenti per rafforzare la sicurezza dei cittadini. Si impegnano a sostenere i dialoghi e la cooperazione biregionali nel settore della sicurezza dei cittadini.

2. Le parti possono scambiarsi esperienze e migliori pratiche basate su dati probanti in materia di elaborazione e attuazione di politiche di prevenzione della violenza e della criminalità e riguardo a sistemi di misurazione e valutazione della violenza, della criminalità e dell'insicurezza.

Le parti possono scambiare migliori pratiche basate su dati probanti riguardo alla protezione delle vittime di reati nel contesto della sicurezza dei cittadini.

3. Per quanto riguarda la prevenzione, le parti possono promuovere politiche pubbliche volte a prevenire la violenza, con particolare attenzione ai giovani e alla dimensione di genere.

4. Le parti possono scambiarsi esperienze e migliori pratiche in settori quali la promozione di una cultura di pace e non violenza, il rispetto del diritto, la riabilitazione, il reinserimento nella società, la giustizia correttiva. Le norme giuridiche delle parti che disciplinano i rispettivi sistemi penitenziari dovrebbero rispecchiare gli standard e le norme internazionali.

ARTICOLO 2.8

Armi leggere e di piccolo calibro e altre armi convenzionali

1. Le Parti riconoscono che la fabbricazione, il trasferimento e la circolazione illegali di armi leggere e di piccolo calibro, di altre armi convenzionali e delle relative munizioni, il loro eccessivo accumulo, una gestione inadeguata e la diffusione incontrollata, nonché misure di sicurezza insufficienti nei depositi, continuano a rappresentare una grave minaccia per la pace e la sicurezza internazionali.

2. Le parti convengono di adempiere ai rispettivi obblighi in materia di lotta contro il commercio illegale di armi leggere e di piccolo calibro e di altre armi convenzionali e delle relative munizioni, ai sensi degli accordi internazionali vigenti, del protocollo delle Nazioni Unite contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni, adottato con la risoluzione 55/255 delle Nazioni Unite del 31 maggio 2001, e delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, nonché degli impegni da esse assunti nel contesto di altri strumenti internazionali applicabili in questo settore, quali il programma d'azione delle Nazioni Unite per prevenire, combattere e sradicare il commercio illecito di armi leggere e di piccolo calibro in tutti i suoi aspetti, adottato il 20 luglio 2001.

3. Le parti riconoscono l'importanza dei sistemi di controllo interni per il trasferimento di armi convenzionali in linea con le attuali norme e normative internazionali. Esse riconoscono l'importanza di applicare detti controlli in maniera responsabile al fine di contribuire alla pace, alla sicurezza e alla stabilità sul piano internazionale e regionale, ridurre le sofferenze umane e prevenire la destinazione delle armi convenzionali a scopi diversi.

PUBLIC

4. Le parti si impegnano in tal senso ad attuare pienamente il trattato sul commercio delle armi adottato a New York il 2 aprile 2013 e a cooperare reciprocamente nell'ambito dello stesso, promuovendo altresì l'universalizzazione e la piena esecuzione di detto trattato da parte di tutti gli Stati membri dell'ONU.

5. Le Parti si impegnano pertanto a cooperare e a garantire il coordinamento, la complementarità e la sinergia degli sforzi intesi a disciplinare o migliorare la regolamentazione del commercio internazionale di armi convenzionali e a prevenire, combattere e sradicare il commercio illegale di armi.

PUBLIC

ARTICOLO 2.9

Corte penale internazionale

1. Le parti riconoscono che i reati più gravi motivo di allarme per la comunità internazionale non devono rimanere impuniti e si adoperano per garantire che siano oggetto di indagini e di azioni penali efficaci adottando provvedimenti a livello nazionale e rafforzando la cooperazione internazionale, anche nell'ambito della Corte penale internazionale (CPI).

2. Le parti promuovono la ratifica universale dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale ("Statuto") o l'adesione allo stesso e si adoperano per la sua effettiva attuazione a livello nazionale negli Stati aderenti allo Statuto. Le parti si scambiano, se del caso, le migliori pratiche in materia di adozione delle rispettive norme di legge e adottano misure a tutela dell'integrità dello Statuto.

ARTICOLO 2.10

Cooperazione nella gestione internazionale delle crisi

1. Le parti ribadiscono il loro impegno a cooperare per promuovere la pace e la sicurezza internazionale, compresa la cooperazione al fine di sviluppare una dimensione di genere nel settore della pace e della sicurezza internazionali.

2. Esse coordinano le attività di gestione delle crisi, ivi compresa la cooperazione nelle operazioni di gestione delle crisi.

3. Le parti si adoperano per attuare l'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica del Cile che istituisce un quadro per la partecipazione della Repubblica del Cile alle operazioni dell'Unione europea di gestione delle crisi, firmato a Bruxelles il 30 gennaio 2014.

PUBLIC

CAPO 3

GIUSTIZIA, LIBERTÀ E SICUREZZA

PUBLIC

ARTICOLO 3.1

Cooperazione giudiziaria

1. Le parti intensificano la cooperazione in atto in materia di assistenza giudiziaria reciproca e di estradizione sulla base degli accordi internazionali pertinenti. Esse rafforzano i meccanismi esistenti e, se del caso, valutano la possibilità di sviluppare nuovi meccanismi per agevolare la cooperazione internazionale nel settore. Detta cooperazione comprende, se del caso, l'adesione ai pertinenti strumenti internazionali e la loro attuazione, nonché una più stretta cooperazione con altre pertinenti reti di cooperazione giudiziaria internazionale.

2. Le parti sviluppano la cooperazione giudiziaria in ambito civile e commerciale, in particolare per quanto concerne la negoziazione, la ratifica e l'attuazione delle convenzioni multilaterali sulla cooperazione giudiziaria in materia civile, comprese le convenzioni della Conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato in materia di cooperazione giudiziaria e controversie internazionali e di protezione dei minori.

3. Le parti cooperano per promuovere l'uso di mezzi elettronici per la trasmissione di documenti, se del caso, nonché di standard elevati di protezione dei dati personali, ai fini della cooperazione giudiziaria internazionale.

ARTICOLO 3.2

Problema mondiale della droga

1. Le parti cooperano per garantire un'impostazione integrata, equilibrata e basata su dati probanti in materia di droga al fine di:

a) attuare iniziative di riduzione della domanda e misure correlate, comprese la prevenzione e il trattamento, il reinserimento sociale e altre questioni connesse alla salute;

b) garantire la disponibilità e l'accesso a sostanze controllate esclusivamente per scopi medici e scientifici, prevenendone la diversione;

c) attuare iniziative di riduzione dell'offerta e misure correlate, quali un'efficace applicazione della legge e risposte alla criminalità connessa alla droga, contrastare il riciclaggio di denaro e il commercio illecito di stupefacenti, anche agevolato da Internet, e promuovere la cooperazione giudiziaria;

d) concentrarsi su questioni trasversali quali droga e diritti umani, giovani, bambini, questioni di genere, donne e comunità, anche mediante misure di collaborazione e cooperazione al fine di promuovere lo sviluppo di programmi e azioni per l'istruzione e il reinserimento, che consentano la riduzione della domanda di stupefacenti e sostanze psicotrope;

PUBLIC

e) scambiare informazioni e migliori pratiche in merito all'evoluzione delle realtà, delle tendenze e delle circostanze esistenti e alle sfide e alle minacce emergenti e persistenti, comprese le nuove sostanze psicoattive; ciò può includere la riduzione della domanda di droga e l'analisi forense di materiali, ad esempio precursori di droghe sequestrati;

f) rafforzare la cooperazione internazionale, anche al fine di contrastare l'uso di precursori di droghe, di sostanze chimiche essenziali e di prodotti o preparati che li contengono, utilizzati per la produzione illecita di stupefacenti, sostanze psicotrope e nuove sostanze psicoattive;

g) rafforzare lo sviluppo alternativo e la cooperazione regionale, interregionale e internazionale su una politica di controllo delle droghe equilibrata e orientata allo sviluppo.

2. Le parti collaborano per raggiungere tali obiettivi anche, ove possibile, incoraggiando i paesi terzi che non l'abbiano ancora fatto a ratificare e attuare le convenzioni e i protocolli internazionali esistenti in materia di controllo delle droghe di cui sono firmatari. Le parti basano le azioni sulle rispettive disposizioni legislative e regolamentari applicabili, su principi comunemente accettati in linea con le convenzioni pertinenti delle Nazioni Unite in materia di controllo delle droghe e sulle raccomandazioni contenute nel documento finale della sessione speciale dell'assemblea generale delle Nazioni Unite del 2016 dal titolo "Our joint commitment to effectively addressing and countering the world drug problem" (Il nostro impegno comune per affrontare e combattere efficacemente il problema mondiale della droga) quale consenso internazionale più recente sulla politica mondiale in materia di droga, al fine di fare il punto sull'attuazione degli impegni assunti per affrontare e contrastare congiuntamente il problema mondiale della droga.

PUBLIC

ARTICOLO 3.3

Migrazioni internazionali e asilo

1. Le parti cooperano e si scambiano opinioni nel contesto delle rispettive disposizioni legislative e regolamentari e competenze in materia di migrazione, fra cui la migrazione regolare e irregolare, la tratta di esseri umani e il traffico di migranti, la migrazione e lo sviluppo, l'asilo e la protezione internazionale, il rimpatrio, la riammissione, l'integrazione, i visti e la gestione delle frontiere.

2. Le parti cooperano, anche a livello tecnico, allo scambio di informazioni e buone pratiche relative alle politiche, alla normativa, alle istituzioni e alla società civile, nonché alla condivisione di dati e statistiche sulla migrazione.

3. Le parti cooperano per prevenire la migrazione irregolare e contrastare il traffico di migranti. A tal fine:

a) il Cile accetta di riammettere tutti i suoi cittadini presenti illegalmente sul territorio di uno Stato membro, su richiesta di quest'ultimo e, salvo diversamente disposto da un accordo specifico, senza ulteriori formalità;

b) ogni Stato membro accetta di riammettere tutti i suoi cittadini presenti illegalmente sul territorio del Cile, su richiesta di quest'ultimo e, salvo diversamente disposto da un accordo specifico, senza ulteriori formalità;

PUBLIC

c) gli Stati membri e il Cile forniscono ai propri cittadini i documenti di viaggio necessari ai fini di cui alle lettere a) e b) o accettano l'uso dei documenti di viaggio dell'Unione europea per il rimpatrio;

d) le parti concordano di negoziare un accordo specifico che definisca gli obblighi in materia di riammissione, comprese le modalità di prova della cittadinanza; tale accordo può anche includere l'obbligo di riammettere persone che sono cittadini di paesi terzi, conformemente al diritto applicabile delle parti.

4. Le parti si impegnano a rafforzare la cooperazione internazionale in materia di migrazione in tutte le sue dimensioni, anche nel quadro di riferimento delle Nazioni Unite, in particolare per affrontare le cause profonde della migrazione irregolare e degli sfollamenti forzati, nel rispetto delle competenze nazionali.

ARTICOLO 3.4

Tutela consolare

Le autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato membro rappresentato offrono protezione a qualsiasi cittadino di uno Stato membro che non disponga di una rappresentanza permanente in Cile se sono in grado di fornire efficacemente tutela consolare in un determinato caso, alle stesse condizioni previste per i cittadini di tale Stato membro rappresentato.

PUBLIC

ARTICOLO 3.5

Riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo

Le parti cooperano per prevenire e combattere lo sfruttamento dei loro istituti finanziari e di determinate loro imprese e professioni non finanziarie per finanziare il terrorismo e riciclare i proventi di attività criminose. A tal fine, si scambiano informazioni nel quadro delle rispettive legislazioni e cooperano per garantire l'effettiva e piena attuazione delle raccomandazioni del Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI). Tale cooperazione può comprendere, tra l'altro, il recupero, il sequestro, la confisca, il tracciamento, l'identificazione e la restituzione di beni o fondi derivanti dai proventi di attività criminose.

ARTICOLO 3.6

Attività di contrasto e lotta alla corruzione e alla criminalità organizzata transnazionale

1. Le parti cooperano e si scambiano opinioni sulla lotta alla criminalità organizzata economica e finanziaria transnazionale, sul traffico di stupefacenti, sulle droghe illegali, sulla tratta di esseri umani e su altre forme associate di sfruttamento, corruzione, contraffazione, contrabbando e transazioni illecite, nel rispetto dei loro obblighi internazionali reciproci in quest'ambito, anche per quanto riguarda l'assistenza giudiziaria reciproca e la cooperazione efficace per il recupero di beni o fondi frutto di attività criminali.

2. Le parti si scambieranno esperienze e migliori pratiche basate su dati probanti in merito all'elaborazione e all'attuazione delle politiche di lotta alla corruzione e alla criminalità organizzata transnazionale.

3. Le parti sviluppano il dialogo e la cooperazione in materia di attività di contrasto, anche proseguendo la cooperazione strategica con Europol, nonché la cooperazione giudiziaria strategica, anche attraverso Eurojust.

4. Le parti si adoperano per collaborare nei consessi internazionali al fine di promuovere, se del caso, il rispetto e l'attuazione della convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, adottata il 15 novembre 2000 con la risoluzione 55/25 delle Nazioni Unite e dei relativi protocolli integrativi.

5. Le parti promuovono l'attuazione della convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione adottata il 31 ottobre 2003 con la risoluzione 58/4 delle Nazioni Unite e del meccanismo di riesame dell'attuazione della convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, istituito dalla conferenza degli Stati parte della convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, tenutasi a Doha dal 9 al 13 novembre 2009 (di seguito "meccanismo di riesame"), anche aderendo a principi di trasparenza e sostenendo la partecipazione della società civile al meccanismo di riesame.

6. Le parti riconoscono l'importanza di contrastare la corruzione nel commercio e negli investimenti internazionali e, a tal fine, concordano disposizioni più particolareggiate contenute nel protocollo del presente accordo sulla prevenzione della corruzione e sulla lotta contro tale fenomeno.

PUBLIC

7. Per quanto riguarda la lotta alla corruzione, le parti convengono in particolare di:

a) scambiarsi informazioni pertinenti e migliori pratiche su questioni quali l'integrità, la trasparenza pubblica e la lotta alla corruzione;

b) scambiarsi informazioni e migliori pratiche, anche riguardo a campagne di sensibilizzazione e a metodi di educazione alla lotta contro la corruzione.

PUBLIC

ARTICOLO 3.7

Cibercriminalità

1. Le parti riconoscono che la cibercriminalità è un problema mondiale che richiede risposte a livello internazionale.

2. Le parti intensificheranno la cooperazione per prevenire e combattere la criminalità informatica. A tal fine, si scambieranno informazioni e migliori pratiche conformemente alle rispettive leggi e agli impegni internazionali, come la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, conclusa a Budapest il 23 novembre 2001 (di seguito "convenzione di Budapest"), nel pieno rispetto dei diritti umani ed entro i limiti delle loro responsabilità.

3. Le parti si scambieranno informazioni sull'istruzione e sulla formazione degli inquirenti e di altri professionisti o procuratori specializzati nei reati informatici e nelle scienze forensi digitali e potranno svolgere attività di formazione congiunte a vantaggio reciproco o a vantaggio di terzi.

4. Le parti si adoperano per collaborare, se del caso, per fornire assistenza e sostegno ad altri Stati nell'elaborazione di leggi, politiche, pratiche, istruzione e formazione adeguate, compatibili in linea con la convenzione di Budapest e riconoscendo quest'ultima come norma internazionale per la prevenzione e la lotta contro la criminalità informatica.

PUBLIC

ARTICOLO 3.8

Protezione dei dati personali

1. Le parti riconoscono l'importanza di tutelare i diritti fondamentali al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali. Le parti cooperano per garantire il rispetto di tali diritti fondamentali, anche nell'ambito delle attività di contrasto, della prevenzione del terrorismo e di altre forme gravi di criminalità transnazionale e della lotta contro tali fenomeni.

2. Le parti cooperano per promuovere un livello elevato di protezione dei dati personali. La cooperazione a livello bilaterale e multilaterale può comprendere lo sviluppo delle capacità, l'assistenza tecnica, lo scambio di informazioni e competenze e la cooperazione attraverso le controparti responsabili della regolamentazione negli organismi internazionali, secondo quanto convenuto di comune accordo dalle parti.

CAPO 4

SVILUPPO SOSTENIBILE

PUBLIC

ARTICOLO 4.1

Sviluppo sostenibile

1. Le parti promuovono lo sviluppo sostenibile nelle sue tre dimensioni, in particolare sociale, economica e ambientale, in modo inclusivo ed equilibrato attraverso il dialogo, l'azione congiunta, la condivisione delle migliori pratiche, la buona governance a tutti i livelli, strategie di sviluppo sostenibile coese a titolarità nazionale e la mobilitazione di risorse finanziarie, utilizzando al meglio gli strumenti esistenti e futuri.

2. Le parti affrontano le problematiche connesse al conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile ("OSS") delle Nazioni Unite privilegiando i bisogni e la titolarità nazionale di ciascuna, tenendo conto dei contesti regionale e locale e creando sinergie e partenariati con portatori di interessi di tale settore, ivi compresi la società civile, le amministrazioni locali, il settore privato, organizzazioni senza scopo di lucro e il mondo accademico. Pur riconoscendo il ruolo centrale dei governi nella promozione dello sviluppo, le parti coopereranno anche per incoraggiare il settore privato, in particolare le piccole e medie imprese, a tener conto dello sviluppo sostenibile nelle sue pratiche.

3. Le parti riconoscono l'importanza dei mezzi di attuazione, compresi il finanziamento, il trasferimento di tecnologia, la cooperazione tecnica e lo sviluppo di capacità, per la realizzazione e il seguito dell'Agenda 2030, attingendo a molteplici portatori di interessi quali i governi, la società civile, il settore privato e altri attori. A tale riguardo, si impegnano a continuare ad adoperarsi per rafforzare la cooperazione internazionale, anche promuovendo l'uso di strumenti innovativi per conseguire uno sviluppo sostenibile.

4. Le parti cooperano per migliorare la sostenibilità dei modelli di consumo e di produzione e si adoperano per adottare misure intese a dissociare la crescita economica dal degrado ambientale, anche mediante l'economia circolare, le politiche pubbliche e le strategie aziendali.

5. Le parti si adoperano per promuovere un uso responsabile, sostenibile ed efficiente delle risorse naturali.

6. Le parti si adoperano per fare opera di sensibilizzazione sui costi economici e sociali dei danni ambientali e sul loro impatto sul benessere umano, anche mediante l'uso di dati scientifici.

7. Le parti tengono un dialogo politico strutturato regolare sullo sviluppo sostenibile e sul conseguimento degli OSS per migliorare il coordinamento delle politiche su questioni di interesse comune e la qualità e l'efficacia di detto coordinamento.

8. Le parti collaborano per integrare le considerazioni di genere in tutte le politiche e strumenti.

PUBLIC

9. La cooperazione allo sviluppo si svolge in linea con i principi e le politiche pertinenti concordati a livello internazionale cui entrambe le parti hanno aderito.

PUBLIC

ARTICOLO 4.2

Cooperazione internazionale

1. Le parti riconoscono la natura reciprocamente vantaggiosa della cooperazione internazionale e il suo valore nella promozione di processi di sviluppo sostenibile.

2. Le parti incoraggiano la cooperazione triangolare con paesi terzi su questioni di interesse comune, nel pieno rispetto delle strategie e delle priorità dei beneficiari. Promuovono il rafforzamento dell'integrazione regionale in America latina e nei Caraibi e riconoscono l'importanza strategica di una cooperazione biregionale inclusiva.

ARTICOLO 4.3

Ambiente

1. Le parti convengono sulla necessità di tutelare l'ambiente e di conservare, ripristinare e gestire in modo sostenibile le risorse naturali.

2. Le parti cooperano in particolare su questioni quali i diritti di accesso in materia ambientale, la biodiversità e le aree protette, i terreni e i suoli, l'acqua, la qualità dell'aria, il monitoraggio ambientale, la valutazione dell'impatto ambientale, la gestione dei rifiuti, la responsabilità estesa del produttore, la gestione del riciclaggio e delle sostanze chimiche, la valutazione e la gestione dell'impatto dei trasporti.

3. Le parti riconoscono l'importanza della governance ambientale globale, compresa l'attuazione degli accordi ambientali multilaterali di cui sono firmatarie e, se del caso, delle risoluzioni dell'Assemblea delle Nazioni Unite per l'ambiente e di altri consessi pertinenti, per affrontare le sfide ambientali di interesse comune. Ciascuna parte ribadisce il proprio impegno ad attuare gli accordi ambientali multilaterali di cui è firmataria.

4. Le parti intensificano la cooperazione per la tutela dell'ambiente e della salute umana e per l'integrazione delle considerazioni ambientali in tutti i settori di cooperazione, se del caso, in particolare per quanto riguarda:

a) promuovere la buona governance ambientale nei settori prioritari stabiliti di comune accordo;

b) favorire lo scambio di informazioni, capacità tecniche e migliori pratiche in settori quali:

i) l'economia verde e circolare e le migliori tecniche disponibili;

PUBLIC

ii) gli obiettivi di conservazione e di uso sostenibile della biodiversità, comprese la mappatura e la valutazione degli ecosistemi e dei relativi servizi, la loro valutazione e l'integrazione di tali obiettivi in altri settori strategici pertinenti;

iii) la protezione e la gestione sostenibile delle foreste;

iv) la lotta contro il commercio illegale di specie selvatiche, compreso il legname e altre risorse biologiche;

v) la sana gestione delle sostanze chimiche e dei rifiuti;

vi) la politica in materia di risorse idriche, suoli e uso dei suoli;

vii) l'inquinamento atmosferico e la riduzione degli inquinanti a vita breve;

viii) la conservazione e la gestione dell'ambiente costiero e marino;

ix) l'impatto sociale ed economico del degrado ambientale;

x) l'impatto ambientale delle attività economiche e le opportunità di inverdimento delle imprese;

xi) l'accesso alle informazioni, la partecipazione e la giustizia nelle questioni ambientali;

xii) la ricerca accademica congiunta su questioni ambientali.

PUBLIC

ARTICOLO 4.4

Cambiamenti climatici

1. Le parti riconoscono che la minaccia impellente costituita dai cambiamenti climatici esige un'azione collettiva a favore di uno sviluppo a basse emissioni e resiliente ai cambiamenti climatici.

2. Le parti riconoscono l'importanza delle norme e degli accordi internazionali in materia di cambiamenti climatici, in particolare la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, conclusa a New York il 9 maggio 1992 (di seguito "UNFCCC"), l'accordo di Parigi e il protocollo di Kyoto alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, concluso a Kyoto l'11 dicembre 1997.

3. Le parti collaborano per rafforzare la cooperazione nell'ambito dell'UNFCCC e attuare l'accordo di Parigi e i loro contributi determinati a livello nazionale ai sensi di tale accordo.

4. Tale cooperazione può comprendere le seguenti azioni:

a) cooperare per l'attuazione degli impegni e delle azioni pre-2020 per rafforzare la fiducia reciproca tra le parti;

b) agevolare ulteriori azioni delle parti motivate dai loro dibattiti nazionali e dall'analisi delle politiche;

c) sostenere lo sviluppo economico a basse emissioni di gas a effetto serra conformemente all'accordo di Parigi;

PUBLIC

d) sostenere tutti i dialoghi e impegni costruttivi nel quadro dell'UNFCCC, in particolare quelli creati per valutare i progressi collettivi verso il conseguimento degli obiettivi dell'accordo di Parigi, come il bilancio globale;

e) sviluppare il dialogo politico e la cooperazione nell'attuazione del quadro di riferimento rafforzato per la trasparenza istituito dall'accordo di Parigi, in settori prioritari stabiliti di comune accordo, compreso il rafforzamento delle capacità nazionali al fine di conseguire livelli più elevati di trasparenza;

f) promuovere il dialogo bilaterale e la cooperazione di interesse al fine di sostenere, se del caso, i processi multilaterali che possono avere un impatto significativo sulla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra prodotte dal trasporto marittimo e aereo internazionale, in particolare nell'ambito dell'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale e dell'Organizzazione marittima internazionale;

g) promuovere politiche e programmi nazionali in materia di clima a sostegno degli obiettivi dell'accordo di Parigi di mitigare, adattare e allineare i flussi finanziari, anche attraverso gli obiettivi e le azioni contenuti nei contributi delle parti determinati a livello nazionale ai sensi di tale accordo ;

h) sostenere azioni volte ad allineare i flussi finanziari a una traiettoria orientata a uno sviluppo a basse emissioni di gas a effetto serra e resiliente ai cambiamenti climatici, con particolare attenzione a finanziamenti per il clima inclusivi destinati ai gruppi più poveri e ai gruppi particolarmente vulnerabili agli effetti negativi dei cambiamenti climatici, come le donne e le ragazze;

PUBLIC

i) promuovere un dialogo sul rafforzamento delle politiche e delle misure di adattamento, anche per le questioni relative al finanziamento dell'adattamento, alla valutazione dei risultati e all'aumento della resilienza;

j) promuovere le sinergie in materia di azione per il clima a tutti i livelli tra la pubblica amministrazione, le organizzazioni della società civile e le imprese private e promuovere la partecipazione del settore privato al fine di realizzare un'economia a basse emissioni di gas a effetto serra e resiliente ai cambiamenti climatici;

k) promuovere strumenti di politica economica per l'azione in materia di cambiamenti climatici, quali la fissazione del prezzo del carbonio, gli strumenti basati sul mercato e le imposte sul carbonio, se del caso;

l) rafforzare lo sviluppo e la diffusione di tecnologie a basse emissioni e di altre tecnologie rispettose del clima sostenibili sotto il profilo commerciale;

m) promuovere gli sforzi globali per razionalizzare ed eliminare gradualmente le sovvenzioni inefficienti ai combustibili fossili che incoraggiano gli sprechi, tenendo pienamente conto delle necessità e delle condizioni specifiche dei paesi in via di sviluppo e riducendo al minimo i possibili effetti negativi sul loro sviluppo in modo da proteggere i poveri e le comunità interessate;

n) rafforzare il dialogo bilaterale su altri settori della politica per il clima che potrebbero emergere e promuovere la considerazione degli approcci trasversali dell'accordo di Parigi e dell'Agenda 2030.

PUBLIC

ARTICOLO 4.5

Energia sostenibile

1. Le parti riconoscono l'importanza del settore energetico per la prosperità economica e la pace e stabilità internazionali e sottolineano che la trasformazione di tale settore è fondamentale per conseguire gli obiettivi stabiliti nell'accordo di Parigi e nell'Agenda 2030. Concordano sulla necessità di migliorare e diversificare l'approvvigionamento energetico, promuovere l'innovazione e aumentare l'efficienza energetica per garantire l'accesso a un'energia sicura, sostenibile, rispettosa dell'ambiente e a prezzi accessibili. Le parti riconoscono che la transizione energetica comporterà dei costi nelle regioni e sosterranno una transizione giusta. Le parti si adoperano per conseguire tali obiettivi.

2. Le parti continuano a scambiarsi informazioni sull'energia e collaborano a livello bilaterale, regionale e multilaterale per sostenere mercati aperti e competitivi, condividere le migliori pratiche, promuovere una normativa trasparente e basata su dati scientifici e discutere gli ambiti di cooperazione in materia di energia.

3. La cooperazione tra le Parti a norma del presente articolo è attuata tenendo debitamente conto dell'articolo 15.14, in modo da garantire sinergie.

PUBLIC

ARTICOLO 4.6

Governance degli oceani

1. Le parti riconoscono l'importanza della gestione sostenibile degli oceani e dei mari, compresa la tutela e la conservazione dell'ambiente marino, del nesso clima oceanico, la conservazione, l'uso sostenibile e la gestione responsabile della pesca, dell'acquacoltura e di altre attività marittime, nonché il loro contributo alla creazione di opportunità ambientali, economiche e sociali per le generazioni presenti e future.

2. A tal fine, coerentemente con i loro obblighi a norma del diritto internazionale, in particolare della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, conclusa a Montego Bay il 10 dicembre 1982, le parti si impegnano a:

a) promuovere che gli stati in una posizione che glielo consenta firmino e ratifichino, approvino o accettino l'accordo nell'ambito della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare per la conservazione e l'uso sostenibile della biodiversità marina al di fuori delle zone di giurisdizione nazionale, adottata a New york il 19 giugno 2023;

b) cooperare per conseguire l'OSS n. 14 e altri obiettivi correlati dell'OSS, anche nell'ambito dei pertinenti organismi e processi regionali e multilaterali;

c) contribuire a rafforzare la governance internazionale degli oceani, anche colmando le lacune normative e attuative;

PUBLIC

d) promuovere una migliore cooperazione e consultazione, all'interno delle organizzazioni, degli strumenti e degli organismi internazionali competenti e tra di essi, al fine di rafforzare la governance degli oceani e promuovere un'applicazione efficace;

e) promuovere ed attuare efficacemente misure di monitoraggio, controllo e sorveglianza, quali programmi di osservazione, sistemi di monitoraggio dei pescherecci, controllo dei trasbordi, ispezioni in mare e controlli di competenza dello Stato di approdo, nonché le relative sanzioni, conformemente alle rispettive disposizioni legislative e regolamentari, con l'obiettivo di conservare gli stock ittici e prevenire una pesca eccessiva;

f) mantenere o adottare misure e cooperare per combattere la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (di seguito "INN"), compresi, se del caso, lo scambio di informazioni sulle attività di pesca INN nelle rispettive acque e l'attuazione di politiche e misure volte a escludere i prodotti della pesca INN dai flussi commerciali e dalle attività delle aziende acquicole;

g) cooperare, esternamente o internamente, con le organizzazioni regionali di gestione della pesca di cui le parti sono membri, osservatori o parti non contraenti cooperanti, al fine di conseguire una buona governance;

h) ridurre le pressioni sugli oceani attraverso la lotta contro l'inquinamento marino e i rifiuti marini, anche provenienti da fonti terrestri, la plastica e le microplastiche;

i) cooperare per sviluppare ecosistemi e misure di conservazione e strumenti di gestione basati sul territorio, comprese le zone marine protette, conformemente al diritto di ciascuna parte e al diritto internazionale e sulla base delle migliori informazioni scientifiche disponibili per tutelare e ripristinare le aree e le risorse costiere e marine;

PUBLIC

j) incoraggiare il miglioramento della sicurezza e della tutela degli oceani mediante lo scambio delle migliori pratiche riguardo alle funzioni di guardia costiera e alla sorveglianza marittima, anche attraverso una cooperazione rafforzata tra le autorità competenti;

k) promuovere strumenti basati sul territorio, come la pianificazione dello spazio marittimo basata sugli ecosistemi e la gestione integrata delle zone costiere, in modo da gestire e sviluppare in modo sostenibile le attività marittime;

l) cooperare per intensificare la ricerca oceanica e la raccolta di dati;

m) sostenere la ricerca marina e le decisioni basate su dati scientifici per la gestione della pesca e per altre attività di sfruttamento delle risorse marine;

n) cooperare per ridurre al minimo gli effetti negativi dei cambiamenti climatici sugli oceani, sulle coste e sugli ecosistemi, anche attraverso la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra (in particolare l'anidride carbonica), e conseguire azioni di adattamento efficaci e il sostegno all'attuazione dei pertinenti accordi e azioni internazionali;

o) promuovere lo sviluppo di un'acquacoltura sostenibile e responsabile, anche per quanto riguarda l'attuazione degli obiettivi e dei principi contenuti nel Codice di condotta per una pesca responsabile, adottato a Roma il 31 ottobre 1995 dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura;

p) scambiare le migliori pratiche in materia di sviluppo sostenibile di specifiche attività economiche marittime di interesse per le parti.

PUBLIC

ARTICOLO 4.7

Riduzione del rischio di catastrofi

1. Le parti riconoscono la necessità di gestire i rischi di catastrofi naturali e causate dall'uomo a livello nazionale e mondiale.

2. Le parti cooperano per migliorare le misure di prevenzione, mitigazione, preparazione, risposta e recupero volte a ridurre il rischio di catastrofi, promuovere una cultura della prevenzione e aumentare la resilienza delle loro società, dei loro ecosistemi e delle loro infrastrutture e, se del caso, operano a livello politico bilaterale, regionale e multilaterale per migliorare la riduzione del rischio di catastrofi a livello globale.

3. Le parti si impegnano a promuovere lo scambio di informazioni e di buone pratiche sull'attuazione e sul monitoraggio del quadro di riferimento di Sendai per la riduzione del rischio di catastrofi 2015-2030, adottato in occasione della terza conferenza mondiale delle Nazioni Unite tenutasi a Sendai (Giappone) il 18 marzo 2015, tramite piattaforme di cooperazione regionali e globali, in particolare per quanto riguarda la valutazione dei rischi, l'attuazione di piani di riduzione del rischio di catastrofi a tutti i livelli, e la raccolta e l'uso di statistiche sulle catastrofi e i dati sulle perdite, compresa la valutazione economica delle catastrofi.

PUBLIC

ARTICOLO 4.8

Sviluppo delle politiche urbane

1. Le parti riconoscono l'importanza di politiche volte a promuovere uno sviluppo urbano sostenibile quale mezzo per contribuire efficacemente all'attuazione degli obiettivi dell'Agenda 2030 e della nuova agenda urbana.

2. Le parti promuovono la cooperazione e il partenariato coinvolgendo tutti i principali soggetti attivi nel settore dello sviluppo urbano sostenibile, in particolare per quanto riguarda le vie da seguire per affrontare le sfide urbane in modo integrato e globale.

3. Le parti sviluppano, ove possibile, opportunità concrete di cooperazione fra città per trovare soluzioni sostenibili alle sfide urbane e così migliorare lo sviluppo delle capacità mediante scambi di esperienze, pratiche e apprendimento reciproco.

PUBLIC

ARTICOLO 4.9

Cooperazione nei settori dell'agricoltura e dello sviluppo rurale[1]

1. Le parti cooperano nel settore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale con l'obiettivo comune di rafforzare la resilienza e la sostenibilità della produzione alimentare, l'agricoltura sostenibile e la gestione delle risorse naturali quali l'acqua e l'azione per il clima, i sistemi alimentari circolari, comprese la prevenzione e la riduzione delle perdite e degli sprechi alimentari, la promozione delle organizzazioni di produttori, le indicazioni geografiche, la ricerca e l'innovazione, le politiche di sviluppo rurale e le prospettive del mercato agricolo.

2. Le parti riconoscono gli sforzi compiuti nei consessi internazionali per migliorare la sicurezza alimentare, la nutrizione e l'agricoltura sostenibile a livello mondiale e si impegnano a cooperare attivamente in tali consessi al fine di contribuire a porre fine alla fame e a tutte le forme di malnutrizione entro il 2030.

3. Le parti collaborano per contribuire alla realizzazione dell'Agenda 2030 nel settore agroalimentare e in particolare al conseguimento dell'OSS 1, 2, 12, 15, 17 e altri OSS pertinenti.

[1] Nella misura in cui le materie disciplinate dal presente articolo sono contemplate anche nel capitolo 14, la cooperazione di cui al presente articolo sarà trattata conformemente a quel capitolo.

4. Le parti incoraggiano e promuovono efficaci partenariati pubblici, pubblico-privati e della società civile, sulla base dell'esperienza e delle strategie di finanziamento dei partenariati di cui all'OSS n. 17. A tal fine, le parti si adoperano per intensificare la cooperazione bilaterale e il coordinamento nei settori dell'agricoltura e dello sviluppo rurale sulla base del principio dei rispettivi obiettivi di sostenibilità a lungo termine formulati nel Green Deal dell'Unione europea, nella strategia dell'Unione europea "Dal produttore al consumatore", nella strategia dell'Unione europea sulla biodiversità e nelle iniziative cilene in materia di sostenibilità agroalimentare.

PUBLIC

CAPO 5

COESIONE ECONOMICA, SOCIALE E CULTURALE

ARTICOLO 5.1

Imprese e industria

1. Le parti cooperano per promuovere un contesto favorevole allo sviluppo e al miglioramento della competitività delle piccole e medie imprese (PMI) e, se del caso, nel settore della politica industriale. Tale cooperazione consiste nel:

a) promuovere i contatti tra gli operatori economici, incentivare gli investimenti comuni e creare joint venture e reti di informazione nell'ambito degli attuali programmi orizzontali;

b) procedere allo scambio di informazioni e di esperienze sulla creazione di condizioni quadro atte a migliorare la competitività delle PMI e sulle procedure per la creazione di PMI;

c) agevolare le attività delle PMI delle parti;

d) promuovere la responsabilità sociale delle imprese e le pratiche commerciali responsabili, anche in termini di consumo e produzione sostenibili.

2. Le parti cooperano per agevolare le attività di cooperazione pertinenti del settore privato.

PUBLIC

ARTICOLO 5.2

Materie prime

1. Le parti riconoscono che un approccio trasparente e basato sul mercato è la via migliore per creare un ambiente favorevole agli investimenti nel settore delle materie prime.

2. Sulla base dell'interesse reciproco le parti promuovono la cooperazione su questioni relative alle materie prime nei consessi regionali o multilaterali pertinenti o attraverso il dialogo bilaterale su richiesta di una di esse. Tale cooperazione mira a promuovere la trasparenza sui mercati mondiali delle materie prime e a contribuire allo sviluppo sostenibile.

3. La cooperazione tra le Parti a norma del presente articolo è attuata tenendo debitamente conto dell'articolo 15.14, in modo da garantire sinergie.

PUBLIC

ARTICOLO 5.3

Condotta responsabile delle imprese; imprese e diritti umani

1. Le parti sostengono l'elaborazione e l'attuazione di piani d'azione nazionali relativi a imprese e diritti umani garantendo che disposizioni efficaci in materia di dovere di diligenza nell'ambito dei diritti umani siano indicate e incentivate in tali piani.

2. Considerando che gli Stati hanno il dovere di tutelare i diritti umani nel loro territorio in relazione alle attività commerciali, le parti promuovono un comportamento responsabile delle imprese in linea con le norme internazionali approvate o sostenute dalle parti nell'ambito dei principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani, delle linee guida generali dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali, delle linee guida generali dell'OCSE sul dovere di diligenza per la condotta responsabile delle imprese, della dichiarazione tripartita di principi sulle imprese multinazionali e la politica sociale dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) e dell'Agenda 2030.

ARTICOLO 5.4

Occupazione e questioni sociali

1. Conformemente all'Agenda 2030, le parti riconoscono che l'eliminazione della povertà in tutte le sue forme e dimensioni, compresa la povertà estrema, rappresenta la maggiore sfida che il mondo si trova ad affrontare ed è un requisito indispensabile per lo sviluppo sostenibile. A tale riguardo, convengono di scambiare informazioni sui metodi per misurare la povertà al fine di sostenere politiche basate su dati concreti.

2. Le parti riconoscono che il miglioramento del tenore di vita, la creazione di posti di lavoro di qualità e la promozione della protezione sociale e di un lavoro dignitoso per tutti – donne e uomini – dovrebbero essere al centro delle politiche occupazionali e sociali.

3. Le parti rispettano, promuovono e attuano i principi e i diritti fondamentali nel lavoro enunciati nella dichiarazione dell'OIL sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro, adottata a Ginevra il 18 giugno 1998, e negli sviluppi successivi, nella dichiarazione dell'OIL sulla giustizia sociale per una globalizzazione giusta, adottata il 10 giugno 2008, e nelle corrispondenti convenzioni fondamentali dell'OIL.

4. Le parti intensificano la cooperazione, anche tra le parti sociali nel settore dell'occupazione e degli affari sociali, e promuovono scambi di migliori pratiche in materia di occupazione, salute e sicurezza sul lavoro, ispezioni del lavoro, lavoro sommerso, dialogo sociale e protezione sociale e del lavoro, compresa una valutazione dell'impatto dell'economia informale e la gestione delle transizioni professionali.

PUBLIC

5. Le parti convengono di instaurare un dialogo regolare per accompagnare ed esaminare lo stato di avanzamento dei lavori in tali settori di interesse comune, nonché dell'elaborazione e dell'efficacia delle loro politiche in materia.

PUBLIC

ARTICOLO 5.5

Anziani e persone con disabilità

1. Le parti si impegnano ad adoperarsi per il benessere, la dignità e l'effettiva inclusione dei gruppi vulnerabili nelle loro società, nonché di coloro che incontrano ostacoli alla loro partecipazione paritaria alla società, in particolare gli anziani e le persone con disabilità.

2. Le parti riconoscono l'importanza di promuovere un invecchiamento positivo e l'accessibilità a tutti i livelli in tutto l'arco della vita. Le parti riconoscono inoltre l'importanza di rispettare gli obblighi di accessibilità sanciti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, adottata il 13 dicembre 2006.

3. Le parti convengono di cooperare in questo settore per:

a) promuovere e sviluppare azioni volte a sostenere o incrementare le opportunità sul mercato del lavoro e l'inclusione sociale per gli anziani e per le persone con disabilità;

b) garantire un'istruzione inclusiva e l'apprendimento permanente alle persone con disabilità, in particolare ai bambini e ai giovani, nonché agli anziani;

c) promuovere azioni mirate incentrate sull'inclusione delle persone con disabilità mentali e intellettive e con problemi di salute mentale, nonché sulla loro abilitazione e riabilitazione;

d) individuare e scambiare buone pratiche sui dispositivi di assistenza, compresi quelli utilizzati nella prestazione di assistenza per promuovere una vita indipendente e utilizzabili sia per gli anziani sia per le persone con disabilità, anche in situazioni di dipendenza;

e) migliorare l'accessibilità dei prodotti e dei servizi in modo coerente per garantire un accesso su base paritaria e che non discrimini nei confronti delle persone con disabilità o degli anziani.

ARTICOLO 5.6

Gioventù

1. Le parti riconoscono l'importanza del ruolo dei giovani come motore della crescita e della prosperità. A tale riguardo, le parti sottolineeranno l'importanza della creazione di occupazione e della disponibilità di posti di lavoro dignitosi per i giovani, nonché dello sviluppo di progetti intesi ad aumentare la loro partecipazione civica.

PUBLIC

2. Le parti si adoperano per:

a) agevolare la partecipazione attiva dei giovani alla società civile;

b) promuovere gli scambi nell'ambito della politica per la gioventù e dell'istruzione non formale per i giovani e per gli animatori socioeducativi;

c) promuovere lo sviluppo sostenibile e inclusivo mediante un dialogo volto a sostenere campagne di sensibilizzazione per i giovani per quanto riguarda diritti umani e non discriminazione.

3. In tale contesto, le parti svolgeranno attività congiunte per combattere il bullismo e la violenza negli istituti scolastici.

ARTICOLO 5.7

Cultura

1. Le parti cooperano nei consessi internazionali pertinenti, in particolare l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO), al fine di perseguire obiettivi comuni e promuovere la diversità culturale, anche attraverso l'attuazione della convenzione dell'UNESCO sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali adottata a Parigi il 20 ottobre 2005.

PUBLIC

2. Le parti promuovono un dialogo e una cooperazione più stretti nei settori culturali e creativi, anche per quanto riguarda le tecnologie emergenti e nuove e i media audiovisivi, tenendo conto degli accordi bilaterali esistenti tra il Cile e gli Stati membri, al fine di migliorare, tra l'altro, la comprensione e la conoscenza reciproche delle rispettive culture e gli scambi in questo settore.

3. Le parti si adoperano per adottare misure appropriate per promuovere gli scambi culturali e realizzare iniziative comuni in vari settori culturali, tra cui la coproduzione nei settori dei media, del cinema e della televisione, utilizzando gli strumenti e i quadri di cooperazione disponibili.

4. Le parti incoraggiano il dialogo interculturale tra le organizzazioni della società civile, nonché tra i loro cittadini.

ARTICOLO 5.8

Ricerca e innovazione

1. Le parti cooperano nei settori della ricerca scientifica, dello sviluppo tecnologico e dell'innovazione sulla base dell'interesse comune e a reciproco vantaggio, nel rispetto delle loro norme e disposizioni interne. Tale cooperazione mira a promuovere lo sviluppo sociale ed economico, ad affrontare le sfide sociali a livello mondiale, a conseguire l'eccellenza scientifica, a migliorare la competitività regionale e a consolidare le relazioni tra le parti, preludio di un partenariato duraturo. Le parti promuovono il dialogo politico e utilizzano in modo complementare i diversi strumenti di cui dispongono, come l'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e la Repubblica del Cile, concluso a Bruxelles il 23 settembre 2002.

2. Le parti si adoperano per:

a) migliorare le condizioni per la mobilità di ricercatori, scienziati, esperti, studenti e imprenditori e per la circolazione transfrontaliera di materiale e attrezzature;

b) agevolare l'accesso reciproco ai rispettivi programmi scientifici, tecnologici e innovativi, alle infrastrutture e ai centri di ricerca, alle pubblicazioni e ai dati scientifici;

c) intensificare la cooperazione in materia di ricerca prenormativa e standardizzazione

d) promuovere principi comuni per un trattamento giusto ed equo dei diritti di proprietà intellettuale nei progetti di ricerca e innovazione;

e) incoraggiare il dialogo politico sull'innovazione, rivolto in particolare alle PMI, al fine di generare nuovi beni e servizi e stimolare l'innovazione tecnologica e l'imprenditorialità;

f) aumentare il numero di progetti imprenditoriali comuni di ricerca applicata e sviluppo che mirano a ottenere soluzioni innovative a problemi e sfide comuni;

g) promuovere reti e collegamenti tra gli istituti di ricerca e innovazione, quali le università e i centri di ricerca e le imprese, nelle regioni delle parti per lo sviluppo di attività vicine al mercato;

PUBLIC

h) sostenere programmi di innovazione sociale e pubblica volti a migliorare lo sviluppo sociale delle regioni e in particolare la qualità della vita dei cittadini;

i) promuovere la cooperazione e lo scambio di migliori pratiche, politiche e strategie, anche riguardo alle sfide globali, tra i responsabili politici, le agenzie per l'innovazione e altri pertinenti portatori di interessi.

3. Le parti promuovono le seguenti attività con il coinvolgimento di organizzazioni governative, centri di ricerca pubblici e privati, istituti di istruzione superiore e agenzie e reti per l'innovazione, nonché altri portatori di interessi, comprese le PMI:

a) iniziative congiunte di sensibilizzazione sui temi della scienza, della tecnologia e dell'innovazione, programmi di sviluppo delle capacità e opportunità di partecipazione ai rispettivi programmi;

b) riunioni congiunte e tavoli di lavoro finalizzati allo scambio di informazioni e migliori pratiche e all'individuazione di ambiti di ricerca comune;

c) azioni di ricerca e innovazione congiunte e cofinanziate, comprese reti tematiche, in settori di interesse comune;

d) attività di analisi e valutazione della cooperazione scientifica e per l'innovazione, reciprocamente riconosciute, e diffusione dei relativi risultati.

PUBLIC

ARTICOLO 5.9

Cooperazione polare

Le parti riconoscono l'importanza del dialogo e della cooperazione a livello bilaterale e multilaterale nelle tematiche polari. Tale cooperazione avviene attraverso il dialogo tra esperti e lo scambio di migliori pratiche, anche nell'ambito della Commissione per la conservazione delle risorse marine viventi dell'Antartide.

PUBLIC

ARTICOLO 5.10

Politica digitale

1. Le parti riconoscono che le tecnologie dell'informazione e della comunicazione ("TIC") favoriscono lo sviluppo economico, formativo e sociale. Le parti procedono a uno scambio di opinioni sulle rispettive politiche in questo settore.

2. Le parti cooperano alle politiche sulle TIC. Tale cooperazione può comprendere le seguenti azioni:

a) scambiare opinioni sui diversi aspetti della strategia dell'Unione europea per il mercato unico digitale, in particolare le politiche e le normative in materia di comunicazioni elettroniche, compresi l'accesso ai servizi a banda larga, la tutela della vita privata e la protezione dei dati personali, i flussi di dati, gli obblighi di localizzazione dei dati, l'e-government, il governo aperto, i dati aperti, la sicurezza di Internet, la sanità elettronica e l'indipendenza delle autorità di regolamentazione;

b) scambiare opinioni sulla neutralità della rete, come principio per promuovere un'Internet libera e aperta, e sulla creazione di servizi e applicazioni online e relativo accesso, a beneficio di tutti i cittadini;

c) promuovere le TIC quali mezzi per lo sviluppo sociale, culturale ed economico, l'inclusione sociale e digitale e la diversità culturale, nonché quali strumento essenziale per incentivare la connessione Internet nelle scuole e sviluppare reti universitarie e di ricerca;

d) sviluppare l'interconnessione e l'interoperabilità delle reti di ricerca e delle infrastrutture e servizi dell'informatica e delle banche dati scientifiche e promuovere tale sviluppo nel loro contesto regionale;

e) cooperare nel settore dell'e-government e dei servizi fiduciari quali la firma elettronica e l'identità elettronica, con particolare attenzione allo scambio di principi strategici, informazioni e buone pratiche in merito all'uso delle TIC al fine di ammodernare la pubblica amministrazione e promuovere servizi pubblici di qualità elevata e la trasparenza nella gestione delle risorse pubbliche;

f) scambiare informazioni riguardo a norme, valutazione della conformità e omologazione, anche per agevolare gli scambi commerciali;

g) promuovere gli scambi e la formazione di specialisti, in particolare giovani professionisti e donne;

h) promuovere le competenze digitali.

PUBLIC

ARTICOLO 5.11

Istruzione generale e superiore

1. Le parti cooperano nel settore dell'istruzione per sostenere lo sviluppo del capitale umano, in particolare a livello di istruzione superiore.

2. Al fine di sostenere la qualità e la modernizzazione dei sistemi di istruzione superiore, le parti:

a) promuovono la mobilità degli studenti e del personale accademico e amministrativo mediante programmi esistenti o nuovi;

b) rafforzano le capacità degli istituti di istruzione superiore;

c) migliorano i meccanismi di riconoscimento delle qualifiche e dei periodi di studio all'estero, conformemente alla legislazione di ciascuna parte.

ARTICOLO 5.12

Navigazione satellitare civile, osservazione della terra e altre attività spaziali

1. Le parti riconoscono che le attività spaziali hanno un impatto positivo sullo sviluppo economico, sociale e ambientalmente sostenibile e sulla competitività industriale.

PUBLIC

2. Le parti cooperano, conformemente alle convenzioni internazionali e alle rispettive legislazioni, su questioni di interesse comune nel settore delle attività spaziali civili, quali:

a) la ricerca spaziale, anche per quanto riguarda la navigazione satellitare e l'osservazione della Terra, mediante la partecipazione a Orizzonte Europa;

b) la cooperazione in materia di applicazioni e servizi dei sistemi globali di navigazione satellitare, fra cui in particolare la ricerca scientifica, la cooperazione industriale, lo sviluppo del commercio e del mercato, le norme per l'applicazione, la certificazione e le misure di regolamentazione;

c) lo sviluppo di sistemi di potenziamento satellitare, in particolare per il trasporto aereo o i sistemi di potenziamento, la protezione reciproca delle infrastrutture dei sistemi di navigazione satellitare, la cooperazione in materia di interoperabilità, compatibilità e uso dello spettro;

d) l'osservazione della Terra e le scienze della Terra, compresa la cooperazione nei consessi multilaterali, fra cui in particolare il Gruppo sull'osservazione della terra ("GEO") e il Comitato per l'osservazione satellitare della Terra ("CEOS") al fine di affrontare le sfide per la società e agevolare i partenariati commerciali e per l'innovazione nel settore dell'osservazione della Terra nell'ambito della componente Copernicus del programma spaziale dell'Unione, individuando settori di interesse comune;

e) le comunicazioni satellitari.

PUBLIC

ARTICOLO 5.13

Turismo

1. Le parti cooperano nel settore del turismo al fine di migliorare lo scambio di informazioni e stabilire migliori pratiche al fine di garantire uno sviluppo equilibrato e sostenibile del turismo e contribuire alla creazione di posti di lavoro, allo sviluppo economico e al miglioramento della qualità della vita.

2. Le parti si concentrano, in particolare, sui seguenti aspetti:

a) salvaguardare e sfruttare al meglio il potenziale del patrimonio naturale e culturale;

b) rispettare l'integrità e gli interessi delle comunità locali;

c) promuovere la cooperazione tra le regioni delle parti e le regioni e i comuni dei paesi vicini;

d) promuovere lo scambio di informazioni e la cooperazione per le industrie creative e l'innovazione nel settore del turismo.

PUBLIC

ARTICOLO 5.14

Statistiche

1. Le parti cooperano nel settore della statistica.

2. Tale cooperazione può comprendere le seguenti azioni:

a) la promozione dell'armonizzazione delle metodologie statistiche per migliorare la comparabilità dei dati;

b) la produzione e la diffusione di statistiche ufficiali e lo sviluppo di indicatori;

c) lo scambio di conoscenze e buone pratiche tra le istituzioni ufficiali del Cile responsabili delle questioni e delle procedure statistiche e i loro omologhi nell'Unione europea.

ARTICOLO 5.15

Trasporti

1. Le parti cooperano nei pertinenti settori della politica dei trasporti, compresa la politica integrata dei trasporti, per sviluppare e sostenere un sistema di trasporto efficiente, sostenibile, sicuro e rispettoso dell'ambiente, sia per i passeggeri che per le merci.

PUBLIC

2. La cooperazione mira a promuovere:

a) lo scambio di informazioni sulle rispettive politiche, norme e migliori pratiche in materia di trasporti e su altri temi di interesse reciproco;

b) l'interconnessione e l'interoperabilità delle reti;

c) un approccio basato sui sistemi di trasporto multimodali;

d) un ambiente favorevole agli investimenti;

e) la sicurezza dei sistemi di trasporto;

f) le tematiche ambientali nel settore dei trasporti;

g) le soluzioni di trasporto a basse emissioni di carbonio o senza emissioni di carbonio, la ricerca e l'innovazione, le soluzioni intelligenti e digitali;

h) il dialogo tra esperti e la cooperazione nei consessi internazionali che si occupano di trasporti;

i) le soluzioni di trasporto sostenibili, anche in relazione alla mobilità urbana; e

j) l'agevolazione degli scambi, il miglioramento dell'efficienza e l'ottimizzazione delle operazioni di trasporto e logistica attraverso la digitalizzazione e la semplificazione degli obblighi di comunicazione in tutti i modi di trasporto.

PUBLIC

CAPO 6

ALTRI SETTORI

PUBLIC

ARTICOLO 6.1

Politiche macroeconomiche

Le parti cooperano e promuovono lo scambio di informazioni e opinioni sulle politiche e sulle tendenze macroeconomiche.

ARTICOLO 6.2

Questioni fiscali

Le parti riconoscono e si impegnano ad attuare i principi della buona governance nel settore fiscale, comprese le norme globali in materia di trasparenza, scambio di informazioni e le norme minime contro l'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili, nonché ad eliminare le pratiche fiscali dannose. Le parti promuoveranno la parità di trattamento e si adopereranno per migliorare la cooperazione internazionale in materia fiscale al fine di prevenire l'elusione e l'evasione fiscali.

ARTICOLO 6.3

Politica dei consumatori

Le parti riconoscono l'importanza di garantire un livello elevato di tutela dei consumatori e, a tal fine, si adoperano per cooperare nell'ambito della politica dei consumatori. Le parti convengono che la cooperazione può comprendere, nella misura del possibile:

a) lo scambio di informazioni sui rispettivi quadri di tutela dei consumatori, anche per quanto riguarda la normativa a tutela dei consumatori, la sicurezza dei prodotti di consumo, i mezzi di ricorso a disposizione dei consumatori e l'applicazione della legislazione sulla tutela dei consumatori;

b) la promozione dello sviluppo di associazioni indipendenti dei consumatori e di contatti tra i rappresentanti dei consumatori.

PUBLIC

ARTICOLO 6.4

Sanità pubblica

Le parti convengono di cooperare nelle questioni di sanità pubblica, in particolare per quanto riguarda la prevenzione e il controllo delle malattie trasmissibili, la preparazione per combattere i focolai di malattie ad alta patogenicità, l'applicazione del regolamento sanitario internazionale (2005), adottato il 23 maggio 2005 dall'Assemblea mondiale della sanità, e la lotta alla resistenza antimicrobica.

PUBLIC

ARTICOLO 6.5

Cooperazione nel settore dello sport e dell'attività fisica

Le parti coopereranno nel settore dello sport e dell'attività fisica per contribuire allo sviluppo di uno stile di vita attivo e sano, compresa la promozione dell'attività fisica salutare in tutte le fasce di età, promuovere i ruoli sociali e i valori educativi dello sport e lottare contro minacce allo sport quali il doping, le partite truccate, il razzismo e la violenza.

CAPO 7

MODERNIZZAZIONE DELLO STATO E DEL SERVIZIO PUBBLICO, DECENTRAMENTO, POLITICA REGIONALE E COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE

PUBLIC

ARTICOLO 7.1

Modernizzazione dello Stato

Nell'ambito del dialogo politico e della cooperazione, le parti si adopereranno per uno scambio di esperienze in merito alla modernizzazione e al decentramento dello Stato e della pubblica amministrazione, traendo insegnamenti dalle migliori pratiche delle parti in termini di efficacia organizzativa globale e dalla legislazione e dal quadro istituzionale esistenti al fine di conseguire una buona governance, tra cui:

a) il riconoscimento dell'autonomia e del ruolo delle Istituzioni superiori di controllo nella promozione del buon governo a tutti i livelli, garantendo l'efficienza, la responsabilità, l'efficacia e la trasparenza;

b) la promozione della trasparenza e della responsabilità nelle politiche pubbliche e nel processo decisionale riguardante i loro cittadini e il rafforzamento del ruolo della società civile in questo settore;

c) la promozione di una cultura dell'integrità e della probità nella pubblica amministrazione che comprenda la società nel suo insieme, in collaborazione con il settore privato e la società civile;

d) la promozione, il sostegno e l'incoraggiamento all'innovazione nel settore pubblico, fornendo soluzioni ai problemi e alle sfide presenti nei diversi livelli e settori di lavoro, in modo da generare valore pubblico nell'ecosistema di innovazione e nella società dell'innovazione.

PUBLIC

ARTICOLO 7.2

Politica regionale e decentramento

1. Le parti riconoscono l'importanza delle politiche destinate a promuovere uno sviluppo regionale e territoriale equilibrato e sostenibile. Le parti riconoscono l'importanza delle regioni e della collaborazione con i governi subnazionali e riconoscono il modo in cui essi possono apportare conoscenze rilevanti sulle politiche pubbliche in linea con le esigenze del futuro decentramento del Cile.

2. Le parti coopereranno, ove possibile, per migliorare i sistemi di governance a diversi livelli, sullo sviluppo di capacità attraverso lo scambio di esperienze e di pratiche e l'apprendimento reciproco, sulle soluzioni sostenibili per le sfide dello sviluppo territoriale e regionale, sulle politiche di promozione della coesione sociale, economica e territoriale, compresa la cooperazione transfrontaliera, sulla definizione e sull'attuazione della politica regionale, sull'organizzazione di strategie di sviluppo territoriale e su questioni di partenariato, procedure e metodi di pianificazione e valutazione, innovazione regionale e politiche di specializzazione intelligente.

3. Le parti si impegnano a rafforzare e ampliare, ove possibile, le dinamiche e le opportunità di collaborazione tra le regioni dell'Unione europea e le regioni del Cile, mediante l'elaborazione e l'esecuzione di programmi e progetti comuni volti a promuovere, tra l'altro, lo sviluppo regionale e territoriale.

4. Le parti intendono scambiare esperienze e buone pratiche sulle interrelazioni tra decentramento e attuazione della politica regionale.

PUBLIC

ARTICOLO 7.3

Cooperazione interistituzionale

1. Le parti si impegnano a incentivare e facilitare un dialogo e una cooperazione più stretti tra le istituzioni interessate in tutti i settori nell'ambito del presente accordo. A tal fine, le parti incoraggeranno i contatti tra le istituzioni del governo del Cile e il settore pubblico e altre istituzioni competenti del Cile con gli omologhi dell'Unione europea a favore della più ampia cooperazione settoriale possibile, che potrà comprendere:

a) prevenzione e lotta alla corruzione;

b) formazione e sostegno organizzativi;

c) assistenza tecnica alle istituzioni cilene responsabili dell'elaborazione, dell'esecuzione e della valutazione delle politiche pubbliche e della comunicazione di informazioni in merito, comprese riunioni del personale delle istituzioni dell'Unione europea con le controparti cilene;

d) scambio regolare di informazioni, ove ritenuto opportuno, anche con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, e sviluppo di reti di informazione, salvaguardando nel contempo la protezione dei dati personali in tutti i settori in cui lo scambio di dati è necessario;

e) scambio di informazioni e buone pratiche sulla digitalizzazione delle procedure della pubblica amministrazione relative alla prestazione di servizi ai cittadini;

f) trasferimento di conoscenze specialistiche;

g) studi preliminari ed esecuzione congiunta di progetti che comportano un contributo finanziario proporzionato;

h) elaborazione di piani d'azione comprendenti punti focali, calendari e meccanismi di valutazione;

i) contributo alla creazione di capacità, competenze e abilità nel settore dell'innovazione pubblica.

2. Le parti possono, di comune accordo, aggiungere ulteriori settori d'azione oltre a quelli di cui al paragrafo 1.

PUBLIC

PARTE III

SCAMBI E QUESTIONI COMMERCIALI

PUBLIC

CAPO 8

DISPOSIZIONI GENERALI E ISTITUZIONALI

SEZIONE A

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 8.1

Istituzione di una zona di libero scambio

Le parti istituiscono una zona di libero scambio in conformità dell'articolo XXIV del GATT 1994 e dell'articolo V del GATS.

ARTICOLO 8.2

Obiettivi

PUBLIC

Gli obiettivi della presente parte dell'accordo sono:

a) l'espansione e la diversificazione degli scambi di merci tra le parti, conformemente all'articolo XXIV del GATT 1994, mediante la riduzione o l'eliminazione degli ostacoli tariffari e non tariffari agli scambi;

b) l'agevolazione degli scambi di merci, in particolare attraverso le disposizioni in materia di dogane e facilitazione degli scambi, le norme, i regolamenti tecnici, le procedure di valutazione della conformità e le misure sanitarie e fitosanitarie, salvaguardando nel contempo il diritto di ciascuna parte di legiferare per conseguire obiettivi di politica pubblica;

c) la liberalizzazione degli scambi di servizi, conformemente all'articolo V del GATS;

d) lo sviluppo di un contesto economico favorevole all'aumento dei flussi di investimenti e al miglioramento delle condizioni di stabilimento sulla base del principio di non discriminazione salvaguardando nel contempo il diritto di ciascuna parte di adottare e applicare le misure necessarie a perseguire legittimi obiettivi di politica pubblica;

e) l'agevolazione degli scambi e degli investimenti tra le parti, anche attraverso il libero trasferimento dei pagamenti correnti e i movimenti di capitali;

f) lo sviluppo di un ambiente favorevole agli investimenti attraverso norme trasparenti, stabili e prevedibili che garantiscano l'equità di trattamento degli investitori, e l'istituzione di un sistema giurisdizionale al fine di risolvere le controversie tra investitori e Stato in modo efficace, imparziale e prevedibile;

g) l'apertura effettiva e reciproca dei mercati degli appalti pubblici delle parti;

h) la promozione dell'innovazione e della creatività grazie a una protezione adeguata ed efficace dei diritti di proprietà intellettuale, conformemente agli obblighi internazionali applicabili tra le parti;

i) la promozione di condizioni che favoriscano una concorrenza non falsata, in particolare per quanto riguarda gli scambi e gli investimenti tra le parti;

j) lo sviluppo del commercio internazionale in modo da contribuire allo sviluppo sostenibile nelle sue dimensioni economica, sociale e ambientale; e

k) l'istituzione di un meccanismo di risoluzione delle controversie efficace, equo e prevedibile per risolvere le controversie riguardanti l'interpretazione o l'applicazione della presente parte dell'accordo.

PUBLIC

ARTICOLO 8.3

Definizioni di applicazione generale

Ai fini della presente parte dell'accordo, degli allegati 9, da 10-A a 10-E, da 13-A a 13-H, 15-A, 15-B, 16-A, 16-B, 16-C, da 17-A a 17-I, 19-A, 19-B, 19-C, 21-A, 21-B, 25, 28-A, 28-B, 29, 32-A, 32-B, 32-C, 38-A e 38-B e dei protocolli del presente accordo si applicano le definizioni seguenti:

a) "accordo sull'agricoltura": l'accordo sull'agricoltura di cui all'allegato 1A dell'accordo OMC;

b) "accordo antidumping": l'accordo relativo all'applicazione dell'articolo VI dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio di cui all'allegato 1A dell'accordo OMC;

c) "dazio doganale": qualsiasi tipo di dazio od onere applicato o connesso all'importazione di una merce, senza includere:

   i) gli oneri equivalenti a imposte interne applicati conformemente all'articolo 9.4 del presente accordo;

   ii) i dazi antidumping, le misure di salvaguardia speciali, i dazi compensativi o le misure di salvaguardia applicati in conformità del GATT 1994, dell'accordo antidumping, dell'accordo sull'agricoltura, dell'accordo SCM e dell'accordo sulle misure di salvaguardia, a seconda dei casi; e

   iii) i diritti o altri oneri applicati all'importazione o in relazione a essa e il cui importo sia limitato al costo approssimativo dei servizi prestati;

d) "CPC": la classificazione centrale dei prodotti provvisoria (Statistical Papers, Serie M, n. 77, Ufficio statistico delle Nazioni Unite, Dipartimento per gli affari economici e sociali internazionali, New York, 1991);

e) "giorni": i giorni di calendario, compresi il sabato, la domenica e i giorni festivi;

f) "esistente": applicabile alla data di entrata in vigore del presente accordo;

g) "GATS": l'accordo generale sugli scambi di servizi di cui all'allegato 1B dell'accordo OMC;

h) "GATT 1994": l'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 di cui all'allegato 1A dell'accordo OMC;

i) "merce di una parte": una merce interna ai sensi del GATT 1994, comprese le merci originarie di tale parte;

j) "sistema armonizzato" o "SA": il sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, comprese le relative regole generali di interpretazione e le note di sezione, di capitolo e di sottovoce, elaborato dall'Organizzazione mondiale delle dogane;

k) "voce": le prime quattro cifre del numero di classificazione tariffaria nell'ambito del sistema armonizzato;

PUBLIC

l) "persona giuridica": qualsiasi soggetto giuridico debitamente costituito o comunque organizzato a norma del diritto applicabile, con o senza scopo di lucro, di proprietà di privati o dello Stato, comprese società per azioni, trust, società di persone, joint venture, imprese individuali o associazioni;

m) "misura": qualsiasi misura sotto forma di disposizione legislativa o regolamentare, norma, procedura, decisione, provvedimento amministrativo, prescrizione, pratica o sotto qualsiasi altra forma;

n) "misure di una parte": le misure adottate o mantenute in vigore da[1]:

i) amministrazioni e autorità a tutti i livelli;

ii) organismi non governativi nell'esercizio dei poteri loro delegati da amministrazioni o autorità a tutti i livelli[2]; o

PUBLIC

[1] Si precisa che il termine "misura" comprende le omissioni di una parte nell'adottare i provvedimenti necessari per ottemperare agli obblighi imposti dal presente accordo.

[2] Si precisa che gli obblighi di una parte previsti dal presente accordo si applicano a un'impresa pubblica o ad altra persona che eserciti poteri pubblici normativi, amministrativi o di altra natura ad essa delegati da tale parte, ad esempio il potere di espropriare, di rilasciare licenze, di approvare operazioni commerciali o di imporre contingenti, diritti o altri oneri.

iii) qualsiasi soggetto che, di fatto, agisca su istruzione o sotto la direzione o il controllo di una parte in relazione alla misura[1];

o) "persona fisica":

i) per la parte UE, un cittadino di uno degli Stati membri conformemente al suo diritto[2]; e

ii) per il Cile, un cittadino del Cile, conformemente al suo diritto;

p) "merce originaria": una merce conforme alle regole di origine di cui al capo 10;

q) "persona": una persona fisica o una persona giuridica;

PUBLIC

[1] Si precisa che l'onere della prova incombe alla parte che dichiara che un soggetto agisce conformemente al punto iii); essa deve quanto meno fornire indizi concreti.

[2] Ai fini dei capi da 17 a 27, rientrano nella definizione di "persona fisica" anche le persone fisiche che risiedono permanentemente nella Repubblica di Lettonia e che non sono cittadini della Repubblica di Lettonia o di qualsiasi altro Stato ma che hanno il diritto, riconosciuto dal diritto della Repubblica di Lettonia, di ottenere un passaporto per non cittadini.

r) "dati personali": qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile;

s) "accordo sulle misure di salvaguardia": l'accordo sulle misure di salvaguardia di cui all'allegato 1A dell'accordo OMC;

t) "misura sanitaria o fitosanitaria": qualsiasi misura di cui all'allegato A, punto 1, dell'accordo SPS;

u) "accordo SCM": l'accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative di cui all'allegato 1A dell'accordo OMC;

v) "accordo SPS": l'accordo sull'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie di cui all'allegato 1A dell'accordo OMC;

w) "accordo TBT": l'accordo sugli ostacoli tecnici agli scambi di cui all'allegato 1 dell'accordo OMC;

x) "accordo TRIPS": l'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio di cui all'allegato 1C dell'accordo OMC; e

y) "accordo OMC": l'accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio concluso a Marrakech il 15 aprile 1994.

PUBLIC

ARTICOLO 8.4

Relazione con l'accordo OMC e con altri accordi esistenti
che rientrano nell'ambito di applicazione della presente parte dell'accordo

1. Le parti riaffermano i propri diritti e obblighi reciproci derivanti dall'accordo OMC e da altri accordi esistenti che rientrano nell'ambito di applicazione della presente parte dell'accordo e di cui sono firmatarie.

2. Nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata nel senso di imporre a una o all'altra parte di agire in modo incompatibile con gli obblighi ad essa derivanti dall'accordo OMC.

3. In caso di conflitto tra il presente accordo e qualsiasi altro accordo esistente, diverso dall'accordo OMC, di cui entrambe le parti sono firmatarie e che rientra nell'ambito di applicazione della presente parte dell'accordo, le parti si consultano immediatamente onde trovare una soluzione reciprocamente soddisfacente.

PUBLIC

SEZIONE B

DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI

PUBLIC

ARTICOLO 8.5

Funzioni specifiche del Consiglio congiunto riunito nella formazione "Commercio"

1. Quando affronta questioni relative alla presente parte del presente accordo[1], il Consiglio congiunto istituito a norma dell'articolo 40.1 può:

a) adottare decisioni volte a modificare:

i) le tabelle dei dazi di cui alle appendici 9-1 e 9-2 per accelerare lo smantellamento tariffario;

ii) il capo 10 e gli allegati da 10-A a 10-E;

iii) gli allegati 13-F e 13-G e l'appendice 13-E-1;

iv) gli allegati 16-A, 16-D e 16-E e l'allegato 16-B, punto 1;

[1] Si precisa che il Cile attuerà qualsiasi decisione adottata dal Consiglio congiunto riunito nella formazione "Commercio" mediante *acuerdos de ejecución* (accordi esecutivi), conformemente al diritto cileno.

v) l'allegato 21-B;

vi) l'allegato 29;

vii) la definizione di "sovvenzione" di cui all'articolo 31.2, paragrafo 1, nella misura in cui si riferisce a imprese che forniscono servizi, al fine di integrare l'esito delle future discussioni in seno all'OMC o ad analoghi consessi plurilaterali a tale riguardo;

viii) l'allegato 32-A per quanto riguarda i riferimenti alla legislazione applicabile nelle parti;

ix) l'allegato 32-B per quanto riguarda i criteri da includere nella procedura di opposizione;

x) l'allegato 32-C per quanto riguarda le indicazioni geografiche;

xi) gli allegati 38-A e 38-B; e

xii) qualsiasi altra disposizione o appendice o qualsiasi altro allegato o protocollo le cui modifiche sono previste nella presente parte dell'accordo;

b) adottare decisioni volte a emanare interpretazioni delle disposizioni della presente parte del presente accordo, che sono vincolanti per le parti e tutti gli altri organismi istituiti a norma della presente parte dell'accordo e per i panel di cui ai capi 33 e 38;

PUBLIC

c) istituire altri sottocomitati e organismi responsabili delle questioni che rientrano nell'ambito di applicazione della presente parte del presente accordo a norma dell'articolo 40.3, paragrafo 3; e

d) se lo ritiene opportuno, stabilire il regolamento interno dei sottocomitati e degli altri organismi istituiti a norma dell'articolo 8.8 e della lettera c) del presente paragrafo.

2. L'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio congiunto riunito nella formazione "Commercio" è stabilito dai coordinatori della presente parte del presente accordo, a norma dell'articolo 8.7, paragrafo 2.

PUBLIC

ARTICOLO 8.6

Funzioni specifiche del comitato misto riunito nella formazione "Commercio"

1. Quando affronta questioni relative alla presente parte del presente accordo[1], il comitato misto istituito a norma dell'articolo 40.2:

a) assiste il Consiglio congiunto nello svolgimento delle sue funzioni per quanto riguarda le questioni attinenti al commercio e agli investimenti;

[1] Si precisa che il Cile attuerà qualsiasi decisione adottata dal comitato misto riunito nella formazione "Commercio" mediante *acuerdos de ejecución* (accordi esecutivi), conformemente al diritto cileno.

b) è responsabile della corretta attuazione della presente parte del presente accordo; a tale riguardo, fatti salvi i diritti di cui al capo 38, le parti possono sottoporre all'esame del comitato misto qualsiasi questione concernente l'applicazione o l'interpretazione della presente parte del presente accordo;

c) sorveglia l'ulteriore elaborazione delle disposizioni della presente parte del presente accordo, in funzione delle necessità, e valuta i risultati della sua applicazione;

d) cerca i metodi idonei a prevenire e risolvere i problemi che potrebbero comunque sorgere nei settori disciplinati dalla presente parte del presente accordo;

e) sovrintende ai lavori di tutti i sottocomitati istituiti a norma dell'articolo 8.8 e dei sottocomitati istituiti a norma dell'articolo 40.3, paragrafo 3 che svolgono i compiti specifici alla presente parte del presente accordo; e

f) esamina gli eventuali effetti dell'adesione di un nuovo Stato membro dell'Unione europea sulla presente parte del presente accordo.

2. Il comitato misto riunito nella formazione "Commercio" può:

a) istituire altri sottocomitati e organismi responsabili delle questioni che rientrano nell'ambito di applicazione della presente parte del presente accordo a norma dell'articolo 40.3, paragrafo 3;

PUBLIC

b) adottare decisioni volte a modificare la presente parte del presente accordo conformemente all'articolo 8.5, paragrafo 1, lettera a), e ad emanare le interpretazioni di cui all'articolo 8.5, paragrafo 1, lettera b), negli intervalli tra le riunioni del Consiglio congiunto, quando quest'ultimo non può riunirsi o secondo quanto altrimenti disposto nel presente accordo; e

c) se lo ritiene opportuno, stabilire il regolamento interno dei sottocomitati e degli altri organismi istituiti a norma dell'articolo 8.8 e della lettera a) del presente paragrafo.

3. L'ordine del giorno delle riunioni del comitato misto riunito nella formazione "Commercio" è stabilito dai coordinatori della presente parte del presente accordo, a norma dell'articolo 8.7, paragrafo 2.

ARTICOLO 8.7

Coordinatori della presente parte del presente accordo

1. Ciascuna parte designa un coordinatore della presente parte del presente 'accordo entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo presente accordo e ne notifica all'altra parte i dati di contatto.

2. I coordinatori stabiliscono di comune accordo l'ordine del giorno e procedono a tutti gli altri preparativi necessari per le riunioni del Consiglio congiunto, del comitato misto, dei sottocomitati e degli altri organismi istituiti a norma dell'articolo 8.8 o dell'articolo 40.3, paragrafo 3, che svolgono i compiti specifici alla presente parte del presente accordo. Se del caso i coordinatori danno seguito alle decisioni del Consiglio congiunto e del comitato misto, riuniti nella formazione "Commercio", e alle decisioni dei sottocomitati nei casi di cui agli articoli 17.39 e 25.20.

ARTICOLO 8.8

Sottocomitati e altri organismi specifici della presente parte del presente accordo

1. Le parti istituiscono i sottocomitati seguenti:

a) sottocomitato per la lotta contro la corruzione nel commercio e negli investimenti,

b) sottocomitato per le dogane, la facilitazione degli scambi e le regole di origine,

c) sottocomitato per i servizi finanziari,

d) sottocomitato per la proprietà intellettuale,

e) sottocomitato per gli appalti pubblici,

f) sottocomitato per le misure sanitarie e fitosanitarie,

g) sottocomitato per i servizi e gli investimenti,

h) sottocomitato sui sistemi alimentari sostenibili,

i) sottocomitato per gli ostacoli tecnici agli scambi,

PUBLIC

j) sottocomitato per gli scambi di merci, e

k) sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile.

2. L'ordine del giorno delle riunioni dei sottocomitati e degli altri organismi responsabili delle questioni che rientrano nell'ambito di applicazione della presente parte del presente accordo è stabilito dai coordinatori della presente parte del presente accordo, conformemente all'articolo 8.7, paragrafo 2.

PUBLIC

CAPO 9

SCAMBI DI MERCI

ARTICOLO 9.1

Obiettivo

Le parti liberalizzano progressivamente e reciprocamente gli scambi di merci conformemente alla presente parte del presente accordo.

ARTICOLO 9.2

Ambito di applicazione

Salvo altrimenti disposto nella presente parte del presente accordo, il presente capo si applica agli scambi di merci di una parte.

PUBLIC

ARTICOLO 9.3

Definizioni

Ai fini del presente capo e dell'allegato 9 si applicano le definizioni seguenti:

a) "accordo relativo alle procedure in materia di licenze d'importazione": l'accordo relativo alle procedure in materia di licenze d'importazione di cui all'allegato 1A dell'accordo OMC;

b) "formalità consolare": la procedura volta a ottenere, da un console della parte importatrice nel territorio della parte esportatrice o nel territorio di un paese terzo, una fattura consolare o un visto consolare per una fattura commerciale, un certificato di origine, un manifesto di carico, una dichiarazione di esportazione dello spedizioniere o qualsiasi altro documento doganale connesso all'importazione della merce;

c) "accordo sulla valutazione in dogana": l'accordo relativo all'applicazione dell'articolo VII del GATT 1994 di cui all'allegato 1A dell'accordo OMC;

d) "procedura in materia di licenze di esportazione": una procedura amministrativa che richiede, come condizione preliminare per l'esportazione dal territorio della parte esportatrice, la presentazione all'organo o agli organi amministrativi competenti della parte esportatrice di una domanda o di altri documenti diversi da quelli generalmente necessari ai fini delle procedure di sdoganamento;

e) "procedura in materia di licenze d'importazione": una procedura amministrativa che richiede, come condizione preliminare per l'importazione nel territorio della parte importatrice, la presentazione all'organo o agli organi amministrativi competenti della parte importatrice di una domanda o di altri documenti diversi da quelli generalmente necessari ai fini delle procedure di sdoganamento;

f) "prodotto rifabbricato": una merce classificata nei capitoli da 84 a 90 o nella voce 94.02 del SA, ad eccezione delle merci classificate nelle voci 84.18, 85.09, 85.10, 85.16 e 87.03 o nelle sottovoci 8414.51, 8450.11, 8450.12, 8508.1 e 8517.11, che:

   i) è interamente o parzialmente composta di parti ottenute da merci che sono state utilizzate;

   ii) ha prestazioni e condizioni di funzionamento analoghe a quelle di un prodotto equivalente in nuove condizioni; e

   iii) è coperta dalla medesima garanzia di un prodotto equivalente in nuove condizioni;

PUBLIC

g) "riparazione": qualsiasi operazione di trattamento delle merci che consenta di ovviare a difetti di funzionamento o a danni materiali delle stesse ripristinandone la funzione originaria, o di garantire la conformità delle merci ai requisiti tecnici per il loro utilizzo, operazioni senza le quali le merci non potrebbero più essere utilizzate normalmente per i fini cui sono destinate; la riparazione di una merce comprende gli interventi di ripristino e manutenzione ma esclude le operazioni o i processi che:

i) annullano le caratteristiche essenziali della merce o producono una merce nuova o diversa sotto il profilo commerciale;

ii) trasformano un prodotto semilavorato in un prodotto finito; o

iii) sono impiegati al fine di migliorare o aumentare le prestazioni tecniche delle merci;

h) "categoria di soppressione progressiva dei dazi": la tempistica per la soppressione dei dazi doganali, compresa tra zero e sette anni, trascorsi i quali una merce è esente da dazi doganali, salvo diversamente indicato nelle tabelle di cui all'allegato 9.

PUBLIC

ARTICOLO 9.4

Trattamento nazionale in relazione alle imposizioni e alle normative interne

Ciascuna parte riserva alle merci dell'altra parte il trattamento nazionale in conformità dell'articolo III del GATT 1994, comprese le relative note e disposizioni integrative. A tal fine, l'articolo III del GATT 1994 e le relative note e disposizioni integrative sono integrati nel presente accordo e ne fanno parte, *mutatis mutandis*.

PUBLIC

ARTICOLO 9.5

Riduzione o soppressione dei dazi doganali

1. Salvo altrimenti disposto nel presente accordo, ciascuna parte riduce o sopprime i dazi doganali applicabili alle merci originarie dell'altra parte secondo la tabella figurante nell'allegato 9.

2. Ai fini del paragrafo 1, l'aliquota di base dei dazi doganali è quella specificata per ciascuna merce nelle tabelle di cui all'allegato 9.

3. Se una parte riduce l'aliquota del dazio doganale applicata alla nazione più favorita (l'"aliquota NPF"), all'aliquota ridotta si applica la tabella dell'allegato 9 relativa a tale parte. Se riduce l'aliquota del dazio doganale applicata alla nazione più favorita fino a un livello inferiore all'aliquota di base in relazione a una particolare voce tariffaria, tale parte calcola l'aliquota applicabile preferenziale che determina la riduzione del dazio sull'aliquota NPF ridotta applicata, mantenendo il margine di preferenza relativo per quella particolare voce tariffaria fintantoché l'aliquota NPF applicata è inferiore all'aliquota di base. Il margine di preferenza relativo per una qualsiasi voce tariffaria in ciascun periodo di soppressione progressiva dei dazi corrisponde alla differenza tra l'aliquota di base fissata nella tabella dell'allegato 9 relativa a tale parte e l'aliquota del dazio applicata per quella voce tariffaria conformemente a detta tabella, divisa per tale aliquota di base ed espressa in termini percentuali.

4. Su richiesta di una parte, le parti si consultano per valutare la possibilità di accelerare la riduzione o la soppressione dei dazi doganali fissati nelle tabelle di cui all'allegato 9. Tenuto conto di tale consultazione, il Consiglio congiunto può adottare una decisione volta a modificare l'allegato 9 per accelerare la riduzione o la soppressione dei dazi.

ARTICOLO 9.6

Status quo

1. Salvo altrimenti disposto nella presente parte dell'accordo, una parte non può aumentare un dazio doganale fissato quale aliquota di base nell'allegato 9 o imporre un nuovo dazio doganale su una merce originaria dell'altra parte.

PUBLIC

2. Si precisa che una parte può aumentare un dazio doganale fino al livello stabilito nell'allegato 9 per il rispettivo periodo di soppressione progressiva dei dazi, a seguito di una riduzione unilaterale.

PUBLIC

ARTICOLO 9.7

Dazi, imposte e altri oneri all'esportazione

1. Una parte non può introdurre né mantenere in vigore dazi, imposte o altri oneri di qualsiasi natura applicati all'esportazione di una merce verso l'altra parte o in relazione a essa, né imposte o altri oneri interni applicati alle merci esportate verso l'altra parte superiori a quelli che sarebbero applicati a merci simili destinate al consumo interno.

2. Nessuna disposizione del presente articolo osta a che una parte imponga all'esportazione di una merce diritti od oneri consentiti a norma dell'articolo 9.8.

ARTICOLO 9.8

Diritti e formalità

1. I diritti e gli altri oneri applicati da una parte all'importazione o all'esportazione di una merce dell'altra parte, o in relazione all'una o all'altra, sono limitati al costo approssimativo dei servizi prestati e non rappresentano una protezione indiretta delle merci di produzione interna né una tassazione delle importazioni o delle esportazioni a fini fiscali.

2. Le parti non riscuotono diritti o altri oneri calcolati ad valorem applicati all'importazione o all'esportazione o in relazione all'una o all'altra.

3. Ciascuna parte può imporre oneri o recuperare costi solo se sono prestati servizi specifici, che comprendono:

a) la presenza, ove richiesta, del personale doganale fuori degli orari d'ufficio ufficiali o in locali diversi da quelli delle dogane;

b) analisi o perizie sulle merci e spese postali per la restituzione di merci a un richiedente, in particolare per quanto riguarda decisioni relative a informazioni vincolanti o la fornitura di informazioni concernenti l'applicazione della legislazione doganale;

c) la visita delle merci o il prelevamento di campioni a scopi di verifica, o la distruzione delle merci, in caso di costi diversi da quelli relativi all'impiego del personale doganale; o

d) misure di controllo eccezionali, quando tali misure sono necessarie a causa della natura delle merci o di un rischio potenziale.

4. Ciascuna parte pubblica senza indugio tutti i diritti e gli oneri che impone all'importazione o all'esportazione in modo da consentire ai governi, agli operatori commerciali e alle altre parti interessate di prenderne conoscenza.

PUBLIC

5. Una parte non impone formalità consolari, compresi i diritti e gli oneri connessi, in relazione all'importazione di merci dell'altra parte.

PUBLIC

ARTICOLO 9.9

Merci oggetto di riparazioni

1. Una parte non impone dazi doganali su merci che, a prescindere dalla loro origine, siano reintrodotte nel proprio territorio doganale dopo essere state temporaneamente esportate da quest'ultimo nel territorio doganale dell'altra parte a fini di riparazioni.

2. Il paragrafo 1 non si applica alle merci importate sotto cauzione, in zone franche o aventi uno status analogo, che siano state successivamente esportate a fini di riparazioni e non reimportate sotto cauzione, in zone franche o aventi uno analogo analogo.

3. Una parte non impone dazi doganali su merci che, a prescindere dalla loro origine, siano importate temporaneamente dal territorio doganale dell'altra parte a fini di riparazioni[1].

[1] Nella parte UE, ai fini del presente paragrafo si ricorre al regime di perfezionamento attivo quale stabilito dal regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU UE L 269del 10.10.2013, pag. 1).

ARTICOLO 9.10

Prodotti rifabbricati

1. Salvo altrimenti disposto nella presente parte dell'accordo, una parte non accorda ai prodotti rifabbricati dell'altra parte un trattamento meno favorevole di quello accordato a prodotti affini in nuove condizioni.

2. Si precisa che l'articolo 9.11 si applica ai divieti o alle restrizioni all'importazione e all'esportazione dei prodotti rifabbricati. Una parte che adotti o mantenga in vigore divieti o restrizioni all'importazione e all'esportazione sulle merci usate non applica tali misure ai prodotti rifabbricati.

3. Una parte può prescrivere che i prodotti rifabbricati siano identificati come tali per la distribuzione o la vendita nel proprio territorio e che soddisfino tutti i requisiti tecnici applicabili alle merci affini in nuove condizioni.

PUBLIC

ARTICOLO 9.11

Restrizioni all'importazione e all'esportazione

L'articolo XI del GATT 1994 e le relative note e disposizioni integrative sono integrati nella presente parte dell'accordo e ne fanno parte, *mutatis mutandis*. Di conseguenza, una parte non adotta né mantiene in vigore divieti o restrizioni all'importazione di merci dell'altra parte o all'esportazione o alla vendita per l'esportazione di merci destinate al territorio dell'altra parte, se non conformemente all'articolo XI del GATT 1994, comprese le relative note e disposizioni integrative.

ARTICOLO 9.12

Marchio di origine

Qualora il Cile applichi prescrizioni relative all'apposizione obbligatoria del marchio del paese di origine a merci della parte UE, il comitato misto può decidere che le merci recanti il marchio "Made in EU" o un marchio analogo nella lingua locale siano conformi a tali prescrizioni al momento dell'importazione in Cile. Il presente articolo non pregiudica il diritto di ciascuna parte di precisare i tipi di prodotti per i quali le prescrizioni in materia di apposizione del marchio del paese di origine sono obbligatorie. Il capo 10 non si applica al presente articolo.

ARTICOLO 9.13

Procedure in materia di licenze di importazione

1. Ciascuna parte provvede affinché tutte le procedure in materia di licenze di importazione applicabili agli scambi di merci tra le parti siano applicate in maniera neutrale e gestite in modo giusto, equo, non discriminatorio e trasparente.

2. Una parte adotta o mantiene in vigore procedure in materia di licenze di importazione come condizione per l'importazione nel proprio territorio dal territorio dell'altra parte unicamente qualora non sia ragionevolmente disponibile un altra procedura atta a realizzare un obiettivo amministrativo.

3. Una parte non adotta né mantiene in vigore procedure in materia di licenze di importazione non automatiche come condizione per l'importazione nel proprio territorio dal territorio dell'altra parte, salvo qualora risultino indispensabili per attuare una misura coerente con il presente accordo. La parte che adotta siffatte procedure in materia di licenze di importazione non automatiche indica chiaramente all'altra parte la misura alla quale dà attuazione tramite tali procedure.

4. Ciascuna parte adotta e gestisce le procedure in materia di licenze d'importazione a norma degli articoli 1, 2 e 3 dell'accordo relativo alle procedure in materia di licenze d'importazione. A tal fine, gli articoli 1, 2 e 3 di tale accordo sono integrati nel presente accordo e ne fanno parte, mutatis mutandis.

PUBLIC

5. Una parte che adotti nuove procedure in materia di licenze d'importazione o che modifichi procedure esistenti in materia di licenze d'importazione ne dà notifica all'altra parte entro 60 giorni dalla data di pubblicazione di tali nuove procedure in materia di licenze d'importazione o delle modifiche di procedure esistenti in materia di licenze d'importazione. La notifica contiene le informazioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo e all'articolo 5, paragrafo 2, dell'accordo relativo alle procedure in materia di licenze d'importazione. Si ritiene che una parte rispetti la presente disposizione se ha notificato la nuova procedura in materia di licenze d'importazione, o qualsiasi modifica di procedure esistenti in materia di licenze d'importazione, al comitato per le licenze d'importazione istituito a norma dell'articolo 4 dell'accordo relativo alle procedure in materia di licenze d'importazione, comprese le informazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2, di tale accordo.

6. Su richiesta di una parte, l'altra parte fornisce senza indugio tutte le informazioni pertinenti, comprese quelle di cui all'articolo 5, paragrafo 2, dell'accordo relativo alle procedure in materia di licenze d'importazione, in merito a qualsiasi procedura in materia di licenze d'importazione che intende adottare, ha adottato o mantiene in vigore, o a qualsiasi modifica delle procedure esistenti in materia di licenze d'importazione.

ARTICOLO 9.14

Procedure in materia di licenze di esportazione

1. Ciascuna parte pubblica le nuove procedure in materia di licenze di esportazione, o eventuali modifiche delle procedure esistenti in materia di licenze di esportazione, in modo da consentire ai governi, agli operatori commerciali e alle altre parti interessate di prenderne conoscenza.
Tale pubblicazione è effettuata, se possibile, 30 giorni prima dell'entrata in vigore della procedura o della modifica e, in ogni caso, non oltre la data in cui tale procedura o modifica prende effetto.

PUBLIC

2. Ciascuna parte provvede affinché la pubblicazione delle procedure in materia di licenze di esportazione comprenda le informazioni seguenti:

a) i testi delle procedure in materia di licenze di esportazione o di eventuali modifiche apportate dalla parte alle procedure;

b) le merci soggette a ciascuna procedura in materia di licenze di esportazione;

c) per ciascuna procedura in materia di licenze di esportazione, una descrizione dell'iter di presentazione di una domanda di licenza di esportazione e gli eventuali criteri che un richiedente deve soddisfare per essere ammissibile a presentare una domanda di licenza di esportazione, come il possesso di una licenza di attività, la costituzione o il mantenimento di un investimento o l'esercizio dell'attività tramite una particolare forma di stabilimento nel territorio di una parte;

d) il punto o i punti di contatto cui le persone interessate possono rivolgersi per ulteriori informazioni sulle condizioni per ottenere una licenza di esportazione;

e) l'organo o gli organi amministrativi a cui deve essere presentata la domanda o altri documenti pertinenti;

f) una descrizione della misura o delle misure che la procedura in materia di licenze di esportazione è intesa ad attuare;

g) il periodo durante il quale ciascuna procedura in materia di licenze di esportazione resta in vigore, salvo qualora tale efficacia sia mantenuta fino al ritiro o alla revisione in una nuova pubblicazione;

PUBLIC

h) se la parte intende utilizzare una procedura in materia di licenze di esportazione per gestire un contingente di esportazione, il quantitativo complessivo e, se applicabile, il valore del contingente e le date di apertura e chiusura del contingente; e

i) eventuali esenzioni o eccezioni che sostituiscono l'obbligo di ottenere una licenza di esportazione, informazioni sulle modalità per richiedere o utilizzare tali esenzioni o eccezioni e i criteri per concederle.

3. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, ciascuna parte notifica all'altra parte le proprie procedure esistenti in materia di licenze di esportazione. Una parte che adotti nuove procedure in materia di licenze di esportazione o che modifichi procedure esistenti in materia di licenze di esportazione ne dà notifica all'altra parte entro 60 giorni dalla data di pubblicazione di tali nuove procedure in materia di licenze di esportazione o delle modifiche di procedure esistenti in materia di licenze di esportazione. La notifica include il riferimento alla fonte o alle fonti in cui sono pubblicate le informazioni richieste a norma del paragrafo 2 e, ove opportuno, l'indirizzo del sito o dei siti governativi pertinenti.

4. Si precisa che nessuna disposizione del presente articolo può essere interpretata come un obbligo per le parti di rilasciare una licenza di esportazione o in modo da impedire a una parte di adempiere i propri obblighi o impegni derivanti dalle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dai regimi multilaterali di non proliferazione e dagli accordi in materia di controllo delle esportazioni.

PUBLIC

ARTICOLO 9.15

Determinazione del valore in dogana

Ciascuna parte determina il valore in dogana delle merci dell'altra parte importate nel proprio territorio a norma dell'articolo VII del GATT 1994 e dell'accordo sulla valutazione in dogana. A tal fine, l'articolo VII del GATT 1994, comprese le relative note e disposizioni integrative, e gli articoli da 1 a 17 dell'accordo sulla valutazione in dogana, comprese le relative note interpretative, sono integrati nel presente accordo e ne fanno parte, mutatis mutandis.

PUBLIC

ARTICOLO 9.16

Utilizzo delle preferenze

1. Ai fini del monitoraggio del funzionamento della presente parte dell'accordo e del calcolo dei tassi di utilizzo delle preferenze, le parti si scambiano annualmente statistiche sulle importazioni per un periodo compreso tra un anno dopo l'entrata in vigore del presente accordo e 10 anni dopo il completamento della soppressione dei dazi per tutte le merci conformemente alle tabelle di cui all'allegato 9. Salvo diversa decisione del comitato misto, tale periodo è automaticamente prorogato per cinque anni. Il comitato misto può decidere di prorogarlo ulteriormente.

2. Lo scambio delle statistiche sulle importazioni di cui al paragrafo 1 comprende i dati relativi all'anno più recente disponibile, tra cui il valore e, se del caso, il volume, a livello di linee tariffarie delle importazioni di merci dell'altra parte che beneficiano del trattamento tariffario preferenziale a norma della presente parte dell'accordo e delle importazioni di merci che non ne hanno beneficiato.

PUBLIC

ARTICOLO 9.17

Misure specifiche concernenti la gestione del trattamento preferenziale

1. Le parti cooperano per prevenire, individuare e contrastare le violazioni della legislazione doganale relativa al trattamento preferenziale accordato a norma del presente capo, conformemente ai loro obblighi di cui al capo 10 e al protocollo del presente accordo sull'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale.

2. Una parte può sospendere temporaneamente il pertinente trattamento preferenziale delle merci in questione secondo la procedura di cui al paragrafo 3 se ha constatato, sulla base di informazioni obiettive, concludenti e verificabili, che l'altra parte ha commesso violazioni sistematiche e su larga scala della legislazione doganale al fine di ottenere il trattamento preferenziale accordato in virtù del presente capo, e ha rilevato:

a) carenze sistematiche dell'altra parte nella verifica del carattere originario delle merci e nell'adempimento delle altre prescrizioni di cui al protocollo del presente accordo sull'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale, nel corso dell'individuazione o della prevenzione delle violazioni delle norme di origine;

b) il rifiuto sistematico di una parte di procedere, su richiesta della parte, alla verifica a posteriori della prova dell'origine e di comunicarne tempestivamente i risultati o il fatto di ritardare indebitamente tale verifica o comunicazione; o

c) il rifiuto sistematico o l'omissione dell'altra parte di cooperazione o di assistenza nel rispetto degli obblighi derivanti dal protocollo del presente accordo sull'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale in relazione al trattamento preferenziale.

3. La parte che ha effettuato la constatazione di cui al paragrafo 2 ne dà notifica senza indebito ritardo al comitato misto e avvia consultazioni con l'altra parte in seno al comitato misto al fine di pervenire a una soluzione accettabile per entrambe.

Se le parti non concordano una soluzione reciprocamente accettabile entro tre mesi dalla data della notifica, la parte che ha effettuato la constatazione può decidere di sospendere temporaneamente il trattamento preferenziale pertinente delle merci interessate. Tale parte notifica la sospensione temporanea senza indebito ritardo al comitato misto.

Le sospensioni temporanee si applicano solo per il periodo necessario a tutelare gli interessi finanziari della parte interessata e comunque per non più di sei mesi. Tuttavia, ove le condizioni che hanno dato luogo alla sospensione iniziale persistano alla scadenza del periodo di sei mesi, la parte interessata può decidere di rinnovare la sospensione. Qualsiasi sospensione temporanea è oggetto di consultazioni periodiche in seno al comitato misto.

PUBLIC

4. Ciascuna parte, secondo le proprie procedure interne, pubblica avvisi agli importatori relativi a notifiche o decisioni riguardanti le sospensioni temporanee di cui al paragrafo 3.

PUBLIC

ARTICOLO 9.18

Sottocomitato per gli scambi di merci

Il sottocomitato per gli scambi di merci istituito a norma dell'articolo 8.8, paragrafo 1:

a) sorveglia l'attuazione e la gestione del presente capo e dell'allegato 9;

b) promuove gli scambi di merci tra le parti, anche mediante consultazioni sul miglioramento del trattamento tariffario per l'accesso al mercato a norma dell'articolo 9.5, paragrafo 4, e, se del caso, su altre questioni;

c) offre una sede per discutere e risolvere eventuali questioni connesse al presente capo;

d) esamina senza indugio gli ostacoli agli scambi di merci tra le parti, in particolare quelli connessi all'applicazione di misure non tariffarie, e, se del caso, sottopone la questione all'esame del comitato misto;

e) raccomanda alle parti eventuali modifiche del presente capo o aggiunte allo stesso;

f) coordina lo scambio di dati per l'utilizzo delle preferenze o di qualsiasi altra informazione sugli scambi di merci tra le parti;

g) riesamina eventuali modifiche future del sistema armonizzato per garantire che gli obblighi che incombono a ciascuna parte a norma della presente parte dell'accordo non siano modificati e procede a consultazioni per risolvere eventuali conflitti connessi;

h) svolge le funzioni di cui all'articolo 15.17.

PUBLIC

CAPO 10

REGOLE DI ORIGINE E PROCEDURE DI ORIGINE

PUBLIC

SEZIONE A

REGOLE DI ORIGINE

ARTICOLO 10.1

Definizioni

Ai fini del presente capo e degli allegati da 10-A a 10-E si applicano le definizioni seguenti:

a) "classificazione": la classificazione di un prodotto o di un materiale in un determinato capitolo o in una determinata voce o sottovoce del sistema armonizzato;

b) "partita": prodotti spediti contemporaneamente da un esportatore a un destinatario od oggetto di un unico titolo di trasporto relativo alla loro spedizione dall'esportatore al destinatario o, in mancanza di tale documento, di un'unica fattura;

c) "autorità doganale":

   i) per il Cile, il servizio doganale nazionale; e

ii) per la parte UE, i servizi della Commissione europea responsabili delle questioni doganali, le amministrazioni doganali e ogni altra autorità degli Stati membri preposta all'applicazione e al controllo dell'osservanza della legislazione doganale;

d) "esportatore": una persona, ubicata in una parte, che esporta o produce il prodotto originario e rilascia un'attestazione di origine conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari di tale parte;

e) "prodotti identici": prodotti che corrispondono sotto tutti gli aspetti a quelli descritti nella descrizione del prodotto; la descrizione del prodotto che figura nel documento commerciale utilizzato per la compilazione di un'attestazione di origine per spedizioni multiple deve essere sufficientemente precisa da identificare chiaramente non solo il prodotto in questione, e anche i prodotti identici che saranno successivamente importati in base a tale attestazione;

f) "importatore": una persona che importa il prodotto originario e richiede per esso il trattamento tariffario preferenziale;

g) "materiale": qualsiasi sostanza utilizzata nella produzione di un prodotto, compresi ingredienti, materie prime, componenti o parti;

h) "prodotto": il risultato della produzione, anche se destinato a essere utilizzato successivamente come materiale nella produzione di un altro prodotto; e

i) "produzione": qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione, compreso il montaggio.

PUBLIC

ARTICOLO 10.2

Requisiti di carattere generale

PUBLIC

1. Ai fini dell'applicazione del trattamento tariffario preferenziale a opera di una parte a una merce originaria dell'altra parte conformemente alla presente parte dell'accordo, sono considerati originari dell'altra parte i prodotti seguenti, purché rispettino tutte le altre prescrizioni applicabili di cui al presente capo:

a) i prodotti interamente ottenuti in tale parte a norma dell'articolo 10.4;

b) i prodotti fabbricati esclusivamente a partire da materiali originari di tale parte; e

c) i prodotti fabbricati in tale parte utilizzando materiali non originari, purché rispettino le prescrizioni di cui all'allegato 10-B.

2. Se un prodotto ha acquisito il carattere originario conformemente al paragrafo 1, i materiali non originari utilizzati per ottenere tale prodotto non sono considerati non originari quando tale prodotto è incorporato come materiale in un altro prodotto.

3. Le prescrizioni relative all'acquisizione del carattere originario sono soddisfatte senza interruzione nel territorio di una parte.

ARTICOLO 10.3

Cumulo dell'origine

1. Un prodotto originario di una parte è considerato prodotto originario dell'altra parte se è utilizzato come materiale nella fabbricazione di un altro prodotto in tale altra parte, purché la lavorazione e la trasformazione effettuate vadano al di là di una o più delle operazioni di cui all'articolo 10.6.

2. I materiali classificati nel capitolo 3 del sistema armonizzato, originari dei paesi di cui al paragrafo 4, lettera b), e impiegati nella fabbricazione di prodotti a base di tonno in scatola classificati nella sottovoce 1604.14 del sistema armonizzato possono essere considerati originari di una parte purché siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 3, lettere da a) a e), e purché tale parte invii una notifica che sarà esaminata dal sottocomitato di cui all'articolo 10.31.

3. Su raccomandazione del sottocomitato di cui all'articolo 10.31, il comitato misto può decidere che taluni materiali originari dei paesi terzi[1] di cui al paragrafo 4 del presente articolo possano essere considerati originari di una parte se sono impiegati nella fabbricazione di un prodotto in tale parte, a condizione che:

a) per ogni parte sia in vigore un accordo commerciale che costituisce un'area di libero scambio con il paese terzo ai sensi dell'articolo XXIV del GATT 1994;

[1] Si rammenta che "paese terzo" è definito all'articolo 1.3, lettera c).

b) l'origine dei materiali di cui al presente paragrafo sia determinata in conformità delle regole di origine applicabili a norma:

i) dell'accordo commerciale della parte UE che costituisce un'area di libero scambio con il paese terzo, se il materiale in questione è impiegato nella fabbricazione di un prodotto in Cile; e

ii) dell'accordo commerciale del Cile che costituisce un'area di libero scambio con il paese terzo, se il materiale in questione è impiegato nella fabbricazione di un prodotto nella parte UE;

c) tra tale parte e il paese terzo sia in vigore un accordo riguardante un'adeguata cooperazione amministrativa per garantire la piena applicazione del presente capo, comprese le disposizioni relative all'utilizzo della documentazione appropriata sull'origine dei materiali, e che tale parte notifichi all'altra parte detto accordo;

d) la produzione o la trasformazione dei materiali eseguita nella parte vada al di là di una o più delle operazioni di cui all'articolo 10.6; e

e) le parti concordino eventuali altre condizioni.

4. I paesi terzi di cui al paragrafo 3 sono:

a) i paesi dell'America centrale seguenti: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua e Panama; e

b) i paesi andini seguenti: Colombia, Ecuador e Perù.

PUBLIC

ARTICOLO 10.4

Prodotti interamente ottenuti

PUBLIC

1. Si considerano interamente ottenuti in una parte i prodotti seguenti:

a) le piante e i prodotti del regno vegetale ivi coltivati o raccolti;

b) gli animali vivi, ivi nati e allevati;

c) i prodotti ottenuti da animali vivi, ivi allevati;

d) i prodotti ottenuti dalla caccia, dalla caccia con trappole, dalla pesca, dalla raccolta o dalla cattura ivi praticate, ma non oltre i limiti esterni delle acque territoriali della parte;

e) i prodotti ottenuti da animali macellati ivi nati e allevati;

f) i prodotti dell'acquacoltura ivi ottenuti, se gli organismi acquatici, compresi pesci, molluschi, crostacei, altri invertebrati acquatici e piante acquatiche, sono nati o allevati da materiale da riproduzione quali uova, lattimi, avannotti, novellame o larve con regolari interventi nei processi di allevamento o crescita diretti a migliorare la produzione, quali ripopolamento, nutrimento o protezione dai predatori;

g) i minerali o altre sostanze presenti in natura non incluse nelle lettere da a) a f), ivi estratti o prelevati;

h) i prodotti della pesca marittima e altri prodotti prelevati dal mare al di fuori delle acque territoriali ad opera di una nave della parte;

i) i prodotti ottenuti a bordo di una nave officina della parte, esclusivamente a partire dai prodotti di cui alla lettera h);

j) i prodotti estratti da una parte o da una persona di tale parte dal fondale marino o dal sottosuolo al di fuori delle acque territoriali, a condizione che esse abbiano diritti di sfruttamento di detto fondale marino o sottosuolo;

k) i rifiuti o gli avanzi ivi derivati dalla produzione o da prodotti usati ivi raccolti, purché tali prodotti siano idonei soltanto al recupero delle materie prime; e

l) i prodotti ivi ottenuti esclusivamente a partire dai prodotti di cui alle lettere da a) a k).

2. Per "nave di una parte" e "nave officina di una parte" di cui al paragrafo 1, lettere h) e i), si intendono rispettivamente una nave o una nave officina che:

a) è registrata in uno Stato membro o in Cile;

b) batte bandiera di uno Stato membro o del Cile; e

PUBLIC

c) soddisfa una delle seguenti condizioni:

i) è per più del 50 % di proprietà di persone fisiche di uno Stato membro o del Cile; o

ii) è di proprietà di una persona giuridica che:

A) ha la sede e il centro di attività principale in uno Stato membro o in Cile;

B) è per più del 50 % di proprietà di persone di una delle parti.

PUBLIC

ARTICOLO 10.5

Tolleranze

1. Se un materiale non originario utilizzato nella produzione di un prodotto non rispetta le prescrizioni di cui all'allegato 10-B, tale prodotto è considerato originario di una parte, purché:

a) per tutti i prodotti[1], ad eccezione di quelli classificati nei capitoli da 50 a 63 del sistema armonizzato, il valore complessivo dei materiali non originari non superi il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;

1 Capitoli da 1 a 24 del sistema armonizzato, conformemente alla nota 9 dell'allegato 10-A.

b) per i prodotti classificati nei capitoli da 50 a 63 del sistema armonizzato, si applichino le tolleranze stabilite nelle note da 6 a 8 dell'allegato 10-A.

2. Il paragrafo 1 non si applica se il valore o il peso dei materiali non originari utilizzati nella produzione di un prodotto supera una delle percentuali indicate nelle prescrizioni dell'allegato 10-B per il valore o il peso massimo dei materiali non originari.

3. Il paragrafo 1 non si applica ai prodotti interamente ottenuti in una parte ai sensi dell'articolo 10.4. Se è prescritto a norma dell'allegato 10-B che i materiali utilizzati nella produzione di un prodotto siano interamente ottenuti, si applicano i paragrafi 1 e 2 del presente articolo.

PUBLIC

ARTICOLO 10.6

Lavorazioni o trasformazioni insufficienti

1. Fatto salvo l'articolo 10,2, paragrafo 1, lettera c), un prodotto non è considerato originario di una parte se solo una o più delle seguenti operazioni sono effettuate su materiali non originari in tale parte:

a) operazioni di conservazione quali l'essiccazione, la congelazione, la conservazione in salamoia o altre operazioni analoghe, se il loro unico scopo è assicurare che il prodotto rimanga in buone condizioni durante il trasporto e il magazzinaggio;

b) la scomposizione e la composizione di confezioni;

c) il lavaggio, la pulitura, la rimozione di polvere, ossido, olio, pittura o altri rivestimenti;

d) la stiratura o la pressatura di materie tessili e loro manufatti;

e) le semplici operazioni di pittura e lucidatura;

f) la mondatura e la molitura parziale o totale del riso; la pulitura e brillatura dei cereali e del riso;

g) le operazioni destinate a colorare o aromatizzare lo zucchero o a formare zollette di zucchero; la molitura parziale o totale dello zucchero cristallizzato allo stato solido;

h) la sbucciatura, la snocciolatura e la sgusciatura di frutta, frutta a guscio, ortaggi e legumi;

i) l'affilatura, la semplice molitura o il semplice taglio;

j) il vaglio, la cernita, la selezione, la classificazione, la gradazione o l'assortimento;

k) le semplici operazioni di inserimento in bottiglie, lattine, boccette, borse, casse o scatole, o di fissaggio a supporti di cartone o tavolette e ogni altra semplice operazione di imballaggio;

l) l'apposizione o la stampa di marchi, etichette, loghi o altri segni distintivi analoghi sul prodotto o sul suo imballaggio;

PUBLIC

m) la semplice miscela di prodotti, anche di specie diverse, compresa la miscela dello zucchero con qualsiasi sostanza;

n) il semplice assemblaggio di parti di articoli allo scopo di formare un articolo completo o lo smontaggio di prodotti in parti;

o) la semplice aggiunta di acqua o la diluizione, disidratazione o denaturazione dei prodotti; o

p) la macellazione di animali.

2. Ai fini del paragrafo 1, un'operazione è considerata semplice quando non sono necessarie competenze particolari né macchine, apparecchi o attrezzature appositamente prodotti o installati per la sua esecuzione.

ARTICOLO 10.7

Unità da prendere in considerazione

1. L'unità da prendere in considerazione ai fini del presente capo è il prodotto adottato come unità di base per la classificazione effettuata secondo il sistema armonizzato.

PUBLIC

2. Se una partita consiste di un certo numero di prodotti fra loro identici, classificati nella medesima voce del sistema armonizzato, il presente capo si applica a ogni prodotto considerato singolarmente.

PUBLIC

ARTICOLO 10.8

Accessori, pezzi di ricambio e utensili

1. Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili che sono consegnati con un'attrezzatura, una macchina, un apparecchio o un veicolo, che fanno parte del suo normale equipaggiamento e sono inclusi nel suo prezzo o per i quali non viene emessa una fattura distinta si considerano un tutto unico con l'attrezzatura, la macchina, l'apparecchio o il veicolo in questione.

2. Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili di cui al paragrafo 1 non sono presi in considerazione per determinare l'origine del prodotto, salvo ai fini del calcolo del valore massimo dei materiali non originari qualora il prodotto sia soggetto a una prescrizione relativa al valore massimo dei materiali non originari di cui all'allegato 10-B.

ARTICOLO 10.9

Assortimenti

Gli assortimenti, definiti ai sensi della regola generale 3 per l'interpretazione del sistema armonizzato, sono considerati originari di una parte se tutti i loro componenti sono prodotti originari. Un assortimento, se è composto di prodotti originari e non originari, è nel suo insieme considerato originario di una parte a condizione che il valore dei prodotti non originari non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento.

PUBLIC

ARTICOLO 10.10

Elementi neutri

Per determinare se un prodotto è in possesso dei requisiti di prodotto originario in una parte, non occorre determinare l'origine dei seguenti elementi eventualmente utilizzati per la fabbricazione del prodotto:

a) combustibili, energia, catalizzatori e solventi;

b) attrezzature, dispositivi e forniture utilizzati per effettuare prove o ispezioni del prodotto;

c) macchine, utensili, stampi e forme;

d) pezzi di ricambio e materiali utilizzati nella manutenzione delle attrezzature e dei fabbricati;

e) lubrificanti, grassi, materiali compositi e altri materiali utilizzati nella produzione o per il funzionamento di attrezzature e fabbricati;

f) guanti, occhiali, calzature, abbigliamento e dispositivi e forniture di sicurezza;

g) qualsiasi altro materiale non incorporato nel prodotto ma di cui è possibile dimostrare che l'utilizzo è parte della produzione del prodotto stesso.

PUBLIC

ARTICOLO 10.11

Materiali per il confezionamento, materiali da imballaggio e contenitori

1. I materiali da imballaggio e i contenitori in cui il prodotto è confezionato per la vendita al minuto, se classificati con il prodotto ai sensi della regola generale 5 per l'interpretazione del sistema armonizzato, non sono presi in considerazione per determinare l'origine del prodotto, salvo ai fini del calcolo del valore massimo dei materiali non originari qualora il prodotto sia soggetto a una prescrizione relativa al valore massimo dei materiali non originari a norma dell'allegato 10-B.

2. I materiali da imballaggio e i contenitori utilizzati per proteggere un prodotto durante il trasporto non sono presi in considerazione per determinare se un prodotto è originario in una parte.

PUBLIC

ARTICOLO 10.12

Separazione contabile dei materiali fungibili

1. I materiali fungibili originari e non originari sono conservati fisicamente separati al fine di mantenerne il carattere originario o non originario, a seconda dei casi. Tali materiali possono essere utilizzati nella produzione di un prodotto anche se non conservati fisicamente separati, purché sia utilizzato un metodo di separazione contabile.

2. Il metodo di separazione contabile di cui al paragrafo 1 è applicato conformemente a un metodo di gestione delle scorte basato sui principi contabili generalmente accettati nella parte. Il metodo di separazione contabile garantisce in qualsiasi momento che il numero di prodotti che potrebbero essere considerati originari di una parte non sia superiore a quello che risulterebbe se le scorte fossero state conservate fisicamente separate.

3. Ai fini del paragrafo 1, per "materiali fungibili" si intendono materiali dello stesso tipo e della stessa qualità commerciale che presentano le stesse caratteristiche tecniche e fisiche e che non possono essere distinti tra loro una volta incorporati nel prodotto finito.

ARTICOLO 10.13

Prodotti reimportati

Se un prodotto originario di una parte è esportato da tale parte in un paese terzo e successivamente è reimportato in tale parte, è considerato non originario, a meno che si forniscano all'autorità doganale di tale parte prove soddisfacenti del fatto che il prodotto reimportato:

a) è lo stesso prodotto che era stato esportato; e

b) non è stato sottoposto ad alcuna operazione oltre a quelle necessarie a mantenerlo in buone condizioni durante la permanenza nel paese terzo o durante l'esportazione.

ARTICOLO 10.14

Non modificazione

1. Un prodotto originario dichiarato per l'immissione in consumo nella parte importatrice non è, dopo l'esportazione e prima della dichiarazione per l'immissione in consumo, modificato, trasformato in alcun modo né sottoposto ad operazioni diverse da quelle destinate a mantenerlo in buone condizioni o ad aggiungere o apporre marchi, etichette, sigilli o qualsiasi altra documentazione atta ad assicurare la conformità alle specifiche prescrizioni della parte importatrice.

PUBLIC

2. Sono ammessi il magazzinaggio o l'esposizione di un prodotto in un paese terzo, purché il prodotto rimanga sotto controllo doganale in tale paese terzo.

3. Fatta salva la sezione B, è ammesso il frazionamento delle partite nel territorio di un paese terzo, purché tale frazionamento sia effettuato dall'esportatore o sotto la sua responsabilità e purché tali partite rimangano sotto controllo doganale nel paese terzo.

4. Nel caso di dubbi in merito alla conformità alle condizioni di cui ai paragrafi da 1 a 3, l'autorità doganale della parte importatrice può richiedere che l'importatore fornisca le prove della conformità. Tali prove possono essere presentate in qualsiasi forma, anche attraverso documenti contrattuali di trasporto quali polizze di carico, prove fattuali o concrete basate sulla marcatura o sulla numerazione dei colli, oppure qualsiasi elemento di prova legato al prodotto stesso.

ARTICOLO 10.15

Esposizioni

1. I prodotti originari inviati per un'esposizione in un paese terzo e venduti dopo l'esposizione per essere importati in una parte beneficiano, all'importazione, delle disposizioni della presente parte dell'accordo, purché sia fornita alle autorità doganali una prova soddisfacente del fatto che:

a) l'esportatore ha spedito tali prodotti da una parte nel paese terzo in cui si è tenuta l'esposizione e ve li ha esposti;

b) l'esportatore ha venduto o altrimenti ceduto i prodotti a una persona in una parte;

c) i prodotti sono stati spediti nel corso dell'esposizione o subito dopo, nello stato a cui erano stati inviati per l'esposizione; e

d) dal momento della loro spedizione per l'esposizione i prodotti non sono stati utilizzati per finalità diverse dalla presentazione all'esposizione stessa.

2. Alle autorità doganali è presentata, secondo le procedure doganali della parte importatrice, un'attestazione di origine compilata conformemente alla sezione B, con l'indicazione della denominazione e dell'indirizzo dell'esposizione.

3. Il paragrafo 1 si applica a tutte le esposizioni, fiere o manifestazioni pubbliche analoghe di natura commerciale, industriale, agricola o artigianale, diverse da quelle organizzate a fini privati in negozi o locali commerciali per la vendita di prodotti stranieri e durante le quali i prodotti restano sotto controllo doganale.

4. Le autorità doganali della parte importatrice possono esigere la prova del fatto che i prodotti sono rimasti sotto controllo doganale nel paese in cui si svolge l'esposizione, nonché ulteriori prove documentali delle condizioni in cui sono stati esposti.

PUBLIC

SEZIONE B

PROCEDURE DI ORIGINE

PUBLIC

ARTICOLO 10.16

Richiesta di trattamento tariffario preferenziale

1. La parte importatrice accorda il trattamento tariffario preferenziale a un prodotto originario dell'altra parte ai sensi del presente capo sulla base di una richiesta di trattamento tariffario preferenziale da parte dell'importatore. L'importatore è responsabile della correttezza della richiesta di trattamento tariffario preferenziale e della conformità alle prescrizioni di cui al presente capo.

2. La richiesta di trattamento tariffario preferenziale è basata su uno degli elementi seguenti:

a) l'attestazione di origine rilasciata dall'esportatore a norma dell'articolo 10.17;

b) la conoscenza da parte dell'importatore, nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 10.19.

3. La richiesta di trattamento tariffario preferenziale e la base della richiesta di cui al paragrafo 2 sono incluse nella dichiarazione doganale conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari della parte importatrice.

4. L'importatore che presenta una richiesta di trattamento preferenziale basata su un'attestazione di origine conformemente al paragrafo 2, lettera a), conserva l'attestazione e ne fornisce una copia all'autorità doganale della parte importatrice che ne fa richiesta.

PUBLIC

ARTICOLO 10.17

Attestazione di origine

1. L'esportatore di un prodotto compila un'attestazione di origine sulla base di informazioni che dimostrano che il prodotto è originario, comprese se del caso informazioni sul carattere originario dei materiali utilizzati nella produzione di tale prodotto.

2. L'esportatore è responsabile della correttezza dell'attestazione di origine e delle informazioni fornite a norma del paragrafo 1. Se ha motivo di ritenere che l'attestazione di origine contiene informazioni errate o si basa su siffatte informazioni, l'esportatore notifica immediatamente all'importatore qualsiasi modifica che influisca sul carattere originario del prodotto. In tal caso l'importatore corregge la dichiarazione d'importazione e si fa carico di eventuali dazi doganali applicabili.

3. L'esportatore compila l'attestazione di origine in una delle versioni linguistiche che figurano all'allegato 10-C su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale che descriva il prodotto originario in maniera sufficientemente dettagliata da consentirne l'identificazione nella nomenclatura del sistema armonizzato. La parte importatrice non impone all'importatore di presentare una traduzione dell'attestazione di origine.

4. Un'attestazione di origine è valida per un anno dalla data del rilascio.

5. L'attestazione di origine si può applicare a:

a) un'unica spedizione di uno o più prodotti in una parte; o

b) spedizioni multiple di prodotti identici in una parte nel periodo, non superiore a 12 mesi, specificato nell'attestazione di origine.

6. La parte importatrice, su richiesta dell'importatore e fatte salve eventuali prescrizioni stabilite dalla parte importatrice, consente l'utilizzo di un'unica attestazione di origine per i prodotti smontati o non montati ai sensi della regola generale 2, lettera a), del sistema armonizzato, classificati nelle sezioni da XV a XXI del sistema armonizzato, quando sono importati con spedizioni scaglionate.

ARTICOLO 10.18

Discordanze ed errori di lieve entità

L'autorità doganale della parte importatrice non respinge una richiesta di trattamento tariffario preferenziale per lievi discordanze tra l'attestazione di origine e i documenti presentati all'ufficio doganale o per errori di scarsa importanza nell'attestazione di origine.

PUBLIC

ARTICOLO 10.19

Conoscenza da parte dell'importatore

1. La parte importatrice può, nelle sue disposizioni legislative e regolamentari, stabilire condizioni per determinare quali importatori possano basare una richiesta di trattamento tariffario preferenziale sulla conoscenza da parte dell'importatore.

2. In deroga al paragrafo 1, la conoscenza da parte dell'importatore del carattere originario di un prodotto è basata su informazioni che dimostrano che il prodotto è effettivamente in possesso dei requisiti di prodotto originario ed è conforme alle prescrizioni di cui al presente capo per l'acquisizione del carattere originario.

ARTICOLO 10.20

Obblighi di tenuta di registri

1. L'importatore che richiede il trattamento tariffario preferenziale per un prodotto importato in una parte:

a) se la richiesta di trattamento tariffario preferenziale è basata su un'attestazione di origine, conserva l'attestazione di origine compilata dall'esportatore per un periodo minimo di tre anni dalla data in cui è stato richiesto il trattamento preferenziale del prodotto; e

PUBLIC

b) se la richiesta di trattamento tariffario preferenziale è basata sulla conoscenza da parte dell'importatore, conserva le informazioni che dimostrano la conformità del prodotto alle prescrizioni di cui al presente capo per l'acquisizione del carattere originario per un periodo minimo di tre anni dalla data in cui è stato richiesto il trattamento preferenziale.

2. L'esportatore che ha compilato un'attestazione di origine conserva una copia di tale attestazione e di tutti gli altri documenti che dimostrano la conformità del prodotto alle prescrizioni di cui al presente capo per l'acquisizione del carattere originario per un periodo minimo di quattro anni dalla data di compilazione di detta attestazione di origine.

3. I documenti da conservare a norma del presente articolo possono essere conservati in formato elettronico conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari della parte importatrice o esportatrice, a seconda dei casi.

ARTICOLO 10.21

Esenzioni dalle prescrizioni relative alle attestazioni di origine

1. Sono ammessi come prodotti originari, senza che occorra un'attestazione di origine, i prodotti spediti come colli da privati a privati o contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori, a condizione che si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale e che i prodotti siano stati dichiarati conformi alle prescrizioni del presente capo, e che non sussistano dubbi circa la veridicità di tale dichiarazione.

PUBLIC

2. Si considerano prive di carattere commerciale le importazioni occasionali che consistono esclusivamente di prodotti riservati all'uso personale dei destinatari, dei viaggiatori o dei loro familiari, quando sia evidente che tali prodotti, per loro natura e quantità, non possono essere destinati a scopi commerciali, purché l'importazione non faccia parte di una serie di importazioni che possono ragionevolmente essere considerate effettuate separatamente con l'intento di eludere l'obbligo di presentare un'attestazione di origine.

3. Il valore totale dei prodotti di cui al paragrafo 1 non supera 500 EUR o l'importo equivalente nella valuta della parte se si tratta di colli, oppure 1 200 EUR o l'importo equivalente nella valuta della parte se si tratta di prodotti contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori.

ARTICOLO 10.22

Verifica

1. L'autorità doganale della parte importatrice può verificare il carattere originario di un prodotto o il rispetto delle altre prescrizioni di cui al presente capo sulla base di metodi di valutazione dei rischi, che possono comprendere la selezione casuale. Ai fini di tale verifica, l'autorità doganale della parte importatrice può inviare una richiesta di informazioni all'importatore che ha presentato la richiesta di trattamento preferenziale a norma dell'articolo 10.16.

2. L'autorità doganale della parte importatrice che invia una richiesta a norma del paragrafo 1 limita la propria richiesta alle seguenti informazioni in relazione all'origine di un prodotto:

a) l'attestazione di origine, se la richiesta di trattamento preferenziale era basata su un'attestazione di origine; e

b) informazioni relative alla conformità ai criteri di origine, ossia:

   i) se il criterio di origine è "interamente ottenuto", la categoria applicabile (ad esempio raccolta, estrazione, pesca) e il luogo di produzione);

   ii) se il criterio di origine è basato su una modifica della classificazione tariffaria, un elenco di tutti i materiali non originari, compresa la rispettiva classificazione tariffaria (nel formato a due, quattro o sei cifre a seconda del criterio di origine);

   iii) se il criterio di origine è basato su un metodo del valore, il valore del prodotto finale e il valore di tutti i materiali non originari utilizzati nella produzione;

   iv) se il criterio di origine è basato sul peso, il peso del prodotto finale e il peso dei pertinenti materiali non originari utilizzati nel prodotto finale; e

   v) se il criterio di origine è basato su uno specifico processo produttivo, una descrizione di tale processo specifico.

PUBLIC

3. Nel fornire le informazioni richieste, l'importatore può aggiungere altre informazioni che egli consideri pertinenti ai fini della verifica.

4. Se la richiesta di trattamento tariffario preferenziale è basata su un'attestazione di origine rilasciata dall'esportatore a norma dell'articolo 10.16, paragrafo 2, lettera a), l'importatore fornisce tale attestazione di origine ma può rispondere all'autorità doganale della parte importatrice indicando che le informazioni di cui al paragrafo 2, lettera b), del presente articolo non possono essere fornite.

5. Se la richiesta di trattamento tariffario preferenziale è basata sulla conoscenza da parte dell'importatore di cui all'articolo 10.16, paragrafo 2, lettera b), dopo aver richiesto le informazioni a norma del paragrafo 1 l'autorità doganale della parte importatrice che effettua la verifica può inviare all'importatore una richiesta supplementare di informazioni se ritiene che siano necessarie informazioni supplementari per verificare il carattere originario del prodotto o la conformità alle altre prescrizioni del presente capo. L'autorità doganale della parte importatrice può richiedere all'importatore informazioni e documenti specifici, se del caso.

6. L'autorità doganale della parte importatrice che decide di sospendere il trattamento tariffario preferenziale accordato ai prodotti in questione in attesa dei risultati della verifica può offrire all'importatore la possibilità di svincolare i prodotti. Quale condizione per tale svincolo, la parte importatrice può esigere una garanzia o altre opportune misure precauzionali. L'eventuale sospensione del trattamento tariffario preferenziale è revocata quanto prima in seguito all'accertamento, da parte dell'autorità doganale della parte importatrice, del carattere originario dei prodotti in questione o della conformità alle altre prescrizioni di cui al presente capo.

PUBLIC

ARTICOLO 10.23

Cooperazione amministrativa

1. Al fine di garantire la corretta applicazione del presente capo, le parti cooperano tra loro, tramite le rispettive autorità doganali, per verificare il carattere originario di un prodotto o la conformità alle altre prescrizioni del presente capo.

2. Se la richiesta di trattamento tariffario preferenziale è basata su un'attestazione di origine a norma dell'articolo 10.16, paragrafo 2, lettera a), dopo aver richiesto informazioni all'importatore a norma dell'articolo 10.22, paragrafo 1, l'autorità doganale della parte importatrice che effettua la verifica può inviare una richiesta di informazioni all'autorità doganale della parte esportatrice entro un periodo di due anni dalla data della richiesta di trattamento preferenziale, se l'autorità doganale della parte importatrice ritiene che siano necessarie informazioni supplementari per verificare il carattere originario del prodotto o la conformità alle altre prescrizioni di cui al presente capo. L'autorità doganale della parte importatrice può richiedere all'autorità doganale della parte esportatrice di fornire informazioni e documenti specifici, ove opportuno.

3. Nella richiesta di cui al paragrafo 2, l'autorità doganale della parte importatrice inserisce le informazioni seguenti:

a) l'attestazione di origine o una sua copia;

PUBLIC

b) l'identità dell'autorità doganale che presenta la richiesta;

c) il nome dell'esportatore da verificare;

d) l'oggetto e la portata della verifica; e

e) ove applicabile, qualsiasi documento pertinente.

4. L'autorità doganale della parte esportatrice può, conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari di tale parte, effettuare la verifica richiedendo documenti all'esportatore e chiedendo prove, oppure visitando i locali dell'esportatore per esaminare i registri e osservare gli impianti utilizzati nella produzione del prodotto.

5. A seguito della richiesta di cui al paragrafo 2, l'autorità doganale della parte esportatrice fornisce all'autorità doganale della parte importatrice le informazioni seguenti:

a) i documenti richiesti, se disponibili;

b) un parere sul carattere originario del prodotto;

c) la descrizione del prodotto oggetto della verifica e la classificazione tariffaria pertinente per l'applicazione delle regole di origine;

PUBLIC

d) una descrizione e una spiegazione del processo produttivo a conferma del carattere originario del prodotto;

e) informazioni sulle modalità con cui è stata effettuata la verifica del carattere originario del prodotto a norma del paragrafo 4; e

f) documenti giustificativi, se del caso.

6. L'autorità doganale della parte esportatrice non trasmette all'autorità doganale della parte importatrice le informazioni di cui al paragrafo 5, lettera a) o f), senza il consenso dell'esportatore.

7. Tutte le informazioni richieste, compresi eventuali documenti giustificativi e tutte le altre informazioni correlate riguardanti la verifica, dovrebbero essere preferibilmente scambiate per via elettronica tra le autorità doganali delle parti.

8. Tramite i coordinatori designati conformemente alla presente parte dell'accordo, le parti si forniscono reciprocamente i dati di contatto delle rispettive autorità doganali e comunicano eventuali cambiamenti entro 30 giorni dall'avvenuta modifica.

PUBLIC

ARTICOLO 10.24

Reciproca assistenza nella lotta alle frodi

Nel caso di una sospetta violazione del presente capo, le parti si prestano assistenza reciproca conformemente al protocollo del presente accordo sull'assistenza amministrativa reciproca in materia doganale.

PUBLIC

ARTICOLO 10.25

Respingimento delle richieste di trattamento tariffario preferenziale

1. Fatte salve le prescrizioni di cui ai paragrafi da 3 a 5, l'autorità doganale della parte importatrice può respingere una richiesta di trattamento tariffario preferenziale se:

a) entro un termine di tre mesi dalla data di una richiesta di informazioni a norma dell'articolo 10.22, paragrafo 1:

   i) l'importatore non ha risposto;

   ii) nei casi in cui la richiesta di trattamento tariffario preferenziale è basata su un'attestazione di origine a norma dell'articolo 10.16, paragrafo 2, lettera a), non è stata fornita l'attestazione di origine; o

iii) nei casi in cui la richiesta di trattamento tariffario preferenziale è basata sulla conoscenza da parte dell'importatore di cui all'articolo 10.16, paragrafo 2, lettera b), le informazioni fornite dall'importatore sono insufficienti a confermare il carattere originario del prodotto;

b) entro un termine di tre mesi dalla data di una richiesta di informazioni supplementari a norma dell'articolo 10.22, paragrafo 5:

i) l'importatore non ha risposto; o

ii) le informazioni fornite dall'importatore sono insufficienti a confermare che il prodotto è originario;

c) entro un termine di 10 mesi dalla data di una richiesta di informazioni a norma dell'articolo 10.23, paragrafo 2:

i) l'autorità doganale della parte esportatrice non ha risposto; o

ii) le informazioni fornite dall'autorità doganale della parte esportatrice sono insufficienti a confermare il carattere originario del prodotto.

2. L'autorità doganale della parte importatrice può respingere una richiesta di trattamento tariffario preferenziale se l'importatore che ha presentato la richiesta non si conforma alle prescrizioni di cui al presente capo diverse da quelle relative al carattere originario dei prodotti.

PUBLIC

3. Qualora l'autorità doganale della parte importatrice abbia una giustificazione sufficiente per respingere una richiesta di trattamento tariffario preferenziale conformemente al paragrafo 1 del presente articolo, e laddove l'autorità doganale della parte esportatrice abbia fornito un parere a norma dell'articolo 10.23, paragrafo 5, lettera b), a conferma del carattere originario dei prodotti, l'autorità doganale della parte importatrice notifica all'autorità doganale della parte esportatrice la propria intenzione di respingere la richiesta di trattamento preferenziale entro due mesi dal ricevimento di tale parere.

4. Qualora sia stata effettuata la notifica di cui al paragrafo 3, si svolgono consultazioni, su richiesta di una delle parti, entro tre mesi dalla data della notifica. Il termine per la consultazione può essere prorogato caso per caso di comune accordo tra le autorità doganali delle parti. La consultazione può essere condotta secondo la procedura stabilita dal sottocomitato di cui all'articolo 10.31.

5. Alla scadenza del termine per la consultazione l'autorità doganale della parte importatrice respinge la richiesta di trattamento tariffario preferenziale soltanto se non è in grado di confermare il carattere originario del prodotto e dopo aver accordato all'importatore il diritto di essere sentito.

PUBLIC

ARTICOLO 10.26

Riservatezza

1. Ciascuna parte rispetta, conformemente alle proprie disposizioni legislative e regolamentari, la riservatezza delle informazioni fornite dall'altra parte a norma del presente capo e protegge tali informazioni da divulgazione.

2. Le informazioni ottenute dalle autorità della parte importatrice sono da esse utilizzate solo ai fini del presente capo.

3. Ciascuna parte provvede affinché le informazioni riservate raccolte a norma del presente capo non siano utilizzate per fini diversi da quelli dell'amministrazione e dell'applicazione delle decisioni e delle determinazioni relative all'origine dei prodotti e alle questioni doganali, se non con l'autorizzazione della persona o della parte che ha fornito le informazioni riservate.

4. In deroga al paragrafo 3, una parte può consentire che le informazioni raccolte a norma del presente capo siano utilizzate nell'ambito di procedimenti amministrativi, giudiziari o quasi giudiziari avviati per mancata osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari in materia doganale che danno attuazione al presente capo. In tal caso, la parte ne dà previa notifica alla persona o alla parte che ha fornito le informazioni di cui trattasi.

PUBLIC

ARTICOLO 10.27

Rimborsi e richieste di trattamento tariffario preferenziale dopo l'importazione

1. Ciascuna parte dispone che un importatore possa presentare, dopo l'importazione, una richiesta di trattamento tariffario preferenziale e di rimborso di eventuali dazi pagati in eccesso per un prodotto se:

a) l'importatore non ha presentato una richiesta di trattamento tariffario preferenziale al momento dell'importazione;

b) la richiesta è presentata entro due anni dalla data dell'importazione; e

c) il prodotto interessato poteva beneficiare del trattamento tariffario preferenziale al momento della sua importazione nel territorio della parte.

2. Quale condizione per il trattamento tariffario preferenziale sulla base di una richiesta presentata a norma del paragrafo 1, la parte importatrice può esigere che l'importatore:

a) presenti una richiesta di trattamento tariffario preferenziale conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari della parte importatrice;

b) fornisca, se del caso, l'attestazione di origine; e

c) soddisfi tutte le altre prescrizioni applicabili di cui al presente capo allo stesso modo, come se il trattamento tariffario preferenziale fosse stato richiesto al momento dell'importazione.

PUBLIC

ARTICOLO 10.28

Misure e sanzioni amministrative

1. Una parte impone misure e sanzioni amministrative, ove opportuno e conformemente alle proprie disposizioni legislative e regolamentari, a qualsiasi persona che compili o faccia compilare un documento contenente informazioni errate allo scopo di ottenere un trattamento tariffario preferenziale per un prodotto o che non si conformi alle prescrizioni di cui:

a) all'articolo 10.20;

b) all'articolo 10.23, paragrafo 4, per non aver fornito le prove o aver rifiutato di sottoporsi a una visita; o

c) all'articolo 10.17, paragrafo 2, per non aver corretto una richiesta di trattamento tariffario preferenziale contenuta nella dichiarazione doganale e non aver pagato l'eventuale dazio doganale corrispondente, se la richiesta iniziale di trattamento preferenziale era basata su informazioni errate.

2. La parte tiene conto dell'articolo 6, paragrafo 3.6, dell'accordo sull'agevolazione degli scambi nell'allegato 1A dell'accordo OMC, nei casi in cui un importatore riveli volontariamente una correzione a una richiesta di trattamento preferenziale prima di aver ricevuto una richiesta di verifica, conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari di tale parte.

PUBLIC

SEZIONE C

DISPOSIZIONI FINALI

PUBLIC

ARTICOLO 10.29

Ceuta e Melilla

1. Ai fini del presente capo, per la parte UE il termine "parte" non comprende Ceuta e Melilla.

2. I prodotti originari del Cile importati a Ceuta e Melilla sono soggetti sotto ogni aspetto allo stesso trattamento doganale, in forza della presente parte dell'accordo, accordato ai prodotti originari del territorio doganale dell'Unione europea a norma del protocollo 2 dell'atto di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese all'Unione europea. Il Cile riconosce alle importazioni dei prodotti contemplati dalla presente parte dell'accordo e originari di Ceuta e Melilla lo stesso trattamento doganale accordato ai prodotti importati provenienti dalla parte UE e originari della stessa.

3. Le regole di origine e le procedure di origine di cui al presente capo si applicano *mutatis mutandis* ai prodotti esportati dal Cile a Ceuta e Melilla e ai prodotti esportati da Ceuta e Melilla in Cile.

4. Ceuta e Melilla sono considerate un unico territorio.

5. L'articolo 10.3 si applica all'importazione e all'esportazione di prodotti tra la parte UE, il Cile e Ceuta e Melilla.

6. L'esportatore inserisce "Cile" e "Ceuta e Melilla" nel campo 3 del testo dell'attestazione di origine di cui all'allegato 10-C, a seconda dell'origine del prodotto.

7. L'autorità doganale del Regno di Spagna è responsabile dell'applicazione del presente articolo a Ceuta e Melilla.

PUBLIC

ARTICOLO 10.30

Modifiche

Il Consiglio congiunto può adottare decisioni volte a modificare il presente capo e gli allegati da 10-A a 10-E a norma dell'articolo 8.5, paragrafo 1, lettera a).

ARTICOLO 10.31

Sottocomitato per le dogane, la facilitazione degli scambi e le regole di origine

1. Il sottocomitato per le dogane, la facilitazione degli scambi e le regole di origine (il "sottocomitato"), istituito a norma dell'articolo 8.8, paragrafo 1, è composto da rappresentanti delle parti responsabili delle dogane.

2. Il sottocomitato è responsabile dell'efficace attuazione e applicazione del presente accordo.

3. Ai fini del presente capo, il sottocomitato svolge le funzioni seguenti:

a) riesamina e formula, se del caso, opportune raccomandazioni al comitato misto circa:

   i) l'attuazione e l'applicazione del presente capo; e

   ii) eventuali modifiche del presente capo e degli allegati da 10-A a 10-E proposte da una parte;

b) avanza suggerimenti al comitato misto riguardo all'adozione di note esplicative per agevolare l'attuazione del presente capo; e

c) esamina qualsiasi altra questione relativa al presente capo come concordato dalle parti.

PUBLIC

ARTICOLO 10.32

Prodotti in transito o in deposito

Le parti possono applicare la presente parte del presenteaccordo ai prodotti conformi al presente capo che, alla data di entrata in vigore del presente accordo, sono in transito o custoditi temporaneamente in un deposito doganale o in zone franche nella parte UE o in Cile, purché sia presentata un'attestazione di origine alle autorità doganali della parte importatrice.

PUBLIC

ARTICOLO 10.33

Note esplicative

Le note esplicative riguardanti l'interpretazione, l'applicazione e la gestione del presente capo figurano nell'allegato 10-E.

CAPO 11

DOGANE E FACILITAZIONE DEGLI SCAMBI

PUBLIC

ARTICOLO 11.1

Obiettivi

1. Le parti riconoscono l'importanza che le dogane e la facilitazione degli scambi rivestono in un contesto commerciale mondiale in continua evoluzione.

2. Le parti riconoscono che gli strumenti e le norme internazionali in materia commerciale e doganale costituiscono la base delle prescrizioni e delle procedure relative all'importazione, all'esportazione e al transito.

3. Le parti riconoscono che le disposizioni legislative e regolamentari in materia doganale hanno carattere non discriminatorio e che le procedure doganali si basano sul ricorso a metodi moderni e controlli efficaci per lottare contro la frode, tutelare la salute e la sicurezza dei consumatori e promuovere gli scambi legittimi. Ciascuna parte dovrebbe riesaminare periodicamente le proprie disposizioni legislative, regolamentari e procedurali in ambito doganale. Le parti riconoscono altresì che le loro procedure doganali non devono comportare oneri amministrativi o restrizioni degli scambi maggiori di quanto necessario per conseguire obiettivi legittimi e che esse sono applicate in modo prevedibile, coerente e trasparente.

4. Le parti convengono di rafforzare la cooperazione per garantire che le disposizioni legislative, regolamentari e procedurali pertinenti in ambito doganale, nonché la capacità amministrativa delle amministrazioni competenti, consentano di realizzare l'obiettivo di promuovere la facilitazione degli scambi contribuendo nel contempo ad assicurare l'efficacia dei controlli doganali.

PUBLIC

ARTICOLO 11.2

Definizioni

Ai fini del presente capo per "autorità doganale" si intende:

a) per il Cile, il *Servicio Nacional de Aduanas* (servizio doganale nazionale) o il suo successore; e

b) per la parte UE, i servizi della Commissione europea responsabili delle questioni doganali, le amministrazioni doganali e ogni altra autorità degli Stati membri preposta all'applicazione e al controllo dell'osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari in materia doganale.

ARTICOLO 11.3

Cooperazione doganale

1. Le parti cooperano in materia doganale a livello delle rispettive autorità doganali per assicurare il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 11.1.

2. Le parti sviluppano una cooperazione, anche mediante:

a) lo scambio di informazioni sulle disposizioni legislative e regolamentari in ambito doganale e sulla loro attuazione, nonché sulle procedure doganali, in particolare nei campi seguenti:

   i) semplificazione e modernizzazione delle procedure doganali;

   ii) applicazione dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali;

   iii) agevolazione del transito e del trasbordo;

   iv) rapporti con la comunità imprenditoriale; e

   v) sicurezza della catena di approvvigionamento e gestione del rischio;

PUBLIC

b) la collaborazione sugli aspetti doganali della sicurezza e dell'agevolazione delle catene di approvvigionamento del commercio internazionale conformemente al quadro di norme SAFE per rendere sicuro e facilitare il commercio mondiale, adottato dall'Organizzazione mondiale delle dogane ("OMD") nel giugno 2005;

c) l'esame della possibilità di sviluppare iniziative congiunte relative all'importazione, all'esportazione e ad altre procedure doganali, compresi lo scambio di migliori pratiche e l'assistenza tecnica, nonché iniziative congiunte volte a garantire un servizio efficace alla comunità imprenditoriale; tale cooperazione può comprendere scambi relativi ai laboratori doganali, alla formazione dei funzionari doganali e alle nuove tecnologie per i controlli e le procedure doganali;

d) il rafforzamento della cooperazione in ambito doganale in sede di organizzazioni internazionali quali l'OMC e l'OMD;

e) ove pertinente e opportuno, il reciproco riconoscimento dei programmi di operatore economico autorizzato, comprese le misure equivalenti di facilitazione degli scambi;

f) gli scambi sulle tecniche di gestione del rischio, sulle norme in materia di rischi e sui controlli di sicurezza al fine di stabilire, nella misura del possibile, norme minime per le tecniche di gestione del rischio e i relativi requisiti e programmi;

PUBLIC

g) l'impegno ad armonizzare le rispettive prescrizioni in materia di dati per l'importazione, l'esportazione e altre procedure doganali mediante l'applicazione di norme e dati comuni conformemente al modello dei dati dell'OMD;

h) la condivisione delle rispettive esperienze in materia di sviluppo e installazione dei sistemi di sportello unico e, ove opportuno, l'elaborazione di insiemi comuni di dati destinati a tali sistemi;

i) il mantenimento del dialogo tra i rispettivi esperti di politiche per promuovere l'utilità, l'efficienza e l'applicabilità delle decisioni anticipate a beneficio delle autorità doganali e degli operatori commerciali; e

j) lo scambio, ove pertinente e opportuno, mediante una comunicazione strutturata e regolare tra le rispettive autorità doganali, di determinate categorie di informazioni di rilevanza doganale a fini specifici, quali il miglioramento della gestione del rischio e l'efficacia dei controlli doganali, l'individuazione delle merci a rischio in termini di riscossione delle entrate o di sicurezza e l'agevolazione degli scambi legittimi; tale scambio lascia impregiudicati gli scambi di informazioni che possono aver luogo tra le parti in conformità del protocollo del presente accordo sull'assistenza amministrativa reciproca in materia doganale.

3. Gli scambi di informazioni tra le parti a norma del presente capo sono soggetti, mutatis mutandis, alle prescrizioni in materia di riservatezza delle informazioni e di protezione dei dati di carattere personale di cui all'articolo 12 del protocollo del presente accordo sull'assistenza amministrativa reciproca in materia doganale e agli obblighi in materia di riservatezza e tutela della vita privata previsti dalle rispettive disposizioni legislative e regolamentari delle parti.

PUBLIC

ARTICOLO 11.4

Assistenza amministrativa reciproca

Le parti si prestano assistenza amministrativa reciproca in ambito doganale conformemente al protocollo del presente accordo sull'assistenza amministrativa reciproca in materia doganale.

PUBLIC

ARTICOLO 11.5

Disposizioni legislative, regolamentari e procedurali in ambito doganale

1. Ciascuna parte provvede affinché le rispettive disposizioni legislative, regolamentari e procedurali in ambito doganale:

a) si basino sugli strumenti e sulle norme internazionali nei settori doganale e commerciale, quali la convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci conclusa a Bruxelles il 14 giugno 1983, nonché il quadro di norme SAFE per rendere sicuro e facilitare il commercio mondiale e il modello dei dati, entrambi dell'OMD e, se applicabili, gli elementi sostanziali della convenzione riveduta di Kyoto per la semplificazione e l'armonizzazione dei regimi doganali conclusa a Kyoto il 18 maggio 1973 e adottata dal Consiglio dell'Organizzazione mondiale delle dogane nel giugno 1999;

b) si basino sulla protezione e sulla facilitazione degli scambi legittimi attraverso l'applicazione efficace e il rispetto delle prescrizioni legislative; e

c) siano proporzionate e non discriminatorie, evitino oneri inutili per gli operatori economici, prevedano ulteriori agevolazioni per gli operatori con livelli elevati di conformità, compreso un trattamento favorevole per quanto riguarda i controlli doganali prima dello svincolo delle merci, e assicurino una tutela contro le frodi e le attività illecite o dannose.

2. Per migliorare i metodi di lavoro e per garantire la non discriminazione, la trasparenza, l'efficienza, l'integrità e la rendicontabilità delle operazioni, ciascuna parte:

a) semplifica e riesamina, ove possibile, le prescrizioni e le formalità ai fini dello svincolo e dello sdoganamento rapidi delle merci;

b) si adopera per semplificare e standardizzare ulteriormente i dati e i documenti richiesti dalle dogane e da altri organismi al fine di ridurre gli oneri legati ai tempi e ai costi per gli operatori, comprese le piccole e medie imprese; e

c) assicura il mantenimento dei più elevati standard di integrità mediante l'applicazione di misure imperniate sui principi delle convenzioni e degli strumenti internazionali pertinenti in vigore nel settore.

PUBLIC

ARTICOLO 11.6

Svincolo delle merci

PUBLIC

Ciascuna parte provvede affinché le proprie autorità doganali, autorità di frontiera o altre autorità competenti:

a) prevedano il rapido svincolo delle merci entro un periodo non superiore a quanto necessario per garantire la conformità al proprio diritto doganale e ad altre disposizioni legislative e regolamentari e formalità attinenti al commercio;

b) prevedano la presentazione elettronica anticipata e il trattamento della documentazione e di qualsiasi altra informazione prescritta prima dell'arrivo delle merci;

c) consentano lo svincolo delle merci prima della determinazione definitiva di dazi doganali, imposte, diritti e oneri, previa costituzione di una garanzia, ove richiesta dalle proprie disposizioni legislative e regolamentari, a copertura del loro pagamento definitivo; e

d) assegnino alle merci deperibili una priorità adeguata al momento della programmazione e dell'esecuzione degli esami eventualmente necessari.

ARTICOLO 11.7

Procedure doganali semplificate

Ciascuna parte adotta o mantiene in vigore misure che consentono agli operatori che soddisfano i criteri specificati nelle sue disposizioni legislative e regolamentari di beneficiare di un'ulteriore semplificazione delle procedure doganali. Tali misure possono comprendere dichiarazioni in dogana contenenti una serie ridotta di dati o un numero ridotto di documenti giustificativi, oppure dichiarazioni in dogana periodiche per la determinazione e il pagamento dei dazi doganali e delle imposte a copertura di più importazioni in un determinato periodo dopo lo svincolo delle merci importate, o altre procedure che prevedano lo svincolo rapido di determinate partite.

ARTICOLO 11.8

Operatori economici autorizzati

1. Ciascuna parte istituisce o continua ad attuare, per gli operatori che soddisfano criteri specificati ("operatori economici autorizzati"), un programma di partenariato per la facilitazione degli scambi.

PUBLIC

2. I criteri specificati per poter essere considerati operatori economici autorizzati sono legati al rispetto, o al rischio di inosservanza, delle prescrizioni precisate nelle disposizioni legislative e regolamentari o nelle procedure di ciascuna parte. I criteri specificati sono pubblicati e possono comprendere:

a) l'assenza di violazioni gravi o ripetute della legislazione doganale e fiscale, compresa l'assenza di trascorsi di reati gravi in relazione all'attività economica del richiedente;

b) la dimostrazione, da parte del richiedente, di un alto livello di controllo sulle sue operazioni e sul flusso di merci, mediante un sistema di gestione delle scritture commerciali e, ove opportuno, di quelle relative ai trasporti, che consenta adeguati controlli doganali;

c) la solvibilità finanziaria, che si considera comprovata se il richiedente si trova in una situazione finanziaria sana, che gli consente di adempiere i propri impegni, tenendo in debita considerazione le caratteristiche del tipo di attività commerciale interessata;

d) competenze comprovate o qualifiche professionali direttamente correlate all'attività svolta; e

e) adeguati standard di sicurezza.

3. I criteri specificati al paragrafo 2 non sono concepiti o applicati in modo da permettere o creare discriminazioni arbitrarie o ingiustificabili tra operatori economici a parità di condizioni e consentono la partecipazione delle piccole e medie imprese.

PUBLIC

4. Il programma di partenariato per la facilitazione degli scambi di cui al paragrafo 1 comporta i vantaggi seguenti:

a) la semplificazione delle prescrizioni relative a dati e documentazione, se del caso;

b) la riduzione del tasso di ispezioni fisiche ed esami, se del caso;

c) la semplificazione delle procedure di svincolo e tempi di svincolo rapidi, se del caso;

d) l'uso di garanzie, ivi comprese, se applicabili, garanzie globali o garanzie ridotte; e

e) il controllo delle merci nei locali dell'operatore economico autorizzato o in un altro luogo autorizzato dalle autorità doganali.

5. Il programma di partenariato per la facilitazione degli scambi di cui al paragrafo 1 può anche comportare ulteriori vantaggi, quali:

a) il pagamento dilazionato di dazi, imposte, diritti e oneri;

b) una dichiarazione in dogana unica per tutte le importazioni o le esportazioni in un dato periodo; o

c) la disponibilità di un apposito punto di contatto a fornire assistenza in materia doganale.

PUBLIC

ARTICOLO 11.9

Obblighi in materia di dati e documentazione

1. Ciascuna parte provvede affinché le formalità di importazione, esportazione e transito e gli obblighi in materia di dati e documentazione:

a) siano adottati e applicati ai fini del rapido svincolo delle merci, purché siano soddisfatte le condizioni per lo svincolo;

b) siano adottati e applicati in una maniera che tenda a ridurre i tempi e i costi della conformità per gli operatori commerciali o gli operatori;

c) costituiscano l'alternativa meno restrittiva degli scambi, qualora fossero ragionevolmente disponibili due o più opzioni per conseguire l'obiettivo o gli obiettivi strategici in questione; e

d) siano soppressi, anche in parte, se non più necessari.

2. Ciascuna parte applica procedure doganali comuni e si avvale di documenti doganali uniformi per lo svincolo delle merci in tutto il suo territorio.

PUBLIC

ARTICOLO 11.10

Uso delle tecnologie dell'informazione e pagamento elettronico

1. Ciascuna parte utilizza tecnologie dell'informazione atte ad accelerare le procedure per lo svincolo delle merci al fine di facilitare gli scambi tra le parti.

2. Ciascuna parte:

a) rende disponibile per via elettronica la dichiarazione doganale richiesta per l'importazione, l'esportazione o il transito delle merci;

b) consente di presentare una dichiarazione doganale in formato elettronico;

c) stabilisce il mezzo con cui provvedere allo scambio elettronico di informazioni doganali con i propri operatori commerciali;

d) promuove lo scambio elettronico di dati tra gli operatori, le autorità doganali e altre agenzie collegate; e

e) utilizza sistemi elettronici di gestione del rischio a fini di valutazione e fissazione degli obiettivi per consentire alle proprie autorità doganali di concentrare le ispezioni sulle merci ad alto rischio e semplificare lo svincolo e la circolazione delle merci a basso rischio.

PUBLIC

3. Ciascuna parte adotta o mantiene in vigore procedure che consentano il pagamento elettronico di dazi, imposte, diritti e oneri riscossi dalle autorità doganali all'importazione e all'esportazione.

PUBLIC

ARTICOLO 11.11

Gestione del rischio

1. Ciascuna parte adotta o mantiene in vigore un sistema di gestione del rischio per i controlli doganali.

2. Ciascuna parte concepisce e applica la gestione del rischio in modo da evitare discriminazioni arbitrarie o ingiustificate o restrizioni dissimulate degli scambi internazionali.

3. Ciascuna parte concentra i controlli doganali e gli altri controlli di frontiera pertinenti sulle partite ad alto rischio e accelera lo svincolo delle partite a basso rischio. Ciascuna parte può altresì selezionare, su base aleatoria, le partite da sottoporre a tali controlli nel quadro della propria gestione del rischio.

4. Ciascuna parte fonda la gestione del rischio su una valutazione dei rischi effettuata mediante appropriati criteri di selettività.

ARTICOLO 11.12

Audit successivi allo sdoganamento

1. Al fine di accelerare lo svincolo delle merci, ciascuna parte adotta o continua ad effettuare audit successivi allo sdoganamento per garantire la conformità alle proprie disposizioni legislative e regolamentari in materia doganale e alle altre disposizioni attinenti al commercio.

2. Ciascuna parte effettua gli audit successivi allo sdoganamento seguendo un'impostazione basata sul rischio.

3. Ciascuna parte effettua gli audit successivi allo sdoganamento in maniera trasparente. Qualora venga effettuato un audit e siano stati raggiunti risultati definitivi, la parte notifica senza indugio alla persona i cui registri siano stati sottoposti ad audit i risultati, le motivazioni dei risultati e i suoi diritti e obblighi.

4. Le parti prendono atto della possibilità di utilizzare le informazioni ottenute in un audit successivo allo sdoganamento in procedimenti amministrativi o giudiziari successivi.

5. Ogniqualvolta sia possibile, ciascuna parte utilizza i risultati degli audit successivi allo sdoganamento nell'applicazione della gestione del rischio.

PUBLIC

ARTICOLO 11.13

Trasparenza

1. Le parti riconoscono l'importanza di consultare tempestivamente i rappresentanti del settore commerciale in merito a proposte legislative e procedure generali relative alle dogane e al commercio. A tal fine ciascuna parte organizza consultazioni adeguate tra le amministrazioni e la comunità imprenditoriale.

2. Ciascuna parte garantisce che le rispettive prescrizioni e procedure doganali nonché le prescrizioni e procedure collegate continuino a rispondere alle esigenze della comunità imprenditoriale, seguano le migliori prassi e limitino il meno possibile gli scambi.

3. Ciascuna parte organizza opportune consultazioni periodiche tra le autorità di frontiera e gli operatori commerciali o altri portatori di interessi all'interno del proprio territorio.

4. Ciascuna parte pubblica senza indugio, in modo non discriminatorio e accessibile, anche online e prima della loro applicazione, le nuove disposizioni legislative e regolamentari in materia di dogane e facilitazione degli scambi, nonché le relative modifiche e interpretazioni.
Tali disposizioni legislative e regolamentari e le relative modifiche e interpretazioni includono elementi riguardanti:

a) le procedure di importazione, esportazione e transito, comprese quelle per porti, aeroporti e altri punti di entrata, e i moduli e i documenti richiesti;

PUBLIC

b) le aliquote dei dazi e le imposte di qualsiasi natura applicate all'importazione o all'esportazione, o in relazione ad esse;

c) i diritti e gli oneri imposti da o per organismi pubblici sull'importazione, sull'esportazione o sul transito, o in relazione ad essi;

d) le regole per la classificazione o la valutazione dei prodotti a fini doganali;

e) le disposizioni legislative e regolamentari e le decisioni amministrative di applicazione generale concernenti le regole di origine;

f) le restrizioni o i divieti di importazione, esportazione o transito;

g) le disposizioni sanzionatorie per le violazioni delle formalità di importazione, esportazione o transito;

h) gli accordi, o loro parti, con uno o più paesi relativi a importazione, esportazione o transito;

i) le procedure relative alla gestione dei contingenti tariffari;

j) gli orari di servizio e le procedure operative degli uffici doganali nei porti e presso i valichi di frontiera;

k) i punti di contatto per le richieste di informazioni; e

l) altri avvisi pertinenti di natura amministrativa in relazione alle lettere da a) a k).

PUBLIC

5. Ciascuna parte prevede un periodo di tempo ragionevole tra la pubblicazione[1] e l'entrata in vigore di disposizioni legislative e regolamentari, procedure, diritti od oneri nuovi o modificati.

6. Ciascuna parte istituisce o continua ad avvalersi di uno o più centri di informazione per rispondere alle richieste di informazioni di governi, operatori e altre parti interessate in merito alle dogane e ad altre questioni attinenti al commercio. I centri di informazione rispondono alle richieste di informazioni entro un periodo di tempo ragionevole fissato da ciascuna parte, che può variare a seconda della natura o della complessità della richiesta. Una parte non esige il pagamento di diritti per rispondere alle richieste di informazioni né per fornire i moduli e i documenti necessari.

PUBLIC

ARTICOLO 11.14

Decisioni anticipate

1. Ai fini del presente articolo, per "decisione anticipata" si intende una decisione scritta trasmessa a un richiedente prima dell'importazione di una merce oggetto della richiesta, che indica il trattamento che la parte deve riservare alla merce al momento dell'importazione per quanto riguarda:

a) la classificazione tariffaria delle merci,

b) l'origine della merce, e

c) qualsiasi altra questione eventualmente concordata dalle parti.

[1] Si precisa che, per pubblicazione delle disposizioni legislative e regolamentari, si intende la loro messa a disposizione del pubblico.

2. Ciascuna parte emette una decisione anticipata tramite le sue autorità doganali. Tale decisione anticipata è trasmessa in modo ragionevole ed entro un termine prestabilito al richiedente che abbia presentato una richiesta scritta, anche in formato elettronico, contenente tutte le informazioni necessarie conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari della parte che emana la decisione.

3. La decisione anticipata è valida per un periodo di almeno tre anni a decorrere dalla data in cui essa acquista efficacia, salvo qualora il diritto, i fatti o le circostanze a sostegno della decisione anticipata originaria siano cambiati.

4. Una parte può rifiutare di emettere una decisione anticipata qualora i fatti e le circostanze alla base di tale decisione siano oggetto di un riesame amministrativo o giudiziario o qualora la richiesta non si riferisca a un qualsiasi uso previsto della decisione anticipata. Una parte, se rifiuta di emettere una decisione anticipata, ne informa tempestivamente il richiedente per iscritto, esponendo i fatti pertinenti e i motivi della sua decisione.

5. Ciascuna parte pubblica almeno:

a) le prescrizioni relative alla richiesta di decisione anticipata, incluse le informazioni da trasmettere e il formato;

b) il termine entro il quale emettera' la decisione anticipata; e

c) il periodo di validità della decisione anticipata.

PUBLIC

6. Una parte che revochi, modifichi o invalidi una decisione anticipata ne dà comunicazione per iscritto al richiedente esponendo i fatti pertinenti e i motivi della propria decisione. Una parte revoca, modifica o invalida una decisione anticipata con effetto retroattivo solo nel caso in cui questa sia basata su informazioni incomplete, errate, false o fuorvianti fornite dal richiedente.

7. Una decisione anticipata emessa da una parte è vincolante per tale parte nei confronti del richiedente. La decisione anticipata è vincolante anche per il richiedente.

8. Ciascuna parte provvede, su richiesta scritta del richiedente, al riesame della decisione anticipata o della decisione di revocare, modificare o invalidare detta decisione.

9. Fatti salvi gli obblighi di riservatezza previsti nelle proprie disposizioni legislative e regolamentari, ciascuna parte rende pubblici, anche online, gli elementi sostanziali delle proprie decisioni anticipate.

ARTICOLO 11.15

Transito e trasbordo

1. Ciascuna parte garantisce l'agevolazione e il controllo effettivo dei movimenti di transito e delle operazioni di trasbordo attraverso il rispettivo territorio.

2. Ciascuna parte promuove e attua regimi di transito regionali volti a facilitare gli scambi commerciali.

PUBLIC

3. Ciascuna parte garantisce la cooperazione e il coordinamento delle proprie autorità e delle agenzie interessate pertinenti per agevolare il traffico in transito.

4. Ciascuna parte consente che le merci destinate all'importazione circolino nel proprio territorio sotto controllo doganale da un ufficio doganale di entrata a un altro ufficio doganale nel suo territorio, nel quale le merci saranno svincolate o sdoganate purché siano soddisfatte tutte le prescrizioni regolamentari.

PUBLIC

ARTICOLO 11.16

Spedizionieri doganali

1. Una parte non introduce l'obbligo di avvalersi di spedizionieri doganali quale prescrizione che gli operatori devono rispettare per quanto riguarda l'importazione, l'esportazione e il transito di merci.

2. Ciascuna parte pubblica le proprie misure relative al ricorso agli spedizionieri doganali.

3. Qualora rilascino licenze a spedizionieri doganali, le parti applicano norme trasparenti, non discriminatorie e proporzionate.

ARTICOLO 11.17

Ispezioni pre-imbarco

Una parte non impone l'impiego di ispezioni pre-imbarco, quali definite nell'accordo sulle ispezioni pre-imbarco di cui all'allegato 1A dell'accordo OMC, o di qualunque altro tipo di attività ispettive effettuate nel luogo di destinazione da società private prima dello sdoganamento.

PUBLIC

ARTICOLO 11.18

Ricorsi

1. Ciascuna parte prevede procedure efficaci, rapide, non discriminatorie e facilmente accessibili per garantire il diritto di ricorso contro i provvedimenti amministrativi, le pronunce e le decisioni delle autorità doganali o di altre autorità competenti che incidono sulle importazioni, sulle esportazioni o sul transito delle merci.

2. Le procedure di ricorso possono comprendere il riesame amministrativo da parte delle autorità di vigilanza e il controllo giurisdizionale delle decisioni prese a livello amministrativo in conformità delle disposizioni legislative e regolamentari di una parte.

3. È parimenti legittimata a proporre ricorso la persona che ha chiesto alle autorità doganali o ad altre autorità competenti una decisione e non l'ha ottenuta entro i termini previsti.

4. Ciascuna parte provvede affinché le proprie autorità doganali o altre autorità competenti forniscano alle persone nei confronti delle quali sono emanate decisioni amministrative le motivazioni di tali decisioni al fine di agevolare, se del caso, l'accesso alle procedure di ricorso.

PUBLIC

ARTICOLO 11.19

Sanzioni

1. Ciascuna parte provvede affinché le proprie disposizioni legislative e regolamentari in materia doganale prevedano che le sanzioni imposte in caso di violazione di tali disposizioni o degli obblighi procedurali in ambito doganale siano proporzionate e non discriminatorie.

2. Ciascuna parte provvede affinché una sanzione imposta in caso di violazione delle sue disposizioni legislative e regolamentari o degli obblighi procedurali in ambito doganale sia inflitta soltanto alla persona giuridicamente responsabile della violazione.

3. Ciascuna parte provvede affinché la sanzione inflitta si basi sui fatti e sulle circostanze del caso e sia commisurata al livello e alla gravità della violazione. Ciascuna parte evita incentivi o conflitti di interessi nella valutazione e nella riscossione delle sanzioni.

4. Ciascuna parte è incoraggiata a considerare come potenziale fattore attenuante, ai fini dell'introduzione di una sanzione, la comunicazione preventiva, a un'autorità doganale, delle circostanze di una violazione delle disposizioni legislative e regolamentari o degli obblighi procedurali in ambito doganale.

5. La parte che infligge una sanzione per una violazione delle proprie disposizioni legislative e regolamentari o degli obblighi procedurali in ambito doganale fornisce alla persona destinataria della sanzione una motivazione scritta che specifichi la natura della violazione e le disposizioni legislative, regolamentari o procedurali applicabili, a norma delle quali è stato imposto l'importo o l'entità minima e massima della sanzione relativa alla violazione.

PUBLIC

ARTICOLO 11.20

Sottocomitato per le dogane, la facilitazione degli scambi e le regole di origine

1. Il sottocomitato per le dogane, la facilitazione degli scambi e le regole di origine (il "sottocomitato") è istituito a norma dell'articolo 8.8, paragrafo 1.

2. Il sottocomitato garantisce il corretto funzionamento del presente capo, il rispetto alle frontiere dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità competenti conformemente al capo 32, sezione C, sottosezione 2, del protocollo del presente accordo sull'assistenza amministrativa reciproca in materia doganale nonché di ulteriori disposizioni in materia doganale convenute tra le parti ed esamina tutte le questioni derivanti dalla loro applicazione.

3. Il sottocomitato svolge tra l'altro le seguenti funzioni:

a) sorveglia l'attuazione e la gestione del presente capo e del capo 10;

b) costituisce una sede di consultazione e discussione su tutte le questioni inerenti alle dogane, tra cui in particolare le procedure doganali, la valutazione in dogana, i regimi tariffari, la nomenclatura doganale, la cooperazione doganale e l'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale;

c) costituisce una sede di consultazione e discussione su questioni inerenti alle regole di origine, alla cooperazione amministrativa e alle misure alla frontiera per i diritti di proprietà intellettuale; e

d) intensifica la cooperazione in materia di sviluppo, applicazione e rispetto delle procedure doganali, assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale, regole di origine e cooperazione amministrativa.

4. Il sottocomitato può formulare raccomandazioni sulle questioni contemplate dal paragrafo 2. Il Consiglio congiunto o il comitato misto hanno la facoltà di adottare decisioni sul riconoscimento reciproco delle tecniche di gestione del rischio, delle norme in materia di rischi, dei controlli di sicurezza e dei programmi di partenariato per la facilitazione degli scambi, compresi aspetti quali la trasmissione dei dati e vantaggi reciprocamente concordati.

PUBLIC

ARTICOLO 11.21

Ammissione temporanea

1. Ai fini del presente articolo, per "ammissione temporanea" si intende il regime doganale che consente di introdurre in un territorio doganale determinate merci, compresi i mezzi di trasporto, in esenzione, a determinate condizioni, da imposte e dazi all'importazione e senza divieti o restrizioni all'importazione di carattere economico. Tali merci devono essere importate per una finalità specifica e destinate a essere riesportate entro un dato termine senza avere subito alcuna modifica, a eccezione del normale deprezzamento dovuto all'utilizzo delle stesse.

2. Come previsto dalle proprie disposizioni legislative e regolamentari, ciascuna parte concede l'ammissione temporanea in esenzione totale dai dazi all'importazione e dalle imposte e senza divieti o restrizioni all'importazione di carattere economico[1], alle merci seguenti:

a) merci destinate a essere presentate o utilizzate in occasione di esposizioni, fiere, congressi o manifestazioni analoghe (ossia merci destinate a essere esposte o a essere oggetto di dimostrazione nel corso di una manifestazione, merci destinate a essere utilizzate in occasione di una manifestazione per esigenze di presentazione di prodotti esteri, nonché materiale, comprese apparecchiature per l'interpretazione, apparecchi di registrazione del suono e delle immagini e film a carattere educativo, scientifico o culturale, destinato a essere utilizzato in occasione di riunioni, conferenze e congressi internazionali), prodotti ottenuti in occasione di tali manifestazioni da merci vincolate al regime di ammissione temporanea. Ciascuna parte può richiedere un'autorizzazione governativa oppure una garanzia o una cauzione prima dello svolgimento della manifestazione;

[1] Si precisa che l'ammissione temporanea, di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, di merci introdotte in Cile in provenienza dell'Unione europea non è soggetta al pagamento della tassa stabilita all'articolo 107 della *Ordenanza de Aduanas* del Cile (ordinanza doganale) contenuta nel decreto n. 30 del ministero delle Finanze, Gazzetta ufficiale del 4 giugno 2005 ("*Decreto con Fuerza de Ley 30 del Ministerio de Hacienda, Diario Oficial, 04 de junio de 2005"*).

b) materiale professionale (ossia materiale per la stampa, la radiodiffusione o la televisione, necessario ai rappresentanti della stampa, della radiodiffusione o della televisione che si rechino nel territorio di un altro paese per effettuare servizi giornalistici, registrazioni o trasmissioni nel quadro di determinati programmi; materiale cinematografico necessario a una persona che si rechi nel territorio di un altro paese per realizzare uno o più film; ogni altro materiale necessario per l'esercizio del mestiere o della professione a una persona che si rechi nel territorio di un altro paese per compiervi un determinato lavoro, nella misura in cui non sia destinato a essere utilizzato nella fabbricazione industriale, per il condizionamento di merci o - tranne in caso di attrezzatura manuale - nello sfruttamento di risorse naturali, nella costruzione, nella riparazione o nella manutenzione di immobili, nell'esecuzione di lavori di sterro o lavori analoghi; apparecchi ausiliari del materiale di cui sopra e relativi accessori); componenti importati per la riparazione di materiale professionale in regime di ammissione temporanea;

c) merci importate nell'ambito di un'operazione commerciale, se l'importazione non costituisce di per sé un'operazione commerciale, quali: imballaggi importati pieni per essere riesportati, vuoti o pieni, oppure importati vuoti per essere riesportati pieni; contenitori, riempiti o meno di merci, nonché accessori e attrezzature di contenitori in regime di ammissione temporanea, importati con un contenitore per essere riesportati separatamente o con un altro contenitore, oppure importati separatamente per essere riesportati con un contenitore, e componenti destinati alla riparazione dei contenitori in regime di ammissione temporanea; palette; campioni; film pubblicitari;

PUBLIC

d) merci importate esclusivamente a fini educativi, scientifici o culturali, quali materiale scientifico e didattico, materiale per il conforto dei marittimi e ogni altra merce importata nel quadro di un'attività educativa, scientifica o culturale; pezzi di ricambio per materiale scientifico e didattico in regime di ammissione temporanea; utensili appositamente progettati per la manutenzione, il controllo, la calibratura o la riparazione del predetto materiale;

e) effetti personali, ossia tutti gli articoli nuovi o usati di cui un viaggiatore può ragionevolmente aver bisogno durante il viaggio per uso personale, tenuto conto di tutte le circostanze del viaggio, esclusa qualsiasi merce importata per fini commerciali; merci importate a fini sportivi, quali articoli sportivi e altri materiali destinati a essere utilizzati dai viaggiatori in occasione di gare o di dimostrazioni sportive o a fini di allenamento nel territorio per cui è concessa l'ammissione temporanea;

f) materiale di promozione turistica, ossia merci aventi come scopo d'indurre il pubblico a visitare paesi stranieri, in particolare ad assistere a riunioni o a manifestazioni di carattere culturale, religioso, turistico, sportivo o professionale; ciascuna parte può richiedere una garanzia o una cauzione per tali merci;

g) merci importate a fini umanitari, ossia materiale medico-chirurgico e di laboratorio e spedizioni aventi carattere d'urgenza, come veicoli o altri mezzi di trasporto, coperte, tende, case prefabbricate o altri generi di prima necessità, spediti per soccorrere le vittime di calamità naturali o catastrofi analoghe; e

PUBLIC

h) animali importati per finalità specifiche, come ad esempio: cani o cavalli di polizia; cani da ricerca, cani guida per ciechi, cani da salvataggio; animali destinati alla partecipazione a manifestazioni pubbliche, esposizioni, concorsi, competizioni o dimostrazioni, animali destinati alla partecipazione a spettacoli, quali animali da circo, a trasferimenti turistici (compresi gli animali da compagnia dei viaggiatori), all'esecuzione di lavoro o trasporto, o per uso medico quali la produzione di veleno.

3. Ciascuna parte accetta, conformemente alle proprie disposizioni legislative e regolamentari[1], l'ammissione temporanea delle merci di cui al paragrafo 2 e, indipendentemente dalla loro origine, i carnet ATA rilasciati nell'altra parte, a norma della convenzione sull'ammissione temporanea di merci, firmata a Istanbul il 26 giugno 1990, ivi approvati e garantiti da un'associazione appartenente alla catena di garanzia internazionale, certificati dalle autorità competenti e validi nel territorio doganale della parte importatrice.

[1] Si precisa che, nel caso del Cile, i carnet ATA sono accettati così come stabiliti dal decreto n. 103 del 2004, del ministero degli Affari esteri (*Decreto N°103 de 2004 del Ministerio de Relaciones Exteriores*) che attua la "convenzione sull'ammissione temporanea di merci" e i suoi allegati A, B1, B2 e B3, con debita indicazione delle riserve, e le relative modifiche.

ARTICOLO 11.22

Merci oggetto di riparazioni

1. Ai fini del presente articolo, per "riparazione" si intende qualsiasi operazione in relazione a una merce che consenta di ovviare a un difetto di funzionamento o a un danno materiale della stessa ripristinandone la funzione originaria, o di garantire la conformità della merce ai requisiti tecnici per il suo utilizzo, operazioni senza le quali la merce non potrebbe più essere utilizzata normalmente per i fini cui è destinata. La riparazione comprende gli interventi di ripristino e manutenzione ma esclude le operazioni o i processi che:

a) annullano le caratteristiche essenziali della merce o producono una merce nuova o diversa sotto il profilo commerciale;

b) trasformano un prodotto semilavorato in un prodotto finito; o

c) sono impiegati al fine di migliorare o aumentare le prestazioni tecniche delle merci.

2. Una parte non impone dazi doganali su merci che, a prescindere dalla loro origine, siano reintrodotte nel proprio territorio doganale dopo essere state temporaneamente esportate da quest'ultimo nel territorio doganale dell'altra parte a fini di riparazioni.

PUBLIC

3. Il paragrafo 2 non si applica alle merci importate sotto cauzione, in zone franche o aventi analogo status, che siano state successivamente esportate a fini di riparazioni e non reimportate sotto cauzione, in zone franche o aventi analogo status.

4. Una parte non impone dazi doganali su merci che, a prescindere dalla loro origine, siano importate temporaneamente dal territorio doganale dell'altra parte a fini di riparazioni.

PUBLIC

ARTICOLO 11.23

Diritti e formalità

1. I diritti e gli altri oneri che una parte impone all'importazione o all'esportazione di una merce dell'altra parte, o in relazione all'una o all'altra, sono limitati al costo approssimativo dei servizi prestati e non rappresentano una protezione indiretta delle merci di produzione interna né una tassazione delle importazioni o delle esportazioni a fini fiscali.

2. Una parte non riscuote diritti o altri oneri, calcolati ad valorem, applicati all'importazione o all'esportazione di una merce dell'altra parte, o in relazione all'una o all'altra.

3. Ciascuna parte può imporre oneri o recuperare costi solo se sono prestati servizi specifici, che comprendono:

a) la presenza, ove richiesta, del personale doganale fuori degli orari d'ufficio ufficiali o in locali diversi da quelli delle dogane;

b) analisi o perizie sulle merci e spese postali per la restituzione di merci a un richiedente, in particolare per quanto riguarda decisioni relative a informazioni vincolanti o la fornitura di informazioni concernenti l'applicazione della legislazione doganale;

c) la visita delle merci o il prelevamento di campioni a scopi di verifica, o la distruzione delle merci, in caso di costi diversi da quelli relativi all'impiego del personale doganale; o

d) misure di controllo eccezionali, quando tali misure sono necessarie a causa della natura delle merci o di un rischio potenziale.

4. Ciascuna parte pubblica senza indugio tutti i diritti e gli oneri che può imporre all'importazione o all'esportazione in modo da consentire ai governi, agli operatori commerciali e alle altre parti interessate di prenderne conoscenza.

5. Una parte non impone formalità consolari, compresi i diritti e gli oneri connessi, in relazione all'importazione di merci dell'altra parte.

PUBLIC

CAPO 12

MISURE DI DIFESA COMMERCIALE

SEZIONE A

DAZI ANTIDUMPING E COMPENSATIVI

ARTICOLO 12.1

Disposizioni generali

1. Le parti riaffermano i propri diritti e obblighi derivanti dall'accordo antidumping e dall'accordo SCM.

2. Ai fini della presente sezione, non si applicano le regole di origine preferenziali di cui al capo 10.

PUBLIC

ARTICOLO 12.2

Trasparenza

1. Le inchieste e le misure antidumping e antisovvenzioni dovrebbero essere utilizzate in piena conformità delle prescrizioni dell'OMC pertinenti, stabilite nell'accordo antidumping e nell'accordo SCM, e dovrebbero essere basate su un sistema equo e trasparente.

2. Non appena possibile dopo l'istituzione di qualsiasi misura provvisoria e in ogni caso prima di una decisione definitiva, ciascuna parte provvede a comunicare integralmente tutti i fatti e tutte le considerazioni essenziali su cui si basa la decisione di applicare misure definitive.
Detta comunicazione non pregiudica l'articolo 6.5 dell'accordo antidumping e l'articolo 12.4 dell'accordo SCM. Ciascuna parte comunica tali fatti e considerazioni essenziali per iscritto e fa sì che le parti interessate dispongano del tempo sufficiente per formulare le loro osservazioni.

3. A ciascuna parte interessata è data la possibilità di esprimere il proprio punto di vista nel corso delle inchieste antidumping o antisovvenzioni, purché lo svolgimento dell'inchiesta non ne sia inutilmente ritardato.

PUBLIC

ARTICOLO 12.3

Considerazione dell'interesse pubblico

Ciascuna parte tiene conto della situazione dell'industria interna, degli importatori e delle loro associazioni rappresentative nonché degli utilizzatori rappresentativi e delle organizzazioni rappresentative dei consumatori, nella misura in cui essi abbiano fornito informazioni pertinenti alle autorità incaricate dell'inchiesta entro i termini previsti. Una parte può decidere di non applicare misure antidumping o compensative sulla base di tali informazioni.

PUBLIC

ARTICOLO 12.4

Regola del dazio inferiore

Se una parte applica un dazio antidumping alle merci dell'altra parte, l'importo di tale dazio non supera il margine di dumping. Ogniqualvolta ciò sia possibile, il dazio antidumping dovrebbe essere inferiore a tale margine se esso è sufficiente ad eliminare il pregiudizio arrecato all'industria interna.

ARTICOLO 12.5

Non applicazione del meccanismo di risoluzione delle controversie

Il capo 38 non si applica alla presente sezione.

SEZIONE B

MISURE DI SALVAGUARDIA GLOBALI

PUBLIC

ARTICOLO 12.6

Disposizioni generali

Le parti riaffermano i propri diritti e obblighi a norma dell'articolo XIX del GATT 1994, dell'accordo sulle misure di salvaguardia e dell'articolo 5 dell'accordo sull'agricoltura.

ARTICOLO 12.7

Trasparenza e istituzione di misure definitive

1. In deroga all'articolo 12.6, la parte che avvia un'inchiesta di salvaguardia globale o che intende applicare misure di salvaguardia globali notifica immediatamente per iscritto, su richiesta dell'altra parte e purché quest'ultima abbia un interesse sostanziale, tutte le informazioni pertinenti che hanno portato all'apertura dell'inchiesta di salvaguardia globale o all'applicazione delle misure di salvaguardia globali, comprese le risultanze provvisorie, ove pertinente. Tale notifica lascia impregiudicato l'articolo 3, paragrafo 2, dell'accordo sulle misure di salvaguardia.

2. Nell'istituire misure di salvaguardia globali definitive, ciascuna parte si adopera affinché tali misure incidano il meno possibile sugli scambi commerciali bilaterali, purché la parte interessata dalle misure abbia un interesse sostanziale quale definito al paragrafo 4.

3. Ai fini del paragrafo 2, una parte che ritenga soddisfatte le condizioni giuridiche per l'istituzione di misure di salvaguardia globali definitive e che intenda applicare siffatte misure ne dà notifica all'altra parte e le offre la possibilità di avviare consultazioni bilaterali, purché l'altra parte abbia un interesse sostanziale quale definito al paragrafo 4. Qualora non si giunga a una soluzione soddisfacente entro 15 giorni dalla notifica, la parte importatrice può adottare le misure di salvaguardia globali idonee a risolvere il problema.

4. Ai fini del presente articolo, si ritiene che una parte abbia un interesse sostanziale se figura tra i cinque maggiori fornitori della merce importata durante il più recente triennio, in termini di volume o di valore assoluto.

ARTICOLO 12.8

Non applicazione del meccanismo di risoluzione delle controversie

Il capo 38 non si applica alla presente sezione.

PUBLIC

SEZIONE C

MISURE DI SALVAGUARDIA BILATERALI

PUBLIC

SOTTOSEZIONE 1

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 12.9

Definizioni

Ai fini della presente sezione si applicano le definizioni seguenti:

a) "industria interna": riguardo a una merce importata, l'insieme dei produttori di merci simili o direttamente concorrenti che operano nel territorio di una parte, oppure i produttori la cui produzione complessiva di merci simili o direttamente concorrenti rappresenti una quota consistente della produzione interna totale di tali merci;

b) "periodo transitorio":

   i) un periodo di sette anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, o

ii) il periodo per la soppressione dei dazi, maggiorato di due anni, per tutte le merci per le quali la tabella di cui all'allegato 9 della parte che applica una misura di salvaguardia bilaterale prevede un periodo di soppressione dei dazi di sette anni.

PUBLIC

ARTICOLO 12.10

Applicazione di una misura di salvaguardia bilaterale

1. In deroga alla sezione B qualora, a seguito della riduzione o della soppressione di un dazio doganale in applicazione della presente parte dell'accordo, una merce originaria di una parte sia importata nel territorio dell'altra parte in quantitativi così accresciuti, in termini assoluti o rispetto alla produzione interna, e in condizioni tali da arrecare o da minacciare di arrecare un grave pregiudizio ai produttori interni di merci simili o direttamente concorrenti, la parte importatrice può adottare misure di salvaguardia bilaterali appropriate, alle condizioni e secondo le procedure stabilite nella presente sezione.

2. Ove siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1, la parte importatrice può applicare une delle misure di salvaguardia bilaterali seguenti:

a) la sospensione di qualsiasi ulteriore riduzione dell'aliquota del dazio doganale applicato alla merce interessata, secondo quanto previsto dalla presente parte dell'accordo, o

b) l'aumento dell'aliquota del dazio doganale per la merce interessata fino a un livello non superiore a quello corrispondente alla minore tra le aliquote seguenti:

i) l'aliquota della nazione più favorita applicata alla merce interessata in vigore al momento dell'applicazione della misura, o

ii) l'aliquota della nazione più favorita applicata alla merce interessata in vigore il giorno immediatamente precedente la data di entrata in vigore del presente accordo.

PUBLIC

ARTICOLO 12.11

Norme per le misure di salvaguardia bilaterali

1. Una misura di salvaguarda bilaterale non è applicata:

a) se non nella misura e per il periodo necessari per prevenire l'esistenza o la minaccia di un grave pregiudizio all'industria interna o per porvi rimedio;

b) per un periodo superiore a due anni; il periodo può essere prorogato di altri due anni se l'autorità competente incaricata dell'inchiesta della parte importatrice accerta, secondo le procedure indicate nella presente sezione, che la misura continua a essere necessaria per prevenire l'esistenza o la minaccia di un grave pregiudizio all'industria interna o per porvi rimedio, a condizione che il periodo totale di applicazione della misura di salvaguardia bilaterale, che comprende il periodo di applicazione iniziale e la sua eventuale proroga, non superi i quattro anni; o

c) oltre la scadenza del periodo transitorio quale definito all'articolo 12.9, lettera b).

2. Quando una parte cessa di applicare una misura di salvaguardia bilaterale, l'aliquota del dazio doganale è quella che sarebbe stata in vigore per la merce conformemente alla tabella figurante nell'allegato 9.

3. Al fine di agevolare l'adeguamento dell'industria interessata nel caso in cui la durata prevista di una misura di salvaguardia bilaterale superi un anno, la parte che applica la misura la liberalizza progressivamente, a intervalli regolari, nel corso del periodo di applicazione.

PUBLIC

ARTICOLO 12.12

Misure di salvaguardia bilaterali provvisorie

1. In circostanze critiche nelle quali un ritardo causerebbe un danno difficilmente riparabile, una parte può applicare provvisoriamente una misura di salvaguardia bilaterale senza rispettare le prescrizioni dell'articolo 12.21, paragrafo 1, fatto salvo un accertamento preliminare, sulla base di prove inconfutabili, che le importazioni di una merce originaria dell'altra parte sono aumentate per effetto della riduzione o della soppressione di un dazio doganale in applicazione della presente parte del presente accordo e che tali importazioni arrecano o minacciano di arrecare un grave pregiudizio all'industria interna.

2. La durata di una misura di salvaguardia bilaterale provvisoria non supera i 200 giorni, periodo durante il quale la parte che applica la misura si conforma alle norme procedurali pertinenti di cui alla sottosezione 2. Qualora l'inchiesta di cui alla sottosezione 2 non dimostri che sono state soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 12.10, paragrafo 1, la parte che applica la misura di salvaguardia bilaterale provvisoria rimborsa sollecitamente gli aumenti tariffari. La durata delle misure salvaguardia bilaterali provvisorie rientra nel periodo di cui all'articolo 12.11, paragrafo 1, lettera b).

3. All'atto dell'adozione di siffatta misura provvisoria, la parte che applica una misura di salvaguardia bilaterale provvisoria ne dà comunicazione all'altra parte e, se quest'ultima lo richiede, sottopone immediatamente la questione all'esame del comitato misto.

PUBLIC

ARTICOLO 12.13

Compensazione e sospensione di concessioni

1. La parte che applica una misura di salvaguardia bilaterale consulta la parte i cui prodotti sono oggetto della misura al fine di concordare un'adeguata compensazione, a livello di liberalizzazione degli scambi, sotto forma di concessioni aventi effetti commerciali sostanzialmente equivalenti. La parte che applica una misura di salvaguardia bilaterale offre la possibilità di procedere a tali consultazioni entro 30 giorni dall'applicazione della misura di salvaguardia bilaterale.

2. Se le consultazioni di cui al paragrafo 1 non consentono di raggiungere, entro 30 giorni dal loro avvio, un accordo sulla compensazione a livello di liberalizzazione degli scambi, la parte le cui merci sono oggetto della misura di salvaguardia bilaterale può sospendere l'applicazione delle concessioni aventi effetti sostanzialmente equivalenti agli scambi dell'altra parte.

3. La parte le cui merci sono oggetto della misura di salvaguardia bilaterale invia all'altra parte una notifica scritta almeno 30 giorni prima di sospendere l'applicazione delle concessioni a norma del paragrafo 2.

PUBLIC

4. L'obbligo di fornire una compensazione a norma del paragrafo 1 e il diritto di sospendere l'applicazione delle concessioni a norma del paragrafo 2:

a) non sono esercitati per i primi 24 mesi in cui una misura di salvaguardia bilaterale è in vigore, purché tale misura di salvaguardia bilaterale sia stata applicata a seguito di un aumento assoluto delle importazioni; e

b) cessano alla data in cui cessa l'applicazione della misura di salvaguardia bilaterale.

PUBLIC

ARTICOLO 12.14

Intervallo di tempo tra due misure di salvaguardia bilatterale
e applicazione non parallela delle misure di salvaguardia

1. Una parte non applica una misura di salvaguardia bilatterale di cui alla presente sezione all'importazione di una merce che sia già stata assoggettata a una misura di questo tipo, a meno che non sia trascorso un intervallo di tempo pari alla metà della durata del periodo di applicazione più recente della misura di salvaguardia. Una misura di salvaguardia bilatterale che sia stata applicata più di una volta alla stessa merce non può essere prorogata di altri due anni, come previsto all'articolo 12.11, paragrafo 1, lettera b).

2. Una parte non applica per la stessa merce e nello stesso periodo:

a) una misura di salvaguardia bilaterale o una misura di salvaguardia bilaterale provvisoria a norma della presente parte del presente accordo , e

b) una misura di salvaguardia globale a norma dell'articolo XIX del GATT 1994 e dell'accordo sulle misure di salvaguardia.

PUBLIC

ARTICOLO 12.15

Regioni ultraperiferiche[1] dell'Unione europea

1. Qualora una merce originaria del Cile sia importata nel territorio di una o più regioni ultraperiferiche dell'Unione europea in quantitativi così accresciuti e in condizioni tali da causare o da minacciare di causare un grave deterioramento della situazione economica della regione ultraperiferica interessata, la parte UE, dopo avere esaminato soluzioni alternative, può applicare in via eccezionale misure di salvaguardia bilaterali limitate al territorio della regione interessata.

[1] Alla data dell'entrata in vigore del presente accordo le regioni ultraperiferiche dell'Unione europea sono: Guadalupa, Guyana francese, Martinica, Riunione, Saint-Martin, Azzorre, Madera e isole Canarie. Il presente articolo si applica anche a un paese o territorio d'oltremare che modifica il proprio status in quello di regione ultraperiferica con decisione del Consiglio europeo secondo la procedura di cui all'articolo 355, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a decorrere dalla data di adozione di tale decisione. Qualora una regione ultraperiferica dell'Unione europea, applicando tale procedura, cessi di essere una regione ultraperiferica, il presente articolo cessa di essere applicabile a tale paese o territorio d'oltremare a decorrere dalla data di decisione del Consiglio europeo al riguardo. La parte UE notifica al Cile qualsiasi modifica riguardante i territori considerati regioni ultraperiferiche dell'Unione europea.

2. Ai fini del paragrafo 1, per "grave deterioramento" si intendono notevoli difficoltà in un settore dell'economia che produce merci simili o direttamente concorrenti. La determinazione dell'esistenza di un grave deterioramento si basa su fattori oggettivi, compresi i seguenti:

a) l'aumento del volume delle importazioni in termini assoluti o rispetto alla produzione interna e alle importazioni da altre fonti e

b) l'effetto delle importazioni di cui al paragrafo 1 sulla situazione dell'industria o del settore economico interessati, compresi il livello delle vendite, la produzione, la situazione finanziaria e l'occupazione.

3. Fatto salvo il paragrafo 1, altre disposizioni della presente sezione applicabili alle misure di salvaguardia bilaterali si applicano anche alle misure di salvaguardia adottate a norma del presente articolo. I riferimenti al "grave pregiudizio" in altre disposizioni della presente sezione si intendono fatti al "grave deterioramento" se sono in relazione alle regioni ultraperiferiche dell'Unione europea.

PUBLIC

SOTTOSEZIONE 2

NORME PROCEDURALI APPLICABILI ALLE MISURE DI SALVAGUARDIA BILATERALI

PUBLIC

ARTICOLO 12.16

Quadro giuridico e regolamentare applicabile

Ai fini dell'applicazione delle misure di salvaguardia bilaterali, l'autorità competente incaricata dell'inchiesta di ciascuna parte rispetta le disposizioni della presente sottosezione. Nei casi non contemplati da quest'ultima, l'autorità competente incaricata dell'inchiesta applica le norme previste dal diritto della parte di tale autorità.

ARTICOLO 12.17

Avvio di una procedura di salvaguardia

1. L'autorità competente incaricata dell'inchiesta di una parte può avviare una procedura riguardante misure di salvaguardia bilaterali (la "procedura di salvaguardia") su domanda scritta[1] presentata dall'industria interna o per suo conto oppure, in circostanze eccezionali, di propria iniziativa.

[1] Nel caso della parte UE, tale domanda può essere presentata da uno o più Stati membri per conto dell'industria interna.

2. La domanda si ritiene presentata dall'industria interna o per suo conto se riceve il sostegno dai produttori interni il cui prodotto complessivo costituisce oltre il 50 % della produzione interna totale delle merci simili o direttamente concorrenti facenti capo alla parte dell'industria interna che ha espresso sostegno od opposizione alla domanda. Tuttavia l'autorità competente incaricata dell'inchiesta non può avviare un'inchiesta se i produttori interni che hanno espresso sostegno alla domanda rappresentano meno del 25 % della produzione interna totale delle merci simili o direttamente concorrenti facenti capo all'industria interna.

3. Una volta che l'autorità competente ha aperto l'inchiesta, la domanda scritta di cui al paragrafo 1, ad eccezione di eventuali informazioni riservate in essa contenute, è messa a disposizione delle parti interessate.

4. All'atto dell'avvio di una procedura di salvaguardia, l'autorità competente incaricata dell'inchiesta pubblica un avviso di apertura della procedura di salvaguardia nella Gazzetta ufficiale della parte. Nell'avviso sono indicati:

a) il soggetto che ha presentato la domanda scritta, ove applicabile;

b) la merce importata oggetto della procedura di salvaguardia;

c) la sottovoce e la voce tariffaria in cui la merce importata è classificata;

PUBLIC

d) il tipo di misura che si propone di applicare;

e) l'audizione pubblica a norma dell'articolo 12.20, lettera a), o il termine entro il quale le parti interessate possono chiedere di essere sentite a norma dell'articolo 12.20, lettera b);

f) il luogo in cui la domanda scritta e ogni altro documento non riservato depositato nel corso della procedura possono essere consultati; e

g) il nome, l'indirizzo e il numero di telefono dell'ufficio da contattare per ulteriori informazioni.

5. Nel caso di una procedura di salvaguardia avviata a norma del paragrafo 1 sulla base di una domanda scritta, l'autorità competente incaricata dell'inchiesta non pubblica l'avviso prescritto a norma del paragrafo 4 senza prima verificare attentamente se la domanda scritta soddisfi le prescrizioni della propria legislazione interna e quelle di cui ai paragrafi 1 e 2, e contenga validi elementi di prova del fatto che le importazioni di una merce originaria dell'altra parte sono aumentate per effetto della riduzione o della soppressione di un dazio doganale a norma della presente parte del presente accordo e che tali importazioni causano o minacciano di causare il presunto grave pregiudizio.

PUBLIC

ARTICOLO 12.18

Inchiesta

1. Una parte applica una misura di salvaguardia bilaterale solo dopo un'inchiesta condotta dalla sua autorità competente incaricata dell'inchiesta conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, e all'articolo 4, paragrafo 2, lettera c), dell'accordo sulle misure di salvaguardia; a tal fine l'articolo 3, paragrafo 1, e l'articolo 4, paragrafo 2, lettera c), dell'accordo sulle misure di salvaguardia sono integrati nel presente accordo e ne fanno parte, mutatis mutandis.

2. Nell'inchiesta di cui al paragrafo 1, la parte si conforma alle prescrizioni dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), dell'accordo sulle misure di salvaguardia. A tal fine l'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), dell'accordo sulle misure di salvaguardia è integrato nel presente accordo e ne fa parte, *mutatis mutandis.*

PUBLIC

3. Una parte che effettui, a norma del paragrafo 1 del presente articolo e dell'articolo 3, paragrafo 1, dell'accordo sulle misure di salvaguardia, una notifica riguardante l'applicazione o la proroga di una misura di salvaguardia bilaterale, include in tale notifica:

a) prove dell'esistenza o della minaccia di un grave pregiudizio provocato dall'aumento delle importazioni di una merce originaria dell'altra parte, a seguito della riduzione o della soppressione di un dazio doganale a norma della presente parte del presente accordo; l'inchiesta dimostra, sulla base di prove oggettive, l'esistenza di un legame causale tra l'aumento delle importazioni della merce interessata e l'esistenza o la minaccia di un grave pregiudizio; sono esaminati anche i fattori noti diversi dall'aumento delle importazioni per accertare che l'esistenza o la minaccia di un grave pregiudizio causata da tali altri fattori non sia imputata all'aumento delle importazioni;

b) una descrizione precisa della merce originaria oggetto della misura di salvaguardia bilaterale, compresa la sua voce o sottovoce nel codice SA, su cui si basano le tabelle degli impegni tariffari di cui all'allegato 9;

c) una descrizione precisa della misura di salvaguardia bilaterale;

d) la data iniziale di introduzione della misura di salvaguardia bilaterale, la sua durata prevista e, ove applicabile, il calendario per la progressiva liberalizzazione della misura in conformità dell'articolo 12.11, paragrafo 3; e

PUBLIC

e) in caso di proroga della misura di salvaguardia bilaterale, elementi che dimostrino che l'industria interna è in fase di adeguamento.

4. Su richiesta della parte la cui merce è oggetto di una procedura di salvaguardia a norma della presente sezione, la parte che conduce tale procedura avvia consultazioni con la parte richiedente al fine di riesaminare una notifica di cui al paragrafo 1 o qualsiasi avviso pubblico o relazione emessi dall'autorità competente incaricata dell'inchiesta in relazione alla procedura di salvaguardia.

5. Ciascuna parte provvede affinché la propria autorità competente incaricata dell'inchiesta termini qualsiasi inchiesta effettuata a norma del presente articolo entro 12 mesi dalla data di apertura.

ARTICOLO 12.19

Informazioni riservate

1. Ove siano addotte valide ragioni, tutte le informazioni di natura riservata o fornite a titolo riservato sono trattate come tali dall'autorità competente incaricata dell'inchiesta. Tali informazioni non sono divulgate senza l'autorizzazione della parte interessata che le ha fornite.

PUBLIC

2. Alle parti interessate che abbiano fornito informazioni riservate è richiesta la presentazione di sintesi non riservate oppure, ove tali parti affermino che dette informazioni non possono essere riassunte, dei relativi motivi. Le sintesi sono sufficientemente dettagliate da consentire una comprensione adeguata della sostanza delle informazioni fornite a titolo riservato. Tuttavia, qualora l'autorità competente incaricata dell'inchiesta ritenga che la richiesta di riservatezza non sia giustificata e qualora la parte interessata non sia disposta a rendere pubbliche le informazioni o ad autorizzarne la divulgazione in termini generici o sintetici, l'autorità competente incaricata dell'inchiesta può non tenere conto di tali informazioni, a meno che la loro esattezza non sia adeguatamente dimostrata a tale autorità da fonti attendibili.

PUBLIC

ARTICOLO 12.20

Audizioni

Nel corso di ciascuna procedura di salvaguardia l'autorità competente incaricata dell'inchiesta:

a) organizza, con ragionevole preavviso, un'audizione pubblica per consentire a tutte le parti interessate e alle organizzazioni rappresentative dei consumatori di comparire di persona o di farsi rappresentare da un legale per presentare elementi di prova ed essere sentite in merito all'esistenza o alla minaccia di un presunto grave pregiudizio e alle opportune misure correttive; o

b) offre a tutte le parti interessate la possibilità di essere sentite se hanno presentato una richiesta scritta entro il termine indicato nell'avviso di apertura di cui all'articolo 12.17, paragrafo 4, e hanno dimostrato di essere verosimilmente interessate dall'esito dell'inchiesta e che esistono motivi particolari che giustificano una loro audizione.

PUBLIC

ARTICOLO 12.21

Notifiche, esame del comitato misto e pubblicazioni

1. Una parte che ritenga sussistere una delle circostanze di cui all'articolo 12.10, paragrafo 1, o all'articolo 12.15, paragrafo 1, sottopone immediatamente la questione all'esame del comitato misto, che può formulare le raccomandazioni eventualmente necessarie per porre rimedio alla circostanza che si è verificata. Se il comitato misto non formula raccomandazioni per porre rimedio alla circostanza che si è verificata oppure non si perviene ad alcun'altra soluzione soddisfacente entro 30 giorni dalla data in cui la parte sottopone la questione al comitato misto, la parte importatrice può adottare misure di salvaguardia bilaterali idonee a porre rimedio alla circostanza secondo quanto disposto dalla presente sezione.

2. Ai fini del paragrafo 1, la parte importatrice fornisce alla parte esportatrice tutte le informazioni pertinenti, compresi gli elementi di prova dell'esistenza o della minaccia di un grave pregiudizio, per i produttori interni di merci simili o direttamente concorrenti, provocato dall'aumento delle importazioni, una descrizione dettagliata della merce interessata e la misura di salvaguardia bilaterale proposta, la data proposta per l'istituzione di detta misura e la sua durata prevista.

3. La parte che adotta la misura di salvaguarda bilaterale pubblica nella Gazzetta ufficiale della parte interessata i risultati e le conclusioni motivate cui è pervenuta in merito a tutte le questioni di fatto e di diritto pertinenti, tra cui la descrizione della merce importata e la situazione che ha determinato l'istituzione delle misure a norma dell'articolo 12.10, paragrafo 1, o dell'articolo 12.15, paragrafo 1, il nesso di causalità tra tale situazione e l'aumento delle importazioni, nonché la forma, il livello e la durata delle misure.

PUBLIC

ARTICOLO 12.22

Accettazione dei documenti in inglese nelle procedure di salvaguardia

Al fine di agevolare la presentazione di documenti nel corso delle procedure di salvaguardia, l'autorità competente incaricata dell'inchiesta della parte responsabile della procedura accetta i documenti presentati in inglese dalle parti interessate, purché queste ultime forniscano successivamente, entro un termine fissato dall'autorità competente, una traduzione dei documenti nella lingua in cui è condotta la procedura di salvaguardia.

CAPO 13

MISURE SANITARIE E FITOSANITARIE

PUBLIC

ARTICOLO 13.1

Obiettivi

Gli obiettivi del presente capo sono:

a) tutelare la salute delle persone, degli animali o delle piante nei territori delle parti, agevolando nel contempo gli scambi tra queste ultime di animali, prodotti animali, piante, prodotti vegetali e altri prodotti oggetto di misure sanitarie e fitosanitarie ("SPS") mediante:

   i) il miglioramento della trasparenza, della comunicazione e della cooperazione tra le parti in merito alle misure SPS;

   ii) l'istituzione di meccanismi e procedure di facilitazione degli scambi; e

   iii) l'ulteriore attuazione dei principi dell'accordo SPS;

b) collaborare in consessi multilaterali e in materia di sicurezza alimentare, salute degli animali e protezione fitosanitaria;

c). collaborare su altre questioni sanitarie o fitosanitarie o in sedi diverse.

PUBLIC

ARTICOLO 13.2

Obblighi multilaterali

Le parti riaffermano i propri diritti e obblighi derivanti dall'accordo OMC e, in particolare, dall'accordo SPS. Le attività delle parti a norma del presente capo si basano su tali diritti e obblighi.

ARTICOLO 13.3

Ambito di applicazione

Il presente capo si applica:

a) a tutte le misure SPS quali definite nell'allegato A dell'accordo SPS, nella misura in cui incidono sugli scambi tra le parti;

b) alla cooperazione nei consessi multilaterali riconosciuti nel quadro dell'accordo SPS;

c) alla cooperazione in materia di sicurezza alimentare, salute degli animali e protezione fitosanitaria; e

d) alla cooperazione su qualsiasi altra questione sanitaria o fitosanitaria in qualunque altra sede, a discrezione delle parti.

PUBLIC

ARTICOLO 13.4

Definizioni

Ai fini del presente capo e degli allegati da 13-A a 13-H:

a) si applicano le definizioni di cui all'allegato A dell'accordo SPS, nonché quelle di cui al Codex Alimentarius, nell-ambito dell'Organizzazione mondiale per la salute animale e della Convenzione internazionale per la protezione delle piante, firmata a Roma il 17 novembre 1997; e

b) per "zona protetta" s'intende, per un determinato organismo nocivo, un'area geografica ufficialmente definita del territorio di una parte in cui è noto che tale organismo nocivo non si è insediato nonostante le condizioni favorevoli e nonostante la sua presenza in altre aree del territorio di tale parte.

ARTICOLO 13.5

Autorità competenti

1. Le autorità competenti delle parti sono le autorità incaricate dell'attuazione delle misure di cui al presente capo, quali stabilite nell'allegato 13-A.

2. A norma dell'articolo 13.12, le Parti si informano reciprocamente di tutti i cambiamenti significativi riguardanti la struttura, l'organizzazione o la ripartizione delle competenze tra le loro autorità competenti.

PUBLIC

ARTICOLO 13.6

Riconoscimento dello status in relazione alle malattie animali e alle infezioni degli animali, e in relazione agli organismi nocivi

1. In relazione alle malattie animali e alle infezioni degli animali, comprese le zoonosi, si applicano le disposizioni seguenti:

a) la parte importatrice riconosce, ai fini degli scambi commerciali e relativamente alle malattie animali di cui all'appendice 13-B-1, lo status zoosanitario della parte esportatrice o delle sue regioni quale determinato dalla parte esportatrice a norma del punto 1, lettera a), punto i), dell'allegato 13-C;

b) una parte che ritenga che il suo territorio o una delle sue regioni possieda uno status speciale relativamente a una determinata malattia animale diversa da quelle elencate nell'appendice 13-B-1 può chiedere il riconoscimento di tale status secondo i criteri di cui al punto 3 dell'allegato 13-C; la parte importatrice può chiedere, relativamente alle importazioni di animali vivi e di prodotti animali, garanzie corrispondenti per quanto riguarda lo status riconosciuto a tale parte;

c) le parti riconoscono che lo status dei territori o delle regioni, oppure lo status di un settore o di un sottosettore delle parti per quanto riguarda la prevalenza o l'incidenza di una malattia animale diversa da quelle elencate nell'appendice 13-B-1 o le infezioni degli animali o i rischi connessi, a seconda dei casi, definiti dagli organismi normatori internazionali riconosciuti nel quadro dell'accordo SPS, costituisce la base degli scambi tra di esse; la parte importatrice può, ove opportuno, chiedere per le importazioni di animali vivi e di prodotti animali, le garanzie corrispondenti per quanto riguarda lo status di tale parte definito conformemente alle raccomandazioni degli organismi normatori internazionali; e

d) fatti salvi gli articoli 13.9 e 13.15 e a meno che la parte importatrice sollevi esplicitamente un'obiezione e chieda informazioni giustificative o supplementari, consultazioni o verifiche conformemente agli articoli 13.11 e 13.14, ciascuna delle parti adotta senza indebito ritardo le misure legislative e amministrative necessarie per consentire gli scambi in base alle lettere a), b) e c), del presente paragrafo.

PUBLIC

2. In relazione agli organismi nocivi si applicano le disposizioni seguenti:

a) le parti riconoscono, ai fini degli scambi commerciali, lo status relativo agli organismi nocivi di cui all'appendice 13-B-2; e

b) fatti salvi gli articoli 13.9 e 13.15 e a meno che la parte importatrice sollevi esplicitamente un'obiezione e chieda informazioni giustificative o supplementari, consultazioni o verifiche conformemente agli articoli 13.11 e 13.14, ciascuna delle parti adotta senza indebito ritardo le misure legislative e amministrative necessarie per consentire gli scambi in base alla lettera a) del presente paragrafo.

PUBLIC

ARTICOLO 13.7

Riconoscimento delle decisioni di regionalizzazione in relazione alle malattie animali, alle infezioni degli animali e agli organismi nocivi

1. Le parti riconoscono il concetto di regionalizzazione e lo applicano agli scambi tra di esse.

2. Le decisioni di regionalizzazione relativamente alle malattie degli animali terrestri e acquatici di cui all'appendice 13-B-1 e agli organismi nocivi di cui all'appendice 13-B-2 sono adottate conformemente all'allegato 13-C.

3. Per quanto riguarda le malattie animali e in conformità dell'articolo 13.14, la parte esportatrice che chiede alla parte importatrice il riconoscimento di una decisione di regionalizzazione notifica le misure con cui ha stabilito la regionalizzazione, unitamente a una motivazione circostanziata e ai dati giustificativi alla base delle sue decisioni.

4. Fatto salvo l'articolo 13.15 e a meno che la parte importatrice sollevi esplicitamente un'obiezione e chieda informazioni supplementari, consultazioni o verifiche conformemente agli articoli 13.11 e 13.14 entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento della decisione di regionalizzazione, le parti considerano accettata detta decisione.

5. Le consultazioni di cui al paragrafo 4 del presente articolo si svolgono in conformità dell'articolo 13.14, paragrafo 2. La parte importatrice valuta le informazioni supplementari entro 15 giorni lavorativi dal loro ricevimento. La verifica di cui al paragrafo 4 del presente articolo è eseguita in conformità dell'articolo 13.11 entro 25 giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta.

PUBLIC

6. Per quanto riguarda gli organismi nocivi, ciascuna parte si accerta che negli scambi di piante, prodotti vegetali e altri prodotti si tenga conto dello status relativo agli organismi nocivi riconosciuto dall'altra parte. La parte esportatrice che chiede all'altra parte il riconoscimento di una decisione di regionalizzazione notifica all'altra parte le proprie misure e decisioni, conformemente alle norme internazionali per le misure fitosanitarie dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura ("FAO"), tra cui la n. 4 "Requirements for the establishment of pest free areas" e la n. 8 "Determination of Pest Status in an area", e alle altre norme internazionali per le misure fitosanitarie considerate pertinenti dalle parti. Fatto salvo l'articolo 13.15 e a meno che una parte sollevi esplicitamente un'obiezione e chieda informazioni supplementari, consultazioni o verifiche conformemente agli articoli 13.11 e 13.14 entro tre mesi dal ricevimento della decisione di regionalizzazione, le parti considerano accettata detta decisione.

7. Le consultazioni di cui al paragrafo 4 del presente articolo si svolgono in conformità dell'articolo 13.14, paragrafo 2. La parte importatrice valuta tutte le informazioni supplementari entro tre mesi dal ricevimento delle stesse. Ciascuna parte esegue la verifica di cui al paragrafo 4 del presente articolo in conformità dell'articolo 13.11 entro 12 mesi dal ricevimento della relativa richiesta, tenendo conto delle caratteristiche biologiche dell'organismo nocivo e della coltura in questione.

8. Una volta espletate le procedure stabilite nei paragrafi da 2 a 7 del presente articolo, e fatto salvo l'articolo 13.15, ciascuna parte adotta senza indebito ritardo le misure legislative e amministrative necessarie per consentire gli scambi commerciali su tali basi.

PUBLIC

ARTICOLO 13.8

Riconoscimento dell'equivalenza

1. Le parti possono riconoscere l'equivalenza in relazione ad una singola misura o a un gruppo di misure o sistemi applicabili a un settore o a un sottosettore.

2. Ai fini del riconoscimento dell'equivalenza, le parti applicano il processo di consultazione di cui al paragrafo 3. Tale processo comprende una dimostrazione obiettiva dell'equivalenza ad opera della parte esportatrice e una valutazione obiettiva di tale dimostrazione ad opera della parte importatrice ai fini di un eventuale riconoscimento dell'equivalenza da parte di quest'ultima.

3. Entro tre mesi dalla data in cui la parte importatrice riceve dalla parte esportatrice una richiesta di riconoscimento dell'equivalenza di una o più misure aventi incidenza su uno o più settori o sottosettori, le parti avviano un processo di consultazione che comprende le fasi stabilite nell'allegato 13-E. Nel caso in cui la Parte esportatrice presenta più domande, su richiesta della parte importatrice le parti stabiliscono, nel sottocomitato di cui all'articolo 13.16, un calendario per l'avvio del processo di cui al presente paragrafo.

4. Salvo quanto altrimenti convenuto, la parte importatrice termina la valutazione dell'equivalenza di cui all'allegato 13-E entro 180 giorni dal ricevimento della dimostrazione di equivalenza della parte esportatrice, secondo quanto stabilito nel medesimo allegato. Per le colture stagionali, in via eccezionale è giustificato concludere la valutazione dell'equivalenza in un momento successivo, quando ciò sia necessario per consentire la verifica di misure fitosanitarie durante un congruo periodo di crescita della coltura.

PUBLIC

5. I settori o i sottosettori prioritari di ciascuna parte, per i quali può essere avviato il processo di consultazione di cui al paragrafo 3 del presente articolo, devono essere eventualmente indicati, per ordine di priorità, nell'appendice 13-E-1. Il sottocomitato di cui all'articolo 13.16 può raccomandare al comitato misto di modificare tale elenco, anche per quanto riguarda l'ordine di priorità.

6. Qualora una delle parti modifichi le misure che incidono sull'equivalenza in questione, la parte importatrice può revocare o sospendere il riconoscimento dell'equivalenza purché si proceda nel modo seguente:

a) a norma dell'articolo 13.13, la parte esportatrice informa la parte importatrice delle proposte di modifica di una propria misura per la quale è riconosciuta l'equivalenza e del probabile effetto della modifica proposta su tale equivalenza; entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento di tali informazioni, la parte importatrice comunica alla parte esportatrice se l'equivalenza continuerà ad essere riconosciuta sulla base della modifica proposta; e

b) a norma dell'articolo 13.13, la parte importatrice informa la parte esportatrice delle proposte di modifica di una propria misura sulla quale si è basato il riconoscimento dell'equivalenza e del probabile effetto della modifica proposta su tale riconoscimento dell'equivalenza; qualora la parte importatrice cessi di riconoscere l'equivalenza, le parti possono fissare congiuntamente le condizioni alle quali riaprire il processo di cui al paragrafo 3 del presente articolo sulla base della modifica proposta.

PUBLIC

7. Fatto salvo l'articolo 13.15, la parte importatrice non revoca o sospende un riconoscimento dell'equivalenza prima dell'entrata in vigore della modifica proposta da una delle parti.

8. Il riconoscimento dell'equivalenza, la revoca o la sospensione di un riconoscimento dell'equivalenza, sono di esclusiva competenza della parte importatrice, che agisce conformemente al proprio quadro amministrativo e legislativo comprendente, per quanto riguarda le piante, i prodotti vegetali e le altre merci, opportune comunicazioni ai sensi della norma internazionale FAO n. 13 per le misure fitosanitarie "Guidelines for the notification of non-compliances and emergency action" e, ove opportuno, delle altre norme internazionali per le misure fitosanitarie. La parte importatrice fornisce alla parte esportatrice una motivazione scritta circostanziata e i dati giustificativi in merito alle decisioni di cui al presente articolo. In caso di mancato riconoscimento dell'equivalenza o di revoca o sospensione di un riconoscimento dell'equivalenza, la parte importatrice comunica alla parte esportatrice le condizioni alle quali riaprire il processo di cui al paragrafo 3.

ARTICOLO 13.9

Trasparenza e condizioni commerciali

1. Le parti applicano condizioni generali di importazione. Fatte salve le decisioni prese in conformità dell'articolo 13.7, le condizioni di importazione della parte importatrice si applicano al territorio della parte esportatrice. Conformemente all'articolo 13.13, la parte importatrice informa la parte esportatrice delle sue prescrizioni SPS in materia di importazione. Tali informazioni comprendono, se del caso, i modelli dei certificati o delle attestazioni ufficiali richiesti dalla parte importatrice.

2. Per notificare le modifiche o le proposte di modifica delle condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, le parti si conformano all'articolo 7 e all'allegato B dell'accordo SPS, nonché alle decisioni successivamente adottate dal Comitato misure sanitartie e fitosanitare dell'OMC. Fatto salvo l'articolo 13.15, la parte importatrice tiene conto dei tempi di trasporto tra i territori delle parti nel fissare la data di entrata in vigore delle modifiche delle condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

3. La parte importatrice che non rispetti gli obblighi di notifica di cui al paragrafo 2 continua ad accettare, per 30 dopo l'entrata in vigore della modifica interessata, i certificati ufficiali o le attestazioni che garantiscono le condizioni di importazione applicabili prima di detta modifica.

4. Nel concedere l'accesso al mercato a uno o più settori o sottosettori della parte UE conformemente alle condizioni di cui al paragrafo 1, il Cile approva le successive domande di esportazione presentate dagli Stati membri sulla scorta di un fascicolo completo di informazioni a disposizione della Commissione europea, denominato "profilo del paese", a meno che, in circostanze specifiche e limitate e ove ritenuto opportuno, chieda informazioni supplementari.

PUBLIC

5. Entro 90 giorni dal riconoscimento dell'equivalenza in conformità dell'articolo 13.8, le parti adottano le misure legislative e amministrative necessarie per applicare tale riconoscimento in modo da consentire gli scambi tra di esse nei settori e sottosettori per i quali la parte importatrice riconosce come equivalenti tutte le misure SPS della parte esportatrice. Per gli animali, i prodotti animali, le piante, i prodotti vegetali e gli altri prodotti oggetto delle misure SPS interessate, il modello del certificato o del documento ufficiale richiesto dalla parte importatrice può essere sostituito da un certificato di cui all'allegato 13-H.

6. Per i prodotti di cui al paragrafo 5 appartenenti a settori o a sottosettori per i quali è stata riconosciuta l'equivalenza di una o più misure, ma non di tutte, le parti proseguono gli scambi tra di esse nel rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 1. Su richiesta della parte esportatrice, si applica il paragrafo 7.

7. Ai fini del presente capo, la parte importatrice non subordina le importazioni di prodotti dell'altra parte al rilascio di licenze di importazione.

8. Per quanto riguarda le condizioni generali di importazione che incidono sugli scambi tra le parti, su richiesta della parte esportatrice le parti avviano consultazioni a norma dell'articolo 13.14 al fine di stabilire condizioni di importazione alternative o supplementari che saranno applicate dalla parte importatrice. Se del caso, le parti basano dette condizioni di importazione alternative o supplementari su misure della parte esportatrice riconosciute come equivalenti dalla parte importatrice. Se le parti concordano condizioni di importazione alternative o supplementari, la parte importatrice adotta, entro 90 giorni dalla loro istituzione, le misure legislative o amministrative necessarie per consentire l'importazione su queste basi.

PUBLIC

9. Per quanto riguarda gli animali, i prodotti animali, i prodotti di origine animale e i sottoprodotti di origine animale, su richiesta della parte esportatrice corredata delle opportune garanzie la parte importatrice approva, senza ispezione preventiva e conformemente all'allegato 13-D, gli stabilimenti situati sul territorio della parte esportatrice. A meno che la parte esportatrice chieda informazioni supplementari, entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di approvazione corredata delle opportune garanzie la parte importatrice adotta le misure legislative o amministrative necessarie per consentire l'importazione su queste basi.

10. L'elenco iniziale degli stabilimenti è approvato dalla parte a norma dell'allegato 13-D.

11. Su richiesta di una parte, l'altra parte fornisce una motivazione circostanziata e i dati giustificativi alla base delle decisioni di cui al presente articolo.

ARTICOLO 13.10

Procedure di certificazione

1. Ai fini delle procedure di certificazione, le parti si attengono ai principi e ai criteri enunciati nell'allegato 13-H.

2. Le parti rilasciano i certificati o i documenti ufficiali di cui all'articolo 13.9, punti 1, 5 e 6, secondo quanto stabilito nell'allegato 13-H.

PUBBLICO

3. Il sottocomitato di cui all'articolo 13.16 può raccomandare al comitato misto o al Consiglio congiunto di adottare una decisione che stabilisca le regole da seguire in caso di certificazione elettronica, revoca o sostituzione di certificati.

PUBLIC

ARTICOLO 13.11

Verifica

1. Ai fini dell'effettiva attuazione del presente capo, ciascuna parte ha il diritto di:

a) svolgere, conformemente agli orientamenti stabiliti nell'allegato 13-F, una verifica del programma di controllo totale delle autorità competenti dell'altra parte, o di parti di esso; la parte che procede alla verifica ne sostiene le relative spese;

b) a decorrere da una data concordata tra le parti, richiedere all'altra parte l'intero programma di controllo di quest'ultima, o una parte di esso, e una relazione sui risultati dei controlli svolti nell'ambito di tale programma; e

c) per le prove di laboratorio riguardanti prodotti di origine animale, chiedere la partecipazione dell'altra parte al programma periodico di prove interlaboratorio per test specifici organizzato dal laboratorio di riferimento della parte richiedente; i costi derivanti da tale partecipazione sono a carico della parte partecipante.

2. Ciascuna parte può comunicare a paesi terzi i risultati e le conclusioni delle verifiche e metterli a disposizione del pubblico.

3. Il sottocomitato di cui all'articolo 13.16 può raccomandare al Consiglio congiunto di modificare l'allegato 13-F in funzione dei lavori svolti al riguardo dalle organizzazioni internazionali.

4. I risultati delle verifiche di cui al presente articolo possono contribuire alle misure applicate da una parte o dalle parti, di cui agli articoli da 13.6 a 13.9 e all'articolo 13.12.

PUBLIC

ARTICOLO 13.12

Controlli all'importazione e diritti d'ispezione

1. I controlli all'importazione effettuati dalla parte importatrice sulle spedizioni della parte esportatrice avvengono nel rispetto dei principi di cui all'allegato 13-G. I risultati di tali controlli possono contribuire al processo di verifica di cui all'articolo 13.11.

2. La frequenza dei controlli fisici all'importazione eseguiti da ciascuna parte è indicata nell'allegato 13-G. Il sottocomitato di cui all'articolo 13.16 può raccomandare che il Consiglio congiunto modifichi l'allegato 13-G.

3. Le Parti possono modificare la frequenza dei controlli di cui all'allegato 13-G, nei limiti delle loro competenze e conformemente alle proprie disposizioni legislative e regolamentari, in funzione dei progressi compiuti a norma degli articoli 13.8 e 13.9 o a seguito di verifiche, consultazioni o altre misure previste dal presente capo.

4. I diritti d'ispezione non superano le spese sostenute dall'autorità competente per l'esecuzione dei controlli all'importazione e sono equi in rapporto a quelli imposti per l'ispezione di prodotti interni simili.

5. La parte importatrice informa la parte esportatrice di tutte le modifiche, motivazioni comprese, delle misure che incidono sui controlli all'importazione e sui diritti d'ispezione e di tutti i cambiamenti di rilievo delle modalità amministrative dei controlli.

6. Le parti possono concordare di ridurre reciprocamente la frequenza dei controlli fisici all'importazione sui prodotti di cui all'articolo 13.9, paragrafo 5.

7. Il sottocomitato può raccomandare al Consiglio congiunto le condizioni di approvazione dei controlli all'importazione eseguiti dall'altra parte al fine di adeguarne la frequenza o di sostituirli, a decorrere da una data stabilita. Tali condizioni sono incluse nell'allegato 13-G con decisione del Consiglio congiunto. A decorrere da tale data, le parti possono approvare i controlli all'importazione dell'altra parte relativi a determinati prodotti, al fine di ridurne la frequenza o di sostituirli.

PUBLIC

ARTICOLO 13.13

Scambio di informazioni

1. Le parti si scambiano sistematicamente le informazioni rilevanti per l'attuazione del presente capo onde definire le norme, fornire garanzie, suscitare fiducia reciproca e dimostrare l'efficacia dei programmi controllati. Se del caso, gli scambi di informazioni possono comprendere scambi di funzionari.

2. Le parti si scambiano informazioni anche su altre questioni rilevanti, tra cui:

a) sviluppi significativi riguardanti i prodotti oggetto del presente capo, compresi gli scambi di informazioni di cui agli articoli 13.8 e 13.9;

b) i risultati delle procedure di verifica di cui all'articolo 13.11;

c) i risultati dei controlli all'importazione di cui all'articolo 13.12 nel caso di rifiuto o di non conformità delle spedizioni di animali e prodotti animali;

d) pareri scientifici formulati in merito al presente capo sotto la responsabilità di una parte; e

e) allarmi rapidi in merito agli scambi contemplati dal presente capo.

PUBLIC

3. A convalida delle loro posizioni o richieste riguardanti questioni attinenti al presente capo, le parti comunicano documenti o dati scientifici alle istanze scientifiche competenti affinché queste li esaminino tempestivamente. I risultati della valutazione sono messi a disposizione delle parti.

4. Le informazioni di cui al presente articolo si considerano scambiate quando sono state messe a disposizione da una parte mediante notifica all'OMC conformemente all'articolo 7 e all'allegato B dell'accordo SPS, o se sono state rese disponibili gratuitamente su un suo sito web ufficiale accessibile al pubblico.

5. Nel caso di organismi nocivi che rappresentano un pericolo noto e immediato per una parte, quest'ultima viene informata direttamente per posta ordinaria o elettronica. Le parti seguono gli orientamenti forniti dalla norma internazionale FAO n. 17 per le misure fitosanitarie "Pest reporting".

6. Le parti si scambiano le informazioni di cui al presente articolo per posta elettronica, fax o posta ordinaria.

PUBLIC

ARTICOLO 13.14

Notifica e consultazioni

PUBLIC

1. Una parte notifica all'altra parte per iscritto, entro due giorni lavorativi, qualsiasi rischio grave o rilevante per la salute delle persone, degli animali o delle piante, comprese le eventuali emergenze alimentari o le situazioni in cui il consumo di prodotti animali o vegetali rischi inequivocabilmente di produrre gravi effetti sulla salute, in particolare:

a) le misure riguardanti le decisioni di regionalizzazione di cui all'articolo 13.7;

b) la presenza o l'evoluzione di una malattia animale o di un organismo nocivo elencati nell'allegato 13-B;

c) le risultanze rilevanti dal punto di vista epidemiologico o i gravi rischi associati a malattie animali e a organismi nocivi non elencati nell'allegato 13-B o che costituiscono nuove malattie animali o nuovi parassiti; e

d) le misure aggiuntive rispetto alle prescrizioni di base delle rispettive misure adottate per controllare o eradicare malattie animali od organismi nocivi o per proteggere la salute pubblica, nonché qualsiasi modifica delle politiche di profilassi, comprese le campagne di vaccinazione.

2. Una parte che nutra gravi preoccupazioni riguardo a un rischio per la salute delle persone, degli animali o delle piante può chiedere che siano avviate consultazioni con l'altra parte in merito alla situazione. Tali consultazioni si tengono il più presto possibile e in ogni caso entro 13 giorni lavorativi dalla data di presentazione della richiesta. Durante tali consultazioni, ciascuna parte si adopera per fornire tutte le informazioni necessarie per evitare perturbazioni degli scambi e pervenire ad una soluzione reciprocamente accettabile, coerente con la tutela della salute delle persone, degli animali o delle piante.

3. Una parte può chiedere che le consultazioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo siano condotte in videoconferenza o audioconferenza. La parte richiedente redige i verbali delle consultazioni, che è sottoposta all'approvazione delle parti. Ai fini di detta approvazione si applica l'articolo 13.13, paragrafo 6.

ARTICOLO 13.15

Clausola di salvaguardia

1. Qualora adotti misure interne per tenere sotto controllo un fattore che potrebbe costituire un rischio grave per la salute delle persone, degli animali o delle piante, la parte esportatrice adotta, fatto salvo il paragrafo 2, misure equivalenti per prevenire l'introduzione del rischio nel territorio della parte importatrice.

PUBLIC

2. La parte importatrice può adottare, adducendo l'esistenza di un rischio grave per la salute delle persone, degli animali o delle piante, le misure provvisorie necessarie a tutela della salute delle persone, degli animali o delle piante. Per quanto riguarda le spedizioni in viaggio tra le parti quando si applicano le suddette misure provvisorie, la parte importatrice cerca la soluzione più adatta e proporzionata onde evitare inutili perturbazioni degli scambi.

3. La parte che adotta misure a norma del presente articolo ne dà notifica all'altra parte entro un giorno lavorativo dalla decisione di attuare dette misure. Su richiesta di una parte e in conformità dell'articolo 13.14, paragrafo 2, le parti si consultano sulla situazione entro 13 giorni lavorativi dalla notifica. Le parti tengono debitamente conto di tutte le informazioni fornite durante le consultazioni e si adoperano per evitare inutili perturbazioni degli scambi tenendo conto, se del caso, dell'esito delle consultazioni a norma dell'articolo 13.14, paragrafo 2.

ARTICOLO 13.16

Sottocomitato per le misure sanitarie e fitosanitarie

1. Il sottocomitato per le misure sanitarie e fitosanitarie (il "sottocomitato"), istituito a norma dell'articolo 8.8, paragrafo 1, è composto da rappresentanti delle parti responsabili delle questioni SPS.

PUBLIC

2. Il sottocomitato:

a) sorveglia l'attuazione del presente capo ed esamina le questioni ad esso connesse, comprese quelle che possono emergere in sede di attuazione; e

b) formula raccomandazioni al Consiglio congiunto per la modifica degli allegati a norma dell'articolo 8.5, paragrafo 1, lettera a), tenendo conto soprattutto dei progressi compiuti nel quadro delle consultazioni e delle procedure previste nel presente capo.

3. Il sottocomitato concorda le azioni da intraprendere nel perseguimento degli obiettivi del presente capo, fissa gli obiettivi e le tappe fondamentali per tali azioni e valuta i risultati di queste ultime.

4. Il sottocomitato può raccomandare al Consiglio congiunto o al comitato misto, a norma dell'articolo 40.3, paragrafo 3, di istituire, se del caso, gruppi di lavoro tecnici composti da rappresentanti delle parti a livello di esperti, incaricati di individuare e risolvere le questioni tecniche e scientifiche derivanti dall'applicazione del presente capo.

5. Il sottocomitato può raccomandare al Consiglio congiunto o al comitato misto di adottare una decisione in merito ad un regolamento interno specifico per il sottocomitato stesso, in considerazione della specificità delle questioni SPS.

PUBLIC

ARTICOLO 13.17

Cooperazione in consessi multilaterali

1. Le parti promuovono la cooperazione nei consessi multilaterali in cui si discute di SPS, in particolare nelle organizzazioni internazionali di normazione riconosciute nel quadro dell'accordo SPS.

2. Il sottocomitato istituito dall'articolo 13.16 è il consesso competente per lo scambio di informazioni e la cooperazione sulle questioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

PUBLIC

ARTICOLO 13.18

Cooperazione in materia di sicurezza alimentare, salute degli animali e protezione fitosanitaria

1. Le parti si adoperano per facilitare la cooperazione scientifica tra i rispettivi organismi responsabili della valutazione scientifica nei settori della sicurezza alimentare, della salute degli animali e della protezione delle piante.

2. Il sottocomitato può raccomandare al Consiglio congiunto o al comitato misto, a norma dell'articolo 40.3, paragrafo 3, di istituire un gruppo di lavoro tecnico per la cooperazione scientifica di cui al paragrafo 1 del presente articolo (il "gruppo di lavoro"), composto da rappresentanti a livello di esperti degli organismi scientifici di cui al paragrafo 1 del presente articolo, nominati da ciascuna parte.

3. Il Consiglio congiunto o il comitato misto che istituisce il gruppo di lavoro ne definisce il mandato, l'ambito di attività e il programma di lavoro.

4. Il gruppo di lavoro può scambiare informazioni, comprendenti:

a) informazioni scientifiche e tecniche, e

b) raccolta di dati.

5. Le attività svolte dal gruppo di lavoro non pregiudicano l'indipendenza delle agenzie nazionali o regionali di ciascuna parte.

6. Ciascuna parte provvede affinché i rappresentanti nominati ai sensi del paragrafo 2 non siano influenzati da conflitti di interesse a norma delle rispettive legislazioni nazionali.

PUBLIC

ARTICOLO 13.19

Applicazione territoriale per la parte UE

1. In deroga all'articolo 41.2, per la parte UE il presente capo si applica ai territori degli Stati membri elencati nell'allegato I del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio[1] per quanto riguarda le piante, i prodotti vegetali e le altre merci, come stabilito all'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio[2].

PUBLIC

[1] Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (GU UE L 95 del 7.4.2017, pag. 1).

[2] Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio (GU UE L 317 del 23.11.2016, pag. 4).

2. Le parti convengono che, per quanto riguarda il territorio dell'Unione europea, si tiene conto della specificità del suo territorio e che l'Unione europea è riconosciuta come entità.

PUBLIC

CAPO 14

COOPERAZIONE SUI SISTEMI ALIMENTARI SOSTENIBILI

ARTICOLO 14.1

Obiettivo

L'obiettivo del presente capo è instaurare una stretta cooperazione tra le parti per impegnarsi verso la sostenibilità dei rispettivi sistemi alimentari. Le parti riconoscono l'importanza di rafforzare le politiche e definire programmi che contribuiscano allo sviluppo di sistemi alimentari sostenibili, inclusivi, sani e resilienti, nonché del ruolo svolto dal commercio nel perseguire tale obiettivo.

ARTICOLO 14.2

Ambito di applicazione

1. Il presente capo si applica alla cooperazione tra le parti per migliorare la sostenibilità dei rispettivi sistemi alimentari.

2. Il presente capo stabilisce disposizioni per la cooperazione su aspetti specifici dei sistemi alimentari sostenibili, tra i quali:

a) la sostenibilità della filiera alimentare e la riduzione delle perdite e degli sprechi alimentari,

b) la lotta alle frodi alimentari nella filiera alimentare,

c) il benessere degli animali,

d) la lotta alla resistenza antimicrobica e

e) la riduzione dell'uso di fertilizzanti e pesticidi chimici per i quali una valutazione del rischio abbia dimostrato che provocano rischi inaccettabili per la salute e l'ambiente.

3. Il presente capo si applica altresì alla cooperazione delle parti nei consessi multilaterali.

4. Il presente capo si applica fatta salva l'applicazione di altri capi relativi ai sistemi alimentari o alla sostenibilità, in particolare i capi 13, 16 e 33.

PUBLIC

ARTICOLO 14.3

Definizioni

1. Ai fini del presente capo si applicano le definizioni seguenti:

a) "filiera alimentare": tutte le fasi comprese tra la produzione primaria e la vendita al consumatore finale, tra cui la produzione, la trasformazione, la fabbricazione, il trasporto, l'importazione, il magazzinaggio, la distribuzione e la vendita al consumatore finale;

b) "produzione primaria": la produzione, l'allevamento o la coltivazione dei prodotti primari, compresi il raccolto, la mungitura e la produzione zootecnica precedente la macellazione e comprese la caccia e la pesca e la raccolta di prodotti selvatici; e

c) "sistema alimentare sostenibile": un sistema alimentare che fornisce alimenti sicuri, nutrienti e sufficienti a tutti senza compromettere le basi economiche, sociali e ambientali della sicurezza alimentare e della nutrizione per le generazioni future; un sistema alimentare sostenibile così definito:

   i) è redditizio (sostenibilità economica);

   ii) genera ampi benefici per la società (sostenibilità sociale); e

   iii) ha un impatto positivo o neutro sull'ambiente naturale, anche sui cambiamenti climatici (sostenibilità ambientale).

PUBLIC

ARTICOLO 14.4

Sostenibilità della filiera alimentare e riduzione delle perdite e degli sprechi alimentari

1. Le parti riconoscono l'interconnessione tra gli attuali sistemi alimentari e i cambiamenti climatici. Le parti collaborano per ridurre gli effetti negativi dei sistemi alimentari sull'ambiente e sul clima e per rafforzare la propria resilienza.

2. Le parti riconoscono che le perdite e gli sprechi alimentari incidono negativamente sulle dimensioni sociale, economica e ambientale dei sistemi alimentari.

3. Le parti collaborano in settori che possono includere:

a) la produzione alimentare sostenibile, tra cui l'agricoltura, il miglioramento del benessere degli animali, la promozione dell'agricoltura biologica e la riduzione dell'uso di antimicrobici, fertilizzanti e pesticidi chimici per i quali una valutazione del rischio dimostri che rappresentano un rischio inaccettabile per la salute e l'ambiente;

b) la sostenibilità della filiera alimentare, compresi la produzione alimentare e i metodi e le pratiche di trasformazione;

c) regimi alimentari sani e sostenibili, che riducano l'impronta di carbonio dei consumi;

d) la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dei sistemi alimentari, l'aumento dei pozzi di assorbimento del carbonio e l'inversione del processo di perdita della biodiversità;

PUBLIC

e) l'innovazione e le tecnologie che contribuiscono all'adattamento e alla resilienza agli effetti dei cambiamenti climatici;

f) lo sviluppo di piani di emergenza per garantire la sicurezza della catena di approvvigionamento alimentare in tempi di crisi; e

g) la riduzione delle perdite e degli sprechi alimentari, in linea con l'obiettivo di sviluppo sostenibile 12, traguardo 12.3, fissato nell'Agenda 2030.

4. La cooperazione ai sensi del presente articolo può comprendere lo scambio di informazioni, competenze ed esperienze come pure la cooperazione in materia di ricerca e innovazione.

ARTICOLO 14.5

Lotta alle frodi nella filiera alimentare

1. Le parti riconoscono che le frodi possono incidere sulla sicurezza della filiera alimentare, compromettere la sostenibilità dei sistemi alimentari e minare le pratiche commerciali leali, la fiducia dei consumatori e la resilienza dei mercati alimentari.

PUBLIC

2. Le parti cooperano per individuare ed evitare le frodi nella filiera alimentare mediante:

a) lo scambio di informazioni e di esperienze per migliorare il rilevamento e il contrasto delle frodi nella filiera alimentare; e

b) l'assistenza necessaria per raccogliere gli elementi comprovanti le pratiche che sono o sembrano essere in contrasto con le proprie norme o che costituiscono un rischio per la salute delle persone, degli animali o delle piante o per l'ambiente, o che inducono in errore i consumatori.

PUBLIC

ARTICOLO 14.6

Benessere degli animali

1. Le parti riconoscono che gli animali sono esseri senzienti e che il loro uso nei sistemi di produzione alimentare comporta una responsabilità circa il loro benessere. Le parti rispettano, per gli animali d'allevamento e i prodotti animali, condizioni commerciali finalizzate a tutelare il benessere degli animali.

2. Le parti mirano a raggiungere un'intesa comune in merito alle norme internazionali sul benessere degli animali dell'Organizzazione mondiale per la salute animale ("WOAH").

3. Le parti cooperano all'elaborazione e all'attuazione di norme sul benessere degli animali in azienda agricola, durante il trasporto e al momento della macellazione e dell'abbattimento degli animali, conformemente al rispettivo diritto.

4. Le parti rafforzano la collaborazione nella ricerca in materia di benessere degli animali per elaborare ulteriori norme sul benessere degli animali che siano fondate su basi scientifiche.

5. Il sottocomitato di cui all'articolo 14.8 può trattare altre questioni inerenti al benessere degli animali.

6. Le parti procedono allo scambio di informazioni, competenze ed esperienze nel campo del benessere degli animali.

7. Le parti cooperano in sede di WOAH e possono cooperare in altri consessi internazionali al fine di promuovere l'ulteriore sviluppo di norme e buone pratiche in materia di benessere degli animali e la loro attuazione.

8. A norma dell'articolo 40.3, paragrafo 3, il Consiglio congiunto o il comitato misto possono istituire un gruppo di lavoro tecnico a sostegno del sottocomitato di cui all'articolo 14.8 nell'attuazione del presente articolo.

PUBLIC

ARTICOLO 14.7

Lotta alla resistenza antimicrobica

1. Le parti riconoscono che la resistenza antimicrobica costituisce una grave minaccia per la salute delle persone e degli animali e che l'uso, in particolare improprio ed eccessivo, di antimicrobici contribuisce allo sviluppo generale della resistenza antimicrobica e rappresenta un grave rischio per la salute pubblica. Le parti riconoscono che questo genere di minaccia esige un approccio transnazionale.

2. Ciascuna parte elimina gradualmente l'uso di medicinali antimicrobici come promotori della crescita.

3. In linea con l'approccio "One Health", ciascuna parte:

a) tiene conto delle direttive, norme, raccomandazioni e azioni presenti e future elaborate nel quadro delle organizzazioni internazionali competenti, nonché nell'ambito di iniziative e piani nazionali volti a promuovere un uso prudente e responsabile degli antimicrobici nella produzione animale e nelle pratiche veterinarie;

b) promuove, ove le parti lo decidano di comune accordo, l'uso responsabile e prudente degli antimicrobici, nonché la riduzione dell'uso degli antimicrobici nella produzione animale e la loro graduale eliminazione come promotori della crescita nella produzione animale; e

PUBLIC

c) sostiene l'elaborazione e l'attuazione di piani d'azione internazionali nella lotta alla resistenza antimicrobica, se le parti lo ritengono opportuno.

4. A norma dell'articolo 40.3, paragrafo 3, il Consiglio congiunto o il comitato misto possono istituire un gruppo di lavoro tecnico a sostegno del sottocomitato di cui all'articolo 14.8 nell'attuazione del presente articolo.

PUBLIC

ARTICOLO 14.8

Sottocomitato sui sistemi alimentari sostenibili

1. Il sottocomitato sui sistemi alimentari sostenibili (il "sottocomitato"), istituito a norma dell'articolo 8.8, paragrafo 1, è composto da rappresentanti delle parti responsabili dei sistemi alimentari sostenibili.

2. Il sottocomitato sorveglia l'attuazione del presente capo ed esamina tutte le questioni che emergono in sede di attuazione.

3. Il sottocomitato concorda le azioni da intraprendere nel perseguimento degli obiettivi del presente capo, fissa gli obiettivi e le tappe fondamentali per tali azioni e monitora i progressi compiuti dalle parti nell'istituire sistemi alimentari sostenibili. Il sottocomitato valuta periodicamente i risultati dell'attuazione delle suddette azioni.

4. Il sottocomitato può raccomandare al Consiglio congiunto o al comitato misto, a norma dell'articolo 40.3, paragrafo 3, di istituire gruppi di lavoro tecnici composti da rappresentanti delle parti a livello di esperti al fine di individuare e risolvere le questioni tecniche e scientifiche derivanti dall'applicazione del presente capo.

5. Il sottocomitato raccomanda che il comitato misto stabilsca norme volte ad attenuare potenziali conflitti di interessi per coloro che partecipano alle riunioni del sottocomitato e a quelle di qualsiasi gruppo di lavoro tecnico di cui al presente capo. Il sottocomitato adotta una decisione per stabilire tali norme.

PUBLIC

ARTICOLO 14.9

Cooperazione in consessi multilaterali

1. Le parti cooperano, ove opportuno, in consessi multilaterali per promuovere la transizione globale verso sistemi alimentari sostenibili che contribuiscano al raggiungimento degli obiettivi concordati a livello internazionale in materia di ambiente, natura e protezione del clima.

2. Il sottocomitato è il consesso per lo scambio di informazioni e la cooperazione sulle questioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

ARTICOLO 14.10

Disposizioni complementari

1. Le attività del sottocomitato non pregiudicano l'indipendenza delle agenzie nazionali o regionali delle parti.

2. Nessuna disposizione del presente capo incide sui diritti o sugli obblighi delle parti di tutelare le informazioni riservate, conformemente al diritto di ciascuna parte. Qualora una parte comunichi all'altra, conformemente al presente capo, informazioni considerate riservate a norma del proprio diritto, l'altra parte tratta tali informazioni come riservate, a meno che la parte che le ha comunicate non convenga diversamente.

3. Nel pieno rispetto del diritto di ciascuna parte di legiferare, nessuna disposizione del presente capo può essere interpretata nel senso di obbligare una parte a:

a) modificare le proprie prescrizioni per l'importazione;

b) discostarsi dalle procedure interne al momento di elaborare e adottare misure di regolamentazione;

c) prendere provvedimenti che compromettano od ostacolino l'adozione tempestiva di misure di regolamentazione per il conseguimento di obiettivi di politica pubblica; o

d) adottare un determinato risultato in ambito normativo.

PUBLIC

CAPO 15

ENERGIA E MATERIE PRIME

PUBLIC

ARTICOLO 15.1

Obiettivo

L'obiettivo del presente capo è incoraggiare il dialogo e la cooperazione nei settori dell'energia e delle materie prime a vantaggio reciproco delle parti, al fine di promuovere scambi e investimenti sostenibili ed equi che assicurino parità di condizioni in quei settori e di rafforzare la competitività delle catene del valore correlate, compreso il valore aggiunto, in conformità del presente accordo.

ARTICOLO 15.2

Principi

1. Ciascuna parte conserva il diritto sovrano di determinare se all'interno del suo territorio e nella sua zona economica esclusiva siano disponibili zone per l'esplorazione, la produzione e il trasporto di prodotti energetici e materie prime.

2. Conformemente al presente capo, le parti riaffermano il loro diritto di legiferare nei rispettivi territori al fine di conseguire legittimi obiettivi politici nei settori dell'energia e delle materie prime.

PUBLIC

ARTICOLO 15.3

Definizioni

Ai fini del presente capo e degli allegati 15-A e 15-B si applicano le definizioni seguenti:

a) "autorizzazione": il permesso, la licenza, la concessione o altro strumento amministrativo o contrattuale equivalente mediante il quale l'autorità competente di una parte autorizza un soggetto a esercitare una determinata attività economica nel proprio territorio conformemente alle prescrizioni stabilite nell'autorizzazione;

b) "bilanciamento": insieme di azioni e processi, in tutti gli orizzonti temporali, grazie ai quali i gestori di sistema provvedono in modo continuativo a mantenere la frequenza del sistema entro limiti predefiniti di stabilità, e ad adeguare l'entità delle riserve necessarie ai requisiti di qualità;

c) "prodotti energetici": le merci da cui è generata energia e che sono elencate con il corrispondente codice SA nell'allegato 15-A;

d) "idrocarburi": i beni elencati in base al corrispondente codice SA nell'allegato 15-A;

e) "materie prime": le sostanze impiegate nella fabbricazione di prodotti industriali, compresi minerali, concentrati, scorie, ceneri e sostanze chimiche, materiali greggi, trasformati e raffinati, rifiuti metallici, avanzi e cascami, elencati nel corrispondente capitolo del SA nell'allegato 15-A;

f) "energia rinnovabile": energia prodotta da fonti solari, eoliche, idroelettriche, geotermiche, biologiche e oceaniche o da altre fonti ambientali rinnovabili;

g) "combustibili rinnovabili": biocarburanti, bioliquidi, combustibili da biomassa e combustibili rinnovabili di origine non biologica, compresi i combustibili sintetici rinnovabili e l'idrogeno rinnovabile;

h) "norme": le norme ai sensi del capo 16;

i) "gestore di sistema":

i) per la parte UE: una persona responsabile della gestione, della manutenzione e dello sviluppo del sistema di distribuzione o di trasmissione dell'energia elettrica in una data zona, nonché di assicurare la capacità a lungo termine del sistema; e

PUBLIC

ii) per il Cile: un organismo indipendente responsabile di coordinare la gestione di sistemi elettrici interconnessi, che assicuri un livello elevato di prestazioni economiche, sicurezza e affidabilità del sistema elettrico e che fornisca libero accesso al sistema di trasmissione; and

j) "regolamenti tecnici": i regolamenti tecnici ai sensi del capo 16.

PUBLIC

ARTICOLO 15.4

Monopoli di importazione e di esportazione

Una parte non designa né mantiene in vigore un monopolio designato di importazione o di esportazione. Ai fini del presente articolo, per "monopolio di importazione o di esportazione" si intende il diritto esclusivo o la concessione di poteri, ad opera di una parte, a un soggetto a fini di importazione di prodotti energetici o materie prime dall'altra parte o di esportazione di prodotti energetici o materie prime verso l'altra parte[1].

[1] Si precisa che il presente articolo lascia impregiudicati i capi 17, 18 e 29 e le tabelle negli allegati da 17-A a 17-C , e non si applica a un diritto derivante dalla concessione di un diritto di proprietà intellettuale.

ARTICOLO 15.5

Prezzi all'esportazione[1]

1. Una parte non impone, mediante misure di qualsiasi genere, comprese licenze o prescrizioni relative a un prezzo minimo, un prezzo per le esportazioni di prodotti energetici o di materie prime nell'altra parte più elevato di quello applicato a tali prodotti destinati al mercato interno.

2. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, il Cile può introdurre o mantenere in vigore misure volte a promuovere il valore aggiunto, mediante la fornitura, a prezzi preferenziali, di materie prime a settori industriali che possono in tal modo emergere a livello nazionale, purché tali misure rispettino le condizioni di cui all'allegato 15-B.

ARTICOLO 15.6

Prezzi interni regolamentati

1. Le parti riconoscono l'importanza di disporre di mercati dell'energia competitivi in grado di offrire una vasta scelta nell'approvvigionamento di beni energetici e migliorare il benessere dei consumatori. Le parti riconoscono altresì che le esigenze e gli approcci in materia di regolamentazione possono differire in funzione dei mercati.

2. In applicazione del paragrafo 1, ciascuna parte provvede, conformemente alle proprie disposizioni legislative e regolamentari, affinché l'approvvigionamento di prodotti energetici sia fondato sui principi di mercato.

[1] Si precisa che il presente articolo lascia impregiudicato l'allegato 29.

3. Le parti possono regolamentare il prezzo della fornitura di prodotti energetici solo imponendo un obbligo di servizio pubblico.

4. La parte che impone un obbligo di servizio pubblico provvede affinché tale obbligo sia definito in modo chiaro, trasparente e non discriminatorio e si limiti a quanto è necessario per conseguire gli obiettivi dell'obbligo di servizio pubblico.

PUBLIC

ARTICOLO 15.7

Autorizzazione per l'esplorazione e la produzione di prodotti energetici e materie prime

1. Fatto salvo il capo 20, la parte che impone l'obbligo di autorizzazione per l'esplorazione o la produzione di prodotti energetici e materie prime provvede affinché tale autorizzazione sia rilasciata a seguito di una procedura pubblica e non discriminatoria[1].

2. La parte pubblica, tra l'altro, il tipo di autorizzazione, la zona o la parte della zona interessata e la data o il termine proposti per il rilascio dell'autorizzazione, in modo da consentire ai richiedenti potenzialmente interessati di presentare domande.

3. Le parti possono derogare al paragrafo 2 del presente articolo e all'articolo 20.3 nei casi seguenti per quanto riguarda gli idrocarburi:

a) la zona è stata oggetto di una precedente procedura che non si è conclusa con il rilascio di un'autorizzazione;

[1] Si precisa che, in caso di incompatibilità tra il presente articolo e i capi 17 e 18 e gli allegati 17-A, 17-B e 17-C, prevalgono tali capi e allegati limitatamente alle disposizioni incompatibili.

b) la zona è disponibile a titolo permanente per l'esplorazione o la produzione di prodotti energetici e materie prime; o

c) l'autorizzazione rilasciata è stata revocata prima della data di scadenza.

4. Ciascuna parte può chiedere a un soggetto al quale è stata rilasciata un'autorizzazione di versare un contributo finanziario o un contributo in natura. Il contributo finanziario o in natura è fissato in modo da non interferire con la gestione e con il processo decisionale di tale soggetto.

5. Ciascuna parte provvede affinché al richiedente, se la sua domanda è respinta, siano comunicate le motivazioni del rigetto in modo da consentirgli di avvalersi, se necessario, di procedure di ricorso o di riesame. Le procedure di ricorso o riesame sono rese pubbliche in anticipo.

ARTICOLO 15.8

Valutazione dell'impatto ambientale

1. Le parti provvedono affinché sia effettuata una valutazione dell'impatto ambientale[1] prima di rilasciare un'autorizzazione per un progetto o un'attività connessi all'energia o alle materie prime, che possano avere un impatto significativo sulla popolazione, sulla salute delle persone, sulla biodiversità, sul territorio, sul suolo, sull'acqua, sull'aria o sul clima, o ancora sul patrimonio culturale o sul paesaggio. Tale valutazione individua e valuta tale impatto significativo.

[1] Per il Cile, per "valutazione dell'impatto ambientale" si intende lo studio dell'impatto ambientale secondo la definizione di cui alla legge 19.300, titolo 1, articolo 2, punto (i), o all'atto che la sostituirà, e quale disciplinato dall'articolo 11 della medesima legge.

2. Ciascuna parte provvede affinché le informazioni pertinenti siano messe a disposizione del pubblico nell'ambito del processo per la valutazione dell'impatto ambientale e offre ai cittadini tempo sufficiente e opportunità per prendere parte a tale processo e presentare osservazioni.

3. Ciascuna parte pubblica le conclusioni della valutazione dell'impatto ambientale e ne tiene conto prima di rilasciare l'autorizzazione per il progetto o l'attività in questione.

PUBLIC

ARTICOLO 15.9

Accesso di terzi alle infrastrutture di trasporto dell'energia

1. Ciascuna parte provvede affinché i gestori di sistema situati nel proprio territorio concedano un accesso non discriminatorio all'infrastruttura energetica per il trasporto di energia elettrica a qualsiasi soggetto di una parte. Nella misura più ampia possibile, l'accesso all'infrastruttura di trasporto dell'elettricità è concesso entro un periodo di tempo ragionevole dalla data in cui il soggetto ha presentato la domanda di accesso.

2. Ciascuna parte, conformemente alle proprie disposizioni legislative e regolamentari, consente al soggetto di una parte di accedere alle infrastrutture di trasporto dell'elettricità e di utilizzarle per il trasporto di elettricità secondo modalità e condizioni ragionevoli e non discriminatorie, compresa la non discriminazione tra i tipi di fonti di energia elettrica, e a tariffe commisurate ai costi. Ciascuna parte pubblica le modalità e le condizioni applicabili all'accesso alle infrastrutture di trasporto dell'elettricità e al loro utilizzo.

3. In deroga al paragrafo 1, una parte può introdurre o mantenere in vigore nelle proprie disposizioni legislative e regolamentari deroghe specifiche al diritto di accesso dei terzi sulla base di criteri oggettivi, a condizione che tali deroghe siano necessarie per conseguire un obiettivo politico legittimo. Tali deroghe sono pubblicate prima che inizino ad essere applicate.

4. Le parti riconoscono la pertinenza delle norme stabilite ai paragrafi 1, 2 e 3 anche per le infrastrutture del gas. La parte che non applica tali norme alle infrastrutture del gas si adopera per farlo, in particolare, per quanto riguarda il trasporto di combustibili rinnovabili, pur riconoscendo le differenze a livello di maturità e organizzazione del mercato.

PUBLIC

ARTICOLO 15.10

Accesso alle infrastrutture per i fornitori di energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili

1. Fatti salvi gli articoli 15.7, 15.9 e 15.11, ciascuna parte provvede affinché ai fornitori di energia rinnovabile dell'altra parte siano concessi l'accesso alla rete elettrica per gli impianti di generazione di elettricità rinnovabile situati nel proprio territorio e l'utilizzo di tale rete secondo modalità e condizioni ragionevoli e non discriminatorie.

2. Ai fini del paragrafo 1, ciascuna parte provvede affinché, conformemente alle proprie disposizioni legislative e regolamentari, le sue imprese di trasporto e i suoi gestori di sistema, per quanto riguarda i fornitori di elettricità rinnovabile dell'altra parte:

a) consentono la connessione tra i nuovi impianti di generazione di elettricità rinnovabile e la rete elettrica senza imporre modalità e condizioni discriminatorie;

b) consentono l'utilizzo affidabile della rete elettrica;

c) prestano servizi di bilanciamento; e

d) assicurano che siano predisposte appropriate misure operative relative al mercato e alla rete al fine di ridurre al minimo le limitazioni possibili dell'elettricità prodotta dalle fonti rinnovabili.

3. Il paragrafo 2 lascia impregiudicato il diritto legittimo di ciascuna parte di legiferare nel proprio territorio per conseguire legittimi obiettivi di politica pubblica, ad esempio la necessità di salvaguardare il funzionamento sicuro e la stabilità del sistema elettrico, sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori.

PUBLIC

ARTICOLO 15.11

Organismo indipendente

1. Ciascuna parte mantiene o istituisce uno o più organismi funzionalmente indipendenti che:

a) fissano o approvano le modalità, le condizioni e le tariffe per l'accesso alla rete elettrica e per il suo utilizzo; e

b) risolvono, entro un periodo di tempo ragionevole, le controversie relative alle modalità, alle condizioni e alle tariffe adeguate per l'accesso alla rete elettrica e per il suo utilizzo.

2. Nello svolgimento dei compiti e nell'esercizio dei poteri stabiliti al paragrafo 1, l'organismo o gli organismi agiscono in modo trasparente e imparziale nei confronti degli utenti, dei proprietari e dei gestori di sistema della rete elettrica.

ARTICOLO 15.12

Cooperazione in materia di norme

1. Al fine di prevenire, individuare ed eliminare gli inutili ostacoli tecnici agli scambi di prodotti energetici e materie prime, a tali prodotti e materie si applica il capo 16.

PUBLIC

2. A norma degli articoli 16.4 e 16.6 le parti promuovono, ove opportuno, la cooperazione tra i propri organismi di regolamentazione e quelli di normazione competenti, in settori quali l'efficienza energetica, l'energia sostenibile e le materie prime al fine di contribuire al commercio, agli investimenti e allo sviluppo sostenibile mediante, tra l'altro:

a) la convergenza o l'armonizzazione, se possibile, delle rispettive norme vigenti, sulla base dell'interesse comune e della reciprocità e in linea con modalità da concordare tra i regolatori e gli organismi di normazione interessati;

b) analisi, metodologie e approcci comuni, se possibile, per sostenere e agevolare lo sviluppo di prove pertinenti e l'elaborazione di norme di misurazione, in collaborazione con i rispettivi organismi di normazione competenti;

c) l'elaborazione di norme comuni, se possibile, in materia di efficienza energetica ed energie rinnovabili; e

d) la promozione di norme sulle materie prime, sulla produzione di energia rinnovabile e sui dispositivi per l'efficienza energetica, comprese se del caso la progettazione e l'etichettatura dei prodotti, nel quadro delle iniziative di cooperazione internazionale esistenti.

3. Ai fini dell'attuazione del presente capo, le parti mirano a incoraggiare l'elaborazione e l'impiego di norme aperte, come pure l'interoperabilità di reti, sistemi, dispositivi, applicazioni o componenti nei settori dell'energia e delle materie prime.

PUBLIC

ARTICOLO 15.13

Ricerca, sviluppo e innovazione

PUBLIC

Le parti riconoscono la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione come elementi essenziali per l'ulteriore sviluppo dell'efficienza, della sostenibilità e della competitività nei settori dell'energia e delle materie prime. Ove opportuno le parti collaborano, tra l'altro:

a) alla promozione della ricerca, dello sviluppo, dell'innovazione e della diffusione di tecnologie, processi e pratiche rispettosi dell'ambiente ed efficaci sotto il profilo dei costi, nei settori dell'energia e delle materie prime;

b) alla promozione del valore aggiunto, a reciproco vantaggio delle parti, e del potenziamento della capacità produttiva nei settori dell'energia e delle materie prime; e

c) al rafforzamento dello sviluppo delle capacità nel contesto delle iniziative di ricerca, sviluppo e innovazione.

ARTICOLO 15.14

Cooperazione in materia di energia e materie prime

1. Le parti cooperano, ove opportuno, nel settore dell'energia e delle materie prime al fine, tra l'altro, di:

a) ridurre o eliminare le misure che, individualmente o combinate con altre misure, potrebbero provocare distorsioni degli scambi e degli investimenti, comprese misure di natura tecnica, normativa o economica, che incidono sui settori dell'energia e delle materie prime;

b) dibattere, ogniqualvolta sia possibile, le rispettive posizioni nei consessi internazionali in cui si discutono questioni inerenti agli scambi e agli investimenti e promuovere programmi internazionali nei settori dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e delle materie prime; e

c) promuovere la condotta responsabile delle imprese conformemente alle norme internazionali approvate o sostenute dalle parti, quali le linee guida OCSE destinate alle imprese multinazionali e, in particolare, il relativo capitolo IX intitolato "Scienza e tecnologia".

PUBLIC

Cooperazione tematica in materia di energia

2. Le parti riconoscono la necessità di accelerare la diffusione delle fonti di energia rinnovabili e a basse emissioni di carbonio, aumentare l'efficienza energetica e promuovere l'innovazione e di garantire l'accesso a un'energia sicura, sostenibile ed economicamente accessibile. Le parti collaborano su qualsiasi questione pertinente di interesse comune, quali:

a) l'energia rinnovabile, in particolare per quanto riguarda le tecnologie, l'integrazione nel sistema elettrico e l'accesso a quest'ultimo, lo stoccaggio e la flessibilità nonché l'intera catena di approvvigionamento dell'idrogeno rinnovabile;

b) l'efficienza energetica, compresi la regolamentazione, le migliori pratiche e sistemi di riscaldamento e raffrescamento efficienti e sostenibili;

c) la mobilità elettrica e la diffusione delle infrastrutture di ricarica; e

d) mercati dell'energia aperti e competitivi.

PUBLIC

Cooperazione tematica sulle materie prime

3. Le parti riconoscono l'impegno condiviso a favore dell'approvvigionamento responsabile e della produzione sostenibile di materie prime, nonché il reciproco interesse ad agevolare l'integrazione delle catene del valore per le materie prime. Le parti collaborano su qualsiasi questione pertinente di interesse comune, quali:

a) pratiche minerarie responsabili e sostenibilità delle catene del valore per le materie prime, compreso il contributo di queste ultime al conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite;

b) catene del valore per le materie prime, compreso il valore aggiunto; e

c) l'individuazione di settori di reciproco interesse per la cooperazione nelle attività di ricerca, sviluppo e innovazione riguardanti l'intera catena del valore per le materie prime, tra cui le tecnologie di punta, lo *smart mining* e le miniere digitali.

4. Nello sviluppare le attività di cooperazione, le parti tengono conto delle risorse disponibili. Le attività possono tenersi in presenza o utilizzando qualsiasi mezzo tecnologico a disposizione delle parti.

5. Le attività di cooperazione possono essere sviluppate e attuate con la partecipazione di organizzazioni internazionali, consessi globali e istituti di ricerca, come concordato dalle parti.

PUBLIC

6. Nell'attuare il presente articolo, le parti promuovono, se del caso, un adeguato coordinamento per quanto riguarda l'attuazione degli articoli 4.5 e 5.2.

PUBLIC

ARTICOLO 15.15

Transizione energetica e combustibili rinnovabili

1. Ai fini dell'attuazione del presente capo, le parti riconoscono l'importante contributo fornito dai combustibili rinnovabili, tra cui l'idrogeno rinnovabile, e loro derivati, e dai combustibili sintetici rinnovabili alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per affrontare i cambiamenti climatici.

2. A norma dell'articolo 15.12, paragrafo 2, le parti collaborano, se del caso, sulla convergenza o, se possibile, sull'armonizzazione dei sistemi di certificazione per i combustibili rinnovabili, quali sistemi per quanto riguarda le emissioni durante il ciclo di vita e le norme di sicurezza.

3. In relazione ai combustibili rinnovabili, le parti collaborano anche al fine di:

a) individuare, ridurre ed eliminare, ove opportuno, le misure che possono provocare distorsioni degli scambi bilaterali, comprese le misure di natura tecnica, normativa ed economica;

b) promuovere le iniziative che facilitano gli scambi bilaterali allo scopo di incoraggiare la produzione di idrogeno rinnovabile; e

c) promuovere l'uso di combustibili rinnovabili in considerazione del loro contributo alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra.

4. Le parti incoraggiano, ove opportuno, lo sviluppo e l'attuazione delle norme internazionali e della cooperazione in ambito normativo per quanto riguarda i combustibili rinnovabili e cooperano negli opportuni consessi internazionali al fine di sviluppare sistemi di certificazione pertinenti che evitino l'emergere di ostacoli ingiustificati agli scambi.

PUBLIC

ARTICOLO 15.16

Deroga per sistemi elettrici di piccole dimensioni o isolati

1. Ai fini dell'attuazione del presente capo, le parti riconoscono che le loro disposizioni legislative e regolamentari possono prevedere regimi speciali per i sistemi elettrici di piccole dimensioni o isolati.

2. Ai sensi del paragrafo 1, le parti possono mantenere in vigore, adottare o applicare misure relative a sistemi elettrici di piccole dimensioni o isolati in deroga agli articoli 15.6, 15.7, 15.9, 15.10 e 15.11, purché tali misure non costituiscano restrizioni dissimulate degli scambi o degli investimenti tra le parti.

ARTICOLO 15.17

Sottocomitato per gli scambi di merci

1. Il sottocomitato per gli scambi di merci (il "sottocomitato"), istituito a norma dell'articolo 8.8, paragrafo 1, è responsabile dell'attuazione del presente capo e degli allegati 15-A e 15-B. Al presente capo si applicano, mutatis mutandis, le funzioni di cui all'articolo 9.18, lettere a), c), d) ed e).

2. In conformità degli articoli 15.12, 15.13, 15.14 e 15.15, il sottocomitato può raccomandare che le parti istituiscano o facilitino altri mezzi di cooperazione reciproca nei settori dell'energia e delle materie prime.

3. Se convenuto di comune accordo dalle parti, il sottocomitato si riunisce in sessioni dedicate all'attuazione del presente capo. Nel preparare tali sessioni ciascuna parte prende in considerazione, se del caso, i contributi dei portatori di interessi o degli esperti.

4. Ciascuna parte designa un punto di contatto per agevolare l'attuazione del presente capo, anche garantendo l'adeguato coinvolgimento dei rappresentanti di una parte, notifica all'altra parte i dati di contatto del proprio punto di contatto e le comunica tempestivamente eventuali modifiche di tali dati. Per il Cile, il punto di contatto è un rappresentante del sottosegretariato alle relazioni economiche internazionali del ministero degli Affari esteri, o il suo successore.

PUBLIC

CAPO 16

OSTACOLI TECNICI AGLI SCAMBI

PUBLIC

ARTICOLO 16.1

Obiettivo

L'obiettivo del presente capo è facilitare gli scambi di merci tra le parti prevenendo, individuando ed eliminando inutili ostacoli tecnici agli scambi, migliorando la trasparenza e promuovendo una maggiore cooperazione in ambito normativo.

ARTICOLO 16.2

Ambito di applicazione

1. Il presente capo si applica all'elaborazione, all'adozione e all'applicazione delle norme, dei regolamenti tecnici e delle procedure di valutazione della conformità, quali definiti nell'allegato 1 dell'accordo TBT, che possono incidere sugli scambi di merci tra le parti.

2. In deroga al paragrafo 1, il presente capo non si applica:

a) alle specifiche in materia di acquisti elaborate da organismi governativi per le necessità di produzione o di consumo degli organismi contemplati dal capo 28; o

b) alle misure sanitarie e fitosanitarie contemplate dal capo 13.

PUBLIC

ARTICOLO 16.3

Integrazione di alcune disposizioni dell'accordo TBT

Gli articoli da 2 a 9 e gli allegati 1 e 3 dell'accordo TBT sono integrati nel presente accordo e ne fanno parte, *mutatis mutandis*.

ARTICOLO 16.4

Norme internazionali

1. Le norme internazionali elaborate dalle organizzazioni elencate nell'allegato 16-A sono considerate le norme internazionali pertinenti ai sensi degli articoli 2 e 5 e dell'allegato 3 dell'accordo TBT a condizione che, nel corso della loro elaborazione, tali organizzazioni abbiano rispettato i principi e le procedure indicati nella decisione del comitato per gli ostacoli tecnici agli scambi dell'OMC sui principi per l'elaborazione di norme, guide e raccomandazioni internazionali in relazione agli articoli 2 e 5 e all'allegato 3 dell'accordo TBT[1].

2. Su richiesta di una parte, il Consiglio può adottare una decisione volta a modificare l'allegato 16-A a norma dell'articolo 8.5, paragrafo 1, lettera a).

ARTICOLO 16.5

Regolamenti tecnici

1. Le parti riconoscono l'importanza di effettuare, conformemente alle rispettive norme e procedure, una valutazione dell'impatto normativo dei regolamenti tecnici previsti.

[1] G/TBT/9 del 13 novembre 2000, allegato 4.

2. Ciascuna parte valuta la disponibilità di alternative, di natura regolamentare e non regolamentare, al regolamento tecnico proposto, in grado di conseguire gli obiettivi legittimi della parte conformemente all'articolo 2.2 dell'accordo TBT.

3. Ciascuna parte utilizza le norme internazionali pertinenti come base per i propri regolamenti tecnici, tranne qualora la parte che elabora il regolamento tecnico possa dimostrare che tali norme internazionali risulterebbero inefficaci o inadeguate per il conseguimento degli obiettivi legittimi perseguiti.

4. Una parte che non si serva delle norme internazionali come base per un regolamento tecnico indica, su richiesta dell'altra parte, le deviazioni sostanziali dalle norme internazionali pertinenti, chiarisce i motivi per cui tali norme sono state ritenute un mezzo inefficace o inadeguato per conseguire l'obiettivo perseguito e fornisce le prove scientifiche o tecniche su cui si è basata la valutazione.

5. In aggiunta all'obbligo che incombe alle parti a norma dell'articolo 2.3 dell'accordo TBT, ciascuna parte riesamina, conformemente alle proprie norme e procedure, i regolamenti tecnici al fine di aumentarne la convergenza con le norme internazionali pertinenti. Le parti tengono conto, tra l'altro, di eventuali nuovi sviluppi intervenuti nelle norme internazionali pertinenti nonché del persistere o meno delle circostanze alla base delle divergenze dalle norme internazionali pertinenti.

PUBLIC

ARTICOLO 16.6

Cooperazione in ambito normativo

1. Le parti riconoscono l'esistenza di un'ampia gamma di meccanismi di cooperazione in ambito normativo che possono contribuire a eliminare gli ostacoli tecnici agli scambi o a evitarne la creazione.

2. Una parte può proporre all'altra parte attività settoriali specifiche di cooperazione in ambito normativo nei settori contemplati dal presente capo. Tali proposte sono trasmesse al punto di contatto di cui all'articolo 16.13 e consistono in:

a) scambi di informazioni sugli approcci e sulle prassi regolamentari; o

b) iniziative volte ad allineare ulteriormente i regolamenti tecnici e le procedure di valutazione della conformità alle norme internazionali pertinenti.

L'altra parte risponde alla proposta entro un periodo di tempo ragionevole.

3. I punti di contatto di cui all'articolo 16.13 informano il comitato misto circa le attività di cooperazione svolte a norma del presente articolo.

4. Le parti si adoperano per intrattenere scambi e collaborare in merito a meccanismi volti ad agevolare l'accettazione dei risultati della valutazione della conformità, al fine di eliminare gli inutili ostacoli tecnici agli scambi.

PUBLIC

5. Le parti incoraggiano la cooperazione tra le rispettive organizzazioni, governative o non governative, responsabili della regolamentazione tecnica, della normazione, della valutazione della conformità, dell'accreditamento e della metrologia al fine di trattare questioni disciplinate dal presente capo.

6. Nessuna disposizione del presente articolo può essere interpretata nel senso di imporre a una parte di:

a) discostarsi dalle proprie procedure per elaborare e adottare misure di regolamentazione;

b) prendere provvedimenti che compromettano od ostacolino l'adozione tempestiva di misure di regolamentazione per il conseguimento dei propri obiettivi di politica pubblica; o

c) conseguire un determinato risultato in ambito normativo.

7. Ai fini del presente articolo e delle disposizioni relative alla cooperazione di cui agli allegati da 16-A a 16-E, la Commissione europea agisce a nome della parte UE.

ARTICOLO 16.7

Cooperazione in materia di vigilanza del mercato, conformità e sicurezza dei prodotti non alimentari

1. Le parti riconoscono l'importanza della cooperazione in materia di vigilanza del mercato, conformità e sicurezza dei prodotti non alimentari ai fini dell'agevolazione degli scambi e della protezione dei consumatori e degli altri utilizzatori, nonché l'importanza del rafforzamento della fiducia reciproca sulla base di informazioni condivise.

PUBLIC

2. Ai fini del presente articolo si applicano le definizioni seguenti:

a) "prodotti di consumo": merci destinate ai consumatori o che potrebbero essere utilizzate dai consumatori, ad eccezione degli alimenti, dei dispositivi medici e dei medicinali; e

b) "vigilanza del mercato": le attività svolte e le misure adottate dalle autorità pubbliche, comprese le attività svolte e le misure adottate in collaborazione con gli operatori economici, sulla base delle procedure di una parte che consentono a tale parte di monitorare o esaminare la conformità dei prodotti alle prescrizioni stabilite nelle proprie disposizioni legislative e regolamentari o la loro sicurezza.

3. Ai fini del funzionamento indipendente e imparziale della vigilanza del mercato, ciascuna parte garantisce:

a) la separazione delle funzioni di vigilanza del mercato dalle funzioni di valutazione della conformità; e

b) l'assenza di interessi che potrebbero compromettere l'imparzialità delle autorità di vigilanza del mercato nello svolgimento delle attività di controllo o supervisione degli operatori economici.

4. Le parti possono cooperare e scambiare informazioni nel settore della sicurezza e della conformità dei prodotti non alimentari, in particolare per quanto riguarda gli aspetti seguenti:

a) attività e misure di vigilanza del mercato e di applicazione delle norme;

PUBLIC

b) metodi di valutazione dei rischi e prove sui prodotti;

c) richiami coordinati di prodotti o altre azioni analoghe;

d) questioni scientifiche, tecniche e regolamentari, al fine di migliorare la sicurezza e la conformità dei prodotti non alimentari;

e) questioni emergenti di notevole rilevanza per la salute e la sicurezza;

f) attività di normazione; e

g) scambio di funzionari.

5. La parte UE può fornire al Cile informazioni selezionate provenienti dal suo sistema d'informazione rapida per quanto riguarda i prodotti di consumo di cui alla direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[1] o dal sistema che lo sostituirà, e il Cile può fornire alla parte UE informazioni selezionate sulla sicurezza dei prodotti di consumo e sulle misure preventive, restrittive e correttive adottate in relazione ai prodotti di consumo. Lo scambio di informazioni può assumere la forma di:

a) uno scambio non sistematico, in casi debitamente giustificati e specifici, ad esclusione dei dati personali; e

[1] Direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti (GU UE L 11 del 15.1.2002, pag. 4).

b) uno scambio sistematico sulla base di un accordo stabilito con decisione del Consiglio congiunto da specificarsi nell'allegato 16-D.

6. Il Consiglio congiunto può adottare una decisione per stabilire un accordo sullo scambio regolare di informazioni, anche per via elettronica, sulle misure adottate in relazione ai prodotti non alimentari non conformi, diverse da quelle di cui al paragrafo 5 del presente articolo, da specificarsi nell'allegato 16-E.

7. Ciascuna parte utilizza le informazioni ottenute a norma dei paragrafi 4, 5 e 6 unicamente allo scopo di proteggere i consumatori, la salute, la sicurezza o l'ambiente.

8. Ciascuna parte considera riservate le informazioni ottenute a norma dei paragrafi 4, 5 e 6.

9. Gli accordi di cui al paragrafo 5, lettera b), e al paragrafo 6 precisano i prodotti interessati, il tipo di informazioni da scambiare, le modalità dello scambio e l'applicazione delle norme in materia di riservatezza e protezione dei dati personali.

10. A norma dell'articolo 8.5, paragrafo 1, lettera a), il Consiglio congiunto ha il potere di adottare decisioni al fine di stabilire o modificare gli accordi di cui agli allegati 16-D e 16-E.

PUBLIC

ARTICOLO 16.8

Norme

1. Al fine di armonizzare le norme nel modo più ampio possibile, ciascuna parte incoraggia gli organismi di normazione stabiliti nel proprio territorio, e gli organismi regionali di normazione di cui la parte o gli organismi di normazione stabiliti nel suo territorio sono membri, a:

a) partecipare, nei limiti delle loro risorse, all'elaborazione delle norme internazionali da parte degli organismi internazionali di normazione competenti;

b) utilizzare le norme internazionali pertinenti come base per le norme da essi elaborate, tranne qualora tali norme internazionali risultino inefficaci o inadeguate, ad esempio a causa dell'insufficiente livello di protezione che consentono, o a causa di fattori climatici o geografici fondamentali o di problemi tecnologici fondamentali;

c) evitare duplicazioni o sovrapposizioni con le attività degli organismi internazionali di normazione;

d) riesaminare, a intervalli regolari, le norme nazionali e regionali che non sono basate su norme internazionali pertinenti, al fine di aumentarne la convergenza con queste ultime;

PUBLIC

e) cooperare con gli organismi di normazione pertinenti dell'altra parte alle attività di normazione internazionali, anche in seno agli organismi internazionali di normazione o a livello regionale; e

f) promuovere la cooperazione bilaterale tra di essi e con gli organismi di normazione dell'altra parte.

2. Le parti dovrebbero scambiare informazioni:

a) sull'impiego delle norme a sostegno dei regolamenti tecnici; e

b) sui rispettivi processi di normazione e sull'entità del ricorso a norme internazionali, regionali o subregionali come base per le loro norme nazionali.

3. Se le norme sono rese obbligatorie integrandole o inserendo un riferimento alle stesse in un progetto di regolamento tecnico o di procedura di valutazione della conformità, si applicano gli obblighi di trasparenza di cui all'articolo 16.10 del presente accordo e all'articolo 2 o 5 dell'accordo TBT.

PUBLIC

ARTICOLO 16.9

Valutazione della conformità

1. Le disposizioni dell'articolo 16.5 riguardanti l'elaborazione, l'adozione e l'applicazione di regolamenti tecnici si applicano, *mutatis mutandis*, anche alle procedure di valutazione della conformità.

2. Una parte, se richiede una valutazione della conformità come esplicita assicurazione che un prodotto è conforme a un regolamento tecnico:

a) seleziona procedure di valutazione della conformità proporzionate ai rischi connessi;

b) ritiene, nel rispetto delle proprie disposizioni legislative e regolamentari, che l'uso di una dichiarazione di conformità del fornitore sia una delle possibili soluzioni per dimostrare la conformità a un regolamento tecnico; e

c) su richiesta dell'altra parte, fornisce informazioni sui criteri utilizzati per selezionare le procedure di valutazione della conformità per prodotti specifici.

3. Una parte, se richiede una valutazione della conformità da parte di terzi come esplicita assicurazione che un prodotto è conforme a un regolamento tecnico e non ha riservato tale compito a un'autorità governativa come precisato al paragrafo 4:

a) ricorre preferibilmente all'accreditamento per l'abilitazione degli organismi di valutazione della conformità;

PUBLIC

b) utilizza di preferenza le norme internazionali per l'accreditamento e la valutazione della conformità, nonché gli accordi internazionali cui partecipano gli organismi di accreditamento delle parti, ad esempio mediante i meccanismi della Cooperazione internazionale per l'accreditamento dei laboratori ("ILAC") e del Forum internazionale per l'accreditamento ("IAF");

c) aderisce o, a seconda dei casi, invita i propri organismi di valutazione della conformità ad aderire agli accordi o alle intese internazionali vigenti per l'armonizzazione o l'agevolazione dell'accettazione dei risultati della valutazione della conformità;

d) provvede affinché, ove siano stati designati più organismi di valutazione della conformità per un determinato prodotto o insieme di prodotti, gli operatori economici possano scegliere quale organismo di valutazione della conformità espleterà la procedura di valutazione della conformità;

e) garantisce che gli organismi di valutazione della conformità siano indipendenti dai fabbricanti, dagli importatori e dagli operatori economici in generale e che non vi siano conflitti di interessi tra gli organismi di accreditamento e gli organismi di valutazione della conformità;

f) consente agli organismi di valutazione della conformità di ricorrere a subappaltatori per eseguire prove o ispezioni in relazione alla valutazione della conformità, compresi subappaltatori ubicati nel territorio dell'altra parte; nessuna disposizione della presente lettera può essere interpretata nel senso di vietare a una parte di imporre ai subappaltatori di soddisfare gli stessi requisiti che l'organismo di valutazione della conformità da essa incaricato sarebbe tenuto a rispettare per eseguire le prove o le ispezioni appaltate; e

PUBLIC

g) pubblica in siti web ufficiali un elenco degli organismi che ha designato per effettuare tali valutazioni della conformità, come pure le informazioni pertinenti sull'ambito della designazione per ciascuno di tali organismi.

4. Nessuna disposizione del presente articolo osta a che una parte esiga che la valutazione della conformità relativa a determinati prodotti sia effettuata da autorità governative designate. In tali casi, la parte:

a) limita le tariffe per la valutazione della conformità al costo approssimativo dei servizi prestati e, su istanza di un richiedente della valutazione della conformità, chiarisce in che modo le tariffe applicate per tale valutazione della conformità si limitino al costo approssimativo dei servizi prestati; e

b) pubblica le tariffe per la valutazione della conformità o le fornisce su richiesta.

5. In deroga ai paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo, nei casi in cui la parte UE accetta la dichiarazione di conformità di un fornitore nei campi elencati nell'allegato 16-B, il Cile predispone, conformemente alle proprie disposizioni legislative e regolamentari, una procedura efficiente e trasparente per l'accettazione dei certificati e dei rapporti di prova rilasciati da organismi di valutazione della conformità ubicati nel territorio della parte UE e accreditati da un organismo di accreditamento membro degli accordi internazionali per il reciproco riconoscimento dell'ILAC o dell'IAF, come garanzia del fatto che un prodotto è conforme alle prescrizioni dei propri regolamenti tecnici.

PUBLIC

6. Ai fini del presente articolo, per "dichiarazione di conformità del fornitore" si intende un attestato di conformità di prima parte rilasciato dal fabbricante sotto la sua esclusiva responsabilità sulla base dei risultati di una tipologia appropriata di attività di valutazione della conformità che esclude una valutazione obbligatoria da parte di terzi, come assicurazione che un prodotto è conforme a un regolamento tecnico che stabilisce tali procedure di valutazione della conformità.

7. Su richiesta di una delle parti, il sottocomitato di cui all'articolo 16.14 riesamina l'elenco dei campi di cui all'allegato 16-B, paragrafo 1. Il sottocomitato può raccomandareche il Consiglio congiunto modifichi l'allegato 16-B a norma dell'articolo 8.5, paragrafo 1, lettera a).

ARTICOLO 16.10

Trasparenza

1. Conformemente alle proprie norme e procedure e fatto salvo il capo 36, nell'elaborazione di regolamenti tecnici importanti che possono avere effetti significativi sugli scambi di merci, ciascuna parte provvede affinché siano in atto procedure che consentano a persone delle parti di fornire contributi attraverso un processo di consultazione pubblica, salvo qualora sorgano o rischino di sorgere problemi urgenti di sicurezza, salute, tutela dell'ambiente o sicurezza nazionale.

2. Ciascuna parte consente alle persone dell'altra parte di partecipare al processo di consultazione di cui al paragrafo 1 a condizioni non meno favorevoli di quelle accordate alle proprie persone e rende pubblici i risultati del processo di consultazione.

3. Ciascuna parte, dopo aver notificato al registro centrale delle notifiche dell'OMC proposte di regolamenti tecnici e di procedure di valutazione della conformità, concede all'altra parte un periodo di almeno 60 giorni per presentare osservazioni scritte, salvo qualora sorgano o rischino di sorgere problemi urgenti di sicurezza, salute, tutela dell'ambiente o sicurezza nazionale o una relativa minaccia. Una parte valuta qualsiasi richiesta ragionevole dell'altra parte di prorogare il termine per la presentazione di osservazioni.

4. Qualora il testo della notifica non sia in una delle lingue ufficiali dell'OMC, la parte che effettua la notifica fornisce una descrizione dettagliata e completa del contenuto della proposta di regolamento tecnico o di procedura di valutazione della conformità nel formato di notifica dell'OMC.

5. La parte che riceve le osservazioni scritte di cui al paragrafo 3:

a) discute, su richiesta dell'altra parte, le osservazioni scritte con la partecipazione della sua autorità di regolamentazione competente in un momento in cui è possibile tenerne conto; e

b) risponde per iscritto alle osservazioni entro la data di pubblicazione del regolamento tecnico o della procedura di valutazione della conformità adottati.

6. Ciascuna parte si adopera per pubblicare su un sito web le proprie risposte alle osservazioni scritte, ricevute dall'altra parte, di cui al paragrafo 3 non oltre la data di pubblicazione del regolamento tecnico o della procedura di valutazione della conformità adottati.

PUBLIC

7. Una parte, su richiesta dell'altra parte, fornisce informazioni in merito agli obiettivi, alla base giuridica e alla motivazione di un regolamento tecnico o di una procedura di valutazione della conformità che ha adottato o che propone di adottare.

8. Ciascuna parte provvede affinché i regolamenti tecnici e le procedure di valutazione della conformità da essa adottati siano accessibili gratuitamente su siti web ufficiali o Gazzette ufficiali online.

9. Ciascuna parte fornisce informazioni riguardanti l'adozione e l'entrata in vigore del regolamento tecnico o della procedura di valutazione della conformità e il testo definitivo adottato tramite un addendum alla notifica originale al registro centrale delle notifiche dell'OMC.

10. Ciascuna parte prevede un intervallo di tempo ragionevole tra la pubblicazione dei regolamenti tecnici e la loro entrata in vigore, nel rispetto delle condizioni specificate all'articolo 2.12 dell'accordo TBT. Ai fini del presente articolo, per "intervallo ragionevole" si intende un periodo non inferiore a sei mesi, tranne qualora tale periodo risultasse inefficace per il conseguimento degli obiettivi legittimi perseguiti.

11. Una parte considera le ragionevoli richieste dell'altra parte, ricevute prima della fine del periodo concesso per formulare osservazioni di cui al paragrafo 3, miranti a prorogare il periodo che intercorre tra la pubblicazione del regolamento tecnico e la sua entrata in vigore, tranne qualora tale proroga risultasse inefficace per il conseguimento degli obiettivi legittimi perseguiti.

PUBLIC

ARTICOLO 16.11

Marcatura ed etichettatura

1. Le parti riaffermano che i loro regolamenti tecnici che comprendono o riguardano esclusivamente la marcatura o l'etichettatura rispettano i principi dell'articolo 2.2 dell'accordo TBT.

2. Salvo qualora sia necessario per il conseguimento degli obiettivi legittimi di cui all'articolo 2.2 dell'accordo TBT, una parte che prescriva la marcatura o l'etichettatura obbligatoria di prodotti:

a) richiede unicamente le informazioni che sono pertinenti per i consumatori o gli utilizzatori del prodotto o le informazioni che indicano la conformità di quest'ultimo ai requisiti tecnici obbligatori;

b) non richiede alcuna approvazione preventiva, registrazione o certificazione delle marcature o delle etichette dei prodotti, o il pagamento di tariffe, come condizione imprescindibile per l'immissione sul suo mercato di prodotti altrimenti conformi ai suoi requisiti tecnici obbligatori;

c) qualora imponga agli operatori economici l'utilizzo di un numero di identificazione unico, comunica tale numero agli operatori economici dell'altra parte, senza indebito ritardo e senza discriminazioni;

PUBLIC

d) purché ciò non sia fuorviante, contraddittorio o tale da generare confusione in relazione alle informazioni prescritte nella parte che importa le merci, ammette:

   i) informazioni in altre lingue oltre a quella prescritta nella parte che importa le merci;

   ii) nomenclature, pittogrammi, simboli o elementi grafici riconosciuti a livello internazionale; e

   iii) informazioni aggiuntive oltre a quelle prescritte nella parte che importa le merci;

e) accetta che l'etichettatura, nonché le integrazioni o le correzioni dell'etichettatura, sia effettuata nei depositi doganali o altre aree designate nel paese di importazione come alternativa all'etichettatura nel paese di origine, a meno che tale etichettatura non debba essere effettuata da persone autorizzate per motivi di sanità pubblica o di sicurezza; e

f) si adopera per accettare etichette non permanenti o staccabili o l'inserimento di informazioni pertinenti nella documentazione di accompagnamento, anziché in etichette apposte fisicamente sul prodotto.

PUBLIC

ARTICOLO 16.12

Discussioni tecniche e consultazioni

1. Una parte può chiedere all'altra di fornire informazioni su qualsiasi questione disciplinata dal presente capo. L'altra parte fornisce tali informazioni entro tempi ragionevoli.

2. Una parte, qualora ritenga che un progetto o una proposta di regolamento tecnico o di procedura di valutazione della conformità dell'altra parte possa compromettere significativamente gli scambi tra le parti, può chiedere che siano avviate discussioni tecniche riguardo le sue preoccupazioni riguardo alla misura. La richiesta è presentata per iscritto e indica:

a) la misura;

b) le disposizioni del presente capo che sono oggetto di preoccupazione della parte richiedente; e

c) i motivi della richiesta, compresa una descrizione delle preoccupazioni della parte richiedente in merito alla misura.

3. La parte presenta la richiesta a norma del presente articolo al punto di contatto dell'altra parte designato a norma dell'articolo 16.13.

PUBLIC

4. Su richiesta di una parte, le parti si riuniscono per discutere delle preoccupazioni sollevate nella richiesta di cui al paragrafo 2, di persona o per videoconferenza o teleconferenza, entro 60 giorni dalla data di presentazione della richiesta Le parti si adoperano per giungere il più rapidamente possibile a una soluzione della questione soddisfacente per entrambe.

5. Qualora ritenga che la questione sia urgente, la parte richiedente può chiedere all'altra parte di riunirsi entro un termine più breve. L'altra parte esamina la richiesta.

6. Si precisa che il presente articolo lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi di ciascuna parte a norma del capo 38.

PUBLIC

ARTICOLO 16.13

Punti di contatto

1. Ciascuna parte designa un punto di contatto per agevolare la cooperazione e il coordinamento a norma del presente capo e ne notifica il recapito all'altra parte. Una parte notifica senza indugio all'altra parte qualsiasi modifica di tali dati di contatto.

2. I punti di contatto collaborano per agevolare l'applicazione del presente capo e la cooperazione tra le parti su tutte le questioni riguardanti gli ostacoli tecnici agli scambi. I punti di contatto:

a) organizzano le discussioni tecniche e le consultazioni di cui all'articolo 16.12;

b) affrontano senza indugio tutte le questioni che una parte solleva in relazione all'elaborazione, all'adozione, all'applicazione e all'esecuzione delle norme, dei regolamenti tecnici o delle procedure di valutazione della conformità;

c) organizzano, su richiesta di una parte, discussioni su qualsiasi questione sollevata nell'ambito del presente capo; e

d) procedono allo scambio di informazioni sugli sviluppi intervenuti in sedi non governative, regionali e multilaterali per quanto riguarda le norme, i regolamenti tecnici e le procedure di valutazione della conformità.

3. I punti di contatto comunicano tra loro nei modi convenuti e atti all'esercizio delle loro funzioni.

ARTICOLO 16.14

Sottocomitato per gli ostacoli tecnici agli scambi

Il sottocomitato per gli ostacoli tecnici agli scambi (il "sottocomitato") istituito a norma dell'articolo 8.8, paragrafo 1:

a) sorveglia l'attuazione e la gestione del presente capo;

PUBLIC

b) rafforza la cooperazione in materia di elaborazione e miglioramento di norme, regolamenti tecnici e procedure di valutazione della conformità;

c) stabilisce settori prioritari di reciproco interesse per le attività da svolgere in futuro nell'ambito del presente capo ed esamina proposte di nuove iniziative;

d) sorveglia e discute gli sviluppi nell'ambito dell'accordo TBT e

e) adotta ogni altra misura che le parti ritengano utile per dare attuazione al presente capo e all'accordo TBT.

PUBLIC

CAPO 17

INVESTIMENTI

SEZIONE A

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 17.1

Ambito di applicazione

Il presente capo non si applica alle misure adottate o mantenute in vigore da una parte in relazione agli enti finanziari dell'altra parte, agli investitori dell'altra parte o agli investimenti di tali investitori in enti finanziari situati nel territorio di tale parte, quali definiti all'articolo 25.2.

PUBLIC

ARTICOLO 17.2

Definizioni

1. Ai fini del presente capo e degli allegati 17-A, 17-B e 17-C si applicano le definizioni seguenti:

a) "attività svolte nell'esercizio dei pubblici poteri": le attività, anche sotto forma di prestazione di servizi, che non sono svolte su base commerciale né in concorrenza con uno o più operatori economici;

b) "servizi di riparazione e manutenzione di aeromobili": le attività di questa natura effettuate su un aeromobile o su una sua parte che ne comportano il ritiro dal servizio, esclusa la cosiddetta manutenzione di linea;

c) "servizi dei sistemi telematici di prenotazione (CRS)": servizi prestati mediante sistemi informatici contenenti informazioni su orari dei vettori aerei, disponibilità, tariffe e norme tariffarie, attraverso i quali è possibile effettuare prenotazioni o emettere biglietti;

d) "investimento disciplinato": un investimento di proprietà diretta o indiretta o sotto il controllo diretto o indiretto di uno o più investitori di una parte nel territorio dell'altra parte, effettuato conformemente al diritto applicabile, ed esistente alla data di entrata in vigore del presente accordo o è stabilito successivamente;

PUBLIC

e) "prestazione transfrontaliera di servizi": la prestazione di un servizio:

i) dal territorio di una parte nel territorio dell'altra parte; o

ii) nel territorio di una parte al consumatore di servizi dell'altra parte;

f) "attività economiche": le attività di tipo industriale, commerciale, professionale o artigianale, anche sotto forma di prestazione di servizi, escluse le attività svolte nell'esercizio dei pubblici poteri;

g) "impresa": una persona giuridica, una succursale o un ufficio di rappresentanza costituiti tramite stabilimento;

h) "stabilimento": la costituzione, compresa l'acquisizione[1], di un'impresa ad opera di un investitore di una parte nel territorio dell'altra parte;

i) "valuta liberamente convertibile": una valuta che può essere liberamente scambiata contro valute ampiamente trattate nei mercati valutari internazionali e ampiamente utilizzate per operazioni internazionali;

PUBLIC

[1] Il termine "acquisizione" è inteso come comprendente la partecipazione al capitale di una persona giuridica al fine di instaurare o mantenere legami economici duraturi.

j) "servizi di assistenza a terra": la prestazione per conto terzi dei servizi seguenti presso un aeroporto: rappresentanza e supervisione di compagnie aeree nonché relativa assistenza amministrativa, gestione dei passeggeri; gestione dei bagagli; assistenza alle operazioni in pista; ristorazione, esclusa la preparazione di alimenti, assistenza merci e posta; rifornimento di carburante per gli aeromobili; assistenza e pulizia degli aeromobili; trasporto a terra; operazioni di volo, gestione dell'equipaggio e pianificazione dei voli; i servizi di assistenza a terra non comprendono: l'autoassistenza; la sicurezza (security); la manutenzione di linea, la riparazione e la manutenzione degli aeromobili; o l'esercizio o la gestione delle infrastrutture aeroportuali centralizzate essenziali, come gli impianti di sghiacciamento, i sistemi di distribuzione del carburante, i sistemi di gestione dei bagagli e i sistemi fissi di trasporto all'interno dell'aeroporto;

k) "investimento": qualunque attività, di proprietà diretta o indiretta o sotto il controllo diretto o indiretto dell'investitore, che possegga le caratteristiche di un investimento, tra cui una certa durata, l'impegno di capitali o di altre risorse, l'aspettativa di guadagno o di utili o l'assunzione di un rischio; gli investimenti possono assumere diverse forme, tra cui:

i) un'impresa;

ii) quote, azioni e altre forme di partecipazione al capitale di un'impresa;

iii) obbligazioni, anche non garantite, e altri strumenti di debito di un'impresa;

iv) contratti a termine, opzioni e altri derivati;

v) concessioni, licenze, autorizzazioni, permessi e diritti analoghi conferiti a norma del diritto interno[1];

vi) contratti chiavi in mano, di costruzione, gestione, produzione, concessione o condivisione di proventi, e altri contratti simili, compresi quelli che comportano la presenza della proprietà di un investitore nel territorio di una parte;

vii) diritti di proprietà intellettuale;

viii) qualsiasi altro bene mobile o immobile, materiale o immateriale, e relativi diritti patrimoniali, quali locazioni finanziarie, mutui ipotecari, diritti di ritenzione e pegni;

si precisa che:

i) i rendimenti che vengono investiti sono trattati come investimenti e qualsiasi mutamento della forma in cui le attività sono investite o reinvestite non ne altera la qualifica di investimenti, a condizione che la forma assunta da investimenti o reinvestimenti ne mantenga la conformità alla definizione di investimento;

ii) il termine "investimento" non comprende le ordinanze o le sentenze emesse nel corso di un procedimento giudiziario o amministrativo;

[1] Si precisa che una concessione, una licenza, un'autorizzazione, un permesso o uno strumento simile può presentare le caratteristiche di un investimento sulla base, tra l'altro, di fattori quali la natura e la portata dei diritti di cui gode il titolare in virtù delle disposizioni legislative di tale parte.

l) "investitore di una parte": una persona fisica o giuridica di una parte che intende stabilire, sta stabilendo o ha stabilito, conformemente alla lettera h), un'impresa;

m) "persona giuridica di una parte"[1]:

i) per la parte UE:

A) una persona giuridica costituita o organizzata in forza del diritto dell'Unione europea, o perlomeno di uno dei suoi Stati membri, che esercita un'attività commerciale sostanziale[2] nel territorio dell'Unione europea; e

B) le compagnie di navigazione stabilite al di fuori dell'Unione europea, ma sotto il controllo di persone fisiche di uno Stato membro, le cui navi sono immatricolate in uno Stato membro e battono bandiera di tale Stato;

PUBLIC

[1] Si precisa che le compagnie di navigazione di cui alla presente definizione sono considerate persone giuridiche di una parte limitatamente alle loro attività di prestazione di servizi di trasporto marittimo.

[2] La parte UE, conformemente alla notifica del trattato che istituisce la Comunità europea all'OMC (doc. WT/REG39/1), riconosce che il concetto di "collegamento effettivo e permanente" con l'economia di uno Stato membro, sancito dall'articolo 54 TFUE, equivale al concetto di "attività commerciale sostanziale".

ii) per il Cile:

A) una persona giuridica costituita o organizzata in forza del diritto del Cile che esercita un'attività commerciale sostanziale nel territorio del Cile; e

B) le compagnie di navigazione stabilite al di fuori del Cile e sotto il controllo di persone fisiche del Cile, le cui navi sono immatricolate in Cile e battono bandiera del Cile;

n) "esercizio": la conduzione, la gestione, il mantenimento, l'uso, il godimento, la vendita o altre forme di alienazione di un'impresa, ad opera di un investitore di una parte, nel territorio dell'altra parte;

o) "rendimenti", tutti gli importi derivati o prodotti da un investimento o reinvestimento, compresi utili, dividendi, plusvalenze, canoni, interessi, pagamenti connessi a diritti di proprietà intellettuale, pagamenti in natura e qualsiasi altro tipo di reddito legittimo;

p) "vendita e commercializzazione di servizi di trasporto aereo": la possibilità per il vettore aereo interessato di vendere e commercializzare liberamente servizi di trasporto aereo, compresi tutti gli aspetti della commercializzazione come le ricerche di mercato, la pubblicità e la distribuzione; tali attività non includono la tariffazione dei servizi di trasporto aereo né le condizioni applicabili;

q) "servizio": qualsiasi servizio prestato in qualunque settore, a esclusione dei servizi prestati nell'esercizio dei pubblici poteri; e

r) "tribunale": il tribunale di primo grado istituito a norma dell'articolo 17.34.

PUBLIC

ARTICOLO 17.3

Diritto di legiferare

Le parti affermano il diritto di legiferare nel rispettivo territorio al fine di conseguire obiettivi politici legittimi come la tutela della sanità pubblica, i servizi sociali, l'istruzione, la sicurezza, l'ambiente, cambiamenti climatici compresi, la morale pubblica, la protezione sociale o dei consumatori, il rispetto della vita privata e la protezione dei dati, nonché la promozione e la tutela della diversità culturale.

PUBLIC

ARTICOLO 17.4

Relazione con altri capi

1. In caso di incompatibilità tra il presente capo e il capo 25, prevale quest'ultimo limitatamente alle disposizioni incompatibili.

2. Il fatto che una parte imponga a un prestatore di servizi dell'altra parte di versare una cauzione, o un'altra forma di garanzia finanziaria, quale condizione per la prestazione transfrontaliera di un servizio nel suo territorio non rende il presente capo automaticamente applicabile a tale prestazione transfrontaliera di detto servizio. Il presente capo si applica alle misure adottate o mantenute in vigore dalla parte riguardo alla cauzione o alla garanzia finanziaria, se tale cauzione o garanzia finanziaria costituisce un investimento disciplinato.

ARTICOLO 17.5

Rifiuto di accordare benefici

Può rifiutare di accordare i benefici di cui al presente capo a un investitore dell'altra parte, o a un investimento disciplinato, la parte che adotta o mantiene in vigore misure di mantenimento della pace e della sicurezza internazionali, compresa la tutela dei diritti umani, che:

a) vietino di effettuare operazioni con tale investitore o investimento disciplinato; o

b) sarebbero violate o eluse se i benefici di cui al presente capo fossero concessi a tale investitore o investimento disciplinato, compreso il caso in cui le misure vietino di effettuare operazioni con una persona che è proprietaria o ha il controllo di entrambi.

ARTICOLO 17.6

Sottocomitato per i servizi e gli investimenti

Il sottocomitato per i servizi e gli investimenti ("sottocomitato") è istituito a norma dell'articolo 8.8, paragrafo 1. Nell'esaminare questioni relative agli investimenti, il sottocomitato assicura il monitoraggio e la corretta attuazione del presente capo e degli allegati 17-A, 17-B e 17-C.

PUBLIC

SEZIONE B

LIBERALIZZAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E NON DISCRIMINAZIONE

PUBLIC

ARTICOLO 17.7

Ambito di applicazione

1. La presente sezione si applica alle misure, adottate o mantenute in vigore da una parte nel proprio territorio, che incidono sullo stabilimento di un'impresa o sull'esecuzione di un investimento disciplinato in tutte le attività economiche svolte da un investitore dell'altra parte.

2. La presente sezione non si applica:

a) ai servizi audiovisivi;

b) al cabotaggio marittimo nazionale[1]; o

[1] Fatto salvo l'ambito delle attività che possono rientrare nella definizione di "cabotaggio" in virtù del diritto nazionale pertinente, ai sensi del presente capo il cabotaggio marittimo nazionale comprende il trasporto di passeggeri o di merci tra un porto o un luogo situato in Cile o in uno Stato membro e un altro porto o luogo situato in Cile o nello stesso Stato membro, compresa la sua piattaforma continentale, conformemente alla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, nonché il traffico proveniente da un porto o un luogo situato in Cile o in uno Stato membro e destinato allo stesso porto o luogo.

c) ai servizi aerei nazionali e internazionali o ai servizi connessi a sostegno dei servizi aerei[1], di linea o non di linea, e ai servizi direttamente connessi all'esercizio dei diritti di traffico, esclusi:

i) servizi di riparazione e manutenzione durante i quali gli aeromobili vengono ritirati dal servizio;

ii) vendita e commercializzazione di servizi di trasporto aereo;

iii) servizi dei sistemi telematici di prenotazione (CRS); e

iv) servizi di assistenza a terra.

3. Gli articoli 17.8, 17.9, 17.11, 17.12 e 17.13 non si applicano in relazione agli appalti pubblici.

4. Gli articoli 17.8, 17.9, 17.11 e 17.13 non si applicano in relazione alle sovvenzioni concesse da una parte, compresi i prestiti, le garanzie e le assicurazioni statali.

[1] Si precisa che i servizi aerei o i servizi connessi a sostegno dei servizi aerei comprendono i servizi seguenti: trasporto aereo; servizi prestati mediante aeromobili il cui scopo principale non è il trasporto di merci o passeggeri, quali lotta aerea contro gli incendi, addestramento al volo, osservazione del panorama dall'alto, irrorazione aerea, rilevamento aereo, fotogrammetria, fotografia aerea, lancio con il paracadute, traino di alianti, costruzione ed esbosco con elicottero e altri servizi agricoli, industriali e ispettivi prestati con aeromobili; noleggio di aeromobili con equipaggio; e servizi di gestione degli aeroporti.

PUBLIC

ARTICOLO 17.8

Accesso al mercato

Nei settori o sottosettori in cui sono assunti impegni in materia di accesso al mercato, una parte non adotta né mantiene in vigore, per l'intero territorio o a livello di suddivisione territoriale, in relazione all'accesso al mercato tramite stabilimento o esercizio ad opera di investitori dell'altra parte, o di imprese che costituiscono un investimento disciplinato, misure che:

a) limitano il numero di imprese che possono svolgere una determinata attività economica, sotto forma di contingenti numerici, monopoli, concessioni di diritti di esclusiva o imposizione di una verifica della necessità economica;

b) limitano il valore complessivo delle operazioni o delle attività patrimoniali sotto forma di contingenti numerici o di imposizione di una verifica della necessità economica;

c) limitano il numero complessivo di operazioni o la produzione totale espressi in termini di unità numeriche definite, sotto forma di contingenti o di imposizione di una verifica della necessità economica[1];

d) limitano o impongono forme specifiche di personalità giuridica o joint venture attraverso le quali un investitore dell'altra parte può svolgere un'attività economica; o

[1] Le lettere a), b) e c) non riguardano le misure adottate per limitare la produzione di un prodotto agricolo o di un prodotto della pesca.

e) limitano il numero totale di persone fisiche che possono essere impiegate in un determinato settore o da un'impresa, e che sono necessarie e direttamente collegate allo svolgimento dell'attività economica, sotto forma di contingenti numerici o di imposizione di una verifica della necessità economica.

PUBLIC

ARTICOLO 17.9

Trattamento nazionale

1. Ciascuna parte accorda agli investitori dell'altra parte e alle imprese che costituiscono un investimento disciplinato, per quanto riguarda lo stabilimento, un trattamento non meno favorevole di quello accordato in situazioni analoghe[1] ai propri investitori e alle loro imprese.

2. Ciascuna parte accorda agli investitori dell'altra parte e agli investimenti disciplinati, per quanto riguarda l'esecuzione, un trattamento non meno favorevole di quello accordato in situazioni analoghe[2] ai propri investitori e ai loro investimenti.

[1] Si precisa che la concessione del trattamento in "situazioni analoghe" richiede un'analisi caso per caso, basata sui fatti, e dipende dalla totalità delle situazioni.

[2] Si precisa che la concessione del trattamento in "situazioni analoghe" richiede un'analisi caso per caso, basata sui fatti, e dipende dalla totalità delle situazioni.

3. Per trattamento accordato da una parte a norma dei paragrafi 1 e 2 si intende:

a) nel caso di un'amministrazione regionale o locale del Cile, un trattamento non meno favorevole del trattamento più favorevole che, in situazioni analoghe, tale livello amministrativo accorda agli investitori del Cile e ai loro investimenti nel territorio di pertinenza;

b) nel caso di un'amministrazione di uno Stato membro o all'interno di esso, un trattamento non meno favorevole del trattamento più favorevole che, in situazioni analoghe, tale amministrazione accorda agli investitori del proprio Stato membro e ai loro investimenti nel territorio di pertinenza[1].

ARTICOLO 17.10

Appalti pubblici

1. Ciascuna parte garantisce che alle imprese che costituiscono un investimento disciplinato sia accordato un trattamento non meno favorevole di quello accordato, in situazioni analoghe, alle proprie imprese in relazione a qualsiasi misura riguardante l'acquisto di beni o servizi da parte di un ente appaltante a fini pubblici.

[1] Si precisa che per trattamento accordato da un'amministrazione di uno Stato membro o all'interno di esso si intende, se del caso, anche il livello regionale e locale di detta amministrazione.

2. L'applicazione dell'obbligo di trattamento nazionale prevista dal presente articolo è subordinata alle eccezioni per ragioni di sicurezza e generali di cui all'articolo 28.3.

PUBLIC

ARTICOLO 17.11

Trattamento della nazione più favorita

1. Ciascuna parte accorda agli investitori dell'altra parte e alle imprese che costituiscono un investimento disciplinato, per quanto riguarda lo stabilimento, un trattamento non meno favorevole di quello accordato in situazioni analoghe[1] agli investitori di un paese terzo e alle loro imprese.

2. Ciascuna parte accorda agli investitori dell'altra parte e agli investimenti disciplinati, per quanto riguarda l'esecuzione, un trattamento non meno favorevole di quello accordato in situazioni analoghe[2] agli investitori di un paese terzo e ai loro investimenti.

3. I paragrafi 1 e 2 non possono essere interpretati nel senso di obbligare una parte a estendere agli investitori dell'altra parte o agli investimenti disciplinati il beneficio di qualsiasi trattamento derivante da misure che prevedono il riconoscimento degli standard, compresi gli standard o i criteri applicabili per l'autorizzazione, la licenza o la certificazione di una persona fisica o di un'impresa ai fini dell'esercizio di un'attività economica, o il riconoscimento di misure prudenziali.

---

[1] Si precisa che la concessione del trattamento in "situazioni analoghe" richiede un'analisi caso per caso, basata sui fatti, e dipende dalla totalità delle situazioni.

[2] Si precisa che la concessione del trattamento in "situazioni analoghe" richiede un'analisi caso per caso, basata sui fatti, e dipende dalla totalità delle situazioni.

4. Si precisa che il termine "trattamento" di cui ai paragrafi 1 e 2 non comprende le procedure di risoluzione delle controversie in materia di investimenti né i meccanismi previsti da altri trattati internazionali in materia di investimenti o da accordi commerciali. Le disposizioni sostanziali previste da altri trattati internazionali in materia di investimenti o accordi commerciali non costituiscono in sé il "trattamento" di cui ai paragrafi 1 e 2 e non possono quindi comportare una violazione del presente articolo, in mancanza di misure adottate o mantenute in vigore da una parte. Le misure di una parte applicate a norma di tali disposizioni sostanziali possono costituire un "trattamento" a norma del presente articolo e comportare quindi una violazione del presente articolo.

PUBLIC

ARTICOLO 17.12

Prescrizioni in materia di prestazioni

1. Una parte, in relazione allo stabilimento di un'impresa o all'esecuzione nel proprio territorio di un investimento di una parte o di un paese terzo, si astiene dall'imporre o applicare prescrizioni o esigere il rispetto di impegni che richiedano di:

a) esportare un determinato livello o una data percentuale di merci o servizi;

b) raggiungere un determinato livello o una data percentuale di contenuto locale;

c) acquistare, usare o accordare preferenze a merci prodotte o servizi prestati nel proprio territorio, o acquistare merci o servizi da persone fisiche o imprese nel proprio territorio;

d) mettere in relazione in qualunque modo il volume o il valore delle importazioni con il volume o il valore delle esportazioni o con gli afflussi di valuta estera associati a tale impresa;

e) limitare le vendite nel proprio territorio di merci prodotte o servizi prestati da tale impresa mettendo in relazione in qualunque modo dette vendite con il volume o il valore delle sue esportazioni o delle entrate in valuta estera;

f) trasferire tecnologie, processi produttivi o altre conoscenze proprietarie a una persona fisica o a un'impresa nel proprio territorio;

g) rifornire un determinato mercato regionale o mondiale di merci prodotte o servizi prestati dall'impresa esclusivamente a partire dal territorio di tale parte;

h) ubicare nel proprio territorio la sede responsabile di una specifica regione del mondo più ampia del proprio territorio o la sede a livello mondiale di tale investitore;

i) assumere un determinato numero o una data percentuale di propri cittadini;

j) limitare l'esportazione o la vendita per l'esportazione. o

PUBLIC

k) per quanto riguarda qualsiasi contratto di licenza in essere al momento in cui la prescrizione è imposta o applicata, o l'impegno è fatto rispettare, o qualsiasi contratto di licenza futuro[1] conclusi liberamente tra l'investitore e una persona fisica o giuridica o qualsiasi altra entità nel proprio territorio, a condizione che la prescrizione sia imposta o applicata o l'impegno sia fatto rispettare in una maniera che costituisca un'interferenza diretta con tale contratto di licenza derivante dall'esercizio di pubblici poteri non giudiziari di una parte, adottare:

i) una determinata percentuale o un determinato importo di una royalty inferiore a un determinato livello nell'ambito di un contratto di licenza; o

ii) una determinata durata di un contratto di licenza.

2. Si precisa che la lettera k) del paragrafo 1 non si applica quando il contratto di licenza è stipulato tra l'investitore e una parte.

3. Una parte non subordina il riconoscimento, anche in via continuativa, di un beneficio connesso allo stabilimento o all'esercizio di un'impresa nel proprio territorio, nel territorio di una parte o di un paese terzo, al rispetto delle condizioni descritte di seguito:

a) raggiungere un determinato livello o una data percentuale di contenuto locale;

[1] Il "contratto di licenza" di cui alla presente lettera designa un contratto concernente il rilascio di licenze tecnologiche, un processo produttivo o altre conoscenze proprietarie.

b) acquistare, usare o accordare preferenze a merci prodotte o servizi prestati nel proprio territorio, o acquistare merci o servizi da persone fisiche o imprese nel proprio territorio;

c) mettere in relazione in qualunque modo il volume o il valore delle importazioni con il volume o il valore delle esportazioni o con gli afflussi di valuta estera associati a tale impresa;

d) limitare le vendite nel proprio territorio di merci prodotte o servizi prestati da tale impresa mettendo in relazione in qualunque modo dette vendite con il volume o il valore delle sue esportazioni o delle entrate in valuta estera; o

e) limitare l'esportazione o la vendita per l'esportazione.

4. Il paragrafo 3 non può essere interpretato nel senso di impedire a una parte di subordinare il riconoscimento, anche in via continuativa, di un beneficio connesso allo stabilimento o all'esercizio di un'impresa nel proprio territorio, ad opera di un investitore di una parte o di un paese terzo, all'adempimento dell'obbligo di ubicare la produzione, prestare un servizio, formare o impiegare lavoratori, costruire o ampliare determinati impianti o svolgere attività di ricerca e sviluppo nel proprio territorio.

PUBLIC

5. Il paragrafo 1, lettere f) e k), non si applica se:

a) una parte autorizza l'uso di un diritto di proprietà intellettuale conformemente all'articolo 31 o all'articolo 31 bis dell'accordo TRIPS, ovvero adotta o mantiene in vigore misure che impongono la divulgazione di dati o di informazioni proprietarie rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 39, paragrafo 3, dell'accordo TRIPS e a esso conformi; o

b) la prescrizione è imposta o applicata o l'impegno è fatto rispettare da un tribunale ordinario o amministrativo, o dall'autorità garante della concorrenza, al fine di porre rimedio a una prassi che, in esito a un procedimento giudiziario o amministrativo, è stata riconosciuta come violazione del diritto della concorrenza della parte.

6. Il paragrafo 1, lettere a), b) e c), e il paragrafo 3, lettere a) e b), non si applicano alle condizioni che le merci o i servizi devono soddisfare per la partecipazione a programmi di promozione delle esportazioni e di aiuti esteri.

7. Il paragrafo 3, lettere a) e b), non si applica alle prescrizioni imposte da una parte importatrice in relazione al contenuto delle merci necessario per ottenere un trattamento tariffario preferenziale o contingenti preferenziali.

PUBLIC

8. Si precisa che il presente articolo non può essere interpretato nel senso di imporre a una parte di consentire la prestazione transfrontaliera di un determinato servizio quando al riguardo la parte adotta o mantiene in vigore limitazioni o divieti, relativi a tale prestazione di servizi, conformi alle riserve, condizioni o qualifiche indicate per il settore, il sottosettore o l'attività elencati negli allegati 17-A, 17-B e 17-C.

9. Il presente articolo lascia impregiudicati gli impegni di una parte assunti nel quadro dell'accordo OMC.

PUBLIC

ARTICOLO 17.13

Alta dirigenza e consigli di amministrazione

Una parte non impone a una propria impresa che costituisce un investimento disciplinato di nominare per posizioni dirigenziali di alto livello o come membri del consiglio di amministrazione persone fisiche con una particolare cittadinanza.

ARTICOLO 17.14

Misure non conformi

PUBLIC

1. Gli articoli 17.9, 17.11, 17.12 e 17.13 non si applicano:

a) alle misure non conformi esistenti mantenute in vigore:

i) per la parte UE:

A) dall'Unione europea, come indicato nell'appendice 17-A-1;

B) dall'amministrazione centrale di uno Stato membro, come indicato nell'appendice 17-A-1;

C) da un'amministrazione regionale di uno Stato membro, come indicato nell'appendice 17-A-1; o

D) da un'amministrazione locale; e

ii) per il Cile:

A) dall'amministrazione centrale, come indicato nell'appendice 17-A-2;

B) da un'amministrazione regionale, come indicato nell'appendice 17-A-2; o

C) da un'amministrazione locale;

b) alla proroga o al rinnovo immediato di qualunque misura non conforme di cui alla lettera a) del presente paragrafo; o

c) alla modifica di una misura non conforme di cui alla lettera a) del presente paragrafo, nella misura in cui non ne risulti diminuita la conformità della misura, nella versione vigente immediatamente prima della modifica, agli articoli 17.9, 17.11, 17.12 o 17.13.

2. Gli articoli 17.9, 17.11, 17.12 e 17.13 non si applicano alle misure di una parte relative ai settori, ai sottosettori o alle attività specificati nel suo elenco di cui all'allegato 17-B.

3. Una parte si astiene dall'imporre, in forza di una misura adottata dopo la data di entrata in vigore del presente accordo e contemplata nelle sue riserve di cui all'allegato 17-B, a un investitore dell'altra parte, a motivo della sua cittadinanza, di vendere o di liquidare in qualsiasi altro modo un investimento disciplinato esistente nel momento in cui tale misura prende effetto.

4. L'articolo 17.8 non si applica alle misure di una parte conformi agli impegni di cui all'allegato 17-C.

PUBLIC

5. Gli articoli 17.9 e 17.11 non si applicano alle misure di una parte che costituiscano eccezione o deroga all'articolo 3 o all'articolo 4 dell'accordo TRIPS, come specificamente previsto dagli articoli da 3, 4 e 5 di tale accordo.

6. Si precisa che gli articoli 17.9 e 17.11 non possono essere interpretati nel senso di impedire a una parte di imporre prescrizioni informative, anche a fini statistici, in relazione allo stabilimento o all'esecuzione di investitori dell'altra parte o di un investimento disciplinato, a condizione che le prescrizioni non costituiscano un mezzo per eludere gli obblighi di tale parte derivanti da detti articoli.

PUBLIC

SEZIONE C

PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI

Articolo 17.15

Ambito di applicazione

La presente sezione si applica alle misure adottate o mantenute in vigore da una parte che incidono:

a) sugli investimenti disciplinati e

b) sugli investitori di una parte in relazione all'esecuzione di un investimento disciplinato.

PUBLIC

ARTICOLO 17.16

Investimenti e misure di regolamentazione

1. L'articolo 17.3 si applica alla presente sezione conformemente al presente articolo.

2. La presente sezione non può interpretarsi come impegno di una parte a non modificare il proprio quadro giuridico e normativo, anche in modo tale da incidere negativamente sull'esercizio degli investimenti disciplinati o sulle aspettative di utili dell'investitore.

3. Si precisa che il semplice fatto che una sovvenzione non sia stata concessa, rinnovata o mantenuta, oppure sia stata modificata o ridotta da una parte, non costituisce una violazione degli obblighi di cui alla presente sezione, anche se comporta perdite o danni per l'investimento disciplinato:

a) in assenza di un impegno specifico, a norma del diritto o di un contratto, a concedere, rinnovare o mantenere tale sovvenzione; o

b) in conformità di eventuali condizioni che disciplinano la concessione, il rinnovo, il mantenimento, la modifica, o la riduzione di tale sovvenzione.

4. Si precisa che nessuna disposizione della presente sezione può interpretarsi come divieto a una parte di interrompere la concessione di una sovvenzione[1] o di richiederne il rimborso se tali provvedimenti sono stati ordinati da una delle sue autorità competenti[2], oppure come obbligo imposto a tale parte di compensare l'investitore per l'applicazione di tali provvedimenti.

PUBLIC

ARTICOLO 17.17

Trattamento degli investitori e degli investimenti disciplinati

1. Ciascuna parte, nel proprio territorio, accorda agli investimenti disciplinati e agli investitori dell'altra parte in relazione ai loro investimenti disciplinati un trattamento giusto ed equo garantendone la piena protezione e sicurezza, in conformità dei paragrafi da 2 a 6.

[1] Nel caso della parte UE, per "sovvenzione" si intendono anche gli "aiuti di Stato" quali definiti nel diritto dell'Unione.

[2] Nel caso della parte UE, le autorità competenti a ordinare le misure di cui al presente paragrafo sono la Commissione europea o un organo giurisdizionale di uno Stato membro che applichi le norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.

2. Una parte viola l'obbligo di trattamento giusto ed equo di cui al paragrafo 1 qualora una misura o una serie di misure costituisca[1]:

a) un diniego di giustizia nei procedimenti penali, civili o amministrativi;

b) una violazione fondamentale del principio del giusto processo nei procedimenti giudiziari e amministrativi;

c) una manifesta arbitrarietà;

PUBLIC

[1] Si precisa che, per stabilire se una misura o una serie di misure costituisce una violazione dell'obbligo di trattamento giusto ed equo, il tribunale tiene conto, tra l'altro, delle seguenti ipotesi:

i) per quanto riguarda le lettere a) e b), se la misura o la serie di misure comporti una colpa grave che offende il decoro giudiziario; il semplice fatto che la contestazione, da parte di un investitore, della misura impugnata nell'ambito di un procedimento nazionale sia stata respinta o archiviata o non sia altrimenti andata a buon fine non costituisce di per sé un diniego di giustizia ai sensi della lettera a);

ii) per quanto riguarda le lettere c) e d), se la misura o la serie di misure sia palesemente non fondata su elementi razionali o su fatti o se sia palesemente fondata su motivi illegittimi, quali pregiudizio o parzialità; la mera illegittimità, o un'applicazione semplicemente incoerente o discutibile di una politica o di una procedura, non costituisce di per sé manifesta arbitrarietà ai sensi della lettera c), mentre un rifiuto totale e ingiustificato di disposizioni legislative o regolamentari, o una misura immotivata, oppure un comportamento rivolto specificamente all'investitore o al suo investimento disciplinato al fine di arrecare un danno possono costituire manifesta arbitrarietà ai sensi delle lettere c) e d);

iii) per quanto riguarda la lettera e), se una parte abbia agito *ultra vires* e se gli episodi di presunte coercizione o molestie siano stati ripetuti e continui.

d) una discriminazione mirata per motivi manifestamente illeciti quali genere, razza o credo religioso; o

e) un trattamento abusivo degli investitori, come coercizione, costrizione o vessazioni.

3. Nel determinare la violazione di cui al paragrafo 2, il tribunale può tener conto delle dichiarazioni specifiche e univoche di una parte nei confronti di un investitore, sulle quali l'investitore ha ragionevolmente fatto affidamento nel decidere se effettuare o mantenere l'investimento disciplinato, ma cui la parte successivamente non ha dato seguito.

4. La piena protezione e sicurezza di cui al paragrafo 1 si riferisce agli obblighi della parte in materia di sicurezza fisica degli investitori e degli investimenti disciplinati[1].

5. Si precisa che la violazione di un'altra disposizione del presente accordo, o la violazione di un altro accordo internazionale, non costituisce una violazione del presente articolo.

6. Il fatto che una misura violi il diritto di una parte non costituisce di per sé una violazione del presente articolo. Al fine di accertare se la misura violi il presente articolo, il tribunale valuta se una parte abbia agito in modo incompatibile con i paragrafi da 1 a 4.

[1] Si precisa che la piena protezione e sicurezza si riferisce all'obbligo di una parte di agire nel modo che possa ritenersi ragionevolmente necessario per tutelare la sicurezza fisica degli investitori e degli investimenti disciplinati.

ARTICOLO 17.18

Trattamento in caso di disordini

1. Gli investitori di una parte i cui investimenti disciplinati subiscano perdite a seguito di guerre o altri conflitti armati, rivoluzioni o altri disordini civili, o situazioni di emergenza nazionale[1] nel territorio dell'altra parte, ricevono da tale parte un trattamento non meno favorevole, per quanto riguarda la restituzione, l'indennizzo, il risarcimento o altre forme di liquidazione, di quello riservato da detta parte ai propri investitori o agli investitori di qualsiasi paese terzo.

2. Fatto salvo il paragrafo 1, agli investitori di una parte che, in una delle situazioni previste da detto paragrafo, subiscano perdite nel territorio dell'altra parte, è accordata da tale parte una restituzione o un'indennità tempestiva, congrua ed effettiva, qualora tali perdite derivino:

a) dalla requisizione del loro investimento disciplinato, o di una parte di esso, ad opera delle forze armate o delle autorità dell'altra parte; o

b) dalla distruzione del loro investimento disciplinato, o di parte di esso, ad opera delle forze armate o delle autorità dell'altra parte, senza che la situazione lo richiedesse.

3. L'importo dell'indennità di cui al paragrafo 2 del presente articolo è determinato conformemente all'articolo 17.19, paragrafo 2, dalla data della requisizione o della distruzione fino alla data del pagamento effettivo.

[1] Si precisa che la mera dichiarazione dello stato di emergenza nazionale non costituisce di per sé una violazione della presente disposizione.

ARTICOLO 17.19

Espropriazione[1]

1. Una parte non nazionalizza né espropria, direttamente o indirettamente, un investimento disciplinato, mediante misure di effetto equivalente alla nazionalizzazione o all'espropriazione ("espropriazione"), tranne nei casi in cui l'espropriazione sia effettuata:

a) per un fine pubblico;

b) su base non discriminatoria;

c) dietro pagamento di un'indennità tempestiva, congrua ed effettiva e

d) nel rispetto del principio del giusto processo.

2. L'indennità di cui al paragrafo 1, lettera c):

a) è corrisposta senza indugio;

b) corrisponde al valore equo di mercato che l'investimento espropriato aveva immediatamente prima dell'espropriazione ("data dell'espropriazione") o prima che l'imminente espropriazione fosse resa nota, se anteriore;

[1] Si precisa che il presente articolo deve essere interpretato in conformità dell'allegato 17-D.

c) è pienamente riscuotibile e liberamente trasferibile in una valuta liberamente convertibile e

d) comprende gli interessi calcolati, in base a un normale tasso commerciale, dalla data di espropriazione alla data del pagamento.

3. L'investitore interessato ha il diritto, in conformità della legislazione della parte che espropria, di ottenere un rapido riesame, da parte delle autorità giudiziarie o di altre autorità indipendenti di tale parte, della propria domanda e della valutazione dell'investimento, in conformità dei principi stabiliti nel presente articolo.

4. Il presente articolo non si applica al rilascio di licenze obbligatorie concesse in relazione a diritti di proprietà intellettuale, né alla revoca, alla limitazione o alla creazione di tali diritti, purché il rilascio, la revoca, la limitazione o la creazione in questione siano compatibili con l'accordo TRIPS[1].

ARTICOLO 17.20

Trasferimenti[2]

1. Ciascuna parte consente che tutti i trasferimenti relativi a un investimento disciplinato siano effettuati in una valuta liberamente convertibile, senza limitazioni e ritardi e al tasso di cambio di mercato valido alla data del trasferimento. Tali trasferimenti comprendono:

a) conferimenti di capitale;

[1] Si precisa che la revoca dei diritti di proprietà intellettuale di cui al presente paragrafo comprende la decadenza o l'annullamento di tali diritti e la limitazione dei diritti di proprietà intellettuale comprende eccezioni a tali diritti.

[2] Si precisa che il presente articolo non pregiudica l'allegato 17-E.

b) utili, dividendi, plusvalenze e altri rendimenti, proventi della vendita totale o parziale o della liquidazione totale o parziale dell'investimento disciplinato;

c) interessi, pagamenti di canoni, commissioni di gestione, di assistenza tecnica e altre competenze;

d) versamenti effettuati in forza di un contratto concluso dall'investitore dell'atra parte o dal suo investimento disciplinato, compresi i versamenti effettuati in forza di un accordo di prestito;

e) redditi e altre remunerazioni del personale assunto all'estero in relazione a un investimento disciplinato;

f) versamenti effettuati a norma degli articoli 17.18 e 17.19 e

g) versamenti derivanti dall'applicazione della sezione D.

2. Una parte non può imporre ai propri investitori di trasferire i redditi, i guadagni, gli utili o altri importi derivanti dagli investimenti disciplinati ubicati nel territorio dell'altra parte o ad essi attribuibili, né può penalizzare i propri investitori per tale mancato trasferimento.

PUBLIC

ARTICOLO 17.21

Surrogazione

Qualora una parte, o un organismo da essa designato, effettui un pagamento a un investitore di tale parte in forza di una garanzia, di un contratto di assicurazione o di un'altra forma indennitaria sottoscritti in relazione a un investimento disciplinato, l'altra parte nel cui territorio è stato effettuato l'investimento disciplinato riconosce la surrogazione o il trasferimento di qualsiasi diritto di cui l'investitore fosse titolare a norma del presente capo per quanto riguarda tale investimento disciplinato senza la surrogazione, e l'investitore non fa valere tali diritti in relazione alla surrogazione.

ARTICOLO 17.22

Denuncia

1. In caso di denuncia del presente accordo a norma dell'articolo 41.13, la presente sezione e la sezione D continuano ad avere effetto per un ulteriore periodo di cinque anni a decorrere dalla data della denuncia, per quanto riguarda gli investimenti effettuati prima della data di tale denuncia.

2. Il periodo di cui al paragrafo 1 è prorogato una sola volta di altri cinque anni, a condizione che non sia in vigore alcun altro accordo tra le parti sulla protezione degli investimenti.

PUBLIC

3. Il presente articolo non si applica in caso di cessazione dell'applicazione provvisoria del presente accordo senza che quest'ultimo entri in vigore.

PUBLIC

ARTICOLO 17.23

Relazioni con altri accordi

1. Al momento dell'entrata in vigore del presente accordo, gli accordi tra gli Stati membri dell'Unione e il Cile elencati all'allegato 17-F, compresi i diritti e gli obblighi da essi derivanti, cessano di produrre effetti e sono sostituiti dal presente accordo.

2. In caso di applicazione provvisoria delle sezioni C e D del presente capo conformemente all'articolo 41.5, paragrafo 2, l'applicazione degli accordi elencati nell'allegato 17-F, nonché i diritti e gli obblighi da essi derivanti, è sospesa a decorrere dalla data in cui le parti applicano in via provvisoria le sezioni C e D del presente capo conformemente all'articolo 41.5. Qualora si ponga fine all'applicazione provvisoria di tali sezioni senza che il presente accordo entri in vigore, la sospensione cessa e gli accordi elencati nell'allegato 17-F riprendono a produrre effetti.

3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, una pretesa a norma di un accordo elencato nell'allegato 17-F può essere presentata conformemente alle regole e alle procedure stabilite in tale accordo, purché:

a) la domanda derivi da una presunta violazione di tale accordo avvenuta prima della data di sospensione del medesimo a norma del paragrafo 2 o, qualora l'accordo non sia sospeso a norma del paragrafo 2, prima della data di entrata in vigore del presente accordo e

b) non siano trascorsi più di tre anni dalla data di sospensione di tale accordo a norma del paragrafo 2 o, qualora tale accordo non sia sospeso a norma del paragrafo 2, tra la data di entrata in vigore del presente accordo e la data di presentazione della domanda.

4. In deroga ai paragrafi 1 e 2, in caso di cessazione dell'applicazione provvisoria delle sezioni C e D del presente capo senza che il presente accordo entri in vigore, può essere presentata una domanda a norma del presente accordo conformemente alle regole e alle procedure ivi stabilite, purché:

a) la domanda derivi da una presunta violazione del presente accordo avvenuta durante il periodo di applicazione provvisoria delle sezioni C e D presente capo e

b) non siano trascorsi più di tre anni tra la data di cessazione dell'applicazione provvisoria e la data di presentazione della domanda.

PUBLIC

5. Ai fini del presente articolo non si applica la definizione di "entrata in vigore del presente accordo" di cui all'articolo 41.5.

PUBLIC

ARTICOLO 17.24

Condotta responsabile delle imprese

1. Fatto salvo il capo 33, ciascuna parte promuove l'integrazione nelle politiche interne degli investimenti disciplinati di principi e orientamenti riconosciuti a livello internazionale in materia di responsabilità sociale delle imprese o di condotta responsabile delle imprese, quali le linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali, la dichiarazione tripartita di principi sulle imprese multinazionali e la politica sociale dell'OIL e i principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani.

2. Le parti ribadiscono l'importanza dell'attuazione di una procedura di dovuta diligenza da parte degli investitori al fine di individuare, prevenire e ridurre i rischi e gli impatti ambientali e sociali dei loro investimenti, nonché renderne conto.

SEZIONE D

RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE IN MATERIA DI INVESTIMENTI E SISTEMA GIURISDIZIONALE PER GLI INVESTIMENTI

PUBLIC

SOTTOSEZIONE 1

AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 17.25

Ambito di applicazione e definizioni

1. La presente sezione si applica alle controversie tra il ricorrente di una parte e l'altra parte , scaturite da una presunta violazione a norma dell'articolo 17.9, paragrafo 2, dell'articolo 17.11, paragrafo 2, o a norma della sezione C, che causerebbe perdite o danni al ricorrente o alla sua impresa stabilita in loco.

2. La presente sezione si applica anche alle domande riconvenzionali ai sensi dell'articolo 17.31.

3. Una domanda riguardante la ristrutturazione del debito di una parte è oggetto di decisione conformemente all'allegato 17-G.

4. Ai fini della presente sezione si applicano le definizioni seguenti:

a) "ricorrente": un investitore di una parte che è parte di una controversia in materia di investimenti con l'altra parte e che intende presentare o ha presentato una domanda a norma della presente sezione, agendo:

   i) per proprio conto; o

   ii) per conto di un'impresa stabilita in loco, di proprietà del ricorrente o da questi controllata; l'impresa stabilita in loco riceve lo stesso trattamento riservato a una società di un altro Stato contraente ai fini dell'articolo 25, paragrafo 2, lettera b), della convenzione ICSID;

b) "parti della controversia": il ricorrente e il resistente;

c) "regolamento del meccanismo supplementare ICSID": il regolamento che disciplina il meccanismo supplementare per la gestione dei procedimenti da parte del segretariato del Centro internazionale per la risoluzione delle controversie in materia di investimenti;

d) "convenzione ICSID": la convenzione per il regolamento delle controversie relative agli investimenti tra Stati e cittadini di altri Stati conclusa a Washington il 18 marzo 1965;

e) "impresa stabilita in loco": una persona giuridica stabilita nel territorio di una parte, di proprietà di un investitore dell'altra parte o da questi controllata[1];

[1] Una persona giuridica è: a) di proprietà di una persona dell'altra parte se più del 50 % del capitale sociale è di effettiva proprietà di una persona di tale parte; b) controllata da una persona dell'altra parte, se quest'ultima ha il potere di nominare la maggioranza dei suoi amministratori o comunque di dirigere legalmente il suo operato.

f) "convenzione di New York": la convenzione delle Nazioni Unite sul riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere conclusa a New York il 10 giugno 1958;

g) "parte non coinvolta nella controversia": il Cile, se il resistente è la parte UE; o la parte UE, se il Cile è il resistente;

h) "procedimenti", salvo disposizioni contrarie, i procedimenti dinanzi a un tribunale o a un tribunale d'appello a norma della presente sezione;

i) "resistente": il Cile se il ricorrente è un investitore della parte UE oppure l'Unione europea o lo Stato membro dell'Unione europea interessato secondo quanto stabilito a norma dell'articolo 17.28, se il ricorrente è un investitore del Cile;

j) "finanziamenti da parte di terzi": i finanziamenti forniti a una parte della controversia forniti da una persona che non è parte della controversia per finanziarne, in tutto o in parte, le spese del procedimento in cambio di un compenso soggetto all'esito della controversia o sotto forma di donazione o sovvenzione[1];

k) "regolamento arbitrale UNCITRAL": il regolamento arbitrale della Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale e

l) "norme di trasparenza UNCITRAL": le norme UNCITRAL di trasparenza nell'arbitrato tra investitori e Stati basato sui trattati.

[1] Si precisa che tali finanziamenti possono essere forniti direttamente o indirettamente a una parte della controversia, a una società collegata o un rappresentante.

SOTTOSEZIONE 2

RISOLUZIONE ALTERNATIVA DELLE CONTROVERSIE E CONSULTAZIONI

PUBLIC

ARTICOLO 17.26

Mediazione

1. Le parti della controversia possono decidere in qualsiasi momento di far ricorso alla mediazione.

2. Il ricorso alla mediazione è volontario e lascia impregiudicata la posizione giuridica di entrambe le parti della controversia.

3. Le procedure di mediazione sono disciplinate dalle norme di cui all'allegato 17-H e, se disponibili, dalle norme sulla mediazione adottate dal sottocomitato.[1] Il sottocomitato fa il possibile per garantire che le norme sulla mediazione siano adottate entro il primo giorno di applicazione provvisoria o di entrata in vigore del presente accordo, a seconda dei casi, e comunque non oltre due anni da tale data.

4. Alla data di entrata in vigore del presente accordo, il sottocomitato compila un elenco di sei persone di elevata moralità e riconosciuta competenza nei settori del diritto, del commercio, dell'industria o della finanza in grado di garantire un giudizio indipendente, nonché disposte e idonee a fungere da mediatori.

[1] I termini di cui all'allegato 17-H possono essere modificati previo accordo tra le parti della controversia.

5. Il mediatore è nominato di comune accordo tra le parti della controversia. Le parti della controversia possono chiedere congiuntamente al presidente del tribunale di nominare un mediatore sulla base dell'elenco stilato a norma del presente articolo o, in assenza di tale elenco, tra le persone proposte da una delle parti. I mediatori rispettano l'allegato 17-I, *mutatis mutandis*.

6. Quando le parti della controversia decidono di fare ricorso alla mediazione, i termini di cui all'articolo 17.27, paragrafi 5 e 8, all'articolo 17.54, paragrafo 10, e all'articolo17.55, paragrafo 5, sono sospesi nel periodo compreso tra la data della decisione di fare ricorso alla mediazione e la data in cui una parte della controversia decide di porvi fine dandone comunicazione scritta al mediatore e all'atra parte della controversia. Su richiesta di entrambe le parti della controversia il tribunale, o il tribunale d'appello, sospende il procedimento.

ARTICOLO 17.27

Consultazioni e composizione amichevole

1. Una controversia dovrebbe per quanto possibile essere risolta amichevolmente mediante negoziati, buoni uffici o la mediazione e, ove possibile, prima della presentazione di una richiesta di consultazioni a norma del presente articolo. È possibile risolvere una controversia amichevolmente in qualsiasi momento, anche dopo l'avvio del procedimento ai sensi della sottosezione 5.

2. Una soluzione concordata tra le parti della controversia a norma del paragrafo 1 è notificata alla parte non coinvolta nella controversia entro 15 giorni dal raggiungimento di tale soluzione concordata. Ciascuna parte della controversia si conforma alle soluzioni concordate raggiunte a norma del presente articolo o dell'articolo 17.26. Il sottocomitato vigila sull'attuazione di tale soluzione concordata e la parte che la adotta riferisce periodicamente al sottocomitato in merito all'attuazione di tale soluzione.

3. Qualora una controversia non possa essere composta conformemente al paragrafo 1 del presente articolo, il ricorrente di una parte che contesta una violazione delle disposizioni di cui all'articolo 17.25, paragrafo 1, e che intende presentare domanda, trasmette una richiesta di consultazioni all'altra parte.

4. Tale richiesta contiene le seguenti informazioni:

a) il nome e l'indirizzo del ricorrente e, qualora tale richiesta sia presentata per conto di un'impresa stabilita in loco, il nome, l'indirizzo e il luogo di costituzione dell'impresa stabilita in loco;

b) una descrizione dell'investimento, del suo titolare e del soggetto che lo controlla;

c) le disposizioni di cui all'articolo 17.25, paragrafo 1, che sarebbero state violate;

d) la base giuridica e fattuale di ciascuna domanda, compresa la misura che sarebbe incompatibile con le disposizioni di cui all'articolo 17.25, paragrafo 1;

PUBLIC

e) la misura correttiva richiesta, compreso l'importo stimato del risarcimento richiesto; e

f) informazioni relative al titolare effettivo in ultima istanza e alla struttura societaria del ricorrente nonché a elementi di prova atti a dimostrare che il ricorrente è un investitore dell'altra parte e che è titolare dell'investimento o lo controlla e, qualora agisca per conto di un'impresa stabilita in loco, che possiede o controlla quest'ultima.

5. Salvo che le parti della controversia concordino un termine più lungo, le consultazioni iniziano entro 60 giorni dalla data di presentazione della richiesta di consultazioni.

6. Salvo diverso accordo delle parti della controversia, le consultazioni si tengono:

a) a Santiago, se riguardano una presunta violazione da parte del Cile;

b) a Bruxelles, se riguardano una presunta violazione da parte dell'Unione europea; o

c) nella capitale dello Stato membro interessato, se riguardano esclusivamente una presunta violazione da parte di tale Stato membro.

7. Le parti della controversia possono concordare di svolgere le consultazioni, se del caso, mediante videoconferenza o altri mezzi.

PUBLIC

8. La richiesta di consultazioni è presentata:

a) entro tre anni dalla data in cui il richiedente o, qualora agisca per conto dell'impresa stabilita in loco, dalla data in cui tale impresa ha preso, o avrebbe dovuto prendere conoscenza per la prima volta della misura che sarebbe incompatibile con le disposizioni di cui all'articolo 17.25, paragrafo 1, e della perdita o del danno assertivamente subiti; o

b) entro due anni dalla data in cui il ricorrente o, qualora agisca per conto dell'impresa stabilita in loco, dalla data in cui detta impresa ha rinunciato a esperire i mezzi di ricorso giudiziario previsti dal diritto interno di una parte; e in ogni caso entro cinque anni dalla data in cui il ricorrente o, qualora agisca per conto dell'impresa stabilita in loco, dalla data in cui detta impresa ha preso, o avrebbe dovuto prendere conoscenza per la prima volta della misura che sarebbe incompatibile con le disposizioni di cui all'articolo 17.25, paragrafo 1, e della perdita o del danno assertivamente subiti.

9. Qualora il ricorrente non abbia presentato una domanda a norma dell'articolo 17.30 entro 18 mesi dalla presentazione della richiesta di consultazioni, si ritiene che il ricorrente abbia ritirato la propria richiesta di consultazioni e, se del caso, la richiesta di determinazione del resistente a norma dell'articolo 17.28; in tal caso il ricorrente non può presentare un'altra domanda avente ad oggetto la stessa presunta violazione a norma della presente sezione. Tale periodo può essere esteso di comune accordo tra le parti della disputa che partecipano alle consultazioni.

PUBLIC

10. Una violazione continua non può dar luogo al rinnovo o all'interruzione dei termini di cui al paragrafo 8.

11. Una richiesta di consultazioni che riguarda una presunta violazione del presente accordo effettuata dalla parte UE è inviata all'Unione europea. In caso di individuazione di una presunta violazione del presente accordo da parte di uno Stato membro conformemente all'articolo 17.8, la richiesta di consultazioni è inviata anche allo Stato membro interessato.

PUBLIC

SOTTOSEZIONE 3

PRESENTAZIONE DI UNA DOMANDA E CONDIZIONI PRELIMINARI

Articolo 17.28

Richiesta di determinazione del resistente

1. Qualora la controversia non possa essere risolta entro 90 giorni dalla presentazione della richiesta di consultazioni, la richiesta riguardi una presunta violazione del presente accordo effettuata dalla parte UE e il ricorrente intenda avviare un procedimento a norma dell'articolo 17.30, il ricorrente trasmette all'Unione europea una richiesta di determinazione del resistente.

2. La richiesta specifica le misure riguardo alle quali il ricorrente intende avviare un procedimento. Qualora sia specificata una misura di uno Stato membro, tale richiesta è inviata anche allo Stato membro interessato.

3. Una volta determinato il resistente, la parte UE comunica al ricorrente, quanto prima e in ogni caso entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di cui al paragrafo 1, se ad agire in qualità di resistente è l'Unione europea o uno Stato membro[1].

4. Qualora il ricorrente non sia stato informato di tale determinazione entro 60 giorni dalla trasmissione della richiesta di cui al paragrafo 3, ad agire in qualità di resistente è:

a) lo Stato membro, se la misura o le misure specificate nella richiesta di cui al paragrafo 1 sono esclusivamente misure adottate da uno Stato membro; o

b) l'Unione europea, se la misura o le misure specificate nella richiesta di cui al paragrafo 1 comprendono misure adottate dall'Unione europea.

5. Il ricorrente che presenti una domanda a norma dell'articolo 17.30, si basa sulla determinazione comunicata di cui al paragrafo 3 del presente articolo e, qualora detta determinazione non gli sia stata comunicata, fa riferimento al paragrafo 4 del presente articolo.

[1] Si precisa che la parte UE determina il resistente basandosi unicamente sull'applicazione del regolamento (UE) n. 912/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, che istituisce un quadro per la gestione della responsabilità finanziaria connessa ai tribunali per la risoluzione delle controversie investitore-Stato istituiti da accordi internazionali di cui l'Unione europea è parte (GU UE L 257 del 28.8.2014, pag. 121).

6. Se, a seguito di una determinazione effettuata a norma del paragrafo 3, il resistente sia l'Unione europea o uno Stato membro, né l'Unione europea né lo Stato membro interessato possono invocare l'inammissibilità della domanda o la mancanza di giurisdizione del tribunale, né altrimenti invocare l'infondatezza o l'invalidità della domanda o della sentenza argomentando che il resistente dovrebbe o avrebbe dovuto essere l'Unione europea e non lo Stato membro, o viceversa.

7. Il tribunale e il tribunale d'appello sono vincolati dalla determinazione effettuata a norma del paragrafo 3 o, qualora detta determinazione non sia stata comunicata al ricorrente, in conformità del paragrafo 4.

8. Nessuna disposizione del presente accordo o delle norme applicabili in materia di risoluzione delle controversie osta allo scambio tra l'Unione europea e lo Stato membro interessato di tutte le informazioni relative a una controversia.

ARTICOLO 17.29

Prescrizioni relative alla presentazione di una domanda

1. Prima di presentare una domanda il ricorrente:

a) ritira qualunque domanda o procedimento pendente dinanzi a organi giurisdizionali interni o internazionali a norma del diritto interno o internazionale in relazione a una misura che costituisce una presunta violazione delle disposizioni di cui all'articolo 17.25, paragrafo 1;

PUBLIC

b) presenta una rinuncia scritta in cui si impegna a non avviare alcuna domanda o alcun procedimento dinanzi a organi giurisdizionali interni o internazionali a norma del diritto interno o internazionale in relazione a una misura che costituisce una presunta violazione delle disposizioni di cui all'articolo 17.25, paragrafo 1;

c) presenta una dichiarazione in cui si impegna a non dare esecuzione a una sentenza emessa a norma della presente sezione prima che tale sentenza diventi definitiva ai sensi dell'articolo 17.56 e ad astenersi dall'impugnare in appello una sentenza emessa a norma della presente sezione, dal chiederne il riesame, la revocazione, l'annullamento o la revisione e dall'avviare qualunque altro procedimento analogo dinanzi a organi giurisdizionali interni o internazionali in relazione detta sentenza.

2. Un tribunale respinge la domanda di un ricorrente che abbia presentato un'altra domanda dinanzi al tribunale o a qualsiasi altro organo giurisdizionale interno o internazionale in relazione alla stessa misura che si presume incompatibile con le disposizioni di cui all'articolo 17.25, paragrafo 1, a meno che il ricorrente non ritiri tale domanda pendente. Il presente paragrafo non si applica se il ricorrente presenta una domanda dinanzi a un organo giurisdizionale interno per ottenere un provvedimento ingiuntivo o una pronuncia di accertamento provvisori.

PUBLIC

3. Ai fini del presente articolo, per ricorrente si intende l'investitore e, se l'investitore ha agito per conto dell'impresa stabilita in loco, l'impresa stabilita in loco. Inoltre, ai fini del paragrafo 1, lettera a), e del paragrafo 2, per ricorrente si intendono anche:

a) tutte le persone che detengono, direttamente o indirettamente, una partecipazione al capitale dell'investitore oppure sono controllate direttamente o indirettamente da quest'ultimo e sostengono di aver subito le stesse perdite o gli stessi danni[1] dell'investitore, qualora la domanda sia presentata da un investitore che agisce per proprio conto; o

b) tutte le persone che detengono, direttamente o indirettamente, una partecipazione al capitale dell'impresa stabilita in loco oppure sono controllate direttamente o indirettamente da quest'ultima e sostengono di aver subito le stesse perdite o gli stessi danni[2] dell'impresa stabilita in loco, qualora la domanda sia presentata da un investitore che agisce per conto di un'impresa stabilita in loco.

PUBLIC

---

[1] Si precisa che per "stesse perdite" o "stessi danni" si intendono le perdite o i danni derivanti dalla stessa misura dei quali la persona chiede il risarcimento allo stesso titolo del ricorrente (ad esempio, se il ricorrente intenta un'azione come azionista, tale disposizione si applicherebbe anche a una persona collegata che chiede il risarcimento come azionista).

[2] Si precisa che per "stesse perdite" o "stessi danni" si intendono le perdite o i danni derivanti dalla stessa misura dei quali la persona chiede il risarcimento allo stesso titolo del ricorrente (ad esempio, se il ricorrente intenta un'azione come azionista, tale disposizione si applicherebbe anche a una persona collegata che chiede il risarcimento come azionista).

ARTICOLO 17.30

Presentazione di una domanda

PUBLIC

1. Se la controversia non può essere risolta entro sei mesi dalla presentazione della richiesta di consultazioni e, se del caso, sono trascorsi almeno tre mesi dalla presentazione della richiesta di determinazione del resistente a norma dell'articolo 17.28, il ricorrente può presentare una domanda al tribunale, purché soddisfi i requisiti di cui al presente articolo e all'articolo 17.32.

2. Una domanda può essere presentata al tribunale in applicazione di una delle seguenti norme in materia di risoluzione delle controversie:

a) la convenzione ICSID, a condizione che sia il resistente sia lo Stato del ricorrente siano parti della convenzione ICSID;

b) il regolamento del meccanismo supplementare ICSID, a condizione che il resistente o lo Stato del ricorrente sia parte della convenzione ICSID;

c) il regolamento arbitrale UNCITRAL; o

d) qualsiasi altra norma concordata dalle parti della controversia su richiesta del ricorrente.

3. Le norme in materia di risoluzione delle controversie di cui al paragrafo 2 si applicano fatte salve le norme stabilite nella presente sezione, integrate da eventuali norme adottate dal sottocomitato.

4. Tutte le richieste indicate dal ricorrente nella presentazione della domanda a norma del presente articolo si basano sulle informazioni indicate nella richiesta di consultazioni a norma dell'articolo 17.27, paragrafo 4, lettere c) e d).

5. Sono irricevibili le domande presentate a nome di un gruppo formato da diversi ricorrenti non identificati o le domande presentate da un rappresentante che intenda esperire il procedimento operando nell'interesse di diversi ricorrenti identificati o non identificati che delegano a tale rappresentante l'adozione, per loro conto, di tutte le decisioni relative al procedimento.

6. Si precisa che un richiedente non può presentare una domanda a norma della presente sezione se il suo investimento è stato realizzato mediante inganno, occultamento, corruzione o comportamenti che costituiscono uno sviamento di procedura.

PUBLIC

ARTICOLO 17.31

Domande riconvenzionali

1. Il resistente può presentare una domanda riconvenzionale fondata sul mancato rispetto, da parte del ricorrente, di un obbligo internazionale applicabile nei territori di entrambe le parti[1] e derivante dalla base fattuale della domanda.[2]

2. La domanda riconvenzionale è presentata al più tardi nella comparsa di risposta del resistente o in una fase successiva del procedimento se il tribunale decide che il ritardo è giustificato dalle circostanze.

3. Si precisa che il consenso del richiedente in relazione alle procedure a norma della presente sezione di cui all'articolo 17.32 prevede la presentazione di domande riconvenzionali da parte del resistente.

PUBLIC

1 Si precisa che gli obblighi di cui al presente paragrafo si basano su impegni giuridici assunti dalle parti.

2 Il Consiglio congiunto, su richiesta di una parte, formula interpretazioni vincolanti a norma dell'articolo 17.38, paragrafo 6, per chiarire l'ambito di applicazione degli obblighi internazionali di cui al presente paragrafo.

ARTICOLO 17.32

Consenso

PUBLIC

1. Il resistente presta il proprio consenso alla presentazione di una domanda a norma della presente sezione.

2. Il consenso a norma del paragrafo 1 e la presentazione della domanda a norma della presente sezione sono ritenuti conformi:

a) all'articolo 25 della convenzione ICSID e al regolamento del meccanismo supplementare ICSID, per quanto concerne il consenso scritto delle parti della controversia; e

b) all'articolo II della Convenzione per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere, conclusa a New York il 10 giugno 1958 (Convenzione di New York) per quanto concerne una convenzione scritta.

3. Si ritiene che il ricorrente presti il proprio consenso conformemente alle procedure di cui alla presente sezione con la presentazione della domanda a norma dell'articolo 17.30.

ARTICOLO 17.33

Finanziamenti da parte di terzi

1. Se una parte della controversia ha ricevuto o riceve finanziamenti da parte di terzi, o ha disposto di ricevere finanziamenti da parte di terzi, la parte della controversia che ne beneficia comunica all'altra parte della controversia e alla divisione del tribunale o, se la divisione del tribunale non è costituita, al presidente del tribunale il nome e l'indirizzo del finanziatore terzo e, se del caso, del titolare effettivo in ultima istanza e della struttura societaria.

2. La parte della controversia comunica le informazioni di cui al paragrafo 1 al momento della presentazione della domanda o, se il finanziamento da parte di terzi è concordato dopo la presentazione della domanda, quanto prima, non appena l'accordo è concluso o la donazione o sovvenzione è concessa. La parte della controversia notifica immediatamente al tribunale qualsiasi modifica delle informazioni comunicate.

3. Se lo ritiene necessario, il tribunale può ordinare la comunicazione di ulteriori informazioni relative all'accordo di finanziamento e al finanziatore terzo in qualsiasi fase del procedimento.

PUBLIC

SOTTOSEZIONE 4

SISTEMA GIURISDIZIONALE PER GLI INVESTIMENTI

PUBLIC

ARTICOLO 17.34

Tribunale di primo grado

1. È istituito un tribunale di primo grado ("tribunale") competente a esaminare le domande presentate a norma dell'articolo 17.30.

2. Al momento dell'entrata in vigore del presente accordo, il comitato misto nomina nove giudici del tribunale. Tre giudici sono cittadini di uno Stato membro, tre del Cile e tre di paesi terzi. Nel nominare i giudici il comitato misto è invitato a tener conto dell'esigenza di garantire la diversità e un'equa rappresentanza di genere.

3. Il comitato misto può decidere di aumentare o diminuire il numero di giudici in base a multipli di tre. Le nomine supplementari sono effettuate secondo i criteri di cui al paragrafo 2.

4. I giudici possiedono le qualifiche richieste nei paesi di cui sono cittadini per l'esercizio di funzioni giurisdizionali o sono giuristi di notoria competenza. Essi possiedono comprovate competenze in materia di diritto internazionale pubblico. È auspicabile che possiedano competenze specifiche in materia di diritto internazionale degli investimenti, diritto commerciale internazionale e risoluzione delle controversie derivanti da investimenti internazionali o da accordi commerciali internazionali.

5. I giudici sono nominati per un mandato di cinque anni. È invece di otto anni il mandato di cinque giudici, ossia due cittadini di uno Stato membro, due cittadini del Cile e un cittadino di un paese terzo, da designare mediante estrazione a sorte tra i nove nominati immediatamente dopo l'entrata in vigore del presente accordo. Non appena si crea un posto vacante, esso è occupato. Il giudice nominato per sostituire un altro giudice il cui mandato non sia ancora scaduto rimane in carica per il resto del mandato del suo predecessore. Il giudice in funzione presso una divisione del tribunale al momento della scadenza del suo mandato può, con l'autorizzazione del presidente del tribunale, continuare a esercitare le proprie funzioni presso tale divisione fino al termine dei procedimenti in corso in quella divisione e, solo a tal fine, continua ad essere ritenuto giudice del tribunale.

6. Il tribunale ha un presidente e un vicepresidente incaricati delle questioni organizzative con l'assistenza di un segretariato. Il presidente e il vicepresidente sono designati per un mandato di due anni mediante estrazione a sorte tra i nominativi dei giudici cittadini di paesi terzi. Esercitano le proprie funzioni secondo un sistema di rotazione a sorteggio effettuato dai copresidenti del comitato misto. Il vicepresidente funge da presidente quando quest'ultimo non è disponibile.

PUBLIC

7. Nell'esame delle cause il tribunale è organizzato in divisioni composte da tre giudici, dei quali uno è cittadino di uno Stato membro, uno è cittadino del Cile e uno è cittadino di un paese terzo. Le divisioni sono presiedute dal giudice che è cittadino di un paese terzo.

8. A seguito della presentazione di una domanda a norma dell'articolo 17.30, il presidente del tribunale stabilisce la composizione della divisione del tribunale incaricata di esaminare la causa secondo un sistema di rotazione, in modo da garantire che la composizione delle divisioni sia aleatoria e non prevedibile e da dare a tutti i giudici pari opportunità di svolgere le loro funzioni.

9. In deroga al paragrafo 7, le parti della controversia possono convenire che la causa sia esaminata da un solo giudice cittadino di un paese terzo, che deve essere nominato dal presidente del tribunale. Il resistente considera la richiesta del ricorrente con la debita attenzione, in particolare quando si tratta di una richiesta di indennizzo o risarcimento danni di importo relativamente ridotto. Tale richiesta dovrebbe essere contestuale alla presentazione della domanda a norma dell'articolo 17.30.

10. Il tribunale stabilisce le proprie procedure di lavoro dopo averne discusso con le parti.

11. I giudici sono a disposizione in qualsiasi momento e con un breve preavviso e si tengono al corrente delle attività di risoluzione delle controversie a norma della presente parte del presente accordo.

12. Affinché sia garantita la loro disponibilità, ai giudici è corrisposto un onorario mensile il cui importo è determinato mediante decisione del comitato misto. Il presidente del tribunale e, se del caso, il vicepresidente ricevono un compenso equivalente all'onorario determinato conformemente all'articolo 17.35, paragrafo 11, per ogni giorno di lavoro svolto nell'adempimento delle funzioni di presidente del tribunale in applicazione della presente sezione.

PUBLIC

13. L'onorario mensile è versato dalle parti, tenuto conto dei rispettivi livelli di sviluppo, su un conto gestito dal segretariato del Centro internazionale per la risoluzione delle controversie relative agli investimenti ("ICSID"). Qualora una parte ometta di versare l'onorario mensile, l'altra parte può scegliere di pagare tale onorario. Tali eventuali arretrati rimarranno esigibili, maggiorati degli interessi adeguati. Il comitato misto riesamina periodicamente l'importo e la ripartizione di tali onorari e può raccomandare gli opportuni adeguamenti.

14. A meno che il comitato misto non adotti una decisione a norma del paragrafo 15, l'importo degli altri onorari e delle altre spese dei giudici di una divisione del tribunale è determinato a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento amministrativo e finanziario della convenzione ICSID in vigore alla data della presentazione della domanda ed è suddiviso dal tribunale tra le parti della controversia in conformità all'articolo 17.54, paragrafi 5, 6 e 7.

15. Su decisione del comitato misto, gli onorari mensili e gli altri onorari e spese possono essere trasformati definitivamente in retribuzione regolare. In tal caso i giudici esercitano le proprie funzioni a tempo pieno e il comitato misto stabilisce la loro retribuzione e le relative questioni organizzative. I giudici che percepiscono una retribuzione regolare non sono autorizzati a esercitare un'altra attività professionale, retribuita o no, a meno che il presidente del tribunale non conceda eccezionalmente una deroga.

16. Il segretariato dell'ICSID funge da segretariato del tribunale, fornendo a quest'ultimo un sostegno adeguato. Le spese relative a tale sostegno sono suddivise dal tribunale tra le parti della controversia in conformità all'articolo 17.54, paragrafi 5, 6 e 7.

PUBLIC

ARTICOLO 17.35

Tribunale d'appello

1. È istituito un tribunale d'appello permanente, competente a esaminare gli appelli avverso le sentenze pronunciate dal tribunale.

2. Al momento dell'entrata in vigore del presente accordo, il comitato misto nomina sei membri del tribunale d'appello. Due membri sono cittadini di uno Stato membro, due del Cile e due di paesi terzi. Nel nominare i membri del tribunale d'appello il comitato misto è invitato a tener conto dell'esigenza di garantire la diversità e un'equa rappresentanza di genere.

3. Il comitato misto può decidere di aumentare il numero dei membri del tribunale d'appello in base a multipli di tre. Le nomine supplementari sono effettuate conformemente ai criteri di cui al paragrafo 2.

4. I membri del tribunale d'appello possiedono le qualifiche richieste nei paesi di cui sono cittadini per l'esercizio delle più alte funzioni giurisdizionali o sono giuristi di notoria competenza. Essi possiedono comprovate competenze in materia di diritto internazionale pubblico. È auspicabile che possiedano competenze specifiche in materia di diritto internazionale degli investimenti, diritto commerciale internazionale e risoluzione delle controversie derivanti da investimenti internazionali o da accordi commerciali internazionali.

PUBLIC

5. I membri del tribunale d'appello sono nominati per un mandato di cinque anni. È invece di otto anni il mandato di tre membri dei sei membri nominati immediatamente dopo l'entrata in vigore del presente accordo, da designare mediante estrazione a sorte. Non appena si crea un posto vacante, esso è occupato. Il membro nominato per sostituire un altro membro il cui mandato non sia ancora scaduto rimane in carica per il resto del mandato del suo predecessore. Il membro in funzione presso una divisione del tribunale d'appello al momento della scadenza del suo mandato può, con l'autorizzazione del presidente del tribunale d'appello, continuare a esercitare le proprie funzioni presso tale divisione fino al termine dei procedimenti in corso in quella divisione e, solo a tal fine, continua ad essere ritenuto membro del tribunale d'appello.

6. Il tribunale d'appello ha un presidente e un vicepresidente incaricati delle questioni organizzative con l'assistenza di un segretariato. Il presidente e il vicepresidente sono designati per un periodo di due anni mediante estrazione a sorte tra i nominativi dei membri cittadini di paesi terzi. Esercitano le proprie funzioni secondo un sistema di rotazione a sorteggio effettuato dai copresidenti del comitato misto. Il vicepresidente funge da presidente quando quest'ultimo non è disponibile.

7. Nell'esame degli appelli il tribunale d'appello è organizzato in divisioni composte da tre membri, dei quali uno è cittadino di uno Stato membro, uno è cittadino del Cile e uno è cittadino di un paese terzo. Le divisioni sono presiedute dal membro che è cittadino di un paese terzo.

8. Il presidente del tribunale d'appello stabilisce la composizione della divisione incaricata di esaminare ciascun appello secondo un sistema di rotazione, in modo da garantire che la composizione di ogni divisione sia aleatoria e non prevedibile e da dare a tutti i membri pari opportunità di svolgere le loro funzioni.

PUBLIC

9. Il tribunale d'appello stabilisce le proprie procedure di lavoro dopo averne discusso con le parti.

10. Tutti i membri in funzione presso il tribunale d'appello sono a disposizione in qualsiasi momento e con un breve preavviso e si tengono al corrente delle altre attività di risoluzione delle controversie a norma della presente parte del presente accordo.

11. Affinché sia garantita la loro disponibilità, ai membri del tribunale d'appello è corrisposto un onorario mensile e versato un compenso, da stabilire con decisione del comitato misto, per ogni giorno di lavoro svolto nell'adempimento delle funzioni di membro. Il presidente del tribunale d'appello e, se del caso, il vicepresidente ricevono un compenso per ogni giorno di lavoro svolto nell'adempimento delle funzioni di presidente del tribunale d'appello in applicazione della presente sezione.

12. La retribuzione dei membri del tribunale d'appello è versata dalle parti, tenuto conto dei rispettivi livelli di sviluppo, su un conto gestito dal segretariato dell'ICSID. Qualora una parte ometta di versare l'onorario mensile, l'altra parte può scegliere di pagare tale onorario. Tali eventuali arretrati rimarranno esigibili, maggiorati degli interessi adeguati. Il comitato misto riesamina periodicamente l'importo e la ripartizione di tali onorari e può raccomandare gli opportuni adeguamenti.

13. Su decisione del comitato misto, gli onorari mensili e gli onorari per i giorni di lavoro possono essere trasformati definitivamente in retribuzione regolare. In tal caso i membri del tribunale d'appello esercitano le proprie funzioni a tempo pieno e il comitato misto stabilisce la loro retribuzione e le relative questioni organizzative. I membri del tribunale d'appello che percepiscono una retribuzione regolare non sono autorizzati a esercitare un'altra attività professionale, retribuita o no, a meno che il presidente del tribunale d'appello non conceda eccezionalmente una deroga.

PUBLIC

14. Il segretariato dell'ICSID funge da segretariato del tribunale d'appello, fornendo a quest'ultimo un sostegno appropriato. Le spese relative a tale sostegno sono suddivise dal tribunale d'appello tra le parti della controversia in conformità all'articolo 17.54, paragrafi 5, 6 e 7.

PUBLIC

ARTICOLO 17.36

Etica

1. I giudici del tribunale e i membri del tribunale d'appello sono scelti tra persone che offrono tutte le garanzie d'indipendenza. Non sono collegati ad alcun governo[1]. Non ricevono istruzioni da governi od organizzazioni su questioni attinenti ad una controversia. Non partecipano all'esame di controversie che possano generare conflitti di interessi diretti o indiretti. Si conformano a quanto previsto dall'allegato 17-I. Dopo la nomina si astengono dall'agire in qualità di consulenti o di esperti o testimoni di parte in qualsiasi controversia in materia di investimenti, nuova o in corso, sorta nel quadro del presente accordo, di qualsiasi altro accordo o del diritto interno.

[1] Si precisa che il fatto che una persona percepisca un reddito da un governo o sia stata anteriormente un dipendente statale o abbia legami familiari con un funzionario pubblico non costituisce di per sé motivo di incompatibilità.

2. La parte della controversia che ritenga che un giudice del tribunale o un membro del tribunale d'appello non abbia i requisiti di cui al paragrafo 1 invia al presidente del tribunale o al presidente del tribunale d'appello, a seconda dei casi, un avviso di ricusazione. L'avviso di ricusazione è inviato entro 15 giorni dalla data in cui la composizione della divisione del tribunale o del tribunale d'appello è stata comunicata alla parte della controversia, o entro 15 giorni dalla data in cui tale parte è venuta a conoscenza dei fatti in questione, qualora questi ultimi non potessero ragionevolmente essere noti al momento della composizione della divisione. L'avviso di ricusazione contiene l'indicazione dei motivi che giustificano la ricusazione.

3. Qualora, entro 15 giorni dalla data dell'avviso di ricusazione, il giudice del tribunale o membro del tribunale d'appello ricusato abbia scelto di non dimettersi dalla divisione, il presidente del tribunale o il presidente del tribunale d'appello, a seconda dei casi, udite le parti della controversia e dopo aver accordato al giudice del tribunale o al membro del tribunale d'appello la possibilità di presentare osservazioni, prende una decisione entro 45 giorni dal ricevimento dell'avviso di ricusazione e ne dà notifica senza indugio alle parti della controversia e agli altri giudici o membri di tale divisione.

4. Se la ricusazione riguarda la nomina del presidente del tribunale presso una divisione, la decisione è presa dal presidente del tribunale d'appello e viceversa.

PUBLIC

5. Su raccomandazione motivata del presidente del tribunale d'appello[1], le parti, mediante decisione del comitato misto, possono decidere di destituire un giudice del tribunale o un membro del tribunale d'appello qualora la sua condotta sia incompatibile con gli obblighi di cui al paragrafo 1 e con la sua permanenza in qualità di membro del tribunale o del tribunale d'appello. Se a essere messa in discussione è la condotta del presidente del tribunale d'appello, la raccomandazione motivata è presentata dal presidente del tribunale. L'articolo 17.34, paragrafo 2, e l'articolo 17.35, paragrafo 2, si applicano, *mutatis mutandis*, per la copertura dei posti vacanti che possono crearsi ai sensi del presente paragrafo.

PUBLIC

ARTICOLO 17.37

Meccanismo multilaterale di risoluzione delle controversie

Le parti si impegnano a collaborare per istituire un tribunale multilaterale per gli investimenti e un meccanismo d'appello per la risoluzione delle controversie in materia di investimenti. A decorrere dall'entrata in vigore tra le parti di un accordo internazionale che preveda l'istituzione di un simile meccanismo multilaterale applicabile alle controversie sorte nel quadro di questa parte del presente accordo, cessano di applicarsi le parti pertinenti della presente sezione. Il comitato misto può adottare una decisione che stabilisca le disposizioni transitorie necessarie.

[1] Tale raccomandazione non pregiudica la facoltà del comitato misto di richiamare l'attenzione del presidente del tribunale d'appello sulla condotta di un giudice del tribunale o di un membro del tribunale d'appello che possa essere incompatibile con gli obblighi di cui al paragrafo 1 e con la sua permanenza in qualità di membro del tribunale o del tribunale d'appello.

SOTTOSEZIONE 5

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

PUBLIC

Articolo 17.38

Diritto applicabile e norme di interpretazione

1. Il tribunale decide se la misura in relazione alla quale il ricorrente presenta una domanda è incompatibile con una delle disposizioni di cui all'articolo 17.25, paragrafo 1.

2. Nel prendere tale decisione il tribunale applica le disposizioni del presente accordo e altre norme di diritto internazionale applicabili tra le parti. Il tribunale interpreta il presente accordo secondo le norme di interpretazione consuetudinarie del diritto internazionale pubblico, quali codificate dalla convenzione di Vienna sul diritto dei trattati.

3. Si precisa che, nel determinare la compatibilità di una misura con le disposizioni di cui all'articolo 17.25, paragrafo 1, ove opportuno il tribunale considera il diritto di una parte come questione di fatto. A tal fine il tribunale segue l'interpretazione prevalente che del diritto di una parte danno i tribunali o le autorità di tale parte; il significato attribuito dal tribunale a tale diritto non è vincolante per i tribunali o le autorità di tale parte.

4. Si precisa che il tribunale non è competente a statuire sulla legittimità di una misura che costituisca una presunta violazione delle disposizioni di cui all'articolo 17.25, paragrafo 1, ai sensi del diritto della parte della controversia.

5. Si precisa che, se un investitore di una parte presenta una domanda a norma della presente sezione, anche al fine di contestare una presunta violazione dell'articolo 17.17 a opera di una parte, l'onere di provare le proprie allegazioni ricade sull'investitore, in linea con i principi generali del diritto internazionale applicabili alla controversia.

6. Qualora insorgano gravi preoccupazioni circa questioni di interpretazione relative alle sezioni C[1] o D, il Consiglio congiunto può adottare decisioni con cui interpreta il presente accordo. Tali interpretazioni sono vincolanti per il tribunale e per il tribunale d'appello. Il Consiglio congiunto può decidere che un'interpretazione produca effetti vincolanti a decorrere da una determinata data.

ARTICOLO 17.39

Interpretazione degli allegati

1. A seguito di una richiesta di consultazioni a norma dell'articolo 17.27, paragrafo 3, il resistente può chiedere per iscritto che il sottocomitato stabilisca se e fino a che punto la misura oggetto della richiesta di consultazioni rientri nell'ambito di applicazione di una misura non conforme di cui all'allegato 17-A o 17-B.

[1] Come previsto all'articolo 17.25.

2. La richiesta rivolta al sottocomitato è presentata appena possibile dopo il ricevimento della richiesta di consultazioni. Una volta presentata la richiesta al sottocomitato, sono sospesi i termini di cui all'articolo 17.27, paragrafi 5 e 8, all'articolo 17.54, paragrafo 10 e all'articolo 17.55, paragrafo 5.

3. Il sottocomitato si adopera in buona fede per prendere la decisione richiesta. Tale decisione è trasmessa senza indugio alle parti della controversia.

4. Se entro tre mesi dalla richiesta il sottocomitato non ha preso una decisione, cessa di applicarsi la sospensione dei suddetti termini.

PUBLIC

ARTICOLO 17.40

Altre domande

Qualora siano state presentate domande a norma della presente sezione e del capo 38 oppure di un altro accordo internazionale in relazione alla stessa presunta violazione delle disposizioni di cui all'articolo 17.25, paragrafo 1, e vi sia il rischio di cumulo dei risarcimenti; oppure qualora la domanda a norma dell'altro accordo internazionale possa avere ripercussioni di rilievo sulla risoluzione della domanda presentata a norma della presente sezione, ove opportuno il tribunale, sentite le parti della controversia, tiene in considerazione, ai fini della propria decisione, ordinanza o sentenza, i procedimenti a norma del capo 38 o dell'altro accordo internazionale. A tal fine può anche sospendere il proprio procedimento. Nell'agire a norma del presente articolo, il Tribunale rispetta le prescrizioni di cui all'articolo 17.54, paragrafo 10.

ARTICOLO 17.41

Misure antielusione

Si precisa che il tribunale dichiara la propria incompetenza qualora una controversia sia sorta, o fosse ragionevolmente prevedibile, nel momento in cui il ricorrente ha acquisito la proprietà o il controllo dell'investimento oggetto della controversia o ha dato avvio a una ristrutturazione aziendale , a condizione che il tribunale determini, in funzione delle circostanze del caso, che il ricorrente ha acquisito la proprietà o il controllo dell'investimento o ha dato avvio alla ristrutturazione aziendale con l'obiettivo principale di presentare una domanda a norma della presente sezione. La possibilità di dichiarare la propria incompetenza in tali circostanze lascia impregiudicate eventuali altre eccezioni relative alla competenza che potrebbe rilevare il tribunale.

ARTICOLO 17.42

Domande manifestamente prive di valore giuridico

1. Il resistente può eccepire che la domanda è manifestamente priva di valore giuridico entro 30 giorni dalla costituzione della divisione del tribunale a norma dell'articolo 17.34, paragrafo 7, e in ogni caso anteriormente alla sua prima udienza, o entro 30 giorni dal momento in cui il resistente ha preso conoscenza dei fatti su cui si basa l'eccezione.

2. Il resistente specifica con la massima precisione possibile i motivi dell'eccezione.

PUBLIC

3. Dopo aver dato alle parti della controversia la possibilità di presentare le loro osservazioni sull'eccezione, il tribunale, nel corso della prima udienza della divisione o subito dopo, adotta una decisione o pronuncia una sentenza provvisoria debitamente motivata in merito all'eccezione. Se l'eccezione perviene dopo la prima udienza della divisione del tribunale, quest'ultimo adotta tale decisione o pronuncia tale sentenza provvisoria appena possibile e comunque entro 120 giorni dalla presentazione dell'eccezione. Nel decidere in merito all'eccezione, il tribunale presume la veridicità dei fatti addotti dal ricorrente, e può anche prendere in considerazione qualunque fatto rilevante che sia estraneo alla controversia.

4. La decisione del tribunale fa salvo il diritto di una parte della controversia di contestare, a norma dell'articolo 17.43 o durante il procedimento, la fondatezza giuridica di una domanda e lascia impregiudicato il potere del tribunale di esaminare altre eccezioni in via pregiudiziale.

ARTICOLO 17.43

Domande giuridicamente infondate

1. Fatto salvo il potere del tribunale di esaminare altre eccezioni in via pregiudiziale o il diritto del resistente di sollevare tali eccezioni al momento opportuno, il tribunale esamina e decide in via pregiudiziale qualsiasi eccezione sollevata dal resistente in base alla quale, in punto di diritto, la domanda, o parte della medesima, presentata a norma della presente sezione, non può formare oggetto di una sentenza favorevole al ricorrente a norma dell'articolo 17.54, anche qualora si presuma la veridicità dei fatti addotti dal ricorrente. Il tribunale può anche prendere in considerazione qualsiasi fatto rilevante che sia estraneo alla controversia.

2. Qualunque eccezione a norma del paragrafo 1 deve essere presentata al tribunale appena possibile dopo la costituzione della divisione del tribunale, e comunque non oltre la data stabilita dal tribunale per la presentazione della comparsa di risposta da parte del resistente. Non è possibile presentare un'eccezione ai sensi del paragrafo 1 nelle more del procedimento a norma dell'articolo 17.42, a meno che il tribunale, dopo aver debitamente considerato le circostanze del caso, non conceda l'autorizzazione a presentare un'eccezione a norma del presente articolo.

3. Una volta ricevuta un'eccezione a norma del paragrafo 1, e a meno che non la consideri manifestamente infondata, il tribunale sospende il giudizio di merito, fissa un calendario per esaminare l'eccezione che sia conforme ai termini stabiliti per la trattazione di qualsiasi altra questione pregiudiziale ed emette una decisione o pronuncia una sentenza provvisoria debitamente motivata in merito a tale eccezione.

ARTICOLO 17.44

Trasparenza

1. Alle controversie di cui alla presente sezione si applicano, *mutatis mutandis*, le norme di trasparenza UNCITRAL, oltre le norme seguenti.

PUBLIC

2. L'elenco di documenti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, delle norme di trasparenza UNCITRAL comprende i documenti seguenti: l'accordo di ricorrere a mediazione di cui all'articolo 17.26 del presente accordo, la richiesta di consultazioni di cui all'articolo 17.27 del presente accordo, la richiesta di determinazione del resistente e la determinazione del resistente di cui all'articolo 17.28 del presente accordo, l'avviso di ricusazione e la decisione sulla ricusazione di cui all'articolo 17.36 del presente accordo, e la richiesta di riunione di cui all'articolo 17.53 del presente accordo.

3. Si precisa che i documenti possono essere messi a disposizione del pubblico conformemente all'articolo 3, paragrafo 3, delle norme di trasparenza UNCITRAL.

4. In deroga all'articolo 2 delle norme di trasparenza UNCITRAL, l'UE o il Cile, a seconda dei casi, mette a disposizione del pubblico, in modo tempestivo e prima della costituzione della divisione, la richiesta di consultazioni di cui all'articolo 17.27 del presente accordo nonché la richiesta di determinazione del resistente e la determinazione del resistente di cui all'articolo 17.28 del presente accordo, previa espunzione delle informazioni riservate o protette[1]. Tali documenti possono essere messi a disposizione del pubblico mediante la loro pubblicazione nell'archivio di cui alle norme di trasparenza UNCITRAL.

5. La parte della controversia che intenda utilizzare in udienza informazioni designate come riservate o protette ne informa il tribunale.

[1] Si precisa che per "informazioni riservate o protette" sono da intendersi quelle definite e stabilite in forza dell'articolo 7 delle norme di trasparenza UNCITRAL.

6. La parte della controversia che sostiene che determinate informazioni sono riservate o protette le designa chiaramente come tali al momento della loro presentazione al tribunale.

7. Si precisa che nessuna disposizione della presente sezione impone al resistente di occultare al pubblico informazioni la cui divulgazione è prescritta dal suo diritto.

PUBLIC

ARTICOLO 17.45

Provvedimenti cautelari

Il tribunale può adottare provvedimenti cautelari volti a tutelare i diritti di una parte della controversia o a garantire la piena effettività della funzione giurisdizionale del tribunale, tra cui un'ordinanza intesa a proteggere gli elementi probatori in possesso o sotto il controllo di una parte della controversia o a tutelare la giurisdizione del tribunale. Il tribunale non ordina il sequestro di beni né impedisce l'applicazione del trattamento che costituisce una presunta violazione.

ARTICOLO 17.46

Rinuncia agli atti

Se, in seguito alla presentazione di una domanda a norma della presente sezione, il ricorrente non compie ulteriori atti del procedimento per 180 giorni consecutivi da tale presentazione o per altri periodi eventualmente concordati dalle parti della controversia, si ritiene che il ricorrente abbia ritirato la propria domanda e abbia rinunciato agli atti del procedimento. Il tribunale, su richiesta del resistente e previa notifica alle parti della controversia, prende atto della rinuncia agli atti tramite un'ordinanza ed emette una decisione sulle spese. Una volta emessa tale ordinanza cessa l'autorità del tribunale. Il ricorrente non può in seguito presentare una domanda avente lo stesso oggetto.

ARTICOLO 17.47

Garanzia a copertura delle spese

1. Si precisa che, su richiesta del resistente, il tribunale può ordinare al ricorrente di costituire una garanzia a copertura della totalità o di una parte delle spese se sussistono fondati motivi di ritenere che il ricorrente rischi di non poter onorare un'eventuale decisione di condanna al pagamento delle spese emessa nei suoi confronti.

2. Se la garanzia a copertura delle spese non è costituita integralmente entro 30 giorni dall'ordinanza del tribunale, o entro un altro termine da esso stabilito, il tribunale ne informa le parti della controversia e può disporre la sospensione o la chiusura del procedimento.

PUBLIC

3. Il tribunale prende in considerazione tutte le prove fornite in relazione alle circostanze di cui al paragrafo 1, compresi eventuali finanziamenti da parte di terzi.

PUBLIC

ARTICOLO 17.48

Parte non coinvolta nella controversia

1. Entro 30 giorni dal loro ricevimento o immediatamente dopo la risoluzione di una controversia riguardante informazioni riservate o protette, il resistente trasmette alla parte non coinvolta nella controversia:

a) la richiesta di consultazioni di cui all'articolo 17.27, la richiesta di determinazione del resistente di cui all'articolo 17.28, la domanda di cui all'articolo 17.30 e qualunque altro documento allegato a tali documenti;

b) su richiesta della parte non coinvolta nella controversia:

   i) gli atti processuali, le memorie, le richieste e le altre comunicazioni presentate al tribunale da una parte della controversia;

   ii) le osservazioni scritte presentate al tribunale da terzi;

iii) i verbali o le trascrizioni delle udienze del tribunale, se disponibili, e

iv) le ordinanze, le sentenze e le decisioni del tribunale; e

c) su richiesta e a spese della parte non coinvolta nella controversia, la totalità o parte degli elementi di prova presentati al tribunale.

2. La parte non coinvolta nella controversia ha il diritto di partecipare alle udienze che si svolgono a norma della presente sezione.

3. Il tribunale accetta le comunicazioni scritte o orali su questioni riguardanti l'interpretazione del presente accordo presentate dalla parte non coinvolta nella controversia oppure può invitare quest'ultima a presentarne, previa consultazione delle parti della controversia. Il tribunale provvede a garantire alle parti della controversia una ragionevole possibilità di presentare le proprie osservazioni su qualsiasi comunicazione effettuata dalla parte non coinvolta nella controversia.

ARTICOLO 17.49

Intervento di terzi

1. Il Tribunale consente di intervenire in qualità di terzo a chiunque possa dimostrare di avere un interesse diretto e attuale in relazione alle circostanze concrete della controversia ("interveniente"). L'intervento deve limitarsi a sostenere, in tutto o in parte, la posizione giuridica di una delle parti della controversia.

PUBLIC

2. L'istanza di intervento deve essere presentata entro 90 giorni dalla presentazione della domanda ai sensi dell'articolo 17.30. Il tribunale decide sull'istanza entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda, dopo aver dato alle parti della controversia la possibilità di presentare le loro osservazioni.

3. Se l'istanza di intervento è accolta, l'interveniente riceve copia di tutte le ordinanze procedurali notificate alle parti della controversia, ad eccezione, se del caso, delle informazioni riservate o protette. L'interveniente può presentare una memoria d'intervento entro il termine fissato dal Tribunale dopo la comunicazione delle ordinanze procedurali. Le parti della controversia hanno la possibilità di rispondere alla memoria di intervento. L'interveniente è autorizzato a partecipare alle udienze che si svolgono a norma della presente sezione e a rendere una dichiarazione orale.

4. In caso di impugnazione, l'interveniente ha il diritto di intervenire dinanzi al tribunale d'appello. Il paragrafo 3 si applica mutatis mutandis.

5. Il diritto di intervento riconosciuto dal presente articolo non pregiudica la possibilità per il tribunale di accettare memorie *amicus curiae* da terzi che vantano un interesse significativo nel procedimento a norma dell'articolo 4 delle norme di trasparenza UNCITRAL.

6. Si precisa che il fatto che una persona sia creditore del ricorrente non è considerato di per sé sufficiente a dimostrare che tale persona vanta un interesse diretto e attuale in relazione alle circostanze concrete della controversia.

PUBLIC

ARTICOLO 17.50

Relazioni di esperti

Fatta salva la possibilità di nominare altri tipi di esperti, ove autorizzato dalle norme applicabili di cui all'articolo 17.30, paragrafo 2, il tribunale, su richiesta di una parte della controversia o di propria iniziativa previa consultazione delle parti della controversia, può nominare uno o più esperti incaricandoli di riferire per iscritto in merito a qualsiasi questione di fatto attinente all'ambiente, alla salute, alla sicurezza o ad altre questioni sollevate da una parte della controversia nel procedimento.

PUBLIC

ARTICOLO 17.51

Indennizzo e altre forme di riparazione

Il tribunale non accetta come difesa o argomentazione analoga valida il fatto che il ricorrente o l'impresa stabilita in loco abbia ricevuto o riceverà, in base a un contratto di assicurazione o di garanzia, un indennizzo o altra forma di riparazione in relazione alla totalità o a parte del risarcimento richiesto in una controversia promossa a norma della presente sezione.

ARTICOLO 17.52

Ruolo delle parti

1. Ciascuna parte si astiene dall'avviare un ricorso internazionale in relazione a una controversia promossa a norma dell'articolo 17.30, tranne qualora l'altra parte non si sia conformata agli obblighi derivanti dalla sentenza emessa nell'ambito di tale controversia. Ciò non esclude la possibilità di ricorrere alla procedura di risoluzione delle controversie a norma del capo 38 in relazione a una misura di applicazione generale, anche qualora si ritenga che tale misura abbia violato il presente accordo per quanto riguarda un investimento specifico in relazione al quale sia stata avviata una controversia a norma dell'articolo 17.30. È fatto salvo quanto disposto dall'articolo 17.48.

2. Il paragrafo 1 non impedisce la possibilità di scambi informali finalizzati unicamente ad agevolare una risoluzione della controversia.

ARTICOLO 17.53

Riunione dei procedimenti

1. Qualora due o più domande presentate separatamente a norma della presente sezione abbiano in comune una questione di diritto o di fatto e derivino dai medesimi eventi e dalle stesse circostanze, il resistente può presentare al presidente del tribunale una richiesta di trattazione congiunta della totalità o parte di tali domande. La richiesta contiene:

a) i nomi e gli indirizzi delle parti della controversia interessate dalle domande di cui si chiede la riunione;

b) la portata della riunione richiesta e

c) i motivi alla base della riunione richiesta.

2. Il resistente trasmette inoltre la richiesta a tutti i ricorrenti interessati dalle domande di cui il resistente intende ottenere la riunione.

3. Se tutte le parti della controversia interessate dalle domande di cui si intende ottenere la riunione concordano sulla trattazione congiunta di tali domande, tali parti della controversia presentano una richiesta congiunta al presidente del tribunale a norma del paragrafo 1. Tranne qualora determini che la richiesta è manifestamente infondata, il presidente del tribunale, entro 30 giorni dal ricevimento di tale richiesta, costituisce una nuova divisione ("divisione incaricata di riunire le domande") del tribunale ai sensi dell'articolo 17.34, che assume la competenza per la totalità o parte delle domande, intere o parziali, che formano oggetto di tale richiesta.

4. Se le parti della controversia di cui al paragrafo 3 non giungono a un accordo in merito alla riunione delle domande entro 30 giorni dalla data in cui l'ultimo ricorrente ha ricevuto la richiesta di riunione di cui al paragrafo 1, il presidente del tribunale costituisce una divisione incaricata di riunire le domande a norma dell'articolo 17.34. La divisione incaricata di riunire le domande si dichiara competente per l'esame della totalità o di parte delle domande, intere o parziali, se, dopo aver esaminato il parere delle parti della controversia, ha stabilito che le domande presentate a norma dell'articolo 17.30 hanno in comune una questione di diritto o di fatto e derivano dai medesimi eventi o dalle stesse circostanze, per cui la riunione delle domande consentirebbe di garantire al meglio l'equa ed efficiente trattazione delle domande e la coerenza delle sentenze.

PUBLIC

5. Se, entro 30 giorni dalla data in cui l'ultimo ricorrente ha ricevuto la richiesta di trattazione congiunta, i ricorrenti non raggiungono un accordo sulle norme applicabili per la risoluzione della controversia di cui nell'elenco all'articolo 17.30, paragrafo 2, la trattazione congiunta delle domande è sottoposta alla divisione del tribunale incaricata di riunire le domande e si applica il regolamento arbitrale UNCITRAL, fatte salve le norme di cui alla presente sezione.

6. Le divisioni del tribunale costituite a norma dell'articolo 17.34 si dichiarano incompetenti a conoscere della totalità o di parte delle domande in relazione alle quali è competente la divisione incaricata della riunione, e sono sospesi i procedimenti avviati dinanzi a tali divisioni. La sentenza resa dalla divisione incaricata di riunire le domande in relazione alle parti delle domande su cui si è dichiarata competente è vincolante per le divisioni competenti a conoscere del resto delle domande a decorrere dalla data in cui la sentenza diventa definitiva a norma dell'articolo 17.56.

7. Il ricorrente la cui domanda sia oggetto di riunione può ritirarla, per intero o limitatamente alla parte oggetto di riunione, dal procedimento di risoluzione della controversia a norma del presente articolo, e , in tal caso, tale domanda o parte della stessa non può essere ripresentata a norma dell'articolo 17.30.

8. Su richiesta del resistente, la divisione del tribunale incaricata di riunire le domande, sulla stessa base e con gli stessi effetti di cui ai paragrafi da 3 a 6, può decidere se dichiarare la propria competenza a conoscere della totalità o di parte di una domanda presentata dopo l'avvio del procedimento di riunione delle domande e rientrante nell'ambito di applicazione del paragrafo 1.

PUBLIC

9. Su richiesta di uno dei ricorrenti, la divisione del tribunale incaricata di riunire le domande può disporre provvedimenti per tutelare la riservatezza delle informazioni protette o riservate di tale ricorrente nei confronti degli altri ricorrenti. Tali provvedimenti possono comprendere la presentazione agli altri ricorrenti di versioni espunte di documenti contenenti informazioni riservate o protette, o disposizioni per lo svolgimento di parti dell'udienza a porte chiuse.

PUBLIC

ARTICOLO 17.54

Sentenza provvisoria

1. Se conclude che il resistente ha violato una delle disposizioni di cui all'articolo 17.25, paragrafo 1, come asserito dal ricorrente, il tribunale può, su richiesta del ricorrente e dopo aver sentito le parti della controversia, ordinare soltanto quanto segue:

a) il risarcimento dei danni patrimoniali, compresi eventuali interessi applicabili, e

b) la restituzione dei beni, nel qual caso la sentenza prevede che il resistente, in luogo di provvedere alla restituzione, abbia la possibilità di pagare il risarcimento dei danni patrimoniali, maggiorati degli eventuali interessi applicabili, determinati in conformità all'articolo 17.19.

Se la domanda è stata presentata per conto di un'impresa stabilita in loco, la sentenza resa a norma del presente paragrafo deve disporre che:

a) il risarcimento dei danni patrimoniali e gli eventuali interessi applicabili siano corrisposti alla società stabilita in loco;

b) i beni siano restituiti all'impresa stabilita in loco.

Si precisa che il tribunale non può disporre provvedimenti correttivi diversi da quelli di cui al primo comma, né può ordinare l'abrogazione, la cessazione o la modifica del provvedimento in questione.

2. I danni patrimoniali non possono eccedere il valore della perdita subita dal ricorrente o, se quest'ultimo ha agito per conto dell'impresa stabilita in loco, dall'impresa stabilita in loco, a seguito della violazione delle pertinenti disposizioni di cui all'articolo 17.25, paragrafo 1, dedotti eventuali risarcimenti o indennizzi già corrisposti dalla parte interessata. Il tribunale stabilisce il valore di tali danni patrimoniali in base alle osservazioni delle parti della controversia e, se del caso, tiene conto dell'eventuale concorso di dolo o colpa o della mancata attenuazione del danno.

3. Si precisa che l'investitore di una parte che presenti una domanda a norma dell'articolo 17.30 può recuperare solo la perdita o il danno che ha subito in qualità di investitore di una parte.

4. Il tribunale non può riconoscere risarcimenti di carattere punitivo.

PUBLIC

5. Il tribunale condanna la parte soccombente della controversia al pagamento delle spese del procedimento. In casi eccezionali il tribunale può ripartire dette spese tra le parti della controversia qualora tale ripartizione appaia giustificata dalle circostanze del caso.

6. Il tribunale dispone anche in merito ad altre spese ragionevoli, tra cui le spese di rappresentanza e assistenza legale ragionevoli, che devono essere sostenute dalla parte soccombente della controversia qualora il tribunale respinga la domanda e pronunci una sentenza a norma degli articoli 17.42 o 17.43. In altre circostanze il tribunale stabilisce la ripartizione di altre spese ragionevoli, tra cui le spese di rappresentanza e assistenza legale ragionevoli, fra le parti della controversia tenendo conto dell'esito del procedimento e di altre circostanze rilevanti, come il comportamento delle parti della controversia.

7. Qualora siano accolte soltanto alcune parti della domanda, le spese sono ripartite proporzionalmente al numero e alla portata delle parti della domanda che sono state accolte.

8. Il tribunale d'appello stabilisce e ripartisce le spese conformemente al presente articolo.

9. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente accordo, il comitato misto adotta regole tariffarie supplementari per determinare l'importo massimo delle spese di rappresentanza e di assistenza legale che possono essere sostenute da specifiche categorie di parti soccombenti della controversia, tenuto conto delle loro risorse finanziarie.

PUBLIC

10. Il tribunale pronuncia una sentenza provvisoria entro 24 mesi dalla data di presentazione della domanda. Se tale termine non può essere rispettato, il tribunale adotta una decisione in tal senso, con cui comunica alle parti della controversia i motivi di tale ritardo e indica una data prevista per l'emissione della sentenza provvisoria.

PUBLIC

ARTICOLO 17.55

Procedura d'appello

1. Ciascuna parte della controversia può impugnare la sentenza provvisoria dinanzi al tribunale d'appello entro 90 giorni dalla sua pronuncia. I motivi dell'appello sono i seguenti:

a) un errore del tribunale nell'interpretare o nell'applicare il diritto;

b) un errore manifesto del tribunale nella valutazione dei fatti, compresa la valutazione del diritto di una parte, se del caso; o

c) i motivi di cui all'articolo 52 della convenzione ICSID, nella misura in cui non siano contemplati dalle lettere a) e b) del presente paragrafo.

2. Il tribunale d'appello respinge l'appello qualora ne rilevi l'infondatezza. Può inoltre respingere l'appello con procedura accelerata qualora sia manifestamente infondato.

3. Se il tribunale d'appello rileva che l'appello è fondato, la sua decisione modifica o annulla in tutto o in parte le risultanze e conclusioni giuridiche della sentenza provvisoria. La decisione indica con precisione in che modo le risultanze e le conclusioni pertinenti del tribunale sono state modificate o annullate.

4. Qualora i fatti accertati dal tribunale lo consentano, il tribunale d'appello applica le proprie risultanze e conclusioni giuridiche a tali fatti e pronuncia una decisione definitiva. Qualora ciò non sia possibile, esso rinvia la causa al tribunale.

5. Di norma la durata del procedimento d'appello non deve essere superiore a 180 giorni dalla data della notifica formale della decisione di una parte della controversia di impugnare la sentenza fino alla data della pronuncia della decisione del tribunale d'appello. Nel caso in cui ritenga di non poter emettere la propria decisione entro tale periodo di 180 giorni, il tribunale d'appello ne informa per iscritto le parti della controversia precisando i motivi del ritardo e indicando contestualmente il termine entro il quale prevede di rendere la propria decisione. La durata del procedimento non può comunque superare i 270 giorni.

6. La parte della controversia che ricorre in appello costituisce una garanzia per le spese dell'appello.

7. Alla procedura di appello si applicano, *mutatis mutandis*, gli articoli 17.33, 17.44, 17.45, 17.46, 17.48 e, se del caso, altre disposizioni della presente sezione.

PUBLIC

ARTICOLO 17.56

Sentenza definitiva

PUBLIC

1. Una sentenza provvisoria resa a norma della presente sezione diventa definitiva se nessuna delle parti della controversia la impugna a norma dell'articolo 17.55.

2. Se la sentenza provvisoria è stata impugnata e il tribunale d'appello ha respinto l'impugnazione a norma dell'articolo 17.55, la sentenza provvisoria diventa definitiva a decorrere dalla data in cui il tribunale d'appello ha respinto l'impugnazione.

3. Se la sentenza provvisoria è stata impugnata e il tribunale d'appello ha pronunciato una decisione definitiva, la sentenza provvisoria quale modificata o annullata dal tribunale d'appello diventa definitiva a decorrere dalla data in cui il tribunale d'appello ha reso la decisione definitiva.

4. Se la sentenza provvisoria è stata impugnata e il tribunale d'appello ha modificato o annullato le risultanze e conclusioni giuridiche della sentenza provvisoria e ha rinviato la causa al tribunale, quest'ultimo, sentite se del caso le parti della controversia, modifica la propria sentenza provvisoria per tenere conto delle risultanze e delle conclusioni del tribunale d'appello. Le risultanze del tribunale d'appello sono vincolanti per il tribunale. Il tribunale si adopera per emettere la sentenza modificata entro 90 giorni dalla data in cui ha ricevuto la decisione del tribunale d'appello. La sentenza provvisoria modificata diventa definitiva 90 giorni dopo la sua pronuncia.

5. La sentenza definitiva comprende qualsiasi decisione definitiva resa dal tribunale d'appello a norma dell'articolo 17.55.

PUBLIC

ARTICOLO 17.57

Esecuzione della sentenza

1. Una sentenza pronunciata a norma della presente sezione non ha forza esecutiva fino a che non sia divenuta definitiva in applicazione dell'articolo 17.56. Le sentenze definitive pronunciate a norma della presente sezione vincolano le parti della controversia e non possono essere impugnate né formare oggetto di riesame, revoca o annullamento né di qualsiasi altro mezzo di ricorso[1].

2. Le parti riconoscono che una sentenza pronunciata a norma della presente sezione è vincolante; ciascuna Parte garantisce l'adempimento degli obblighi pecuniari che ne derivano sul proprio territorio come se si trattasse di una sentenza definitiva di un organo giurisdizionale nazionale di tale parte.

3. L'esecuzione della sentenza è disciplinata dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di esecuzione delle sentenze vigenti nel luogo in cui si richiede l'esecuzione.

4. Si precisa che l'articolo 41.10 non osta al riconoscimento, all'esecuzione e all'applicazione delle sentenze pronunciate a norma della presente sezione.

[1] Si precisa che questo non impedisce a una parte della controversia di chiedere al tribunale di rivedere o interpretare una sentenza conformemente alle norme applicabili in materia di risoluzione delle controversie, qualora tale possibilità sia prevista dalla normativa applicabile.

5. Ai fini dell'articolo I della Convenzione di New York, le sentenze definitive emesse a norma della presente sezione sono sentenze arbitrali relative a domande considerate derivanti da rapporti o da operazioni commerciali.

6. Si precisa che, fatto salvo il paragrafo 1, se una domanda di risoluzione di una controversia è stata presentata a norma dell'articolo 17.30, paragrafo 2, lettera a) del presente accordo, la sentenza definitiva pronunciata a norma della presente sezione equivale a una sentenza a norma della sezione 6 della convenzione ICSID.

PUBLIC

CAPO 18

SCAMBI TRANSFRONTALIERI DI SERVIZI

ARTICOLO 18.1

Ambito di applicazione

1. Il presente capo si applica alle misure di una parte che incidono sugli scambi transfrontalieri di servizi erogati da prestatori di servizi dell'altra parte, comprese le misure che interessano:

a) la produzione, la distribuzione, la commercializzazione, la vendita e la prestazione di un servizio;

b) l'acquisto o l'uso, o il pagamento, di un servizio;

c) l'accesso e il ricorso, nel quadro della prestazione di un servizio, a servizi che una parte richiede siano offerti al pubblico in generale, comprese le reti di distribuzione, di trasporto e di telecomunicazioni, e

d) la fornitura di una cauzione, o di un'altra forma di garanzia finanziaria, quale condizione per la prestazione di un servizio.

2. Il presente capo non si applica:

a) ai servizi finanziari, quali definiti all'articolo 25.2;

b) ai servizi audiovisivi;

c) al cabotaggio marittimo nazionale[1];

[1] Fatto salvo l'ambito delle attività che possono rientrare nella definizione di "cabotaggio" in virtù del diritto nazionale pertinente, ai sensi del presente capo il cabotaggio marittimo nazionale comprende il trasporto di passeggeri o di merci tra un porto o luogo situato in Cile o in uno Stato membro e un altro porto o luogo situato in Cile o nello stesso Stato membro, compresa la sua piattaforma continentale, conformemente alla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, nonché il traffico proveniente da un porto o da un luogo situato in Cile o in uno Stato membro e destinato allo stesso porto o luogo.

d) ai servizi aerei nazionali e internazionali o ai servizi connessi a sostegno dei servizi aerei[1], di linea o non di linea, e ai servizi direttamente connessi all'esercizio dei diritti di traffico, esclusi:

   i) servizi di riparazione e manutenzione durante i quali gli aeromobili vengono ritirati dal servizio;

   ii) vendita e commercializzazione di servizi di trasporto aereo;

   iii) servizi dei sistemi telematici di prenotazione (CRS); e

   iv) servizi di assistenza a terra;

e) agli appalti pubblici; e

f) alle sovvenzioni concesse da una parte o da un'impresa pubblica, compresi i prestiti, le garanzie e le assicurazioni statali.

PUBLIC

[1] Si precisa che i servizi aerei o i servizi connessi a sostegno dei servizi aerei comprendono i servizi seguenti: trasporto aereo; servizi prestati mediante aeromobili il cui scopo principale non è il trasporto di merci o passeggeri, quali lotta aerea contro gli incendi, addestramento al volo, osservazione del panorama dall'alto, irrorazione aerea, rilevamento aereo, fotogrammetria, fotografia aerea, lancio con il paracadute, traino di alianti, costruzione ed esbosco con elicottero e altri servizi agricoli, industriali e ispettivi prestati con aeromobili; noleggio di aeromobili con equipaggio; e servizi di gestione degli aeroporti.

ARTICOLO 18.2

Definizioni

Ai fini del presente capo e degli allegati 17-A, 17-B e 17-C si applicano le definizioni seguenti:

a) "servizi di riparazione e manutenzione di aeromobili": le attività di questa natura effettuate su un aeromobile o su una sua parte che ne comportano il ritiro dal servizio, esclusa la cosiddetta manutenzione di linea;

b) "servizi dei sistemi telematici di prenotazione (CRS)": servizi prestati mediante sistemi informatici contenenti informazioni su orari dei vettori aerei, disponibilità, tariffe e norme tariffarie, attraverso i quali è possibile effettuare prenotazioni o emettere biglietti;

c) "scambi transfrontalieri di servizi" o "prestazione transfrontaliera di servizi": la prestazione di un servizio:

   i) dal territorio di una parte nel territorio dell'altra parte; o

   ii) nel territorio di una parte a un consumatore di servizi dell'altra parte;

PUBLIC

d) "impresa": una persona giuridica, una succursale o un ufficio di rappresentanza costituiti tramite stabilimento;

e) "servizi di assistenza a terra": la prestazione per conto terzi dei servizi seguenti presso un aeroporto: rappresentanza e supervisione di compagnie aeree nonché relativa assistenza amministrativa; gestione dei passeggeri; gestione dei bagagli; assistenza alle operazioni in pista; ristorazione, esclusa la preparazione di alimenti; assistenza merci e posta; rifornimento di carburante per gli aeromobili; assistenza e pulizia degli aeromobili; trasporto a terra; e operazioni di volo, gestione dell'equipaggio e pianificazione dei voli; i servizi di assistenza a terra non comprendono: l'autoassistenza; la sicurezza (security); la manutenzione di linea; la riparazione e la manutenzione degli aeromobili; o l'esercizio o la gestione delle infrastrutture aeroportuali centralizzate essenziali, come gli impianti di sghiacciamento, i sistemi di distribuzione del carburante, i sistemi di gestione dei bagagli e i sistemi fissi di trasporto all'interno dell'aeroporto;

PUBLIC

f) "persona giuridica di una parte"[1]:

i) per la parte UE:

A) una persona giuridica costituita o organizzata in forza del diritto dell'Unione europea, o perlomeno di uno dei suoi Stati membri, che esercita un'attività commerciale sostanziale[2] nel territorio dell'Unione europea; e

B) le compagnie di navigazione stabilite al di fuori dell'Unione europea e sotto il controllo di persone fisiche di uno Stato membro, le cui navi sono immatricolate in uno Stato membro e battono bandiera di tale Stato;

ii) per il Cile:

A) una persona giuridica costituita o organizzata in forza del diritto del Cile che esercita un'attività commerciale sostanziale nel territorio del Cile; e

B) le compagnie di navigazione stabilite al di fuori del Cile e sotto il controllo di persone fisiche del Cile, le cui navi sono immatricolate in Cile e battono bandiera del Cile;

PUBLIC

[1] Si precisa che le compagnie di navigazione di cui alla presente definizione sono considerate persone giuridiche di una parte limitatamente alle loro attività di prestazione di servizi di trasporto marittimo.

[2] La parte UE, conformemente alla notifica del trattato che istituisce la Comunità europea all'OMC (WT/REG39/1), riconosce che il concetto di "collegamento effettivo e permanente" con l'economia di uno Stato membro, sancito dall'articolo 54 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, equivale al concetto di "attività commerciale sostanziale".

g) "vendita e commercializzazione di servizi di trasporto aereo": la possibilità per il vettore aereo interessato di vendere e commercializzare liberamente servizi di trasporto aereo, compresi tutti gli aspetti della commercializzazione come le ricerche di mercato, la pubblicità e la distribuzione; tali attività non includono la tariffazione dei servizi di trasporto aereo o le condizioni applicabili;

h) "servizio": qualsiasi servizio prestato in qualunque settore, a esclusione dei servizi prestati nell'esercizio dei pubblici poteri;

i) "servizio prestato nell'esercizio dei pubblici poteri": qualsiasi servizio che non sia prestato né a titolo commerciale né in concorrenza con uno o più prestatori di servizi; e

j) "prestatore di servizi di una parte": qualsiasi persona fisica o giuridica di una parte che intenda prestare o presti un servizio.

ARTICOLO 18.3

Diritto di legiferare

Le parti ribadiscono il diritto di legiferare nel rispettivo territorio al fine di conseguire obiettivi politici legittimi come la tutela della sanità pubblica, i servizi sociali, l'istruzione, la sicurezza, l'ambiente, cambiamenti climatici compresi, la morale pubblica, la protezione sociale o dei consumatori, il rispetto della vita privata e la protezione dei dati, nonché la promozione e la tutela della diversità culturale.

PUBLIC

ARTICOLO 18.4

Trattamento nazionale

1. Ciascuna parte accorda ai servizi e ai prestatori di servizi dell'altra parte un trattamento non meno favorevole di quello accordato in situazioni analoghe ai propri servizi e prestatori di servizi.

2. Per trattamento accordato da una parte a norma del paragrafo 1 si intende:

a) nel caso di un'amministrazione regionale o locale del Cile, un trattamento non meno favorevole del trattamento più favorevole che, in situazioni analoghe, tale livello amministrativo accorda ai propri servizi e prestatori di servizi;

b) nel caso di un'amministrazione di uno Stato membro o all'interno di esso, un trattamento non meno favorevole del trattamento più favorevole che, in situazioni analoghe, tale amministrazione accorda ai propri servizi e prestatori di servizi.

3. Una parte può soddisfare la prescrizione di cui al paragrafo 1 accordando ai servizi e ai prestatori di servizi dell'altra parte un trattamento formalmente identico, o un trattamento formalmente diverso, rispetto a quello accordato ai propri servizi e prestatori di servizi.

4. Il trattamento formalmente identico, o formalmente diverso, è considerato meno favorevole se altera le condizioni di concorrenza a vantaggio dei servizi o dei prestatori di servizi di una parte rispetto ai prestatori di servizi dell'altra parte.

PUBLIC

5. Nessuna disposizione del presente articolo può essere interpretata nel senso di imporre a una parte di compensare eventuali svantaggi competitivi intrinseci derivanti dal carattere estero dei servizi o dei prestatori di servizi in questione.

PUBLIC

ARTICOLO 18.5

Trattamento della nazione più favorita

1. Ciascuna parte accorda ai servizi e ai prestatori di servizi dell'altra parte un trattamento non meno favorevole di quello accordato in situazioni analoghe ai servizi e ai prestatori di servizi di un paese terzo.

2. Il paragrafo 1 non può essere interpretato nel senso di obbligare una parte a estendere ai servizi e ai prestatori di servizi dell'altra parte il beneficio di qualsiasi trattamento derivante da misure che prevedono il riconoscimento di standard, compresi gli standard o i criteri applicabili per l'autorizzazione, la licenza o la certificazione di una persona fisica o di un'impresa ai fini dell'esercizio di un'attività economica, o il riconoscimento di misure prudenziali.

3. Si precisa che il termine "trattamento" di cui al paragrafo 1 non comprende le procedure di risoluzione delle controversie né i meccanismi previsti da altri trattati internazionali o da altri accordi commerciali. Le disposizioni sostanziali previste da altri trattati internazionali o da altri accordi commerciali non costituiscono in sé il "trattamento" di cui al paragrafo 1 e non possono quindi comportare una violazione del presente articolo, in mancanza di misure adottate o mantenute in vigore da una parte. Le misure di una parte applicate a norma di tali disposizioni sostanziali possono costituire un "trattamento" a norma del presente articolo e comportare quindi una violazione del presente articolo.

ARTICOLO 18.6

Presenza locale

Una parte non subordina gli scambi transfrontalieri di servizi all'obbligo per i prestatori di servizi dell'altra parte di stabilire o mantenere un'impresa o di essere residenti nel suo territorio.

PUBLIC

ARTICOLO 18.7

Accesso al mercato

Nei settori o sottosettori in cui sono assunti impegni in materia di accesso al mercato, una parte non adotta né mantiene in vigore, per l'intero territorio o a livello di suddivisione territoriale, misure che:

a) impongono limitazioni:

   i) al numero di prestatori di servizi, sotto forma di contingenti numerici, monopoli, concessioni di diritti di esclusiva o imposizione di una verifica della necessità economica;

   ii) al valore complessivo delle operazioni o delle attività patrimoniali nel settore dei servizi sotto forma di contingenti numerici o di imposizione di una verifica della necessità economica;

iii) al numero complessivo di operazioni di servizi o alla produzione totale di servizi, espressi in termini di unità numeriche definite, sotto forma di contingenti o di imposizione di una verifica della necessità economica[1]; o

iv) al numero totale di persone fisiche che possono essere impiegate in un determinato settore o da un prestatore di servizi, e che sono necessarie e direttamente collegate alla prestazione di un servizio specifico, sotto forma di contingenti numerici o di imposizione di una verifica della necessità economica; o

b) limitano o impongono forme specifiche di personalità giuridica o joint venture attraverso le quali un prestatore di servizi può prestare un servizio.

PUBLIC

[1] Il presente paragrafo non comprende le misure adottate da una parte che limitano i fattori produttivi necessari per la prestazione di servizi.

ARTICOLO 18.8

Misure non conformi

PUBLIC

1. Gli articoli 18.4, 18.5 e 18.6 non si applicano:

a) alle misure non conformi esistenti mantenute in vigore:

i) per la parte UE:

A) dall'Unione europea, come indicato nell'appendice 17-A-1;

B) dall'amministrazione centrale di uno Stato membro, come indicato nell'appendice 17-A-1;

C) da un'amministrazione regionale di uno Stato membro, come indicato nell'appendice 17-A-1; o

D) da un'amministrazione locale; e

ii) per il Cile:

A) dall'amministrazione centrale, come indicato nell'appendice 17-A-2;

B) da un'amministrazione regionale, come indicato nell'appendice 17-A-2; o

C) da un'amministrazione locale;

b) alla proroga o al rinnovo immediato di una misura non conforme di cui alla lettera a) del presente paragrafo; o

c) a una modifica di una misura non conforme di cui alla lettera a) del presente paragrafo, nella misura in cui non ne risulti diminuita la conformità della misura, quale esistente immediatamente prima della modifica, alle disposizioni degli articoli 18.4, 18.5 e 18.6.

2. Gli articoli 18.4, 18.5 e 18.6 non si applicano alle misure di una parte relative ai settori, ai sottosettori o alle attività previsti dall'elenco nell'allegato 17-B.

3. L'articolo 18.7 non si applica alle misure di una parte relative ai settori, ai sottosettori o alle attività disciplinati di cui all'allegato 17-C.

PUBLIC

ARTICOLO 18.9

Rifiuto di accordare benefici

Può rifiutare di accordare i benefici di cui al presente capo a un prestatore di servizi dell'altra parte la parte che adotta o mantiene in vigore misure di mantenimento della pace e della sicurezza internazionali, compresa la tutela dei diritti umani, che:

a) vietino di effettuare operazioni con tale prestatore di servizi, o con una persona che possiede o controlla tale prestatore di servizi; o

b) sarebbero violate o eluse se i benefici di cui al presente capo fossero concessi a tale prestatore di servizi.

ARTICOLO 18.10

Sottocomitato per i servizi e gli investimenti

Il sottocomitato per i servizi e gli investimenti ("sottocomitato") è istituito a norma dell'articolo 8.8, paragrafo 1. Nell'esaminare questioni relative ai servizi, il sottocomitato assicura il monitoraggio e la corretta attuazione del presente capo, dei capi 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 26 e degli allegati da 17-A a 17-I, 19-A, 19-B, 19-C, 21-A e 21-B.

PUBLIC

CAPO 19

PRESENZA TEMPORANEA DI PERSONE FISICHE PER MOTIVI PROFESSIONALI

PUBLIC

ARTICOLO 19.1

Ambito di applicazione

1. Il presente capo si applica alle misure di una parte concernenti l'esercizio di attività economiche attraverso l'ingresso e il soggiorno temporaneo nel suo territorio di persone fisiche dell'altra parte, siano essi visitatori per motivi professionali a fini di stabilimento, investitori, personale trasferito all'interno di una società, visitatori di breve durata per motivi professionali, prestatori di servizi contrattuali e professionisti indipendenti.

2. Il presente capo non si applica ai settori di cui all'articolo 18.1, paragrafo 2, lettere b), c) e d).

3. Il presente capo non si applica alle misure di una parte concernenti le persone fisiche dell'altra parte che intendano accedere al suo mercato del lavoro né alle misure riguardanti la cittadinanza, la nazionalità, la residenza o l'occupazione a titolo permanente.

4. Nessuna disposizione del presente accordo impedisce a una parte di applicare misure per disciplinare l'ingresso o il soggiorno temporaneo di persone fisiche dell'altra parte nel proprio territorio, ivi comprese le misure necessarie a tutelare l'integrità del proprio confine e a garantirne il regolare attraversamento da parte delle persone fisiche, purché tali misure non siano applicate in maniera tale da annullare o compromettere i vantaggi per l'altra parte derivanti dalla presente parte dell'accordo.

5. Il semplice fatto che una parte esiga l'ottenimento di un visto per le persone fisiche dell'altra parte non è interpretato nel senso di annullare o compromettere i vantaggi per l'altra parte derivanti dalla presente parte dell'accordo.

6. Nella misura in cui non siano assunti impegni in virtù del presente capo, continuano ad applicarsi tutte le prescrizioni stabilite nelle disposizioni legislative delle parti concernenti l'ingresso e il soggiorno temporaneo delle persone fisiche, comprese le disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano la durata del soggiorno.

7. In deroga al presente capo, continuano ad applicarsi tutte le prescrizioni stabilite nelle disposizioni legislative delle parti concernenti le misure in materia di lavoro e previdenza sociale, comprese le disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano i salari minimi e gli accordi salariali minimi collettivi.

8. Gli impegni a norma del presente capo riguardanti l'ingresso e il soggiorno temporaneo di persone fisiche per motivi professionali non si applicano ai casi in cui la finalità o la conseguenza dell'ingresso e del soggiorno temporaneo sia di interferire in vertenze o negoziati sindacali o nell'occupazione delle persone fisiche coinvolte in tali vertenze, o comunque di condizionarne l'esito.

ARTICOLO 19.2

Definizioni

1. Al presente capo e agli allegati 19-A, 19-B e 19-C si applicano le definizioni di cui agli articoli 17.2 e 18.2., ad eccezione della definizione di investitore di una parte di cui all'articolo 17.2, paragrafo 1, lettera l).

PUBLIC

2. Ai fini del presente capo e degli allegati 19-A, 19-B e 19-C si applicano le definizioni seguenti:

a) "venditori alle imprese": visitatori di breve durata per motivi professionali che:

i) sono rappresentanti di un fornitore di beni o servizi di una parte allo scopo di trattare la vendita di beni o servizi oppure di concludere accordi per la vendita di beni o servizi per conto di tale fornitore, compreso: partecipare a riunioni o conferenze; partecipare a consultazioni con colleghi in affari e acquisire ordinativi o negoziare contratti con un'impresa situata nel territorio dell'altra parte;

ii) non prestano un servizio nell'ambito di un contratto concluso tra un'impresa priva di presenza commerciale nel territorio della parte in cui i visitatori di breve durata per motivi professionali soggiornano temporaneamente e un consumatore in tale territorio, e

iii) non sono commissionari;

b) "visitatori per motivi professionali a fini di stabilimento": le persone fisiche che svolgono funzioni superiori presso una persona giuridica di una parte e sono responsabili della costituzione di un'impresa di tale persona giuridica nel territorio dell'altra parte, che non offrono o prestano servizi né sono impegnate in attività economiche diverse da quelle necessarie ai fini dello stabilimento e che non ricevono una remunerazione da fonti ubicate nell'altra parte;

PUBLIC

c) "prestatori di servizi contrattuali": le persone fisiche alle dipendenze di una persona giuridica di una parte, che non sia stabilita nel territorio dell'altra parte e non sia un'agenzia di servizi per il collocamento e la fornitura di personale né operi tramite una siffatta agenzia, e abbia concluso, con un consumatore finale ubicato in quest'ultima, un contratto in buona fede per la prestazione di servizi in tale altra parte che richiede la presenza temporanea di suoi dipendenti in tale altra parte ai fini dell'esecuzione del contratto di prestazione di servizi[1];

d) "professionisti indipendenti": le persone fisiche che prestano un servizio e sono stabilite in qualità di lavoratori autonomi nel territorio di una parte ma non nel territorio dell'altra parte, che hanno concluso con un consumatore finale, non tramite un'agenzia di servizi per il collocamento e la fornitura di personale, un contratto in buona fede per la prestazione di servizi nell'altra parte che richiede la loro presenza temporanea in quest'ultima[2];

e) "installatori e addetti alla manutenzione": visitatori di breve durata per motivi professionali che sono in possesso di conoscenze specialistiche indispensabili per l'osservanza di un obbligo contrattuale del venditore o del concedente e che prestano servizi o formano lavoratori in vista della prestazione di servizi, compresi quelli informatici e i servizi correlati, in virtù di una garanzia o di altri contratti di servizi connessi alla vendita o alla locazione di attrezzature o macchine commerciali o industriali acquistate o prese in locazione da un'impresa situata al di fuori del territorio della parte in cui vengono chiesti l'ingresso e il soggiorno temporaneo, per tutta la durata della garanzia o del contratto di servizi;

---

1 Il contratto di prestazione di servizi di cui alla presente lettera è conforme alle disposizioni di legge della parte in cui è eseguito.

2 Il contratto di prestazione di servizi di cui alla presente lettera è conforme alle disposizioni di legge della parte in cui è eseguito.

f) "personale trasferito all'interno di una società": le persone fisiche che sono state alle dipendenze di una persona giuridica di una parte, o ne sono state socie, per almeno un anno, che sono temporaneamente trasferite presso un'impresa di tale persona giuridica ubicata nel territorio dell'altra parte e che appartengono a una delle categorie seguenti:

i) dirigenti;

ii) personale specializzato;

iii) dipendenti in tirocinio;

g) "investitore": una persona fisica che stabilisce nel territorio dell'altra parte un'impresa alla quale la persona fisica, o la persona giuridica che la impiega, abbia assegnato, o intenda assegnare, importanti risorse di capitale, e che sviluppa o gestisce il funzionamento di tale impresa con responsabilità esecutive o di supervisione;

h) "dirigenti": le persone fisiche che svolgono funzioni superiori presso una persona giuridica di una parte e sono prevalentemente responsabili della gestione dell'impresa nel territorio dell'altra parte[1] sotto la supervisione generale o la direzione, principalmente, di dirigenti di più alto livello, del consiglio di amministrazione o degli azionisti dell'azienda o di soggetti ad essi equiparabili e tra le cui responsabilità figurano:

i) la direzione dell'impresa, di un suo dipartimento o di una sua sottodivisione;

[1] Si precisa che questa definizione non esclude i dirigenti che, pur non svolgendo direttamente mansioni inerenti all'effettiva prestazione dei servizi, svolgono, nell'esercizio delle funzioni descritte in questa definizione, mansioni necessarie per la prestazione dei servizi.

ii) la supervisione e il controllo dell'attività di altri dipendenti con mansioni ispettive, professionali o gestionali; e

iii) il potere di procedere all'assunzione o al licenziamento di personale o di raccomandare assunzioni, licenziamenti o altri interventi relativi al personale;

i) "visitatori di breve durata per motivi professionali": le persone fisiche che chiedono l'ingresso e il soggiorno temporaneo nel territorio dell'altra parte, non effettuano vendite dirette al pubblico, non ricevono una remunerazione da fonti ubicate nella parte ospitante e appartengono a una delle categorie seguenti:

i) venditori alle imprese;

ii) installatori e addetti alla manutenzione;

j) "personale specializzato": persone fisiche che lavorano presso una persona giuridica di una parte e sono in possesso di conoscenze specialistiche essenziali per i settori di attività, le tecniche o la gestione dell'impresa; nella valutazione di tali conoscenze si tiene conto non solo delle conoscenze specifiche relative all'impresa, ma anche dell'eventuale possesso di una qualifica elevata, compresa un'adeguata esperienza professionale, riguardo a un tipo di lavoro o di attività che richiede conoscenze tecniche specifiche, inclusa l'eventuale appartenenza a un albo professionale; e

PUBLIC

k) "dipendenti in tirocinio": persone fisiche che possiedono un titolo di studio universitario e sono temporaneamente trasferite ai fini dello sviluppo professionale o per acquisire una formazione in tecniche o metodi d'impresa[1].

PUBLIC

ARTICOLO 19.3

Personale trasferito all'interno di una società, visitatori per motivi professionali a fini di stabilimento e investitori

1. Nel rispetto delle pertinenti condizioni e qualifiche di cui all'allegato 19-A ciascuna parte:

a) autorizza l'ingresso e il soggiorno temporaneo di personale trasferito all'interno di una società, di visitatori per motivi professionali a fini di stabilimento e di investitori dell'altra parte;

b) autorizza l'impiego nel proprio territorio di personale trasferito all'interno di una società dell'altra parte;

[1] All'impresa ospitante può essere chiesto di presentare, per approvazione preventiva, un programma di formazione che copra la durata del soggiorno e ne dimostri la finalità formativa. Per AT, CZ, DE, FR, ES, HU e LT la formazione deve essere collegata al titolo di studio universitario conseguito.

c) non mantiene in vigore né adotta, a livello di suddivisione territoriale o per l'intero territorio, limitazioni – sotto forma di contingenti numerici o del requisito di verifiche della necessità economica – al numero totale di persone fisiche cui, in un settore specifico, è consentito l'ingresso in qualità di visitatori per motivi professionali a fini di stabilimento o di investitori o che possono essere impiegate come personale trasferito all'interno di una società; e

d) accorda al personale trasferito all'interno di una società, ai visitatori per motivi professionali a fini di stabilimento e agli investitori dell'altra parte, per quanto riguarda il soggiorno temporaneo nel suo territorio, un trattamento non meno favorevole di quello accordato in situazioni analoghe alle proprie persone fisiche.

2. La durata del soggiorno permessa è:

a) per il Cile, un periodo massimo di due anni, prorogabile senza l'obbligo di chiedere la residenza permanente purché continuino a sussistere le condizioni su cui si basa il soggiorno; e

b) per la parte UE, al massimo tre anni per i dirigenti e il personale specializzato; al massimo un anno per i dipendenti in tirocinio e gli investitori; e al massimo 90 giorni nell'arco di sei mesi per i visitatori per motivi professionali a fini di stabilimento.

PUBLIC

ARTICOLO 19.4

Visitatori di breve durata per motivi professionali

1. Nel rispetto delle esclusioni dall'ambito di applicazione di cui all'articolo 17.7, paragrafo 2, e delle pertinenti condizioni e qualifiche di cui all'allegato 19-A, una parte autorizza l'ingresso e il soggiorno temporaneo di visitatori di breve durata per motivi professionali senza imporre l'obbligo di un permesso di lavoro, una verifica della necessità economica o altre procedure di autorizzazione preventiva di natura analoga.

2. Se visitatori di breve durata per motivi professionali di una parte prestano un servizio a un consumatore nel territorio della parte in cui soggiornano temporaneamente, tale parte accorda loro, per quanto riguarda la prestazione di tale servizio, un trattamento non meno favorevole di quello accordato in situazioni analoghe ai propri prestatori di servizi.

3. La durata ammissibile del soggiorno è al massimo di 90 giorni nell'arco di 12 mesi.

PUBLIC

ARTICOLO 19.5

Prestatori di servizi contrattuali e professionisti indipendenti

1. Ciascuna parte autorizza l'ingresso e il soggiorno temporaneo di prestatori di servizi contrattuali dell'altra parte nel proprio territorio, nei settori, nei sottosettori e nelle attività di cui all'allegato 19-B, nel rispetto delle pertinenti condizioni e qualifiche ivi specificate e purché:

a) le persone fisiche prestino un servizio in qualità di dipendenti di una persona giuridica che ha ottenuto un contratto di servizio per un periodo non superiore a 12 mesi;

b) le persone fisiche che fanno ingresso nell'altra parte siano state assunte come dipendenti della persona giuridica di cui alla lettera a) per un periodo di almeno un anno immediatamente precedente la data di presentazione della domanda di ingresso nell'altra parte e possiedano, alla data della domanda di ingresso, un'esperienza professionale di almeno tre anni, acquisita dopo aver raggiunto la maggiore età, nel settore di attività che è oggetto del contratto;

c) le persone fisiche che entrano nel territorio dell'altra parte possiedano:

   i) un titolo di studio universitario o una qualifica che dimostri il possesso di conoscenze di livello equivalente[1]; e

   ii) le qualifiche professionali eventualmente richieste per l'esercizio di un'attività a norma delle disposizioni legislative e regolamentari della parte in cui il servizio è prestato;

[1] Qualora il titolo di studio o la qualifica non siano stati ottenuti nella parte in cui il servizio viene prestato, quest'ultima ha la facoltà di valutarne l'equivalenza con un titolo di studio universitario richiesto nel suo territorio.

d) la persona fisica non percepisca, per la prestazione dei servizi nel territorio dell'altra parte, altra remunerazione oltre a quella corrisposta dalla persona giuridica che impiega la persona fisica; e

e) l'accesso accordato a norma del presente articolo riguarda unicamente l'attività di servizio oggetto del contratto e non conferisce il diritto di utilizzare il titolo professionale della parte in cui il servizio è prestato.

2. Ciascuna parte autorizza l'ingresso e il soggiorno temporaneo di professionisti indipendenti dell'altra parte nel proprio territorio, nei settori, nei sottosettori e nelle attività di cui all'allegato 19-B, nel rispetto delle pertinenti condizioni e qualifiche ivi specificate e purché:

a) il contratto concluso non superi un periodo di 12 mesi;

b) la persona fisica possieda, alla data della domanda di ingresso e soggiorno temporaneo, un'esperienza professionale di almeno sei anni nel settore di attività oggetto del contratto;

c) le persone fisiche che entrano nel territorio dell'altra parte possiedano:

i) un titolo di studio universitario o una qualifica che dimostri il possesso di conoscenze di livello equivalente[1]; e

[1] Qualora il titolo di studio o la qualifica non siano stati ottenuti nella parte in cui il servizio viene prestato, quest'ultima ha la facoltà di valutarne l'equivalenza con un titolo di studio universitario richiesto nel suo territorio.

ii) le qualifiche professionali eventualmente richieste per l'esercizio di un'attività a norma delle disposizioni legislative e regolamentari della parte in cui il servizio è prestato;

d) l'accesso accordato a norma del presente articolo riguarda unicamente l'attività di servizio oggetto del contratto e non conferisce il diritto di utilizzare il titolo professionale della parte in cui il servizio è prestato.

3. Le parti non adottano né mantengono in vigore limitazioni – sotto forma di contingenti numerici o del requisito di una verifica della necessità economica – al numero totale di prestatori di servizi contrattuali e di professionisti indipendenti dell'altra parte cui sono consentiti l'ingresso e il soggiorno temporaneo.

4. Ai fini della prestazione di servizi nel proprio territorio, ciascuna parte accorda ai prestatori di servizi contrattuali e ai professionisti indipendenti dell'altra parte un trattamento non meno favorevole di quello accordato in situazioni analoghe ai propri prestatori di servizi.

5. La durata del soggiorno permessa è:

a) per la parte UE, un periodo complessivo non superiore a sei mesi nell'arco di un periodo di 12 mesi o la durata del contratto, se inferiore; e

b) per il Cile, un periodo massimo di un anno, eventualmente prorogabile per periodi successivi purché continuino a sussistere le condizioni su cui si basa il soggiorno.

PUBLIC

ARTICOLO 19.6

Misure non conformi

Nei limiti entro i quali la misura in questione incide sull'ingresso o sul soggiorno temporaneo di persone fisiche per motivi professionali, l'articolo 19.3, paragrafo 1, lettere c) e d) e l'articolo 19.5, paragrafi 3 e 4 non si applicano:

a) alle misure non conformi esistenti di una parte a livello:

i) per la parte UE:

A) dell'Unione europea, di cui all'appendice 17-A-1;

B) dell'amministrazione centrale di uno Stato membro, di cui all'appendice 17-A-1;

C) di un'amministrazione regionale di uno Stato membro, di cui all'appendice 17-A-1; o

D) di un'amministrazione locale diversa da quella di cui alla lettera C); e

ii) per il Cile:

A) di amministrazione centrale, di cui all'appendice 17-A-2;

PUBLIC

B) di un governo regionale, di cui all'appendice 17-A-2; o

C) di un'amministrazione locale;

b) alla proroga o al rinnovo immediato di una misura non conforme di cui alla lettera a) del presente paragrafo;

c) alla modifica di una misura non conforme di cui alle lettere a) e b) del presente articolo, a condizione che non ne risulti diminuita la conformità della misura, nella versione vigente immediatamente prima della modifica, all'articolo 19.3, paragrafo 1, lettere c) e d) e all'articolo 19.5, paragrafi 3 e 4; o

d) a qualunque misura adottata da una parte conformemente a una delle condizioni o qualifiche indicate nell'allegato 17-B.

ARTICOLO 19.7

Trasparenza

1. Le parti rendono pubbliche le informazioni sull'ingresso e sul soggiorno temporaneo delle persone fisiche dell'altra parte di cui all'articolo 19.1, paragrafo 1.

PUBLIC

2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo comprendono, se del caso, le indicazioni seguenti:

a) categorie di visti, permessi o qualsiasi tipo di autorizzazione analoga in materia di ingresso e soggiorno temporaneo;

b) documentazione richiesta e condizioni da soddisfare;

c) modalità di presentazione di una domanda e opzioni in merito alla sede in cui presentarla, per esempio presso gli uffici consolari o online;

d) diritti per la presentazione della domanda e termine indicativo per il trattamento della stessa;

e) durata massima del soggiorno per ciascun tipo di autorizzazione di cui alla lettera a) del presente paragrafo;

f) condizioni per la proroga o il rinnovo disponibili;

g) norme relative alle persone a carico che accompagnano il richiedente;

h) procedure di riesame o di ricorso disponibili; e

i) disposizioni legislative pertinenti di applicazione generale in materia di ingresso e soggiorno temporaneo di persone fisiche.

PUBLIC

3. Per quanto riguarda le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, ciascuna parte si adopera per informare tempestivamente l'altra parte dell'introduzione di nuove prescrizioni o procedure, o delle modifiche di prescrizioni o procedure, riguardanti la domanda effettiva di ingresso e soggiorno temporaneo nel territorio della prima parte e, se del caso, di permesso per lavorarvi.

PUBLIC

ARTICOLO 19.8

Non applicazione della risoluzione delle controversie

Il capo 38 non si applica al rifiuto di autorizzare l'ingresso e il soggiorno temporaneo, a meno che la questione non costituisca una pratica ricorrente.

CAPO 20

REGOLAMENTAZIONE INTERNA

ARTICOLO 20.1

Ambito di applicazione e definizioni

1. Il presente capo si applica alle misure delle parti relative alle prescrizioni e alle procedure in materia di licenze, alle prescrizioni e alle procedure in materia di qualifiche e alle norme tecniche[1] che incidono:

a) sulla prestazione transfrontaliera di servizi;

b) sulla prestazione di un servizio o sull'esercizio di qualsiasi altra attività economica mediante lo stabilimento di un'impresa o l'esercizio di un investimento disciplinato; o

c) sulla prestazione di un servizio mediante il soggiorno temporaneo di alcune categorie di persone fisiche di una parte nel territorio dell'altra parte, di cui all'articolo 19.1.

2. Il presente capo si applica solo ai settori per i quali una parte ha assunto impegni specifici a norma dei capi 17, 18 e 19 e nella misura in cui si applicano tali impegni specifici.

[1] Per quanto riguarda le misure relative alle norme tecniche, si precisa che il presente capo si applica soltanto alle misure che incidono sugli scambi di servizi.

PUBLIC

3. In deroga al paragrafo 2, il presente capo non si applica alle prescrizioni e alle procedure in materia di licenze, alle prescrizioni e alle procedure in materia di qualifiche e alle norme tecniche relative a:

a) fabbricazione di prodotti chimici di base e di altri prodotti chimici;

b) fabbricazione di articoli in gomma;

c) fabbricazione di articoli in materie plastiche;

d) fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici;

e) fabbricazione di pile e accumulatori elettrici; e

f) riciclaggio di rottami e cascami metallici e non metallici.

4. In deroga al paragrafo 1, il presente capo non si applica alle misure di una parte qualora esse costituiscano limitazioni secondo quanto previsto negli elenchi a norma degli articoli 17.5, 17.6, dell'articolo 17.11, paragrafo 1, dell'articolo 17.11, paragrafo 2, degli articoli 18.4, 18.6, 18.7, dell'articolo 18.8, paragrafi 1 e 2, dell'articolo 19.3, paragrafo 1, dell'articolo 19.4, paragrafo 2, dell'articolo 19.5, paragrafo 1 e dell'articolo 19.6.

5. Ai fini del presente capo si applicano le definizioni seguenti:

a) "autorizzazione": il permesso di svolgere una qualsiasi delle attività di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), risultante da una procedura cui un richiedente deve attenersi per dimostrare la conformità alle prescrizioni in materia di licenze, alle prescrizioni in materia di qualifiche o alle norme tecniche;

PUBLIC

b) "autorità competente": un'amministrazione o un'autorità centrale, regionale o locale o un organismo non governativo nell'esercizio dei poteri a esso delegati da amministrazioni o autorità centrali, regionali o locali, che ha il potere di adottare una decisione in merito all'autorizzazione a prestare un servizio, anche mediante lo stabilimento di un'impresa, o in merito all'autorizzazione a esercitare qualsiasi altra attività economica;

c) "procedure in materia di licenze": le norme amministrative o procedurali alle quali deve attenersi una persona fisica o giuridica che chiede un'autorizzazione, compresi la modifica o il rinnovo di un'autorizzazione, al fine di dimostrare il rispetto delle prescrizioni in materia di licenze;

d) "prescrizioni in materia di licenze": le prescrizioni sostanziali, diverse dalle prescrizioni in materia di qualifiche, che una persona fisica o giuridica è tenuta a rispettare al fine di ottenere, modificare o rinnovare un'autorizzazione;

e) "procedure in materia di qualifiche": le norme di carattere amministrativo o procedurale cui una persona fisica deve ottemperare al fine di dimostrare la conformità alle prescrizioni in materia di qualifiche per ottenere un'autorizzazione; e

f) "prescrizioni in materia di qualifiche": le prescrizioni sostanziali relative alla competenza di una persona fisica a prestare un servizio, che una persona fisica è tenuta a rispettare al fine di ottenere, modificare o rinnovare un'autorizzazione.

6. Ai fini del presente capo si applicano anche le definizioni di cui agli articoli 17.2 e 18.2.

PUBLIC

ARTICOLO 20.2

Condizioni in materia di licenze e qualifiche

1. Ciascuna parte provvede affinché che le prescrizioni in materia di licenze, le procedure in materia di licenze, e le prescrizioni e le procedure in materia di qualifiche si basino su criteri che impediscono alle autorità competenti di esercitare il proprio potere di valutazione in maniera arbitraria[1].

2. I criteri di cui al paragrafo 1 sono:

a) chiari;

b) obiettivi e trasparenti; e

c) accessibili in anticipo al pubblico e alle persone interessate.

3. In sede di adozione di norme tecniche, una parte incoraggia le proprie autorità competenti ad adottare norme tecniche elaborate attraverso processi aperti e trasparenti, e incoraggia gli organismi incaricati dello sviluppo di norme tecniche, incluse le pertinenti organizzazioni internazionali[2], a utilizzare processi aperti e trasparenti.

PUBLIC

[1] Si precisa che tali criteri possono includere tra l'altro la competenza e la capacità di prestare un servizio o esercitare qualsiasi altra attività economica, anche in modo compatibile con le prescrizioni regolamentari di una parte, quali le prescrizioni sanitarie e ambientali. Le autorità competenti possono valutare il peso da attribuire a ciascun criterio.

[2] Il termine "pertinenti organizzazioni internazionali" si riferisce a organismi internazionali ai quali possono aderire gli organismi pertinenti di entrambe le parti.

4. Un'autorizzazione è concessa, in base alla disponibilità, non appena sia stato stabilito da un adeguato esame che sono soddisfatte le condizioni per ottenere un'autorizzazione.

5. Qualora il numero di licenze disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche a disposizione, ciascuna parte applica una procedura di selezione dei potenziali candidati che garantisca totale imparzialità e trasparenza prevedendo, in particolare, un'adeguata pubblicità dell'apertura, dello svolgimento e del completamento della procedura.

6. Fatto salvo il paragrafo 5, ciascun parte può stabilire le norme che governano la procedura di selezione tenendo conto di obiettivi politici legittimi, fra cui considerazioni relative alla salute, alla sicurezza, alla tutela dell'ambiente e alla conservazione del patrimonio culturale.

ARTICOLO 20.3

Procedure in materia di licenze e qualifiche

1. Le procedure in materia di licenze e qualifiche sono chiare, rese pubbliche in anticipo e non costituiscono di per sé una restrizione alla prestazione di un servizio o all'esercizio di qualsiasi altra attività economica. Ciascuna parte si adopera per rendere tali procedure e formalità il più possibile semplici e non complica o ritarda indebitamente la prestazione del servizio o l'esercizio di qualsiasi altra attività economica.

PUBLIC

2. Se è richiesta un'autorizzazione, ciascuna parte pubblica tempestivamente o rende altrimenti accessibili al pubblico le informazioni necessarie al richiedente per conformarsi alle prescrizioni e alle procedure per ottenere, mantenere, modificare e rinnovare tale autorizzazione. Le informazioni riportano almeno i seguenti elementi, se esistono:

a) le prescrizioni e le procedure;

b) i dati di contatto delle pertinenti autorità competenti;

c) i diritti dovuti;

d) le norme tecniche;

e) le procedure di ricorso o di riesame relative alle decisioni sulle domande;

f) le procedure per monitorare o assicurare l'osservanza dei termini e delle condizioni applicabili alle licenze o alle qualifiche;

g) le possibilità di partecipazione del pubblico, ad esempio tramite audizioni o osservazioni; e

h) il calendario indicativo per il trattamento della domanda.

PUBLIC

3. I diritti di autorizzazione[1] eventualmente sostenuti dai richiedenti sono ragionevoli e trasparenti e non limitano di per sé la prestazione del servizio pertinente o l'esercizio dell'attività economica pertinente.

4. Ciascuna parte provvede affinché le decisioni dell'autorità competente, come anche le procedure da questa seguite nel processo di rilascio delle autorizzazioni, siano imparziali nei confronti di tutti i richiedenti. L'autorità competente giunge alla propria decisione in modo indipendente e senza essere chiamata a rispondere del suo operato ad alcuna persona che presti i servizi o eserciti le attività economiche per cui occorre l'autorizzazione.

5. Se è previsto un termine specifico per la presentazione delle domande, al richiedente è concesso un periodo di tempo ragionevole a tale scopo. Se possibile, l'autorità competente dovrebbe accettare le domande in formato elettronico alle stesse condizioni di autenticità delle domande presentate su supporto cartaceo.

6. L'autorità competente provvede al trattamento di una domanda senza indebito ritardo dopo la presentazione. Ciascuna parte si adopera per stabilire il calendario indicativo per il trattamento di una domanda e, su istanza del richiedente e senza indebito ritardo, provvede affinché l'autorità competente fornisca informazioni sullo stato della domanda. Ciascuna parte provvede affinché il trattamento di una domanda, inclusa la decisione finale, sia portato a termine entro un periodo di tempo ragionevole dalla presentazione della domanda completa.

[1] I diritti di autorizzazione non comprendono i diritti dovuti per l'uso di risorse naturali, i pagamenti per la partecipazione ad aste, gare o altri mezzi non discriminatori di assegnazione delle concessioni, né i contributi obbligatori alla fornitura del servizio universale.

7. L'autorità competente, entro un periodo di tempo ragionevole dal ricevimento di una domanda che giudica incompleta, ne informa il richiedente, identifica, nella misura del possibile, le informazioni aggiuntive necessarie per completare la domanda e offre al richiedente la possibilità di porre rimedio alle carenze riscontrate nella doamnda.

8. L'autorità competente accetta copie dei documenti autenticate conformemente al diritto della parte invece dei documenti originali, salvo qualora l'autorità competente richieda i documenti originali per tutelare l'integrità della procedura di autorizzazione.

9. L'autorità competente che respinge una domanda ne informa il richiedente, su istanza di quest'ultimo o su iniziativa dell'autorità competente, per iscritto e senza indebito ritardo. Di norma, il richiedente è informato in merito ai motivi della decisione di rigettare la domanda e ai termini per la presentazione di un ricorso contro tale decisione. Al richiedente è concessa la possibilità di ripresentare una domanda entro termini ragionevoli.

10. Ciascuna parte provvede affinché una autorizzazione, una volta rilasciata, prenda effetto senza indebito ritardo a norma dei termini e delle condizioni in essa indicati.

11. Qualora per un'autorizzazione siano prescritte prove d'esame, l'autorità competente provvede affinché tali prove d'esame avvengano a intervalli ragionevolmente frequenti e lascino ai richiedenti un periodo di tempo ragionevole per chiedere di sostenere la prova.

PUBLIC

ARTICOLO 20.4

Riesame

Qualora entrino in vigore i risultati dei negoziati relativi all'articolo VI, paragrafo 4, del GATS, le parti riesaminano congiuntamente tali risultati. Se, in seguito al riesame congiunto, si ritiene che l'integrazione di tali risultati nella presente parte del presente accordo possa migliorare le discipline in esso contenute, le parti decidono di comune accordo se integrare tali risultati nella presente parte del presente accordo.

PUBLIC

ARTICOLO 20.5

Gestione delle misure di applicazione generale

Ciascuna parte provvede affinché tutte le misure di applicazione generale che incidono sugli scambi di servizi siano gestite in modo ragionevole, obiettivo e imparziale.

ARTICOLO 20.6

Ricorso contro le decisioni amministrative

Ciascuna parte mantiene procedure o istanze giurisdizionali, arbitrali o amministrative atte a consentire, su richiesta di un investitore o prestatore di servizi interessato, il sollecito riesame delle decisioni amministrative che incidono sullo stabilimento, sulla prestazione transfrontaliera di servizi o sulla presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali e, ove giustificato, l'adozione di adeguate misure correttive. Ove tali procedure non siano indipendenti dall'agenzia cui spetta la decisione amministrativa in questione, ciascuna parte provvede affinché le procedure garantiscano un riesame obiettivo e imparziale.

CAPO 21

RICONOSCIMENTO RECIPROCO DELLE QUALIFICHE PROFESSIONALI

ARTICOLO 21.1

Riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali

1. Nessuna disposizione del presente capo osta a che una parte imponga alle persone fisiche di possedere le necessarie qualifiche e l'esperienza professionale richiesta nel territorio in cui il servizio è prestato per il settore di attività interessato.

2. Ciascuna parte incoraggia le autorità e gli organismi professionali competenti, nei rispettivi territori, per il settore di attività interessato, a elaborare e presentare raccomandazioni comuni sul riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali al sottocomitato per i servizi e gli investimenti di cui all'articolo 18.10. Tali raccomandazioni comuni sono sostenute da una valutazione basata su dati concreti dei seguenti elementi:

a) il valore economico di un accordo previsto di riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali (di seguito "accordo di riconoscimento reciproco"); e

b) la compatibilità dei rispettivi regimi, ossia il livello di compatibilità delle prescrizioni applicate da ciascuna parte ai fini dell'autorizzazione, del rilascio di licenze, dell'esercizio delle attività e della certificazione.

3. Una volta ricevuta una raccomandazione comune, il sottocomitato per i servizi e gli investimenti ne esamina la coerenza con la presente parte entro un periodo di tempo ragionevole. A seguito di tale esame, tale sottocomitato può elaborare e raccomandare al Consiglio congiunto di adottare, a norma dell'articolo 8.5, paragrafo 1, lettera a), una decisione sull'accordo di riconoscimento reciproco al fine di stabilire o modificare gli accordi di riconoscimento reciproco di cui all'allegato 21-B[1].

4. L'accordo di cui al paragrafo 3 del presente articolo stabilisce le condizioni per il riconoscimento delle qualifiche professionali acquisite nell'Unione e delle qualifiche professionali acquisite in Cile in relazione a un'attività che rientra nell'ambito di applicazione dei capi 17, 18, 19 o 26.

[1] Si precisa che gli accordi di riconoscimento reciproco non comportano il riconoscimento automatico delle qualifiche professionali, ma fissano, nell'interesse reciproco delle parti, le condizioni per le autorità competenti che concedono il riconoscimento.

5. Gli orientamenti per gli accordi sul riconoscimento delle qualifiche professionali di cui all'allegato 21-A sono presi in considerazione nell'elaborazione delle raccomandazioni comuni di cui al paragrafo 2 del presente articolo e dal Consiglio congiunto al momento di valutare l'eventuale adozione di una tale accordo, come indicato al paragrafo 3 del presente articolo.

PUBLIC

CAPO 22

SERVIZI DI CONSEGNA

ARTICOLO 22.1

Ambito di applicazione e definizioni

1. Il presente capo stabilisce i principi del quadro normativo per tutti i servizi di consegna.

2. Ai fini del presente capo si applicano le definizioni seguenti:

a) "servizi di consegna": i servizi postali e di corriere o i servizi espresso, che comprendono attività di raccolta, smistamento, trasporto e consegna degli invii postali;

b) "servizi di corriere espresso": la raccolta, lo smistamento, il trasporto e la consegna degli invii postali a velocità accelerata e affidabilità incrementata, che possono includere elementi di valore aggiunto quali la raccolta dal punto di origine, la consegna personale al destinatario, la rintracciabilità, la possibilità di cambiare la destinazione e il destinatario in transito o la conferma della ricezione;

c) "servizi di posta espressa": i servizi internazionali di corriere espresso prestati tramite la cooperativa Express Mail Service che è l'associazione volontaria di operatori postali designati nell'ambito dell'Unione postale universale ;

d) "licenza": un'autorizzazione concessa a un singolo prestatore di servizi di consegna da un'autorità di regolamentazione competente, in cui sono stabiliti procedure, obblighi e prescrizioni specificamente attinenti al settore dei servizi di consegna;

e) "invio postale": un invio fino a 31,5 kg, provvisto di indirizzo, nella forma definitiva al momento in cui viene preso in consegna da qualsiasi tipo di prestatore di servizi di consegna, pubblico o privato, e che può includere invii quali lettere, pacchi, giornali o cataloghi;

f) "monopolio postale": il diritto esclusivo di prestare determinati servizi di consegna nel territorio di una parte a norma del diritto di tale parte; e

g) "servizio universale": l'offerta permanente di un servizio di consegna di qualità determinata in tutti i punti del territorio di una parte a un prezzo accessibile a tutti gli utenti.

PUBLIC

ARTICOLO 22.2

Servizio universale

1. Ciascuna parte ha il diritto di definire il tipo di obblighi di servizio universale che intende mantenere. Ciascuna parte che mantiene un obbligo di servizio universale lo gestisce in modo trasparente, non discriminatorio e neutro nei confronti di tutti i prestatori di servizi di consegna che sono soggetti a tale obbligo.

2. Una parte, se impone che i servizi di posta espressa in entrata siano prestati sulla base del servizio universale, non accorda a tali servizi un trattamento preferenziale rispetto ad altri servizi di corriere espresso internazionali.

ARTICOLO 22.3

Prevenzione di pratiche distorsive del mercato

Ciascuna parte provvede affinché i prestatori di servizi di consegna soggetti a un obbligo di servizio universale o a un monopolio postale non adottino pratiche distorsive del mercato, quali:

a) l'uso dei proventi derivanti dalla prestazione di un servizio soggetto a un obbligo di servizio universale o a un monopolio postale per il sovvenzionamento incrociato della prestazione di un servizio di corriere espresso o di qualsiasi servizio di consegna non universale; o

PUBLIC

b) distinzioni ingiustificate tra i clienti, quali le imprese o gli spedizionieri all'ingrosso o le imprese di groupage, per quanto attiene alle tariffe o ad altri termini e condizioni per la prestazione di un servizio di consegna soggetto a un obbligo di servizio universale o a un monopolio postale.

PUBLIC

ARTICOLO 22.4

Licenze

1. La parte che impone l'obbligo di licenza per la prestazione di servizi di consegna rende pubblici:

a) tutte le prescrizioni in materia di licenze e il periodo di tempo normalmente necessario per l'adozione di una decisione in merito alla domanda di licenza; e

b) i termini e le condizioni applicabili alle licenze.

2. Le procedure, gli obblighi e le prescrizioni relativi alle licenze sono trasparenti, non discriminatori e basati su criteri oggettivi.

3. L'autorità di regolamentazione competente che respinge una domanda di licenza informa il richiedente per iscritto dei motivi del rigetto. Ciascuna parte istituisce o mantiene una procedura di ricorso dinanzi a un organo indipendente dalle parti coinvolte nella procedura di domanda di licenza. Tale organo può essere un organo giudiziario.

PUBLIC

ARTICOLO 22.5

Indipendenza delle autorità di regolamentazione

1. Ciascuna parte provvede affinché le autorità responsabili della regolamentazione dei servizi di consegna non rispondano del loro operato ai prestatori dei servizi di consegna e che le decisioni e le procedure adottate dall'autorità di regolamentazione siano imparziali, non discriminatorie e trasparenti nei confronti di tutti i partecipanti al mercato nel proprio territorio.

2. Ciascuna parte provvede affinché l'autorità responsabile della regolamentazione dei servizi di consegna svolga i propri compiti in modo tempestivo e disponga di risorse finanziarie e umane adeguate.

CAPO 23

SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE

PUBLIC

ARTICOLO 23.1

Ambito di applicazione

1. Il presente capo stabilisce i principi del quadro normativo per la fornitura di reti e servizi di telecomunicazione, liberalizzati a norma dei capi 17 e 18.

2. Il presente capo non si applica ai servizi relativi alla fornitura o al controllo editoriale di contenuti trasmessi mediante reti e servizi di telecomunicazione.

ARTICOLO 23.2

Definizioni

Ai fini del presente capo si applicano le definizioni seguenti:

a) "risorse correlate": servizi, infrastrutture fisiche e altre risorse correlati a una rete o a un servizio di telecomunicazione che permettono o supportano la fornitura di servizi attraverso tale rete o servizio, o sono potenzialmente in grado di farlo, e possono comprendere gli edifici o gli accessi agli edifici, il cablaggio degli edifici, le antenne, le torri e le altre strutture di supporto, le condotte, le tubazioni, i piloni, i pozzetti e gli armadi di distribuzione;

b) "infrastrutture essenziali": le infrastrutture di una rete o di un servizio pubblici di telecomunicazione che:

   i) sono fornite in modo esclusivo o predominante da un unico fornitore o da un numero ristretto di fornitori; e

   ii) non possono in pratica essere sostituite, sul piano economico o tecnico, ai fini della prestazione del servizio;

c) "interconnessione": il collegamento di reti pubbliche di telecomunicazione utilizzate dallo stesso o da diversi fornitori di reti o servizi di telecomunicazione per consentire agli utenti di un fornitore di comunicare con gli utenti dello stesso o di un altro fornitore o di accedere a servizi prestati da un altro fornitore, indipendentemente dal fatto che tali servizi siano prestati dai fornitori interessati o da qualsiasi altro fornitore che abbia accesso alla rete;

PUBLIC

d) "servizi di accesso a internet": i servizi pubblici di telecomunicazione che forniscono accesso a internet nel territorio di una parte, fornendo così connettività a praticamente tutti i punti finali di internet, a prescindere dalla tecnologia di rete e dalle apparecchiature terminali utilizzate;

e) "circuiti affittati": servizi o infrastrutture di telecomunicazione, compresi quelli di natura virtuale, che collegano due o più punti specifici e riservano capacità da dedicare all'uso esclusivo di determinati utenti o da mettere a loro disposizione;

f) "fornitore principale": un fornitore di reti o servizi di telecomunicazione in grado di influire sostanzialmente in termini di prezzi e di offerta sulle modalità di partecipazione al mercato delle reti o dei servizi di telecomunicazione di cui trattasi, per effetto del controllo esercitato su infrastrutture essenziali o dello sfruttamento della propria posizione in tale mercato;

g) "elementi di rete": impianti o apparecchiature usati per prestare un servizio pubblico di telecomunicazione, comprese le caratteristiche, le funzioni e le capacità fornite mediante tali impianti o apparecchiature;

h) "portabilità del numero":

i) per la parte UE, la possibilità per l'abbonato che lo chiede di conservare il numero di telefono esistente, nello stesso luogo per gli abbonati a linee fisse, senza perdita di qualità, affidabilità o convenienza in caso di passaggio da un prestatore di servizi pubblici di telecomunicazione a un altro della stessa categoria; e

PUBLIC

ii) per il Cile, la possibilità per l'utente finale di conservare, su richiesta, il numero di telefono esistente senza perdita di qualità, affidabilità o convenienza in caso di passaggio da un prestatore di servizi pubblici di telecomunicazione a un altro;

i) "rete pubblica di telecomunicazione": una rete di telecomunicazione usata interamente o prevalentemente per prestare servizi pubblici di telecomunicazione tra punti terminali della rete;

j) "servizio pubblico di telecomunicazione": un servizio di telecomunicazione offerto al pubblico in generale;

k) "abbonato": una persona fisica o giuridica che è una parte di un contratto concluso con un prestatore di servizi pubblici di telecomunicazione per la prestazione di tali servizi;

l) "telecomunicazione": la trasmissione e la ricezione di segnali con mezzi elettromagnetici;

m) "rete di telecomunicazione": i sistemi di trasmissione e, se del caso, le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse, inclusi gli elementi di rete non attivi, che consentono la trasmissione e la ricezione di segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici;

n) "autorità di regolamentazione delle telecomunicazioni": l'organismo o gli organismi incaricati da una parte di regolamentare le reti e i servizi di telecomunicazione contemplati dal presente capo[1];

[1] Si precisa che l'autorità di regolamentazione delle telecomunicazioni comprende qualsiasi autorità incaricata da una parte dell'esecuzione degli obblighi di cui al presente capo.

o) "servizio di telecomunicazione": un servizio che consiste interamente o prevalentemente nella trasmissione e ricezione di segnali, compresi i segnali di radiodiffusione, attraverso reti di telecomunicazione, comprese le reti utilizzate per la radiodiffusione;

p) "servizio universale": l'insieme minimo di servizi di qualità determinata che deve essere messo a disposizione di tutti gli utenti nel territorio di una parte, indipendentemente dal luogo geografico in cui essi si trovano e a prezzi accessibili; e

q) "utente": una persona fisica o giuridica che usa una rete o un servizio pubblico di telecomunicazione.

PUBLIC

ARTICOLO 23.3

Autorità di regolamentazione delle telecomunicazioni

1. Ciascuna parte provvede affinché la propria autorità di regolamentazione delle telecomunicazioni sia giuridicamente distinta e funzionalmente indipendente da qualsiasi fornitore di reti, servizi o apparecchiature di telecomunicazione e che le decisioni adottate dalla propria autorità di regolamentazione delle telecomunicazioni e le procedure da questa seguite siano imparziali nei confronti di tutti i partecipanti al mercato.

2. La parte che mantiene la proprietà o il controllo dei fornitori di reti, servizi o apparecchiature di telecomunicazione provvede all'effettiva separazione strutturale delle funzioni di regolamentazione delle telecomunicazioni dalle attività inerenti a tale proprietà o controllo.

3. Al fine di garantire l'indipendenza e l'imparzialità delle autorità di regolamentazione delle telecomunicazioni, ciascuna parte provvede affinché la propria autorità di regolamentazione delle telecomunicazioni non detenga interessi finanziari né mantenga un ruolo operativo o gestionale in alcun fornitore di reti, servizi o apparecchiature di telecomunicazione.

4. Ciascuna parte provvede affinché i fornitori di reti, servizi o apparecchiature di telecomunicazione non influenzino le decisioni e le procedure dell'autorità di regolamentazione delle telecomunicazioni.

5. Ciascuna parte conferisce alla propria autorità di regolamentazione delle telecomunicazioni poteri di regolamentazione e di vigilanza, nonché risorse finanziarie e umane adeguate all'adempimento delle funzioni che le sono attribuite per far rispettare gli obblighi di cui al presente capo. Tali poteri sono esercitati in modo trasparente e tempestivo. Tali funzioni sono rese pubbliche in una forma chiara e facilmente accessibile, in particolare quando vengono assegnate a più organismi.

6. Ciascuna parte conferisce alla propria autorità di regolamentazione delle telecomunicazioni il potere di assicurare che i fornitori di reti o servizi di telecomunicazione le forniscano, su richiesta e tempestivamente, tutte le informazioni, anche di carattere finanziario, necessarie per consentire all'autorità di regolamentazione delle telecomunicazioni di svolgere le proprie funzioni conformemente al presente capo. Le informazioni fornite sono trattate conformemente alle prescrizioni in materia di riservatezza.

PUBLIC

7. Ciascuna parte provvede affinché un utente o un fornitore di reti o servizi di telecomunicazione interessato da una decisione emanata dall'autorità di regolamentazione delle telecomunicazioni abbia il diritto di ricorrere avverso tale decisione presso un organo indipendente dall'autorità di regolamentazione delle telecomunicazioni e dalle parti interessate dalla decisione. In attesa dell'esito del ricorso, la decisione emanata dall'autorità di regolamentazione delle telecomunicazioni resta in vigore, salvo qualora siano concesse misure provvisorie conformemente al diritto della parte di tale autorità.

PUBLIC

ARTICOLO 23.4

Autorizzazione a fornire reti o servizi di telecomunicazione

1. Una parte, se impone l'obbligo di autorizzazione per la fornitura di reti o servizi di telecomunicazione, indica il periodo di tempo ragionevole normalmente necessario all'autorità di regolamentazione delle telecomunicazioni per decidere in merito alla richiesta di autorizzazione, comunica tale periodo al richiedente in modo trasparente e si adopera per decidere in merito alla richiesta entro il periodo di tempo comunicato[1].

2. I criteri di autorizzazione e le procedure applicabili sono il più possibile semplici, obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati. Gli obblighi e le condizioni imposti o associati a un'autorizzazione sono non discriminatori, trasparenti e proporzionati e riguardano i servizi forniti.

[1] Si precisa che il presente articolo non osta a che una parte autorizzi la fornitura di reti o servizi di telecomunicazione su semplice notifica senza dover attendere una decisione dell'autorità di regolamentazione delle telecomunicazioni.

3. Ciascuna parte provvede affinché il richiedente riceva per iscritto i motivi del rifiuto o della revoca di un'autorizzazione o dell'imposizione di condizioni specifiche al fornitore. In caso si verifichi tale rifiuto, revoca o imposizione, il richiedente può adire un organo di ricorso.

4. I diritti amministrativi addebitati ai fornitori sono obiettivi, trasparenti, non discriminatori e commisurati ai costi amministrativi ragionevolmente sostenuti per la gestione, il controllo e l'esecuzione degli obblighi di cui al presente capo[1].

PUBLIC

ARTICOLO 23.5

Interconnessione

Fatto salvo l'articolo 23.9, ciascuna parte provvede affinché un fornitore di reti o servizi pubblici di telecomunicazione nel suo territorio abbia il diritto e, su richiesta di un altro fornitore di reti o servizi pubblici di telecomunicazione nel suo territorio, l'obbligo di negoziare l'interconnessione ai fini della fornitura di reti o servizi pubblici di telecomunicazione nel suo territorio.

[1] I diritti amministrativi non comprendono i pagamenti per i diritti d'uso di risorse scarse e i contributi obbligatori alla prestazione del servizio universale.

ARTICOLO 23.6

Accesso e uso

1. Ciascuna parte provvede affinché ai prestatori di servizi dell'altra parte sia concesso di accedere alle reti o ai servizi pubblici di telecomunicazione e di utilizzarli secondo termini e condizioni ragionevoli e non discriminatori[1] in conformità,tra l'altro, ai paragrafi da 2 a 5.

2. Ciascuna parte provvede affinché i prestatori di servizi dell'altra parte abbiano accesso a qualsiasi servizio pubblico di telecomunicazione offerto all'interno o al di là delle frontiere di tale parte, compresi i circuiti affittati privati, e possano utilizzarli e a tal fine, fatto salvo il paragrafo 5, provvede affinché tali prestatori siano autorizzati a:

a) acquistare o affittare e collegare terminali o altre apparecchiature che fungono da interfaccia con la rete e che sono necessari per prestare i loro servizi;

b) interconnettere circuiti affittati privati o di proprietà con reti pubbliche di telecomunicazione o con circuiti affittati o di proprietà o di un altro prestatore di servizi di telecomunicazione; e

c) utilizzare, nel prestare un servizio, protocolli operativi di loro scelta al di là di quanto necessario per garantire la disponibilità dei servizi di telecomunicazione al pubblico in generale.

[1] Ai fini del presente articolo, "non discriminatorio" è da intendersi con riferimento al trattamento della nazione più favorita e al trattamento nazionale, come definiti agli articoli 17.9, 17.11, 18.4 e 18.5, nonché a termini e condizioni non meno favorevoli di quelli accordati ad altri utenti di reti pubbliche o servizi pubblici di telecomunicazioni simili in situazioni analoghe.

3. Ciascuna parte provvede affinché i prestatori di servizi dell'altra parte possano utilizzare le reti o i servizi pubblici di telecomunicazione per la circolazione di informazioni all'interno e al di là delle frontiere di tale parte, anche per le comunicazioni intra-aziendali di tali prestatori di servizi e per l'accesso a informazioni contenute in banche dati o altrimenti conservate in formato elettronico nel territorio di una o dell'altra parte.

4. In deroga al paragrafo 3, una parte può adottare le misure necessarie a garantire la sicurezza e la riservatezza delle comunicazioni, fatto salvo l'obbligo di non applicare tali misure in una forma che costituisca una discriminazione arbitraria o ingiustificata o una restrizione dissimulata degli scambi di servizi.

5. Ciascuna parte provvede affinché l'accesso alle reti o ai servizi pubblici di telecomunicazione nel suo territorio e il relativo uso non siano subordinati a condizioni diverse da quelle necessarie a:

a) salvaguardare le responsabilità di servizio pubblico dei fornitori di reti o servizi pubblici di telecomunicazione, in particolare la loro capacità di rendere disponibili al pubblico in generale i loro servizi; o

b) preservare l'integrità tecnica delle reti o dei servizi pubblici di telecomunicazione.

PUBLIC

ARTICOLO 23.7

Risoluzione delle controversie in materia di telecomunicazioni

1. Ciascuna parte provvede affinché, in caso di controversia tra fornitori di reti o servizi di telecomunicazione vertente sui diritti e sugli obblighi derivanti dal presente capo, e su richiesta di una delle parti coinvolte nella controversia, l'autorità di regolamentazione delle telecomunicazioni emani entro un periodo di tempo ragionevole una decisione vincolante per risolvere la controversia.

2. Ciascuna parte provvede affinché la decisione emanata dall'autorità di regolamentazione delle telecomunicazioni sia resa pubblica nel rispetto delle prescrizioni in materia di riservatezza commerciale a norma delle proprie disposizioni legislative e regolamentari. L'autorità di regolamentazione delle telecomunicazioni fornisce alle parti della controversia la motivazione completa su cui è basata la decisione. Le parti della controversia hanno il diritto di ricorrere avverso tale decisione, conformemente all'articolo 23.3, paragrafo 7.

3. Ciascuna parte provvede affinché la procedura di cui ai paragrafi 1 e 2 non impedisca alle parti della controversia di adire un'autorità giudiziaria, conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari della parte.

PUBLIC

ARTICOLO 23.8

Misure di salvaguardia della concorrenza in relazione ai fornitori principali

Ciascuna parte adotta o mantiene in vigore misure appropriate volte a impedire che i fornitori di reti o servizi di telecomunicazioni che, singolarmente o in gruppo, rappresentano un fornitore principale, avviino o mantengano in essere pratiche anticoncorrenziali, comprendenti:

a) le sovvenzioni incrociate anticoncorrenziali;

b) l'uso con esiti anticoncorrenziali di informazioni ottenute dai concorrenti; e

c) il fatto di non mettere tempestivamente a disposizione degli altri prestatori di servizi le informazioni tecniche relative alle infrastrutture essenziali e le informazioni pertinenti sotto il profilo commerciale di cui hanno bisogno per la prestazione di servizi.

PUBLIC

ARTICOLO 23.9

Interconnessione con i fornitori principali

1. Ciascuna parte provvede affinché i fornitori principali di reti o servizi pubblici di telecomunicazione assicurino l'interconnessione in corrispondenza di ogni punto tecnicamente praticabile della rete. I fornitori principali assicurano tale interconnessione:

a) secondo termini e condizioni non discriminatorie, anche in relazione a tariffe, norme tecniche, specifiche, qualità e manutenzione, e a un livello qualitativo non inferiore a quello che il fornitore principale assicura per i propri servizi simili o per i servizi simili di sue controllate o altre imprese affiliate;

b) tempestivamente e, secondo termini e condizioni, anche in relazione a tariffe, norme tecniche, specifiche, qualità e manutenzione, che siano trasparenti, ragionevoli, tenuto conto della fattibilità economica, e sufficientemente disaggregate da consentire al fornitore di non pagare per risorse o componenti di rete di cui non ha bisogno per il servizio da fornire; e

c) su richiesta, in corrispondenza di punti supplementari rispetto ai punti terminali di rete offerti alla maggioranza degli utenti, a tariffe che riflettano il costo di allestimento delle infrastrutture aggiuntive necessarie.

2. Ciascuna parte rende pubbliche le procedure applicabili per l'interconnessione con un fornitore principale.

PUBLIC

3. Ciascuna parte provvede affinché i fornitori principali rendano pubblici i loro accordi di interconnessione o le loro offerte di interconnessione di riferimento, a seconda dei casi.

PUBLIC

ARTICOLO 23.10

Accesso alle infrastrutture essenziali dei fornitori principali

Ciascuna parte conferisce alla propria autorità di regolamentazione delle telecomunicazioni il potere di imporre ai fornitori principali nel suo territorio di mettere a disposizione dei fornitori di reti o servizi di telecomunicazione le loro infrastrutture essenziali, secondo termini e condizioni ragionevoli e non discriminatori, per la fornitura di reti o servizi pubblici di telecomunicazione, salvo qualora ciò non sia necessario per garantire una concorrenza effettiva sulla base dei dati raccolti e della valutazione del mercato effettuata dall'autorità di regolamentazione delle telecomunicazioni. Le infrastrutture essenziali di un fornitore principale possono comprendere gli elementi di rete, i servizi dei circuiti affittati e le risorse correlate.

ARTICOLO 23.11

Risorse scarse

1. Ciascuna parte provvede affinché l'attribuzione e la concessione dei diritti d'uso di risorse scarse, compresi lo spettro radio, i numeri e i diritti di passaggio, siano effettuate in modo aperto, obiettivo, tempestivo, trasparente, non discriminatorio e proporzionato e ai fini del conseguimento degli obiettivi di interesse generale. Le procedure, le condizioni e gli obblighi connessi ai diritti d'uso si basano su criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati.

2. Ciascuna parte rende pubblico l'attuale utilizzo delle bande di frequenza attribuite, ma non ha l'obbligo di indicare in dettaglio le frequenze dello spettro radio riservate a specifici usi pubblici.

3. Le misure adottate da una parte relative all'attribuzione e all'assegnazione dello spettro radio e alla gestione delle frequenze non sono considerate di per sé misure incompatibili con gli articoli 17.8 e 18.7. Di conseguenza ciascuna parte si riserva il diritto di stabilire e applicare misure di gestione dello spettro e delle frequenze che possono avere per effetto la limitazione del numero dei prestatori di servizi di telecomunicazione, a condizione che lo faccia in modo compatibile con la presente parte del presente accordo. Ciò comprende la facoltà di attribuire le bande di frequenza tenendo conto delle esigenze attuali e future e della disponibilità dello spettro.

PUBLIC

ARTICOLO 23.12

Portabilità del numero

Ciascuna parte provvede affinché i prestatori di servizi pubblici di telecomunicazione nel suo territorio offrano tempestivamente la portabilità del numero secondo termini e condizioni ragionevoli.

PUBLIC

ARTICOLO 23.13

Servizio universale

1. Ciascuna parte ha il diritto di definire il tipo di obblighi di servizio universale che intende mantenere e di stabilirne l'ambito di applicazione e le modalità di attuazione.

2. Gli obblighi di servizio universale non saranno considerati di per sé anticoncorrenziali, a condizione che siano gestiti in modo proporzionato, trasparente, obiettivo e non discriminatorio. La gestione di tali obblighi è neutrale in termini di concorrenza e non è più gravosa del necessario per il tipo di servizio universale definito dalla parte.

3. Ciascuna parte provvede affinché le procedure di designazione dei prestatori del servizio universale siano aperte a tutti i fornitori di reti o servizi pubblici di telecomunicazione e designa i prestatori del servizio universale attraverso un meccanismo efficiente, trasparente e non discriminatorio.

4. Una parte, se decide di finanziare la fornitura del servizio universale da parte di un prestatore, provvede affinché il finanziamento non superi il costo netto indotto dall'obbligo di servizio universale.

PUBLIC

ARTICOLO 23.14

Riservatezza delle informazioni

1. Ciascuna parte provvede affinché i fornitori di reti o servizi di telecomunicazione che acquisiscono informazioni riservate da un altro fornitore di reti o servizi di telecomunicazione nel corso della negoziazione di accordi a norma degli articoli 23.5, 23.6, 23.9 e 23.10 utilizzino tali informazioni esclusivamente ai fini per i quali sono state fornite e osservino sempre gli obblighi di riservatezza riguardo a tali informazioni.

2. Ciascuna parte garantisce la riservatezza delle telecomunicazioni e dei relativi dati sul traffico trasmessi attraverso l'uso di reti o servizi pubblici di telecomunicazione, a condizione che le misure adottate a tal fine non siano applicate in modo da costituire un mezzo di discriminazione arbitraria o ingiustificata o una restrizione dissimulata degli scambi di servizi.

ARTICOLO 23.15

Partecipazioni straniere

Per quanto riguarda la fornitura di reti o servizi di telecomunicazione, diversi dalla radiodiffusione pubblica, mediante una presenza commerciale, le parti non impongono requisiti relativi alle joint venture né limitano la partecipazione di capitale estero in termini di limiti percentuali massimi alla partecipazione straniera o in termini di valore totale degli investimenti esteri singoli o complessivi.

PUBLIC

ARTICOLO 23.16

Accesso a internet aperto e non discriminatorio

1. Ciascuna parte adotta o mantiene in vigore misure volte a garantire che i prestatori di servizi di accesso a internet consentano agli utenti di tali servizi di accedere a informazioni, contenuti e servizi di loro scelta e di diffonderli.

2. Il paragrafo 1 lascia impregiudicate le disposizioni legislative e regolamentari di una parte relative alla liceità delle informazioni, dei contenuti o dei servizi di cui a tale paragrafo.

3. In deroga al paragrafo 1, i prestatori di servizi di accesso a Internet possono attuare misure di gestione della rete non discriminatorie[1], ragionevoli, trasparenti e proporzionate che siano compatibili con le disposizioni legislative e regolamentari di una parte.

[1] Fatte salve le eccezioni previste dalle disposizioni legislative e regolamentari di una parte.

4. Ciascuna parte adotta o mantiene in vigore misure volte a garantire che i prestatori di servizi di accesso a internet consentano agli utenti di tali servizi di utilizzare dispositivi di loro scelta, a condizione che tali dispositivi non danneggino la sicurezza di altri dispositivi, della rete o dei servizi prestati attraverso la rete.

PUBLIC

ARTICOLO 23.17

Roaming internazionale

1. Le parti si adoperano per cooperare alla promozione di tariffe trasparenti e ragionevoli per i servizi di roaming internazionale secondo modalità che possono contribuire a promuovere l'aumento degli scambi tra le parti e a migliorare il benessere dei consumatori.

2. Ciascuna parte può adottare misure volte ad aumentare la trasparenza e la concorrenza per quanto riguarda le tariffe dei servizi di roaming internazionale e le alternative tecnologiche ai servizi di roaming, quali:

a) garantire che le informazioni in materia di tariffe al dettaglio siano facilmente accessibili al pubblico; e

b) ridurre al minimo gli ostacoli all'uso di alternative tecnologiche al roaming, che consentano agli utenti che si recano nel territorio di una parte in provenienza dal territorio dell'altra parte di accedere ai servizi di telecomunicazione utilizzando il dispositivo di loro scelta.

CAPO 24

SERVIZI DI TRASPORTO MARITTIMO INTERNAZIONALE

PUBLIC

ARTICOLO 24.1

Ambito di applicazione, definizioni e principi

1. Il presente capo stabilisce i principi relativi alla liberalizzazione dei servizi di trasporto marittimo internazionale a norma dei capi 17, 18 e 19.

2. Ai fini del presente capo, dei capi 17, 18 e 19 e degli allegati 17-A, 17-B e 17-C si applicano le definizioni seguenti:

a) "servizi di stazionamento e deposito di container": le operazioni di stoccaggio di container, in aree portuali o retroportuali, per operazioni di riempimento o svuotamento, riparazione e messa a disposizione dei container per le spedizioni;

b) "servizi di sdoganamento" o "servizi di spedizionieri doganali": l'espletamento per conto terzi delle formalità doganali connesse all'importazione, all'esportazione o al transito dei carichi, che si tratti o meno dell'attività principale del prestatore del servizio o di una sua abituale attività complementare.

c) "trasporti porta a porta o multimodali": trasporti di carichi mediante più di una modalità di trasporto, compresa una tratta marittima internazionale, e con un unico titolo di trasporto;

d) "servizi di feederaggio": il pre-trasporto e l'ulteriore trasporto via mare, tra porti ubicati nel territorio di una parte, di carichi internazionali, in particolare quelli trasportati in container, per raggiungere una destinazione al di fuori del territorio di tale parte;

e) "servizi di spedizione merci": l'attività che consiste nell'organizzare e nel sorvegliare le operazioni di spedizione per conto degli spedizionieri attraverso l'acquisizione dei servizi di trasporto e dei servizi connessi, la preparazione della documentazione e la fornitura delle informazioni commerciali;

f) "carico internazionale": merci trasportate tra un porto di una parte e un porto dell'altra parte o di un paese terzo, oppure tra un porto di uno Stato membro e un porto di un altro Stato membro;

g) "servizi di trasporto marittimo internazionale": il trasporto di passeggeri o merci mediante navi adibite alla navigazione marittima tra un porto di una parte e un porto dell'altra parte o di un paese terzo, compresa la stipula diretta di contratti con i prestatori di altri servizi di trasporto, per realizzare trasporti porta a porta o multimodali con un unico titolo di trasporto, ma escluso il diritto di prestare tali altri servizi di trasporto;

PUBLIC

h) "servizi di agenzia marittima": le attività che consistono nel rappresentare, in qualità di agente, in una determinata zona geografica, gli interessi commerciali di una o più linee o compagnie di navigazione per gli scopi seguenti:

i) commercializzazione e vendita di servizi di trasporto marittimo e di servizi connessi, dal preventivo alla fatturazione, ed emissione di polizze di carico per conto delle compagnie, acquisto e rivendita dei necessari servizi connessi, preparazione della documentazione e fornitura delle informazioni commerciali; o

ii) rappresentanza delle compagnie nell'organizzazione dello scalo della nave o, se necessario, nella presa in carico delle merci;

i) "servizi ausiliari marittimi": servizi di movimentazione di carichi marittimi, servizi di sdoganamento, servizi di stazionamento e deposito di container, servizi di agenzia marittima e servizi marittimi di spedizione merci; e

j) "servizi di movimentazione di carichi marittimi": le attività svolte dalle società di stivaggio, compresi gli operatori terminalisti, escluse però le attività dirette dei lavoratori portuali quando tale personale è organizzato in modo indipendente dalle società di stivaggio o dagli operatori terminalisti; le attività contemplate comprendono l'organizzazione e la supervisione delle attività seguenti:

i) carico delle merci su una nave o scarico delle stesse da una nave;

PUBLIC

ii) rizzaggio o derizzaggio del carico; e

iii) ricevimento o consegna e vigilanza del carico prima dell'imbarco o dopo lo scarico.

3. Considerati i livelli di liberalizzazione esistenti tra le parti nel trasporto marittimo internazionale, si applicano i seguenti principi:

a) Le parti applicano effettivamente il principio dell'accesso illimitato ai mercati e agli scambi marittimi internazionali su base commerciali e non discriminatoria; e

b) ciascuna parte accorda alle navi battenti bandiera dell'altra parte o gestite da prestatori di servizi dell'altra parte un trattamento non meno favorevole di quello accordato alle proprie navi, anche per quanto riguarda l'accesso ai porti, l'uso delle infrastrutture e dei servizi portuali, l'uso dei servizi ausiliari marittimi, i relativi diritti e oneri, le agevolazioni doganali e l'assegnazione di ormeggi e di infrastrutture per il carico e lo scarico.

4. Nell'applicare i principi di cui al paragrafo 3, le parti:

a) si astengono dall'introdurre, in futuri accordi con paesi terzi relativi a servizi di trasporto marittimo, clausole concernenti la ripartizione dei carichi, compresi i trasporti di rinfuse secche e liquide e il traffico di linea, e abrogano entro un termine ragionevole le clausole di questo tipo eventualmente contenute in precedenti accordi e

PUBLIC

b) alla data di entrata in vigore del presente accordo aboliscono e si astengono dall'introdurre misure unilaterali od ostacoli amministrativi, tecnici o di altro genere che potrebbero costituire una restrizione dissimulata o avere effetti discriminatori sulla libera prestazione di servizi nel trasporto marittimo internazionale.

5. Ciascuna parte consente ai prestatori di servizi di trasporto marittimo internazionale dell'altra parte lo stabilimento e l'esercizio di un'impresa nel proprio territorio conformemente alle condizioni previste nel proprio elenco di impegni specifici di cui agli allegati 17-A, 17-B e 17-C.

6. Le parti mettono a disposizione dei prestatori di servizi di trasporto marittimo internazionale dell'altra parte, secondo termini e condizioni ragionevoli e non discriminatorie, i servizi portuali seguenti: pilotaggio, rimorchiaggio, fornitura di provviste di bordo, bunkeraggio e rifornimento idrico, raccolta dei rifiuti e smaltimento della zavorra, servizi della capitaneria di porto, ausili alla navigazione, servizi operativi a terra indispensabili per l'esercizio delle navi, comprese le comunicazioni, fornitura di acqua e di elettricità, infrastrutture per riparazioni di emergenza, e servizi di ancoraggio e ormeggio.

7. Ciascuna parte consente ai prestatori di servizi di trasporto marittimo internazionale dell'altra parte di riposizionare i container vuoti di loro proprietà o da essi noleggiati che non sono trasportati come carichi a titolo oneroso tra porti del Cile o tra porti di uno Stato membro.

PUBLIC

CAPO 25

SERVIZI FINANZIARI

PUBLIC

ARTICOLO 25.1

Ambito di applicazione

1. Il presente capo si applica alle misure adottate o mantenute in vigore dalle parti in relazione:

a) agli enti finanziari dell'altra parte;

b) agli investitori dell'altra parte e ai loro investimenti negli enti finanziari situati nel territorio della parte; o

c) agli scambi transfrontalieri di servizi finanziari.

2. Si precisa che il capo 17 si applica alle misure:

a) relative ad un investitore di una parte e ai suoi investimenti in un prestatore di servizi finanziari che non sia un ente finanziario; e

b) diverse dalle misure relative alla prestazione di servizi finanziari, relative ad un investitore di una parte, o ai suoi investimenti nel territorio dell'altra parte in un ente finanziario.

3. Le disposizioni dei capi 17 e 18 si applicano alle misure che rientrano nell'ambito di applicazione del presente capo solo nella misura in cui dette disposizioni sono integrate nel presente capo e ne fanno parte.

4. Gli articoli 17.5, da 17.16 a 17.23 e 18.9 sono integrati nel presente capo e ne fanno parte.

5. La sezione D del capo 17 è integrata nel presente capo e ne fa parte unicamente in relazione alle denunce di violazione, ad opera di una parte, degli articoli 17.16, 17.17, 17.18, 17.19, 17.20, 17.21, dell'articolo 25.3(2) o dell'articolo 25.5(2).

6. Il presente capo non si applica alle misure adottate o mantenute in vigore dalle parti in relazione:

a) alle attività svolte da una banca centrale o da un'autorità monetaria, ovvero da qualsiasi altro ente pubblico, in applicazione della politica monetaria o della politica dei cambi;

b) alle attività o ai servizi che formano parte di un sistema pensionistico pubblico o di un regime obbligatorio di previdenza sociale; o

c) alle attività esercitate o ai servizi prestati per conto o utilizzando le risorse finanziarie della parte o avvalendosi di una garanzia della parte, compresi i suoi soggetti pubblici.

PUBLIC

7. In deroga al paragrafo 6, il presente capo si applica nella misura in cui una parte consente che una qualsiasi delle attività o uno qualsiasi dei servizi di cui al paragrafo 6, lettera b) o c) sia svolta o sia prestato dai suoi enti finanziari in concorrenza con un soggetto pubblico o un ente finanziario.

8. Gli articoli 25.3 e da 25.5 a 25.9 non si applicano in relazione agli appalti pubblici.

9. Gli articoli 25.3 e da 25.5 a 25.8 non si applicano in relazione alle sovvenzioni concesse dalle parti, compresi i prestiti, le garanzie e le assicurazioni statali.

PUBLIC

ARTICOLO 25.2

Definizioni

Ai fini del presente capo e dell'allegato 25 si intende per:

a) "prestatore di servizi finanziari transfrontalieri di una parte": qualunque persona di una parte che presta servizi finanziari nel territorio di tale parte e che presta o intende prestare servizi finanziari a livello transfrontaliero;

b) "prestazione transfrontaliera di servizi finanziari" o "scambi transfrontalieri di servizi finanziari": la prestazione di servizi finanziari:

i) dal territorio di una parte nel territorio dell'altra parte; o

ii) nel territorio di una parte da una persona di tale parte a un consumatore di servizi dell'altra parte;

c) "ente finanziario": un prestatore di uno o più servizi finanziari soggetto a disciplina o vigilanza, per quanto riguarda la prestazione dei suddetti servizi finanziari, quale ente finanziario a norma della legislazione della parte nel cui territorio è situato, comprese le succursali nel territorio della parte facenti capo a tale prestatore di servizi finanziari avente la propria sede nel territorio dell'altra parte;

d) "servizio finanziario": un servizio di carattere finanziario, compresi i servizi assicurativi e connessi, i servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione). I servizi finanziari comprendono le attività seguenti:

i) servizi assicurativi e connessi:

A) assicurazione diretta (compresa la coassicurazione):

1) ramo vita; e

2) ramo danni;

PUBLIC

B) riassicurazione e retrocessione;

C) intermediazione assicurativa (ad esempio attività di broker e di agenzia); e

D) servizi accessori del settore assicurativo, quali consulenza, calcolo attuariale, valutazione dei rischi e liquidazione sinistri; e

ii) servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione):

A) accettazione dal pubblico di depositi e altri fondi rimborsabili;

B) prestiti di qualsiasi tipo, compresi crediti al consumo, crediti ipotecari, factoring e finanziamenti di operazioni commerciali;

C) leasing finanziario;

D) tutti i servizi di pagamento e trasferimento di denaro, compresi carte di credito, di debito e di debito differito, traveller's cheques e bonifici bancari;

E) garanzie e impegni;

PUBLIC

F) operazioni per conto proprio o per conto della clientela in borsa, sul mercato ristretto o altrove, relative a:

1) strumenti del mercato monetario (compresi assegni, cambiali, certificati di deposito);

2) valuta estera;

3) prodotti derivati, compresi contratti a termine e opzioni;

4) strumenti relativi a tassi di cambio e d'interesse, inclusi prodotti quali swap e contratti sui tassi a termine del tipo forward rate agreement;

5) valori mobiliari; o

6) altri strumenti negoziabili e altre attività finanziarie, compresi i lingotti;

G) partecipazione all'emissione di qualsiasi genere di titoli, compresi la sottoscrizione e il collocamento in qualità di agente (in forma pubblica o privata), nonché la prestazione di servizi connessi;

H) intermediazione nel mercato monetario;

PUBLIC

I) gestione patrimoniale, ad esempio gestione di cassa o di portafoglio, tutte le forme di gestione di investimenti collettivi, fondi pensione, servizi di custodia, di deposito e amministrazione fiduciaria;

J) servizi di liquidazione e compensazione relativi ad attività finanziarie, compresi titoli, prodotti derivati e altri strumenti negoziabili;

K) fornitura e trasmissione di informazioni finanziarie, nonché elaborazione di dati finanziari e relativo software; e

L) servizi finanziari di consulenza, intermediazione e altri servizi finanziari accessori, relativi a tutte le attività di cui alle lettere da A) a K), comprese referenze bancarie e informazioni commerciali, ricerche e consulenze in merito a investimenti e portafogli e consulenze su acquisizioni e su ristrutturazioni e strategie aziendali;

e) "prestatore di servizi finanziari di una parte": una persona fisica o giuridica di una parte che intenda prestare o presti un servizio finanziario, esclusi i soggetti pubblici;

f) "investimento": un investimento quale definito all'articolo 17.2, lettera k), tranne che ai fini del presente capo e dell'allegato 25 in relazione a "prestiti" e "strumenti di debito":

i) un prestito a un ente finanziario o uno strumento di debito emesso da un ente finanziario rappresenta un investimento solo se trattato come capitale regolamentare dalla parte nel cui territorio è situato l'ente finanziario; e

PUBLIC

ii) un prestito concesso da un ente finanziario o uno strumento di debito di proprietà di quest'ultimo, diverso da un prestito a un ente finanziario o da uno strumento di debito emesso da un ente finanziario di cui al punto i), non rappresenta un investimento;

si precisa che un prestito concesso da un prestatore di servizi finanziari transfrontalieri o uno strumento di debito di proprietà di quest'ultimo, diverso da un prestito concesso a un ente finanziario o da uno strumento di debito emesso da un ente finanziario, rappresenta un investimento ai fini del capo 17 qualora tale prestito o strumento di debito soddisfi i criteri della definizione di "investimento" di cui all'articolo 17.2, lettera k);

g) "investitore di una parte": una persona fisica o giuridica di una parte che intende effettuare, sta effettuando o ha effettuato un investimento in enti finanziari nel territorio dell'altra parte;

h) "persona giuridica di una parte":

i) per la parte UE: una persona giuridica costituita o organizzata in forza del diritto dell'Unione europea, o perlomeno di uno dei suoi Stati membri, che esercita un'attività commerciale sostanziale[1] nel territorio dell'Unione europea; e

ii) per il Cile: una persona giuridica costituita o organizzata in forza del diritto del Cile che esercita un'attività commerciale sostanziale nel territorio del Cile;

[1] La parte UE, conformemente alla notifica del trattato che istituisce la Comunità europea all'OMC (doc. WT/REG39/1), riconosce che il concetto di "collegamento effettivo e permanente" con l'economia di uno degli Stati membri, sancito dall'articolo 54 TFUE, equivale al concetto di "attività commerciale sostanziale".

i) "nuovo servizio finanziario": un servizio di carattere finanziario, compresi i servizi connessi a prodotti nuovi ed esistenti o alla modalità di erogazione del prodotto, che non è fornito da alcun prestatore di servizi finanziari nel territorio di una parte, ma è fornito nel territorio dell'altra parte;

j) "soggetto pubblico":

   i) un governo, una banca centrale o un'autorità monetaria di una delle parti, o un ente di proprietà di una delle parti o da essa controllato, che svolge principalmente funzioni pubbliche o attività a fini pubblici, ad esclusione di soggetti operanti principalmente nel settore della prestazione di servizi finanziari su base commerciale; o

   ii) un soggetto privato che svolge funzioni di norma espletate da una banca centrale o da un'autorità monetaria, nell'esercizio di tali funzioni; e

k) "organismo di autoregolamentazione": un organismo non governativo, compresi le borse o il mercato dei valori mobiliari o dei contratti a termine, gli organismi di compensazione o altre organizzazioni o associazioni, che esercita poteri di regolamentazione o di vigilanza sui prestatori di servizi finanziari o sugli enti finanziari in virtù della legge o, se del caso, su delega delle amministrazioni o delle autorità centrali, regionali o locali.

PUBLIC

ARTICOLO 25.3

Trattamento nazionale

1. Ciascuna parte accorda agli investitori in enti finanziari dell'altra parte e alle imprese che investono in enti finanziari, per quanto riguarda lo stabilimento, un trattamento non meno favorevole di quello accordato in situazioni analoghe[1] ai propri investitori in enti finanziari e alle loro imprese che sono enti finanziari.

2. Ciascuna parte accorda agli investitori in enti finanziari dell'altra parte e ai loro investimenti in enti finanziari, per quanto riguarda l'esecuzione, un trattamento non meno favorevole di quello accordato in situazioni analoghe[2] ai propri investitori in enti finanziari e ai loro investimenti in enti finanziari.

3. Per trattamento accordato da una parte a norma dei paragrafi 1 e 2 si intende:

a) nel caso di un'amministrazione regionale o locale del Cile, un trattamento non meno favorevole del trattamento più favorevole che, in situazioni analoghe, tale livello amministrativo accorda agli investitori in enti finanziari del Cile e ai loro investimenti in enti finanziari nel territorio di pertinenza;

[1] Si precisa che la concessione del trattamento in situazioni analoghe richiede un'analisi caso per caso, basata sui fatti, e dipende dalla totalità delle situazioni.

[2] Si precisa che la concessione del trattamento in situazioni analoghe richiede un'analisi caso per caso, basata sui fatti, e dipende dalla totalità delle situazioni.

b) nel caso di un'amministrazione di uno Stato membro o all'interno di esso, un trattamento non meno favorevole del trattamento più favorevole che, in situazioni analoghe, tale amministrazione accorda agli investitori in enti finanziari del proprio Stato membro e ai loro investimenti in enti finanziari nel territorio di pertinenza[1].

PUBLIC

ARTICOLO 25.4

Appalti pubblici

1. Ciascuna parte garantisce che agli enti finanziari dell'altra parte stabiliti nel suo territorio sia accordato un trattamento non meno favorevole di quello accordato, in situazioni analoghe, ai propri enti finanziari in relazione a qualsiasi misura riguardante l'acquisto di beni o servizi da parte di un ente appaltante a fini pubblici.

2. L'applicazione dell'obbligo di trattamento nazionale prevista dal presente articolo è subordinata alle eccezioni per ragioni di sicurezza e generali di cui all'articolo 28.3.

[1] Si precisa che per trattamento accordato da un'amministrazione di uno Stato membro o all'interno di esso si intende, se del caso, anche il livello regionale o locale di detta amministrazione.

ARTICOLO 25.5

Trattamento della nazione più favorita

1. Ciascuna parte accorda agli investitori in enti finanziari dell'altra parte e alle loro imprese che investono in enti finanziari, per quanto riguarda lo stabilimento, un trattamento non meno favorevole di quello accordato in situazioni analoghe[1] agli investitori in enti finanziari di un paese terzo e alle loro imprese che sono enti finanziari.

2. Ciascuna parte accorda agli investitori in enti finanziari dell'altra parte e ai loro investimenti in enti finanziari, per quanto riguarda l'esecuzione, un trattamento non meno favorevole di quello accordato in situazioni analoghe[2] agli investitori in enti finanziari di un paese terzo e ai loro investimenti in enti finanziari.

3. I paragrafi 1 e 2 non possono essere interpretati nel senso di obbligare una parte a estendere agli investitori in enti finanziari dell'altra parte o ai loro investimenti in enti finanziari il beneficio di qualsiasi trattamento derivante da misure che prevedono il riconoscimento di standard, compresi gli standard o i criteri applicabili per l'autorizzazione, la licenza o la certificazione di una persona fisica o di un'impresa ai fini dell'esercizio di un'attività economica, o il riconoscimento di misure prudenziali.

[1] Si precisa che la concessione del trattamento in situazioni analoghe richiede un'analisi caso per caso, basata sui fatti, e dipende dalla totalità delle situazioni.

[2] Si precisa che la concessione del trattamento in situazioni analoghe richiede un'analisi caso per caso, basata sui fatti, e dipende dalla totalità delle situazioni.

4. Si precisa che il termine "trattamento" di cui ai paragrafi 1 e 2 non comprende le procedure di risoluzione delle controversie in materia di investimenti né i meccanismi previsti da altri trattati internazionali in materia di investimenti o da accordi commerciali. Le disposizioni sostanziali previste da altri trattati internazionali in materia di investimenti o accordi commerciali non costituiscono in sé il "trattamento" di cui ai paragrafi 1 e 2 e non possono quindi comportare una violazione del presente articolo in mancanza di misure adottate o mantenute in vigore da una parte. Le misure di una parte applicate a norma di tali disposizioni sostanziali possono costituire un "trattamento" a norma del presente articolo e comportare quindi una violazione del presente articolo.

PUBLIC

ARTICOLO 25.6

Accesso al mercato

1. Nei settori o sottosettori elencati alle appendici 25-1 e 25-2, sezioni B, in cui sono assunti impegni in materia di accesso al mercato, una parte non adotta né mantiene in vigore, per l'intero territorio o a livello di suddivisione territoriale, in relazione all'accesso al mercato tramite stabilimento o esercizio di enti finanziari ad opera di investitori dell'altra parte, misure che

a) limitano il numero di enti finanziari, sotto forma di contingenti numerici, monopoli, concessioni di diritti di esclusiva o imposizione di una verifica della necessità economica;

b) limitano il valore complessivo delle operazioni o delle attività patrimoniali nel settore dei servizi finanziari sotto forma di contingenti numerici o di imposizione di una verifica della necessità economica;

c) limitano il numero complessivo di operazioni di servizi finanziari o l'erogazione totale di servizi finanziari espressi in termini di unità numeriche definite, sotto forma di contingenti o di imposizione di una verifica della necessità economica;

d) limitano il numero totale di persone fisiche che possono essere impiegate in un determinato settore dei servizi finanziari o che un ente finanziario può impiegare e che sono necessarie per l'erogazione di un determinato servizio finanziario e ad esso direttamente collegate, sotto forma di contingenti numerici o di imposizione di una verifica della necessità economica; o

e) limitano o impongono forme specifiche di personalità giuridica o joint venture attraverso le quali un ente finanziario può prestare un servizio.

2. Si precisa che il presente articolo non osta a che una parte imponga agli enti finanziari di prestare determinati servizi finanziari attraverso entità giuridiche separate qualora, in base alla legislazione della parte, la gamma di servizi finanziari prestati dall'ente finanziario non possa essere erogata da una sola entità.

ARTICOLO 25.7

Prestazione transfrontaliera di servizi finanziari

1. Gli articoli 18.4, 18.5, 18.6 e 18.7 sono integrati nel presente capo e ne fanno parte, e si applicano alle misure riguardanti i prestatori di servizi finanziari transfrontalieri che prestano i servizi finanziari di cui alle appendici 25-1 e 25-2, sezioni A.

PUBLIC

2. Una parte consente alle persone ubicate nel suo territorio, e alle sue persone fisiche, ovunque esse si trovino, di acquistare servizi finanziari da prestatori di servizi finanziari transfrontalieri dell'altra parte ubicati nel territorio di quest'ultima parte. Tale obbligo non impone a una parte di consentire a tali prestatori di servizi finanziari transfrontalieri di concludere affari o cercare clienti nel suo territorio. Una parte può definire i termini "concludere affari" e "cercare clienti" ai fini del suddetto obbligo, a condizione che le definizioni non siano incompatibili con il paragrafo 1 del presente articolo.

3. Fatti salvi altri mezzi di regolamentazione prudenziale degli scambi transfrontalieri di servizi finanziari, una parte può esigere la registrazione o l'autorizzazione dei prestatori di servizi finanziari transfrontalieri dell'altra parte, come pure degli strumenti finanziari.

ARTICOLO 25.8

Alta dirigenza e consigli di amministrazione

Una parte non impone a un ente finanziario dell'altra parte, stabilito sul suo territorio, di nominare per posizioni dirigenziali di alto livello o come membri del consiglio di amministrazione persone fisiche con una particolare cittadinanza.

PUBLIC

ARTICOLO 25.9

Prescrizioni in materia di prestazioni

1. Una parte, in relazione allo stabilimento o all'esercizio nel suo territorio di un ente finanziario di una parte o di un paese terzo, si astiene dall'imporre o applicare prescrizioni o esigere il rispetto di impegni che richiedano di:

a) esportare un determinato livello o una data percentuale di merci o servizi;

b) raggiungere un determinato livello o una data percentuale di contenuto locale;

c) acquistare, usare o accordare preferenze a merci prodotte o servizi prestati nel proprio territorio, o acquistare merci o servizi da persone fisiche o imprese nel proprio territorio;

d) mettere in relazione in qualunque modo il volume o il valore delle importazioni con il volume o il valore delle esportazioni o con gli afflussi di valuta estera associati a tale ente finanziario;

e) limitare le vendite nel proprio territorio di merci prodotte o servizi prestati da tale ente finanziario mettendo in relazione in qualunque modo tali vendite con il volume o il valore delle sue esportazioni o delle entrate in valuta estera;

f) trasferire tecnologie, processi produttivi o altre conoscenze proprietarie a una persona fisica o a un'impresa nel proprio territorio;

PUBLIC

g) rifornire un determinato mercato regionale o mondiale di merci prodotte o servizi prestati dall'ente finanziario esclusivamente a partire dal territorio della parte;

h) ubicare nel proprio territorio la sede responsabile di una specifica regione del mondo più ampia del proprio territorio o la sede a livello mondiale di tale ente finanziario;

i) assumere un determinato numero o una data percentuale di propri cittadini; o

j) limitare l'esportazione o la vendita per l'esportazione.

2. Una parte non subordina il riconoscimento, anche in via continuativa, di benefici connessi allo stabilimento o all'esercizio di un ente finanziario di una parte o di un paese terzo nel proprio territorio al rispetto delle condizioni descritte di seguito:

a) raggiungere un determinato livello o una data percentuale di contenuto locale;

b) acquistare, usare o accordare preferenze a merci prodotte o servizi prestati nel proprio territorio, o acquistare merci o servizi da persone fisiche o imprese nel proprio territorio;

c) mettere in relazione in qualunque modo il volume o il valore delle importazioni con il volume o il valore delle esportazioni o con gli afflussi di valuta estera associati a tale ente finanziario;

PUBLIC

d) limitare le vendite nel proprio territorio di merci prodotte o servizi prestati da tale ente finanziario mettendo in relazione in qualunque modo tali vendite con il volume o il valore delle sue esportazioni o delle entrate in valuta estera; o

e) limitare l'esportazione o la vendita per l'esportazione.

3. Il paragrafo 2 non può essere interpretato nel senso di impedire a una parte di subordinare il riconoscimento, anche in via continuativa, di un beneficio connesso allo stabilimento o all'esercizio di enti finanziari da parte di investitori di una parte o di un paese terzo nel proprio territorio all'adempimento dell'obbligo di ubicare la produzione, prestare un servizio, formare o impiegare lavoratori, costruire o ampliare determinati impianti o svolgere attività di ricerca e sviluppo nel proprio territorio.

4. Il paragrafo 1, lettera f) non si applica se:

a) una parte autorizza l'uso di un diritto di proprietà intellettuale conformemente all'articolo 31 o all'articolo 31 bis dell'accordo TRIPS ovvero adotta o mantiene in vigore misure che impongono la divulgazione di dati o di informazioni proprietarie rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 39, paragrafo 3, dell'accordo TRIPS e a esso conformi; o

b) la prescrizione è imposta o l'impegno è fatto rispettare da un tribunale ordinario o amministrativo o dall'autorità garante della concorrenza al fine di porre rimedio ad una prassi che, in esito ad un procedimento giudiziario o amministrativo, è stata riconosciuta come violazione del diritto della concorrenza della parte.

PUBLIC

5. Il paragrafo 1, lettere a), b) e c), e il paragrafo 2, lettere a) e b), non si applicano alle condizioni che le merci o i servizi devono soddisfare per la partecipazione a programmi di promozione delle esportazioni e di aiuti esteri.

6. Il paragrafo 2, lettere a) e b), non si applica alle prescrizioni imposte dalla parte importatrice in relazione al contenuto delle merci necessario per ottenere un trattamento tariffario preferenziale o contingenti preferenziali.

7. Si precisa che il presente articolo non può essere interpretato nel senso di imporre a una parte di consentire la prestazione transfrontaliera di un determinato servizio quando al riguardo la parte adotta o mantiene in vigore limitazioni o divieti, relativi a tale prestazione di servizi, conformi alle riserve, condizioni o qualifiche indicate per il settore, sottosettore o attività nell'elenco dell'allegato 25.

8. Il presente articolo lascia impregiudicati gli impegni di una parte assunti nel quadro dell'accordo OMC.

PUBLIC

ARTICOLO 25.10

Misure non conformi

PUBLIC

1. Gli articoli 25.3, 25.5, 25.7, 25.8 e 25.9 non si applicano:

a) alle misure non conformi mantenute in vigore:

i) per la parte UE:

A) dall'Unione europea, come indicato nell'appendice 25-1, sezione C;

B) dall'amministrazione centrale di uno Stato membro, come indicato nell'appendice 25-1, sezione C;

C) da un'amministrazione regionale di uno Stato membro, come indicato nell'appendice 25-1, sezione C; o

D) da un'amministrazione locale; e

ii) per il Cile:

A) dall'amministrazione centrale, come indicato nell'appendice 25-2, sezione C;

B) da un'amministrazione regionale, come indicato nell'appendice 25-2, sezione C; o

C) da un'amministrazione locale;

b) alla proroga o al rinnovo immediato di qualunque misura non conforme di cui alla lettera a) del presente paragrafo; o

c) alla modifica di una misura non conforme di cui alla lettera a) del presente paragrafo, nella misura in cui non ne risulti diminuita la conformità della misura, nella versione vigente immediatamente prima della modifica, agli articoli 25.3, 25.5, 25.7, 25.8 o 25.9.

2. Gli articoli 25.3, 25.5, 25.7, 25.8 e 25.9 non si applicano alle misure di una parte relative ai settori, ai sottosettori o alle attività specificati da tale parte nelle appendici 25-1 e 25-2, sezione D.

3. Una parte si astiene dall'imporre, in forza di una misura adottata dopo la data di entrata in vigore del presente accordo e contemplata nelle appendici 25-1 o 25-2, sezione D, a un investitore dell'altra parte, a motivo della sua cittadinanza, di vendere o di liquidare in qualsiasi altro modo un ente finanziario esistente nel momento in cui tale misura prende effetto.

4. L'articolo 25.6 non si applica alle misure di una parte relative ai settori, ai sottosettori o alle attività specificati da tale parte nelle appendici 25-1 o 25-2, sezione B.

PUBLIC

5. Qualora una parte abbia stabilito una riserva rispetto agli articoli 17.9, 17.11, 17.12, 17.13, 18.4 o 18.5 nell'allegato 17-A o 17-B, tale riserva costituisce altresì una riserva rispetto agli articoli 25.3, 25.5, 25.7, 25.8 o 25.9, a seconda dei casi, nella misura in cui la misura, il settore, il sottosettore o l'attività di cui alla riserva sia oggetto del presente capo.

PUBLIC

ARTICOLO 25.11

Misure prudenziali

1. Nessuna disposizione del presente accordo impedisce a una parte di adottare o mantenere in vigore misure per motivi prudenziali, quali:

a) la protezione di investitori, titolari di depositi, titolari di polizze o persone nei confronti delle quali un prestatore di servizi finanziari ha un obbligo fiduciario; o

b) per garantire l'integrità e la stabilità del sistema finanziario di una parte.

2. Qualora tali misure non siano conformi alle disposizioni della presente parte del presente accordo, esse non vengono utilizzate dalle parti per eludere gli impegni o gli obblighi ivi previsti.

ARTICOLO 25.12

Trattamento delle informazioni

Nessuna disposizione della presente parte del presente accordo può essere interpretata come obbligo per una parte di rivelare informazioni relative agli affari e alla contabilità di singoli clienti o informazioni riservate o esclusive di cui siano in possesso soggetti pubblici.

PUBLIC

ARTICOLO 25.13

Regolamentazione interna e trasparenza

1. Il capo 20, ad eccezione dell'articolo 20.1(5), lettere da c) a f), e il capo 36 non si applicano alle misure di una parte che rientrano nell'ambito di applicazione del presente capo.

2. Nella misura del possibile e in modo compatibile con il suo quadro giuridico per l'adozione di misure, ciascuna parte:

a) pubblica in anticipo:

   i) le disposizioni legislative e regolamentari di applicazione generale che propone di adottare in relazione alle materie che rientrano nell'ambito di applicazione del presente capo; o

ii) documenti che forniscono dettagli sufficienti su tali eventuali nuove disposizioni legislative e regolamentari per consentire alle persone interessate e all'altra parte di valutare se e in che modo i loro interessi possano essere lesi in modo significativo;

b) offre alle persone interessate e all'altra parte una ragionevole possibilità di formulare osservazioni in merito alle disposizioni legislative e regolamentari proposte o ai documenti pubblicati a norma della lettera a);

c) tiene conto delle osservazioni trasmesse a norma della lettera b); e

d) concede un periodo di tempo ragionevole tra la pubblicazione delle disposizioni legislative e regolamentari di cui alla lettera a), punto i), e la data in cui i fornitori di servizi finanziari devono rispettarle.

3. Il presente articolo si applica alle misure di una parte relative alle prescrizioni e alle procedure in materia di licenze, alle prescrizioni e alle procedure in materia di qualifiche, e si applica solo nei settori per i quali la parte ha assunto impegni specifici nel quadro del presente capo, e nella misura in cui si applicano tali impegni specifici.

4. La parte che adotta o mantiene in vigore misure relative all'autorizzazione per la prestazione di un servizio finanziario provvede affinché:

a) tali misure si basino su criteri oggettivi e trasparenti[1];

b) le procedure di autorizzazione siano imparziali e adeguate per consentire ai richiedenti di dimostrare la propria conformità alle eventuali prescrizioni; e

[1] Tali criteri possono includere, tra l'altro, la competenza e la capacità di prestare un servizio, anche in modo compatibile con le prescrizioni regolamentari di una parte. Le autorità competenti possono valutare il peso da attribuire a ciascun criterio.

c) le procedure di autorizzazione non impediscano di per sé ingiustificatamente il rispetto delle prescrizioni.

5. La parte che richiede un'autorizzazione[1] per la prestazione di servizi finanziari pubblica tempestivamente o rende pubbliche in altro modo le informazioni necessarie affinché il richiedente possa rispettare le prescrizioni e le procedure per ottenere, mantenere, modificare e rinnovare tale autorizzazione. Tali informazioni comprendono, tra l'altro, se presenti:

a) le prescrizioni e le procedure per ottenere, mantenere, modificare e rinnovare tale autorizzazione;

b) i dati di contatto delle pertinenti autorità competenti;

c) le procedure di ricorso o di riesame relative alle decisioni sulle domande;

d) le procedure per monitorare o assicurare l'osservanza delle modalità e delle condizioni applicabili alle licenze e alle qualifiche; e

e) le possibilità di partecipazione del pubblico, ad esempio tramite audizioni o osservazioni.

[1] Ai fini del presente capo, per "autorizzazione" si intende il permesso di prestare un servizio finanziario, risultante da una procedura alla quale il richiedente deve attenersi per dimostrare la conformità alle prescrizioni in materia di licenze o di qualifiche.

6. Le autorità competenti di una parte che richiede un'autorizzazione per la prestazione di servizi finanziari:

a) nella misura del possibile, permettono al richiedente di presentare domanda in qualsiasi momento dell'anno[1];

b) concedono un periodo di tempo ragionevole per la presentazione delle domande qualora sia previsto un termine specifico;

c) avviano il trattamento della domanda senza indebito ritardo;

d) si adoperano per accettare le domande in formato elettronico alle stesse condizioni di autenticità previste per le domande in formato cartaceo; e

e) accettano copie dei documenti autenticate conformemente al diritto della parte invece dei documenti originali, salvo qualora esse richiedano i documenti originali per tutelare l'integrità della procedura di autorizzazione.

7. Ciascuna parte si adopera per rendere le procedure e le formalità di autorizzazione il più possibile semplici e non complica né ritarda indebitamente la prestazione del servizio finanziario.

8. Ciascuna parte si adopera per stabilire un calendario indicativo per il trattamento delle domande e, su istanza del richiedente e senza indebito ritardo, fornisce informazioni sullo stato della domanda.

[1] Si precisa che le autorità competenti non sono tenute ad avviare l'esame delle domande al di fuori degli orari e dei giorni lavorativi ufficiali.

9. L'autorità competente che ritiene che una domanda sia incompleta ai fini del trattamento a norma delle disposizioni legislative e regolamentari della parte, entro un periodo di tempo ragionevole e nella misura del possibile:

a) informa il richiedente del fatto che la domanda è incompleta;

b) indica al richiedente che ne fa richiesta le informazioni supplementari necessarie per completare la domanda o comunque spiega i motivi per cui la domanda è considerata incompleta; e

c) offre al richiedente la possibilità[1] di fornire le informazioni supplementari necessarie per completare la domanda.

10. Se nessuna delle opzioni di cui al paragrafo 9, lettere a), b) o c) è praticabile e la domanda è respinta perché incompleta, le autorità competenti provvedono comunque a informare il richiedente entro un periodo di tempo ragionevole.

11. Ciascuna parte provvede affinché le sue autorità competenti forniscano ai richiedenti uno schema tariffario dei diritti di autorizzazione[2] che applicano o informazioni sul modo in cui ne determinano gli importi e non usino tali diritti come mezzo per eludere gli impegni o gli obblighi della parte.

---

[1] Tale possibilità non impone all'autorità competente di concedere proroghe dei termini.

[2] I diritti di autorizzazione non comprendono i diritti dovuti per l'uso di risorse naturali, i pagamenti per la partecipazione ad aste, gare o altri mezzi non discriminatori di assegnazione delle concessioni, né i contributi obbligatori alla fornitura del servizio universale.

12. Le autorità competenti adottano le loro decisioni in maniera indipendente e non rispondono del loro operato alle persone che prestano i servizi per i quali è richiesta la licenza o l'autorizzazione.

13. Ciascuna parte garantisce che il trattamento di una domanda, compresa l'adozione di una decisione definitiva, sia espletato entro un periodo di tempo ragionevole dalla data di presentazione della domanda completa e che il richiedente sia informato della decisione relativa alla domanda, nella misura del possibile, per iscritto.

14. Qualora l'autorità competente respinga la domanda il richiedente è informato, su sua richiesta o ad iniziativa dell'autorità competente, per iscritto e senza indebito ritardo. Nella misura del possibile, il richiedente è informato in merito ai motivi della decisione di rigetto della domanda e ai termini per ricorrere avverso tale decisione. Al richiedente dovrebbe essere concessa la possibilità di ripresentare una domanda entro termini ragionevoli.

15. Qualora sia previsto il superamento di prove d'esame per ottenere l'autorizzazione, l'autorità competente provvede affinché tali prove d'esame siano organizzate a intervalli ragionevolmente frequenti e sia lasciato ai richiedenti un periodo di tempo ragionevole per chiedere di sostenerle.

16. Ciascuna parte assicura che un'autorizzazione, una volta rilasciata, prenda effetto senza indebito ritardo secondo le modalità e alle condizioni in essa indicate.

PUBLIC

ARTICOLO 25.14

Servizi finanziari nuovi nel territorio di una parte

1. Una parte consente agli enti finanziari dell'altra parte, diversi dalle succursali, di prestare nuovi servizi finanziari di cui consentirebbe la prestazione da parte dei propri enti finanziari conformemente al proprio diritto in situazioni analoghe, purché l'introduzione dei nuovi servizi finanziari non richieda l'adozione di nuove leggi o regolamenti o la modifica di leggi o regolamenti esistenti.

2. Una parte può stabilire la forma istituzionale e giuridica della prestazione del nuovo servizio finanziario e subordinare tale prestazione ad un'autorizzazione. Qualora sia richiesta tale autorizzazione, la decisione in merito è adottata entro un termine ragionevole e l'autorizzazione è negata unicamente per motivi prudenziali.

3. Nessuna disposizione del presente articolo osta a che un ente finanziario di una parte faccia domanda all'altra parte richiedendo di valutare la possibilità di autorizzare la prestazione di un servizio finanziario che non è fornito nel territorio né dell'una né dell'altra parte. Tale domanda è soggetta alla legislazione della parte cui è rivolta e non agli obblighi di cui al presente articolo.

PUBLIC

ARTICOLO 25.15

Organismi di autoregolamentazione

La parte che impone agli enti finanziari o ai prestatori di servizi finanziari transfrontalieri dell'altra parte di aderire, partecipare o accedere ad un organismo di autoregolamentazione per poter prestare un servizio finanziario nel suo territorio, provvede affinché l'organismo di autoregolamentazione osservi gli obblighi di cui agli articoli 17.9, 17.11, 18.4 e 18.5.

PUBLIC

ARTICOLO 25.16

Sistemi di pagamento e di compensazione

Ciascuna parte, secondo le modalità e alle condizioni cui è subordinato il trattamento nazionale, concede agli enti finanziari dell'altra parte stabiliti nel suo territorio l'accesso ai sistemi di pagamento e di compensazione gestiti da soggetti pubblici e agli strumenti di finanziamento e rifinanziamento ufficiali disponibili nel corso delle operazioni commerciali ordinarie. Il presente articolo non conferisce l'accesso agli strumenti del prestatore di ultima istanza della parte.

ARTICOLO 25.17

Sottocomitato per i servizi finanziari

1. Il sottocomitato per i servizi finanziari ("sottocomitato"), istituito a norma dell'articolo 8.8(1), è composto da rappresentanti delle parti responsabili dei servizi finanziari.

2. Il sottocomitato:

a) sovrintende all'attuazione del presente capo;

b) esamina le questioni inerenti ai servizi finanziari sollevate da una parte;

c) instaura un dialogo sulla regolamentazione del settore dei servizi finanziari al fine di migliorare la reciproca conoscenza dei sistemi normativi delle parti e di cooperare nell'elaborazione di norme internazionali; e

d) partecipa alle procedure di risoluzione delle controversie conformemente all'articolo 25.20.

PUBLIC

ARTICOLO 25.18

Discussioni tecniche e consultazioni

1. Una parte può chiedere discussioni tecniche e consultazioni con l'altra parte in merito a qualsiasi questione attinente alla presente parte del presente accordo che incide sui servizi finanziari. L'altra parte considera tale richiesta con la debita attenzione. Le parti comunicano i risultati delle loro discussioni e consultazioni al sottocomitato.

2. Ciascuna parte assicura che la sua delegazione che partecipa a tali discussioni tecniche e consultazioni comprende funzionari in possesso delle competenze pertinenti nell'ambito dei servizi finanziari.

3. Si precisa che nessuna disposizione del presente articolo può essere interpretata nel senso di imporre a una parte di:

a) derogare alle proprie disposizioni legislative e regolamentari riguardanti la condivisione di informazioni fra le autorità di regolamentazione finanziaria o alle disposizioni di un accordo tra le autorità finanziarie delle parti; o

b) imporre alle autorità di regolamentazione di adottare provvedimenti che rischiano di interferire in questioni specifiche di regolamentazione, vigilanza, amministrazione o applicazione della legge.

PUBLIC

4. Nessuna disposizione del presente articolo può essere interpretata nel senso di impedire, a una parte che chiede a fini di vigilanza informazioni su un ente finanziario ubicato nel territorio dell'altra parte o su un prestatore di servizi finanziari transfrontalieri dell'altra parte, di rivolgersi alla competente autorità di regolamentazione dell'altra parte al fine di ottenere dette informazioni.

5. Si precisa che il presente articolo lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi delle parti a norma del capo 38.

PUBLIC

ARTICOLO 25.19

Risoluzione delle controversie

1. Il capo 38, compresi gli allegati 38-A e 38-B, si applica quale modificato dal presente articolo alla risoluzione delle controversie riguardanti l'applicazione o l'interpretazione del presente capo.

2. Salvo diverso accordo tra le parti, oltre alle prescrizioni dell'articolo 38.9 i membri del panel possiedono competenze ed esperienze in merito alle leggi o alle prassi nel settore dei servizi finanziari, compresa la regolamentazione degli enti finanziari.

3. Il sottocomitato raccomanda c he il comitato misto rediga un elenco di almeno 15 persone che soddisfano le prescrizioni di cui al paragrafo 2 e che sono disposte e idonee a esercitare la funzione di membro del panel. Il comitato misto redige tale elenco entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente accordo. L'elenco si compone di tre sottoelenchi:

a) un sottoelenco di persone stabilito in base alle proposte della parte UE;

b) un sottoelenco di persone stabilito in base alle proposte del Cile; e

c) un sottoelenco di persone che non sono cittadini né dell'una né dell'altra parte e che esercitano la funzione di presidente del panel.

4. Ogni sottoelenco comprende almeno cinque persone. Il comitato misto provvede affinché l'elenco contenga sempre tale numero minimo di persone.

5. Ai fini del presente capo l'elenco di cui al paragrafo 3 del presente articolo, dopo essere stato redatto, sostituisce l'elenco stabilito a norma dell'articolo 38.8(1).

PUBLIC

ARTICOLO 25.20

Risoluzione delle controversie in materia di investimenti riguardanti servizi finanziari

1. Il capo 17, sezione D, si applica quale modificato dal presente articolo:

a) alle controversie in materia di investimenti riguardanti misure adottate o mantenute in vigore da una parte in relazione a investitori e ai loro investimenti in enti finanziari ai quali si applica la presente parte del presente accordo e nelle quali un investitore denuncia la violazione, ad opera di una parte, dell'articolo 25.3, paragrafo 2, dell'articolo 25.5, paragrafo 2, dell'articolo 17.17, dell'articolo 17.18, dell'articolo 17.19 o dell'articolo 17.20; o

b) alle controversie in materia di investimenti avviate a norma del capo 17, nelle quali è stato invocato l'articolo 25.11.

2. Nelle controversie in materia di investimenti di cui al presente articolo, paragrafo 1, lettera a), oppure se il resistente invoca l'articolo 25.11 a norma del presente articolo, paragrafo 1, lettera b), entro 60 giorni dalla presentazione di una domanda al tribunale a norma dell'articolo 17.30, la divisione del tribunale che esamina la causa, dopo aver consultato le parti della controversia e a norma dell'articolo 17.50, può nominare uno o più esperti dell'elenco adottato a norma dell'articolo 25.19 affinché riferiscano in merito a qualsiasi questione di fatto inerente ai servizi finanziari sollevata dall'una o dall'altra parte della controversia durante il procedimento.

PUBLIC

3. Considerata l'importanza del diritto di una parte di adottare o mantenere in vigore misure per motivi prudenziali, nei casi in cui dette misure rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 25.11, tale articolo si applica come difesa valida nei confronti di una domanda basata su una qualsiasi delle altre disposizioni della presente parte dell'accordo, compreso l'articolo 17.17. In seguito ad una richiesta di consultazioni ai sensi dell'articolo 17.27, il resistente può sottoporre la questione per iscritto al sottocomitato richiedendo di determinare se e fino a che punto la misura oggetto della richiesta di consultazioni sia giustificata a norma dell'articolo 25.11. La questione deve essere sottoposta al sottocomitato appena possibile dopo il ricevimento della richiesta di consultazioni. In tal caso i termini di cui agli articoli 17.27, 17.28 e 17.30 sono sospesi.

4. Il sottocomitato, dopo che gli è stata sottoposta la questione ai sensi del paragrafo 3, si adopera in buona fede per prendere una decisione al riguardo. La decisione è trasmessa tempestivamente alle parti della controversia.

5. Nella misura in cui il sottocomitato determina che la misura è giustificata a norma dell'articolo 25.11, al tribunale non è presentata alcuna domanda ai sensi dell'articolo 17.30.

6. Se entro tre mesi dal ricevimento della questione di cui al paragrafo 3 il sottocomitato non prende alcuna decisione, cessa di applicarsi la sospensione dei termini di cui a tale paragrafo.

7. Il fatto che il resistente non sottoponga la questione al sottocomitato a norma del paragrafo 3 del presente articolo non pregiudica il suo diritto di invocare l'articolo 25.11 quale difesa in una fase ulteriore del procedimento. Il tribunale non trae conclusioni negative dal fatto che il sottocomitato non abbia raggiunto un accordo in merito a una decisione.

PUBLIC

CAPO 26

COMMERCIO DIGITALE

PUBLIC

SEZIONE A

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 26.1

Ambito di applicazione

1. Il presente capo si applica agli scambi per via elettronica.

2. Il presente capo non si applica ai servizi audiovisivi.

ARTICOLO 26.2

Definizioni

1. Al presente capo si applicano le definizioni di cui agli articoli 17.2 e 18.2.

2. Ai fini del presente capo si applicano le definizioni seguenti:

a) "consumatore": qualsiasi persona fisica, o persona giuridica se previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari di una parte, che utilizza o chiede di utilizzare un servizio pubblico di telecomunicazione per fini che esulano dalle proprie attività commerciali, imprenditoriali o professionali;

b) "comunicazione di commercializzazione diretta": qualsiasi forma di pubblicità commerciale mediante la quale una persona fisica o giuridica trasmette messaggi commerciali direttamente agli utenti finali attraverso un servizio pubblico di telecomunicazione; sono compresi almeno la posta elettronica e i messaggi di testo e multimediali;

c) "autenticazione elettronica": un processo che consente la conferma:

   i) dell'identificazione elettronica di una persona fisica o giuridica; oppure

   ii) dell'origine e dell'integrità di dati in forma elettronica;

d) "sigillo elettronico": dati in forma elettronica, acclusi oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati in forma elettronica e utilizzati da una persona giuridica per garantire l'origine e l'integrità di tali altri dati;

PUBLIC

e) "firma elettronica": dati in forma elettronica, acclusi oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati in forma elettronica e conformi alle seguenti prescrizioni:

i) sono utilizzati da una persona fisica per concordare i dati in forma elettronica cui si riferiscono; e

ii) sono collegati ai dati in forma elettronica cui si riferiscono in modo da consentire l'identificazione di ogni successiva modifica di tali dati;

f) "servizio fiduciario elettronico": un servizio elettronico che consiste nella creazione, nella verifica e nella convalida di firme elettroniche, sigilli elettronici, validazioni temporali elettroniche, servizi elettronici di recapito certificato, autenticazione di siti web e certificati relativi a tale servizio;

g) "utente finale": qualsiasi persona fisica o giuridica che utilizza o chiede di utilizzare un servizio pubblico di telecomunicazione in qualità di consumatore o, se previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari di una parte, per fini commerciali, imprenditoriali o professionali;

h) "dati personali": dati personali quali definiti all'articolo 8.3, lettera r); e

i) "servizio pubblico di telecomunicazione": un servizio pubblico di telecomunicazione quale definito all'articolo 23.2, lettera j).

PUBLIC

ARTICOLO 26.3

Diritto di legiferare

Le parti ribadiscono il diritto di legiferare nel rispettivo territorio al fine di conseguire obiettivi politici legittimi come la tutela della sanità pubblica, i servizi sociali, l'istruzione, la sicurezza, l'ambiente, cambiamenti climatici compresi, la morale pubblica, la protezione sociale o dei consumatori, il rispetto della vita privata e la protezione dei dati, nonché la promozione e la tutela della diversità culturale.

PUBLIC

ARTICOLO 26.4

Eccezioni

Nessuna disposizione del presente capo impedisce alle parti di adottare o mantenere in vigore misure conformemente agli articoli 25.11, 39.1 e 39.2 per i motivi di interesse pubblico ivi indicati.

SEZIONE B

FLUSSI DI DATI E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

PUBLIC

ARTICOLO 26.5

Flussi transfrontalieri di dati

Le parti si impegnano a garantire i flussi transfrontalieri di dati per agevolare il commercio digitale. A tal fine una parte non limita i flussi transfrontalieri di dati tra le parti:

a) prescrivendo l'utilizzo di strutture di calcolo o di elementi di rete nel suo territorio ai fini dell'elaborazione dei dati, anche imponendo l'impiego di strutture di calcolo o di elementi di rete certificati o approvati nel suo territorio;

b) esigendo la localizzazione dei dati nel suo territorio per l'archiviazione o l'elaborazione;

c) vietando l'archiviazione o l'elaborazione dei dati nel territorio dell'altra parte; oppure

d) subordinando il trasferimento transfrontaliero di dati all'utilizzo di strutture di calcolo o di elementi di rete nel suo territorio o a obblighi di localizzazione nel suo territorio.

ARTICOLO 26.6

Protezione dei dati personali e della vita privata

1. Ciascuna parte riconosce che la protezione dei dati personali e della vita privata è un diritto fondamentale e che standard elevati a tale riguardo contribuiscono alla fiducia nell'economia digitale e allo sviluppo degli scambi.

2. Ciascuna parte può adottare e mantenere in vigore le misure che ritiene appropriate per garantire la protezione dei dati personali e della vita privata, comprese l'adozione e l'applicazione di norme per il trasferimento transfrontaliero di dati personali. Le disposizioni di cui alla presente parte del presente accordo lasciano impregiudicata la protezione dei dati personali e della vita privata garantita dalle misure di una parte.

SEZIONE C

DISPOSIZIONI SPECIFICHE

ARTICOLO 26.7

Dazi doganali sulle trasmissioni per via elettronica

Una parte non impone dazi doganali sulle trasmissioni per via elettronica tra una persona di tale parte e una persona dell'altra parte.

PUBLIC

ARTICOLO 26.8

Nessuna autorizzazione preventiva

1. Una parte non impone un'autorizzazione preventiva per il solo motivo che un servizio è prestato online[1], né adotta o mantiene in vigore altre prescrizioni di effetto equivalente.

2. Il paragrafo 1 non si applica ai servizi di telecomunicazione, ai servizi di radiodiffusione, ai servizi di gioco d'azzardo, ai servizi di rappresentanza legale o ai servizi dei notai o di professioni equivalenti nella misura in cui comportano un nesso diretto e specifico con l'esercizio dei pubblici poteri.

ARTICOLO 26.9

Stipula di contratti per via elettronica

1. Ciascuna parte provvede affinché le proprie disposizioni legislative e regolamentari consentano la stipula di contratti per via elettronica e le prescrizioni giuridiche per i processi contrattuali non pongano in essere ostacoli all'uso di contratti stipulati per via elettronica né li privino di effetti giuridici e validità per il fatto che sono stati stipulati per via elettronica.

[1] Un servizio è prestato online quando viene fornito per via elettronica e senza la presenza simultanea delle persone.

2. Il paragrafo 1 non si applica:

a) ai servizi di radiodiffusione, ai servizi di gioco d'azzardo e ai servizi di rappresentanza legale;

b) ai servizi dei notai o di professioni equivalenti che comportano un nesso diretto e specifico con l'esercizio dei pubblici poteri; e

c) ai contratti che stabiliscono o trasferiscono diritti relativi a beni immobili, ai contratti che richiedono per legge l'intervento di organi giurisdizionali, pubblici poteri o professioni che esercitano pubblici poteri, ai contratti di fideiussione e di garanzia prestate da persone che agiscono a fini che esulano dalle loro attività commerciali, imprenditoriali o professionali e ai contratti disciplinati dal diritto di famiglia o di successione.

ARTICOLO 26.10

Servizi fiduciari elettronici e autenticazione elettronica

1. Una parte non nega gli effetti giuridici o l'ammissibilità come prova in procedimenti giudiziari o amministrativi di un servizio fiduciario elettronico o dell'autenticazione elettronica per il fatto che sono in forma elettronica.

PUBLIC

2. Una parte non adotta né mantiene in vigore misure volte a:

a) vietare alle parti di una transazione elettronica di determinare reciprocamente l'opportuno metodo di autenticazione elettronica per la transazione; oppure

b) privare le parti di una transazione elettronica della possibilità di dimostrare, alle autorità giudiziarie o amministrative, che la loro transazione elettronica è conforme alle prescrizioni giuridiche relative ai servizi fiduciari elettronici o all'autenticazione elettronica.

3. In deroga al paragrafo 2, una parte può esigere che, per una particolare categoria di transazioni elettroniche, il metodo di autenticazione elettronica o il servizio fiduciario elettronico:

a) sia certificato da un'autorità accreditata conformemente al suo diritto; oppure

b) soddisfi determinati standard di prestazione, che siano obiettivi, trasparenti e non discriminatori e riguardino unicamente le caratteristiche specifiche della categoria di transazioni elettroniche in questione.

PUBLIC

ARTICOLO 26.11

Fiducia dei consumatori online

1. Le parti riconoscono l'importanza di rafforzare la fiducia dei consumatori nel commercio digitale. Ciascuna parte adotta o mantiene in vigore misure volte a garantire la protezione efficace dei consumatori che effettuano transazioni commerciali elettroniche, comprese misure che:

a) vietano pratiche commerciali fraudolente e ingannevoli;

b) impongono ai fornitori di merci e servizi di agire in buona fede e di attenersi a pratiche commerciali leali, anche mediante il divieto di addebitare ai consumatori merci e servizi non richiesti;

c) impongono ai fornitori di merci o servizi di fornire ai consumatori informazioni chiare e complete relative ai loro dati identificativi e di recapito[1], nonché alle merci o ai servizi, alla transazione e ai diritti dei consumatori applicabili; e

d) concedono ai consumatori l'accesso a mezzi di ricorso al fine di rivendicare i loro diritti, compreso il diritto di avvalersi di mezzi di ricorso qualora le merci o i servizi siano stati pagati e non consegnati o forniti secondo quanto concordato.

[1] Nel caso dei prestatori intermediari di servizi, i dati identificativi e di recapito includono anche i dati identificativi e di recapito del prestatore effettivo della merce o del servizio.

2. Le parti riconoscono l'importanza della cooperazione tra le rispettive agenzie nazionali per la protezione dei consumatori o altri organismi competenti per quanto riguarda le attività connesse al commercio elettronico al fine di rafforzare la fiducia dei consumatori.

PUBLIC

ARTICOLO 26.12

Comunicazioni di commercializzazione diretta indesiderate

1. Ciascuna parte provvede affinché gli utenti finali siano protetti in modo efficace contro le comunicazioni di commercializzazione diretta indesiderate.

2. Ciascuna parte adotta o mantiene in vigore misure efficaci relative alle comunicazioni di commercializzazione diretta indesiderate, che:

a) impongano ai fornitori che inviano comunicazioni di commercializzazione diretta indesiderate di provvedere affinché i destinatari possano evitare la ricezione continua di tali comunicazioni; oppure

b) richiedano il consenso dei destinatari a ricevere comunicazioni di commercializzazione diretta, secondo quanto previsto dalle proprie disposizioni legislative e regolamentari.

3. Ciascuna parte garantisce che le comunicazioni di commercializzazione diretta siano chiaramente identificabili come tali, indichino chiaramente per conto di chi sono inviate e contengano tutte le informazioni necessarie a consentire agli utenti finali di chiederne la cessazione a titolo gratuito e in qualsiasi momento.

ARTICOLO 26.13

Divieto di trasferimento obbligatorio del codice sorgente o di accesso a tale codice

1. Una parte non impone il trasferimento del codice sorgente di un software di proprietà di una persona fisica o giuridica dell'altra parte né richiede l'accesso a tale codice. Il presente paragrafo non si applica al trasferimento volontario del codice sorgente, o alla concessione dell'accesso a tale codice, su base commerciale ad opera di una persona dell'altra parte, ad esempio nell'ambito di un appalto pubblico o di un contratto liberamente negoziato. Le disposizioni del presente paragrafo non impediscono a una persona di una parte di concedere il proprio software in licenza libera e open source.

2. Si precisa che gli articoli 25.11, 39.1 e 39.2 possono applicarsi alle misure che una parte ha adottato o mantenuto in vigore nel contesto di una procedura di certificazione.

3. Le disposizioni del presente articolo lasciano impregiudicati:

a) le prescrizioni imposte da un tribunale ordinario o amministrativo o dall'autorità garante della concorrenza al fine di porre rimedio a una violazione del diritto della concorrenza;

b) la protezione e il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale; o

c) il diritto di una parte di adottare misure conformemente all'articolo 28.3.

PUBLIC

ARTICOLO 26.14

Cooperazione su questioni normative per quanto riguarda il commercio digitale

1. Le parti cooperano scambiando informazioni sulle rispettive legislazioni, e sull'attuazione di tali legislazioni, per quanto concerne le questioni normative nel contesto del commercio digitale, ivi compresi:

a) il riconoscimento e l'agevolazione di servizi fiduciari elettronici e di un'autenticazione elettronica transfrontalieri e interoperabili;

b) il trattamento delle comunicazioni di commercializzazione diretta;

c) la protezione dei consumatori online; e

d) qualsiasi altra questione normativa importante per lo sviluppo del commercio digitale.

2. Le parti mantengono un dialogo sulla base dello scambio di informazioni di cui al paragrafo 1.

3. Il presente articolo non si applica alle norme e alle misure di una parte volte alla protezione dei dati personali e della vita privata, anche in riferimento al trasferimento transfrontaliero di dati personali.

PUBLIC

ARTICOLO 26.15

Riesame

Su richiesta di una delle parti, il sottocomitato per i servizi e gli investimenti di cui all'articolo 18.10 riesamina l'attuazione del presente capo, in particolare alla luce di modifiche rilevanti con effetti sul commercio digitale che potrebbero derivare da nuovi modelli di business o tecnologie. Il sottocomitato per i servizi e gli investimenti riferisce le proprie conclusioni e può formulare eventuali raccomandazioni necessarie al comitato misto.

PUBLIC

CAPO 27

MOVIMENTI DI CAPITALI, PAGAMENTI E TRASFERIMENTI
E MISURE DI SALVAGUARDIA TEMPORANEE

ARTICOLO 27.1

Obiettivo e ambito di applicazione

L'obiettivo del presente capo è consentire la libera circolazione dei capitali e dei pagamenti relativi alle transazioni liberalizzate a norma della presente partedel presente accordo[1].

[1] Si precisa che il presente capo è soggetto all'allegato 17-E.

ARTICOLO 27.2

Conto corrente

Fatte salve le altre disposizioni della presente parte dell'accordo, ciascuna parte autorizza, in valuta liberamente convertibile e a norma degli articoli dell'accordo istitutivo del Fondo monetario internazionale adottato a Bretton Woods, New Hampshire, il 22 luglio 1944, tutti i pagamenti e i trasferimenti attinenti alle operazioni sul conto corrente della bilancia dei pagamenti che rientrano nell'ambito di applicazione della presente parte dell'accordo.

PUBLIC

ARTICOLO 27.3

Movimenti di capitali

Fatte salve le altre disposizioni della presente parte del presente accordo, ciascuna parte autorizza, per quanto attiene alle operazioni riguardanti il conto capitale e il conto finanziario della bilancia dei pagamenti, la libera circolazione dei capitali ai fini della liberalizzazione degli investimenti e delle altre operazioni, secondo quanto previsto ai capi 17, 18 e 25.

ARTICOLO 27.4

Applicazione di disposizioni legislative e regolamentari relative ai movimenti di capitali, ai pagamenti o ai trasferimenti

PUBLIC

1. Gli articoli 17.20, 27.2 e 27.3 non possono interpretarsi come divieto a una parte di applicare le proprie disposizioni legislative e regolamentari in materia di:

a) fallimento, insolvenza o tutela dei diritti dei creditori;

b) emissione, negoziazione o commercio di strumenti finanziari quali titoli, contratti a termine o prodotti derivati;

c) informativa finanziaria o registrazione di movimenti di capitali, pagamenti o trasferimenti, se necessario per assistere le autorità preposte all'applicazione della legge o alla regolamentazione finanziaria;

d) illeciti penali o pratiche ingannevoli o fraudolente;

e) esecuzione di ordinanze o sentenze nel quadro di procedimenti giudiziari o amministrativi; oppure

f) sicurezza sociale e regimi pensionistici pubblici o di risparmio obbligatorio.

2. Le disposizioni legislative e regolamentari di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono applicate in modo equo e non discriminatorio, e non in maniera tale da costituire una restrizione dissimulata dei movimenti di capitali, dei pagamenti o dei trasferimenti.

ARTICOLO 27.5

Misure di salvaguardia temporanee

In circostanze eccezionali di gravi difficoltà o di minaccia di gravi difficoltà per il funzionamento dell'Unione economica e monetaria dell'Unione Europea, quest'ultima può adottare o mantenere in vigore misure di salvaguardia in relazione ai movimenti di capitali, ai pagamenti o ai trasferimenti per un periodo non superiore a sei mesi. Tali misure sono limitate a quanto strettamente necessario.

PUBLIC

ARTICOLO 27.6

Restrizioni in caso di difficoltà legate alla bilancia dei pagamenti e alla posizione finanziaria esterna

1. Se una parte incontra gravi difficoltà legate alla bilancia dei pagamenti o alla posizione finanziaria esterna, o una minaccia di tali gravi difficoltà, può adottare o mantenere in vigore misure restrittive per quanto riguarda i movimenti di capitali, i pagamenti o i trasferimenti[1].

[1] Si precisa che le gravi difficoltà legate alla bilancia dei pagamenti o alla posizione finanziaria esterna, o la minaccia di tali gravi difficoltà, possono essere causate anche da gravi difficoltà, o dalla minaccia di gravi difficoltà, relative a politiche monetarie o di cambio.

2. Le misure di cui al paragrafo 1 del presente articolo:

a) sono compatibili, se del caso, con l'accordo istitutivo del Fondo monetario internazionale;

b) non vanno oltre quanto necessario per affrontare la situazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo;

c) hanno carattere temporaneo e sono eliminate progressivamente con il migliorare della situazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo;

d) evitano di ledere inutilmente gli interessi commerciali, economici e finanziari dell'altra parte; e

e) non sono discriminatorie rispetto a paesi terzi in situazioni simili.

3. Nel caso degli scambi di merci, ciascuna parte può adottare o mantenere misure restrittive al fine di salvaguardare la sua posizione finanziaria esterna o la sua bilancia dei pagamenti. Tali misure sono conformi al GATT 1994 e all'intesa sulle disposizioni relative alla bilancia dei pagamenti dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994.

4. Nel caso degli scambi di servizi, ciascuna parte può adottare o mantenere in vigore misure restrittive al fine di salvaguardare la sua posizione finanziaria esterna o la sua bilancia dei pagamenti. Tali misure sono conformi all'articolo XII del GATS.

5. La parte che adotta o mantiene in vigore le misure di cui ai paragrafi 1 e 2 ne dà notifica all'altra parte senza indugio.

PUBLIC

6. Qualora siano adottate o mantenute in vigore misure restrittive a norma del presente articolo, le parti organizzano senza indugio consultazioni in sede di sottocomitato per i servizi e gli investimenti, a meno che tali consultazioni non si tengano in altri consessi di cui entrambe le parti sono membri. Le consultazioni valutano le difficoltà legate alla bilancia dei pagamenti o alla posizione finanziaria esterna che hanno determinato le rispettive misure tenendo conto, tra l'altro, di fattori quali:

a) la natura e la portata delle difficoltà;

b) l'ambiente economico e commerciale esterno; e

c) le misure correttive alternative a disposizione.

7. Nel corso delle consultazioni a norma del paragrafo 6 è esaminata la conformità delle misure restrittive ai paragrafi 1 e 2. Tali consultazioni si basano su tutti i dati pertinenti di carattere statistico o fattuale presentati dal Fondo monetario internazionale (FMI), se disponibili, e le loro conclusioni tengono conto della valutazione effettuata dall'FMI in merito alla situazione della bilancia dei pagamenti e alla posizione finanziaria esterna della parte interessata.

PUBLIC

CAPO 28

APPALTI PUBBLICI

PUBLIC

ARTICOLO 28.1

Definizioni

Ai fini del presente capo e degli allegati 28-A e 28-B si applicano le definizioni seguenti:

a) "beni o servizi commerciali": beni o servizi generalmente venduti od offerti in vendita in un contesto commerciale ad acquirenti non pubblici, e da questi abitualmente acquistati, a fini non pubblici;

b) "servizio di costruzione": un servizio avente come obiettivo la realizzazione, tramite qualsiasi mezzo, di opere civili o immobiliari, in base alla divisione 51 della CPC;

c) "asta elettronica": un processo iterativo in cui i fornitori utilizzano mezzi elettronici per presentare nuovi prezzi o nuovi valori quantificabili, diversi dal prezzo dell'offerta, connessi ai criteri di valutazione, o entrambi, e che consente la classificazione o la riclassificazione delle offerte;

d) "scritto" o "per iscritto": qualsiasi formalizzazione verbale o numerica che possa essere letta, riprodotta e comunicata successivamente, comprese le informazioni trasmesse e memorizzate per via elettronica;

e) "gara a trattativa privata": una procedura di gara in cui il soggetto appaltante contatta uno o più fornitori di sua scelta;

f) "misura": qualsiasi disposizione legislativa o regolamentare, procedura, orientamento o prassi amministrativa o qualsiasi iniziativa di un soggetto appaltante relativi a un appalto disciplinato;

g) "elenco a uso ripetuto": un elenco di fornitori che il soggetto appaltante ha riconosciuto rispondenti alle condizioni per l'inserimento nell'elenco stesso e che il soggetto appaltante intende utilizzare più di una volta;

h) "avviso di gara d'appalto": l'avviso pubblicato da un soggetto appaltante con il quale i fornitori interessati sono invitati a presentare una domanda di partecipazione, un'offerta o entrambe;

i) "compensazione": qualsiasi condizione o impegno che incentivi lo sviluppo locale o migliori i conti della bilancia dei pagamenti di una parte, quali l'uso di contenuti di origine locale, il rilascio di licenze tecnologiche, gli investimenti, il countertrade (commercio in compensazione) e interventi o requisiti analoghi;

j) "gara aperta": una procedura di gara in virtù della quale tutti i fornitori interessati possono presentare un'offerta;

PUBLIC

k) "soggetto appaltante": un soggetto indicato nell'allegato 28-A, sezione A, B o C, o nell'allegato 28-B, sezione A, B o C;

l) "fornitore qualificato": un fornitore che il soggetto appaltante riconosce in possesso dei requisiti per la partecipazione;

m) "gara mediante preselezione": una procedura di gara in virtù della quale il soggetto appaltante invita a presentare offerte unicamente fornitori qualificati;

n) "servizi": anche i servizi di costruzione, salvo diversamente indicato;

o) "norma": un documento approvato da un organismo riconosciuto che definisce, per un uso comune e ripetuto, regole, orientamenti, caratteristiche di prodotti o servizi o i relativi processi e metodi di produzione, la cui osservanza non è obbligatoria. Una norma può inoltre comprendere o riguardare esclusivamente prescrizioni in materia di terminologia, simboli, imballaggio, marcatura o etichettatura applicabili a un bene, un servizio, un processo o un metodo di produzione;

p) "fornitore": qualsiasi persona o gruppo di persone che fornisca o possa fornire beni o servizi e

PUBLIC

q) "specifiche tecniche ": qualsiasi prescrizione contenuta nell'appalto che:

i) stabilisca le caratteristiche:

A) dei beni oggetto dell'appalto, anche in termini di qualità, prestazioni, sicurezza e dimensioni, o i processi e i metodi richiesti per la loro produzione; o

B) dei servizi oggetto dell'appalto, anche in termini di qualità, prestazioni, sicurezza, o i processi o i metodi richiesti per la loro prestazione; oppure

ii) stabilisca i criteri in materia di terminologia, simboli, imballaggio, marcatura o etichettatura applicabili a un bene o a un servizio.

ARTICOLO 28.2

Ambito di applicazione e settori interessati

1. Il presente capo si applica a qualsiasi misura attinente a un appalto disciplinato, sia esso condotto o no, esclusivamente o parzialmente, per via elettronica.

PUBLIC

2. Ai fini del presente capo, per "appalto disciplinato" si intende una procedura d'appalto a fini pubblici:

a) di beni, di servizi o di entrambi:

   i) come specificato nell'allegato 28-A o 28-B; e

   ii) per scopi diversi dalla vendita o dalla rivendita a fini commerciali o dalla produzione o la fornitura di beni o servizi destinati alla vendita o alla rivendita a fini commerciali;

b) in qualsiasi forma contrattuale, compresi: l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione di acquisto;

c) il cui valore, stimato conformemente ai paragrafi da 6 a 8 del presente articolo, sia pari o superiore alle soglie corrispondenti precisate nell'allegato 28-A o 28-B al momento della pubblicazione dell'avviso conformemente all'articolo 28.6;

d) indetta da un soggetto appaltante; e

e) non altrimenti esclusa dai settori interessati a norma del paragrafo 3 del presente articolo, oppure dell'allegato 28-A o 28-B.

PUBLIC

3. Salvo disposizioni contrarie nell'allegato 28-A o 28-B, il presente capo non si applica:

a) all'acquisizione o alla locazione di terreni, edifici esistenti o altri beni immobili o ai diritti ad essi inerenti;

b) agli accordi non contrattuali o a qualsiasi forma di assistenza fornita da una parte, compresi accordi di cooperazione, concessioni di fondi, prestiti, sovvenzioni, conferimenti di capitale, garanzie e incentivi fiscali;

c) alla fornitura o all'acquisizione di servizi fiduciari o di deposito, di servizi di liquidazione e di gestione rivolti a enti finanziari regolamentati o di servizi connessi alla vendita, al rimborso e alla distribuzione di titoli del debito pubblico, compresi i prestiti e i titoli di Stato, i certificati di credito e altri titoli;

d) ai contratti di pubblico impiego;

e) agli appalti indetti:

   i) allo scopo specifico di prestare assistenza internazionale, compresi gli aiuti allo sviluppo;

PUBLIC

ii) in base a particolari procedure o condizioni previste da un accordo internazionale sullo stazionamento di truppe o sull'attuazione comune di progetti da parte dei paesi firmatari; o

iii) in base a una procedura o a una condizione particolare di un'organizzazione internazionale, oppure finanziati mediante sovvenzioni, prestiti o altre forme di assistenza internazionali, qualora la procedura o la condizione applicabile sia incompatibile con il presente capo; o

f) ai servizi finanziari.

4. Il presente capo si applica a tutti gli appalti disciplinati dall'allegato 28-A o 28-B, in cui quali gli impegni di ciascuna parte sono definiti come segue:

a) nella Sezione A degli allegati 28-A e 28-B, i soggetti dell'amministrazione centrale le cui procedure di appalto sono disciplinate dal presente capo;

b) nella Sezione B degli allegati 28-A e 28-B, i soggetti dell'amministrazione territoriale le cui procedure di appalto sono disciplinate dal presente capo;

c) nella Sezione C degli allegati 28-A e 28-B, tutti gli altri soggetti le cui procedure di appalto sono disciplinate dal presente capo;

d) nella Sezione D degli allegati 28-A e 28-B, i beni disciplinati dal presente capo;

PUBLIC

e) nella sezione E degli allegati 28-A e 28-B, i servizi, diversi da quelli di costruzione, disciplinati dal presente capo;

f) nella Sezione F degli allegati 28-A e 28-B, i servizi di costruzione disciplinati dal presente capo;

g) nella Sezione G degli allegati 28-A e 28-B, le concessioni di lavori pubblici disciplinate dal presente capo;

h) nella sezione H degli allegati 28-A e 28-B, le note generali;

i) nella sezione I degli allegati 28-A e 28-B, i mezzi d'informazione mediante i quali la parte pubblica gli avvisi di gara, gli avvisi di aggiudicazione e altre informazioni relative al proprio sistema di appalti pubblici;

j) nella sezione J dell'allegato 28-B, il tasso di conversione da utilizzare per i valori soglia.

5. Se, nell'ambito di un appalto disciplinato, il soggetto appaltante invita a partecipare, a determinate condizioni, soggetti non elencati nell'allegato 28-A o 28-B, tali condizioni sono disciplinate *mutatis mutandis* dall'articolo 28.4.

6. Per stimare il valore di un appalto al fine di accertare se si tratti di un appalto disciplinato, il soggetto appaltante:

a) non può suddividere l'appalto in appalti singoli né scegliere o utilizzare un particolare metodo di valutazione per stimare il valore dell'appalto al fine di escludere quest'ultimo in tutto o in parte dall'applicazione del presente capo; e

PUBLIC

b) include una stima del valore totale massimo dell'appalto per la sua intera durata, a prescindere dal fatto che esso sia aggiudicato a uno o più fornitori, tenendo conto di ogni forma di remunerazione, compresi:

i) premi, onorari, commissioni e interessi; e

ii) qualora l'appalto preveda la possibilità di opzioni, il valore complessivo di tali opzioni.

7. Qualora, ai fini di un appalto, sia necessario aggiudicare più di un contratto o aggiudicare contratti ripartiti in lotti separati ("appalti ricorrenti"), il calcolo del valore totale massimo stimato si basa sui seguenti elementi:

a) il valore degli appalti ricorrenti per la stessa tipologia di beni o servizi aggiudicati nel corso dei 12 mesi precedenti o dell'esercizio precedente del soggetto appaltante, rettificato, se possibile, al fine di tener conto dei cambiamenti previsti in termini di quantità o valore dei beni o servizi appaltati per i 12 mesi successivi, o

b) il valore stimato degli appalti ricorrenti per la stessa tipologia di beni o servizi da aggiudicare nei 12 mesi successivi all'aggiudicazione del contratto iniziale o all'esercizio del soggetto appaltante.

PUBLIC

8. In caso di appalti che prevedano locazione finanziaria, locazione o acquisto a riscatto di beni o servizi, o di appalti per i quali non è specificato il prezzo totale, la base di valutazione è la seguente:

a) nel caso di un appalto di durata determinata:

   i) per appalti di durata pari o inferiore a 12 mesi, il valore totale massimo stimato per la loro durata;

   ii) per appalti di durata superiore a 12 mesi, il valore totale massimo stimato, compreso l'eventuale importo stimato del valore residuo;

b) nel caso di appalti di durata indeterminata, l'importo mensile stimato moltiplicato per 48;

c) in caso di incertezza sulla durata determinata o indeterminata di un appalto, si applica la lettera b).

ARTICOLO 28.3

Sicurezza ed eccezioni generali

1. Nessuna disposizione del presente capo può interpretarsi come divieto a una parte di adottare misure o mantenere riservate informazioni qualora lo ritenga necessario per tutelare i propri interessi fondamentali in materia di sicurezza nell'ambito di appalti relativi ad armi, munizioni o materiale bellico oppure di appalti indispensabili per la sicurezza nazionale o ai fini della difesa nazionale.

PUBLIC

2. Fatto salvo l'obbligo di non applicare tali misure in una forma che costituisca una discriminazione arbitraria o ingiustificata tra le parti laddove vigano condizioni analoghe, o una restrizione dissimulata degli scambi internazionali, nessuna disposizione del presente capo può interpretarsi come divieto alle parti di imporre o applicare misure:

a) necessarie a tutelare la morale pubblica o a mantenere l'ordine pubblico e la pubblica sicurezza;

b) necessarie a tutelare la vita o la salute delle persone, degli animali o delle piante;

c) necessarie a tutelare la proprietà intellettuale; o

d) riguardanti beni o servizi forniti da persone con disabilità o da istituzioni benefiche o prodotti mediante il lavoro carcerario.

3. Le parti convengono che il paragrafo 2, lettera b), comprende misure di carattere ambientale necessarie a tutelare la vita o la salute delle persone, degli animali o delle piante.

PUBLIC

ARTICOLO 28.4

Principi generali

Non discriminazione

1. Relativamente a qualsiasi misura attinente a un appalto disciplinato, ciascuna parte, compresi i suoi soggetti appaltanti, riserva immediatamente e incondizionatamente ai beni e ai servizi dell'altra parte e ai fornitori dell'altra parte che offrono beni e servizi di una delle parti un trattamento non meno favorevole di quello che tale parte, compresi i suoi soggetti appaltanti, accorda ai propri beni, servizi e fornitori.

2. Relativamente a qualsiasi misura attinente a un appalto disciplinato, una parte, compresi i suoi soggetti appaltanti, si astiene:

a) dal riservare a un fornitore stabilito in loco un trattamento meno favorevole di quello accordato a un altro fornitore stabilito in loco in funzione del grado di controllo o di partecipazione straniero; o

b) dal discriminare un fornitore stabilito in loco in base al principio che i beni o i servizi da esso offerti per un particolare appalto sono beni o servizi dell'altra parte.

PUBLIC

Uso di mezzi elettronici

3. Le parti provvedono affinché tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni per gli appalti disciplinati siano effettuati utilizzando mezzi elettronici, anche per la pubblicazione delle informazioni sugli appalti, degli avvisi e della documentazione di gara, nonché per il ricevimento delle offerte. Nel caso di un appalto disciplinato condotto per via elettronica, il soggetto appaltante:

a) provvede affinché i sistemi e i programmi informatici utilizzati per l'appalto, anche per quanto riguarda l'autenticazione e la crittografia dei dati, siano comunemente disponibili e interoperabili con altri sistemi e programmi informatici comunemente disponibili;

b) predispone e continua ad avvalersi di dispositivi atti a garantire l'integrità delle richieste di partecipazione e delle offerte, anche per quanto riguarda la determinazione della data di ricevimento e la prevenzione degli accessi non autorizzati; e

c) utilizza mezzi elettronici di informazione e comunicazione per la pubblicazione degli avvisi e della documentazione di gara nelle procedure di appalto e, nella misura più ampia possibile, per la presentazione delle offerte.

PUBLIC

Svolgimento degli appalti

4. Un soggetto appaltante conduce un appalto disciplinato con trasparenza e imparzialità, in modo da:

a) garantire la compatibilità con le disposizioni del presente capo, utilizzando metodi quali la gara aperta, la gara mediante preselezione e la gara a trattativa privata; e

b) prevenire i conflitti di interesse e le pratiche di corruzione, conformemente alle disposizioni legislative pertinenti.

Regole di origine

5. Ai fini degli appalti pubblici disciplinati dal presente capo, una parte non applica ai beni importati dall'altra parte regole di origine diverse da quelle che tale parte applica nel corso di normali operazioni commerciali alle importazioni degli stessi beni.

Compensazioni

6. Per quanto riguarda gli appalti disciplinati, le parti, compresi i loro soggetti appaltanti, si astengono dal sollecitare, considerare, imporre o applicare compensazioni in qualunque fase di una procedura di appalto.

PUBLIC

Misure non relative in modo specifico agli appalti

7. I paragrafi 1 e 2 non si applicano ai dazi e agli oneri doganali di qualsiasi natura imposti sulle importazioni o ad esse collegati, alle modalità di riscossione di tali dazi e oneri e ad altri regolamenti o formalità in materia di importazione né alle misure che incidono sugli scambi di servizi diverse dalle misure che regolano gli appalti disciplinati.

Misure anticorruzione

8. Ciascuna parte provvede a predisporre misure adeguate per affrontare e prevenire la corruzione nei propri appalti pubblici. Tali misure possono comprendere procedure volte a escludere dalla partecipazione agli appalti della parte, a tempo indeterminato o per un determinato periodo di tempo, i fornitori dei quali le autorità giudiziarie della parte abbiano accertato, con decisione definitiva, il coinvolgimento in attività di corruzione, in frodi o in altri atti illegali in relazione agli appalti pubblici nel territorio della parte. Ciascuna parte provvede inoltre a predisporre politiche e procedure per eliminare nella misura del possibile o gestire qualsiasi potenziale conflitto di interessi dei soggetti coinvolti negli appalti o che esercitano un'influenza su di essi.

PUBLIC

ARTICOLO 28.5

Informazioni sul sistema di appalti

1. Ciascuna parte:

a) pubblica tempestivamente, mediante i pertinenti mezzi d'informazione elettronici o cartacei ufficialmente designati a livello nazionale che abbiano ampia diffusione e rimangano facilmente accessibili al pubblico, tutte le disposizioni legislative e regolamentari, le decisioni giudiziarie, i provvedimenti amministrativi di applicazione generale, le clausole dei contratti standard imposte per legge o regolamento ed integrate mediante rinvio negli avvisi o nella documentazione di gara e le procedure riguardanti l'appalto disciplinato, nonché le loro eventuali modifiche, e

b) ne fornisce, su richiesta, spiegazione all'altra parte.

2. La sezione I dell'allegato 28-A e dell'allegato 28-B, rispettivamente, contiene un elenco:

a) dei mezzi d'informazione elettronici o cartacei mediante i quali la parte interessata pubblica le informazioni di cui al paragrafo 1;

b) dei mezzi d'informazione elettronici o cartacei mediante i quali la parte interessata pubblica gli avvisi prescritti dall'articolo 28.6, dall'articolo 28.8, paragrafo 9, e dall'articolo 28.17, paragrafo 2; e

PUBLIC

c) l'indirizzo o gli indirizzi dei siti web sui quali la parte interessata pubblica:

i) le proprie statistiche sugli appalti a norma dell'articolo 28.17, paragrafo 4; o

ii) i propri avvisi relativi agli appalti aggiudicati di cui all'articolo 28.17, paragrafo 5.

3. Ciascuna parte notifica senza indugio al sottocomitato di cui all'articolo 28.21 qualsiasi modifica delle informazioni elencate nella sezione I dell'allegato 28-A e dell'allegato 28-B, rispettivamente.

PUBLIC

ARTICOLO 28.6

Avvisi

Avviso di gara d'appalto

1. Per ciascun appalto disciplinato il soggetto appaltante pubblica un avviso di gara d'appalto, tranne nelle circostanze di cui all'articolo 28.14.

2. Salvo altrimenti disposto nel presente capo, ogni avviso di gara d'appalto indica:

a) il nome e l'indirizzo del soggetto appaltante e qualsiasi altra informazione necessaria per contattarlo e ottenere tutta la documentazione pertinente all'appalto, comprese eventuali informazioni sul costo e sui termini di pagamento;

b) una descrizione dell'appalto che indichi la natura e la quantità dei beni o dei servizi oggetto dell'appalto o, se i quantitativi non sono noti, una stima della quantità;

c) per gli appalti ricorrenti, se possibile, una stima delle scadenze di pubblicazione degli avvisi di gara d'appalto successivi;

d) una descrizione di qualsiasi opzione;

e) i tempi previsti per la fornitura di beni o servizi o la durata del contratto;

f) il metodo di gara prescelto, indicando se sono previste trattative o un meccanismo di asta elettronica;

g) se del caso, l'indirizzo e il termine ultimo per la presentazione delle richieste di partecipazione alla gara d'appalto;

h) l'indirizzo e il termine ultimo per la presentazione delle offerte;

i) la o le lingue in cui le offerte o le richieste di partecipazione possono essere presentate, se è possibile presentarle in lingue diverse dalla lingua ufficiale della parte del soggetto appaltante;

PUBLIC

j) un elenco e una breve descrizione di qualsiasi condizione per la partecipazione dei fornitori, comprese le prescrizioni riguardanti certificati o documenti specifici che i fornitori sono tenuti a presentare per partecipare, a meno che dette prescrizioni non siano già indicate nella documentazione di gara a disposizione di tutti i fornitori interessati al momento della pubblicazione dell'avviso di gara d'appalto;

k) se, a norma dell'articolo 28.8, paragrafo 5, il soggetto appaltante intende selezionare un numero ristretto di fornitori qualificati da invitare alla gara d'appalto, i criteri di selezione eil numero di fornitori ammessi alla gara; e

l) che l'appalto è disciplinato dal presente capo.

Avviso per estratto

3. Per ogni appalto che intende bandire, il soggetto appaltante pubblica, contemporaneamente all'avviso di gara d'appalto, un avviso per estratto e in una delle lingue ufficiali dell'OMC, garantendone la pronta consultazione[1]. L'avviso per estratto comprende almeno le seguenti informazioni:

a) l'oggetto dell'appalto;

[1] Si precisa che le lingue ufficiali dell'OMC sono l'inglese, lo spagnolo e il francese.

b) il termine ultimo per la presentazione delle offerte o, se applicabile, il termine ultimo per la presentazione delle richieste di partecipazione alla gara d'appalto o per l'iscrizione nell'elenco a uso ripetuto; e

c) il recapito presso il quale richiedere la documentazione di gara.

Avviso di appalti programmati

4. I soggetti appaltanti sono incoraggiati a pubblicare quanto prima, nel corso di ciascun esercizio, una comunicazione sugli appalti programmati in futuro ("avviso di appalti programmati") L'avviso di appalti programmati dovrebbe indicare l'oggetto degli appalti e la data prevista per la pubblicazione dell'avviso di gara d'appalto.

5. Un soggetto appaltante di cui all'allegato 28-A, sezione B o C, o all'allegato 28-B, sezione B o C, può pubblicare un avviso di appalti programmati in sostituzione di un avviso di gara d'appalto, purché l'avviso di appalti programmati fornisca il maggior numero di informazioni di cui dispone il soggetto tra quelle elencate al paragrafo 2 del presente articolo e precisi che i fornitori interessati dovrebbero manifestare al soggetto appaltante il proprio interesse per l'appalto.

PUBLIC

6. L'avviso di gara d'appalto, l'avviso per estratto e l'avviso di appalti programmati sono direttamente accessibili gratuitamente per via elettronica tramite un punto di accesso unico su internet. Gli avvisi possono altresì essere pubblicati su un mezzo d'informazione cartaceo appropriato, che abbia ampia diffusione e rimanga facilmente accessibile al pubblico, almeno fino alla scadenza del termine indicato nell'avviso.

Il mezzo d'informazione cartaceo ed elettronico appropriato è elencato da ciascuna parte nella sezione I dell'allegato 28-A e dell'allegato 28-B, rispettivamente.

7. In deroga alle prescrizioni di cui al paragrafo 6 per quanto riguarda l'accessibilità degli avvisi di gara d'appalto, degli avvisi per estratto e degli avvisi di appalti programmati, gratuitamente per via elettronica tramite un punto di accesso unico, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo e per un periodo di transizione di tre anni fino alla piena operatività del punto di accesso unico, il Cile istituisce un gateway, come alternativa temporanea a un punto di accesso unico, che dovrebbe essere accessibile gratuitamente e riportare i link alle piattaforme o ai siti web su cui sono pubblicati gli avvisi. Il gateway contiene i link a un massimo di quattro siti web, vale a dire:

a) *Mercado público*;

b) *Ministerio de Obras Públicas*;

c) *Dirección General de Concesiones*; e

d) *Diario Oficial*.

8. Le parti prevedono un riesame periodico del paragrafo 7 del presente articolo, comprese le discussioni in seno al sottocomitato di cui all'articolo 28.21, in particolare sullo stato di attuazione del punto di accesso unico.

PUBLIC

ARTICOLO 28.7

Condizioni di partecipazione

1. Un soggetto appaltante subordina la partecipazione a un appalto unicamente alle condizioni essenziali per garantire che i fornitori possiedano la capacità giuridica e finanziaria e le competenze commerciali e tecniche necessarie all'esecuzione dell'appalto.

2. Nel determinare le condizioni per la partecipazione, un soggetto appaltante:

a) non subordina la partecipazione di un fornitore all'appalto alla condizione che tale fornitore abbia già ottenuto in precedenza uno o più appalti da un soggetto appaltante di una parte;

b) può richiedere che il fornitore vanti una precedente esperienza pertinente ove tale condizione sia essenziale per soddisfare i requisiti dell'appalto; e

c) non prescrive, come condizione per partecipare all'appalto, una precedente esperienza nel territorio della parte.

3. Nel valutare se un fornitore soddisfi le condizioni per la partecipazione, il soggetto appaltante:

a) ne analizza la capacità finanziaria e le competenze commerciali e tecniche in base all'attività commerciale da questi svolta sia all'interno che al di fuori del territorio della parte cui appartiene il soggetto appaltante; e

b) esegue la valutazione in funzione delle condizioni precedentemente specificate dal soggetto appaltante negli avvisi o nella documentazione di gara.

4. Qualora sussistano elementi di prova, una parte, compresi i suoi soggetti appaltanti, può escludere un fornitore dalla partecipazione, purché il presente paragrafo non sia applicato in una forma che costituisca una discriminazione arbitraria o ingiustificata tra le parti, per motivi quali:

a) fallimento;

b) false dichiarazioni;

c) grave o persistente inadempienza nell'ottemperare a qualsiasi prescrizione od obbligo sostanziale in relazione ad appalti precedenti;

PUBLIC

d) sentenze definitive per gravi reati o altri gravi illeciti;

e) grave mancanza professionale, atti od omissioni aventi ripercussioni negative sull'integrità commerciale del fornitore; o

f) evasione fiscale.

PUBLIC

ARTICOLO 28.8

Qualificazione dei fornitori

Sistemi di registrazione e procedure di qualificazione

1. Le parti, ivi compresi i rispettivi soggetti appaltanti, possono prevedere un sistema di registrazione dei fornitori che preveda l'obbligo per i fornitori interessati di registrarsi e di fornire determinate informazioni. In tal caso, la parte provvede affinché i fornitori interessati abbiano accesso alle informazioni sul sistema di registrazione per via elettronica e possano chiedere la registrazione in qualsiasi momento. L'autorità competente comunica loro, entro un termine ragionevole, la decisione di accogliere o respingere la richiesta. Se la richiesta è respinta, la decisione é debitamente motivata.

2. Ciascuna parte provvede affinché:

a) i suoi soggetti appaltanti si adoperino per ridurre al minimo le differenze tra le rispettive procedure di qualificazione; e

b) i suoi soggetti appaltanti, qualora dispongano di sistemi di registrazione, si adoperino per ridurre al minimo le differenze tra tali sistemi.

3. Ciascuna parte, compresi i suoi soggetti appaltanti, si astiene dall'adottare o dall'applicare un sistema di registrazione o una procedura di qualificazione allo scopo o con l'effetto di frapporre inutili ostacoli alla partecipazione dei fornitori dell'altra parte ai propri appalti.

Gara mediante preselezione

4. Nel bandire una gara mediante preselezione, il soggetto appaltante:

a) include nell'avviso di gara d'appalto come minimo le informazioni di cui all'articolo 28.6, paragrafo 2, lettere a), b), f), g), j), k) e l), invitando i fornitori a presentare una domanda di partecipazione; e

b) dal decorrere dei termini per la presentazione delle offerte, comunica ai fornitori qualificati come minimo le informazioni di cui all'articolo 28.6, paragrafo 2, lettere c), d), e), h) e i) che notifica a norma dell'articolo 28.12, paragrafo 3, lettera b).

PUBLIC

5. Il soggetto appaltante consente a tutti i fornitori qualificati di partecipare a un appalto specifico, salvo qualora abbia indicato nell'avviso di gara d'appalto un limite al numero di fornitori che saranno ammessi alla gara, precisandone i criteri di selezione o la relativa motivazione. Un invito a presentare un'offerta è rivolto a un certo numero di fornitori necessario per garantire la concorrenza.

6. Se la documentazione di gara non è resa accessibile al pubblico a decorrere dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui al paragrafo 4, il soggetto appaltante provvede affinché tale documentazione sia messa contemporaneamente a disposizione di tutti i fornitori qualificati selezionati conformemente al paragrafo 5.

Elenchi a uso ripetuto

7. Un soggetto appaltante può tenere un elenco di fornitori a uso ripetuto purché un avviso che inviti i fornitori interessati a presentare domanda per essere inseriti in tale elenco:

a) sia pubblicato una volta l'anno; e

b) nel caso di pubblicazione per via elettronica, sia reso costantemente consultabile sui mezzi d'informazione appropriati di cui alla sezione I degli allegati 28-A e 28-B.

PUBLIC

8. L'avviso di cui al paragrafo 7 comprende:

a) una descrizione dei beni o servizi o delle relative categorie per cui l'elenco potrà essere utilizzato;

b) le condizioni di partecipazione che i fornitori devono soddisfare al fine di essere inseriti in tale elenco e i metodi che il soggetto appaltante intende impiegare per verificare che i fornitori soddisfino tali condizioni;

c) il nome e l'indirizzo del soggetto appaltante e le altre informazioni necessarie per contattarlo e ottenere tutta la documentazione pertinente all'elenco;

d) il periodo di validità dell'elenco e le relative modalità di rinnovo o di chiusura oppure, qualora il periodo di validità non sia precisato, un'indicazione di come verrà data comunicazione della cessazione dell'uso dell'elenco; e

e) l'indicazione che l'elenco può essere utilizzato ai fini degli appalti disciplinati dal presente capo.

9. In deroga al paragrafo 7, qualora un elenco a uso ripetuto abbia una validità pari o inferiore a tre anni, il soggetto appaltante può pubblicare l'avviso di cui al paragrafo 7 solo una volta, all'inizio del periodo di validità dell'elenco, purché l'avviso:

a) specifichi il periodo di validità e precisi che non verranno pubblicati ulteriori avvisi; e

PUBLIC

b) sia pubblicato per via elettronica e sia reso costantemente consultabile durante il periodo di validità.

10. Un soggetto appaltante consente ai fornitori di chiedere in qualsiasi momento di essere inseriti in un elenco a uso ripetuto e provvede a inserire nell'elenco tutti i fornitori qualificati in tempi ragionevolmente brevi.

11. Qualora un fornitore non inserito in un elenco a uso ripetuto presenti una domanda di partecipazione a una gara d'appalto basata su un elenco a uso ripetuto, corredata di tutta la documentazione richiesta, entro il termine di cui all'articolo 28.12, paragrafo 2, il soggetto appaltante esamina la domanda. Il soggetto appaltante non può escludere il fornitore dall'appalto adducendo la motivazione di non avere tempo sufficiente per esaminare la domanda a meno che, in casi eccezionali, a causa della complessità dell'appalto, il soggetto non sia in grado di portare a termine l'esame della domanda entro il termine concesso per la presentazione delle offerte.

PUBLIC

Soggetti di cui all'allegato 28-A, sezioni B e C, o all'allegato 28-B, sezioni B e C

12. Un soggetto appaltante di cui all'allegato 28-A, sezione B o C, o all'allegato 28-B, sezione B o C, può pubblicare, in sostituzione di un avviso di gara d'appalto, un avviso che inviti i fornitori a chiedere di essere inseriti in un elenco a uso ripetuto a condizione che:

a) l'avviso sia pubblicato conformemente al paragrafo 7 del presente articolo, comprenda le informazioni prescritte al paragrafo 8 e il maggior numero di informazioni disponibili prescritte a norma dell'articolo 28.6, paragrafo 2, e dichiari che si tratta di un avviso di gara d'appalto o che solo i fornitori inseriti nell'elenco a uso ripetuto riceveranno ulteriori avvisi di gara d'appalto disciplinati dall'elenco a uso ripetuto; e

b) il soggetto trasmetta tempestivamente ai fornitori che hanno manifestato a tale soggetto interesse per un determinato appalto informazioni sufficienti a consentire loro di valutare il loro interesse per l'appalto, unitamente a tutte le altre informazioni prescritte a norma dell'articolo 28.6, paragrafo 2, purché disponibili.

13. Un soggetto appaltante di cui all'allegato 28-A, sezione B o C, o all'allegato 28-B, sezione B o C, può permettere a un fornitore che abbia chiesto di essere inserito in un elenco a uso ripetuto conformemente al paragrafo 10 del presente articolo di partecipare a un determinato appalto, purché il soggetto appaltante disponga del tempo sufficiente per valutare se il fornitore interessato soddisfi le condizioni per la partecipazione.

PUBLIC

Informazioni sulle decisioni del soggetto appaltante

14. Un soggetto appaltante comunica tempestivamente ai fornitori che chiedono di partecipare a un appalto o di essere inseriti in un elenco a uso ripetuto la propria decisione in merito a tali richieste.

15. Se respinge la richiesta di un fornitore di partecipare a un appalto o di essere inserito in un elenco a uso ripetuto, il soggetto appaltante cessa di riconoscere il fornitore come fornitore qualificato o stralcia il fornitore da un elenco a uso ripetuto, ne informa tempestivamente l'interessato e, su richiesta di quest'ultimo, gli fornisce senza indugio una spiegazione scritta che motivi la decisione adottata.

ARTICOLO 28.9

Specifiche tecniche

1. Un soggetto appaltante si astiene dall'elaborare, dall'adottare o dall'applicare specifiche tecniche o dal prevedere procedure di valutazione della conformità allo scopo o con l'effetto di frapporre inutili ostacoli agli scambi internazionali.

PUBLIC

2. Nel prevedere le specifiche tecniche relative ai beni o ai servizi oggetto dell'appalto, se del caso il soggetto appaltante:

a) stabilisce le specifiche tecniche in termini di prestazioni e requisiti funzionali anziché in termini di caratteristiche di progettazione o descrittive; e

b) determina le specifiche tecniche in base a norme internazionali, se esistenti, o in base a regolamenti tecnici nazionali, a norme nazionali riconosciute o a regolamenti edilizi, se tali norme internazionali non esistono.

3. Qualora le specifiche tecniche si basino su caratteristiche di progettazione o descrittive, un soggetto appaltante dovrebbe precisare, ove necessario, che verranno prese in considerazione le offerte di beni o servizi equivalenti che dimostrino di soddisfare i requisiti dell'appalto, mediante l'inserimento nella documentazione di gara di una dicitura del tipo "o equivalente".

4. Un soggetto appaltante si astiene dal prevedere specifiche tecniche che impongano o richiamino un marchio, una denominazione commerciale, un brevetto, un diritto d'autore, un disegno o un tipo determinati, un'origine specifica, un produttore o un fornitore particolare, a meno che non esista altro modo sufficientemente preciso o comprensibile per descrivere i requisiti dell'appalto e purché, in tali casi, detto soggetto inserisca nella documentazione di gara una dicitura del tipo "o equivalente".

PUBLIC

5. Un soggetto appaltante non sollecita né accetta, in un modo che possa impedire la concorrenza, consulenze utilizzabili nell'elaborazione o nell'adozione di specifiche tecniche per un dato appalto da una persona che possa avere un interesse commerciale a partecipare all'appalto.

6. Si precisa che una parte, compresi i suoi soggetti appaltanti, può, conformemente al presente articolo, elaborare, adottare o applicare specifiche tecniche intese a promuovere la conservazione delle risorse naturali o a proteggere l'ambiente.

PUBLIC

ARTICOLO 28.10

Documentazione di gara

1. Un soggetto appaltante mette a disposizione dei fornitori la documentazione di gara contenente tutte le informazioni loro necessarie per elaborare e presentare offerte adeguate. A meno che la descrizione non sia già contenuta nell'avviso di gara d'appalto, la documentazione di gara descrive in modo esaustivo:

a) l'appalto, indicando la natura e la quantità dei beni o dei servizi oggetto dell'appalto o, se i quantitativi non sono noti, una stima della quantità, e qualsiasi requisito da soddisfare, comprese le specifiche tecniche, la certificazione della valutazione di conformità, i progetti, i disegni o il materiale informativo;

b) qualsiasi condizione per la partecipazione dei fornitori, compreso un elenco delle informazioni e dei documenti che i fornitori sono tenuti a presentare in relazione alle condizioni per la partecipazione;

c) tutti i criteri di valutazione che il soggetto applicherà per l'aggiudicazione dell'appalto, indicandone l'importanza relativa, a meno che il prezzo non sia l'unico criterio;

d) se il soggetto appaltante indice una gara per via elettronica, qualsiasi requisito relativo all'autenticazione e alla crittografia o altri requisiti per la presentazione delle informazioni per via elettronica;

e) se il soggetto appaltante indice un'asta elettronica, le regole di svolgimento dell'asta, compresa l'identificazione degli elementi dell'appalto connessi ai criteri di valutazione;

f) in caso di spoglio pubblico delle offerte, la data, l'ora e il luogo dello spoglio e, se del caso, le persone autorizzate a presenziarvi;

g) altri termini o condizioni, comprese le condizioni di pagamento ed eventuali restrizioni rispetto ai mezzi per la presentazione delle offerte, ad esempio se debbano essere presentate su carta o per via elettronica: e

h) eventuali date per la fornitura dei beni o la prestazione dei servizi.

PUBLIC

2. Nel fissare una data per la fornitura dei beni o la prestazione dei servizi oggetto dell'appalto, un soggetto appaltante tiene conto di fattori quali la complessità dell'appalto, la portata dei subappalti previsti e i tempi realistici necessari per la produzione, il destoccaggio e il trasporto dei beni dal punto di approvvigionamento o per la prestazione dei servizi.

3. I criteri di valutazione indicati nell'avviso di gara d'appalto o nella documentazione di gara possono comprendere, tra l'altro, il prezzo e altri fattori di costo, la qualità, il pregio tecnico, le caratteristiche ambientali e i termini di consegna.

4. Un soggetto appaltante:

a) rende tempestivamente disponibile la documentazione di gara per garantire che i fornitori interessati dispongano di tempo sufficiente per presentare offerte adeguate;

b) fornisce senza indugio la documentazione di gara a tutti i fornitori interessati che ne facciano richiesta; e

c) risponde tempestivamente a qualsiasi ragionevole richiesta di informazioni dei fornitori interessati o partecipanti alla gara d'appalto entro il termine stabilito dalla legislazione di ciascuna parte, purché tali informazioni non avvantaggino tali fornitori rispetto ai concorrenti.

PUBLIC

Modifiche

5. Un soggetto appaltante che modifichi i criteri o i requisiti precisati nell'avviso di gara d'appalto o nella documentazione di gara trasmessa ai fornitori partecipanti, oppure modifichi o ripubblichi l'avviso di gara d'appalto o la documentazione di gara, comunica per iscritto tutte le modifiche di cui sopra, o l'avviso o la documentazione di gara modificati o ripubblicati:

a) a tutti i fornitori partecipanti al momento della modifica o della ripubblicazione, qualora tali fornitori siano noti a detto soggetto e, in tutti gli altri casi, seguendo le stesse modalità utilizzate per rendere disponibili le informazioni iniziali; e

b) in tempo utile, tenuto conto della natura e della complessità dell'appalto, onde consentire a tali fornitori di modificare e di ripresentare le offerte, se del caso.

ARTICOLO 28.11

Aspetti ambientali e sociali

1. Una parte può consentire ai propri soggetti appaltanti di tenere conto degli aspetti ambientali e sociali durante tutta la procedura di appalto, purché tali aspetti non siano discriminatori, siano coerenti con il divieto relativo alle compensazioni di cui all'articolo 28.4, paragrafo 6, e siano collegati all'oggetto dell'appalto.

2. Si precisa che gli aspetti ambientali e sociali non devono essere elaborati, adottati o applicati in una forma che costituisca una discriminazione arbitraria o ingiustificata tra le parti o una restrizione dissimulata degli scambi tra le parti.

PUBLIC

ARTICOLO 28.12

Termini

1. Compatibilmente con le proprie ragionevoli esigenze, un soggetto appaltante accorda ai fornitori un periodo di tempo sufficiente per elaborare e presentare le domande di partecipazione e offerte adeguate, prendendo in considerazione fattori quali:

a) la natura e la complessità dell'appalto;

b) l'entità dei subappalti previsti e

c) qualora non si ricorra a mezzi elettronici, il tempo necessario per la trasmissione delle offerte per via non elettronica da fonti estere e interne.

Tali termini e le loro eventuali proroghe sono identici per tutti i fornitori interessati o che partecipano alla gara.

2. In caso di gara mediante preselezione, il termine ultimo stabilito da un soggetto appaltante per la presentazione delle richieste di partecipazione non è inferiore, in linea di principio, a 25 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di gara d'appalto. Se, per motivi di urgenza debitamente dimostrati dal soggetto appaltante, tale termine risulta impraticabile, il termine ultimo potrà essere ridotto a non meno di 10 giorni.

3. Fatto salvo quanto disposto ai paragrafi 4, 5, 7 e 8, il termine ultimo stabilito da un soggetto appaltante per la presentazione delle offerte non è inferiore a 40 giorni dalla data in cui:

a) è stato pubblicato l'avviso di gara d'appalto, nel caso di gare aperte; o

b) tale soggetto appaltante notifica ai fornitori che saranno invitati a presentare offerte, indipendentemente dal fatto che venga o meno utilizzato un elenco a uso ripetuto.

4. Un soggetto appaltante può ridurre il termine per la presentazione delle offerte stabilito conformemente al paragrafo 3 a non meno di 10 giorni qualora:

a) abbia pubblicato, almeno 40 giorni e non oltre 12 mesi prima della pubblicazione dell'avviso di gara d'appalto, un avviso di appalti programmati di cui all'articolo 28.6, paragrafo 4, contenente:

   i) una descrizione dell'appalto;

PUBLIC

ii) i termini ultimi approssimativi per la presentazione delle offerte o delle richieste di partecipazione;

iii) una dichiarazione che precisa che i fornitori interessati devono manifestare al soggetto appaltante il proprio interesse per l'appalto;

iv) il recapito presso il quale richiedere la documentazione di gara; e

v) tutte le informazioni disponibili prescritte per gli avvisi di gara d'appalto a norma dell'articolo 28.6, paragrafo 2;

b) nel caso di appalti ricorrenti, indichi in un avviso di gara d'appalto iniziale che i termini per la presentazione delle offerte a norma del presente paragrafo saranno stabiliti in avvisi successivi; o

c) per motivi di urgenza debitamente dimostrati dal soggetto stesso, i termini per la presentazione delle offerte stabiliti conformemente al paragrafo 3 risultino impraticabili.

5. Un soggetto appaltante può ridurre di cinque giorni il termine per la presentazione delle offerte stabilito conformemente al paragrafo 3 per ciascuna delle seguenti circostanze:

a) l'avviso di gara d'appalto è pubblicato per via elettronica;

PUBLIC

b) tutta la documentazione di gara è resa disponibile per via elettronica a decorrere dalla data della pubblicazione dell'avviso di gara d'appalto; e

c) tale soggetto riceve le offerte per via elettronica.

6. L'applicazione del paragrafo 5, in combinato disposto con il paragrafo 4, non può in nessun caso avere per effetto la riduzione del termine per la presentazione delle offerte stabilito conformemente al paragrafo 3 a un periodo inferiore a 10 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di gara d'appalto.

7. In deroga alle altre disposizioni del presente articolo, un soggetto appaltante che acquisti beni o servizi commerciali, o una combinazione di essi, può ridurre il termine per la presentazione delle offerte stabilito conformemente al paragrafo 3 a un periodo non inferiore a 13 giorni, a condizione di pubblicare contemporaneamente per via elettronica sia l'avviso di gara d'appalto sia la documentazione di gara. Inoltre, se il soggetto appaltante riceve le offerte di beni o servizi commerciali per via elettronica, il termine stabilito conformemente al paragrafo 3 può essere ridotto a un periodo non inferiore a 10 giorni.

8. Se un soggetto appaltante di cui all'allegato 28-A, sezione B o C, o all'allegato 28-B, sezione B o C, ha selezionato tutti i fornitori qualificati o un numero ristretto di questi ultimi, il termine per la presentazione delle offerte può essere fissato per mutuo consenso tra il soggetto appaltante e i fornitori selezionati. In assenza di consenso, il periodo non può essere inferiore a 10 giorni.

PUBLIC

ARTICOLO 28.13

Trattative

1. Una parte può incaricare i propri soggetti appaltanti di condurre trattative con i fornitori nell'ambito di un appalto disciplinato:

a) qualora il soggetto appaltante abbia manifestato la propria intenzione di condurre trattative nell'avviso di gara d'appalto prescritto a norma dell'articolo 28.6, paragrafo 2; o

b) qualora dalla valutazione emerga che nessuna offerta è palesemente la più vantaggiosa secondo i criteri specifici di valutazione indicati nell'avviso di gara d'appalto o nella documentazione di gara.

2. Un soggetto appaltante:

a) provvede affinché l'eventuale eliminazione di fornitori partecipanti alle trattative avvenga secondo i criteri di valutazione indicati nell'avviso di gara d'appalto o nella documentazione di gara; e

b) una volta concluse le trattative stabilisce un termine comune entro il quale il resto dei fornitori partecipanti potrà presentare offerte nuove o modificate.

PUBLIC

ARTICOLO 28.14

Gara a trattativa privata

1. A condizione di non avvalersi della presente disposizione al fine di evitare la concorrenza tra fornitori o in modo tale da discriminare i fornitori dell'altra parte o da tutelare i fornitori interni, un soggetto appaltante può indire una gara a trattativa privata e decidere di non applicare gli articoli 28.6, 28.7, 28.8 e 28.10, nonché gli articoli 28.12, 28.13, 28.15 e 28.16 in una qualsiasi delle seguenti circostanze:

a) nei casi in cui:

i) non sia pervenuta alcuna offerta o domanda di partecipazione;;

ii) nessuna delle offerte pervenute soddisfi i requisiti essenziali precisati nella documentazione di gara;

iii) nessuno dei fornitori soddisfi le condizioni per la partecipazione; o

iv) le offerte presentate siano state dichiarate collusive dall'autorità competente, sempre che i requisiti precisati nella documentazione di gara non abbiano subito modiche sostanziali;

PUBLIC

b) nei casi in cui vi sia un unico fornitore particolare in grado di fornire i beni o i servizi in questione e non vi siano alternative ragionevoli o beni o servizi sostitutivi per le seguenti ragioni:

   i) poiché la prestazione richiesta è un'opera d'arte;

   ii) poiché trattasi di protezione concessa da brevetti, diritti d'autore o altri diritti esclusivi; o

   iii) per l'assenza di concorrenza per motivi tecnici;

c) quando, nel caso di fornitura di prestazioni supplementari richieste al fornitore originario di beni o servizi e non contemplate nell'appalto iniziale, la fornitura di detti beni o servizi supplementari da parte di un altro fornitore:

   i) sia impraticabile per motivi economici o tecnici quali le condizioni di intercambiabilità o interoperabilità con apparecchiature, programmi informatici, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale; e

   ii) possa provocare al soggetto appaltante notevoli disagi o una consistente duplicazione dei costi;

d) qualora, e soltanto nella misura in cui risulti strettamente necessario, per motivi di estrema urgenza imputabili a eventi che il soggetto appaltante non poteva prevedere, non sia possibile ottenere in tempo i beni o i servizi ricorrendo a gare aperte o mediante preselezione;

PUBLIC

e) nel caso di beni acquistati su un mercato delle materie prime;

f) qualora il soggetto appaltante appalti la fornitura di un prototipo, di un primo prodotto o servizio messi a punto su sua richiesta nel corso e nel quadro di un contratto specifico di ricerca, sperimentazione, studio o sviluppo originale; lo sviluppo originale di un primo prodotto o servizio può comprendere la produzione o fornitura limitate volte a integrare i risultati delle prove sul campo e a dimostrare che il bene o servizio è adatto alla produzione o alla fornitura in quantità secondo standard qualitativi accettabili, ma non comprende la produzione o la fornitura in quantità volte ad accertare la redditività commerciale del prodotto o ad ammortizzare i costi di ricerca e di sviluppo;

g) nei casi di acquisti effettuati a condizioni eccezionalmente vantaggiose di carattere momentaneo che si verificano solo in occasione di vendite eccezionali dovute a liquidazione, a procedure concorsuali o fallimentari, ma non nei casi di normali acquisti da fornitori regolari; o

h) qualora l'appalto sia aggiudicato al vincitore di un concorso di progettazione, a condizione che:

   i) il concorso sia stato organizzato nel rispetto dei principi del presente capo, in particolare per quanto concerne la pubblicazione di un avviso di gara d'appalto; e

   ii) i partecipanti siano stati giudicati da una giuria indipendente con l'obiettivo di aggiudicare il contratto di progettazione al vincitore.

PUBLIC

2. Il soggetto appaltante prepara una relazione scritta su ogni appalto assegnato a norma del paragrafo 1. La relazione comprende il nome del soggetto appaltante, il valore e la tipologia dei beni o dei servizi appaltati e una dichiarazione attestante le circostanze e le condizioni di cui al paragrafo 1 che hanno giustificato il ricorso alla procedura di gara a trattativa privata.

PUBLIC

ARTICOLO 28.15

Aste elettroniche

Un soggetto appaltante che intenda ricorrere all'asta elettronica per condurre un appalto disciplinato comunica a tutti i partecipanti, prima di dar avvio all'asta elettronica:

a) il metodo di valutazione automatica, compresa la formula matematica, che si basa sui criteri di valutazione indicati nella documentazione di gara e che verrà utilizzato durante l'asta per la classificazione o la riclassificazione automatica;

b) i risultati della valutazione iniziale degli elementi della sua offerta qualora l'appalto debba essere aggiudicato sulla base dell'offerta più vantaggiosa; e

c) ogni altra informazione pertinente riguardante lo svolgimento dell'asta.

ARTICOLO 28.16

Trattamento delle offerte e aggiudicazione degli appalti

PUBLIC

Trattamento delle offerte

1. Il soggetto appaltante adotta procedure di ricevimento, spoglio e trattamento delle offerte che garantiscono l'equità e l'imparzialità della gara e la riservatezza delle offerte.

2. Il soggetto appaltante non penalizza i fornitori le cui offerte siano pervenute dopo la scadenza dei termini per il ricevimento delle offerte se tale ritardo è unicamente imputabile a disguidi causati dal soggetto medesimo.

3. Un soggetto appaltante che, tra lo spoglio delle offerte e l'aggiudicazione dell'appalto, offra a un fornitore la possibilità di correggere errori di forma non intenzionali, offre la stessa possibilità a tutti i fornitori partecipanti.

Aggiudicazione degli appalti

4. Per poter essere prese in considerazione ai fini dell'aggiudicazione, le offerte devono essere presentate per iscritto, soddisfare, al momento dello spoglio, i requisiti essenziali indicati negli avvisi e nella documentazione di gara e provenire da un fornitore che soddisfi le condizioni per la partecipazione.

5. Tranne nei casi in cui decida che l'aggiudicazione dell'appalto non è nell'interesse pubblico, il soggetto appaltante aggiudica l'appalto al fornitore che risulti capace di onorare i termini del contratto e che, esclusivamente in base ai criteri di valutazione indicati negli avvisi e nella documentazione di gara, abbia presentato:

a) l'offerta più vantaggiosa; o

b) l'offerta al prezzo più basso, qualora il prezzo sia l'unico criterio.

6. Il soggetto appaltante che riceve un'offerta a un prezzo anormalmente basso rispetto ai prezzi delle altre offerte ricevute può verificare che il fornitore soddisfi le condizioni per la partecipazione e sia in grado di onorare i termini del contratto.

7. Il soggetto appaltante non ricorre a opzioni, non annulla un appalto né modifica gli appalti aggiudicati in modo da eludere gli obblighi derivanti dal presente capo.

8. Ciascuna parte compie ogni possibile sforzo per prevedere, di norma, un periodo di status quo tra l'aggiudicazione dell'appalto e la stipula del contratto al fine di concedere agli offerenti esclusi tempo sufficiente per riesaminare e impugnare la decisione di aggiudicazione.

PUBLIC

ARTICOLO 28.17

Trasparenza delle informazioni sugli appalti

Informazioni trasmesse ai fornitori

1. Il soggetto appaltante comunica tempestivamente ai fornitori partecipanti le proprie decisioni riguardo all'aggiudicazione dell'appalto e, se richiesto da uno dei fornitori, effettua tale comunicazione per iscritto. Fatto salvo l'articolo 28.18, paragrafi 2 e 3, il soggetto appaltante spiega al fornitore non prescelto che ne faccia richiesta i motivi per cui la sua offerta è stata rifiutata e i vantaggi relativi dell'offerta del fornitore aggiudicatario.

Pubblicazione delle informazioni di aggiudicazione

2. Entro 72 giorni dall'aggiudicazione di ciascun appalto disciplinato dal presente capo il soggetto appaltante pubblica un avviso sul mezzo d'informazione cartaceo o elettronico appropriato di cui alla sezione I degli allegati 28-A e 28-B. Qualora il soggetto appaltante si avvalga unicamente di un mezzo elettronico per la pubblicazione dell'avviso, le informazioni rimangono facilmente accessibili per un periodo di tempo ragionevole. L'avviso comprende come minimo le seguenti informazioni:

a) una descrizione dei beni o servizi oggetto dell'appalto;

b) il nome e l'indirizzo del soggetto appaltante;

PUBLIC

c) il nome e l'indirizzo del fornitore aggiudicatario;

d) il valore dell'offerta aggiudicataria oppure dell'offerta più alta e dell'offerta più bassa prese in considerazione nell'aggiudicare l'appalto;

e) la data di aggiudicazione; e

f) il tipo di procedura di gara utilizzato e, nel caso di gare a trattativa privata conformemente all'articolo 28.14, una descrizione delle circostanze che hanno giustificato il ricorso a tale procedura.

PUBLIC

Conservazione della documentazione e delle relazioni e tracciabilità elettronica

3. Ciascun soggetto appaltante conserva per un periodo di almeno tre anni dalla data di aggiudicazione di un appalto:

a) la documentazione e le relazioni sulle procedure di gara e sui contratti aggiudicati in relazione all'appalto disciplinato, comprese le relazioni prescritte a norma dell'articolo 28.14; e

b) i dati che garantiscono un'adeguata tracciabilità dello svolgimento dell'appalto disciplinato per via elettronica.

Scambio di statistiche

4. Su richiesta dell'altra parte e in vista delle discussioni in seno al sottocomitato di cui all'articolo 28.21, ciascuna parte mette a disposizione dell'altra parte le statistiche sugli appalti disciplinati di beni e servizi, compresi i servizi di costruzione, nonché, nella misura del possibile, le statistiche sulle concessioni di lavori. A norma dell'articolo 28.23, le Parti cooperano ai fini di una migliore comprensione delle rispettive statistiche sugli appalti pubblici.

5. Se una parte richiede la pubblicazione elettronica degli avvisi riguardanti gli appalti aggiudicati, a norma del paragrafo 2 del presente articolo, e se tali avvisi sono accessibili al pubblico per mezzo di un'unica banca dati in un formato che consente l'analisi degli appalti disciplinati, tale parte, invece di comunicare i suddetti dati al sottocomitato di cui all'articolo 28.21, può fornire un link al sito web pertinente unitamente a tutte le informazioni necessarie per accedere a tali dati e usarli.

PUBLIC

ARTICOLO 28.18

Divulgazione di informazioni

Invio di informazioni alle parti

1. Una parte fornisce tempestivamente, su richiesta dell'altra parte, tutte le informazioni necessarie a stabilire se un appalto sia stato condotto in modo equo, imparziale e conformemente al presente capo, comprese le informazioni sulle caratteristiche e sui vantaggi relativi dell'offerta aggiudicataria. Qualora la comunicazione di tali informazioni possa pregiudicare la concorrenza negli appalti futuri, la parte che riceve le informazioni si astiene dal divulgarle ad altri fornitori, salvo previa consultazione e con l'accordo della parte che le ha fornite.

Non divulgazione delle informazioni

2. In deroga a qualsiasi altra disposizione del presente capo, una parte, compresi i suoi soggetti appaltanti, si astiene, se non in virtù di obblighi giuridici o previa autorizzazione scritta del fornitore che ha fornito le informazioni, dal divulgare informazioni che pregiudichino i legittimi interessi commerciali di un determinato fornitore o che possano pregiudicare la concorrenza leale tra fornitori.

PUBLIC

3. Nessuna disposizione del presente capo può essere interpretata come un obbligo per le parti, compresi i rispettivi soggetti appaltanti, autorità ed organi di riesame, di divulgare informazioni riservate la cui diffusione:

a) ostacoli l'applicazione della legge;

b) possa pregiudicare la concorrenza leale tra fornitori;

c) pregiudichi i legittimi interessi commerciali di particolari persone, anche per quanto riguarda la tutela dei diritti di proprietà intellettuale; o

d) sia altrimenti contraria all'interesse pubblico.

PUBLIC

ARTICOLO 28.19

Procedure interne di ricorso

1. Ciascuna parte predispone procedure di ricorso amministrativo o giurisdizionale tempestive, efficaci, trasparenti e non discriminatorie, mediante le quali, nell'ambito di un appalto disciplinato per il quale il fornitore abbia o abbia avuto un interesse, tale fornitore possa contestare:

a) una violazione del presente capo; o

b) la mancata osservanza delle misure attuative del presente capo predisposte da una parte, qualora le disposizioni legislative di una parte non riconoscano al fornitore il diritto di contestare direttamente una violazione del presente capo.

Le norme procedurali che disciplinano tutti i tipi di ricorso sono formulate per iscritto e rese accessibili.

2. Se un fornitore contesta, nell'ambito di un appalto disciplinato per il quale ha o ha avuto un interesse, una violazione o una mancata osservanza quali specificate al paragrafo 1, la parte cui appartiene il soggetto appaltante che conduce l'appalto invita il fornitore e il soggetto ad avviare consultazioni per giungere a una soluzione. Il soggetto procede a un esame imparziale e tempestivo di tutti i reclami in modo tale da non pregiudicare la possibilità per il fornitore di partecipare alla gara in corso o a gare successive o il suo diritto di ottenere misure correttive nel quadro della procedura di ricorso amministrativo o giurisdizionale.

3. A ciascun fornitore è concesso un termine sufficiente per preparare e presentare il ricorso; tale termine non può essere in nessun caso inferiore a 10 giorni a decorrere dal momento in cui il fornitore ha preso conoscenza degli elementi alla base del ricorso o dal momento in cui avrebbe dovuto ragionevolmente prenderne conoscenza.

4. Ciascuna parte istituisce o designa almeno un'autorità amministrativa o giudiziaria imparziale e indipendente dai suoi soggetti appaltanti, competente a ricevere ed esaminare i ricorsi presentati da un fornitore nel quadro di un appalto disciplinato.

PUBLIC

5. Qualora il primo esame del ricorso sia effettuato da un organo diverso da una delle autorità di cui al paragrafo 4, la parte garantisce al fornitore il diritto di impugnare la decisione iniziale dinanzi a un'autorità amministrativa o giudiziaria imparziale e indipendente dal soggetto appaltante il cui appalto è oggetto del ricorso.

6. Qualora l'organo di ricorso non sia un tribunale, ciascuna parte garantisce che le sue decisioni siano soggette a controllo giurisdizionale oppure che l'organo di ricorso disponga di procedure atte a garantire:

a) che il soggetto appaltante risponda per iscritto al ricorso e fornisca all'organo di ricorso tutta la documentazione pertinente;

b) che alle parti in causa ("i partecipanti") abbiano il diritto di essere sentite prima della decisione dell'organo di ricorso in merito a un ricorso;

c) che i partecipanti abbiano il diritto di essere rappresentati e accompagnati;

d) che i partecipanti abbiano accesso a tutte le fasi del procedimento;

e) che i partecipanti abbiano il diritto di chiedere che il procedimento sia pubblico e che siano ammessi testimoni; e

f) che l'organo di ricorso adotti le proprie decisioni o raccomandazioni in modo tempestivo, per iscritto, e includa una motivazione per ciascuna decisione o raccomandazione.

PUBLIC

7. Ciascuna parte adotta o mantiene in vigore procedure che prevedano:

a) misure provvisorie tempestive atte a garantire che il fornitore possa partecipare all'appalto; tali misure provvisorie possono comportare la sospensione della gara d'appalto; le procedure possono contemplare la possibilità che, al momento di decidere l'eventuale applicazione di tali misure, si tenga conto delle principali conseguenze negative per gli interessi in causa, compreso quello pubblico; la decisione di non agire deve essere motivata per iscritto; e

b) qualora un'organo di ricorso abbia accertato una violazione o una mancata osservanza quale descritta al paragrafo 1, interventi correttivi o il risarcimento delle perdite o dei danni subiti, che possono limitarsi ai costi per l'elaborazione dell'offerta o alle spese legali o comprendere entrambi.

ARTICOLO 28.20

Modifiche e rettifiche dei settori interessati

1. La parte UE può modificare o rettificare l'allegato 28-A e il Cile può modificare o rettificare l'allegato 28-B.

PUBLIC

Modifiche

2. La parte che intende modificare il proprio allegato di cui al paragrafo 1:

a) ne dà notifica per iscritto all'altra parte; e

b) propone all'altra parte, con la notifica, gli adeguamenti compensativi idonei a mantenere un livello di copertura paragonabile a quello esistente prima della modifica.

3. In deroga al paragrafo 2, lettera b), del presente articolo, una parte non è tenuta a fornire adeguamenti compensativi se la modifica riguarda un soggetto sul quale la parte ha effettivamente cessato di esercitare il proprio controllo o la propria influenza. Si presume che lo Stato abbia effettivamente cessato di esercitare il proprio controllo o la propria influenza sugli appalti disciplinati dei soggetti di cui all'allegato 28-A, sezione A, B o C, o all'allegato 28-B, sezione A, B o C, per quanto riguarda gli appalti del soggetto, qualora detto soggetto sia esposto alla concorrenza in mercati liberamente accessibili.

4. Se una parte notifica all'altra parte, a norma del paragrafo 2, una modifica prevista del proprio allegato, l'altra parte presenta obiezioni scritte qualora contesti che:

a) un adeguamento proposto a norma del paragrafo 2, lettera b), sia idoneo a mantenere un livello di copertura paragonabile a quello concordato; o

b) la modifica si riferisca a un soggetto sul quale la parte ha effettivamente cessato di esercitare il proprio controllo o la propria influenza conformemente al paragrafo 3.

PUBLIC

L'altra parte presenta le eventuali obiezioni scritte a norma del presente paragrafo entro 45 giorni dal ricevimento della notifica di cui al paragrafo 2, lettera a), del presente articolo. Se tale parte non presenta alcuna obiezione scritta entro tale periodo si ritiene che tale parte abbia accettato l'adeguamento o la modifica, anche ai fini del capo 38.

Rettifiche

5. Le parti considerano le seguenti variazioni dell'allegato 28-A o dell'allegato 28-B, come rettifiche di carattere puramente formale, a condizione che non incidano sulla copertura concordata prevista dal presente capo:

a) la variazione del nome di un soggetto;

b) la fusione di due o più soggetti di cui all'allegato 28-A, sezioni A, B o C, o dell'allegato 28-B, sezioni A, B e C;

c) la separazione di un soggetto di cui all'allegato 28-A, sezione A, B o C, o dell'allegato 28-B, sezioni A, B e C, in due o più soggetti che sono aggiunti ai soggetti di cui alla medesima sezione dell'allegato 28-A o 28-B.

6. La parte che propone una rettifica dell'allegato 28-A o dell'allegato 28-B, rispettivamente, ne dà notifica all'altra parte ogni due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo.

PUBLIC

7. Una parte può notificare all'altra parte un'obiezione a una rettifica proposta entro 45 giorni dal ricevimento della relativa notifica. La parte che presenta un'obiezione precisa i motivi per i quali ritiene che la rettifica proposta non rappresenti una variazione conformemente al paragrafo 5 e descrive gli effetti della rettifica proposta sulla copertura concordata prevista dal presente capo. Se non viene presentata alcuna obiezione per iscritto entro 45 giorni dal ricevimento della notifica si considera che la parte abbia accettato la rettifica proposta.

Consultazioni e risoluzione delle controversie

8. Se una delle due parti presenta obiezioni alla modifica o alla rettifica proposta entro 45 giorni, entrambe si adoperano per risolvere la questione tramite consultazioni dopo il ricevimento della notifica. Se entro 60 giorni dal ricevimento dell'obiezione le parti non giungono a un accordo, la parte che intende modificare o rettificare il proprio allegato può deferire la questione alla procedura di risoluzione delle controversie di cui alla presente parte del presente accordo. La modifica o la rettifica proposta ha effetto solo in caso di accordo fra le parti o sulla base di una decisione finale secondo la procedura di cui al capo 38.

9. Il mancato raggiungimento di un accordo nella procedura di consultazione di cui al paragrafo 8 del presente articolo non dispensa le parti dall'obbligo di procedere alle consultazioni di cui al capo 38.

PUBLIC

ARTICOLO 28.21

Sottocomitato per gli appalti pubblici

Su richiesta di una parte, il sottocomitato per gli appalti pubblici ("sottocomitato") istituito a norma dell'articolo 8.8, paragrafo 1, si riunisce per trattare le questioni relative all'attuazione e al funzionamento del presente capo, tra cui:

a) le questioni relative agli appalti pubblici sottopostegli da una parte;

b) il monitoraggio delle attività di cooperazione intraprese dalle parti a norma dell'articolo 28.23;

c) l'agevolazione della partecipazione delle piccole e medie imprese agli appalti disciplinati a norma dell'articolo 28.22; e

d) le discussioni sullo stato di attuazione del punto di accesso unico di cui all'articolo 28.6, paragrafo 7.

PUBLIC

ARTICOLO 28.22

Agevolazione della partecipazione delle piccole e medie imprese

1. Le parti riconoscono l'importante contributo che le piccole e medie imprese ("PMI") possono apportare alla crescita economica e all'occupazione, come pure l'importanza di agevolare la partecipazione delle PMI agli appalti pubblici.

2. Le parti riconoscono l'importanza degli appalti elettronici nell'agevolare la partecipazione delle PMI alle procedure di appalto garantendo la trasparenza.

3. Le parti riconoscono altresì l'importanza di alleanze commerciali tra i fornitori di ciascuna parte, in particolare tra PMI, compresa la partecipazione congiunta alle procedure di gara.

4. Le parti possono:

a) fornire informazioni relative alle misure da esse utilizzate per promuovere, incoraggiare o agevolare la partecipazione delle PMI agli appalti pubblici o contribuire a tale partecipazione;

b) cooperare all'elaborazione di meccanismi volti a fornire alle PMI informazioni sui mezzi di partecipazione agli appalti disciplinati a norma del presente capo.

PUBLIC

5. Per agevolare la partecipazione delle PMI agli appalti disciplinati, ciascuna parte, nella misura del possibile:

a) fornisce una definizione di PMI in un portale elettronico;

b) si adopera per rendere disponibile gratuitamente tutta la documentazione di gara;

c) adotta qualsiasi altra misura intesa ad agevolare la partecipazione delle PMI agli appalti pubblici disciplinati dal presente capo, a condizione che tali misure non discriminino le imprese dell'altra parte.

PUBLIC

ARTICOLO 28.23

Cooperazione

1. Le parti si adoperano al meglio per sviluppare attività di cooperazione ai fini di una migliore comprensione dei rispettivi sistemi di appalti pubblici, nonché di un migliore accesso ai rispettivi mercati, per questioni quali:

a) lo scambio di esperienze e di informazioni, come quadri normativi, migliori pratiche e statistiche;

b) l'agevolazione della partecipazione dei fornitori agli appalti disciplinati, in particolare per quanto riguarda le PMI;

c) lo sviluppo e l'ampliamento del ricorso ai mezzi elettronici nei sistemi degli appalti pubblici;

d) lo sviluppo di capacità tramite la promozione dell'apprendimento reciproco tra i funzionari pubblici e il personale dei soggetti appaltanti al fine di ottemperare alle disposizioni del presente capo.

2. Le parti informano il sottocomitato di cui all'articolo 28.21 di ogni attività di tale natura.

PUBLIC

ARTICOLO 28.24

Negoziati successivi

Il sottocomitato per gli appalti pubblici di cui all'articolo 28.21 riesamina il funzionamento del presente capo e, entro quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, può proporre che il comitato misto raccomandi alle parti di tenere ulteriori negoziati ai fini di un'ulteriore apertura dell'accesso al mercato.

CAPO 29

IMPRESE PUBBLICHE, IMPRESE CUI SIANO RICONOSCIUTI DIRITTI O PRIVILEGI SPECIALI E MONOPOLI DESIGNATI

PUBLIC

ARTICOLO 29.1

Ambito di applicazione

1. Le parti affermano i propri diritti e obblighi derivanti dall'articolo XVII, paragrafi da 1 a 3, del GATT 1994, dall'intesa sull'interpretazione dell'articolo XVII del GATT 1994 e dall'articolo VIII, paragrafi 1, 2 e 5, del GATS.

2. Il presente capo si applica alle imprese pubbliche, alle imprese cui siano riconosciuti diritti o privilegi speciali e ai monopoli designati ("soggetti") che svolgono attività commerciali. Se un soggetto esercita sia attività commerciali sia attività non commerciali[1], soltanto le attività commerciali sono contemplate nel presente capo.

3. Il presente capo si applica alle imprese pubbliche, alle imprese cui siano riconosciuti diritti o privilegi speciali e ai monopoli designati a tutti i livelli di governo.

[1] Le attività non commerciali possono comprendere lo svolgimento di un legittimo incarico di servizio pubblico o qualsiasi attività direttamente connessa alla difesa nazionale o della pubblica sicurezza.

4. Il presente capo non si applica agli appalti di una parte relativi a beni o servizi acquistati a fini pubblici e non di rivendita commerciale o di fornitura di beni e servizi a scopo di vendita commerciale, indipendentemente dal fatto che si tratti di un "appalto disciplinato" quale definito dall'articolo 28.2.

5. Il presente capo non si applica ai servizi prestati nell'esercizio di pubblici poteri.

6. Il presente capo non si applica alle imprese pubbliche, alle imprese cui siano riconosciuti diritti o privilegi speciali e ai monopoli designati nei casi in cui in uno dei tre precedenti esercizi finanziari consecutivi il fatturato annuo derivante dalle attività commerciali del soggetto è stato inferiore a 100 milioni di diritti speciali di prelievo (DSP)[1].

7. L'articolo 29.4 non si applica a settori di servizi che non rientrano nell'ambito di applicazione del presente accordo.

8. L'articolo 29.4 non si applica nella misura in cui imprese pubbliche, imprese cui sono riconosciuti diritti o privilegi speciali e monopoli designati di una parte effettuino acquisti e vendite di beni o servizi in forza di:

a) una vigente misura non conforme che la parte mantiene in vigore, proroga, rinnova o modifica a norma degli articoli 17.14, 18.8 o 25.10, secondo quanto indicato nel suo elenco di cui all'allegato 17-A; o

[1] Nei primi cinque anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo la soglia sarà inferiore a 200 milioni di DSP.

b) qualunque misura non conforme che la parte adotta o mantiene in vigore per settori, sottosettori o attività, a norma degli articoli 17.14, 18.8.o 25.10, secondo quanto indicato nel suo elenco di cui all'allegato 17-B.

PUBLIC

ARTICOLO 29.2

Definizioni

Ai fini del presente capo e dell'allegato 29 si applicano le definizioni seguenti:

a) "attività commerciali": attività svolte a scopo lucrativo da un'impresa il cui risultato finale è la produzione di un bene o la prestazione di un servizio da vendere sul mercato rilevante in quantità e a prezzi determinati dall'impresa[1];

b) "considerazioni commerciali": considerazioni relative a prezzo, qualità, disponibilità, commerciabilità, trasporto e altri termini e condizioni di acquisto o vendita, o altri fattori che sarebbero normalmente presi in considerazione ai fini delle decisioni commerciali di un'impresa di proprietà privata operante secondo i principi dell'economia di mercato nel settore commerciale o industriale pertinente;

[1] Si precisa che le "attività commerciali" escludono le attività svolte da un'impresa che opera senza fini di lucro o sulla base del recupero dei costi.

c) "designare": istituire o autorizzare un monopolio, o ampliare la portata di un monopolio al fine di ricomprendervi merci o servizi aggiuntivi;

d) "monopolio designato": un soggetto, compresi un gruppo di soggetti o un'agenzia pubblica, che in un mercato rilevante nel territorio di una parte sia stato designato come unico fornitore o acquirente di un bene o di un servizio; un soggetto cui sia stato concesso un diritto esclusivo di proprietà intellettuale non può essere considerato monopolio designato per il solo fatto di tale concessione;

e) "impresa cui siano riconosciuti diritti o privilegi speciali"[1]: un'impresa pubblica o privata cui una parte ha riconosciuto, in linea di diritto o di fatto, diritti o privilegi speciali; una parte riconosce diritti o privilegi speciali quando designa le imprese autorizzate a fornire beni o servizi tenendo conto del regolamento settoriale specifico a norma del quale è stato riconosciuto il diritto o il privilegio secondo criteri che non sono obiettivi, proporzionati e non discriminatori, o limita a due o più il numero di tali imprese, incidendo così in modo sostanziale sulla capacità di ogni altra impresa di fornire lo stesso bene o servizio nella stessa area geografica in condizioni sostanzialmente equivalenti;

f) "servizio fornito nell'esercizio di pubblici poteri": un servizio fornito nell'esercizio dei poteri pubblici quale definito all'articolo I, paragrafo 3, lettera c), del GATS ivi compreso, ove pertinente, nell'allegato sui servizi finanziari del GATS e

g) "impresa pubblica": un'impresa di proprietà di una parte o da essa controllata[2];

---

1 Si precisa che la concessione di una licenza a un numero limitato di imprese per ripartire risorse limitate in base a criteri oggettivi, proporzionati e non discriminatori non rappresenta di per sé un diritto speciale o un privilegio.

2 L'esistenza della proprietà o del controllo è appurata esaminando caso per caso tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti.

ARTICOLO 29.3

Disposizioni generali

Fatti salvi i diritti e gli obblighi di una parte a norma del presente capo, nessuna disposizione del presente capo osta a che una parte costituisca o mantenga imprese pubbliche, designi o mantenga monopoli o riconosca diritti o privilegi speciali alle imprese.

PUBLIC

ARTICOLO 29.4

Trattamento non discriminatorio e considerazioni commerciali

1. Una parte provvede affinché, nello svolgimento di attività commerciali, ciascuna delle proprie imprese pubbliche e delle proprie imprese cui siano riconosciuti diritti o privilegi speciali e ciascuno dei propri monopoli designati:

a) agisca in base a considerazioni commerciali nell'acquisto o nella vendita di beni o servizi, tranne nell'adempimento di obblighi relativi al proprio incarico di servizio pubblico che non sono incompatibili con la lettera b) o c) del presente articolo;

b) nell'acquisto di beni o servizi:

i) accordi al bene o al servizio fornito da un'impresa dell'altra parte un trattamento non meno favorevole di quello accordato ai beni o servizi simili forniti da imprese della parte interessata e

ii) accordi al bene o al servizio fornito da un'impresa che costituisce nel territorio della parte un investimento disciplinato quale definito all'articolo 17.2, paragrafo 1, lettera d), un trattamento non meno favorevole di quello accordato ad analoghi beni o servizi forniti da imprese che costituiscono nel mercato rilevante nel territorio di tale parte investimenti degli investitori di quest'ultima e

c) nella vendita di beni o servizi:

i) accordi a un'impresa dell'altra parte un trattamento non meno favorevole di quello accordato alle imprese della parte interessata e

ii) accordi a un'impresa che costituisce nel territorio della parte un investimento disciplinato quale definito all'articolo 17.2, paragrafo 1, lettera d), un trattamento non meno favorevole di quello accordato a imprese che costituiscono nel mercato rilevante nel territorio di tale parte investimenti degli investitori di quest'ultima;

PUBLIC

2. Il paragrafo 1 non osta a che le imprese pubbliche, le imprese cui siano riconosciuti diritti o privilegi speciali o i monopoli designati:

a) acquistino o forniscano beni o servizi secondo modalità o a condizioni diverse, anche in termini di prezzo, purché tali modalità o condizioni diverse adottate siano stabilite in conformità considerazioni commerciali; o

b) rifiutino di acquistare o fornire beni o servizi, purché il rifiuto sia basato su considerazioni commerciali.

PUBLIC

ARTICOLO 29.5

Quadro normativo

1. Le parti applicano al meglio le norme internazionali, comprese, a seconda dei casi, le linee guida sul governo societario delle imprese pubbliche elaborate dall'OCSE.

2. Ciascuna parte provvede affinché qualsiasi organismo di regolamentazione o qualsiasi altro organismo che esercita una funzione normativa da essa istituito o mantenuto:

a) sia indipendente dalle imprese da esso disciplinate e non risponda loro del proprio operato, così da garantire l'efficacia della funzione normativa svolta e

b) agisca con imparzialità[1], in situazioni analoghe, nei confronti di tutte le imprese da esso disciplinate, comprese le imprese pubbliche, le imprese cui siano riconosciuti diritti o privilegi speciali e i monopoli designati[2].

3. Ciascuna parte applica le proprie disposizioni legislative e regolamentari alle imprese pubbliche, alle imprese cui siano riconosciuti diritti o privilegi speciali e ai monopoli designati in modo coerente e non discriminatorio.

PUBLIC

ARTICOLO 29.6

Trasparenza

1. La parte ("parte richiedente") che ha motivo di ritenere che le attività commerciali di un'impresa pubblica, di un'impresa cui siano riconosciuti diritti o privilegi speciali o di un monopolio designato dell'altra parte incidano negativamente sui propri interessi nel quadro del presente capo può chiedere all'altra parte ("parte interpellata") di fornirle per iscritto informazioni sulle attività commerciali di tale soggetto collegate all'attuazione del presente capo.

2. La parte richiedente include in una richiesta a norma del paragrafo 1 una spiegazione del modo in cui ritiene che le attività del soggetto possano incidere sugli interessi di tale parte a norma del presente capo e specifica le informazioni richieste tra quelle elencate al paragrafo 3.

---

1 Si precisa che l'imparzialità con cui l'organismo di regolamentazione esercita le proprie funzioni normative deve essere valutata facendo riferimento a un modello o a una pratica generale di tale organismo.

2 Si precisa che nei settori in cui le parti, in altri capi del presente accordo, hanno convenuto obblighi specifici relativi all'organismo di regolamentazione, prevalgono le disposizioni pertinenti di tali capi.

3. La parte interpellata fornisce le seguenti informazioni, conformemente ai paragrafi 1 e 2:

a) l'assetto proprietario e la struttura di voto del soggetto, con indicazione della percentuale di quote e di diritti di voto che la parte, le sue imprese pubbliche, le sue imprese cui siano riconosciuti diritti o privilegi speciali o i suoi monopoli designati detengono cumulativamente in relazione al soggetto;

b) una descrizione delle quote speciali o dei diritti speciali di voto o altri diritti che la parte, le sue imprese pubbliche, le sue imprese cui siano riconosciuti diritti o privilegi speciali o i suoi monopoli designati detengono, se tali diritti sono diversi da quelli collegati alle quote ordinarie generali del soggetto;

c) la struttura organizzativa del soggetto e la composizione del suo consiglio di amministrazione o di un organo equivalente;

d) una descrizione dei ministeri o degli enti pubblici che disciplinano o controllano il soggetto, una descrizione degli obblighi di segnalazione imposti al soggetto da tali dipartimenti governativi o enti pubblici; nonché l'indicazione dei diritti e delle pratiche di tali dipartimenti governativi o enti pubblici per quanto riguarda la nomina, la revoca o la remunerazione degli alti dirigenti e dei membri del consiglio di amministrazione o altro organo di gestione equivalente;

PUBLIC

e) il fatturato annuo e il patrimonio complessivo del soggetto negli ultimi tre anni per i quali sono disponibili informazioni;

f) eventuali deroghe, immunità e misure connesse di cui il soggetto beneficia a norma delle disposizioni legislative e regolamentari della parte interpellata e

g) altre eventuali informazioni pubbliche in merito al soggetto, comprese le relazioni finanziarie annuali e gli audit effettuati da terzi.

4. I paragrafi 1, 2 e 3 non obbligano una parte a rivelare informazioni riservate la cui divulgazione sia contraria alle proprie disposizioni legislative e regolamentari, impedisca l'applicazione della legge o sia comunque in contrasto con l'interesse pubblico o pregiudichi i legittimi interessi commerciali di determinate imprese.

5. Se le informazioni richieste non sono a disposizione della parte interpellata, quest'ultima ne comunica per iscritto i motivi alla parte richiedente.

PUBLIC

ARTICOLO 29.7

Allegato specifico per le parti

1. L'articolo 29.4 non si applica alle attività non conformi delle imprese pubbliche o dei monopoli designati che una parte ha inserito nell'elenco dell'allegato 29 conformemente alle disposizioni di tale elenco della parte.

2. Su richiesta di una delle parti, il Consiglio congiunto può adottare una decisione volta a modificare l'allegato 29 a norma dell'articolo 8.5, paragrafo 1, lettera a), e in ogni caso esamina la possibilità di modificare detto allegato entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo.

CAPO 30

POLITICA DI CONCORRENZA

ARTICOLO 30.1

Principi

Le parti riconoscono l'importanza di una concorrenza libera e non falsata nell'ambito degli scambi e degli investimenti. Le parti riconoscono che le pratiche anticoncorrenziali possono falsare il corretto funzionamento dei mercati e compromettono i vantaggi derivanti dalla liberalizzazione degli scambi.

PUBLIC

ARTICOLO 30.2

Quadro normativo

1. Ciascuna parte mantiene in vigore o adotta un diritto della concorrenza che si applichi a tutti i settori dell'economia[1] e contrasti in modo efficace le seguenti pratiche commerciali:

a) gli accordi tra imprese, le decisioni di associazioni di imprese e le pratiche concordate che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, limitare o falsare la concorrenza;

b) gli abusi di posizione dominante da parte di una o più imprese e

c) le fusioni di imprese che ostacolano in misura significativa una concorrenza effettiva, in particolare per effetto della creazione o del rafforzamento di una posizione dominante.

2. Ciascuna parte garantisce che tutte le imprese, pubbliche o private, siano soggette al diritto della concorrenza di cui al paragrafo 1.

3. L'applicazione del diritto della concorrenza di ciascuna parte non dovrebbe ostare all'adempimento, in linea di diritto o di fatto, di una specifica missione di interesse pubblico assegnata a tali imprese. Le deroghe al diritto della concorrenza di una parte dovrebbero essere limitate a compiti di interesse pubblico, nonché allo stretto necessario per conseguire l'obiettivo di politica pubblica perseguito e trasparenti.

[1] Si precisa che il diritto della concorrenza nell'Unione europea si applica al settore agricolo conformemente al regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU UE L 347 del 20.12.2013, pag. 671).

ARTICOLO 30.3

Applicazione

1. Ciascuna parte si avvale di un'autorità funzionalmente indipendente, responsabile della piena applicazione e dell'effettiva esecuzione del diritto della concorrenza di cui all'articolo 30.2 e dotata dei poteri e delle risorse necessari a tal fine.

2. Ciascuna parte applica il proprio diritto della concorrenza in modo trasparente e non discriminatorio, nel rispetto dei principi di equità procedurale e del diritto di difesa delle imprese interessate, indipendentemente dalla loro cittadinanza o dall'assetto proprietario.

ARTICOLO 30.4

Cooperazione

1. Le parti riconoscono che è nel loro interesse comune promuovere la cooperazione in questioni riguardanti le rispettive politiche di concorrenza e l'applicazione delle relative norme.

2. Per agevolare la cooperazione le autorità garanti della concorrenza delle parti possono scambiarsi informazioni, nel rispetto delle norme in materia di riservatezza previste dalle rispettive disposizioni legislative e regolamentari.

PUBLIC

3. Le autorità garanti della concorrenza delle parti si adoperano per coordinare, ove possibile e opportuno, le loro attività di applicazione del diritto in relazione ai medesimi comportamenti o casi o a comportamenti e casi connessi.

PUBLIC

ARTICOLO 30.5

Consultazioni

1. Per favorire la comprensione reciproca tra le parti o affrontare questioni specifiche relative all'interpretazione o all'applicazione del presente capo, le parti avviano, su richiesta di una delle parti, consultazioni su qualsiasi questione riguardante detta interpretazione o applicazione[1]. La parte che richiede le consultazioni indica, se del caso, in quale modo la questione incida sugli scambi o sugli investimenti tra le parti.

2. Per agevolare le consultazioni di cui al paragrafo 1, ciascuna parte si adopera per fornire all'altra le informazioni non riservate pertinenti.

ARTICOLO 30.6

Non applicazione della risoluzione delle controversie

Il capo 38 non si applica al presente capo.

1 Per la parte UE, l'interlocutore è la DG Concorrenza della Commissione europea.

CAPO 31

SOVVENZIONI

PUBLIC

ARTICOLO 31.1

Principi

Le parti riconoscono che le sovvenzioni possono essere concesse se necessarie per conseguire obiettivi di politica pubblica. Le parti riconoscono, tuttavia, che determinate sovvenzioni possono falsare il corretto funzionamento dei mercati e compromettere i vantaggi derivanti dalla liberalizzazione degli scambi e dalla concorrenza. In linea di principio, una parte non concede pertanto sovvenzioni che incidano o rischino di incidere negativamente sugli scambi o sulla concorrenza tra le parti.

ARTICOLO 31.2

Definizione e ambito di applicazione

1. Ai fini del presente capo, per "sovvenzione" si intende una misura che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 1.1 dell'accordo SCM, indipendentemente dal fatto che la sovvenzione sia concessa a un'impresa che fornisce merci o a un'impresa che presta servizi[1].

[1] Si precisa che il presente articolo non pregiudica l'esito di future discussioni in seno all'OMC o ad analoghi consessi plurilaterali sulla definizione di sovvenzioni per i servizi.

2. Il presente capo si applica alle sovvenzioni specifiche a norma dell'articolo 2 dell'accordo SCM.

3. Il presente capo si applica alle sovvenzioni concesse a qualsiasi impresa, comprese le imprese pubbliche e private.

4. Ciascuna parte provvede affinché le sovvenzioni alle imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale siano soggette alle norme di cui al presente capo, nella misura in cui l'applicazione di tali norme non osti all'adempimento, in linea di diritto e di fatto, della missione loro affidata. I compiti affidati sono trasparenti e qualsiasi limitazione o divergenza riguardo all'applicazione delle regole di cui al presente capo non va oltre quanto necessario per l'adempimento di tali compiti.

5. L'articolo 31.5 non si applica alle sovvenzioni connesse agli scambi dei prodotti di cui all'allegato 1 dell'accordo sull'agricoltura.

6. Gli articoli 31.5 e 31.6 non si applicano al settore audiovisivo.

7. Gli articoli 31.5 e 31.6 non si applicano alle sovvenzioni concesse per assistere le popolazioni indigene e le relative comunità nel loro sviluppo economico[1]. Tali sovvenzioni sono mirate, proporzionate e trasparenti.

8. Gli articoli 31.5 e 31.6 non si applicano alle sovvenzioni concesse per la riparazione dei danni arrecati da calamità naturali o altri eventi eccezionali.

[1] Ai fini del presente paragrafo, per popolazioni indigene e relative comunità si intendono quelle definite nel diritto di ciascuna parte. Per la parte UE, il diritto comprende sia il diritto dell'Unione europea sia quello di ciascuno dei suoi Stati membri.

9. L'articolo 31.5 non si applica alle sovvenzioni concesse su base temporanea per far fronte a un'emergenza economica[1]. Tali sovvenzioni sono proporzionate e mirate per porre rimedio all'emergenza economica in questione.

10. Il Consiglio congiunto può adottare una decisione volta a modificare la definizione di "sovvenzione" di cui al paragrafo 1 del presente articolo nella misura in cui si riferisce a imprese che forniscono servizi, al fine di integrare l'esito delle future discussioni in seno all'OMC o ad analoghi consessi plurilaterali a tale riguardo, a norma dell'articolo 8.5, paragrafo 1, lettera a).

PUBLIC

ARTICOLO 31.3

Relazione con l'accordo OMC

Il presente capo non pregiudica i diritti e gli obblighi di una parte derivanti dall'articolo XV del GATS, dall'articolo XVI del GATT 1994, dall'accordo SCM e dall'accordo sull'agricoltura.

[1] Per "emergenza economica" si intende un evento economico che causa un grave turbamento dell'economia di una parte. Per la parte UE, per "economia di una parte" si intende l'economia dell'Unione europea o di uno o più dei suoi Stati membri.

ARTICOLO 31.4

Trasparenza

PUBLIC

1. Per quanto riguarda le sovvenzioni concesse o mantenute sul proprio territorio, ciascuna parte rende disponibili le seguenti informazioni:

a) la base giuridica e lo scopo della sovvenzione;

b) la forma della sovvenzione;

c) l'importo della sovvenzione o l'importo iscritto a bilancio per la sovvenzione e

d) se possibile, il nome del beneficiario della sovvenzione.

2. Ciascuna parte rispetta le prescrizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo mediante:

a) notifica a norma dell'articolo 25 dell'accordo SCM, purché contenga tutte le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo e sia trasmessa almeno ogni due anni;

b) notifica a norma dell'articolo 18 dell'accordo sull'agricoltura; o

c) pubblicazione ad opera della parte o per suo conto, su un sito web accessibile al pubblico entro il 31 dicembre dell'anno civile successivo all'anno in cui la sovvenzione è stata concessa o mantenuta.

PUBLIC

ARTICOLO 31.5

Consultazioni

1. Se una parte ritiene che una sovvenzione concessa dall'altra parte abbia o possa avere un effetto negativo sui propri interessi commerciali o sulla concorrenza, tale parte ("parte richiedente") può esprimere la propria preoccupazione per iscritto all'altra parte ("parte chiamata a rispondere") e chiedere consultazioni al riguardo. Tale richiesta comprende una spiegazione del modo in cui la sovvenzione produce o potrebbe produrre un effetto negativo sugli interessi commerciali della parte richiedente o sulla concorrenza.

2. Ai fini del paragrafo 1, la parte richiedente può chiedere alla parte chiamata a rispondere le informazioni seguenti sulla sovvenzione:

a) la base giuridica e l'obiettivo o lo scopo strategico della sovvenzione;

b) la forma della sovvenzione;

c) le date e la durata della sovvenzione, nonché altri eventuali termini connessi alla stessa;

d) i requisiti di ammissibilità relativi alla sovvenzione;

e) l'importo totale o l'importo annuale iscritto a bilancio per la sovvenzione;

f) se possibile, il nome del beneficiario della sovvenzione e

g) qualsiasi altra informazione che consenta di valutare l'effetto negativo della sovvenzione.

3. La parte chiamata a rispondere fornisce le informazioni richieste a norma del paragrafo 2 per iscritto entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

4. Se la parte chiamata a rispondere non fornisce, in tutto o in parte, le informazioni richieste a norma dei paragrafi 2 e 3, detta parte ne spiega i motivi per iscritto.

5. Se, dopo aver ricevuto le informazioni richieste e a seguito delle consultazioni, la parte richiedente ritiene che la sovvenzione in questione abbia o possa avere un effetto negativo significativo sui propri interessi commerciali o sulla concorrenza, la parte chiamata a rispondere si adopera per eliminare o ridurre al minimo tale effetto.

PUBLIC

ARTICOLO 31.6

Sovvenzioni soggette a condizioni

1. Nel concedere le sovvenzioni di seguito indicate, ciascuna parte applica le condizioni seguenti:

a) per quanto riguarda le sovvenzioni mediante le quali una pubblica amministrazione, direttamente o indirettamente, è tenuta a garantire i debiti o le passività di alcune imprese, la copertura dei debiti o delle passività non è illimitata con riferimento all'importo di tali debiti o passività o che la durata della responsabilità della pubblica amministrazione non è illimitata e

b) per quanto riguarda le sovvenzioni a imprese insolventi o in difficoltà quali prestiti e garanzie, sovvenzioni in denaro, immissioni di capitale, conferimenti di attivi a un prezzo inferiore a quelli di mercato ed esenzioni fiscali di durata superiore a un anno, è stato elaborato un piano di ristrutturazione credibile basato su ipotesi realistiche al fine di permettere a tali imprese insolventi o in difficoltà di recuperare, entro un periodo di tempo ragionevole, una sostenibilità a lungo termine, e che l'impresa, eccettuate le piccole e medie imprese, contribuisca ai costi della ristrutturazione.

2. Il paragrafo 1, lettera b), non si applica alle sovvenzioni concesse alle imprese come contributo temporaneo di liquidità sotto forma di garanzie sui prestiti o di prestiti limitati all'importo necessario unicamente per mantenere in attività un'impresa in difficoltà per il tempo necessario a definire un piano di ristrutturazione o di liquidazione.

PUBLIC

3. Il presente articolo si applica solo alle sovvenzioni che incidono o possono incidere negativamente sugli scambi e sulla concorrenza dell'altra parte.

4. Il presente articolo non si applica alle sovvenzioni:

a) concesse per garantire l'uscita ordinata dal mercato di un'impresa; o

b) i cui importi o bilanci cumulativi sono inferiori a 170 000 DSP per impresa nell'arco di tre anni consecutivi.

PUBLIC

ARTICOLO 31.7

Uso delle sovvenzioni

Ciascuna parte garantisce che le imprese utilizzino le sovvenzioni esclusivamente per l'obiettivo strategico definito in modo esplicito per il quale sono state concesse[1].

[1] Si precisa che tale obbligo si considera soddisfatto se una parte ha predisposto i quadri legislativi e le procedure amministrative adeguati a tal fine.

ARTICOLO 31.8

Non applicazione della risoluzione delle controversie

Il capo 38 non si applica all'articolo 31.5, paragrafo 5.

PUBLIC

ARTICOLO 31.9

Riservatezza

1. Quando si scambiano informazioni a norma del presente capo, le parti tengono conto dei limiti imposti dalle rispettive normative in materia di segreto professionale e commerciale e garantiscono la protezione dei segreti commerciali e delle altre informazioni riservate.

2. Se una parte comunica informazioni a norma del presente capo, la parte che le riceve rispetta la riservatezza di tali informazioni.

CAPO 32

PROPRIETÀ INTELLETTUALE

PUBLIC

SEZIONE A

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 32.1

Obiettivi

1. Il presente capo persegue i seguenti obiettivi:

a) agevolare la produzione e la commercializzazione di prodotti e servizi innovativi e creativi tra le parti, contribuendo a un'economia più sostenibile e inclusiva per le parti;

b) agevolare e disciplinare gli scambi tra le parti e ridurre le distorsioni e gli ostacoli a tali scambi; e

c) conseguire un livello adeguato ed efficace di protezione e rispetto dei diritti di proprietà intellettuale.

2. Gli obiettivi di cui all'articolo 7 dell'accordo TRIPS si applicano al presente capo*, mutatis mutandis*.

PUBLIC

ARTICOLO 32.2

Ambito di applicazione

1. Ciascuna parte rispetta gli impegni assunti in virtù dei trattati internazionali in materia di proprietà intellettuale di cui è firmataria, compreso l'accordo TRIPS.

2. Il presente capo integra e precisa ulteriormente i diritti e gli obblighi di ciascuna parte derivanti dall'accordo TRIPS e dagli altri trattati internazionali in materia di proprietà intellettuale.

3. Nessuna disposizione del presente capo osta a che una parte applichi disposizioni della propria legislazione che introducono norme più elevate per la protezione e il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, purché tali disposizioni siano compatibili con il presente capo. Ciascuna parte ha la facoltà di determinare le opportune modalità di attuazione del presente capo nel quadro del proprio ordinamento e delle proprie prassi giuridiche.

ARTICOLO 32.3

Principi

1. I principi di cui all'articolo 8 dell'accordo TRIPS si applicano al presente capo*, mutatis mutandis*.

2. Tenuto conto degli obiettivi fondamentali di politica pubblica dei regimi interni, mediante i rispettivi regimi di proprietà intellettuale, rispettando nel contempo i principi di trasparenza e tenendo conto degli interessi di tutti i pertinenti portatori di interessi, compresi i titolari dei diritti, gli utenti e il pubblico in generale, le parti riconoscono la necessità di:

a) promuovere l'innovazione e la creatività; e

b) agevolare la diffusione di informazioni, conoscenze, tecnologia, cultura e arte

PUBLIC

ARTICOLO 32.4

Definizioni

Ai fini del presente capo e degli allegati 32-A, 32-B e 32-C si applicano le definizioni seguenti:

a) "convenzione di Berna": la convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche, conclusa a Berna il 9 settembre 1886 e modificata il 28 settembre 1979;

b) "proprietà intellettuale": tutte le categorie di diritti di proprietà intellettuale contemplate dalla sezione B, sottosezioni da 1 a 7, del presente capo o dalla parte II, sezioni da 1 a 7, dell'accordo TRIPS; la protezione della proprietà intellettuale comprende la protezione contro la concorrenza sleale di cui all'articolo 10 *bis* della convenzione di Parigi;

c) "convenzione di Parigi": la convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale del 20 marzo 1883, riveduta da ultimo a Stoccolma il 14 luglio 1967 e modificata il 28 settembre 1979;

d) "convezione di Roma": la convenzione internazionale relativa alla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione, conclusa a Roma il 26 ottobre 1961; e

e) "OMPI": l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale.

PUBLIC

ARTICOLO 32.5

Trattamento nazionale

1. Per quanto riguarda tutte le categorie di diritti di proprietà intellettuale contemplate dal presente capo, ciascuna parte accorda ai cittadini dell'altra parte un trattamento non meno favorevole di quello da essa accordato ai propri cittadini in materia di protezione[1] dei diritti di proprietà intellettuale, fatte salve le eccezioni già previste rispettivamente nella convenzione di Parigi, nella convenzione di Berna, nella convenzione di Roma o nel trattato sulla proprietà intellettuale in materia di semiconduttori, concluso a Washington il 26 maggio 1989 e nel trattato dell'OMPI sulle interpretazioni ed esecuzioni e sui fonogrammi ("WPPT"), concluso a Ginevra il 20 dicembre 1996. Per quanto riguarda gli artisti interpreti o esecutori, i produttori di fonogrammi e gli organismi di radiodiffusione, l'obbligo in questione si applica soltanto in relazione ai diritti previsti a norma del presente capo.

2. Una parte può avvalersi delle eccezioni consentite a norma del paragrafo 1 in relazione alle proprie procedure giudiziarie e amministrative, tra cui la possibilità di imporre ai cittadini dell'altra parte di eleggere domicilio nel proprio territorio o di nominare un agente nel proprio territorio, purché tale eccezione:

a) sia necessaria per garantire la conformità alle disposizioni legislative o regolamentari della parte interessata non incompatibili con il presente capo; e

[1] Ai fini del presente paragrafo, la nozione di "protezione" comprende le questioni riguardanti l'esistenza, l'acquisizione, l'ambito, il mantenimento e il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale nonché gli aspetti relativi all'esercizio dei diritti di proprietà intellettuale specificamente contemplati nel presente capo. Inoltre, ai fini del presente paragrafo, la nozione di "protezione" comprende anche le misure volte a prevenire l'elusione di misure tecnologiche efficaci e quelle riguardanti le informazioni sul regime dei diritti.

b) non sia applicata in modo tale da costituire una restrizione dissimulata degli scambi.

3. Il paragrafo 1 non si applica alle procedure previste dagli accordi multilaterali conclusi sotto l'egida dell'OMPI in materia di acquisizione o mantenimento dei diritti di proprietà intellettuale.

PUBLIC

ARTICOLO 32.6

Proprietà intellettuale e sanità pubblica

1. Le parti riconoscono l'importanza della dichiarazione sull'accordo TRIPS e sulla sanità pubblica adottata il 14 novembre 2001 a Doha dalla conferenza ministeriale dell'OMC ("dichiarazione di Doha"). Le parti garantiscono che l'interpretazione e l'attuazione dei diritti e degli obblighi derivanti dal presente capo siano coerenti con la dichiarazione di Doha.

2. Ciascuna parte attua l'articolo 31 bis dell'accordo TRIPS, così come l'allegato e l'appendice di tale allegato, entrati in vigore il 23 gennaio 2017.

ARTICOLO 32.7

Esaurimento

Nessuna disposizione della presente parte dell'accordo impedisce a una parte di determinare se o a quali condizioni si applichi l'esaurimento dei diritti di proprietà intellettuale a norma del proprio ordinamento giuridico.

PUBLIC

SEZIONE B

NORME RELATIVE AI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE

SOTTOSEZIONE 1

DIRITTO D'AUTORE E DIRITTI CONNESSI

ARTICOLO 32.8

Accordi internazionali

1. Ciascuna parte riafferma il proprio impegno a rispettare:

a) la convenzione di Berna;

b) la convenzione di Roma;

c) il trattato dell'OMPI sul diritto d'autore ("WCT"), concluso a Ginevra il 20 dicembre 1996;

d) il WPPT; e

e) il trattato di Marrakech volto a facilitare l'accesso alle opere pubblicate per le persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa, concluso a Marrakech il 27 giugno 2013.

2. Ciascuna parte compie ogni ragionevole sforzo per ratificare il trattato di Pechino sulle interpretazioni ed esecuzioni audiovisive, adottato a Pechino il 24 giugno 2012, o per aderire al medesimo.

ARTICOLO 32.9

Autori

Ciascuna parte conferisce agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare:

a) la riproduzione delle loro opere, sia essa diretta o indiretta, temporanea o permanente, totale o parziale, con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma;

PUBLIC

b) qualsiasi forma di distribuzione al pubblico dell'originale o di copie delle loro opere tramite la vendita o in altro modo;

c) qualsiasi comunicazione al pubblico, su filo o senza filo, delle loro opere, compresa la messa a disposizione del pubblico delle loro opere in maniera tale che il pubblico possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente; e

d) il noleggio al pubblico di originali o copie dei loro programmi informatici o delle loro opere cinematografiche.

PUBLIC

ARTICOLO 32.10

Artisti interpreti o esecutori

Ciascuna parte conferisce agli artisti interpreti o esecutori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare:

a) la fissazione[1] delle loro esecuzioni;

b) la riproduzione delle fissazioni delle loro esecuzioni, sia essa diretta o indiretta, temporanea o permanente, totale o parziale, con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma;

c) la distribuzione al pubblico, tramite la vendita o in altro modo, delle fissazioni delle loro esecuzioni;

[1] Per "fissazione" si intende l'incorporazione di suoni o di loro rappresentazioni, che ne consenta la percezione, la riproduzione o la comunicazione mediante apposito dispositivo.

d) la messa a disposizione del pubblico, su filo o senza filo, delle fissazioni delle loro esecuzioni, in maniera tale che il pubblico possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente; e

e) la radiodiffusione senza fili e la comunicazione al pubblico delle loro esecuzioni, salvo qualora l'esecuzione costituisca già di per sé un'esecuzione radiodiffusa o sia effettuata a partire da una fissazione.

PUBLIC

ARTICOLO 32.11

Produttori di fonogrammi

Ciascuna parte conferisce ai produttori di fonogrammi il diritto esclusivo di autorizzare o vietare:

a) la riproduzione dei loro fonogrammi, sia essa diretta o indiretta, temporanea o permanente, totale o parziale, con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma;

b) la distribuzione al pubblico, tramite la vendita o altra cessione dei diritti di proprietà, dei loro fonogrammi e delle relative copie;

c) la messa a disposizione del pubblico, su filo o senza filo, dei loro fonogrammi, in maniera tale che il pubblico possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente; e

d) il noleggio al pubblico dei loro fonogrammi.

PUBLIC

ARTICOLO 32.12

Organismi di radiodiffusione

Ciascuna parte conferisce agli organismi di radiodiffusione il diritto esclusivo di autorizzare o vietare:

a) la fissazione delle loro emissioni trasmesse senza filo;

b) la riproduzione delle fissazioni delle loro emissioni trasmesse senza filo, sia essa diretta o indiretta, temporanea o permanente, totale o parziale, con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma; e

c) la ritrasmissione senza filo delle loro emissioni, nonché la loro comunicazione al pubblico[1] se quest'ultima avviene in luoghi accessibili al pubblico contro pagamento di un diritto d'ingresso.

[1] Si precisa che nessuna disposizione del presente paragrafo impedisce a una parte di determinare le condizioni alle quali tale diritto può essere esercitato, conformemente all'articolo 13, lettera d), della convenzione di Roma.

ARTICOLO 32.13

Radiodiffusione e comunicazione al pubblico
di fonogrammi pubblicati a scopi commerciali[1]

1. Ciascuna parte prevede un diritto per garantire che una remunerazione equa e unica sia versata dall'utilizzatore agli artisti interpreti o esecutori e ai produttori di fonogrammi qualora un fonogramma pubblicato a scopi commerciali o una riproduzione del medesimo siano utilizzati per una radiodiffusione o per una comunicazione al pubblico[2].

2. Ciascuna parte provvede affinché la remunerazione equa e unica di cui al paragrafo 1 sia ripartita tra gli artisti interpreti o esecutori e i produttori di fonogrammi in questione. Ciascuna parte può emanare disposizioni legislative che stabiliscono le modalità di ripartizione di tale remunerazione equa e unica tra gli artisti interpreti o esecutori e i produttori di fonogrammi in assenza di un accordo tra gli stessi.

---

1 Ciascuna parte può conferire agli artisti interpreti o esecutori e ai produttori di fonogrammi diritti più ampi per quanto riguarda la radiodiffusione e la comunicazione al pubblico di fonogrammi pubblicati a scopi commerciali.

2 Ai fini del presente articolo, la "comunicazione al pubblico" non comprende la messa a disposizione del pubblico, su filo o senza filo, di un fonogramma in maniera tale che il pubblico possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente.

ARTICOLO 32.14

Durata della protezione

1. I diritti dell'autore di un'opera durano tutta la vita dell'autore e almeno sino al termine del settantesimo anno dopo la sua morte, indipendentemente dalla data in cui l'opera è stata resa lecitamente accessibile al pubblico[1].

2. Se il diritto d'autore appartiene congiuntamente ai coautori di un'opera, la durata della protezione prevista al paragrafo 1 decorre dalla morte del coautore che muore per ultimo.

PUBLIC

[1] Se una parte prevede una speciale durata della protezione nei casi in cui una persona giuridica sia designata come titolare del diritto, la durata della protezione termina non prima di 70 anni dopo che l'opera è stata resa lecitamente accessibile al pubblico.

3. Per le opere anonime o pseudonime la durata della protezione termina non prima di 70 anni dopo che l'opera è stata resa lecitamente accessibile al pubblico. Tuttavia, quando lo pseudonimo assunto dall'autore non lascia alcun dubbio sulla sua identità, o se l'autore rivela la propria identità durante il periodo indicato nel presente paragrafo la durata della protezione è quella prevista al paragrafo 1.

4. La durata della protezione delle opere cinematografiche o audiovisive scade una volta decorsi almeno 70 anni dalla data della morte dell'ultimo autore sopravvissuto. Le disposizioni legislative e regolamentari delle parti determinano quali sono le persone che devono essere considerate autori di un'opera cinematografica o audiovisiva.

5. I diritti degli organismi di radiodiffusione scadono una volta decorsi 50 anni dalla data della prima diffusione di un'emissione.

PUBLIC

6. I diritti degli artisti interpreti o esecutori scadono una volta decorsi almeno 50 anni dalla data di fissazione dell'esecuzione; tuttavia:

a) se una fissazione dell'esecuzione è lecitamente pubblicata o, qualora una parte lo preveda, lecitamente comunicata al pubblico durante il periodo di 50 anni di cui al presente paragrafo, la durata della protezione è calcolata a decorrere dalla data di tale prima pubblicazione o, qualora una parte lo preveda, di tale prima comunicazione al pubblico; se una parte prevede entrambe le possibilità, la durata della protezione è calcolata a decorrere dall'evento che si verifica per primo; e

b) se una fissazione dell'esecuzione in un fonogramma è lecitamente pubblicata o, qualora una parte lo preveda, lecitamente comunicata al pubblico durante il periodo di 50 anni di cui al presente paragrafo, la durata della protezione scade una volta decorsi almeno 70 anni dalla data di tale prima pubblicazione o, qualora una parte lo preveda, di tale prima comunicazione al pubblico; se una parte prevede entrambe le possibilità, la durata della protezione è calcolata a decorrere dall'evento che si verifica per primo.

PUBLIC

7. I diritti dei produttori di fonogrammi scadono una volta decorsi almeno 50 anni dalla fissazione. Tuttavia, se il fonogramma è lecitamente pubblicato o, qualora una parte lo preveda, lecitamente comunicato al pubblico durante tale periodo, tali diritti scadono una volta decorsi almeno 70 anni dalla data di tale prima pubblicazione o, qualora una parte lo preveda, di tale prima comunicazione al pubblico. Le parti possono adottare o mantenere in vigore misure efficaci al fine di garantire che gli utili generati nei 20 anni di protezione successivi ai 50 anni siano equamente ripartiti tra gli artisti interpreti o esecutori e i produttori di fonogrammi.

PUBLIC

ARTICOLO 32.15

Diritto sulle vendite successive

1. Ciascuna parte prevede, a favore dell'autore di un'opera d'arte figurativa originale, un "diritto sulle vendite successive", definito come diritto inalienabile, cui non è possibile rinunciare nemmeno anticipatamente, a percepire una royalty basata sul prezzo di vendita ottenuto per ogni vendita dell'opera successiva alla prima cessione della stessa da parte dell'autore[1].

2. Il diritto sulle vendite successive di cui al paragrafo 1 si applica a tutte le vendite successive che comportano l'intervento di professionisti del mercato dell'arte, come le case d'asta, le gallerie d'arte e, in generale, qualsiasi commerciante di opere d'arte quali venditori, acquirenti o intermediari.

[1] In deroga al presente articolo, per il Cile l'articolo 36, primo comma, della legge 28 agosto 1970, n. 17.366, quale modificata dalla legge 13 ottobre 2017, n. 21.045, può continuare ad applicarsi per quanto riguarda il calcolo delle royalty.

3. Ciascuna parte può stabilire che il diritto sulle vendite successive di cui al paragrafo 1 non si applichi alle vendite successive qualora il venditore abbia acquistato l'opera direttamente dall'autore meno di tre anni prima di tale vendita successiva e il prezzo di rivendita non sia superiore a un importo minimo determinato.

PUBLIC

ARTICOLO 32.16

Gestione collettiva dei diritti

1. Le parti favoriscono la cooperazione tra i rispettivi organismi di gestione collettiva al fine di promuovere la disponibilità di opere e altri materiali protetti nei territori delle parti e il trasferimento, tra i rispettivi organismi di gestione collettiva, dei proventi dei diritti corrisposti per l'uso di tali opere o altri materiali protetti.

2. Le parti promuovono la trasparenza degli organismi di gestione collettiva, in particolare per quanto riguarda la riscossione dei proventi dei diritti, le detrazioni applicate ai proventi ottenuti, l'utilizzo di tali proventi, la politica di distribuzione e il loro repertorio.

3. Ciascuna parte garantisce che gli organismi di gestione collettiva stabiliti nel proprio territorio che rappresentano un altro organismo di gestione collettiva stabilito nel territorio dell'altra parte in virtù di un accordo di rappresentanza siano incoraggiati a versare in modo accurato, regolare e diligente gli importi dovuti agli organismi di gestione collettiva rappresentati e a fornire a questi ultimi le informazioni sull'importo dei proventi dei diritti riscossi per loro conto e sulle eventuali detrazioni applicate a tali proventi.

ARTICOLO 32.17

Limitazioni ed eccezioni

Ciascuna parte prevede limitazioni o eccezioni ai diritti di cui agli articoli da 32.9 a 32.13 soltanto in determinati casi speciali che non siano in contrasto con lo sfruttamento normale dell'opera o degli altri materiali e non arrechino un pregiudizio ingiustificato ai legittimi interessi dei titolari.

PUBLIC

ARTICOLO 32.18

Protezione delle misure tecnologiche

1. Ciascuna parte prevede un'adeguata protezione giuridica contro l'elusione di misure tecnologiche efficaci da parte di persone consapevoli, o che si possono ragionevolmente presumere consapevoli, di perseguire tale obiettivo.

2. Ciascuna parte prevede un'adeguata protezione giuridica contro la fabbricazione, l'importazione, la distribuzione, la vendita, il noleggio, la pubblicità a fini di vendita o noleggio o la detenzione a scopi commerciali di dispositivi, prodotti o componenti o la prestazione di servizi che:

a) siano oggetto di promozione, pubblicità o commercializzazione, con la finalità di eludere misure tecnologiche efficaci;

b) non abbiano, se non in misura limitata, altra finalità o uso commercialmente rilevante, oltre quello di eludere misure tecnologiche efficaci; o

c) siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o di facilitare l'elusione di misure tecnologiche efficaci.

3. Ai fini della presente sottosezione, per "misure tecnologiche" si intendono tutte le tecnologie, i dispositivi o i componenti che, durante il loro normale funzionamento, sono destinati a impedire o limitare atti, su opere o altri materiali[1], non autorizzati dal titolare del diritto d'autore o dei diritti connessi, così come previsto dal diritto di una parte. Le misure tecnologiche sono considerate efficaci nel caso in cui l'uso di un'opera protetta o di altri materiali protetti sia controllato dai titolari dei diritti tramite l'applicazione di un controllo di accesso o di un procedimento di protezione, quale la cifratura, la distorsione o qualsiasi altra trasformazione dell'opera o degli altri materiali, o di un meccanismo di controllo delle copie, che realizza l'obiettivo di protezione.

4. In deroga alla protezione giuridica di cui al paragrafo 1 del presente articolo, in assenza di misure volontarie prese dai titolari dei diritti, ciascuna parte può adottare, ove necessario, le misure appropriate per garantire che l'adeguata protezione giuridica contro l'elusione di misure tecnologiche efficaci prevista conformemente al presente articolo non impedisca ai beneficiari delle eccezioni e delle limitazioni previste conformemente all'articolo 32.17 di avvalersi di tali eccezioni o limitazioni.

[1] Si precisa che l'espressione "opere o altri materiali" non si applica alle opere o agli altri materiali per i quali la durata della protezione è scaduta.

ARTICOLO 32.19

Obblighi relativi alle informazioni sul regime dei diritti

1. Ciascuna parte prevede un'adeguata protezione giuridica contro qualsiasi persona che compia consapevolmente, senza averne diritto, i seguenti atti, ove la persona che compie tali atti sia consapevole, o si possa ragionevolmente presumere sia consapevole, che così facendo induce, rende possibile, agevola o dissimula una violazione di diritti d'autore o di diritti connessi previsti dalle disposizioni legislative della parte in questione:

a) rimuovere o alterare qualsiasi informazione elettronica sul regime dei diritti; e

b) distribuire, importare a fini di distribuzione, diffondere per radio o televisione, comunicare o mettere a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti a norma della presente sottosezione dai quali siano state rimosse o alterate, senza averne diritto, le informazioni elettroniche sul regime dei diritti.

2. Ai fini del presente articolo, per "informazione sul regime dei diritti" si intende qualunque informazione fornita dai titolari dei diritti che identifichi l'opera o gli altri materiali di cui al presente articolo, l'autore o qualsiasi altro titolare dei diritti, o qualunque informazione circa i termini e le condizioni d'uso dell'opera o degli altri materiali nonché qualunque numero o codice che rappresenti tali informazioni.

3. Il paragrafo 2 si applica quando una qualsiasi delle informazioni di cui a tale paragrafo figuri su una copia o appaia nella comunicazione al pubblico di un'opera o di altri materiali di cui al presente articolo.

PUBLIC

SOTTOSEZIONE 2

MARCHI

PUBLIC

ARTICOLO 32.20

Accordi internazionali

Ciascuna parte:

a) rispetta il protocollo relativo all'intesa di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi, adottato a Madrid il 27 giugno 1989, come modificato il 12 novembre 2007;

b) rispetta il trattato sul diritto dei marchi, concluso a Ginevra il 27 ottobre 1994, e l'accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, del 15 giugno 1957, come modificato il 28 settembre 1979; e

c) compie ogni ragionevole sforzo per aderire al trattato di Singapore sul diritto dei marchi, concluso a Singapore il 27 marzo 2006.

ARTICOLO 32.21

Diritti conferiti da un marchio

Ciascuna parte dispone che il titolare di un marchio registrato abbia il diritto esclusivo di impedire ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nel commercio segni identici o simili a quelli per i quali il marchio è registrato, qualora tale uso possa comportare un rischio di confusione. In caso di uso di un segno identico per prodotti o servizi identici si presume che vi sia un rischio di confusione.

PUBLIC

ARTICOLO 32.22

Procedura di registrazione

1 Ciascuna parte predispone un sistema di registrazione dei marchi nel quale ogni decisione negativa definitiva adottata dall'amministrazione competente in materia di marchi, compreso il rigetto parziale della registrazione, è debitamente motivata e comunicata alla parte interessata per iscritto.

2. Ciascuna parte prevede la possibilità per i terzi di opporsi alle domande o, se del caso a norma delle proprie disposizioni legislative, alle registrazioni di marchi. Tali procedimenti di opposizione prevedono il contraddittorio.

3. Ciascuna parte istituisce una banca dati elettronica delle domande e delle registrazioni di marchi, accessibile al pubblico.

PUBLIC

ARTICOLO 32.23

Marchi notori

Al fine di conferire efficacia alla protezione di marchi notori, di cui all'articolo 6 *bis* della convenzione di Parigi e all'articolo 16, paragrafi 2 e 3, dell'accordo TRIPS, le parti riaffermano l'importanza della raccomandazione congiunta riguardante talune disposizioni per la protezione dei marchi notori, adottata dall'assemblea dell'Unione di Parigi per la protezione della proprietà industriale e dall'assemblea generale dell'OMPI in occasione della 34a serie di riunioni delle assemblee degli Stati membri dell'OMPI dal 20 al 29 settembre 1999.

ARTICOLO 32.24

Eccezioni ai diritti conferiti da un marchio

1. Ciascuna parte:

a) prevede l'uso leale di termini descrittivi come eccezione limitata ai diritti conferiti da un marchio; e

b) può prevedere altre eccezioni limitate.

2. Il paragrafo 1 si applica purché le eccezioni in questione tengano conto dei legittimi interessi dei titolari dei marchi e dei terzi.

3. Il diritto conferito dal marchio non permette al titolare dello stesso di vietare ai terzi l'uso nel commercio:

a) del loro nome o indirizzo;

b) di indicazioni relative alla specie, alla qualità, alla quantità, alla destinazione, al valore, alla provenienza geografica, all'epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio o ad altre caratteristiche del prodotto o del servizio; o

c) del marchio se esso è necessario per contraddistinguere la destinazione di un prodotto o di un servizio, in particolare come accessori o pezzi di ricambio.

4. Il paragrafo3 si applica se l'uso da parte dei terzi è conforme alle pratiche di lealtà in campo industriale o commerciale[1].

5. Una parte può disporre che il diritto conferito dal marchio non permetta al titolare dello stesso di vietare ai terzi l'uso nel commercio di un diritto anteriore di portata locale, se tale diritto è riconosciuto dalle disposizioni legislative della parte in questione ed è esercitato entro i limiti del territorio in cui esso è riconosciuto.

[1] In alternativa, una parte può subordinare tale uso alla condizione di non essere fuorviante o di non creare confusione per il pubblico interessato.

ARTICOLO 32.25

Motivi di decadenza

1. Ciascuna parte dispone che un marchio possa essere dichiarato decaduto se, per un periodo ininterrotto di cinque anni, esso non è stato oggetto di uso effettivo nel territorio interessato per i prodotti o i servizi per i quali è stato registrato e se non sussistono motivi legittimi per il suo mancato uso. Una parte può tuttavia disporre che nessuno faccia valere che il titolare è decaduto dai suoi diritti sul marchio se, tra la scadenza del periodo di cinque anni e la presentazione della domanda di decadenza, è iniziato o ripreso l'uso effettivo del marchio. L'inizio o la ripresa dell'uso, che intervengono nei tre mesi precedenti la presentazione della domanda di decadenza e non prima della scadenza del periodo ininterrotto di cinque anni di mancato uso, non sono tuttavia presi in considerazione qualora i preparativi per l'inizio o la ripresa siano effettuati solo dopo che il titolare sia venuto a conoscenza della possibilità che sia presentata la domanda di decadenza.

2. Un marchio può inoltre essere dichiarato decaduto qualora, dopo la data di registrazione, sia divenuto, a causa dell'attività o dell'inattività del suo titolare, la denominazione abituale nel commercio di un prodotto o di un servizio per il quale è registrato[1].

[1] Un marchio può inoltre essere dichiarato decaduto se, dopo la data di registrazione, a seguito dell'uso che ne è fatto dal titolare o con il suo consenso in relazione ai prodotti o ai servizi per i quali è registrato, è tale da poter indurre in errore il pubblico, in particolare circa la natura, la qualità o la provenienza geografica di tali prodotti o servizi.

ARTICOLO 32.26

Domande in malafede

Un marchio può essere dichiarato nullo se la domanda di registrazione è stata presentata dal richiedente in malafede. Ciascuna parte può inoltre disporre che tale marchio non sia registrato.

PUBLIC

SOTTOSEZIONE 3

DISEGNI E MODELLI[1]

ARTICOLO 32.27

Accordi internazionali

Ciascuna parte compie ogni ragionevole sforzo per aderire all'atto di Ginevra dell'accordo dell'Aia concernente la registrazione internazionale dei disegni e dei modelli industriali, adottato a Ginevra il 2 luglio 1999.

[1] I riferimenti ai disegni e modelli nel presente capo si intendono come fatti a disegni e modelli industriali registrati.

ARTICOLO 32.28

Protezione dei disegni e modelli registrati[1]

1. Ciascuna parte assicura la protezione dei disegni e modelli creati indipendentemente, che siano nuovi od originali[2]. Tale protezione è fornita attraverso la registrazione e conferisce al titolare un diritto esclusivo conformemente alle disposizioni del presente articolo.

2. Un titolare di un disegno o modello registrato ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, come minimo di produrre, vendere, importare o esportare un prodotto recante o contenente il disegno o modello protetto o di utilizzare articoli recanti o contenenti il disegno o modello protetto se tali operazioni sono intraprese a fini commerciali, pregiudicano indebitamente il normale sfruttamento del disegno o modello o non sono compatibili con le corrette prassi commerciali.

3. Un disegno o modello applicato a un prodotto o incorporato in un prodotto che costituisce una componente di un prodotto complesso è considerato nuovo od originale soltanto:

a) se la componente, una volta incorporata nel prodotto complesso, rimane visibile durante la normale utilizzazione del prodotto complesso; e

---

1 L'Unione accorda la protezione anche a disegni e modelli non registrati se questi soddisfano i requisiti del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari (GU UE L 3 del 5.1.2002, pag. 1).

2 Una parte può stabilire nelle proprie disposizioni legislative l'ulteriore prescrizione che i disegni e modelli presentino un carattere individuale. La parte UE considera che un disegno o modello presenti un carattere individuale se l'impressione generale che suscita nell'utilizzatore informato differisce dall'impressione generale suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi disegno o modello che sia stato divulgato al pubblico.

b) nella misura in cui tali caratteristiche visibili della componente di cui alla lettera a) possiedono di per sé i requisiti di novità od originalità.

4. Ai fini del paragrafo 3, lettera a), per "normale utilizzazione" si intende l'impiego da parte dell'utilizzatore finale, esclusi gli interventi di manutenzione, assistenza o riparazione.

PUBLIC

ARTICOLO 32.29

Durata della protezione

La durata della protezione accordata è di almeno 15 anni dalla data di presentazione della domanda.

ARTICOLO 32.30

Eccezioni ed esclusioni

1. Ciascuna parte può prevedere eccezioni limitate alla protezione dei disegni e modelli purché tali eccezioni non siano in irragionevole contrasto con il normale sfruttamento dei disegni e modelli protetti e non arrechino un pregiudizio ingiustificato ai legittimi interessi del titolare del disegno o modello protetto, tenuto conto dei legittimi interessi dei terzi.

2. La protezione accordata ai disegni e modelli non si estende ai disegni e modelli dettati essenzialmente da considerazioni di carattere tecnico o funzionale.

3. Un disegno o modello non conferisce diritti sulle caratteristiche dell'aspetto di un prodotto che devono essere necessariamente riprodotte nelle loro esatte forme e dimensioni per consentire al prodotto in cui il disegno o modello è incorporato o cui è applicato di essere connesso meccanicamente con un altro prodotto, o di essere collocato all'interno di un altro prodotto, intorno a esso o in contatto con esso in modo che ciascun prodotto possa svolgere la propria funzione.

4. In deroga al paragrafo 3, un disegno o modello può conferire diritti su un disegno o modello che ha lo scopo di consentire l'unione o la connessione multiple di prodotti intercambiabili nell'ambito di un sistema modulare.

ARTICOLO 32.31

Relazione con il diritto d'autore

Un disegno o modello può anche beneficiare della protezione della normativa sul diritto d'autore di una parte dalla data in cui è stato creato o fissato in una qualsiasi forma. Ciascuna parte determina la portata di tale protezione e le condizioni per la sua concessione, compreso il grado di originalità richiesto.

PUBLIC

SOTTOSEZIONE 4

INDICAZIONI GEOGRAFICHE

ARTICOLO 32.32

Definizione e ambito di applicazione

1. Ai fini della presente parte dell'accordo, per "indicazione geografica" si intende un'indicazione che identifica un prodotto come originario del territorio di una parte, o di una regione o località di detto territorio, qualora una determinata qualità, la notorietà o altre caratteristiche del prodotto siano essenzialmente attribuibili alla sua origine geografica.

2. La presente sottosezione si applica alle indicazioni geografiche che identificano i prodotti elencati nell'allegato 32-C.

3. Le parti convengono di valutare, dopo l'entrata in vigore del presente accordo, la possibilità di estendere l'ambito di applicazione delle indicazioni geografiche contemplate dalla presente sottosezione ad altri tipi di prodotti di indicazioni geografiche non contemplate dal paragrafo 2, in particolare prodotti di artigianato, tenendo conto degli sviluppi legislativi delle parti.

PUBLIC

4. Una parte protegge le indicazioni geografiche dell'altra parte, conformemente alla presente sottosezione, a condizione che tali indicazioni geografiche siano protette in quanto tali nel paese di origine.

PUBLIC

ARTICOLO 32.33

Elenco delle indicazioni geografiche

Ciascuna parte, dopo aver esaminato sia la legislazione dell'altra parte di cui all'allegato 32-A sia le indicazioni geografiche dell'altra parte elencate nell'allegato 32-C, e dopo aver completato adeguate azioni di pubblicità, in conformità alle proprie disposizioni legislative e alle proprie prassi, protegge le indicazioni geografiche dell'altra parte elencate nell'allegato 32-C, conformemente al livello di protezione stabilito nella presente sottosezione.

ARTICOLO 32.34

Modifica dell'elenco delle indicazioni geografiche

1. Le parti convengono sulla possibilità di modificare l'elenco delle indicazioni geografiche all'allegato 32-C a norma dell'articolo 32.40, paragrafo 1. Le aggiunte ad opera di una parte all'elenco delle indicazioni geografiche all'allegato 32-C non superano 45 indicazioni geografiche ogni tre anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo. Le parti aggiungono nuove indicazioni geografiche dopo il completamento di una procedura di opposizione conformemente ai criteri di cui all'allegato 32-B e previo esame delle indicazioni geografiche, con reciproca soddisfazione delle parti.

2. Se una modifica dell'elenco di indicazioni geografiche nell'allegato 32-C consiste in una modifica di minore entità relativa all'ortografia di un'indicazione geografica elencata o al riferimento alla denominazione dell'area geografica cui è attribuibile, si applica la procedura di cui all'articolo 32.40, paragrafo 4.

3. Eventuali aggiunte o modifiche di un'indicazione geografica a norma dei paragrafi 1 o 2 sono fatte di comune accordo tra le parti.

PUBLIC

ARTICOLO 32.35

Ambito della protezione delle indicazioni geografiche

1. Le indicazioni geografiche elencate nell'allegato 32-C, incluse le indicazioni aggiunte a norma dell'articolo 32.34, sono protette contro:

a) qualsiasi uso commerciale dell'indicazione geografica per un prodotto che è lo stesso tipo di prodotto e che:

   i) non è originario del luogo di origine specificato nell'allegato 32-C per tale indicazione geografica; o

ii) è originario del luogo di origine specificato nell'allegato 32-C per tale indicazione geografica, ma non è stato prodotto o fabbricato conformemente al disciplinare del nome protetto, anche qualora il nome sia accompagnato da termini quali "genere", "tipo", "stile", "imitazione", "gusto" o da altre espressioni simili;

b) l'uso, nella designazione o nella presentazione di un prodotto, di qualsiasi elemento che indichi o suggerisca che il prodotto in questione è originario di un'area geografica diversa dal vero luogo d'origine in modo tale da rischiare di indurre in errore il pubblico sull'origine geografica del prodotto;

c) qualsiasi uso che costituisca un atto di concorrenza sleale ai sensi dell'articolo 10 *bis* della convenzione di Parigi, compreso lo sfruttamento della notorietà di un'indicazione geografica o di qualsiasi indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza, all'origine, alla natura o alle qualità essenziali del prodotto, sulla confezione o sull'imballaggio, nel materiale pubblicitario o nei documenti relativi ai prodotti stessi, nonché qualsiasi pratica che possa indurre in errore il consumatore sulla vera origine del prodotto.

2. Le indicazioni geografiche protette non possono diventare generiche nei territori delle parti.

3. Non sussiste alcun obbligo a norma della presente sottosezione di proteggere le indicazioni geografiche che non sono protette, o che cessano di essere protette, nel territorio di origine.

PUBLIC

4. Una parte non esclude la possibilità che la protezione o il riconoscimento di un'indicazione geografica possa essere annullato dalle autorità competenti nel territorio di origine sulla base del fatto che l'indicazione protetta o riconosciuta non soddisfa più le condizioni alle quali la protezione o il riconoscimento è stato originariamente accordato nel territorio di origine.

5. Se un'indicazione geografica cessa di essere protetta nel territorio di origine, le parti se ne danno reciproca notifica. Tale notifica è effettuata secondo le procedure di cui all'articolo 32.40.

6. Le disposizioni della presente sottosezione lasciano impregiudicato il diritto di qualsiasi persona di utilizzare nel commercio il proprio nome o quello del suo predecessore nell'attività commerciale, salvo qualora tale nome sia utilizzato con l'intenzione di indurre in errore il pubblico.

7. La protezione di cui alla presente sottosezione si applica alla traduzione delle indicazioni geografiche elencate nell'allegato 32-C, se l'uso di tale traduzione comporta il rischio di indurre in errore il pubblico.

8. Qualora la traduzione di un'indicazione geografica sia identica a un termine descrittivo o generico, compresi nomi o aggettivi, o a un termine correntemente usato come nome comune per un prodotto nel territorio di una parte, o contenga tale termine, oppure qualora un'indicazione geografica non sia identica a tale termine ma lo contenga, le disposizioni della presente sottosezione non pregiudicano il diritto di qualsiasi persona di utilizzare tale termine in associazione con detto prodotto.

PUBLIC

9. La protezione di cui alla presente sottosezione non si applica a un singolo elemento di un termine composto che è protetto come indicazione geografica elencata nell'appendice 32-C-1, se il singolo elemento[1] è un termine correntemente usato come nome comune per il prodotto associato.

10. Nessuna disposizione della presente sottosezione impedisce l'uso, nel territorio di una parte, in relazione a qualsiasi prodotto, del nome di una varietà vegetale o di una razza animale[2].

11. Per nuove indicazioni geografiche che una parte intenda aggiungere conformemente all'articolo 32.34, nessuna disposizione impone a una parte di proteggere un'indicazione geografica identica al termine correntemente usato come nome comune per il prodotto associato nel territorio di tale parte[3].

PUBLIC

---

1 Come indicato nell'appendice 32-C-1, che contiene termini per i quali non si richiede la protezione.

2 Le note esplicative dell'allegato 32-C definiscono le varietà vegetali e le razze animali per le quali non si impedisce l'uso.

3 Se una parte, , all'atto di stabilire nuove indicazioni geografiche da aggiungere, determina se un termine sia correntemente usato come nome comune del prodotto pertinente nel territorio di una parte, le autorità di tale parte hanno la facoltà di tenere conto del modo in cui i consumatori interpretano tale termine nel territorio della parte in questione. Tra i fattori pertinenti ai fini della suddetta interpretazione da parte dei consumatori possono figurare: a) elementi che dimostrano l'eventuale utilizzo del termine per riferirsi al tipo di prodotto in questione, come indicato da fonti attendibili quali dizionari, giornali e siti web pertinenti; o b) il modo in cui il prodotto cui si riferisce il termine è commercializzato e utilizzato in commercio nel territorio della parte in questione.

ARTICOLO 32.36

Diritto di uso delle indicazioni geografiche

1. Un nome protetto come indicazione geografica a norma della presente sottosezione può essere utilizzato da qualsiasi operatore che commercializzi un prodotto conforme al disciplinare corrispondente.

2. L'uso di un nome protetto come indicazione geografica a norma della presente sottosezione non comporta alcun obbligo di registrazione degli utilizzatori né oneri supplementari.

PUBLIC

ARTICOLO 32.37

Relazione tra marchi e indicazioni geografiche

1. Le parti rifiutano di registrare un marchio il cui uso violerebbe l'articolo 32.35 e che si riferisce allo stesso tipo di prodotto dell'indicazione geografica, purché la domanda di registrazione di tale marchio sia presentata dopo la data della domanda di protezione dell'indicazione geografica nel territorio della parte in questione.

2. I marchi registrati in violazione del paragrafo 1 sono annullati, d'ufficio o su richiesta di una parte interessata, conformemente al diritto e alle prassi delle parti.

3. Per le indicazioni geografiche di cui all'articolo 32.33, la data di presentazione della domanda di protezione di cui ai paragrafi 1 e 2 corrisponde al 1° novembre 2022.

4. Per le indicazioni geografiche aggiunte all'allegato 32-C conformemente all'articolo 32.34, la data di presentazione della domanda di protezione corrisponde alla data di trasmissione all'altra parte di una richiesta di protezione di un'indicazione geografica subordinata all'esito positivo del processo di modifica dell'elenco delle indicazioni geografiche protette di cui all'articolo 32.34.

5. Le parti proteggono le indicazioni geografiche anche quando esiste un marchio precedente. Un marchio precedente registrato in buona fede puo' essere rinnovato e puo' essere soggetto a variazioni che richiedono la presentazione di nuove domande di marchi, purché tali variazioni non pregiudichino la protezione delle indicazioni geografiche e non sussistano motivi di annullamento del marchio ai sensi del diritto delle parti.

6. Ai fini del paragrafo 5 del presente articolo, per "marchio precedente" si intende un marchio il cui uso violi l'articolo 32.35, per il quale sia stata presentata una domanda di registrazione o che, nei casi in cui ciò sia previsto dalla legislazione pertinente, sia stato acquisito con l'uso in buona fede nel territorio di una parte anteriormente alla data in cui l'altra parte ha presentato la domanda di protezione dell'indicazione geografica a norma della presente parte dell'accordo.

PUBLIC

ARTICOLO 32.38

Applicazione della protezione

Ciascuna parte applica la protezione di cui agli articoli 32.35, 32.36 e 32.37 mediante provvedimento amministrativo su richiesta di una parte interessata. Ciascuna parte prevede, nell'ambito del proprio diritto e delle proprie prassi, ulteriori misure amministrative e giudiziarie per prevenire o far cessare l'uso illecito delle indicazioni geografiche protette.

PUBLIC

ARTICOLO 32.39

Regole generali

1. Una parte non è tenuta a proteggere un nome come indicazione geografica a norma della presente sottosezione se tale nome è in conflitto con il nome di una varietà vegetale o di una razza animale e può, pertanto, indurre in errore il consumatore quanto alla vera origine del prodotto.

2. In caso di omonimia tra le indicazioni geografiche delle parti, la protezione è accordata da una parte a ciascuna indicazione geografica dell'altra parte, purché nella pratica vi siano differenze sufficienti a livello di condizioni d'uso e presentazione dei nomi in modo da non indurre in errore il consumatore.

3. Una parte che, nell'ambito di negoziati bilaterali con un paese terzo, proponga di proteggere un'indicazione geografica di detto paese terzo che è omonima rispetto a un'indicazione geografica dell'altra parte ne informa l'altra parte e le offre la possibilità di presentare osservazioni prima che l'indicazione geografica sia protetta.

4. L'importazione, l'esportazione e la commercializzazione dei prodotti corrispondenti alle indicazioni geografiche elencate nell'allegato 32-C sono effettuate nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari applicabili nel territorio della parte in cui i prodotti sono immessi sul mercato.

5. Le questioni attinenti al disciplinare delle indicazioni geografiche protette sono trattate nell'ambito del sottocomitato di cui all'articolo 32.40.

6. Le indicazioni geografiche protette a norma della presente sottosezione possono essere annullate soltanto dalla parte di cui è originario il prodotto. Se un'indicazione geografica elencata nell'allegato 32-C cessa di essere protetta nel territorio di una parte, le parti se ne danno reciproca notifica. A seguito di tale notifica, l'allegato 32-C è modificato a norma dell'articolo 32.40, paragrafo 3.

7. I disciplinari di cui alla presente sottosezione corrispondono a quelli approvati, comprese le eventuali modifiche approvate, dalle autorità della parte del cui territorio il prodotto è originario.

PUBLIC

ARTICOLO 32.40

Sottocomitato, cooperazione e trasparenza

1. Ai fini della presente sottosezione, il sottocomitato di cui all'articolo 32.66 può raccomandare al Consiglio congiunto di modificare, a norma dell'articolo 8.5, paragrafo 1, lettera a):

a) l'allegato 32-A per quanto riguarda i riferimenti alla legislazione applicabile nelle parti;

b) l'allegato 32-B per quanto riguarda i criteri da includere nella procedura di opposizione; e

c) l'allegato 32-C per quanto riguarda le indicazioni geografiche.

2. Ai fini della presente sottosezione, il sottocomitato di cui all'articolo 32.66 è responsabile dello scambio di informazioni riguardanti:

a) gli sviluppi legislativi e politici in materia di indicazioni geografiche;

b) le indicazioni geografiche al fine di valutare l'opportunità della loro protezione conformemente alla presente sottosezione; e

c) qualsiasi altra questione di reciproco interesse nel settore delle indicazioni geografiche.

PUBLIC

3. A seguito della notifica di cui all'articolo 32.39, paragrafo 6, il sottocomitato raccomanda che il Consiglio congiunto modifichi l'allegato 32-C conformemente al paragrafo 1, lettera c), del presente articolo per porre fine alla protezione di cui alla presente parte dell'accordo.

4. In caso di modifica di minore entità relativa all'ortografia di un'indicazione geografica elencata o al riferimento alla denominazione dell'area geografica cui è attribuibile, le parti se ne danno reciproca notifica in sede di sottocomitato, unitamente alla relativa spiegazione. Il sottocomitato raccomanda che il Consiglio congiunto modifichi l'allegato 32-C, a norma dell'articolo 8.5, paragrafo 6, lettera a), introducendo tale modifica di minore entità.

5. Le parti si tengono in contatto, direttamente o tramite il sottocomitato, per quanto riguarda tutte le questioni relative all'attuazione e al funzionamento della presente sottosezione. In particolare, una parte può chiedere all'altra parte informazioni relative ai disciplinari e alle relative modifiche, nonché ai punti di contatto per l'esecuzione amministrativa.

6. Le parti rendono pubblici i disciplinari o una sintesi dei medesimi e i punti di contatto per l'esecuzione amministrativa relativi alle indicazioni geografiche dell'altra parte protette a norma della presente sottosezione.

PUBLIC

ARTICOLO 32.41

Altre forme di protezione

1. La presente sottosezione si applica fatti salvi i diritti e gli obblighi delle parti derivanti dall'accordo OMC o da qualsiasi altro accordo multilaterale in materia di diritto della proprietà intellettuale cui la parte UE e il Cile sono firmatari.

2. La presente sottosezione non pregiudica il diritto di chiedere il riconoscimento e la protezione di un'indicazione geografica in forza della legislazione pertinente delle parti.

PUBLIC

SOTTOSEZIONE 5

BREVETTI

ARTICOLO 32.42

Accordi internazionali

Ciascuna parte[1] rispetta il trattato di cooperazione in materia di brevetti concluso a Washington il 19 giugno 1970, modificato il 28 settembre 1979 e, da ultimo, il 3 ottobre 2001.

[1] Per la parte UE, l'obbligo di cui al presente articolo è soddisfatto dagli Stati membri.

ARTICOLO 32.43

Protezione supplementare in caso di ritardi nell'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti farmaceutici

1. Le parti riconoscono che i prodotti farmaceutici protetti da un brevetto nei rispettivi territori possono essere soggetti a una procedura di autorizzazione all'immissione in commercio o di permesso sanitario prima di essere immessi sul mercato.

2. Ciascuna parte predispone un meccanismo adeguato ed efficace che preveda una durata supplementare della protezione per compensare il titolare del brevetto per la riduzione della protezione effettiva conferita dal brevetto derivante da ritardi irragionevoli[1] nel rilascio della prima autorizzazione all'immissione in commercio o del primo permesso sanitario nel proprio territorio. La durata supplementare della protezione non supera cinque anni.

[1] Ai fini del presente articolo, un ritardo irragionevole comprende un ritardo di oltre due anni nella prima risposta sostanziale al richiedente dopo la data di presentazione della domanda di autorizzazione all'immissione in commercio o di permesso sanitario. Nel determinare tale ritardo non vanno presi in considerazione eventuali ritardi nel rilascio di un'autorizzazione all'immissione in commercio o di un permesso sanitario per periodi imputabili al richiedente o per periodi che esulano dal controllo dell'autorità responsabile del trattamento della domanda di autorizzazione all'immissione in commercio o della registrazione sanitaria.

3. In deroga al paragrafo 2, una parte può prevedere, conformemente alle proprie disposizioni legislative e regolamentari, un'ulteriore protezione per i prodotti protetti da un brevetto e soggetti a una procedura di autorizzazione all'immissione in commercio o di permesso sanitario al fine di compensare il titolare del brevetto per la riduzione della protezione effettiva conferita dal brevetto. La durata di tale ulteriore protezione non supera cinque anni[1].

4. Si precisa che, nell'adempimento degli obblighi previsti dal presente articolo, ciascuna parte può stabilire condizioni e limitazioni, purché continui a dare attuazione alle disposizioni del medesimo.

5. Ciascuna parte compie ogni possibile sforzo per trattare in modo efficiente e tempestivo le domande di autorizzazione all'immissione in commercio o di permesso sanitario per prodotti farmaceutici al fine di evitare ritardi irragionevoli o inutili. Onde evitare ritardi irragionevoli, una parte può adottare o mantenere in vigore procedure volte ad accelerare il trattamento delle domande di autorizzazione all'immissione in commercio o di permesso sanitario.

[1] Tale durata massima non pregiudica un'eventuale ulteriore proroga del periodo di protezione nel caso di medicinali qualora siano stati effettuati studi pediatrici i cui risultati siano ripresi nelle informazioni sul prodotto.

SOTTOSEZIONE 6

PROTEZIONE DI INFORMAZIONI SEGRETE

PUBLIC

ARTICOLO 32.44

Ambito della protezione dei segreti commerciali

1. Nell'adempimento dell'obbligo di rispettare l'accordo TRIPS, in particolare l'articolo 39, paragrafi 1 e 2, ciascuna parte prevede procedure e rimedi giudiziari adeguati in ambito civile per permettere al detentore di un segreto commerciale di prevenire l'acquisizione, l'utilizzo o la divulgazione del segreto commerciale, se posti in essere in modo contrario alle leali pratiche commerciali, e di ottenere un risarcimento per tale acquisizione, utilizzo o divulgazione.

2. Ai fini della presente sottosezione si intende per:

a) "segreto commerciale": le informazioni che:

   i) sono segrete nel senso che non sono, nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi, generalmente note o facilmente accessibili a persone che normalmente si occupano del tipo di informazioni in questione;

   ii) hanno valore commerciale in quanto segrete; e

iii) sono state sottoposte, da parte della persona al cui legittimo controllo sono soggette, a misure adeguate nel caso in questione per mantenerle segrete;

b) "detentore del segreto commerciale": qualsiasi persona fisica o giuridica che controlla legittimamente un segreto commerciale.

3. Ai fini della presente sottosezione, sono considerati contrari alle leali pratiche commerciali almeno i comportamenti seguenti:

a) l'acquisizione di un segreto commerciale senza il consenso del detentore del segreto commerciale, se effettuata mediante accesso non autorizzato, appropriazione o copia non autorizzata di documenti, oggetti, materiali, sostanze o file elettronici sottoposti al legittimo controllo del detentore del segreto commerciale, che contengono il segreto commerciale o dai quali tale segreto può essere desunto;

b) l'utilizzo o la divulgazione di un segreto commerciale, se posti in essere senza il consenso del detentore del segreto commerciale da una persona che soddisfa una qualsiasi delle condizioni seguenti:

i) ha acquisito il segreto commerciale in un modo previsto alla lettera a);

ii) viola un accordo di riservatezza o qualsiasi altro obbligo di non divulgare il segreto commerciale; o

iii) viola un obbligo contrattuale o di altra natura che impone restrizioni all'utilizzo del segreto commerciale;

PUBLIC

c) l'acquisizione, l'utilizzo o la divulgazione di un segreto commerciale, se posti in essere da una persona che, al momento dell'acquisizione, dell'utilizzo o della divulgazione, era a conoscenza o, tenendo conto delle circostanze, avrebbe dovuto essere a conoscenza del fatto che il segreto commerciale era stato ottenuto direttamente o indirettamente da un'altra persona che lo utilizzava o lo divulgava illecitamente ai sensi della lettera b).

4. Nessuna disposizione della presente sottosezione può essere intesa nel senso di imporre a una parte di considerare uno qualsiasi dei seguenti comportamenti quale contrario alle leali pratiche commerciali:

a) la scoperta o la creazione indipendente di informazioni pertinenti da parte di una persona;

b) il reverse engineering di un prodotto da parte di una persona che ne è legittimamente in possesso e che è libera da qualsiasi obbligo giuridicamente valido di imporre restrizioni all'acquisizione delle informazioni pertinenti;

c) l'acquisizione, l'utilizzo o la divulgazione di informazioni come richiesto o consentito dal diritto di tale parte; o

d) l'applicazione, da parte dei dipendenti, di esperienze e competenze acquisite in maniera onesta nel normale svolgimento del loro lavoro.

5. Nessuna disposizione della presente sottosezione può essere intesa nel senso di limitare la libertà di espressione e di informazione, compresa la libertà dei media, come tutelata in ciascuna parte.

PUBLIC

ARTICOLO 32.45

Procedure e rimedi giudiziari in ambito civile per la tutela dei segreti commerciali

1. Ciascuna parte provvede affinché le persone che partecipano ai procedimenti giudiziari civili di cui all'articolo 32.44, o che hanno accesso alla relativa documentazione processuale, non siano autorizzate a utilizzare né a divulgare alcun segreto commerciale o presunto segreto commerciale che le autorità giudiziarie competenti, in risposta ad una richiesta debitamente motivata di una parte interessata, abbiano indicato come riservato e di cui dette persone siano venute a conoscenza a seguito di tale partecipazione o di tale accesso.

2. Nei procedimenti giudiziari civili di cui all'articolo 32.44, ciascuna parte stabilisce che le proprie autorità giudiziarie abbiano almeno il potere di:

a) disporre misure provvisorie, conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari di una parte, al fine di prevenire l'acquisizione, l'utilizzo o la divulgazione dei segreti commerciali in modo contrario alle leali pratiche commerciali;

b) emettere un'ingiunzione volta a prevenire l'acquisizione, l'utilizzo o la divulgazione dei segreti commerciali in modo contrario alle leali pratiche commerciali;

PUBLIC

c) ingiungere alle persone che erano a conoscenza, o avrebbero dovuto essere a conoscenza, del fatto che stavano acquisendo, utilizzando o divulgando un segreto commerciale in modo contrario alle leali pratiche commerciali di risarcire al detentore del segreto commerciale danni in misura adeguata al pregiudizio effettivo subito a seguito di tale acquisizione, utilizzo o divulgazione del segreto commerciale;

d) adottare misure specifiche per tutelare la riservatezza di qualunque segreto commerciale o presunto segreto commerciale presentato nel corso di procedimenti civili riguardanti l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione presunti del segreto commerciale in modo contrario alle leali pratiche commerciali; tali misure specifiche possono includere, conformemente al diritto della parte interessata, la possibilità di:

   i) limitare in toto o in parte l'accesso a determinati documenti;

   ii) limitare l'accesso alle udienze e alle relative registrazioni o trascrizioni;

   iii) rendere disponibile la decisione giudiziaria in una versione non riservata nella quale i punti contenenti segreti commerciali sono stati eliminati o oscurati;

e) imporre sanzioni alle parti o ad altre persone che partecipano al procedimento giudiziario e non ottemperano, o rifiutano di ottemperare, agli ordini delle autorità giudiziarie competenti relativi alla protezione del segreto commerciale o del presunto segreto commerciale.

PUBLIC

3. Ciascuna parte provvede affinché le proprie autorità giudiziarie non siano tenute a mettere in atto le procedure e i rimedi giudiziari di cui all'articolo 32.44 se il comportamento contrario alle leali pratiche commerciali è posto in essere conformemente al suo diritto per rivelare una condotta scorretta, un'irregolarità o un'attività illecita o per proteggere un legittimo interesse riconosciuto dal diritto di tale parte.

PUBLIC

ARTICOLO 32.46

Protezione di dati segreti relativi a prodotti farmaceutici

1. Se una parte impone, come condizione per l'autorizzazione all'immissione in commercio o il permesso sanitario di prodotti farmaceutici contenenti nuove sostanze chimiche non approvate in precedenza, la presentazione di prove o altri dati segreti necessari a valutare la sicurezza e l'efficacia dell'uso di tali prodotti, tale parte protegge tali dati dalla divulgazione a terzi se la loro elaborazione ha richiesto sforzi considerevoli, salvo qualora la loro divulgazione sia necessaria per un interesse pubblico prevalente o qualora siano adottate misure per garantire la protezione dei dati da un uso commerciale sleale.

2. Ciascuna parte provvede affinché, per almeno cinque anni dalla data della prima autorizzazione all'immissione in commercio o del primo permesso sanitario nella parte interessata, un prodotto farmaceutico successivamente autorizzato sulla base dei risultati delle prove precliniche e delle sperimentazioni cliniche presentate nella domanda di prima autorizzazione all'immissione in commercio o di primo permesso sanitario non sia immesso sul mercato senza il consenso esplicito del titolare della prima autorizzazione all'immissione in commercio o del primo permesso sanitario.

3. Le parti non sono soggette ad alcuna limitazione nell'attuare procedure abbreviate di autorizzazione per i prodotti farmaceutici in base a studi di bioequivalenza e biodisponibilità.

4. Ciascuna parte può stabilire condizioni e limitazioni nell'adempimento degli obblighi previsti dal presente articolo, purché la parte continui a dare attuazione alle disposizioni del medesimo.

PUBLIC

ARTICOLO 32.47

Protezione dei dati relativi a prodotti chimici per l'agricoltura

1. Se una parte impone, come condizione per il rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio di un prodotto chimico per l'agricoltura contenente una nuova sostanza chimica, la presentazione di prove o studi riguardanti la sicurezza e l'efficacia di tale prodotto, tale parte non rilascia un'autorizzazione per un altro prodotto chimico per l’agricoltura sulla base di tali prove o studi senza il consenso della persona che li ha precedentemente presentati per almeno 10 anni a decorrere dalla data della prima autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto chimico per l'agricoltura.

2. Una parte può limitare la protezione di cui al presente articolo alle prove o agli studi che soddisfano le condizioni seguenti:

a) sono necessari per l'autorizzazione o per la modifica di un'autorizzazione al fine di consentire l'uso del prodotto chimico per l’agricoltura su altre colture; e

b) sono certificati conformi ai principi di buona pratica di laboratorio o di buona pratica sperimentale.

3. Ciascuna parte può stabilire norme per evitare la duplicazione di prove su animali vertebrati.

4. Ciascuna parte stabilisce condizioni e limitazioni nell'adempimento degli obblighi previsti dal presente articolo, purché continui a dare attuazione alle disposizioni del medesimo.

PUBLIC

SOTTOSEZIONE 7

VARIETÀ VEGETALI

ARTICOLO 32.48

Protezione delle privative per ritrovati vegetali

Le parti proteggono i diritti di privativa per ritrovati vegetali conformemente alla convenzione internazionale per la protezione dei ritrovati vegetali del 2 dicembre 1961, nella versione riveduta da ultimo a Ginevra il 19 marzo 1991 ("convenzione UPOV"), comprese le eccezioni al diritto di costitutore di cui all'articolo 15 di tale convenzione, e cooperano per promuovere e far rispettare tali diritti.

SEZIONE C

RISPETTO DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE

SOTTOSEZIONE 1

APPLICAZIONE CIVILE E AMMINISTRATIVA

ARTICOLO 32.49

Obblighi generali

1. Ciascuna parte ribadisce gli impegni assunti a norma dell'accordo TRIPS e assicura il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale conformemente al rispettivo diritto e alle rispettive prassi. Le parti stabiliscono le misure, le procedure e i rimedi di cui alla presente sottosezione.

2. La presente sezione non si applica ai diritti contemplati alla sezione B, sottosezione 6.

3. Una parte stabilisce misure, procedure e rimedi che siano giusti ed equi, non siano inutilmente complessi o costosi e non comportino scadenze irragionevoli né ritardi ingiustificati.

PUBLIC

4. Le misure, procedure e rimedi di cui al paragrafo 3 sono efficaci, proporzionati e dissuasivi e sono applicati in modo da evitare la creazione di ostacoli al commercio legittimo e da prevedere salvaguardie contro gli abusi.

5. Nessuna disposizione della presente sezione crea alcun obbligo per le parti:

a) di predisporre un sistema giudiziario per il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale diverso da quello previsto per l'applicazione della legge in generale; o

b) per quanto concerne la distribuzione delle risorse destinate al rispetto dei diritti di proprietà intellettuale e all'applicazione della legge in generale.

PUBLIC

ARTICOLO 32.50

Persone legittimate a chiedere l'applicazione delle misure, delle procedure e dei rimedi

Ciascuna parte riconosce la legittimazione a chiedere l'applicazione delle misure, delle procedure e dei rimedi di cui alla presente sezione e alla parte III dell'accordo TRIPS:

a) ai titolari dei diritti di proprietà intellettuale conformemente al diritto di ciascuna parte;

b) a tutte le altre persone autorizzate a godere di tali diritti, in particolare ai titolari di licenze, nella misura in cui ciò sia consentito dal diritto di ciascuna parte e conformemente al medesimo;

c) agli organi di gestione collettiva dei diritti di proprietà intellettuale regolarmente riconosciuti come aventi la facoltà di rappresentare i titolari dei diritti di proprietà intellettuale, nella misura in cui ciò sia consentito dal diritto di ciascuna parte e conformemente al medesimo;

d) agli enti[1] regolarmente riconosciuti come aventi la facoltà di rappresentare i titolari dei diritti di proprietà intellettuale, nella misura in cui ciò sia consentito dal diritto di ciascuna parte e conformemente al medesimo.

ARTICOLO 32.51

Elementi di prova

1. Ancor prima dell'instaurazione del giudizio di merito, ciascuna parte provvede affinché le autorità giudiziarie competenti, su richiesta di una parte che ha presentato prove ragionevolmente accessibili per sostenere che il suo diritto di proprietà intellettuale è stato violato o sta per esserlo, possano disporre misure provvisorie celeri ed efficaci per salvaguardare le prove pertinenti della presunta violazione, fatta salva la tutela delle informazioni riservate a norma del diritto di tale parte. Nel disporre misure provvisorie, le autorità giudiziarie tengono conto dei legittimi interessi del presunto autore della violazione.

[1] Per il Cile, per "enti" si intende "federazioni e associazioni". Per la parte UE, per "enti" si intende "organi di difesa professionale".

2. Le misure provvisorie di cui al paragrafo 1 possono comprendere una descrizione dettagliata, con o senza prelievo di campioni, o il sequestro delle merci che si presume siano oggetto della violazione e, se del caso, dei materiali e degli strumenti principalmente utilizzati nella produzione o nella distribuzione di tali merci e dei relativi documenti.

3. In caso di violazione di un diritto di proprietà intellettuale commessa su scala commerciale, ciascuna parte adotta le misure necessarie per consentire alle autorità giudiziarie competenti di ordinare, ove opportuno, su richiesta di una parte, la produzione della documentazione bancaria, finanziaria o commerciale che si trova sotto il controllo della controparte, fatta salva la tutela delle informazioni riservate.

PUBLIC

ARTICOLO 32.52

Diritto d'informazione

1. Ciascuna parte provvede affinché, nel corso dei procedimenti civili riguardanti la violazione di un diritto di proprietà intellettuale e in risposta a una richiesta giustificata e proporzionata del ricorrente, le autorità giudiziarie competenti possano ordinare all'autore della violazione o a ogni altra persona di fornire informazioni sull'origine e sulle reti di distribuzione delle merci o dei servizi che violano un diritto di proprietà intellettuale.

2. Ai fini del paragrafo 1, per "ogni altra persona" si intende una persona che almeno:

a) sia stata trovata in possesso di merci che violano un diritto su scala commerciale;

b) sia stata sorpresa a utilizzare servizi che violano un diritto su scala commerciale;

c) sia stata sorpresa a prestare su scala commerciale servizi utilizzati in attività che violano un diritto; o

d) sia stata indicata dalla persona di cui al presente paragrafo come implicata nella produzione, nella fabbricazione o nella distribuzione delle merci che violano un diritto o nella prestazione dei servizi che violano un diritto.

3. Le informazioni di cui al paragrafo 1 possono comprendere, se del caso:

a) i nomi e gli indirizzi dei produttori, dei fabbricanti, dei distributori, dei fornitori e degli altri precedenti detentori delle merci o dei servizi, nonché dei grossisti e dei dettaglianti; e

b) le quantità prodotte, fabbricate, consegnate, ricevute o ordinate, nonché il prezzo ottenuto per le merci o i servizi in questione.

PUBLIC

4. Il presente articolo si applica fatte salve disposizioni legislative di una parte che:

a) accordano diritti d'informazione più ampi al titolare del diritto;

b) disciplinano l'uso in sede di procedimento civile delle informazioni comunicate a norma del presente articolo;

c) disciplinano la responsabilità per abuso del diritto d'informazione;

d) accordano la possibilità di rifiutare di fornire informazioni che costringerebbero la persona di cui al paragrafo 1 ad ammettere la sua partecipazione personale o quella di parenti stretti a una violazione di un diritto di proprietà intellettuale; o

e) disciplinano la tutela della riservatezza delle fonti informative o il trattamento dei dati personali.

PUBLIC

ARTICOLO 32.53

Misure provvisorie e cautelari

1. Ciascuna parte provvede affinché le autorità giudiziarie possano, su richiesta dell'attore, emettere nei confronti del presunto autore di una violazione un'ingiunzione interlocutoria volta a prevenire qualsiasi violazione imminente di un diritto di proprietà intellettuale o a vietare, a titolo provvisorio e imponendo se del caso il pagamento di una pena pecuniaria suscettibile di essere reiterata ove ciò sia previsto dal diritto della parte in questione, il proseguimento delle presunte violazioni di tale diritto, o a subordinare il proseguimento di tale condotta alla costituzione di garanzie finalizzate ad assicurare il risarcimento del titolare del diritto. Un'ingiunzione interlocutoria può anche essere emessa alle stesse condizioni, se del caso, nei confronti di un terzo[1] soggetto alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria competente e i cui servizi siano utilizzati per violare un diritto di proprietà intellettuale.

2. Ciascuna parte provvede affinché le proprie autorità giudiziarie possano, su richiesta dell'attore, ordinare il sequestro o la consegna[2] delle merci sospettate di violare un diritto di proprietà intellettuale in modo da impedirne l'ingresso o la circolazione nei circuiti commerciali.

[1] Ai fini del presente articolo, una parte può stabilire che per "terzo" si possa intendere un intermediario.

[2] Una parte può scegliere tra sequestro e consegna ai fini dell'attuazione del presente paragrafo.

3. Nel caso di una presunta violazione commessa su scala commerciale, ciascuna parte provvede affinché le autorità giudiziarie possano ordinare, qualora l'attore faccia valere l'esistenza di circostanze che potrebbero pregiudicare il risarcimento dei danni, il sequestro conservativo di beni mobili e immobili del presunto autore della violazione, compreso il blocco dei suoi conti bancari e di altri beni patrimoniali. A tal fine le autorità competenti possono disporre la produzione della documentazione bancaria, finanziaria o commerciale o l'appropriato accesso alle informazioni pertinenti.

PUBLIC

ARTICOLO 32.54

Rimedi

1. Fatto salvo il risarcimento dei danni dovuto al titolare del diritto a causa della violazione, ciascuna parte provvede affinché le autorità giudiziarie abbiano il potere di ordinare, su richiesta dell'attore e senza indennizzo di alcun tipo, la distruzione, o come minimo l'esclusione definitiva dai circuiti commerciali, delle merci in relazione alle quali sia stata accertata la violazione di un diritto di proprietà intellettuale. Se del caso, le autorità giudiziarie possono anche ordinare la distruzione dei materiali e degli strumenti principalmente utilizzati per la realizzazione o la fabbricazione di tali merci.

2. Le autorità giudiziarie di ciascuna parte hanno il potere di ordinare che tali misure siano attuate a spese dell'autore della violazione, salvo motivi contrari particolari.

3. Nel considerare una richiesta di rimedi si tiene conto dell'esigenza di proporzionalità tra la gravità della violazione, i rimedi disposti e gli interessi di terzi.

PUBLIC

ARTICOLO 32.55

Ingiunzioni

Ciascuna parte provvede affinché, in presenza di una decisione giudiziaria che abbia accertato una violazione di un diritto di proprietà intellettuale, le autorità giudiziarie possano emettere, nei confronti dell'autore della violazione e, se del caso, nei confronti di un terzo[1] soggetto alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria competente e i cui servizi siano utilizzati per violare un diritto di proprietà intellettuale, un'ingiunzione diretta a vietare il proseguimento della violazione.

[1] Ai fini del presente articolo, una parte può stabilire che per "terzo" si possa intendere un intermediario.

ARTICOLO 32.56

Misure alternative

Ciascuna parte può stabilire che le autorità giudiziarie, ove opportuno e su richiesta della persona cui potrebbero essere applicate le misure di cui all'articolo 32.54 o 32.55, possano ordinare il pagamento alla parte lesa di un indennizzo pecuniario invece dell'applicazione delle misure di cui all'articolo 32.54 o 32.55, se tale persona ha agito in modo non intenzionale e senza negligenza, se l'esecuzione di tali misure le causerebbe un danno sproporzionato e se l'indennizzo pecuniario alla parte lesa sembra ragionevolmente soddisfacente.

PUBLIC

ARTICOLO 32.57

Risarcimento dei danni

1. Ciascuna parte provvede affinché le autorità giudiziarie, su richiesta della parte lesa, ordinino all'autore di una violazione, implicato consapevolmente o con ragionevoli motivi per esserne consapevole in un'attività di violazione, di risarcire al titolare del diritto danni adeguati a compensare il pregiudizio subito da quest'ultimo a causa della violazione.

2. Nel determinare l'importo del risarcimento dei danni a norma del paragrafo 1, le autorità giudiziarie di ciascuna parte hanno il potere di tenere conto, tra l'altro, di qualsiasi misura di valore legittima presentata dal titolare del diritto, compresi il mancato guadagno, il valore delle merci o dei servizi oggetto della violazione, calcolato in base al prezzo di mercato, o il prezzo al dettaglio raccomandato[1]. Almeno nei casi di violazione del diritto d'autore o di diritti connessi e di contraffazione del marchio, ciascuna parte dispone che, nei procedimenti giudiziari civili, le proprie autorità giudiziarie abbiano il potere di ordinare all'autore della violazione di pagare al titolare del diritto, in alternativa o in aggiunta al risarcimento dei danni o come parte di tale risarcimento, la parte dei profitti realizzati dall'autore della violazione attribuibili a quest'ultima.

3. In alternativa al paragrafo 2, ciascuna parte può disporre che le proprie autorità giudiziarie abbiano il potere di fissare, ove opportuno, una somma forfettaria a titolo di risarcimento in base a elementi quali, come minimo, l'importo delle royalty o dei diritti che avrebbero dovuto essere riconosciuti qualora l'autore della violazione avesse richiesto l'autorizzazione per l'uso del diritto di proprietà intellettuale in questione.

4. Nessuna disposizione del presente articolo osta a che, nei casi in cui l'autore della violazione è stato implicato in un'attività di violazione senza esserne consapevole o senza avere ragionevoli motivi per esserne consapevole, le parti prevedano la possibilità che le proprie autorità giudiziarie dispongano, a favore della parte lesa, il recupero dei profitti o il pagamento di un risarcimento dei danni che può essere prestabilito.

[1] Per la parte UE, ove opportuno ciò comprenderebbe anche elementi diversi dai fattori economici, come il danno morale arrecato al titolare del diritto dalla violazione.

ARTICOLO 32.58

Spese legali

Ciascuna parte dispone che, alla conclusione dei procedimenti giudiziari civili riguardanti il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, le proprie autorità giudiziarie abbiano, se del caso, il potere di condannare la parte soccombente a rimborsare le spese legali ed altre spese sostenute dalla parte vittoriosa secondo quanto previsto dal diritto della parte interessata.

PUBLIC

ARTICOLO 32.59

Pubblicazione delle decisioni giudiziarie

Ciascuna parte provvede affinché, nell'ambito dei procedimenti giudiziari avviati per violazione dei diritti di proprietà intellettuale, le autorità giudiziarie possano ordinare, su richiesta dell'attore e a spese dell'autore della violazione, misure adeguate per la divulgazione delle informazioni concernenti la decisione, compresa l'affissione della decisione e la sua pubblicazione integrale o per estratto.

ARTICOLO 32.60

Presunzione del diritto d'autore o di titolarità dei diritti

Le parti riconoscono che, ai fini dell'applicazione delle misure, delle procedure e dei rimedi di cui alla presente sezione:

a) affinché l'autore di un'opera letteraria o artistica sia ritenuto tale e sia quindi legittimato ad avviare un procedimento per violazione, è sufficiente, fino a prova contraria, che il nome dell'autore compaia sull'opera nei modi usuali; e

b) la lettera a) si applica *mutatis mutandis* ai titolari di diritti connessi al diritto d'autore per quanto riguarda il loro materiale protetto.

ARTICOLO 32.61

Procedure amministrative

Nella misura in cui un rimedio civile può essere disposto sul merito di una controversia a seguito di procedure amministrative, tali procedure sono conformi a principi sostanzialmente equivalenti a quelli previsti nelle pertinenti disposizioni della presente sottosezione.

PUBLIC

SOTTOSEZIONE 2

APPLICAZIONE ALLA FRONTIERA

PUBLIC

ARTICOLO 32.62

Misure alla frontiera

1. Per quanto riguarda le merci sotto controllo doganale, ciascuna parte adotta o mantiene in vigore procedure in base alle quali il titolare di un diritto può presentare alle autorità competenti domande con cui chiede di bloccare le merci sospette o di sospenderne lo svincolo. Ai fini della presente sottosezione, per "merci sospette" si intendono le merci sospettate di violare marchi, diritti d'autore e diritti connessi, indicazioni geografiche, brevetti, modelli di utilità, disegni e modelli industriali o topografie di circuiti integrati.

2. Ciascuna parte dispone di sistemi elettronici che consentano alle autorità competenti di gestire le domande accolte o registrate.

3. Ciascuna parte provvede affinché le proprie autorità competenti non riscuotano alcun contributo per coprire i costi amministrativi derivanti dal trattamento di una domanda o di una registrazione.

4. Ciascuna parte provvede affinché le proprie autorità competenti decidano in merito all'accoglimento o alla registrazione di una domanda entro un periodo di tempo ragionevole.

5. Ciascuna parte provvede affinché le domande accolte o registrate o la registrazione si applichino a spedizioni multiple.

6. Per quanto riguarda le merci sotto controllo doganale, ciascuna parte provvede affinché le proprie autorità doganali possano agire d'ufficio per bloccare le merci sospettate di violare marchi o diritti d'autore o sospenderne lo svincolo.

7. Le autorità doganali utilizzano l'analisi dei rischi per individuare le merci sospette. Ciascuna parte attua il presente paragrafo conformemente al proprio diritto.

8. Ciascuna parte può disporre di procedure che consentano la distruzione delle merci sospette senza che sia necessario un procedimento amministrativo o giudiziario previo per la determinazione formale della violazione nei casi in cui le persone interessate concordino su tale distruzione o non vi si oppongano. Se tali merci non sono distrutte, ciascuna parte, tranne in casi eccezionali, provvede affinché esse siano rimosse dai circuiti commerciali in modo tale da evitare pregiudizi per il titolare del diritto.

9. Ciascuna parte può disporre di procedure che consentano la rapida distruzione di merci contraffatte e di merci usurpative inviate con spedizioni tramite corrieri postali o espressi.

10. Una parte può decidere di non applicare il presente articolo alle importazioni di merci immesse sul mercato di un paese terzo dai titolari del diritto o con il loro consenso. Una parte può inoltre decidere di non applicare il presente articolo a merci a carattere non commerciale contenute nei bagagli personali dei viaggiatori.

PUBLIC

11. Le autorità doganali delle parti mantengono un dialogo regolare e promuovono la cooperazione con i pertinenti portatori di interessi e con altre autorità preposte all'applicazione dei diritti di proprietà intellettuale.

12. Le parti cooperano in materia di scambi internazionali di merci sospette. In particolare le parti condividono per quanto possibile informazioni sugli scambi di merci sospette che incidono sull'altra parte.

13. Fatte salve altre forme di cooperazione, il protocollo del presente accordo sull'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale si applica alle violazioni della legislazione in materia di diritti di proprietà intellettuale per la cui applicazione sono competenti le autorità doganali di una parte conformemente al presente articolo.

ARTICOLO 32.63

Coerenza con il GATT e con l'accordo TRIPS

Nell'attuare le misure alla frontiera atte a garantire l'applicazione dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle sue autorità doganali, siano esse contemplate o no dalla presente sottosezione, ciascuna parte garantisce la coerenza con i suoi obblighi derivanti dall'accordo GATT 1994 e dall'accordo TRIPS, in particolare dall'articolo V del GATT 1994 nonché dall'articolo 41 e dalla parte III, sezione 4, dell'accordo TRIPS.

PUBLIC

SEZIONE D

DISPOSIZIONI FINALI

PUBLIC

ARTICOLO 32.64

Cooperazione

1. Le parti cooperano al fine di favorire l'adempimento degli impegni e degli obblighi assunti a norma del presente capo.

2. Gli ambiti di cooperazione in materia di protezione e rispetto dei diritti di proprietà intellettuale possono comprendere le attività seguenti:

a) lo scambio di informazioni sul quadro giuridico relativo ai diritti di proprietà intellettuale e sulle pertinenti regole di protezione e applicazione;

b) lo scambio di esperienze tra le parti sui progressi legislativi;

c) lo scambio di esperienze tra le parti sull'applicazione dei diritti di proprietà intellettuale;

d) lo scambio di esperienze tra le parti sulle attività di applicazione svolte a livello centrale, regionale e locale dalle autorità doganali, dalle forze di polizia e dalle autorità amministrative e giudiziarie;

e) il coordinamento volto a prevenire le esportazioni di merci contraffatte, anche con paesi terzi;

f) l'assistenza tecnica, il rafforzamento delle capacità, e gli scambi di personale e la formazione di quest'ultimo;

g) la protezione e la difesa dei diritti di proprietà intellettuale nonché la diffusione di informazioni al riguardo, in particiolare tra gli operatori economici e la società civile;

h) la sensibilizzazione dei consumatori e dei titolari di diritti, come pure il rafforzamento della cooperazione istituzionale, in particolare tra gli uffici per la proprietà intellettuale delle parti;

i) la promozione attiva della sensibilizzazione e dell'educazione del pubblico in merito alle politiche riguardanti i diritti di proprietà intellettuale;

j) la collaborazione tra i settori pubblico e privato con il coinvolgimento delle PMI, anche in occasione di eventi o incontri incentrati sulle PMI, per quanto riguarda la protezione e il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale e la riduzione delle violazioni; e

k) la formulazione di strategie efficaci per individuare i destinatari e i programmi di comunicazione al fine di aumentare la consapevolezza dei consumatori e dei media in merito all'impatto delle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale, compresi i rischi per la salute e la sicurezza e il collegamento con la criminalità organizzata.

PUBLIC

3. Ciascuna parte può rendere pubblici i disciplinari, o una sintesi di tali disciplinari, e i punti di contatto pertinenti per il controllo o la gestione delle indicazioni geografiche dell'altra parte protette a norma della sezione B, sottosezione 4.

4. Le parti si tengono in contatto, direttamente o tramite il sottocomitato di cui all'articolo 32.66, per quanto riguarda tutte le questioni relative all'attuazione e al funzionamento del presente capo.

PUBLIC

ARTICOLO 32.65

Iniziative volontarie dei portatori di interessi

Ciascuna parte si adopera per agevolare le iniziative volontarie dei portatori di interessi volte a ridurre le violazioni dei diritti di proprietà intellettuale, anche online e in altri mercati, attraverso l'esame di problemi concreti e la ricerca di soluzioni pratiche che siano realistiche, equilibrate, proporzionate ed eque per tutti gli interessati, anche nei modi seguenti:

a) ciascuna parte si adopera per convocare i portatori di interessi nel proprio territorio in modo consensuale al fine di agevolare iniziative volontarie volte a trovare soluzioni e risolvere le divergenze in materia di protezione e rispetto dei diritti di proprietà intellettuale e di riduzione delle violazioni;

b) ciascuna parte si adopera per scambiare informazioni con l'altra parte sugli sforzi profusi per agevolare le iniziative volontarie dei portatori di interessi nel suo territorio; e

c) le parti si adoperano per promuovere un dialogo aperto e la cooperazione tra i rispettivi portatori di interessi e per incoraggiare questi ultimi a trovare congiuntamente soluzioni e a risolvere le divergenze in materia di protezione e rispetto dei diritti di proprietà intellettuale e di riduzione delle violazioni di tali diritti.

PUBLIC

ARTICOLO 32.66

Sottocomitato per la proprietà intellettuale

Il sottocomitato per la proprietà intellettuale ("sottocomitato"), istituito a norma dell'articolo 8.8, paragrafo 1, assicura il monitoraggio, la corretta attuazione e il corretto funzionamento del presente capo e degli allegati 32-A, 32-B e 32-C. Il sottocomitato svolge anche compiti specifici ad esso attribuiti dal presente capo, compreso l'articolo 32.40.

CAPO 33

COMMERCIO E SVILUPPO SOSTENIBILE

PUBLIC

SEZIONE A

DISPOSIZIONI COMUNI

ARTICOLO 33.1

Obiettivi

1. Le parti ricordano l'Agenda 21 sull'ambiente e lo sviluppo adottata in occasione della conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo sviluppo tenutasi a Rio de Janeiro dal 3 al 14 giugno 1992, il piano di attuazione del vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile di Johannesburg del 2002, la dichiarazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro ("OIL") sulla giustizia sociale per una globalizzazione giusta, adottata il 10 giugno 2008 a Ginevra dalla Conferenza internazionale del lavoro nel corso della sua 97ª sessione ("dichiarazione dell'OIL sulla giustizia sociale per una globalizzazione giusta"), il documento finale della conferenza delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile del 2012 intitolato "The Future We Want" (Il futuro che vogliamo) nonché l'Agenda 2030 e i suoi obiettivi di sviluppo sostenibile.

2. Le parti riconoscono che lo sviluppo sostenibile comprende lo sviluppo economico, lo sviluppo sociale e la protezione dell'ambiente, tre elementi interdipendenti e sinergici che concorrono al benessere delle generazioni presenti e future.

3. Alla luce di quanto precede, l'obiettivo del presente capo è rafforzare le relazioni commerciali e di investimento tra le parti in modo tale da contribuire allo sviluppo sostenibile, in particolare per gli aspetti del lavoro[1] e dell'ambiente pertinenti per il commercio e gli investimenti.

4. Il presente capo rispecchia un approccio di cooperazione fondato su valori e interessi comuni.

PUBLIC

ARTICOLO 33.2

Diritto di legiferare e livelli di protezione

1. Le parti riconoscono il rispettivo diritto di definire le proprie politiche e priorità in materia di sviluppo sostenibile, in particolare di stabilire i propri livelli di protezione interna del lavoro e dell'ambiente così come le proprie priorità per quanto riguarda il lavoro e l'ambiente, e di adottare o modificare la propria legislazione e le proprie politiche in materia di lavoro e di ambiente di conseguenza.

2. I livelli di protezione, la legislazione e le politiche di cui al paragrafo 1 sono coerenti con l'impegno di ciascuna parte a rispettare gli accordi multilaterali in materia di ambiente ("MEA") e le norme e gli accordi multilaterali in materia di lavoro di cui al presente capo di cui è firmataria.

[1] Ai fini del presente capo, per "lavoro" si intendono gli obiettivi strategici dell'OIL nell'ambito dell'agenda per il lavoro dignitoso, enunciati nella dichiarazione dell'OIL sulla giustizia sociale per una globalizzazione giusta.

3. Ciascuna parte si adopera per garantire che le proprie disposizioni legislative e regolamentari e le proprie politiche in materia di ambiente e di lavoro prevedano e incoraggino un livello elevato di protezione dell'ambiente e del lavoro e continua a prodigarsi per migliorare i livelli di protezione dell'ambiente e del lavoro garantiti dalle proprie disposizioni legislative e regolamentari e dalle proprie politiche.

4. Una parte non indebolisce né riduce i livelli di protezione garantiti dalle proprie disposizioni legislative e regolamentari in materia di ambiente e di lavoro al fine di incoraggiare gli scambi o gli investimenti.

5. Una parte non rinuncia né deroga altrimenti alle proprie disposizioni legislative e regolamentari in materia di ambiente e di lavoro, né offre di rinunciare o derogare altrimenti a tali disposizioni, in modo tale da indebolire o ridurre i livelli di protezione da esse garantiti al fine di incoraggiare gli scambi o gli investimenti.

6. Una parte non omette di dare efficace applicazione alle proprie disposizioni legislative e regolamentari in materia di ambiente e di lavoro, mediante la propria azione o inazione prolungata o ricorrente, in modo tale da incidere sugli scambi o sugli investimenti.

7. Ciascuna parte conserva il diritto di esercitare una ragionevole discrezionalità e di decidere in buona fede di destinare le risorse preposte alla verifica del rispetto delle regole secondo le priorità per l'applicazione delle proprie disposizioni legislative e regolamentari in materia di ambiente e di lavoro.

8. Una parte non applica le proprie disposizioni legislative e regolamentari in materia di ambiente e di lavoro in modo tale da costituire una restrizione dissimulata degli scambi o degli investimenti.

PUBLIC

ARTICOLO 33.3

Commercio, condotta responsabile delle imprese e gestione responsabile delle catene di approvvigionamento

1. Le parti riconoscono l'importanza di una gestione responsabile delle catene di approvvigionamento attraverso una condotta responsabile e pratiche di responsabilità sociale da parte delle imprese, così come il ruolo del commercio nel perseguimento di tale obiettivo.

2. Conformemente al paragrafo 1 ciascuna parte:

a) promuove la condotta responsabile delle imprese o la responsabilità sociale delle imprese incoraggiando queste ultime ad adottare pratiche in tal senso che siano coerenti con i principi, le norme e gli orientamenti riconosciuti a livello internazionale, compresi gli orientamenti settoriali sul dovere di diligenza, che sono stati approvati o sono sostenuti da tale parte; e

b) sostiene la diffusione e l'impiego di strumenti internazionali pertinenti, che sono stati approvati o sono sostenuti da tale parte, quali le linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali, la dichiarazione tripartita di principi sulle imprese multinazionali e la politica sociale dell'OIL adottata a Ginevra nel novembre 1977 ("dichiarazione tripartita di principi sulle imprese multinazionali e la politica sociale dell'OIL"), il Global Compact delle Nazioni Unite e i principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani approvati dal Consiglio dei diritti umani nella risoluzione 17/4 del 16 giugno 2011.

PUBLIC

3. Le parti riconoscono l'utilità di orientamenti settoriali internazionali in materia di responsabilità sociale delle imprese o di condotta responsabile delle imprese, e promuovono la collaborazione a tale riguardo. Le parti inoltre attuano misure volte a promuovere il rispetto delle linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza.

4. Le parti riconoscono l'importanza di promuovere gli scambi di prodotti che contribuiscono a migliorare le condizioni sociali e le pratiche rispettose dell'ambiente, come i prodotti e i servizi ambientali che contribuiscono a un'economia efficiente sotto il profilo delle risorse e a basse emissioni di carbonio, i prodotti la cui produzione non è legata alla deforestazione e i prodotti oggetto di sistemi e meccanismi volontari di garanzia della sostenibilità.

5. Le parti scambiano informazioni e migliori pratiche e, se del caso, cooperano a livello bilaterale e regionale e nei consessi internazionali, su questioni contemplate dal presente articolo.

ARTICOLO 33.4

Informazioni scientifiche e tecniche

1. Nello stabilire o attuare misure di protezione dell'ambiente o delle condizioni di lavoro in grado di incidere sugli scambi o sugli investimenti tra le parti, ciascuna parte tiene conto dei dati scientifici e tecnici disponibili, preferibilmente provenienti da organismi tecnici e scientifici riconosciuti, e delle pertinenti norme, direttive o raccomandazioni internazionali eventualmente esistenti.

PUBLIC

2. Qualora le informazioni o i dati scientifici non siano sufficienti o siano inconcludenti e sussista il rischio di un grave degrado ambientale o un rischio per la sicurezza e la salute sul lavoro nel suo territorio, una parte può adottare misure sulla base del principio di precauzione. Tali misure sono oggetto di riesame qualora si rendano disponibili informazioni scientifiche nuove o supplementari.

3. Se una misura adottata a norma del paragrafo 2 incide sugli scambi o sugli investimenti tra le parti, una parte può chiedere alla parte che ha adottato la misura di fornire informazioni attestanti che la misura è coerente con i propri livelli di protezione e può chiedere che la questione sia discussa in sede di sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile.

4. Tali misure non sono applicate in modo tale da costituire un mezzo di discriminazione arbitraria o ingiustificata o una restrizione dissimulata degli scambi o degli investimenti.

ARTICOLO 33.5

Trasparenza e buone prassi regolamentari

Le parti riconoscono l'importanza dell'applicazione delle norme in materia di trasparenza e di buone prassi regolamentari conformemente ai capi 35 e 36, in particolare delle norme che offrono agli interessati possibilità di presentare osservazioni in merito:

a) alle misure di protezione dell'ambiente e delle condizioni di lavoro in grado di incidere sugli scambi o sugli investimenti; e

b) alle misure commerciali o di investimento in grado di incidere sulla protezione dell'ambiente o delle condizioni di lavoro.

PUBLIC

ARTICOLO 33.6

Sensibilizzazione del pubblico, informazione, partecipazione e garanzie procedurali

1. Ciascuna parte promuove la sensibilizzazione del pubblico in merito alle proprie disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e di ambiente, anche garantendo che tali disposizioni e le relative procedure di applicazione e di conformità siano disponibili al pubblico.

2. Ciascuna parte si adopera per accogliere le richieste di informazioni di qualsiasi persona in merito all'attuazione del presente capo a opera della parte.

3. Ciascuna parte si avvale dei meccanismi di cui agli articoli 40.5, 40.6 e 40.7 per raccogliere pareri su questioni relative all'attuazione del presente capo.

4. Ciascuna parte assicura il ricevimento, e la debita considerazione, delle comunicazioni e dei pareri trasmessi come contributi scritti da una persona di tale parte su questioni relative all'attuazione del presente capo, conformemente alle proprie procedure interne. Una parte risponde per iscritto e in modo tempestivo a tali contributi. Essa può notificare tali comunicazioni e pareri al suo gruppo consultivo interno istituito a norma dell'articolo 40.6 nonché al punto di contatto dell'altra parte, designato a norma dell'articolo 33.19, paragrafo 6.

5. Ciascuna parte, conformemente al proprio diritto, provvede affinché le persone che hanno un interesse giuridicamente riconosciuto in una determinata questione o che sostengono che il loro diritto è stato violato possano accedere a procedure amministrative o giudiziarie, al fine di consentire una riparazione delle violazioni della legislazione in materia di ambiente o di lavoro, anche tramite mezzi di ricorso adeguati per le violazioni di tale legislazione.

6. Ciascuna parte, conformemente al proprio diritto, provvede affinché le procedure di cui al paragrafo 5 rispettino il principio del giusto processo, non siano eccessivamente costose, non prevedano termini irragionevoli o ritardi ingiustificati, consentano, ove necessario, la possibilità di emettere un'ingiunzione, e siano giuste, eque e trasparenti.

PUBLIC

ARTICOLO 33.7

Attività di cooperazione

1. Le parti riconoscono l'importanza delle attività di cooperazione sugli aspetti attinenti al commercio delle politiche in materia di ambiente e di lavoro al fine di conseguire gli obiettivi del presente accordo e di attuare il presente capo.

2. Le attività di cooperazione possono essere sviluppate e attuate con la partecipazione di organizzazioni internazionali e regionali, come pure con paesi terzi, imprese, organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, organizzazioni per l'istruzione e la ricerca e altre organizzazioni non governative, a seconda dei casi.

3. Le attività di cooperazione vertono su questioni e temi concordati dalle parti per affrontare problematiche di interesse comune.

4. Le parti possono cooperare sulle questioni previste nel presente capo, nonché, tra l'altro, sulle questioni seguenti:

a) gli aspetti del commercio e dello sviluppo sostenibile inerenti all'ambiente e al lavoro nei consessi internazionali, compresi, in particolare, l'OMC, il Forum politico di alto livello delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile, il Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente ("UNEP"), l'OIL e i MEA;

b) l'incidenza delle leggi e delle norme in materia di ambiente e di lavoro sul commercio e sugli investimenti;

c) l'incidenza del diritto in materia di commercio e di investimenti sul lavoro e sull'ambiente; e

PUBLIC

d) gli aspetti attinenti al commercio:

i) delle iniziative su produzione e consumo sostenibili, anche volte a promuovere l'economia circolare, la crescita verde e la riduzione dell'inquinamento; e

ii) delle iniziative volte a promuovere i prodotti e i servizi ambientali, anche affrontando la questione dei relativi ostacoli non tariffari.

5. Le priorità delle attività di cooperazione sono decise congiuntamente dalle parti in funzione dei settori di reciproco interesse e delle risorse disponibili.

6. Le parti possono svolgere attività nei settori di cooperazione di cui al presente capo in presenza o utilizzando qualsiasi mezzo tecnologico a loro disposizione.

PUBLIC

SEZIONE B

AMBIENTE E COMMERCIO

PUBLIC

ARTICOLO 33.8

Obiettivi

1. Le parti mirano a promuovere politiche commerciali e ambientali sinergiche, livelli elevati di protezione dell'ambiente in linea con i MEA di cui sono rispettivamente firmatarie e l'efficace applicazione delle rispettive disposizioni legislative e regolamentari in materia di ambiente, nonché a rafforzare la propria capacità di affrontare le questioni ambientali attinenti al commercio, anche attraverso la cooperazione.

2. Le parti riconoscono che una cooperazione rafforzata per la protezione e la conservazione dell'ambiente e per la gestione sostenibile delle loro risorse naturali apporta benefici che possono contribuire allo sviluppo sostenibile, rafforzare la loro governance ambientale e integrare gli obiettivi del presente accordo.

3. Le parti riconoscono l'importanza di politiche e pratiche commerciali e ambientali sinergiche per migliorare la protezione dell'ambiente nella promozione dello sviluppo sostenibile.

ARTICOLO 33.9

Governance e accordi multilaterali in materia di ambiente

1. Le parti riconoscono l'importanza dell'Assemblea delle Nazioni Unite per l'ambiente dell'UNEP. Le parti riconoscono il ruolo cruciale dei MEA nel rispondere alle sfide ambientali globali, regionali e interne. Le parti riconoscono inoltre la necessità di rafforzare le sinergie tra politiche commerciali e politiche ambientali. Di conseguenza ciascuna parte attua efficacemente i MEA, compresi i loro protocolli, di cui è firmataria.

2. Le parti riconoscono il diritto di ciascuna di esse di adottare o mantenere in vigore misure volte a promuovere gli obiettivi dei MEA di cui è firmataria.

3. Le parti avviano un dialogo e cooperano, se del caso, su questioni commerciali e ambientali di reciproco interesse, in particolare per quanto riguarda i MEA. Ciò comprende scambi regolari di informazioni sulle iniziative di ciascuna parte riguardanti le ratifiche dei MEA, compresi i relativi protocolli e le relative modifiche.

PUBLIC

ARTICOLO 33.10

Commercio e cambiamenti climatici

1. Le parti riconoscono l'importanza dei MEA in materia di cambiamenti climatici, in particolare la necessità di conseguire l'obiettivo della UNFCCC, come pure le finalità e gli obiettivi dell'accordo di Parigi, per affrontare la minaccia impellente dei cambiamenti climatici. Di conseguenza, le parti riconoscono il ruolo che il commercio svolge nel conseguimento dell'obiettivo dello sviluppo sostenibile e nella lotta ai cambiamenti climatici, nonché l'importanza degli sforzi individuali e collettivi per far fronte alle ripercussioni dei cambiamenti climatici attraverso azioni di mitigazione e di adattamento.

2. Conformemente al paragrafo 1 ciascuna parte:

a) attua efficacemente l'UNFCCC e l'accordo di Parigi, compresi i propri impegni relativi ai contributi determinati a livello nazionale;

b) promuove il contributo positivo del commercio alla transizione verso un'economia circolare e a basse emissioni di gas a effetto serra e verso uno sviluppo resiliente ai cambiamenti climatici, comprese azioni di mitigazione dei cambiamenti climatici e di adattamento agli stessi; e

c) favorisce e promuove gli scambi e gli investimenti in prodotti e servizi di particolare rilevanza per la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento agli stessi, per le energie rinnovabili sostenibili e per l'efficienza energetica, coerentemente con le altre disposizioni del presente accordo.

PUBLIC

3. Conformemente all'articolo 33.7, le parti cooperano, se del caso, sugli aspetti dei cambiamenti climatici attinenti al commercio a livello bilaterale e regionale e nei consessi internazionali, anche nel quadro dell'UNFCCC, dell'OMC e del protocollo di Montreal relativo a sostanze che riducono lo strato di ozono, concluso a Montreal il 16 settembre 1987 ("protocollo di Montreal"). Le parti possono inoltre cooperare, se del caso, su tali questioni anche nell'ambito dell'Organizzazione marittima internazionale.

4. Conformemente al paragrafo 1 le parti cooperano in settori quali:

a) lo scambio di conoscenze ed esperienze in merito all'attuazione dell'accordo di Parigi, nonché su iniziative volte a promuovere la resilienza ai cambiamenti climatici, le energie rinnovabili, tecnologie a basse emissioni di carbonio, l'efficienza energetica, la fissazione del prezzo del carbonio, trasporti sostenibili, lo sviluppo di infrastrutture sostenibili e resilienti ai cambiamenti climatici, il monitoraggio delle emissioni e soluzioni basate sulla natura; oltre ad esplorare possibilità di cooperazione in settori quali quelli degli inquinanti climatici a vita breve e del sequestro del carbonio nel suolo; e

b) lo scambio di conoscenze ed esperienze in merito a un'ambiziosa eliminazione graduale delle sostanze che riducono lo strato di ozono e alla riduzione graduale degli idrofluorocarburi nel quadro del protocollo di Montreal mediante misure volte a controllarne la produzione, il consumo e il commercio, l'introduzione di alternative rispettose dell'ambiente rispetto a tali sostanze che riducono lo strato dell'ozono e agli idrofluorocarburi, l'aggiornamento delle norme di sicurezza e di altre norme pertinenti e la lotta al commercio illegale di sostanze disciplinate dal protocollo di Montreal, a seconda dei casi.

PUBLIC

ARTICOLO 33.11

Commercio e foreste

1. Le parti riconoscono l'importanza della gestione sostenibile delle foreste e il ruolo del commercio nel perseguimento di tale obiettivo.

2. Conformemente al paragrafo 1 ciascuna parte:

a) attua misure volte a combattere il disboscamento illegale e il relativo commercio anche, se del caso, mediante attività di cooperazione con paesi terzi;

b) incoraggia la conservazione e la gestione sostenibile delle foreste;

c) promuove il commercio e il consumo di legname e di prodotti del legno ottenuti legalmente da foreste gestite in modo sostenibile; e

d) scambia informazioni con l'altra parte e, se del caso, coopera con quest'ultima sulle iniziative attinenti al commercio in materia di lotta al disboscamento illegale, gestione sostenibile delle foreste, deforestazione e degrado forestale, governance forestale e conservazione della superficie forestale per massimizzare effetti e sinergie nelle rispettive politiche di interesse comune.

PUBLIC

3. Riconoscendo che le foreste e la loro gestione sostenibile svolgono un ruolo chiave nella lotta ai cambiamenti climatici e nel mantenimento della biodiversità, ciascuna parte promuove iniziative volte a contrastare la deforestazione, anche attraverso catene di approvvigionamento a deforestazione zero. Inoltre le parti cooperano, se del caso e conformemente all'articolo 33.7, a livello bilaterale e regionale e nei pertinenti consessi internazionali, al fine di ridurre al minimo la deforestazione e il degrado forestale a livello mondiale.

PUBLIC

ARTICOLO 33.12

Commercio e flora e fauna selvatiche

1. Le parti riconoscono l'importanza di garantire che il commercio internazionale di flora e fauna selvatiche non ne minacci la sopravvivenza, come stabilito nella convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione, conclusa a Washington D.C. il 3 marzo 1973 ("CITES").

2. Conformemente al paragrafo 1 ciascuna parte:

a) attua misure efficaci per combattere il commercio illegale di flora e fauna selvatiche anche, se del caso, mediante attività di cooperazione con paesi terzi; e

b) promuove la conservazione a lungo termine e l'uso sostenibile delle specie elencate nelle appendici della CITES, anche cooperando in seno agli organi competenti della CITES per mantenere aggiornate le appendici della CITES e promuovendo l'inclusione delle specie considerate a rischio a causa del commercio internazionale e in base ad altri criteri stabiliti nell'ambito della CITES.

3. Conformemente all'articolo 33.7, le parti possono, se del caso, cooperare o scambiare informazioni a livello bilaterale e regionale e nei consessi internazionali su questioni di reciproco interesse connesse alla lotta al commercio illegale di flora e fauna selvatiche, anche attraverso azioni di sensibilizzazione volte a ridurre la domanda di prodotti illegali delle specie selvatiche e iniziative volte a rafforzare la cooperazione in materia di condivisione delle informazioni e applicazione delle norme.

ARTICOLO 33.13

Commercio e diversità biologica

1. Le parti riconoscono l'importanza di preservare e utilizzare in modo sostenibile la diversità biologica, così come il ruolo del commercio nel perseguimento di tali obiettivi, in linea con la convenzione sulla diversità biologica, conclusa a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992, con altri MEA pertinenti di cui sono firmatarie e con le decisioni adottate nel loro ambito.

PUBLIC

2. Conformemente al paragrafo 1, ciascuna parte adotta misure per preservare la diversità biologica quando subisce pressioni legate al commercio e agli investimenti, anche attraverso lo scambio di informazioni e di esperienze, e misure volte a prevenire la diffusione di specie esotiche invasive, riconoscendo che lo spostamento transfrontaliero di specie esotiche invasive terrestri e acquatiche attraverso canali legati al commercio può incidere negativamente sull'ambiente, sulle attività economiche e sullo sviluppo, nonché sulla salute umana.

3. Le parti riconoscono l'importanza di rispettare, preservare e mantenere le conoscenze e le pratiche delle comunità indigene e locali che incarnano stili di vita tradizionali che contribuiscono alla conservazione e all'uso sostenibile della diversità biologica, così come il ruolo del commercio in questo contesto.

4. Le parti riconoscono l'importanza di facilitare l'accesso alle risorse genetiche e di promuovere una giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dal loro utilizzo, conformemente alle rispettive misure interne e con gli obblighi internazionali di ciascuna parte.

5. Le parti riconoscono inoltre l'importanza della partecipazione e della consultazione del pubblico, conformemente alle rispettive legislazioni o politiche, nell'elaborazione e nell'attuazione di misure relative alla conservazione e all'uso sostenibile della diversità biologica.

PUBLIC

6. Conformemente all'articolo 33.7, le parti possono, se del caso, impegnarsi in attività di promozione, cooperare o scambiare informazioni a livello bilaterale e regionale e nei consessi internazionali su aspetti attinenti al commercio delle politiche e delle misure in materia di diversità biologica di reciproco interesse, quali:

a) iniziative e buone pratiche relative al commercio di prodotti ottenuti da risorse naturali mediante un uso sostenibile delle risorse biologiche e che contribuiscono alla conservazione della biodiversità;

b) la conservazione e l'uso sostenibile della diversità biologica nonché la protezione, il ripristino e la valutazione degli ecosistemi e dei loro servizi e strumenti economici connessi; e

c) l'accesso alle risorse genetiche e la giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dal loro utilizzo.

ARTICOLO 33.14

Commercio e gestione sostenibile della pesca e dell'acquacoltura

1. Le parti riconoscono l'importanza di conservare e gestire in modo sostenibile le risorse biologiche marine e gli ecosistemi marini, così come il ruolo del commercio nel perseguimento di tali obiettivi.

2. Nell'elaborazione e nell'attuazione di misure di conservazione e di gestione, le parti tengono conto delle questioni sociali, commerciali, relative allo sviluppo e ambientali e dell'importanza della pesca artigianale o su piccola scala per il sostentamento delle comunità di pescatori locali.

PUBLIC

3. Le parti riconoscono che la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata ("INN")[1] può avere notevoli ripercussioni negative sugli stock ittici, sulla sostenibilità del commercio dei prodotti della pesca, e sullo sviluppo e sull'ambiente e confermano la necessità di prendere provvedimenti per ovviare ai problemi della pesca eccessiva e dell'utilizzo non sostenibile delle risorse alieutiche.

4. Conformemente ai paragrafi da 1, 2 e 3 del presente articolo ciascuna parte:

a) attua e agisce conformemente ai principi della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare conclusa a Montego Bay il 10 dicembre 1982, dell'accordo delle Nazioni Unite ai fini dell'applicazione delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori, adottato a New York il 4 agosto 1995, dell'accordo dell'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura delle Nazioni Unite ("FAO") inteso a favorire il rispetto delle misure internazionali di conservazione e di gestione da parte dei pescherecci in alto mare adottato a Roma il 24 novembre 1993, del codice di condotta della FAO per una pesca responsabile adottato con la risoluzione 4/95 il 31 ottobre 1995, nonché dell'accordo della FAO sulle misure di competenza dello Stato di approdo intese a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata concluso a Roma il 22 novembre 2009;

[1] L'espressione "pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata" ha lo stesso significato di quello stabilito al punto 3 del piano d'azione internazionale per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura, adottato a Roma nel 2001 ("piano d'azione contro la pesca INN del 2001").

b) partecipa all'iniziativa della FAO relativa al registro mondiale delle navi da pesca, delle navi frigorifere e delle navi da rifornimento;

c) si adopera per attuare un sistema di gestione della pesca basato sulle migliori evidenze scientifiche disponibili e sulle migliori pratiche riconosciute a livello internazionale in materia di gestione e conservazione della pesca, come indicato nelle pertinenti disposizioni degli strumenti internazionali volti a garantire l'uso e la conservazione sostenibili delle specie marine[1] e concepito, tra l'altro, per:

   i) prevenire la sovraccapacità e la pesca eccessiva;

   ii) ridurre le catture accessorie di specie non bersaglio;

   iii) promuovere la ricostituzione degli stock ittici sovrasfruttati per tutta la pesca marittima; e

   iv) promuovere la gestione della pesca secondo un approccio ecosistemico, anche attraverso la cooperazione tra le parti;

PUBLIC

[1] Tali strumenti comprendono, tra l'altro, a seconda dei casi, la convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, l'accordo delle Nazioni Unite ai fini dell'applicazione delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del dicembre 1982 relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori, il codice di condotta della FAO per una pesca responsabile, l'accordo FAO inteso a favorire il rispetto delle misure internazionali di conservazione e di gestione da parte dei pescherecci in alto mare, il piano d'azione contro la pesca INN del 2001 e l'accordo FAO sulle misure di competenza dello Stato di approdo intese a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata.

d) per sostenere gli sforzi intesi a lottare contro le pratiche di pesca INN e contribuire a scoraggiare gli scambi di prodotti ottenuti da specie catturate con tali pratiche:

i) attua misure efficaci per combattere la pesca INN;

ii) garantisce l'uso di sistemi di monitoraggio, controllo, sorveglianza, conformità ed applicazione per:

A) prevenire e scoraggiare, conformemente ai suoi obblighi internazionali e alla sua legislazione, la pratica di attività di pesca INN da parte delle navi battenti la sua bandiera come pure delle sue persone fisiche; e

B) contrastare il trasbordo in mare di pesce o di prodotti ittici per scoraggiare ed evitare attività di pesca INN;

iii) attua le misure di competenza dello Stato di approdo; e

iv) attua misure volte a evitare che la pesca INN e i relativi prodotti entrino nelle catene di approvvigionamento di ciascuna parte e coopera a tal fine, anche agevolando lo scambio di informazioni;

PUBLIC

e) partecipa attivamente ai lavori delle organizzazioni regionali di gestione della pesca ("ORGP") di cui è membro, osservatore o di cui è parte non contraente cooperante, al fine di conseguire una buona governance della pesca e una pesca sostenibile, ad esempio attraverso la promozione della ricerca scientifica e l'adozione di misure di conservazione basate sulle migliori evidenze scientifiche disponibili, il rafforzamento dei meccanismi di conformità, la realizzazione di verifiche periodiche dei risultati e l'adozione di un controllo, un monitoraggio e un'applicazione efficaci delle misure di gestione delle ORGP e, se del caso, l'adozione e l'attuazione di sistemi di documentazione o certificazione delle catture e delle misure dello Stato di approdo;

f) si adopera per agire conformemente alle pertinenti misure di conservazione e di gestione adottate dalle ORGP di cui non è membro, in modo da non compromettere tali misure, e si sforza di non compromettere i sistemi di documentazione delle catture o degli scambi gestiti dalle ORGP o gli accordi di cui non è parte; e

g) promuove lo sviluppo di un'acquacoltura sostenibile e responsabile, tenendo conto dei relativi aspetti economici, sociali e ambientali, conformemente all'attuazione degli obiettivi e dei principi contenuti nel codice di condotta della FAO per una pesca responsabile.

5. Le parti cooperano, se del caso e conformemente all'articolo 33.7, a livello bilaterale e nell'ambito delle ORGP al fine di promuovere pratiche di pesca sostenibili e il commercio di prodotti ittici provenienti da attività di pesca gestite in modo sostenibile. Le parti possono inoltre cooperare per scambiare conoscenze e buone pratiche al fine di favorire l'attuazione del presente articolo.

PUBLIC

SEZIONE C

LAVORO E COMMERCIO

PUBLIC

ARTICOLO 33.15

Obiettivi

1. Le parti riconoscono che il commercio e gli investimenti offrono opportunità per la creazione di posti di lavoro e il lavoro dignitoso, anche per i giovani, con termini e condizioni di impiego conformi ai principi stabiliti nella dichiarazione dell'OIL sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro adottata a Ginevra dalla Conferenza internazionale del lavoro il 18 giugno 1998 e modificata nel 2022 ("dichiarazione dell'OIL sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro") e nella dichiarazione dell'OIL sulla giustizia sociale per una globalizzazione giusta adottata il 10 giugno 2008 e come modificata nel 2022 ("dichiarazione dell'OIL sulla giustizia sociale per una globalizzazione giusta").

2. Le parti mirano a garantire livelli elevati di protezione del lavoro in linea con le norme internazionali del lavoro cui aderiscono e a promuovere politiche in materia di commercio e di lavoro sinergiche al fine di migliorare le condizioni di lavoro e la qualità della vita lavorativa dei dipendenti. Si adopereranno per migliorare lo sviluppo e la gestione del capitale umano al fine di accrescere l'occupabilità, l'eccellenza aziendale e la produttività, a vantaggio sia dei lavoratori che delle imprese. Di conseguenza, le parti si premurano di offrire ai giovani opportunità per sviluppare le competenze necessarie per l'accesso e la permanenza nel mercato del lavoro.

3. Le parti mirano a cooperare su questioni del lavoro di reciproco interesse attinenti al commercio al fine di rafforzare le loro relazioni in senso più ampio.

PUBLIC

ARTICOLO 33.16

Norme e accordi multilaterali in materia di lavoro

1. Le parti affermano il loro impegno a promuovere lo sviluppo del commercio internazionale con modalità atte a favorire un lavoro dignitoso per tutti, in particolare per le donne, i giovani e le persone con disabilità, in linea con i rispettivi obblighi nel quadro dell'OIL, ivi compresi quelli enunciati nella dichiarazione dell'OIL sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro e nella dichiarazione dell'OIL sulla giustizia sociale per una globalizzazione giusta.

2. Ricordando la dichiarazione dell'OIL sulla giustizia sociale per una globalizzazione giusta, le parti osservano che la violazione dei principi e dei diritti fondamentali nel lavoro non può essere invocata o altrimenti utilizzata quale vantaggio comparativo legittimo e che le norme in materia di lavoro non dovrebbero essere utilizzate per scopi di protezionismo commerciale.

3. Ciascuna parte attua efficacemente le convenzioni dell'OIL ratificate rispettivamente dagli Stati membri e dal Cile.

4. Conformemente alla Costituzione dell'OIL, adottata come parte XIII del trattato di Versailles, firmato il 28 giugno 1919, e alla dichiarazione dell'OIL sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro, ciascuna parte rispetta, promuove e attua efficacemente le norme fondamentali del lavoro riconosciute a livello internazionale, quali definite nelle convenzioni fondamentali dell'OIL, ossia:

a) libertà di associazione e riconoscimento effettivo del diritto di contrattazione collettiva;

b) eliminazione di qualsiasi forma di lavoro forzato o obbligatorio;

c) abolizione effettiva del lavoro minorile, compresa la proibizione delle forme peggiori di lavoro minorile;

d) eliminazione della discriminazione in materia di impiego e professione; e

e) un ambiente di lavoro sano e sicuro.

5. Le parti si scambiano periodicamente informazioni sui rispettivi progressi per quanto riguarda la ratifica delle convenzioni o dei protocolli dell'OIL da questa classificati aggiornati e di cui non sono ancora firmatarie.

PUBLIC

6. Ciascuna parte promuove l'agenda dell'OIL per il lavoro dignitoso esposta nella dichiarazione dell'OIL sulla giustizia sociale per una globalizzazione giusta, in particolare per quanto riguarda:

a) condizioni di lavoro dignitose per tutti, tra l'altro in termini di retribuzione e salario, orario di lavoro, altre condizioni di lavoro e protezione sociale; e

b) il dialogo sociale in materia di lavoro tra lavoratori e datori di lavoro e rispettive organizzazioni, e con le competenti autorità pubbliche.

7. Conformemente agli impegni assunti nell'ambito dell'OIL, ciascuna parte:

a) adotta e attua misure e politiche in materia di salute e sicurezza sul lavoro; e

b) mantiene in vigore un sistema di ispezione del lavoro conformemente alle norme pertinenti dell'OIL.

ARTICOLO 33.17

Lavoro forzato o obbligatorio

1. Ricordando che l'eliminazione del lavoro forzato figura tra gli obiettivi dell'Agenda 2030, le parti sottolineano l'importanza della ratifica e dell'effettiva attuazione del protocollo del 2014 relativo alla convenzione sul lavoro forzato del 1930, adottato a Ginevra l'11 giugno 2014.

PUBLIC

2. Le parti riconoscono l'obiettivo di eliminare tutte le forme di lavoro forzato o obbligatorio, compreso quello minorile.

3. Di conseguenza, le parti individuano le opportunità di cooperazione e di condivisione di informazioni, esperienze e buone pratiche in relazione all'eliminazione di tutte le forme di lavoro forzato o obbligatorio.

PUBLIC

ARTICOLO 33.18

Cooperazione in materia di commercio e lavoro

Conformemente all'articolo 33.7, le parti si consultano e cooperano, se del caso, a livello bilaterale e nel quadro dell'OIL, su questioni del lavoro di reciproco interesse attinenti al commercio, tra cui, a titolo esemplificativo:

a) la creazione di posti di lavoro e la promozione di un'occupazione produttiva e di alta qualità, comprese politiche volte a generare una crescita foriera di occupazione e a promuovere le imprese e l'imprenditoria sostenibili;

b) la promozione di miglioramenti nella produttività delle imprese e del lavoro, in particolare per quanto riguarda le piccole e medie imprese;

c) lo sviluppo del capitale umano, l'accesso al mercato del lavoro e il miglioramento dell'occupabilità, in particolare dei giovani, anche attraverso l'apprendimento permanente e la formazione professionale, l'istruzione continua, la formazione e lo sviluppo e l'aggiornamento delle competenze, anche nelle industrie emergenti e ambientali;

d) l'equilibrio tra vita professionale e vita privata e pratiche innovative sul luogo di lavoro per migliorare il benessere dei lavoratori;

e) la promozione della sensibilizzazione riguardo all'agenda dell'OIL per il lavoro dignitoso, anche per quanto riguarda i collegamenti tra il commercio e l'occupazione piena e produttiva, l'adeguamento del mercato del lavoro, le norme fondamentali del lavoro, il lavoro dignitoso nelle catene di approvvigionamento globali, la protezione sociale e l'inclusione sociale, il dialogo sociale e la parità di genere;

f) la promozione di posti di lavoro dignitosi e di qualità attraverso il commercio, comprese la sicurezza e la salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti o puerpere;

g) la sicurezza e salute sul lavoro e le ispezioni del lavoro, ad esempio migliorando i meccanismi di conformità e di applicazione;

h) la gestione delle sfide e delle opportunità di una forza lavoro diversificata e multigenerazionale, anche attraverso:

   i) la promozione della parità e l'eliminazione della discriminazione in materia di impiego e professione; e

PUBLIC

ii) la protezione dei lavoratori vulnerabili;

i) il miglioramento dei rapporti di lavoro, ad esempio attraverso lo scambio di migliori pratiche in materia di risoluzione alternativa delle controversie e di consultazione tripartita;

j) l'attuazione delle convenzioni fondamentali e prioritarie e di altre convenzioni aggiornate dell'OIL, nonché della dichiarazione tripartita di principi sulle imprese multinazionali e la politica sociale dell'OIL e dei principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani; e

k) le statistiche del lavoro.

PUBLIC

SEZIONE D

DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI

ARTICOLO 33.19

Sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile e punti di contatto

1. Il sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile ("sottocomitato"), istituito a norma dell'articolo 8.8, paragrafo 1, è composto, per il Cile, da funzionari delle istituzioni competenti in materia di commercio, lavoro, ambiente e questioni di genere.

2. Il sottocomitato tiene sessioni specifiche per le questioni in materia di ambiente e di lavoro[1], rispettivamente, nonché per le questioni trasversali relative al commercio e allo sviluppo sostenibile.

3. Il sottocomitato espleta le seguenti funzioni:

a) facilitare, monitorare ed esaminare l'attuazione del presente capo;

b) stabilire, organizzare, supervisionare e valutare le attività di cooperazione di cui al presente capo, compreso lo scambio di informazioni e di esperienze in settori di reciproco interesse;

c) riferire e formulare raccomandazioni al comitato misto su qualsiasi questione connessa al presente capo, anche per quanto riguarda i temi da discutere con i meccanismi della società civile di cui all'articolo 40.5;

d) svolgere i compiti di cui agli articoli 33.21 e 33.22;

e) coordinarsi, se del caso, con gli altri sottocomitati istituiti nella presente parte dell'accordo, anche per quanto riguarda gli sforzi compiuti per integrare nel loro lavoro questioni, considerazioni e attività connesse al genere, di cui all'articolo 34.4, paragrafo 8; e

f) svolgere qualsiasi altra funzione eventualmente concordata dalle parti.

[1] Le questioni in materia di ambiente e di lavoro possono essere discusse in sessioni isolate o in sessioni consecutive.

4. Il sottocomitato, come convenuto di comune accordo, può consultare o chiedere il parere di pertinenti portatori di interessi o esperti su questioni relative all'attuazione del presente capo.

5. Il sottocomitato redige, per consenso, una relazione su ciascuna riunione e la pubblica dopo la riunione.

6. Ciascuna parte designa un punto di contatto all'interno della propria amministrazione per agevolare la comunicazione e il coordinamento tra le parti su qualsiasi questione relativa all'attuazione del presente capo. Per il Cile, i punti di contatto specifici per le questioni in materia di lavoro, ambiente e genere sono un rappresentante del sottosegretariato per le relazioni economiche internazionali del ministero degli Affari esteri o il suo successore. Ciascuna parte notifica tempestivamente all'altra i propri punti di contatto, fornendo i relativi dati di contatto.

7. I punti di contatto:

a) agevolano la comunicazione e il coordinamento regolari tra le parti;

b) fatto salvo l'articolo 8.7, paragrafo 2, assistono il sottocomitato, anche stabilendo l'ordine del giorno e svolgendo tutti gli altri preparativi necessari per le riunioni del sottocomitato;

PUBLIC

c) comunicano, se del caso, con la rispettiva società civile; e

d) cooperano, anche con altri organismi appropriati delle rispettive amministrazioni, per sviluppare e attuare le attività di cooperazione.

PUBLIC

ARTICOLO 33.20

Risoluzione delle controversie

1. Le parti compiono tutti gli sforzi possibili, attraverso il dialogo, lo scambio di informazioni e la cooperazione, per comporre i contrasti che emergessero tra di esse circa l'interpretazione o l'applicazione del presente capo.

2. In caso di disaccordo tra le parti in merito all'interpretazione o all'applicazione del presente capo, le parti si avvalgono esclusivamente delle procedure di risoluzione delle controversie stabilite a norma degli articoli 33.21 e 33.22.

ARTICOLO 33.21

Consultazioni

1. Una parte ("parte richiedente") può chiedere in qualsiasi momento che si svolgano consultazioni con l'altra parte ("parte chiamata a rispondere") in merito a qualsiasi questione attinente all'interpretazione o all'applicazione del presente capo presentando una richiesta scritta al punto di contatto della parte chiamata a rispondere. In essa sono illustrati i motivi della richiesta di consultazioni, fornendo una descrizione sufficientemente specifica della questione contestata e indicando le disposizioni del presente capo che si ritengono applicabili.

2. Salvo diversamente concordato con la parte richiedente, la parte chiamata a rispondere risponde per iscritto entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

3. Le parti avviano le consultazioni entro 30 giorni dalla data in cui la parte chiamata a rispondere ha ricevuto la richiesta, salvo diversa decisione delle parti.

4. Le consultazioni possono svolgersi in presenza o utilizzando qualsiasi mezzo tecnologico a disposizione delle parti. Le consultazioni in presenza si svolgono nel territorio della parte chiamata a rispondere, salvo diversa decisione delle parti.

5. Durante le consultazioni le parti:

a) forniscono informazioni sufficienti a consentire un esame completo della questione; e

PUBLIC

b) trattano con riservatezza qualsiasi informazione scambiata nel corso delle consultazioni.

6. Le parti avviano consultazioni al fine di pervenire a una soluzione della questione reciprocamente soddisfacente, tenendo conto delle opportunità di cooperazione sulla questione. Per quanto riguarda le questioni relative agli accordi multilaterali di cui al presente capo, le parti tengono conto delle informazioni fornite dall'OIL o dagli organismi competenti istituiti in virtù di tali accordi. Ove pertinente, le parti possono convenire di chiedere il parere di tali organizzazioni od organismi o di altri esperti od organismi che ritengono appropriati per assisterle nelle consultazioni.

7. Se le parti non sono in grado di risolvere la questione entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta scritta di consultazioni a norma del paragrafo 1, ciascuna parte può, presentando una richiesta scritta al punto di contatto dell'altra parte, chiedere la convocazione del sottocomitato per esaminare la questione. Il sottocomitato si riunisce sollecitamente e si adopera per concordare una soluzione.

8. Ciascuna parte o il sottocomitato convocato a norma del paragrafo 7 del presente articolo può chiedere, se del caso, il parere dei gruppi consultivi interni di cui all'articolo 40.6 o il parere di altri esperti.

9. Se le parti riescono a risolvere la questione, documentano l'esito conseguito, ivi comprese, se del caso, le misure specifiche e le tempistiche concordate. Le parti rendono l'esito disponibile al pubblico, salvo diverso accordo tra loro.

PUBLIC

ARTICOLO 33.22

Gruppo di esperti

1. Se le parti non riescono a risolvere la questione entro 60 giorni dalla presentazione di una richiesta scritta di convocazione del sottocomitato di cui all'articolo 33.21, paragrafo 7, ovvero, in mancanza di una richiesta in tal senso, entro 120 giorni dalla presentazione di una richiesta scritta di consultazioni a norma dell'articolo 33.21, paragrafo 1, la parte richiedente può chiedere la costituzione di un gruppo di esperti incaricato di esaminare la questione.

Tale richiesta è presentata per iscritto al punto di contatto della parte chiamata a rispondere. In essa sono indicati i motivi della richiesta di costituzione di un gruppo di esperti, fornendo una descrizione sufficientemente specifica della questione contestata, ed è spiegato in che modo tale questione costituisce una violazione di disposizioni specifiche del presente capo.

2. Salvo disposizione contraria del presente articolo, si applicano *mutatis mutandis* gli articoli 38.6, 38.10, 38.13, l'articolo 38.14, paragrafo 1, gli articoli 38.15, 38.19, l'articolo 38.20, paragrafo 2 e gli articoli 38.21, 38.22, 38.24, 38.32, 38.33, 38.34 e 38.35, nonché il regolamento interno di cui all'allegato 38-A e il codice di condotta di cui all'allegato 38-B.

3. In occasione della sua prima riunione, il sottocomitato raccomanda al comitato misto di individuare almeno 15 persone disposte e idonee a far parte del gruppo di esperti. Sulla base di tale raccomandazione, entro un anno dall'entrata in vigore del presente accordo, il comitato misto compila un elenco di tali persone. Tale elenco si compone di tre sottoelenchi:

a) un sottoelenco di persone stabilito in base alle proposte della parte UE;

b) un sottoelenco di persone stabilito in base alle proposte del Cile; e

c) un sottoelenco di persone che non sono cittadini né dell'una né dell'altra parte e che esercitano la funzione di presidente del gruppo di esperti.

4. Ogni sottoelenco consta di almeno cinque persone. Il comitato misto provvede affinché l'elenco sia tenuto aggiornato e contenga sempre tale numero minimo di persone.

5. Le persone di cui al paragrafo 3 possiedono conoscenze o competenze specialistiche in materia di diritto del lavoro o di diritto ambientale, in relazione alle questioni disciplinate dal presente capo ovvero nella risoluzione delle controversie che possono sorgere nel quadro di accordi internazionali. Esse sono indipendenti, esercitano le proprie funzioni a titolo personale, non ricevono istruzioni da alcuna organizzazione o alcun governo riguardo alle questioni oggetto di disaccordo, non sono collegate al governo di nessuna delle parti e rispettano il codice di condotta di cui all'allegato 38-B.

6. Quando il gruppo di esperti è composto secondo le procedure di cui all'articolo 38.6, paragrafi 3, 4 e 6, gli esperti sono selezionati dai sottoelenchi pertinenti di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

PUBLIC

7. Salvo diversa decisione delle parti entro cinque giorni dalla data di costituzione del gruppo di esperti, il gruppo di esperti ha il mandato seguente:

"esaminare, alla luce delle pertinenti disposizioni del capo 33 dell'accordo quadro avanzato tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra, la questione oggetto della richiesta di costituzione del gruppo di esperti e presentare una relazione conformemente all'articolo 33.23 di detto accordo, con le sue constatazioni e raccomandazioni per la soluzione della questione."

8. Per quanto riguarda le questioni relative agli accordi multilaterali di cui al presente capo, il gruppo di esperti dovrebbe chiedere informazioni all'OIL o agli organismi competenti istituiti in virtù di tali accordi, compresi gli orientamenti interpretativi, le constatazioni o le decisioni in materia adottati dall'OIL e da tali organismi. Tali informazioni sono comunicate a entrambe le parti affinché possano formulare osservazioni.

9. Il gruppo di esperti interpreta le disposizioni del presente capo conformemente alle norme di interpretazione consuetudinarie del diritto internazionale pubblico, comprese quelle codificate dalla convenzione di Vienna sul diritto dei trattati.

10. Il gruppo di esperti trasmette alle parti una relazione interinale e una relazione finale in cui espone le constatazioni di fatto, l'applicabilità delle disposizioni pertinenti e la logica cui si ispirano le sue constatazioni, le sue conclusioni e le sue raccomandazioni.

PUBLIC

11. Il gruppo di esperti presenta la relazione interinale alle parti entro 100 giorni dalla data della sua costituzione. Qualora il gruppo di esperti non ritenga possibile il rispetto di tale termine, il presidente ne dà notifica per iscritto alle parti, indicando i motivi del ritardo e la data alla quale il gruppo di esperti prevede di presentare la relazione interinale. I termini di cui al presente paragrafo possono essere prorogati previo accordo tra le parti.

12. Ciascuna parte può presentare al gruppo di esperti una richiesta motivata di riesame di precisi aspetti della relazione interinale entro 25 giorni dalla presentazione di tale relazione. Una parte può presentare osservazioni sulla richiesta dell'altra parte entro 15 giorni dalla presentazione della richiesta.

13. Dopo aver esaminato la richiesta e le osservazioni, il gruppo di esperti prepara la relazione finale. Se entro il termine di cui al paragrafo 12 non perviene alcuna richiesta di riesame di precisi aspetti della relazione interinale, questa diventa la relazione finale del gruppo di esperti.

14. Il gruppo di esperti presenta la sua relazione finale alle parti entro 175 giorni dalla data della sua costituzione. Qualora il gruppo di esperti non ritenga possibile il rispetto di tale termine, il presidente ne dà notifica per iscritto alle parti, indicando i motivi del ritardo e la data alla quale il gruppo di esperti prevede di presentare la relazione finale. I termini di cui al presente paragrafo possono essere prorogati previo accordo tra le parti.

15. La relazione finale comprende un'analisi delle eventuali richieste scritte delle parti riguardo alla relazione interinale e tratta chiaramente le osservazioni delle parti.

PUBLIC

16. Le parti rendono pubblicamente disponibile la relazione finale entro 15 giorni dalla data in cui il gruppo di esperti l'ha presentata.

17. Se nella relazione finale il gruppo di esperti constata che una parte non ha rispettato gli obblighi che le incombono a norma del presente capo, le parti discutono le misure adeguate da attuare tenendo conto della relazione e delle raccomandazioni del gruppo di esperti. La parte chiamata a rispondere informa il proprio gruppo consultivo interno di cui all'articolo 40.6 e l'altra parte, non oltre tre mesi dal momento in cui la relazione è stata resa pubblicamente disponibile, in merito alle sue decisioni su eventuali azioni o misure da attuare.

18. Il sottocomitato sorveglia il seguito dato alla relazione finale e alle raccomandazioni del gruppo di esperti. I gruppi consultivi interni di cui all'articolo 40.6 possono presentare osservazioni a tale riguardo al sottocomitato.

ARTICOLO 33.23

Riesame

1. Al fine di rafforzare il conseguimento degli obiettivi del presente capo, nel corso delle riunioni del sottocomitato le parti discutono della sua efficace attuazione, tenendo conto, tra l'altro, dell'evoluzione significativa delle politiche in ciascuna parte e dell'evoluzione degli accordi internazionali.

PUBLIC

2. Tenendo conto dell'esito di tali discussioni, una parte può chiedere il riesame del presente capo in qualsiasi momento dopo la data di entrata in vigore del presente accordo. A tal fine, il sottocomitato può raccomandare alle parti modifiche delle disposizioni pertinenti del presente capo conformemente alla procedura di modifica di cui all'articolo 41.6, paragrafo 1.

PUBLIC

CAPO 34

COMMERCIO E PARITÀ DI GENERE

ARTICOLO 34.1

Contesto e obiettivi

1. Le parti concordano sull'importanza di incorporare una prospettiva di genere nella promozione di una crescita economica inclusiva e sul ruolo chiave che possono svolgere a tale riguardo politiche sensibili alla dimensione di genere. Ciò comporta, tra l'altro, l'eliminazione degli ostacoli alla partecipazione delle donne all'economia e al commercio internazionale, anche migliorando le pari opportunità di accesso delle donne e degli uomini a ruoli e settori professionali nel mercato del lavoro.

2. Le parti riconoscono che il commercio e gli investimenti internazionali sono motori della crescita economica e riconoscono altresì l'importante contributo che le donne apportano a tale crescita partecipando all'attività economica, compresi il commercio internazionale e le attività imprenditoriali.

3. Le parti riconoscono che la partecipazione delle donne al commercio internazionale può contribuire all'avanzamento della loro emancipazione economica e della loro indipendenza economica. Il fatto che le donne abbiano accesso alle risorse economiche, e ne detengano la proprietà, contribuisce inoltre a una crescita economica sostenibile e inclusiva, alla prosperità, alla competitività e al benessere della società. Le parti sottolineano di conseguenza la loro intenzione di attuare la presente parte dell'accordo in modo da promuovere e rafforzare l'uguaglianza tra uomini e donne.

4. Le parti ricordano l'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile e gli OSS relativi al commercio e alla parità di genere, in particolare l'obiettivo 5: raggiungere l'uguaglianza di genere ed emancipare tutte le donne e le ragazze.

5. Le parti ricordano gli obiettivi della dichiarazione comune sul commercio e sull'emancipazione economica delle donne pubblicata in occasione della conferenza ministeriale dell'OMC tenutasi a Buenos Aires nel dicembre 2017.

6. Le parti ricordano i loro impegni relativi all'integrazione della parità di genere e all'emancipazione delle donne e delle ragazze, come pure al rispetto dei principi democratici e dei diritti umani e delle libertà fondamentali, quali enunciati nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e in altri strumenti internazionali pertinenti sui diritti umani concernenti la parità di genere di cui sono parti.

PUBLIC

7. Le parti ribadiscono gli impegni assunti nel quadro della dichiarazione e della piattaforma d'azione di Pechino, adottate nella quarta conferenza mondiale sulle donne tenutasi a Pechino dal 4 al 15 settembre 1995, prendendo atto in particolare degli obiettivi e delle disposizioni relativi alla parità di accesso delle donne alle risorse, all'occupazione, ai mercati e al commercio.

8. Le parti ribadiscono l'importanza di politiche commerciali inclusive che contribuiscono alla promozione della parità di diritti, di trattamento e di opportunità tra uomini e donne, nonché all'eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti delle donne.

9. Le parti sottolineano il ruolo del settore privato nella promozione della parità di genere attraverso l'applicazione, nelle loro operazioni, di politiche in materia di non discriminazione e diversità, in linea con gli orientamenti e le norme internazionali approvati o sostenuti dalle parti.

10. Le parti mirano a:

a) rafforzare le proprie relazioni commerciali, la cooperazione e il dialogo in modo da favorire la parità di opportunità per e di trattamento di donne e uomini nel loro ruolo di lavoratori, produttori, commercianti o consumatori, conformemente ai propri impegni internazionali;

b) facilitare la cooperazione e il dialogo al fine di migliorare le capacità e le condizioni delle donne per accedere alle opportunità create dal commercio;

c) migliorare ulteriormente le proprie capacità per affrontare questioni di genere attinenti al commercio, anche attraverso lo scambio di informazioni e migliori pratiche.

PUBLIC

ARTICOLO 34.2

Accordi multilaterali

1. Ciascuna parte ribadisce il proprio impegno ad adempiere efficacemente gli obblighi ad essa derivanti dalla convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, adottata dall'Assemblea generale dell'ONU il 18 dicembre 1979, prendendo atto in particolare delle relative disposizioni riguardanti l'eliminazione della discriminazione nei confronti della donna nella vita economica e nel settore dell'occupazione.

2. Le parti ricordano i rispettivi obblighi derivanti dall'articolo 33.16 della presente parte dell'accordo relativi alle convenzioni dell'OIL concernenti la parità di genere e l'eliminazione della discriminazione in materia di impiego e professione ratificate dagli Stati membri e dal Cile.

3. Ciascuna parte ribadisce il proprio impegno ad adempiere efficacemente gli obblighi ad essa derivanti da altri accordi multilaterali di cui è parte e che trattano la parità di genere o i diritti delle donne.

ARTICOLO 34.3

Disposizioni generali

1. Le parti riconoscono il rispettivo diritto di stabilire il proprio ambito di applicazione e le proprie garanzie in materia di pari opportunità per uomini e donne e di adottare o modificare di conseguenza le proprie disposizioni legislative e le proprie politiche, coenformemente agli impegni assunti nel quadro degli accordi internazionali di cui all'articolo 34.2.

PUBLIC

2. Ciascuna parte si adopera per garantire che le proprie disposizioni legislative e le proprie politiche pertinenti prevedano e promuovano la parità di diritti, di trattamento e di opportunità tra uomini e donne, conformemente ai propri impegni internazionali. Ciascuna parte si adopera per migliorare tali disposizioni legislative e tali politiche.

3. Ciascuna parte si adopera per raccogliere dati disaggregati per sesso relativi al commercio e al genere con l'obiettivo di comprendere meglio i diversi impatti degli strumenti di politica commerciale sulle donne e sugli uomini nel loro ruolo di lavoratori, produttori, commercianti o consumatori.

4. Ciascuna parte promuove nel proprio territorio la sensibilizzazione del pubblico in merito alle proprie disposizioni legislative e alle proprie politiche in materia di parità di genere, anche per quanto riguarda il loro impatto sulla crescita economica inclusiva e sulla politica commerciale e la loro pertinenza a tale riguardo.

5. Nell'elaborare, attuare e riesaminare misure nei settori contemplati dalla presente parte dell'accordo, ciascuna parte tiene conto, ove opportuno, dell'obiettivo dell'uguaglianza tra uomini e donne.

6. Ciascuna parte incoraggia gli scambi e gli investimenti promuovendo le pari opportunità e la partecipazione di donne e uomini all'economia e al commercio internazionale. Ciò comporta, tra l'altro, misure volte a: eliminare progressivamente tutti i tipi di discriminazione fondata sul sesso; promuovere il principio della parità delle retribuzioni per un lavoro di pari valore al fine di affrontare il divario retributivo di genere e facilitando la non discriminazione delle donne nell'impiego e nella professione, anche in ragione della gravidanza e della maternità.

PUBLIC

7. Una parte non indebolisce né riduce la protezione concessa dalle proprie disposizioni legislative volte a garantire la parità di genere o le pari opportunità per donne e uomini, al fine di incoraggiare gli scambi o gli investimenti.

8. Una parte non rinuncia né deroga altrimenti alle proprie disposizioni legislative volte a garantire la parità di genere o le pari opportunità per donne e uomini, né offre di rinunciare o derogare altrimenti a tali disposizioni, in modo tale da indebolire o ridurre la protezione da esse concessa, al fine di incoraggiare gli scambi o gli investimenti.

9. Una parte non omette di dare efficace applicazione alla protezione concessa dalle proprie disposizioni legislative volte a garantire la parità di genere o le pari opportunità per donne e uomini, mediante la propria azione o inazione prolungata o ricorrente, in modo tale da incidere sugli scambi o sugli investimenti.

ARTICOLO 34.4

Attività di cooperazione

1. Le parti riconoscono i vantaggi della condivisione delle rispettive esperienze in materia di elaborazione, attuazione, monitoraggio e rafforzamento degli aspetti attinenti al commercio delle misure per la parità di genere.

2. Conformemente al paragrafo 1, le parti svolgono attività di cooperazione volte a migliorare le capacità e le condizioni che consentono alle donne, comprese le lavoratrici e le imprenditrici, di accedere alle opportunità create dalla presente parte dell'accordo e di beneficiarne appieno.

PUBLIC

3. Le attività di cooperazione vertono su questioni e temi concordati dalle parti.

4. Le attività di cooperazione possono essere sviluppate e attuate con la partecipazione dell'ONU, dell'OMC, dell'OIL, dell'OCSE e di altre organizzazioni internazionali, come pure di paesi terzi, imprese, organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, organizzazioni per l'istruzione e la ricerca e altre organizzazioni non governative, a seconda dei casi.

5. I settori di cooperazione possono comprendere la condivisione di esperienze e migliori pratiche relative alle politiche e ai programmi volti a incoraggiare una maggiore partecipazione delle donne al commercio internazionale, nonché aspetti attinenti al commercio relativi a quanto segue:

a) promozione dell'inclusione finanziaria e dell'istruzione delle donne, nonché accesso ai finanziamenti e all'assistenza finanziaria;

b) progresso della leadership femminile e sviluppo di reti di donne;

c) promozione della piena partecipazione delle donne all'economia incoraggiando la loro partecipazione, leadership e istruzione, in particolare in settori in cui sono sottorappresentate quali la scienza, la tecnologia, l'ingegneria e la matematica (STEM), nonché l'innovazione e l'imprenditoria;

d) promozione della parità di genere nelle imprese;

e) partecipazione delle donne nelle posizioni decisionali nei settori pubblico e privato;

PUBLIC

f) iniziative pubbliche e private volte a promuovere l'imprenditorialità femminile, compresi l'integrazione delle donne nel settore formale dell'economia, il rafforzamento della competitività delle imprese guidate da donne al fine di consentire loro di partecipare e competere in catene del valore globali, regionali e locali, e attività volte a promuovere l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese guidate da donne;

g) politiche e programmi volti a migliorare le competenze digitali delle donne e il loro accesso a strumenti per l'impresa online e a piattaforme di commercio elettronico;

h) avanzamento di politiche e programmi di assistenza, come pure di misure per l'equilibrio tra vita professionale e vita privata con una prospettiva di genere;

i) esame del nesso tra una maggiore partecipazione delle donne al commercio internazionale e la riduzione del divario retributivo di genere;

j) sviluppo di un'analisi basata sul genere delle politiche commerciali, compresi l'elaborazione, l'attuazione e il monitoraggio dei relativi effetti;

k) raccolta di dati disaggregati per sesso, uso di indicatori, metodologie di monitoraggio e valutazione e analisi delle statistiche relative al commercio da una prospettiva di genere;

l) esame dei nessi tra la partecipazione delle donne al commercio internazionale e ambiti quali il lavoro dignitoso, la segregazione occupazionale e le condizioni di lavoro delle donne, comprese la sicurezza e la salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti o puerpere, in conformità all'articolo 33.18, lettera f);

PUBLIC

m) politiche e programmi volti a prevenire e mitigare l'impatto economico differenziato che le crisi e le emergenze hanno su donne e uomini, e a rispondere a tale impatto; e

n) altre questioni concordate dalle parti.

6. Le priorità delle attività di cooperazione sono decise congiuntamente dalle parti in funzione dei settori di interesse comune e delle risorse disponibili.

7. La cooperazione, anche nei settori di cui al paragrafo 5, può essere intrapresa in presenza o con qualsiasi mezzo tecnologico disponibile alle parti, mediante attività quali: workshop, seminari, conferenze, programmi collaborativi e progetti, scambi di esperienze, condivisione di migliori pratiche in materia di politiche e procedure e scambi di esperti.

8. Attraverso il sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile istituito a norma dell'articolo 8.8, paragrafo 1, le parti incoraggiano gli sforzi compiuti dagli organismi istituiti nella presente parte dell'accordo per integrare nel loro lavoro questioni, considerazioni e attività connesse al genere.

9. Le parti incoraggiano la partecipazione inclusiva delle donne all'attuazione delle attività di cooperazione stabilite a norma del presente articolo, ove opportuno.

PUBLIC

ARTICOLO 34.5

Accordi istituzionali

1. Il sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile istituito a norma dell'articolo 8.8, paragrafo 1, è responsabile dell'attuazione del presente capo. L'articolo 33.19 si applica al presente capo, mutatis mutandis[1].

2. Quando interagiscono con la società civile in seno ai gruppi consultivi interni creati o designati a norma dell'articolo 40.6 e in seno al forum della società civile organizzato a norma dell'articolo 40.7, le parti incoraggiano la partecipazione di organizzazioni che promuovono l'uguaglianza tra uomini e donne.

ARTICOLO 34.6

Risoluzione delle controversie

Gli articoli 33.20, 33.21 e 33.22 si applicano al presente capo, *mutatis mutandis*[2].

[1] Si precisa che qualsiasi riferimento al capo 33 o a questioni o tematiche in materia di ambiente e di lavoro in tale articolo si intende applicabile al presente capo, o a questioni o tematiche di genere, a seconda dei casi.

[2] Si precisa che qualsiasi riferimento al capo 33 o a questioni, tematiche o disposizioni legislative in materia di ambiente e di lavoro in tali articoli si intende applicabile al presente capo, o a questioni, tematiche o disposizioni legislative in materia di genere relative a tali questioni o tematiche, a seconda dei casi.

ARTICOLO 34.7

Riesame

1. Le parti convengono sull'importanza di monitorare e valutare, congiuntamente o separatamente, mediante i rispettivi processi e le rispettive istituzioni, nonché mediante quelli istituiti a norma della presente parte dell'accordo, l'impatto dell'attuazione della presente parte dell'accordo sull'uguaglianza tra uomini e donne e sulle opportunità offerte alle donne in relazione al commercio.

2. Le parti possono riesaminare il presente capo alla luce dell'esperienza maturata nella relativa attuazione e, se necessario, suggerire modalità per rafforzarlo.

CAPO 35

TRASPARENZA

ARTICOLO 35.1

Obiettivo

1. Riconoscendo l'incidenza che il rispettivo contesto regolamentare può avere sugli scambi e sugli investimenti reciproci, le parti mirano a predisporre un contesto regolamentare prevedibile e procedure efficienti a vantaggio degli operatori economici, specialmente le piccole e medie imprese.

PUBLIC

2. Le parti ribadiscono i rispettivi impegni assunti a norma dell'accordo OMC e fondano il presente capo su tali impegni stabilendo ulteriori modalità di trasparenza.

PUBLIC

ARTICOLO 35.2

Definizioni

Ai fini del presente capo si applicano le definizioni seguenti:

a) "decisione amministrativa": una decisione o azione con effetto giuridico che si applica a una persona, una merce o un servizio specifico in un caso individuale, così come la mancata adozione di una decisione amministrativa secondo quanto previsto dal diritto di una parte; e

b) "decisione amministrativa di applicazione generale": una decisione o interpretazione amministrativa che si applica a tutte le persone e a tutte le situazioni di fatto rientranti di norma nell'ambito di applicazione di tale decisione o interpretazione amministrativa e che stabilisce una norma di condotta ma non comprende:

   i) una constatazione o una decisione, adottata nell'ambito di un procedimento amministrativo o quasi giudiziario, che si applica a una persona, a una merce o a un servizio determinati dell'altra parte in un caso specifico; oppure

   ii) una decisione riguardante un atto o una prassi particolare.

ARTICOLO 35.3

Pubblicazione

1. Ciascuna parte provvede affinché le proprie disposizioni legislative e regolamentari, le proprie procedure, le proprie decisioni amministrative di applicazione generale e le proprie decisioni giudiziarie relative a qualsiasi questione contemplata dalla presente parte del presente accordo siano pubblicate tempestivamente attraverso un mezzo ufficialmente designato, se possibile per via elettronica, o siano altrimenti messe a disposizione in modo da permettere a qualsiasi persona di prenderne conoscenza.

2. Ciascuna parte spiega l'obiettivo e la motivazione delle proprie disposizioni legislative e regolamentari, delle proprie procedure, delle proprie decisioni amministrative di applicazione generale e delle proprie decisioni giudiziarie relative a qualsiasi questione contemplata dalla presente parte del presente accordo.

3. Ciascuna parte prevede un periodo di tempo ragionevole tra la data di pubblicazione e la data di entrata in vigore delle disposizioni legislative e regolamentari relative a qualsiasi questione contemplata dalla presente parte del presente accordo, salvo se impossibile per motivi di urgenza. Il presente paragrafo non si applica alle decisioni amministrative di applicazione generale e alle decisioni giudiziarie.

PUBLIC

ARTICOLO 35.4

Richieste e fornitura di informazioni

1. Ciascuna parte istituisce o mantiene meccanismi adeguati per rispondere alle richieste di informazioni di qualsiasi persona in merito a disposizioni legislative o regolamentari relative a qualsiasi questione contemplata dalla presente parte del presente accordo.

2. Su richiesta di una parte, l'altra parte fornisce tempestivamente informazioni e risponde alle richieste di informazioni riguardanti disposizioni legislative o regolamentari, in vigore o previste, relative a qualsiasi questione contemplata dalla presente parte del presente accordo, salvo qualora sia istituito un meccanismo specifico a norma di un altro capo della presente parte del presente accordo.

ARTICOLO 35.5

Procedimenti amministrativi

1. Ciascuna parte gestisce tutte le disposizioni legislative e regolamentari, le procedure e le decisioni amministrative di applicazione generale relative a qualsiasi questione contemplata dalla presente parte del presente accordo in modo obiettivo, imparziale e ragionevole.

PUBLIC

2. Ciascuna parte, se è avviato un procedimento amministrativo in relazione a persone, merci o servizi specifici dell'altra parte riguardo all'applicazione di disposizioni legislative o regolamentari, procedure o decisioni amministrative di applicazione generale di cui al paragrafo 1:

a) si adopera per comunicare alle persone direttamente interessate da un procedimento amministrativo, con ragionevole preavviso e secondo le proprie disposizioni legislative e regolamentari, l'avvio del procedimento, fornendo altresì una descrizione della sua natura, l'indicazione della base giuridica che ne autorizza l'avvio e una descrizione generale delle questioni di cui trattasi; e

b) fornisce a tali persone una ragionevole possibilità di presentare fatti e argomenti a sostegno della loro posizione prima di qualsiasi decisione amministrativa definitiva, nella misura in cui i termini, la natura del procedimento e l'interesse pubblico lo consentono.

ARTICOLO 35.6

Riesame e ricorso

1. Ciascuna parte istituisce o mantiene procedure o organi giudiziari, arbitrali o amministrativi per il riesame tempestivo e, nei casi in cui ciò sia giustificato, per la rettifica delle decisioni amministrative relative a qualsiasi questione contemplata dalla presente parte del presente accordo.

PUBLIC

2. Ciascuna parte provvede affinché i propri organi giudiziari, arbitrali o amministrativi mettano in atto procedure di ricorso o riesame in modo imparziale e non discriminatorio. Tali organi sono imparziali e indipendenti dall'autorità dotata dei poteri di esecuzione amministrativa e non hanno alcun interesse circa l'esito della questione.

3. Per quanto riguarda gli organi o le procedure di cui al paragrafo 1, ciascuna parte provvede affinché le parti che compaiono dinanzi a tali organi o che sono coinvolte in tali procedimenti dispongano:

a) di una ragionevole possibilità di sostenere o difendere le rispettive posizioni; e

b) di una decisione fondata sulle prove e sugli atti presentati o, se così prescritto dal suo diritto, sugli atti predisposti dall'autorità competente.

4. Ciascuna parte provvede affinché le decisioni di cui al paragrafo 3, lettera b), siano attuate dall'autorità dotata dei poteri di esecuzione amministrativa, fatta salva la possibilità di ricorso o di riesame ulteriore nei modi previsti dalle proprie disposizioni legislative e regolamentari.

ARTICOLO 35.7

Relazione con altri capi

Le disposizioni del presente capo si applicano in aggiunta alle norme specifiche stabilite in altri capi della presente parte del presente accordo.

PUBLIC

CH CAPO 36

BUONE PRASSI REGOLAMENTARI

PUBLIC

ARTICOLO 36.1

Ambito di applicazione

1. Il presente capo si applica alle misure di regolamentazione adottate o introdotte dalle autorità di regolamentazione in relazione a qualsiasi questione contemplata dalla presente parte dell'accordo.

2. Il presente capo non si applica alle autorità di regolamentazione né alle misure, alle pratiche o agli approcci di regolamentazione degli Stati membri.

ARTICOLO 36.2

Principi generali

1. Le parti riconoscono l'importanza di:

a) ricorrere a buone prassi regolamentari nel processo di pianificazione, progettazione, pubblicazione, attuazione, valutazione e revisione delle misure di regolamentazione al fine di conseguire gli obiettivi di politica interna; e

b) mantenere e consolidare i vantaggi derivanti dalla presente parte del presente accordo per agevolare gli scambi di beni e servizi e aumentare gli investimenti tra le parti.

2. Ciascuna parte è libera di determinare il proprio approccio alle buone prassi regolamentari a norma della presente parte del presente accordo in modo coerente con il quadro giuridico, le pratiche e i principi fondamentali alla base del proprio sistema regolamentare, compreso il principio di precauzione.

3. Nessuna disposizione del presente capo può essere interpretata nel senso di imporre a una parte di:

a) discostarsi dalle procedure interne per l'elaborazione e l'adozione di misure di regolamentazione;

b) prendere provvedimenti che compromettano od ostacolino l'adozione tempestiva di misure di regolamentazione per il conseguimento dei propri obiettivi di politica pubblica; o

c) conseguire un determinato risultato in materia di regolamentazione.

PUBLIC

ARTICOLO 36.3

Definizioni

PUBLIC

Ai fini del presente capo si applicano le definizioni seguenti:

a) "autorità di regolamentazione":

i) per la parte UE: la Commissione europea e

ii) per il Cile: qualsiasi autorità di regolamentazione del potere esecutivo; e

b) "misure di regolamentazione":

i) per la parte UE:

A) i regolamenti e le direttive, di cui all'articolo 288 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea; e

B) gli atti delegati e gli atti di esecuzione, di cui rispettivamente all'articolo 290 e all'articolo 291 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea; e

ii) per il Cile: le leggi e i decreti di applicazione generale adottati dalle autorità di regolamentazione la cui osservanza è obbligatoria[1].

[1] Conformemente al punto II.1 dell'istruzione presidenziale n. 3 del 2019 e relative modifiche.

ARTICOLO 36.4

Coordinamento interno dello sviluppo regolamentare

Ciascuna parte mantiene in vigore processi o meccanismi di coordinamento interno o riesame per la preparazione, la valutazione e la revisione delle misure di regolamentazione. Detti processi o meccanismi dovrebbero mirare tra l'altro a:

a) promuovere buone prassi regolamentari, comprese quelle stabilite nel presente capo;

b) individuare ed evitare inutili duplicazioni e prescrizioni incoerenti nelle misure di regolamentazione della parte;

c) assicurare la conformità agli obblighi commerciali internazionali della parte; e

d) far sì che siano presi in considerazione gli effetti delle misure di regolamentazione in fase di preparazione, compresi quelli sulle piccole e medie imprese.

PUBLIC

ARTICOLO 36.5

Trasparenza dei processi e dei meccanismi di regolamentazione

Ciascuna parte rende pubblica, conformemente alle proprie norme e procedure, le descrizioni dei processi e dei meccanismi di cui si avvale la propria autorità di regolamentazione per elaborare, valutare o riesaminare le misure di regolamentazione. Tali descrizioni fa riferimento a orientamenti, norme o procedure pertinenti, compresi quelli che consentono al pubblico di presentare osservazioni.

PUBLIC

ARTICOLO 36.6

Informazioni tempestive sulle misure di regolamentazione previste

1. Ciascuna parte si adopera per pubblicare, su base annua e in conformità alle proprie norme e procedure, informazioni sulle principali[1] misure di regolamentazione previste.

2. Per ogni misura di regolamentazione principale di cui al paragrafo 1, ciascuna parte si adopera per rendere pubblici con tempestività:

a) una breve descrizione dell'ambito di applicazione e degli obiettivi; e

b) il calendario previsto per l'adozione, se disponibile, comprese eventuali possibilità di consultazione pubblica, se del caso.

[1] L'autorità di regolamentazione di ciascuna parte può stabilire che cosa si intende per misura di regolamentazione principale ai fini degli obblighi derivanti dal presente capo.

ARTICOLO 36.7

Consultazione pubblica

1. Nell'elaborare una misura di regolamentazione principale, se del caso, ciascuna parte, conformemente alle proprie norme e procedure:

a) pubblica il progetto di misura di regolamentazione o i documenti di consultazione fornendo dettagli sufficienti sulla misura in fase di preparazione per consentire a chiunque[1] di valutare se e in che modo detta misura possa incidere significativamente sui suoi interessi;

b) offre a chiunque, su base non discriminatoria, ragionevoli possibilità di presentare osservazioni; e

c) esamina le osservazioni ricevute.

2. L'autorità di regolamentazione di ciascuna parte si impegna ad avvalersi di mezzi di comunicazione elettronici e adoperarsi per mantenere un portale elettronico appositamente sviluppato per fornire informazioni e ricevere osservazioni riguardo alle consultazioni pubbliche.

3. L'autorità di regolamentazione di ciascuna parte si adopera per rendere pubblica una sintesi dei risultati delle consultazioni e delle osservazioni ricevute, a eccezione di quanto necessario a proteggere informazioni riservate o a non divulgare dati personali o contenuti inappropriati.

[1] Si precisa che il presente paragrafo non impedisce a una parte di avviare consultazioni mirate con gli interessati, alle condizioni definite dalle proprie norme e procedure.

ARTICOLO 36.8

Valutazione d'impatto

PUBLIC

1. Ciascuna parte provvede all'effettuazione da parte della propria autorità di regolamentazione, conformemente alle norme e alle procedure applicabili, di una valutazione d'impatto delle principali misure di regolamentazione in fase di preparazione.

2. Nel realizzare la valutazione d'impatto, l'autorità di regolamentazione di ciascuna parte promuove processi e meccanismi che tengano conto di quanto segue:

a) la necessità di una misura di regolamentazione, comprese la natura e l'importanza del problema che la misura è intesa ad affrontare;

b) eventuali alternative regolamentari o non regolamentari, fattibili e appropriate, che permettano di conseguire l'obiettivo di politica pubblica della parte, compresa quella di non regolamentare;

c) per quanto possibile e pertinente, il potenziale impatto sociale, economico e ambientale di tali alternative, anche sugli scambi internazionali e sulle piccole e medie imprese; e

d) il rapporto tra le alternative in esame e le norme internazionali eventualmente esistenti in materia, incluse le ragioni di eventuali divergenze, se del caso.

3. Per le valutazioni d'impatto di una misura di regolamentazione realizzate da un'autorità di regolamentazione, tale autorità elabora una relazione finale in cui illustra in dettaglio i fattori presi in considerazione nella sua valutazione e i risultati pertinenti. Tale relazione è resa pubblica nel momento in cui la misura di regolamentazione è messa a disposizione del pubblico.

PUBLIC

ARTICOLO 36.9

Valutazione retrospettiva

Le parti riconoscono che le valutazioni retrospettive periodiche delle misure di regolamentazione in vigore contribuiscono positivamente ad una riduzione degli oneri regolamentari superflui, anche a carico delle piccole e medie imprese, e ad una maggiore efficacia nel conseguimento degli obiettivi di politica pubblica. Le parti si adoperano per promuovere l'uso delle valutazioni retrospettive periodiche nei rispettivi sistemi di regolamentazione.

ARTICOLO 36.10

Registro di regolamentazione

Ciascuna parte provvede affinché le misure di regolamentazione in vigore siano pubblicate in un apposito registro che le classifichi per argomento e sia disponibile al pubblico tramite un unico sito web liberamente accessibile. Il sito web dovrebbe permettere la ricerca delle misure di regolamentazione per citazione o per lemma. Ciascuna parte aggiorna il proprio registro periodicamente.

ARTICOLO 36.11

Cooperazione e scambio di informazioni

Le parti possono cooperare al fine di agevolare l'attuazione del presente capo. Tale cooperazione può comprendere l'organizzazione di qualsiasi attività pertinente al rafforzamento della cooperazione tra le rispettive autorità di regolamentazione e lo scambio di informazioni sulle pratiche di regolamentazione di cui al presente capo.

PUBLIC

ARTICOLO 36.12

Punti di contatto

Entro un mese dall'entrata in vigore del presente accordo ciascuna parte designa un punto di contatto per agevolare lo scambio di informazioni tra le parti.

ARTICOLO 36.13

Non applicazione della risoluzione delle controversie

Il capo 38 non si applica al presente capo.

CAPO 37

PICCOLE E MEDIE IMPRESE

PUBLIC

ARTICOLO 37.1

Obiettivi

Le parti riconoscono l'importanza delle piccole e medie imprese ("PMI") nelle loro relazioni commerciali e di investimento bilaterali e riaffermano il loro impegno a rafforzare la capacità delle PMI di beneficiare della presente parte dell'accordo.

ARTICOLO 37.2

Condivisione di informazioni

1. Ciascuna parte crea o mantiene un sito web dedicato alle PMI accessibile al pubblico, contenente informazioni relative alla presente parte dell'accordo, tra cui:

a) una sintesi della presente parte dell'accordo; e

b) informazioni destinate alle PMI, contenenti:

i) una descrizione delle disposizioni della presente parte dell'accordo che ciascuna parte ritiene pertinenti per le PMI di entrambe le parti; e

ii) qualsiasi altra informazione supplementare che la parte considera utile per le PMI interessate a beneficiare delle opportunità offerte dalla presente parte dell'accordo.

2. Ciascuna parte inserisce nel sito web di cui al paragrafo 1 un link internet che rinvia:

a) al testo della presente parte dell'accordo, compresi gli allegati e le appendici, in particolare le tabelle dei dazi e le regole di origine specifiche per prodotto;

b) al sito web equivalente dell'altra parte; e

c) ai siti web delle proprie autorità che a suo parere forniscono informazioni utili alle persone interessate a realizzare scambi e svolgere attività commerciali nel territorio di tale parte.

3. Ciascuna parte inserisce nel sito web di cui al paragrafo 1 un link internet che rinvia ai siti web delle proprie autorità con informazioni relative a quanto segue:

a) normativa doganale e procedure per l'importazione, l'esportazione e il transito, nonché i pertinenti moduli e documenti e altre informazioni necessarie;

PUBLIC

b) disposizioni regolamentari e procedure in materia di diritti di proprietà intellettuale, comprese le indicazioni geografiche;

c) regolamentazioni tecniche, compresi, ove necessario, le procedure obbligatorie di valutazione della conformità e i link agli elenchi degli organismi di valutazione della conformità, nei casi in cui sia obbligatoria la valutazione della conformità da parte di terzi, di cui al capo 16;

d) misure sanitarie e fitosanitarie relative all'importazione e all'esportazione di cui al capo 13;

e) norme in materia di appalti pubblici, e una banca dati contenente gli avvisi di appalti pubblici e altre disposizioni pertinenti del capo 28;

f) procedure di registrazione delle imprese; e

g) altre informazioni che la parte ritiene possano essere utili per le PMI.

4. Ciascuna parte inserisce nel sito web di cui al paragrafo 1 un link internet a una banca dati che sia consultabile elettronicamente per codice del sistema armonizzato e che contenga le seguenti informazioni relative all'accesso al suo mercato:

a) aliquote dei dazi doganali e contingenti, comprese le aliquote dei dazi doganali della nazione più favorita, aliquote relative ai paesi non beneficiari del regime della nazione più favorita, aliquote preferenziali e contingenti tariffari;

PUBLIC

b) accise;

c) imposte (come l'imposta sul valore aggiunto);

d) diritti doganali o di altro tipo, compresi quelli specifici per prodotto;

e) regole di origine di cui al capo 10;

f) restituzione o differimento dei dazi o altri tipi di esoneri volti alla riduzione o al rimborso dei dazi doganali o alla rinuncia a tali dazi;

g) criteri utilizzati per determinare il valore in dogana della merce;

h) altre misure tariffarie;

i) informazioni necessarie per le procedure di importazione; e

j) informazioni connesse alle misure o alle normative non tariffarie.

5. Ciascuna parte aggiorna periodicamente, o quando richiesto dall'altra parte, le informazioni e i link di cui ai paragrafi da 1 a 4 che mantiene sul proprio sito web al fine di garantire che siano aggiornati e accurati.

6. Ciascuna parte provvede affinché le informazioni di cui al presente articolo siano presentate in un modo atto a consentirne l'uso da parte delle PMI. Ciascuna parte si adopera per rendere disponibili tali informazioni in lingua inglese.

PUBLIC

7. Le parti si astengono dall'imporre oneri alle persone di una parte per l'accesso alle informazioni fornite a norma dei paragrafi da 1 a 4.

PUBLIC

ARTICOLO 37.3

Punti di contatto per le PMI

1. Ciascuna parte comunica all'altra parte i dati del proprio punto di contatto per le PMI incaricato di svolgere le funzioni elencate nel presente articolo. Ciascuna parte notifica tempestivamente all'altra parte eventuali modifiche dei dati di tali punti di contatto.

2. I punti di contatto per le PMI:

a) garantiscono che nell'attuazione della presente parte dell'accordo siano prese in considerazione le esigenze delle PMI, in modo che le PMI di entrambe le parti possano beneficiare delle nuove opportunità offerte dalla presente parte dell'accordo;

b) garantiscono che le informazioni di cui all'articolo 37.2 siano aggiornate e pertinenti per le PMI. Ciascuna parte può, tramite il punto di contatto per le PMI, proporre informazioni supplementari che l'altra parte può includere tra le informazioni che devono essere fornite conformemente all'articolo 37.2;

c) esaminano qualsiasi questione pertinente per le PMI in relazione all'attuazione della presente parte dell'accordo, tra cui:

i) lo scambio di informazioni per assistere il comitato misto nel suo compito di monitoraggio e attuazione degli aspetti della presente parte dell'accordo attinenti alle PMI;

ii) l'assistenza ai sottocomitati e ai punti di contatto istituiti dalla presente parte dell'accordo nell'esaminare questioni rilevanti per le PMI;

d) riferiscono periodicamente sulle loro attività, congiuntamente o individualmente, al comitato misto per esame; e

e) esaminano qualsiasi altra questione eventualmente concordata dalle parti riguardo alle PMI nell'ambito della presente parte dell'accordo.

3. I punti di contatto per le PMI si riuniscono quando sia ritenuto necessario e svolgono le loro attività avvalendosi dei canali di comunicazione concordati dalle parti, tra cui la posta elettronica, le videoconferenze o altri mezzi.

4. Nello svolgimento delle loro attività i punti di contatto per le PMI possono cercare di collaborare, se del caso, con esperti e organizzazioni esterne.

PUBLIC

ARTICOLO 37.4

Non applicazione della risoluzione delle controversie

Il capo 38 non si applica al presente capo.

PUBLIC

CAPO 38

RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

SEZIONE A

OBIETTIVO E AMBITO DI APPLICAZIONE

ARTICOLO 38.1

Obiettivo

Obiettivo del presente capo è istituire un meccanismo efficace ed efficiente per evitare e risolvere le controversie tra le parti riguardo all'interpretazione e all'applicazione della presente parte del presente accordo al fine di giungere a una soluzione concordata.

ARTICOLO 38.2

Ambito di applicazione

Salvo altrimenti disposto nella presente parte del presente accordo, il presente capo si applica alle controversie tra le parti riguardo all'interpretazione e all'applicazione delle disposizioni della presente parte del presente accordo ("disposizioni contemplate").

PUBLIC

ARTICOLO 38.3

Definizioni

Ai fini del presente capo e degli allegati 38-A e 38-B si applicano le definizioni seguenti:

a) "parte attrice" la parte che chiede la costituzione di un panel a norma dell'articolo 38.5;

b) "mediatore": una persona che è stata scelta come mediatore conformemente all'articolo 38.27;

c) "panel": un panel costituito a norma dell'articolo 38.6;

d) "membro del panel": un membro di un panel; e

e) "parte convenuta": la parte chiamata a rispondere della violazione di una disposizione contemplata.

PUBLIC

SEZIONE B

CONSULTAZIONI

ARTICOLO 38.4

Consultazioni

1. Le parti si adoperano per risolvere le controversie di cui all'articolo 38.2 avviando consultazioni in buona fede al fine di giungere a una soluzione concordata.

2. Una parte che desidera chiedere l'avvio di consultazioni presenta una richiesta scritta all'altra parte, indicando la misura in questione e le disposizioni contemplate che ritiene applicabili.

3. La parte cui è rivolta richiesta di consultazioni risponde tempestivamente alla richiesta e comunque entro 10 giorni dalla data di presentazione della richiesta di consultazioni. Le consultazioni si tengono entro 30 giorni dalla data di presentazione della richiesta di consultazioni e, salvo diversa decisione delle parti, si svolgono nel territorio della parte cui è rivolta la richiesta. Le consultazioni si ritengono concluse 46 giorni dopo la data di presentazione della richiesta di consultazioni, salvo qualora le parti decidano di proseguirle.

4. Le consultazioni su questioni urgenti, comprese quelle che coinvolgono merci deperibili o merci o servizi di carattere stagionale, si tengono entro 15 giorni dalla data di presentazione della richiesta di consultazioni. Le consultazioni si ritengono concluse 23 giorni dopo la data di presentazione della richiesta di consultazioni, salvo qualora le parti decidano di proseguirle.

5. Nel corso delle consultazioni, ciascuna parte fornisce sufficienti informazioni fattuali onde consentire un'analisi completa del modo in cui la misura in questione potrebbe incidere sull'applicazione della presente parte del presente accordo. Ciascuna parte si adopera per assicurare la partecipazione di personale delle proprie autorità pubbliche competenti provvisto di conoscenze adeguate nella materia oggetto delle consultazioni.

6. Le consultazioni e, in particolare, tutte le informazioni indicate come riservate e le posizioni assunte da una parte nel corso delle consultazioni sono riservate e lasciano impregiudicati i diritti di ciascuna parte in eventuali procedimenti successivi.

PUBLIC

7. Se la parte cui è rivolta la richiesta di consultazioni non risponde alla richiesta entro 10 giorni dalla data della sua presentazione, se le consultazioni non si tengono nei termini previsti al paragrafo 3 o al paragrafo 4, se le parti convengono di non tenere consultazioni o se le consultazioni si sono concluse senza giungere a una soluzione concordata, la parte che ha chiesto l'avvio di consultazioni può avvalersi dell'articolo 38.5.

PUBLIC

SEZIONE C

PROCEDURE DEL PANEL

ARTICOLO 38.5

Avvio delle procedure del panel

1. Se le parti non riescono a risolvere la questione mediante le consultazioni di cui all'articolo 38.4, la parte che ha chiesto l'avvio di consultazioni può chiedere la costituzione di un panel.

2. La richiesta di costituzione di un panel è presentata all'altra parte per iscritto. Nella richiesta la parte attrice indica la misura in questione, precisa le disposizioni contemplate che ritiene applicabili e spiega, in modo sufficientemente articolato da chiarire la base giuridica della contestazione, i motivi per cui tale misura costituisce una violazione delle disposizioni contemplate.

ARTICOLO 38.6

Costituzione di un panel

1. Un panel si compone di tre membri.

2. Entro 14 giorni dalla data di presentazione della richiesta di costituzione di un panel alla parte convenuta, le parti si consultano al fine di giungere a un accordo sulla composizione del panel.

3. Qualora le parti non giungano a un accordo sulla composizione del panel entro il termine di cui al paragrafo 2 del presente articolo, ciascuna parte, entro 10 giorni dalla data di scadenza del termine di cui al paragrafo 2 del presente articolo, nomina un membro del panel dal sottoelenco di tale parte stabilito a norma dell'articolo 38.8, paragrafo 1. Qualora la parte convenuta non nomini un membro del panel dal proprio sottoelenco entro tale termine, il copresidente del comitato misto della parte attrice, entro cinque giorni dalla data di scadenza di detto termine, estrae a sorte il membro del panel dal sottoelenco di tale parte. Il copresidente del comitato misto della parte attrice può delegare tale estrazione a sorte del membro del panel.

4. Qualora le parti non giungano a un accordo sul presidente del panel entro il termine di cui al paragrafo 2 del presente articolo, il copresidente del comitato misto della parte attrice, entro 10 giorni dalla data di scadenza di detto termine, estrae a sorte il presidente del panel dal sottoelenco di presidenti stabilito a norma dell'articolo 38.8, paragrafo 1, lettera c). Il copresidente del comitato misto della parte attrice può delegare tale estrazione a sorte del presidente del panel.

PUBLIC

5. Salvo diversa decisione delle parti, il panel si considera costituito 15 giorni dopo la data in cui i tre membri del panel selezionati hanno notificato alle parti l'accettazione della nomina conformemente all'allegato 38-A. Ciascuna parte rende tempestivamente pubblica la data di costituzione del panel.

6. Qualora uno degli elenchi di cui all'articolo 38.8 non sia ancora stato stabilito o non contenga nominativi sufficienti nel momento in cui è presentata una richiesta a norma del paragrafo 3 o del paragrafo 4 del presente articolo, i membri del panel sono estratti a sorte tra i nominativi formalmente proposti da una o da entrambe le parti conformemente all'allegato 38-A.

PUBLIC

ARTICOLO 38.7

Scelta del foro

1. In caso di controversia in merito a una misura specifica che comporti la presunta violazione di un obbligo derivante dalla presente parte dell'accordo e di un obbligo sostanzialmente equivalente derivante da un altro accordo internazionale di cui entrambe le parti sono firmatarie, compreso l'accordo OMC, la parte attrice sceglie il foro in cui risolvere la controversia.

2. Dopo aver scelto il foro e avviato le procedure di risoluzione delle controversie a norma della presente sezione o di un altro accordo internazionale per quanto riguarda la misura specifica di cui al paragrafo 1, una parte non avvia procedure di risoluzione delle controversie a norma rispettivamente di tale altro accordo internazionale o della presente sezione, salvo qualora il foro scelto per primo non riesca, per motivi procedurali o giurisdizionali, a procedere a constatazioni.

3. Ai fini del presente articolo:

a) le procedure di risoluzione delle controversie a norma della presente sezione si considerano avviate con la richiesta di costituzione di un panel presentata da una parte a norma dell'articolo 38.5;

b) le procedure di risoluzione delle controversie a norma dell'accordo OMC si considerano avviate con la richiesta di costituzione di un panel presentata da una parte a norma dell'articolo 6 dell'intesa sulle norme e sulle procedure che disciplinano la risoluzione delle controversie di cui all'allegato 2 dell'accordo OMC; e

c) le procedure di risoluzione delle controversie a norma di un altro accordo si considerano avviate conformemente alle disposizioni pertinenti di tale accordo.

4. Fatto salvo il paragrafo 2, nessuna disposizione della presente parte dell'accordo osta a che una parte proceda a una sospensione degli obblighi autorizzata dall'organo di conciliazione dell'OMC o autorizzata in conformità delle procedure di risoluzione delle controversie di un altro accordo internazionale di cui le parti sono firmatarie. Non può essere invocato né l'accordo OMC né un altro accordo internazionale tra le parti per impedire a una parte di procedere a una sospensione degli obblighi a norma della presente sezione.

PUBLIC

ARTICOLO 38.8

Elenchi dei membri del panel

PUBLIC

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente accordo, il comitato misto stabilisce un elenco di almeno 15 persone disposte e idonee a esercitare la funzione di membro del panel. Tale elenco si compone di tre sottoelenchi:

a) un sottoelenco di persone stabilito in base alle proposte della parte UE;

b) un sottoelenco di persone stabilito in base alle proposte del Cile; e

c) un sottoelenco di persone che non sono cittadini né dell'una né dell'altra parte e che esercitano la funzione di presidente del panel.

2. Ogni sottoelenco consta di almeno cinque persone. Il comitato misto provvede affinché l'elenco contenga sempre tale numero minimo di persone.

3. Il comitato misto può stabilire elenchi aggiuntivi di persone con competenze in settori specifici contemplati dalla presente parte del presente accordo. Previo accordo delle parti, tali elenchi aggiuntivi sono utilizzati per costituire il panel secondo la procedura di cui all'articolo 38.6.

ARTICOLO 38.9

Requisiti per i membri del panel

PUBLIC

1. Ciascun membro del panel:

a) possiede comprovate competenze nel campo del diritto e del commercio internazionale e in altre materie contemplate dalla presente parte del presente accordo;

b) è indipendente dalle parti, non è collegato alle parti né riceve istruzioni dalle medesime;

c) esercita le sue funzioni a titolo personale e non riceve istruzioni da alcuna organizzazione o alcun governo sulle materie attinenti alla controversia; e

d) rispetta l'allegato 38-B.

2. Oltre a soddisfare i requisiti di cui al paragrafo 1, il presidente dispone di esperienza in merito alle procedure di risoluzione delle controversie.

3. Considerato l'oggetto di una precisa controversia, le parti possono convenire di derogare ai requisiti di cui al paragrafo 1, lettera a).

ARTICOLO 38.10

Funzioni del panel

Il panel:

a) effettua una valutazione oggettiva della questione sottoposta al suo esame, compresa una valutazione oggettiva dei fatti alla base della controversia come pure dell'applicabilità delle disposizioni contemplate e della conformità a tali disposizioni;

b) espone, nelle sue decisioni e relazioni, le constatazioni sui fatti, l'applicabilità delle disposizioni contemplate e la logica cui si ispirano le sue constatazioni e le sue conclusioni; e

c) dovrebbe tenere regolarmente consultazioni con le parti e offrire adeguate possibilità per giungere a una soluzione concordata.

ARTICOLO 38.11

Mandato

1. Salvo diversa decisione delle parti entro cinque giorni dalla data di costituzione del panel, il panel ha il mandato seguente:

"esaminare, alla luce delle pertinenti disposizioni della parte III dell'accordo quadro avanzato tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra, menzionate dalle parti, la questione oggetto della richiesta di costituzione del panel, procedere a constatazioni sulla conformità della misura in questione alle disposizioni contemplate della parte III di tale accordo e presentare una relazione conformemente all'articolo 38.13 di detto accordo".

PUBLIC

2. Le parti, qualora concordino un mandato diverso da quello di cui al paragrafo 1, notificano al panel il mandato concordato entro il termine di cui al paragrafo 1.

PUBLIC

ARTICOLO 38.12

Decisione sull'urgenza

1. Su richiesta di una parte, il panel decide, entro 10 giorni dalla data della sua costituzione, se la controversia riguarda una questione urgente.

2. In caso di urgenza, i termini applicabili di cui alla presente sezione sono dimezzati, ad eccezione dei termini di cui agli articoli 38.6 e 38.11.

ARTICOLO 38.13

Relazione interinale e relazione finale

1. Il panel presenta una relazione interinale alle parti entro 90 giorni dalla data della sua costituzione. Qualora il panel non ritenga possibile il rispetto di tale termine, il presidente del panel ne dà notifica alle parti, indicando i motivi del ritardo e la data alla quale il panel prevede di presentare la relazione interinale. In ogni caso il panel presenta la relazione interinale entro 120 giorni dalla data della sua costituzione.

2. Ciascuna parte può presentare al panel una richiesta scritta di riesame di precisi aspetti della relazione interinale entro 10 giorni dalla data di presentazione di tale relazione. Una parte può presentare osservazioni sulla richiesta dell'altra parte entro sei giorni dalla data di presentazione di tale richiesta.

3. Se non è presentata alcuna richiesta a norma del paragrafo 2, la relazione interinale diventa la relazione finale.

4. Il panel presenta la sua relazione finale alle parti entro 120 giorni dalla data della sua costituzione. Qualora il panel non ritenga possibile il rispetto di tale termine, il presidente del panel ne dà notifica alle parti, indicando i motivi del ritardo e la data alla quale il panel prevede di presentare la relazione finale. In ogni caso il panel presenta la relazione finale entro 150 giorni dalla data della sua costituzione.

5. La relazione finale comprende un'analisi delle eventuali richieste scritte delle parti riguardo alla relazione interinale e tratta chiaramente le osservazioni delle parti. Nella relazione interinale e nella relazione finale il panel espone quanto segue:

a) una sezione descrittiva contenente una sintesi delle argomentazioni delle parti e delle osservazioni di cui al paragrafo 2;

PUBLIC

b) le sue constatazioni sui fatti alla base della controversia e sull'applicabilità delle pertinenti disposizioni contemplate;

c) le sue constatazioni sul fatto se la misura in questione sia o no conforme alle pertinenti disposizioni contemplate; e

d) i motivi delle constatazioni di cui alle lettere b) e c).

6. La relazione finale è definitiva e vincolante per le parti.

PUBLIC

ARTICOLO 38.14

Misure di conformità

1. La parte convenuta prende tutte le misure necessarie per ottemperare tempestivamente alla relazione finale al fine di conformarsi alle disposizioni contemplate.

2. La parte convenuta notifica alla parte attrice, entro 30 giorni dalla data di presentazione della relazione finale, le misure che ha preso o intende prendere per conformarsi alla relazione finale.

ARTICOLO 38.15

Periodo ragionevole

1. La parte convenuta, qualora non possa assicurare immediatamente la conformità, notifica alla parte attrice, entro 30 giorni dalla data di presentazione della relazione finale, la durata del periodo ragionevole che le sarà necessario per conformarsi. Le parti si adoperano per concordare la durata del periodo ragionevole per conformarsi alla relazione finale.

2. Qualora le parti non convengano sulla durata del periodo ragionevole, la parte attrice può chiedere per iscritto al panel originario, non prima di 20 giorni dalla data di presentazione della notifica di cui al paragrafo 1, di stabilire la durata del periodo ragionevole. Il panel comunica la propria decisione alle parti entro 20 giorni dalla data in cui è stata presentata la richiesta.

3. La parte convenuta notifica alla parte attrice, almeno un mese prima della scadenza del periodo ragionevole, i progressi compiuti nel conformarsi alla relazione finale.

4. Le parti possono convenire di prorogare il periodo ragionevole.

PUBLIC

ARTICOLO 38.16

Verifica della conformità

1. La parte convenuta notifica alla parte attrice, entro la data di scadenza del periodo ragionevole di cui all'articolo 38.15, le misure prese per conformarsi alla relazione finale.

2. In caso di disaccordo tra le parti sull'esistenza di una misura di conformità o sulla compatibilità tra una misura di conformità presa e le disposizioni contemplate, la parte attrice può chiedere per iscritto al panel originario di pronunciarsi in merito. La richiesta indica la misura in questione e spiega, in modo sufficientemente articolato da chiarire la base giuridica della contestazione, i motivi per cui tale misura costituisce una violazione delle disposizioni contemplate. Il panel comunica la propria decisione alle parti entro 46 giorni dalla data in cui è stata presentata la richiesta.

ARTICOLO 38.17

Misure correttive temporanee

1. La parte convenuta presenta, su richiesta e previa consultazione della parte attrice, un'offerta di compensazione temporanea se:

a) la parte convenuta notifica alla parte attrice che è impossibile conformarsi alla relazione finale;

PUBLIC

b) la parte convenuta non notifica le misure di conformità che ha preso o intende prendere entro il termine di cui all'articolo 38.14 o omette di notificare le misure di conformità che ha preso prima della data di scadenza del periodo ragionevole di cui all'articolo 38.15;

c) il panel constata l'inesistenza delle misure di conformità conformemente all'articolo 38.16; o

d) il panel constata l'incompatibilità tra la misura di conformità presa e le disposizioni contemplate conformemente all'articolo 38.16.

2. In una qualsiasi delle circostanze di cui al paragrafo 1, lettera a), b), c) o d), la parte attrice può notificare alla parte convenuta la propria intenzione di sospendere gli obblighi di cui alle disposizioni contemplate se:

a) la parte attrice decide di non presentare una richiesta a norma del paragrafo 1; o

b) la parte attrice ha presentato una richiesta a norma del paragrafo 1 e le parti non giungono a un accordo sulla compensazione temporanea entro 20 giorni dalla data di scadenza del periodo ragionevole di cui all'articolo 38.15 o dalla comunicazione della decisione del panel a norma dell'articolo 38.16.

3. La parte attrice può sospendere gli obblighi 10 giorni dopo la data di presentazione della notifica di cui al paragrafo 2, salvo qualora la parte convenuta abbia presentato una richiesta a norma del paragrafo 6.

PUBLIC

4. Il livello di sospensione degli obblighi non supera il livello equivalente all'annullamento o al pregiudizio dei benefici causato dalla violazione. La notifica di cui al paragrafo 2 precisa il livello di sospensione degli obblighi prospettata.

5. Nel valutare quali obblighi sospendere, la parte attrice dovrebbe in primo luogo cercare di sospendere gli obblighi di cui allo stesso settore o agli stessi settori interessati dalla misura che il panel ha giudicato incompatibile con le disposizioni contemplate. La sospensione degli obblighi può essere applicata a un settore o a settori contemplati dalla presente parte del presente accordo diversi da quelli in cui il panel ha constatato l'annullamento o il pregiudizio dei benefici, in particolare se la parte attrice ritiene che tale sospensione nell'altro settore o negli altri settori sia possibile o efficace per favorire la conformità.

6. Se ritiene che il livello notificato di sospensione degli obblighi prospettata sia superiore al livello equivalente all'annullamento o al pregiudizio dei benefici causato dalla violazione, la parte convenuta può, prima della scadenza del termine di cui al paragrafo 3, chiedere per iscritto al panel originario di pronunciarsi in merito. Il panel comunica alle parti la propria decisione in merito al livello di sospensione degli obblighi entro 30 giorni dalla data della richiesta. La parte attrice non sospende alcun obbligo fino a quando il panel non ha comunicato la propria decisione. La sospensione degli obblighi è coerente con tale decisione.

7. La sospensione degli obblighi o la compensazione di cui al presente articolo è temporanea e non si applica dopo che:

a) le parti sono giunte a una soluzione concordata a norma dell'articolo 38.32;

b) le parti hanno convenuto che la misura di conformità presa ha permesso alla parte convenuta di conformarsi alle disposizioni contemplate; o

PUBLIC

c) la misura di conformità presa che il panel ha giudicato incompatibile con le disposizioni contemplate è stata revocata o modificata per permettere alla parte convenuta di conformarsi a dette disposizioni.

PUBLIC

ARTICOLO 38.18

Riesame delle misure di conformità successive alle misure correttive temporanee

1. La parte convenuta notifica alla parte attrice le misure di conformità prese a seguito della sospensione degli obblighi o dell'applicazione della compensazione temporanea, a seconda dei casi. Tranne che nei casi di cui al paragrafo 2, la parte attrice revoca la sospensione degli obblighi entro 30 giorni dalla data di presentazione di tale notifica. Nei casi in cui è stata applicata una compensazione, e tranne che nei casi di cui al paragrafo 2, la parte convenuta può revocare l'applicazione della compensazione entro 30 giorni dalla data di presentazione della notifica dell'avvenuta conformità.

2. Se entro 30 giorni dalla data di presentazione di tale notifica le parti non giungono a un accordo sul fatto che la misura notificata conformemente al paragrafo 1 ha permesso alla parte convenuta di conformarsi alle disposizioni contemplate, la parte attrice chiede per iscritto al panel originario di pronunciarsi in merito. Il panel comunica la propria decisione alle parti entro 46 giorni dalla data in cui è stata presentata la richiesta. Se il panel constata che la misura di conformità presa è conforme alle disposizioni contemplate, la sospensione degli obblighi o la compensazione, a seconda dei casi, è revocata. La parte attrice, se del caso, adegua il livello di sospensione degli obblighi o il livello della compensazione in base alla decisione del panel.

3. Se ritiene che il livello di sospensione applicato dalla parte attrice sia superiore al livello equivalente all'annullamento o al pregiudizio dei benefici causato dalla violazione, la parte convenuta può chiedere per iscritto al panel originario di pronunciarsi in merito.

PUBLIC

ARTICOLO 38.19

Sostituzione dei membri del panel

Se durante le procedure del panel a norma della presente sezione un membro del panel non è in grado di partecipare, rinuncia a partecipare o deve essere sostituito perché non rispetta le prescrizioni dell'allegato 38-B, è nominato un nuovo membro del panel conformemente all'articolo 38.6. Il termine per la presentazione di una relazione o di una decisione di cui alla presente sezione è prorogato per il tempo necessario alla nomina del nuovo membro del panel.

ARTICOLO 38.20

Regolamento interno

1. Le procedure del panel a norma della presente sezione sono disciplinate dal presente capo e dall'allegato 38-A.

2. Le udienze del panel sono aperte al pubblico, salvo altrimenti disposto nell'allegato 38-A.

ARTICOLO 38.21

Sospensione e chiusura della procedura

1. Su richiesta congiunta delle parti, il panel sospende i lavori in qualsiasi momento per un periodo concordato dalle parti non superiore a 12 mesi consecutivi.

2. Il panel riprende i lavori prima della fine del periodo di sospensione su richiesta scritta di entrambe le parti oppure alla fine di detto periodo su richiesta scritta di una delle parti. La parte richiedente notifica la richiesta all'altra parte. Se una parte non chiede la ripresa dei lavori del panel alla fine del periodo di sospensione, l'autorità del panel decade e si pone fine alla procedura di risoluzione delle controversie.

3. In caso di sospensione dei lavori del panel a norma del presente articolo, i termini pertinenti ai sensi della presente sezione sono prorogati per un periodo di tempo corrispondente alla durata della sospensione dei lavori del panel.

ARTICOLO 38.22

Diritto di chiedere informazioni

1. Il panel, su richiesta di una parte o di propria iniziativa, può chiedere alle parti le informazioni che ritenga necessarie e appropriate. Le parti rispondono tempestivamente e in modo esauriente a qualsiasi richiesta di tali informazioni da parte del panel.

PUBLIC

2. Il panel, su richiesta di una parte o di propria iniziativa, può chiedere a qualsiasi fonte le informazioni che ritenga necessarie e appropriate. Il panel ha anche il diritto di chiedere il parere di esperti, comprese informazioni e consulenza tecnica, se lo ritiene opportuno e fatti salvi, se del caso, i termini e le condizioni concordati dalle parti.

3. Il panel esamina le comunicazioni *amicus curiae* delle persone fisiche di una parte o delle persone giuridiche stabilite in una parte conformemente all'allegato 38-A.

4. Tutte le informazioni ottenute dal panel a norma del presente articolo sono comunicate alle parti e le parti possono formulare osservazioni al riguardo.

PUBLIC

ARTICOLO 38.23

Norme di interpretazione

1. Il panel interpreta le disposizioni contemplate conformemente alle norme di interpretazione consuetudinarie del diritto internazionale pubblico, comprese quelle codificate dalla convenzione di Vienna sul diritto dei trattati.

2. Il panel tiene conto anche delle pertinenti interpretazioni formulate nelle relazioni dei panel dell'OMC e dell'organo d'appello adottate dall'organo di conciliazione dell'OMC.

3. Le relazioni e le decisioni del panel non possono ampliare né ridurre i diritti e gli obblighi delle parti derivanti dalla presente parte dell'accordo.

PUBLIC

ARTICOLO 38.24

Relazioni e decisioni del panel

1. Le deliberazioni del panel rimangono riservate. Il panel si adopera per redigere relazioni e adottare decisioni per consenso. Se ciò risulta impossibile, il panel decide con votazione a maggioranza. In nessun caso sono rese pubbliche le opinioni individuali dei membri del panel.

2. Ciascuna parte rende pubbliche le proprie comunicazioni così come le relazioni e le decisioni del panel, fatta salva la tutela delle informazioni riservate.

3. Le relazioni e le decisioni del panel sono accettate senza riserve dalle parti. Esse non creano alcun diritto né alcun obbligo per le persone.

4. Il panel e le parti considerano riservate le informazioni che una parte ha comunicato al panel conformemente all'allegato 38-A.

SEZIONE D

MECCANISMO DI MEDIAZIONE

PUBLIC

ARTICOLO 38.25

Obiettivo

1. Il meccanismo di mediazione ha l'obiettivo di agevolare la ricerca di una soluzione concordata mediante una procedura esauriente e rapida con l'assistenza di un mediatore.

2. La procedura di mediazione può essere avviata solo di comune accordo tra le parti al fine di cercare soluzioni concordate e prendere in considerazione eventuali pareri e soluzioni proposte dal mediatore.

ARTICOLO 38.26

Avvio della procedura di mediazione

1. Una parte ("parte richiedente) può chiedere in qualsiasi momento all'altra parte ("parte chiamata a rispondere"), per iscritto, di avviare una procedura di mediazione in relazione a qualsiasi misura della parte chiamata a rispondere che asseritamente pregiudichi gli scambi o gli investimenti tra le parti.

2. La richiesta di cui al paragrafo 1 è sufficientemente particolareggiata da consentire alla parte richiedente di esporre chiaramente i suoi argomenti e:

a) indica la misura in questione;

b) precisa gli effetti negativi che, secondo la parte richiedente, la misura ha o avrà sugli scambi o sugli investimenti tra le parti; e

c) spiega la relazione esistente, secondo la parte richiedente, tra tali effetti e la misura.

3. La parte chiamata a rispondere esamina la richiesta con la dovuta attenzione e trasmette alla parte richiedente la sua accettazione o il suo rifiuto per iscritto entro 10 giorni dalla data della sua presentazione; in caso contrario, la richiesta è considerata respinta.

ARTICOLO 38.27

Scelta del mediatore

1. Le parti si adoperano per giungere a un accordo sulla scelta del mediatore entro 14 giorni dalla data di avvio della procedura di mediazione.

PUBLIC

2. Qualora le parti non riescano a giungere a un accordo sulla scelta del mediatore entro il termine di cui al paragrafo 1 del presente articolo, ciascuna parte può chiedere al copresidente del comitato misto della parte richiedente di estrarre a sorte il mediatore, entro cinque giorni dalla data della richiesta, dal sottoelenco di presidenti stabilito a norma dell'articolo 38.8, paragrafo 1, lettera c). Il copresidente del comitato misto della parte richiedente può delegare tale estrazione a sorte del mediatore.

3. Qualora il sottoelenco di presidenti di cui all'articolo 38.8, paragrafo 1, lettera c), non sia ancora stato stabilito nel momento in cui è presentata una richiesta a norma dell'articolo 38.26, il mediatore è estratto a sorte tra i nominativi formalmente proposti da una parte o da entrambe le parti per tale sottoelenco.

4. Salvo diversa decisione delle parti, il mediatore non è cittadino né è alle dipendenze dell'una o dell'altra parte.

5. Il mediatore rispetta l'allegato 38-B.

PUBLIC

ARTICOLO 38.28

Regole della procedura di mediazione

1. Entro 10 giorni dalla data di nomina del mediatore, la parte richiedente presenta per iscritto al mediatore e alla parte chiamata a rispondere una descrizione dettagliata del problema, in particolare per quanto riguarda il funzionamento della misura in questione e i suoi possibili effetti negativi sugli scambi o sugli investimenti. Entro 20 giorni dalla data di presentazione di tale descrizione, la parte chiamata a rispondere può trasmettere per iscritto le proprie osservazioni in merito alla descrizione. Una parte può inserire nella descrizione o nelle osservazioni le informazioni ritenute pertinenti.

2. Il mediatore assiste le parti in modo trasparente per fare chiarezza sulla misura in questione e sui suoi possibili effetti negativi sugli scambi o sugli investimenti. Il mediatore può, in particolare, organizzare riunioni tra le parti, consultare le parti congiuntamente o separatamente, chiedere l'assistenza o la consulenza di esperti e portatori di interessi e fornire ogni ulteriore sostegno di cui le parti facciano richiesta. Il mediatore consulta le parti prima di chiedere l'assistenza o la consulenza di esperti e portatori di interessi.

3. Il mediatore può fornire pareri e sottoporre una soluzione all'esame delle parti. Le parti possono accettare o respingere la soluzione proposta o concordare una diversa soluzione. La consulenza o le osservazioni del mediatore non riguardano la compatibilità della misura in questione con la presente parte del presente accordo.

PUBLIC

4. La procedura di mediazione si svolge nel territorio della parte chiamata a rispondere o, previo accordo tra le parti, in qualsiasi altro luogo o con qualsiasi altro mezzo.

5. Le parti si adoperano per giungere a una soluzione concordata entro 60 giorni dalla data di nomina del mediatore. In attesa di un accordo definitivo, le parti possono prendere in considerazione eventuali soluzioni provvisorie, in particolare se la misura riguarda merci deperibili o merci o servizi di carattere stagionale.

6. Su richiesta di una delle parti, il mediatore trasmette alle parti un progetto di relazione dei fatti in cui indica:

a) una breve sintesi della misura in questione;

b) le procedure applicate; e

c) se del caso, l'eventuale soluzione concordata, comprese eventuali soluzioni provvisorie.

7. Il mediatore dà alle parti 15 giorni dalla data di presentazione del progetto di relazione dei fatti per formulare osservazioni sullo stesso. Una volta esaminate le osservazioni ricevute dalle parti, il mediatore trasmette loro la relazione finale dei fatti entro 15 giorni dal ricevimento delle osservazioni. Il progetto di relazione dei fatti e la relazione finale dei fatti non contengono alcuna interpretazione della presente parte del presente accordo.

PUBLIC

8. La procedura di mediazione si conclude:

a) con l'adozione, ad opera delle parti, di una soluzione concordata, alla data della sua notifica al mediatore;

b) con un accordo tra le parti in qualsiasi fase della procedura, alla data della notifica di tale accordo al mediatore;

c) con una dichiarazione scritta con la quale il mediatore, dopo aver consultato le parti, comunica che ulteriori sforzi di mediazione sarebbero vani, alla data della notifica di tale dichiarazione alle parti; o

d) con una dichiarazione scritta di una delle parti al termine della ricerca di soluzioni concordate nel quadro della procedura di mediazione e previo esame dei pareri e delle soluzioni proposte dal mediatore, alla data della notifica di tale dichiarazione al mediatore e all'altra parte.

ARTICOLO 38.29

Riservatezza

Salvo diversa decisione delle parti, tutte le fasi della procedura di mediazione, compresi i pareri o le soluzioni proposte, sono riservate. Una parte può rivelare al pubblico che è in corso una mediazione.

PUBLIC

ARTICOLO 38.30

Rapporto con le procedure di risoluzione delle controversie

1. La procedura di mediazione lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi delle parti a norma delle sezioni B e C o delle procedure di risoluzione delle controversie previste da qualsiasi altro accordo.

2. Le parti non adducono né presentano come prove in altre procedure di risoluzione delle controversie a norma del presente accordo o di qualsiasi altro accordo, né un panel prende in considerazione:

a) le posizioni assunte dall'altra parte nel corso della procedura di mediazione o le informazioni raccolte esclusivamente a norma dell'articolo 38.28, paragrafo 2;

b) la volontà manifestata dall'altra parte di accettare una soluzione in rapporto alla misura oggetto della mediazione; o

c) i pareri o le proposte formulati dal mediatore.

3. Salvo diversa decisione delle parti, un mediatore non può essere un membro del panel nelle procedure di risoluzione delle controversie a norma del presente accordo o di qualsiasi altro accordo aventi ad oggetto la stessa questione per la quale è stato mediatore.

PUBLIC

SEZIONE E

DISPOSIZIONI COMUNI

PUBLIC

ARTICOLO 38.31

Richiesta di informazioni

1. Prima della presentazione di una richiesta di consultazioni o di mediazione a norma rispettivamente dell'articolo 38.4 o dell'articolo 38.26, una parte può chiedere all'altra parte informazioni su una misura che asseritamente pregiudica gli scambi o gli investimenti tra le parti. La parte cui è rivolta la richiesta risponde per iscritto, entro 20 giorni dalla data di presentazione della stessa, comunicando le proprie osservazioni in merito alle informazioni richieste.

2. Qualora ritenga impossibile dare una risposta entro 20 giorni dalla data di presentazione della richiesta, la parte cui è rivolta la richiesta ne dà tempestivamente notifica all'altra parte, indicando i motivi del ritardo e fornendo una previsione del termine minimo entro il quale sarà in grado di rispondere.

3. Di norma una parte è tenuta a chiedere informazioni a norma del paragrafo 1 del presente articolo prima di presentare una richiesta di consultazioni o di mediazione a norma rispettivamente dell'articolo 38.4 o dell'articolo 38.26.

ARTICOLO 38.32

Soluzione concordata

1. Le parti possono in qualsiasi momento giungere a una soluzione concordata di qualsiasi controversia di cui all'articolo 38.2.

2. Se giungono a una soluzione concordata durante la procedura del panel o la procedura di mediazione, le parti notificano congiuntamente tale soluzione rispettivamente al presidente del panel o al mediatore. All'atto di tale notifica si pone fine alla procedura del panel o alla procedura di mediazione.

3. Ciascuna parte adotta le misure necessarie per attuare la soluzione concordata immediatamente o entro il termine concordato, a seconda dei casi.

4. Entro la scadenza del termine concordato, la parte che attua la soluzione informa per iscritto l'altra parte di qualsiasi misura adottata per attuare la soluzione concordata.

ARTICOLO 38.33

Termini

1. Tutti i termini previsti dal presente capo sono calcolati a decorrere dal giorno successivo all'atto cui si riferiscono.

PUBLIC

2. I termini di cui al presente capo possono essere modificati previo accordo tra le parti.

3. A norma della sezione C, il panel può proporre in qualsiasi momento alle parti di modificare qualsiasi termine di cui al presente capo, precisando le motivazioni di tale proposta.

PUBLIC

ARTICOLO 38.34

Costi

1. Ciascuna parte sostiene le proprie spese derivanti dalla partecipazione alla procedura del panel o alla procedura di mediazione.

2. Le spese organizzative, compresi il compenso e il rimborso delle spese dei membri del panel e del mediatore, sono ripartite equamente tra le parti. Il compenso dei membri del panel è determinato conformemente all'allegato 38-A. Le norme relative al compenso dei membri del panel di cui all'allegato 38-A si applicano, *mutatis mutandis*, ai mediatori.

ARTICOLO 38.35

Modifica degli allegati

Il Consiglio congiunto può adottare una decisione volta a modificare gli allegati 38-A e 38-B a norma dell'articolo 8.5, paragrafo 1, lettera a).

CAPO 39

ECCEZIONI

ARTICOLO 39.1

Eccezioni generali

1. Ai fini dei capi 9, 11, 15 e 26 e 29 e del capo 17, sezione B[1], del presente accordo, l'articolo XX del GATT 1994, comprese le relative note e disposizioni integrative, è integrato nel presente accordo e ne fa parte, *mutatis mutandis*.

2. Fatto salvo l'obbligo di non applicare tali misure in modo tale da costituire una discriminazione arbitraria o ingiustificata tra paesi in presenza di condizioni analoghe, o una restrizione dissimulata della liberalizzazione degli investimenti o degli scambi di servizi, nessuna disposizione del capo 15, dei capi da 18 a 27[2], del capo 29 o del capo 17, sezione B[3], del presente accordo può essere interpretata nel senso di impedire all'una o all'altra parte di adottare o applicare misure:

a) necessarie a tutelare la sicurezza pubblica o la morale pubblica o a mantenere l'ordine pubblico; [4]

[1] Tale disposizione non si applica all'articolo 17.10.
[2] Si precisa che nessuna disposizione del presente articolo può interpretarsi nel senso di limitare i diritti di cui all'allegato 17-E.
[3] Tale disposizione non si applica all'articolo 17.10.
[4] Le eccezioni di cui alla presente lettera possono essere invocate solo nei casi in cui esista una minaccia reale e sufficientemente grave per uno degli interessi fondamentali della società.

b) necessarie a tutelare la vita o la salute delle persone, degli animali o delle piante;

c) necessarie a garantire la conformità a disposizioni legislative o regolamentari che non siano incompatibili con la presente parte dell'accordo, comprese quelle relative:

i) alla prevenzione di pratiche ingannevoli e fraudolente, o che servono a far fronte agli effetti di un inadempimento contrattuale;

ii) alla tutela della vita privata in rapporto al trattamento e alla diffusione di dati personali e alla tutela della riservatezza di registri e documenti contabili delle persone fisiche; o

iii) alla sicurezza.

3. Si precisa che le parti convengono che, nella misura in cui tali misure sono incompatibili con le disposizioni dei capi della presente parte dell'accordo di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo:

a) le misure di cui all'articolo XX, lettera b), del GATT 1994 e al paragrafo 2, lettera b), del presente articolo comprendono le misure di carattere ambientale necessarie a tutelare la vita e la salute delle persone, degli animali o delle piante;

PUBLIC

b) l'articolo XX, lettera g), del GATT 1994 si applica alle misure relative alla conservazione delle risorse naturali esauribili, biologiche e non biologiche; e

c) le misure adottate per attuare gli accordi multilaterali in materia di ambiente possono rientrare nell'articolo XX, lettere b) o g), del GATT 1994 o nel paragrafo 2, lettera b), del presente articolo.

4. La parte che intenda applicare qualsiasi misura di cui all'articolo XX, lettere i) e j), del GATT 1994 fornisce all'altra parte, prima dell'applicazione, tutte le informazioni pertinenti onde trovare una soluzione accettabile per entrambe. Se non viene trovata una soluzione accettabile entro 30 giorni dalla comunicazione delle informazioni pertinenti, la parte che intende applicare la misura può farlo. Qualora circostanze eccezionali e critiche che richiedono un intervento immediato impediscano la fornitura o l'esame preliminare delle informazioni, la parte che intende applicare le misure può applicare immediatamente le misure cautelari necessarie per far fronte alla situazione. Tale parte informa immediatamente l'altra parte dell'applicazione di tali misure.

ARTICOLO 39.2

Eccezioni in materia di sicurezza

L'articolo 41.4 si applica alla presente parte del presente accordo.

PUBLIC

ARTICOLO 39.3

Fiscalità

PUBLIC

1. Ai fini del presente articolo si applicano le definizioni seguenti:

a) "residenza": la residenza a fini fiscali;

b) "convenzione fiscale": una convenzione diretta a evitare la doppia imposizione o altri accordi o intese internazionali riguardanti, integralmente o principalmente, la fiscalità, di cui uno Stato membro, l'Unione europea o il Cile sono firmatari. e

c) "misura fiscale": una misura di applicazione del diritto fiscale dell'Unione europea, di uno Stato membro o del Cile.

2. La presente parte dell'accordo si applica alle misure fiscali solo nei limiti di quanto necessario per dare effetto alle disposizioni in essa contenute.

3. Le disposizioni della presente parte dell'accordo lasciano impregiudicati i diritti e gli obblighi dell'Unione europea, dei suoi Stati membri o del Cile derivanti da convenzioni fiscali. In caso di conflitto tra la presente parte dell'accordo e una convenzione fiscale, prevale quest'ultima limitatamente alle disposizioni incompatibili. Nel caso di una convenzione fiscale tra l'Unione europea o i suoi Stati membri e il Cile, le pertinenti autorità competenti dell'Unione europea o dei suoi Stati membri, da una parte, e del Cile, dall'altra, a norma della presente parte dell'accordo e di tale convenzione fiscale, determinano congiuntamente se esista incompatibilità tra la presente parte dell'accordo e tale convenzione fiscale.

4. Gli obblighi di trattamento della nazione più favorita previsti dalla presente parte dell'accordo non si applicano ai benefici accordati dall'Unione europea, dai suoi Stati membri o dal Cile a norma di una convenzione fiscale.

5. Fatto salvo l'obbligo di non applicare tali misure in modo tale da costituire una discriminazione arbitraria o ingiustificata tra paesi in presenza di condizioni analoghe, o una restrizione dissimulata degli scambi e degli investimenti, nessuna disposizione della presente parte dell'accordo può essere interpretata nel senso di impedire a una parte di adottare, mantenere in vigore o applicare misure intese a garantire l'imposizione o la riscossione equa o efficace delle imposte dirette che:

a) operano una distinzione tra contribuenti che non si trovano nella stessa situazione, in particolare per quanto riguarda il luogo di residenza o il luogo in cui è investito il loro capitale; o

b) mirano a impedire l'elusione o l'evasione fiscale nel quadro di una convenzione fiscale o del diritto fiscale di tale parte.

PUBLIC

ARTICOLO 39.4

Divulgazione di informazioni

1. Nessuna disposizione della presente parte dell'accordo può essere interpretata nel senso di imporre a una parte di rivelare informazioni riservate la cui divulgazione impedisca l'applicazione della legge o sia comunque in contrasto con l'interesse pubblico o pregiudichi gli interessi commerciali legittimi di determinate imprese, pubbliche o private, salvo qualora un panel richieda tali informazioni riservate nell'ambito di un procedimento di risoluzione delle controversie a norma del capo 38. In tali casi il panel garantisce la massima tutela della riservatezza.

2. Se una parte comunica al Consiglio congiunto, al comitato misto, ai sottocomitati o ad altri organismi istituiti a norma del presente accordo informazioni considerate riservate in conformità delle proprie disposizioni legislative, l'altra parte tratta tali informazioni come riservate, salvo diversa decisione della parte che le ha comunicate.

ARTICOLO 39.5

Deroghe dell'OMC

Se un obbligo di cui alla presente parte del presente accordo è sostanzialmente equivalente a un obbligo previsto dall'accordo OMC, qualsivoglia misura presa in conformità di una deroga adottata a norma dell'articolo IX dell'accordo OMC è considerata conforme alla disposizione sostanzialmente equivalente della presente parte del presente accordo.

PUBLIC

PARTE IV

QUADRO ISTITUZIONALE GENERALE

PUBLIC

CAPO 40

QUADRO ISTITUZIONALE

ARTICOLO 40.1

Consiglio congiunto

1. Le parti istituiscono un Consiglio congiunto. Il Consiglio congiunto vigila sul conseguimento degli obiettivi del presente accordo e sovrintende alla sua attuazione. Esso esamina tutte le questioni di rilievo inerenti al presente accordo e ogni altra questione bilaterale o internazionale di reciproco interesse.

2. Il Consiglio congiunto si riunisce entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente accordo e successivamente ogni due anni, o secondo quanto altrimenti convenuto dalle parti. Le riunioni del Consiglio congiunto si svolgono in presenza o utilizzando qualsiasi mezzo tecnologico conformemente al suo regolamento interno. Le riunioni in presenza si tengono a turno a Bruxelles e a Santiago.

3. Il Consiglio congiunto è composto, per la parte UE, da rappresentanti a livello ministeriale e, per il Cile, dal ministro degli Affari esteri o dai rispettivi delegati. Quando è riunito nella formazione "Commercio" a norma dell'articolo 8.5, il Consiglio congiunto è composto da rappresentanti delle parti responsabili delle questioni attinenti al commercio e agli investimenti.

4. Il Consiglio congiunto ha il potere di adottare decisioni nei casi previsti dal presente accordo e di formulare raccomandazioni, conformemente al suo regolamento interno. Il Consiglio congiunto adotta le proprie decisioni e formula raccomandazioni di comune accordo. Le decisioni sono vincolanti per le parti, che adottano tutte le misure necessarie per applicarle. Le raccomandazioni non sono vincolanti.

5. Il Consiglio congiunto è copresieduto da un rappresentante di ciascuna parte, conformemente al suo regolamento interno, in funzione delle questioni specifiche da affrontare in una data sessione.

6. Il Consiglio congiunto stabilisce il proprio regolamento interno e quello del comitato misto in occasione della sua prima riunione.

7. Il Consiglio congiunto può delegare al comitato misto qualsiasi sua funzione, compreso il potere di adottare decisioni vincolanti e di formulare raccomandazioni.

8. Quando il Consiglio congiunto è riunito nella formazione "Commercio" si applica, in aggiunta al presente articolo, l'articolo 8.5.

PUBLIC

ARTICOLO 40.2

Comitato misto

PUBLIC

1. Le parti istituiscono un comitato misto. Il comitato misto assiste il Consiglio congiunto nell'esercizio delle sue funzioni.

2. Il comitato misto è responsabile dell'attuazione generale del presente accordo. Il fatto che una questione o tematica sia all'esame del comitato misto non impedisce al Consiglio congiunto di trattarla.

3. Il comitato misto si riunisce entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente accordo e successivamente una volta all'anno, o secondo quanto altrimenti convenuto dalle parti. Le riunioni del comitato misto si svolgono in presenza o utilizzando qualsiasi mezzo tecnologico conformemente al suo regolamento interno. Le riunioni in presenza si tengono a turno a Bruxelles e a Santiago.

4. Il comitato misto è composto da rappresentanti delle parti ed è copresieduto da un rappresentante di ciascuna parte, conformemente al suo regolamento interno, in funzione delle questioni specifiche da affrontare in una data sessione.

5. Quando è riunito nella formazione "Commercio" a norma dell'articolo 8.6, il comitato misto è composto da rappresentanti delle parti responsabili delle questioni attinenti al commercio e agli investimenti.

6. Il comitato misto ha il potere di adottare decisioni nei casi previsti dal presente accordo oppure ogniqualvolta il Consiglio congiunto gli abbia delegato tali poteri a norma dell'articolo 40.1, paragrafo 7. Il comitato misto ha inoltre il potere di formulare raccomandazioni, anche quando tale potere gli è stato delegato a norma dell'articolo 40.1, paragrafo 7. Il comitato misto adotta le proprie decisioni e formula raccomandazioni di comune accordo e conformemente al suo regolamento interno. Nell'esercizio delle funzioni delegate, il comitato misto adotta le proprie decisioni e formula raccomandazioni conformemente al regolamento interno del Consiglio congiunto. Le decisioni sono vincolanti per le parti, che adottano tutte le misure necessarie per applicarle. Le raccomandazioni non sono vincolanti.

7. Quando il comitato misto è riunito nella formazione "Commercio" si applica, in aggiunta al presente articolo, l'articolo 8.6.

ARTICOLO 40.3

Sottocomitati e altri organismi

1. È istituito un sottocomitato per lo sviluppo e la cooperazione internazionale incaricato di coordinare e sovrintendere all'attuazione delle attività di cooperazione intraprese nei settori di cui alla parte II del presente accordo.

2. I sottocomitati specifici di cui alla parte III del presente accordo sono istituiti a norma dell'articolo 8.8.

3. Il Consiglio congiunto o il comitato misto possono adottare una decisione volta a istituire un altro sottocomitato o organismo. Il Consiglio congiunto o il comitato misto possono assegnare a un sottocomitato o a un altro organismo istituito a norma del presente paragrafo, nell'ambito delle rispettive competenze, il compito di assisterli nell'esercizio delle rispettive funzioni e di esaminare compiti o argomenti specifici. Il Consiglio congiunto o il comitato misto possono modificare i compiti assegnati a qualsiasi sottocomitato o organismo istituito a norma del presente paragrafo o disporne lo scioglimento.

4. I sottocomitati e gli altri organismi sono composti da rappresentanti delle parti e sono copresieduti da un rappresentante di ciascuna parte.

5. Salvo altrimenti disposto nel presente accordo o altrimenti concordato tra le parti, i sottocomitati si riuniscono entro un anno dalla loro istituzione e, successivamente, su richiesta di una delle parti, del Consiglio congiunto o del comitato misto, al livello appropriato. I sottocomitati possono altresì riunirsi di loro iniziativa, fatto salvo quanto previsto dal rispettivo regolamento interno. Le riunioni dei sottocomitati si svolgono in presenza o utilizzando qualsiasi mezzo tecnologico conformemente al rispettivo regolamento interno. Le riunioni in presenza si tengono a turno a Bruxelles e a Santiago.

6. Salvo altrimenti disposto nel presente accordo, i sottocomitati e gli altri organismi riferiscono al comitato misto in merito alle proprie attività, periodicamente nonché su richiesta del comitato misto.

PUBLIC

7. Il fatto che una questione o tematica sia all'esame di uno dei sottocomitati o degli altri organismi non impedisce al Consiglio congiunto o al comitato misto di trattarla.

8. Il Consiglio congiunto o il comitato misto possono, se lo ritengono opportuno, stabilire il regolamento interno dei sottocomitati e degli altri organismi. Se il Consiglio congiunto o il comitato misto non stabiliscono tale regolamento interno, si applica *mutatis mutandis* il regolamento interno del comitato misto.

9. I sottocomitati e gli altri organismi possono formulare raccomandazioni conformemente al rispettivo regolamento interno. I sottocomitati e gli altri organismi formulano raccomandazioni di comune accordo. Le raccomandazioni dei sottocomitati e degli altri organismi non sono vincolanti.

10. Il sottocomitato per i servizi e gli investimenti, istituito a norma dell'articolo 8.8, paragrafo 1, può adottare decisioni in conformità dell'articolo 17.39. Il sottocomitato per i servizi finanziari, istituito a norma dell'articolo 8.8, paragrafo 1, può adottare decisioni in conformità dell'articolo 25.20. Tali sottocomitati adottano le suddette decisioni di comune accordo. Le decisioni sono vincolanti per le parti.

PUBLIC

ARTICOLO 40.4

Commissione parlamentare mista

1. È istituita una commissione parlamentare mista. La commissione parlamentare mista è composta da membri del Parlamento europeo e da membri del Congresso del Cile.

2. La commissione parlamentare mista stabilisce il proprio regolamento interno.

3. La commissione parlamentare mista costituisce una sede di incontro per scambiare opinioni e promuovere relazioni più strette. Essa si riunisce ogni due anni.

4. La commissione parlamentare mista è informata delle decisioni e delle raccomandazioni adottate dal Consiglio congiunto.

5. La commissione parlamentare mista può rivolgere raccomandazioni al Consiglio congiunto in merito all'attuazione del presente accordo.

PUBLIC

ARTICOLO 40.5

Partecipazione della società civile

Ciascuna parte promuove la partecipazione della società civile all'attuazione del presente accordo, in particolare attraverso l'interazione con il rispettivo gruppo consultivo interno di cui all'articolo 40.6 e con il forum della società civile di cui all'articolo 40.7.

PUBLIC

ARTICOLO 40.6

Gruppi consultivi interni

1. Ciascuna parte istituisce o designa un gruppo consultivo interno entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo. Ciascun gruppo consultivo interno comprende una rappresentanza equilibrata di organizzazioni indipendenti della società civile, in particolare organizzazioni non governative, sindacati nonché organizzazioni imprenditoriali e dei datori di lavoro. Ciascuna parte stabilisce a tal fine le proprie regole di nomina per determinare la composizione del rispettivo gruppo consultivo interno, garantendo opportunità di accesso a soggetti provenienti da settori diversi L'adesione a ciascun gruppo consultivo interno è rinnovata periodicamente, in conformità delle regole di nomina stabilite a norma del presente paragrafo.

2. Ciascuna parte si riunisce con il rispettivo gruppo consultivo interno almeno una volta all'anno per discutere l'attuazione del presente accordo. Ciascuna parte può esaminare i pareri o le raccomandazioni presentati dal rispettivo gruppo consultivo interno.

3. Al fine di sensibilizzare il pubblico in merito all'esistenza del rispettivo gruppo consultivo interno, ciascuna parte può pubblicare l'elenco delle organizzazioni che compongono il rispettivo gruppo consultivo interno, nonché i relativi dati di contatto.

4. Le parti promuovono con mezzi appropriati l'interazione tra i gruppi consultivi interni.

PUBLIC

ARTICOLO 40.7

Forum della società civile

1. Le parti promuovono l'organizzazione periodica di un forum della società civile in cui discutere dell'attuazione del presente accordo.

2. Le parti convocano le riunioni del forum della società civile di comune accordo. Quando convoca una riunione del forum della società civile, ciascuna parte invita le organizzazioni indipendenti della società civile stabilite nel proprio territorio, compresi i membri del rispettivo gruppo consultivo interno di cui all'articolo 40.6. Ciascuna parte promuove una rappresentanza equilibrata, che consenta la partecipazione di organizzazioni non governative, sindacati e organizzazioni imprenditoriali e dei datori di lavoro. Ogni organizzazione si fa carico dei costi associati alla propria partecipazione al forum della società civile.

3. I rappresentanti delle parti che partecipano al Consiglio congiunto o al comitato misto prendono parte, ove opportuno, alle riunioni del forum della società civile. Le parti pubblicano, congiuntamente o individualmente, le dichiarazioni formali rilasciate al forum della società civile.

PUBLIC

CAPO 41

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

ARTICOLO 41.1

Definizione delle parti

Ai fini del presente accordo si applicano le definizioni seguenti:

a) "parte":

   i) l'Unione europea o i suoi Stati membri o l'Unione europea e i suoi Stati membri conformemente ai rispettivi settori di competenza ("parte UE") oppure

   ii) il Cile; e

b) "parti": la parte UE e il Cile.

ARTICOLO 41.2

Applicazione territoriale

PUBLIC

1. Il presente accordo si applica:

a) per quanto riguarda la parte UE, ai territori in cui si applicano il trattato sull'Unione europea ed il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alle condizioni stabilite in tali trattati; e

b) per quanto riguarda il Cile, alla porzione terrestre, allo spazio marittimo e allo spazio aereo sotto la sua sovranità, nonché alla zona economica esclusiva e alla piattaforma continentale entro le quali esercita diritti sovrani e giurisdizione conformemente al diritto internazionale[1] e al suo diritto interno[2].

Ogni riferimento a "territorio" nel presente accordo è da intendersi in conformità del presente paragrafo, salvo altrimenti espressamente disposto nel presente accordo.

[1] Si precisa che il diritto internazionale comprende, in particolare, la convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare firmata a Montego Bay il 10 dicembre 1982.

[2] Si precisa che in caso di conflitto tra il diritto del Cile e il diritto internazionale, quest'ultimo prevale.

2. Per quanto riguarda le disposizioni concernenti il trattamento tariffario delle merci, comprese le regole di origine e la sospensione temporanea di tale trattamento, il presente accordo si applica anche alle zone del territorio doganale dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio[1] che non sono contemplate dal paragrafo 1, lettera a) del presente articolo.

PUBLIC

ARTICOLO 41.3

Adempimento degli obblighi

1. Ciascuna parte adotta le misure, di portata generale o specifica, necessarie per l'adempimento degli obblighi ad essa incombenti in forza del presente accordo.

2. Se una parte ritiene che l'altra sia venuta meno agli obblighi derivanti dalla parte III del presente accordo, si applicano i meccanismi specifici previsti da tale parte dell'accordo.

3. Una parte che ritenga che l'altra parte sia venuta meno agli obblighi descritti come elementi essenziali all'articolo 1.2, paragrafo 2, e all'articolo 2.2, paragrafo 1, può adottare misure adeguate. Ai fini del presente paragrafo, le "misure adeguate" possono comprendere la sospensione, parziale o integrale, del presente accordo.

[1] Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU UE L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

4. Una parte che ritenga che l'altra parte sia venuta meno agli obblighi del presente accordo, ad eccezione di quelli che rientrano nell'ambito dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo, ne dà notifica all'altra parte. Le parti si consultano sotto l'egida del Consiglio congiunto al fine di pervenire a una soluzione reciprocamente accettabile. Il Consiglio congiunto si adopera al fine di pervenire nel minor tempo possibile a una soluzione reciprocamente accettabile. Se il Consiglio congiunto non perviene a una soluzione reciprocamente accettabile entro 60 giorni dalla data di notifica, la parte che effettua la notifica può adottare misure adeguate. Ai fini del presente paragrafo, le "misure adeguate" possono comprendere la sospensione unicamente delle parti I, II e IV del presente accordo.

5. Le misure adeguate di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo sono adottate nel pieno rispetto del diritto internazionale e sono proporzionate al mancato adempimento degli obblighi derivanti dal presente accordo. Si privilegiano le misure che meno interferiscono con il funzionamento dell'accordo.

ARTICOLO 41.4

Eccezioni in materia di sicurezza

1. Nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata nel senso di:

a) imporre a una parte di fornire informazioni o dare accesso a informazioni la cui divulgazione essa consideri contraria ai propri interessi essenziali di sicurezza; o

PUBLIC

b) impedire a una parte di prendere i provvedimenti che essa ritenga necessari per la protezione dei propri interessi essenziali di sicurezza:

i) in relazione alla produzione o al traffico di armi, munizioni e materiale bellico e al traffico e alle transazioni relative ad altri prodotti, materiali, servizi e tecnologie, nonché alle attività economiche aventi, direttamente o indirettamente, l'obiettivo di approvvigionare un'installazione militare;

ii) in relazione ai materiali fissili e da fusione o ai materiali da cui essi sono derivati; o

iii) presi in tempo di guerra o in altre circostanze di emergenza nelle relazioni internazionali; o

c) impedire a una parte di prendere provvedimenti per adempiere agli obblighi a essa derivanti dalla Carta delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionali.

2. Una parte informa il comitato misto nella misura più ampia possibile di qualsiasi provvedimento adottato a norma del paragrafo 1, lettere b) e c), e della cessazione di tali provvedimenti.

PUBLIC

ARTICOLO 41.5

Entrata in vigore e applicazione provvisoria

1. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo alla data dell'ultima notifica tramite cui le parti si sono informate reciprocamente dell'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne necessarie ai fini dell'entrata in vigore del presente accordo.

2. Fatto salvo il paragrafo 1, le parti possono applicare il presente accordo, integralmente o in parte, a titolo provvisorio, conformemente alle rispettive procedure interne.

3. L'applicazione provvisoria ha inizio il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le due parti si sono notificate reciprocamente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne, secondo quanto a tal fine necessario, compresa la conferma da parte del Cile del proprio accordo ad applicare provvisoriamente le parti del presente accordo proposte dalla parte UE.

4. Ciascuna parte può notificare per iscritto all'altra parte la propria volontà di porre fine all'applicazione provvisoria del presente accordo. L'applicazione provvisoria cessa il primo giorno del secondo mese successivo a tale notifica.

5. Durante il periodo di applicazione provvisoria del presente accordo, il Consiglio congiunto e gli altri organismi istituiti a norma del presente accordo possono esercitare le proprie funzioni in relazione alle disposizioni soggette ad applicazione provvisoria. Le decisioni adottate nell'esercizio di tali funzioni cessano di produrre effetti dalla data in cui si pone fine all'applicazione provvisoria del presente accordo conformemente al paragrafo 4. Restano impregiudicati gli effetti passati delle decisioni cui è stata data debita esecuzione prima di tale data.

PUBLIC

6. Quando, a norma dei paragrafi 2 e 3, una disposizione del presente accordo è applicata provvisoriamente in attesa dell'entrata in vigore dello stesso, i riferimenti alla data di entrata in vigore del presente accordo contenuti in tale disposizione si considerano fatti alla data a decorrere dalla quale le parti applicano la disposizione conformemente al paragrafo 3.

7. Le notifiche ai sensi del presente articolo sono inviate, per la parte UE, al segretario generale del Consiglio dell'Unione europea e, per il Cile, al Ministero degli Affari esteri.

PUBLIC

ARTICOLO 41.6

Modifiche

1. Le parti possono convenire, per iscritto, di modificare il presente accordo. Le modifiche entrano in vigore conformemente alle disposizioni dell'articolo 41.5, *mutatis mutandis*.

2. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, il Consiglio congiunto può adottare decisioni recanti modifica del presente accordo nei casi di cui all'articolo 8.5, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 41.9, paragrafo 5.

ARTICOLO 41.7

Altri accordi

1. L'accordo di associazione, comprese le decisioni adottate nell'ambito del relativo quadro istituzionale, cessa di produrre effetti ed è sostituito dal presente accordo al momento dell'entrata in vigore di quest'ultimo.

2. L'accordo commerciale interinale cessa di produrre effetti ed è sostituito dal presente accordo al momento dell'entrata in vigore di quest'ultimo.

3. I riferimenti all'accordo di associazione, comprese le decisioni adottate nell'ambito del relativo quadro istituzionale, o all'accordo commerciale interinale contenuti in tutti gli altri accordi e intese tra le parti si intendono fatti al presente accordo.

4. Le parti possono integrare il presente accordo concludendo accordi specifici in qualsiasi settore di cooperazione che rientri nell'ambito di applicazione della parte II del presente accordo. Tali accordi specifici costituiscono parte integrante delle relazioni bilaterali generali disciplinate dal presente accordo e sono soggetti a un quadro istituzionale comune.

5. Gli accordi bilaterali in vigore in settori di cooperazione specifici che rientrano nell'ambito di applicazione della parte II del presente accordo sono considerati parte delle relazioni bilaterali generali disciplinate dal presente accordo e sono soggetti a un quadro istituzionale comune.

PUBLIC

6. Gli accordi in vigore che rientrano nell'ambito di applicazione della parte III del presente accordo cessano di produrre effetti al momento dell'entrata in vigore del presente accordo.

7. Al momento dell'entrata in vigore del presente accordo, le raccomandazioni o decisioni adottate dal consiglio per il commercio istituito dall'accordo commerciale interinale si considerano adottate dal Consiglio congiunto istituito dall'articolo 40.1 del presente accordo. Le decisioni o raccomandazioni adottate dal comitato per il commercio istituito dall'accordo commerciale interinale si considerano adottate dal comitato misto istituito dall'articolo 40.2 del presente accordo.

8. In deroga al paragrafo 2 del presente articolo:

a) le misure di salvaguardia temporanee adottate a norma dell'articolo 20.5 dell'accordo commerciale interinale che sono in vigore alla data di entrata in vigore del presente accordo restano applicabili fino alla loro scadenza naturale;

b) le misure di salvaguardia bilaterali adottate a norma del capo 5, sezione C, dell'accordo commerciale interinale che sono in vigore alla data di entrata in vigore del presente accordo restano applicabili fino alla loro scadenza naturale;

c) le procedure di risoluzione delle controversie già avviate a norma dell'articolo 26.22, paragrafo 1, o dell'articolo 31.5 dell'accordo commerciale interinale proseguono, dalla data di entrata in vigore del presente accordo, fino al loro completamento; e

PUBLIC

d) l'esito vincolante delle procedure di risoluzione delle controversie avviate a norma dell'articolo 26.22, paragrafo 1, o dell'articolo 31.5 dell'accordo commerciale interinale continua a essere tale per le parti dopo la data di entrata in vigore del presente accordo.

9. Le parti non possono avviare procedure di risoluzione delle controversie a norma del presente accordo in ordine a questioni che siano state oggetto di una relazione finale del panel ai sensi del capo 26 o del capo 31 dell'accordo commerciale interinale.

10. I periodi transitori già trascorsi, interamente o in parte, nel quadro dell'accordo commerciale interinale sono presi in considerazione per calcolare i periodi transitori previsti nelle disposizioni equivalenti del presente accordo. I periodi transitori previsti dal presente accordo si calcolano a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo commerciale interinale.

11. I termini procedurali già trascorsi, interamente o in parte, nel quadro dell'accordo commerciale interinale sono presi in considerazione per calcolare i termini procedurali previsti nelle disposizioni equivalenti del presente accordo.

PUBLIC

12. L'accordo sul commercio dei vini di cui all'allegato V dell'accordo di associazione ("accordo sui vini") e l'accordo sul commercio delle bevande alcoliche e aromatizzate di cui all'allegato VI dell'accordo di associazione ("accordo sulle bevande alcoliche")[1], appendici incluse, sono integrati nel presente accordo e ne fanno parte, *mutatis mutandis* e secondo le modalità seguenti:

a) i riferimenti alla procedura di risoluzione delle controversie di cui alla parte IV dell'accordo di associazione e al codice di condotta di cui all'allegato XVI dell'accordo di associazione, contenuti nell'accordo sui vini e nell'accordo sulle bevande alcoliche, si intendono fatti, rispettivamente, alla procedura di risoluzione delle controversie prevista al capo 38 e al codice di condotta previsto all'allegato 38-B del presente accordo;

b) i riferimenti alla Comunità contenuti nell'accordo sui vini e nell'accordo sulle bevande alcoliche si intendono fatti alla parte UE;

c) i riferimenti al comitato di associazione contenuti nell'accordo sui vini e nell'accordo sulle bevande alcoliche si intendono fatti al comitato misto istituito a norma dell'articolo 40.2 del presente accordo, riunito nella formazione "Commercio";

d) i riferimenti all'allegato IV dell'accordo di associazione contenuti nell'accordo sui vini e nell'accordo sulle bevande alcoliche si intendono fatti al capo 13 del presente accordo;

[1] Si precisa che la data della firma e la data di entrata in vigore dell'accordo sui vini e dell'accordo sulle bevande alcoliche sono identiche alla data della firma e alla data di entrata in vigore dell'accordo di associazione.

e) si precisa che il comitato congiunto istituito all'articolo 30 dell'accordo sui vini e il comitato congiunto istituito all'articolo 17 dell'accordo sulle bevande alcoliche resteranno in vigore e continueranno a svolgere le funzioni indicate all'articolo 29 dell'accordo sui vini e all'articolo 16 dell'accordo sulle bevande alcoliche;

f) si precisa che l'articolo 41.11, paragrafo 2, del presente accordo si applica all'accordo sui vini e all'accordo sulle bevande alcoliche; e

g) è inteso che l'accordo sui vini e l'accordo sulle bevande alcoliche integrati nel presente accordo comprendono le modifiche dell'accordo sui vini e dell'accordo sulle bevande alcoliche integrati nell'accordo commerciale interinale.

13. Le decisioni adottate nell'ambito del quadro istituzionale dell'accordo di associazione e concernenti l'accordo sui vini o l'accordo sulle bevande alcoliche vigenti alla data di entrata in vigore del presente accordo sono considerate adottate dal comitato misto istituito a norma dell'articolo 40.2 del presente accordo, riunito nella formazione "Commercio".

14. Le parti possono modificare, mediante scambio di lettere[1], le appendici dell'accordo sui vini e dell'accordo sulle bevande alcoliche, come integrati.

[1] Si precisa che il Cile attuerà qualsiasi modifica dell'accordo sui vini e dell'accordo sulle bevande alcoliche integrati nel presente accordo mediante *acuerdos de ejecución* (accordi esecutivi), conformemente al diritto cileno.

ARTICOLO 41.8

Allegati, appendici, protocolli, note e note a piè di pagina

Gli allegati, le appendici, i protocolli, le note e le note a piè di pagina del presente accordo ne costituiscono parte integrante.

PUBLIC

ARTICOLO 41.9

Future adesioni all'Unione europea

1. La parte UE notifica al Cile qualsiasi domanda di adesione all'Unione europea presentata da un paese terzo.

2. La parte UE notifica al Cile la data della firma e dell'entrata in vigore del trattato di adesione di un nuovo Stato membro all'Unione europea ("trattato di adesione").

3. Il nuovo Stato membro aderisce al presente accordo alle condizioni decise dal Consiglio congiunto. L'adesione ha effetto a decorrere dalla data di adesione del nuovo Stato membro all'Unione europea.

4. In deroga al paragrafo 3 del presente articolo, la parte III del presente accordo si applica tra il nuovo Stato membro e il Cile a decorrere dalla data di adesione di detto nuovo Stato membro all'Unione europea.

5. Al fine di agevolare l'attuazione del paragrafo 4 del presente articolo, a decorrere dalla data della firma di un trattato di adesione, il comitato misto esamina gli eventuali effetti sul presente accordo dell'adesione di un nuovo Stato membro all'Unione europea, a norma dell'articolo 8.6, paragrafo 1, lettera f). Il Consiglio congiunto adotta una decisione su qualsiasi modifica necessaria degli allegati del presente accordo e su ogni altro adeguamento necessario, comprese le misure transitorie. Le decisioni del Consiglio congiunto adottate a norma del presente paragrafo hanno effetto alla data di adesione del nuovo Stato membro all'Unione europea.

ARTICOLO 41.10

Diritti dei privati

1. Nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata in modo da conferire direttamente alle persone diritti o imporre loro obblighi diversi dai diritti o dagli obblighi istituiti tra le parti in forza del diritto internazionale pubblico, né da consentire che il presente accordo sia direttamente invocato negli ordinamenti giuridici delle parti.

2. Una parte non prevede nel proprio ordinamento il diritto di agire in giudizio contro l'altra parte per il fatto che una misura dell'altra parte sia incompatibile con il presente accordo.

PUBLIC

ARTICOLO 41.11

Riferimenti a disposizioni legislative e ad altri accordi

1. Salvo diversamente disposto, nei casi in cui è fatto riferimento nel presente accordo alle disposizioni legislative e regolamentari di una parte, è inteso che tali disposizioni legislative e regolamentari comprendono le modifiche delle stesse.

2. Salvo diversamente disposto nel presente accordo, nei casi in cui è fatto riferimento ad accordi internazionali o questi sono integrati, integralmente o in parte, nel presente accordo, è inteso che tali accordi comprendono le modifiche degli stessi o gli accordi sostitutivi che entrano in vigore per entrambe le parti alla data o dopo la data della firma del presente accordo.

3. In caso di questioni riguardanti l'attuazione o l'applicazione del presente accordo derivanti dalla modifica o da un accordo sostitutivo di cui al paragrafo 2, le parti possono, su richiesta di una parte, consultarsi onde trovare una soluzione reciprocamente soddisfacente.

ARTICOLO 41.12

Durata

Il presente accordo resta in vigore per un periodo illimitato.

PUBLIC

ARTICOLO 41.13

Denuncia

In deroga all'articolo 41.12, una parte può notificare all'altra parte la sua intenzione di denunciare il presente accordo. Tale notifica è inviata, per la parte UE, al segretario generale del Consiglio dell'Unione europea e, per il Cile, al Ministero degli Affari esteri. La denuncia ha effetto sei mesi dopo la data di tale notifica.

PUBLIC

ARTICOLO 41.14

Testi facenti fede

Il presente accordo è redatto in duplice esemplare in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente accordo.

Fatto a …, addì ...